Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1450

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

19/03/2018 - 08:24

Indice

1. DDL S. 1450 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 5
1.2.1. Testo DDL 1450 . . . 6
1.2.2. Testo approvato 1450 (Bozza provvisoria) . . . 53
1.3. Trattazione in Commissione . . . 63
1.3.1. Sedute . . . 64
1.3.2. Resoconti sommari . . . 65
1.3.2.1. 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro) . . . 66
1.3.2.1.1. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (ant.) del 23/04/2014 . . . 67
1.3.2.1.2. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 23/04/2014 . . . 72
1.3.2.1.3. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (ant.) del 24/04/2014 . . . 75
1.4. Trattazione in consultiva . . . 125
1.4.1. Sedute . . . 126
1.4.2. Resoconti sommari . . . 129
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 130
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 133 (pom.) del 16/04/2014 . . . 131
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/04/2014 . . . 141
1.4.2.2. 1^ (Affari Costituzionali) . . . 144
1.4.2.2.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/04/2014 . . . 145
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 147
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 215 (pom.) del 29/04/2014 . . . 148
1.4.2.4. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . 152
1.4.2.4.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 87 (pom.) del 23/04/2014 . . . 153
1.4.2.5. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . 159
1.4.2.5.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 80 (pom.) del 23/04/2014 . . . 160
1.4.2.6. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 165
1.4.2.6.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 54 (pom.) del 23/04/2014 . . . 166
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 172
1.5.1. Sedute . . . 173
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 175
1.5.2.1. Seduta n. 230 (pom.) del 15/04/2014 . . . 176

1.5.2.2. Seduta n. 234 (pom.) del 22/04/2014 265
1.5.2.3. Seduta n. 238 (ant.) del 29/04/2014 288
1.5.2.4. Seduta n. 239 (pom.) del 29/04/2014 334
1.5.2.5. Seduta n. 240 (ant.) del 30/04/2014 440

1. DDL S. 1450 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1450

XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

Titolo breve: *d-l 16/2014 - enti locali*

Iter

30 aprile 2014: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

C.2162	approvato
S.1450	**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 68/14 del 2 maggio 2014, GU n. 102 del 5 maggio 2014. Testo coordinato G.U. n. 102 del 5 maggio 2014.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Matteo Renzi** , Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoan** , Ministro dell'interno **Angelino Alfano** , Ministro dell'istruzione, università e ricerca **Stefania Giannini** (Governo Renzi-I)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **16** del **6 marzo 2014**, G.U. n. 54 del 6 marzo 2014 , scadenza il 05 maggio 2014.

Presentazione

Trasmesso in data **14 aprile 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 230 del 15 aprile 2014.

Classificazione TESEO

FINANZA LOCALE

Articoli

IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Artt.1, 2), IMPOSTE SUGLI IMMOBILI (Artt.1, 2), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Art.1), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Art.1), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Art.1), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Artt.1, 2), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Art.1), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.1, 2), IMMOBILI DI ENTI ED UFFICI PUBBLICI (Artt.1, 16), REGIONI (Artt.1, 8), PROVINCE (Artt.1, 10, 15), COMUNI (Artt.1, 2, 2-bis, 18), COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE (Art.1), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 7, 10, 14, 16), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1, 7, 16), RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.1, 9, 10, 14,

18), COSTRUZIONI RURALI (Art.1), CHIESE ED EDIFICI DI CULTO (Art.1), SANTA SEDE (Art.1), CHIESA CATTOLICA (Art.1), STATI ESTERI (Art.1), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.2), PUBBLICITA' (Artt.1, 2), INTERNET (Artt.1, 2), ACQUISTI (Artt.2, 16), OBBLIGHI (Art.2), TERRITORIO NAZIONALE (Art.2), PARTECIPAZIONI STATALI (Artt.2, 16), PARTECIPAZIONI REGIONALI (Artt.2, 16), CESSIONE DI BENI (Artt.2, 16), PROROGA DI TERMINI (Artt.2, 2-bis, 7, 19), PAGAMENTO (Art.2), SOSPENSIONE DI TERMINI (Artt.2, 3), RECUPERO E RICICLAGGIO (Art.2), DISAVANZO (Artt.3, 16, 17, 20), ENTI LOCALI (Artt.3, 5, 6, 9), PROCEDIMENTI CAUTELARI ED ESECUTIVI (Artt.3, 17), PROGRAMMI E PIANI (Artt.3, 16), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.3, 4, 11, 16), PERSONALE DELLE REGIONI (Art.4), PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI (Artt.4, 16), COMPETENZE ACCESSORIE (Art.4), CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 16), TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.4), RIDUZIONE DI PERSONALE (Art.4), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI (Art.4), ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.4), PATTO DI STABILITA' INTERNO (Artt.4, 15, 16, 20), INVESTIMENTI PUBBLICI (Art.5), MUTUI E PRESTITI (Artt.3, 5, 18), CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Artt.6, 16), CONTROLLI CONTABILI (Art.7), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.7, 8, 10, 16), FONDI DI BILANCIO (Artt.3-bis, 7, 8, 14, 20, 20-bis), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Artt.8, 16), REGIONE SICILIA (Artt.8, 10), REGIONE SARDEGNA (Artt.8, 10), SINDACI DI COMUNI (Art.11), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Art.11), GIUNTE PROVINCIALI (Art.11), ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI (Art.12), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.12, 16, 19), ISOLE MINORI (Art.13), LAMPEDUSA E LINOSA (Art.13), SERVIZI DI EMERGENZA (Art.13), IMMIGRAZIONE (Art.13), EXTRA COMUNITARI (Art.13), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.14, 16), ROMA (Art.16), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.16), COSTI (Art.16), MEZZI E RISORSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.16), AZIENDE MUNICIPALIZZATE CONSORTILI E REGIONALI (Art.16), AZIENDE SPECIALI PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICI SERVIZI (Art.16), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Artt.2, 16), CONCORRENZA (Art.16), PRIVATIZZAZIONI (Artt.2, 16), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Artt.16, 17), SERVIZI PUBBLICI LOCALI (Art.16), PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI (Art.16), PASSIVO DI ESERCIZIO E PERDITE (Art.16), CREDITI (Artt.3-bis, 16), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Art.17), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Art.17), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Art.17), REGIONE VALLE D'AOSTA (Art.17), TRENITALIA SPA (Art.17), REGIONE CAMPANIA (Art.17), EDILIZIA SCOLASTICA (Art.19), PERSONALE NON DOCENTE NELLA SCUOLA (Art.19), IMPRESE DI PULIZIA (Art.19), CANTIERI EDILI (Art.19), REVOCA (Art.19), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.19), TERREMOTI (Art.20), REGIONE ABRUZZI (Art.20), PROVINCIA DI L'AQUILA (Art.20), L'AQUILA (Art.20), DEBITI (Artt.2, 3, 16), TELEMATICA (Art.1), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.1), IMMOBILI PER USO DIVERSO DALL' ABITAZIONE (Art.1), SOCIETA' (Art.2), PARTECIPAZIONI IN IMPRESE (Art.2), PARTECIPAZIONI PUBBLICHE IN IMPRESE (Art.2), LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (Art.2), LIQUIDAZIONE DI IMPRESE (Art.2), IVA (Art.2), IMPOSTE DI REGISTRO (Art.2), IMPOSTE IPOTECARIE (Art.2), IMPOSTE CATASTALI (Art.2), ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.2, 4), CONCORSI PUBBLICI (Art.2), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.2, 4), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Artt.2, 4), REGOLAMENTI (Art.2), NETTEZZA URBANA (Artt.2, 16), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.2), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Artt.2-bis), RESIDUI ATTIVI (Artt.3-bis), RETRIBUZIONE (Art.4), REGIONE EMILIA ROMAGNA (Art.12), RIMINI (Art.12), SAN LEO (Art.12), PENNABILLI (Art.12), NOVAFELTRIA (Art.12), SANT'AGATA FELTRIA (Art.12), TALAMELLO (Art.12), CASTELDELCI (Art.12), MAIOLO (Art.12), RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (Art.16), DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Artt.20-bis)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 5ª Sen. **Magda Angela Zanoni** (PD) (dato conto della nomina il 23 aprile 2014) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6ª Sen. **Karl Zeller** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (dato conto della nomina il 23 aprile 2014) .
Relatore di maggioranza Sen. **Karl Zeller** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) nominato nella seduta ant. n. 6 del 24 aprile 2014 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Magda Angela Zanoni** (PD) nominato nella seduta ant. n. 6 del 24 aprile 2014 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **5ª (Bilancio)** e **6ª (Finanze e tesoro)** **in sede referente** il 14 aprile 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 230 del 15 aprile 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1450

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1450

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (RENZI)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)
dal **Ministro dell'interno** (ALFANO)
e dal **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (GIANNINI)

(V. *Stampato Camera n.* **?2162**)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 aprile 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 aprile 2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MARZO 2014, N. 16

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a)*, dopo le parole:* «equivalenti» *sono inserite le seguenti:* «o inferiori»;

la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* il comma 688 è sostituito dal seguente:

"*688*. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato

articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"»;

dopo la lettera c) *è inserita la seguente:*

«*c-bis)* dopo il comma 728 è inserito il seguente:

"*728-bis*. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013»;

al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, la parola: «appartate» *è sostituita dalla seguente:* «apportate»;

dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:

"*568-bis*. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni"»;

alla lettera c), *le parole*: «entro il 31 marzo 2014» *sono sostituite dalle seguenti*: «Entro il 31 maggio 2014»;

dopo la lettera c) *sono inserite le seguenti:*

«*c-bis)* al comma 621, secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";

c-ter) al comma 622, le parole: "Entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2014"»;

alla lettera d), *le parole:* «31 marzo 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 2014» *e le parole:* «15 aprile 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 giugno 2014»;

dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d-bis)* al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647"»;

la lettera e) *è sostituita dalla seguente:*

«*e)* al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;

dopo la lettera e) *sono inserite le seguenti:*

«*e-bis)* al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente:

"*660.* Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da *a)* a *e)* del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

e-quater) il comma 661 è abrogato»;

alla lettera h)*, la parola:* «soppressa» *è sostituita dalla seguente:* «abrogata»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il comma 12-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. -- *(Bilancio di previsione)*. -- 1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:

"*573.* Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico.

573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater,* comma 7, del predetto testo unico.

573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis* e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese"»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al primo periodo del comma 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data successiva" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"*9-bis*. In deroga al comma 8, lettera *g)*, e al comma 9, lettera *d)*, del presente articolo e all'articolo 243-*ter*, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente"»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis.* Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

3-*ter.* All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"*7-bis.* Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-*bis*, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6".

3-*quater*. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"Art. 243-*sexies*. -- *(Pagamento di debiti)*. -- *1.* In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1"»;

al comma 4, capoverso:

al primo periodo, dopo le parole: «di riduzione» *sono inserite le seguenti:* «di almeno il 20 per cento»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio» *sono inserite le seguenti*: «e per i tre esercizi successivi»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis.* Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. -- *(Fondo svalutazione crediti)*. -- 1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni».

All'articolo 4:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «devono obbligatoriamente adottare» *sono sostituite dalla seguente:* «adottano» *e le parole:* «nella misura» *sono sostituite dalle seguenti:* «in misura»;

al sesto periodo, dopo le parole: «gli enti locali trasmettono» *sono inserite le seguenti:* «entro il 31 maggio di ciascun anno» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «ovvero delle misure di cui al terzo periodo»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione

decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-*bis*, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis.* Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

3-*ter.* Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

3-*quater.* Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

All'articolo 7, al comma 1, capoverso 729-ter*, le parole:* «di natura non regolamentare» *sono soppresse.*

All'articolo 10, al comma 1, primo periodo, le parole: «con decreto ministeriale del 4 maggio 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012».

All'articolo 11, al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati» *sono sostituite dalle seguenti:* «La relazione di fine mandato è pubblicata» *e le parole*: «in fine» *sono soppresse.*

All'articolo 12:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "successivi alla" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla"»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini».

All'articolo 14, al comma 1, lettera b)*, capoverso, le parole:* «sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da

adottare entro il 15 aprile 2014».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di province».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «entro 90 giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro centoventi giorni», *le parole:* «e alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «, alle Camere e alla Corte dei conti» *e dopo le parole:* «negli anni precedenti» *sono inserite le seguenti:* «, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «e alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti: «*, alle Camere e alla Corte dei conti»;

dopo la lettera a) *sono inserite le seguenti:*

«*a-bis)* operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;

a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria»;

alla lettera c)*, dopo le parole:* «esistenti» *sono inserite le seguenti:* «, ivi inclusa la mobilità interaziendale» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «, nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali»;

alla lettera e)*, dopo le parole:* «riequilibrio finanziario del comune,» *sono inserite le seguenti:* «alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee,»;

dopo la lettera e) *è aggiunta la seguente:*

«*e-bis)* responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5» *sono sostituite dalle seguenti*: «del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo,»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-*bis*. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

4-*ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4-*quater*. All'articolo 1, comma 10-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16"»;

al comma 5:

al secondo periodo, dopo le parole: «obbligazioni od oneri del comune di Roma» *sono inserite le seguenti*: «, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»;

al quinto periodo, le parole: «del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «della presente disposizione»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa "Patto per Roma" del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-*ter.* Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, lettera *a),* pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

All'articolo 17:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «e 23 milioni annui a decorrere dal 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis.* Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma -- parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di

programma 2007-2011»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «legge 7 dicembre 2012, n. 212» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 7 dicembre 2012, n. 213».

All'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1º gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

All'articolo 19:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "degli anni 2014, 2015 e 2016" sono inserite le seguenti: ", in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

b) al secondo periodo, le parole: "sono definiti" sono sostituite dalle seguenti: "sono definite" e le parole: "nonché gli istituti cui sono affidate tali attività" sono soppresse»;

al comma 2, dopo le parole: «"28 febbraio 2014"» *sono inserite le seguenti:* «, ovunque ricorrono,».

All'articolo 20, al comma 2, dopo le parole: «e n. 11 del 17 luglio 2009» *sono inserite le seguenti:* «, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009,».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. -- *(Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali).* -- 1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "programmazione 2007-2013," sono inserite le seguenti: "una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e" e dopo le parole: "dall'anno 2009" sono aggiunte le seguenti: ", individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri"».

Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 54 del 6 marzo 2014.*

Testo del decreto-legge	Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche	
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a consentire il superamento di situazioni di crisi finanziaria degli enti territoriali, nonché per garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria dei medesimi;

Considerata, altresì, la necessità ed urgenza di fronteggiare l'emergenza occupazionale nel settore della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1. *(Disposizioni in materia di TARI e TASI)*	Articolo 1. *(Disposizioni in materia di TARI e TASI)*
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:	1. *Identico:*
a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;	*a)* al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti **o inferiori** a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

b) il comma 688 è sostituito dal seguente: «*688.* Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento **alla TARI e** alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.»;	*b)* il comma 688 è sostituito dal seguente: «*688.* Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **ovvero** tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, **ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o** tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** È consentito il pagamento **della TARI e della TASI** in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi**

	dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».
c) il comma 691 è sostituito dal seguente: «*691.* I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;	*c) identica;*
	***c-bis)* dopo il comma 728 è inserito il seguente:**

	« *728-bis.* A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a)* , del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale».
d) il comma 731 è sostituito dal seguente: «*731.* Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e della TASI.».	*d) identica.*
	1- *bis.* Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.
2. All'onere di cui al comma 1, lettera *d)* si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.	2. *Identico.*

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b), c), d), e), f),* ed *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera *i)* resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.	3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. **Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.** Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b), c), d), e), f),* ed *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera *i)* resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.	4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del **Ministro** dell'economia e delle finanze, di concerto con il **Ministro** dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.
Articolo 2. *(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)*	Articolo 2. *(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)*
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono appartate le seguenti modificazioni:	1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono **apportate** le seguenti modificazioni:
a) il comma 33 è abrogato;	*a) identica;* ***a-bis)*** **dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:** **«** ***568-bis.*** **Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:**

	a) **allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;** ***b)*** **all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.** ***568-ter.*** **Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni»;**
b) al comma 569 le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».	*b) identica;*
c) al comma 620 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 marzo 2014»;	*c)* al comma 620 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 31 **maggio** 2014»;
	c-bis) **al comma 621, secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»;**

	c-ter) **al comma 622, le parole: «Entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014»;**
d) al comma 623 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 marzo 2014» e le parole «15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 aprile 2014»;	*d)* al comma 623 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 **maggio** 2014» e le parole «15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 **giugno** 2014»;
	d-bis) **al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647»;**
e) al comma 649 l'ultimo periodo è soppresso;	***e)*** al comma 649**, il secondo** periodo **è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;**
	e-bis) **al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»;**
	e-ter) **il comma 660 è sostituito dal seguente:**

	« *660.* Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da *a)* a *e)* del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;
	***e-quater)* il comma 661 è abrogato;**
f) il comma 669 è sostituito dal seguente «*669*. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;	*f) identica;*
g) il comma 670 è abrogato.	*g) identica;*
h) al comma 679 la lettera *f)* è soppressa.	*h)* al comma 679 la lettera *f)* è **abrogata**.
	1- *bis.* Il comma 12-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato.
	Articolo 2- *bis.* ***(Bilancio di previsione)*** **1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.**
Articolo 3. *(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie)*	Articolo 3. *(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie)*
1. Al comma 5, dell'articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.»	1. *Identico.*
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:	2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 **è sostituito dai seguenti:**

	« *573.* Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243- *quater* , comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243- *bis* del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243- *bis* , comma 3, del citato testo unico.
«*573-bis.* Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti**,** è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio**,** e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto Testo Unico.».	*573-bis.* Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel**l'anno** 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del **t**esto **u**nico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **e successive modificazioni,** per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti **ovvero dalle sezioni riunite,** è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di **centoventi** giorni dalla **data di entrata in vigore della presente disposizione.** Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto **t**esto **u**nico.
	***573-ter.* Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573- *bis* , e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese».**

	2- *bis.* Al primo periodo del comma 10- *bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243- *bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti».
3. All'articolo 243-*bis*, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.».	3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:** ***a)* al** comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»**;**
	***b)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:** **« *9-bis.* In deroga al comma 8, lettera *g)* , e al comma 9, lettera *d)* , del presente articolo e all'articolo 243- *ter* , i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente».**
	3- *bis.* Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243- *bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
	3- *ter.* All'articolo 243- *quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« *7-bis.* Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

***7-ter.* In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7- *bis* , l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6».**

3- *quater.* Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243 ***-quinquies*** è aggiunto il seguente:

«Art. 243- *sexies. (Pagamento di debiti). - 1.* In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243- *ter* del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243- *bis* .

***2.* Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1».**

4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

4. *Identico:*

«*1-ter.* Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».	«*1-ter.* Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione **di almeno il 20 per cento** dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio **e per i tre esercizi successivi**, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».
	4-*bis.* Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater* , commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.
	Articolo 3-*bis.* ***(Fondo svalutazione crediti)*** **1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni.**
Articolo 4.	Articolo 4.

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)	*(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)*

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere	1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni **adottano** misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale **in** misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Le Regioni e gli enti locali trasmettono **entro il 31 maggio di ciascun anno** alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale **ovvero delle misure di cui al terzo periodo**.

calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno -- Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.	
2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.	2. *Identico.*

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato **né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né** il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	3. Fermo restando **l'obbligo di recupero** previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**,** agli atti **di costituzione e** di utilizzo dei fondi**, comunque costituiti,** per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, **e successive modificazioni,** che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale**,** nonché le disposizioni di cui all'articolo 9**, commi 1, 2-*bis* , 21 e 28,** del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122**, e successive modificazioni**.
	3-*bis.* Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente. **3-*ter.* Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.** **3-*quater.* Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.**

Articolo 5. *(Mutui enti locali)* 1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.	Articolo 5. *(Mutui enti locali)* *Identico*.
Articolo 6. *(Contabilizzazione IMU)* 1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-*ter*, lettera *a)* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	Articolo 6. *(Contabilizzazione IMU)* *Identico*.
Articolo 7. *(Verifica gettito IMU anno 2013)* 1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti: «*729-bis.* Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.	Articolo 7. *(Verifica gettito IMU anno 2013)* 1. *Identico:* «*729-bis. Identico.*

729-ter. Con decreto **di natura non regolamentare** del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-*bis*.	*729-ter.* Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-*bis*.
729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-*ter*, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-*bis*, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.».	*729-quater. Identico.*».
Articolo 8. *(Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014)*	Articolo 8. *(Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014)*
1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.	*Identico*.
Articolo 9. *(Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali)*	Articolo 9. *(Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali)*

1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.	*Identico*.
Articolo 10. *(Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio)*	Articolo 10. *(Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio)*
1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.	1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto **del Ministro dell'interno** 4 maggio 2012**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012**. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.	2. *Identico.*
Articolo 11. *(Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province)*	Articolo 11. *(Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province)*

1. I commi 2, 3, 3-*bis*, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:	1. *Identico.*
«*2.* La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.	«*2. Identico.*

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati **in fine** sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».	*3.* In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. **La relazione di fine mandato è pubblicata** sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».
Articolo 12. *(Contributo straordinario)* 1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è erogato a decorrere dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.	Articolo 12. *(Contributo straordinario)* 1. **All'**articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **le parole: «successivi alla» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla».**
	1- *bis.* Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies* .1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini.
Articolo 13. *(Isole minori)*	Articolo 13. *(Isole minori)*

1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.	*Identico*.
Articolo 14. *(Applicazione fabbisogni* standard *per il riparto del Fondo di solidarietà comunale)*	Articolo 14. *(Applicazione fabbisogni* standard *per il riparto del Fondo di solidarietà comunale)*
1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico:*
a) il comma 380-*quater* è sostituito dal seguente: «*380-quater.* Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 380-*ter*, tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera *b)* del predetto comma 380-*ter.*»;	*a) identica*;

b) dopo il comma 380-*quater* è inserito il seguente: «*380-quinquies*. Ai fini dell'applicazione del comma 380-*quater*, le modalità e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-*ter* e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-*quater.*».	*b)* dopo il comma 380-*quater* è inserito il seguente: «*380-quinquies.* Ai fini dell'applicazione del comma 380-*quater*, le modalità e i criteri di attuazione sono **stabiliti** mediante intesa in **sede di** Conferenza Stato**-città ed** autonomie locali**, da adottare entro il 15 aprile** 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-*ter* e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-*quater.*».
Articolo 15. *(Province di nuova istituzione)*	Articolo 15. *(**Disposizioni in materia di** province)*
1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.».	1. *Identico.*
	1-*bis.* In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a),* della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.
Articolo 16. *(Disposizioni concernenti Roma Capitale)*	Articolo 16. *(Disposizioni concernenti Roma Capitale)*

1. Roma Capitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.	1. Roma Capitale, entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze**,** alle Camere e **alla Corte dei conti** un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, **anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale**, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.
2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:	2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze**,** alle Camere e **alla Corte dei conti** un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:
a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;	*a) identica;*
	a-bis) **operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;**
	a-ter) **avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria;**
b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli *standard* dei grandi comuni italiani;	*b) identica;*

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;	*c)* operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti**, ivi inclusa la mobilità interaziendale,** nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, **nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali**;
d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;	*d) identica;*
e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.	*e)* procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, **alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee,** alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune**;**
	***e-bis)* responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio.**
3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5 e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.	3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 **del presente articolo** e dei piani pluriennali di cui al **sesto periodo del comma 196- *bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal** comma 5 **del presente articolo,** e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui al comma 2, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 e sono determinati la natura e l'entità della massa debitoria.	4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei **m**inistri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro **sessanta** giorni dalla data di trasmissione del **medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.** **4-** ***bis.*** **Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.** **4-** ***ter.*** **Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*** ***bis,*** **del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.** **4-** ***quater.*** **All'articolo 1, comma 10-** ***bis*** **, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16».**

5. Al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con	5. Al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma**, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42- *bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,** anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore **della** presente **disposizione**, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.».

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.».

5- *bis.* Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa «Patto per Roma» del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:
***a)* nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;**
***b)* nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.**
5- *ter.* Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5- *bis* , lettera *a),* pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Articolo 17.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale)

Articolo 17.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale)

1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.	1. *Identico.*
2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.	2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e **di** 23 milioni **di euro** annui a decorrere **dall'anno** 2015.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.	3. *Identico.*
4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze è altresì autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.	4. *Identico.*
	4-*bis.* Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non è consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 212, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.	5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non è consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. **213**, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.
Articolo 18. *(Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)*	Articolo 18. *(Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)*

1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d)*, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera *a)*, del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.	1. *Identico.*
	1- *bis.* Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
Articolo 19. *(Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica)*	Articolo 19. *(Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica)*

1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, è prorogato al 31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, è incrementato di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.	1. *Identico.*
	1- *bis.* All'articolo 18, comma 8- *bis* , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: ***a)* al primo periodo, dopo le parole: «degli anni 2014, 2015 e 2016» sono inserite le seguenti: «, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;** ***b)* al secondo periodo, le parole: «sono definiti» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite» e le parole: «nonché gli istituti cui sono affidate tali attività» sono soppresse.**
2. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2014».	2. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «28 febbraio 2014»**, ovunque ricorrono,** sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2014».
Articolo 20. *(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009)*	Articolo 20. *(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009)*

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, né le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.	1. *Identico.*
2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.	2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009**, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009,** e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.
	Articolo 20- *bis*. ***(Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)*** **1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «programmazione 2007-2013,» sono inserite le seguenti: «una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e» e dopo le parole: «dall'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».**
Articolo 21. *(Entrata in vigore)* 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	

Dato a Roma, addì 6 marzo 2014.

NAPOLITANO

Renzi - Padoan - Alfano - Giannini

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando

Allegato 1 *(Articolo 10, comma 1)*	

Provincia	Anno 2014
AGRIGENTO	6.309.436
ALESSANDRIA	11.090.439
ANCONA	10.613.324
AREZZO	8.732.333
ASCOLI PICENO	4.929.274
ASTI	5.370.186
AVELLINO	7.962.256
BARI	30.125.857
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	7.243.728
BELLUNO	5.160.365
BENEVENTO	6.967.338
BERGAMO	15.187.126
BIELLA	4.764.707
BOLOGNA	20.018.556
BRESCIA	21.228.877
BRINDISI	9.966.073
CAGLIARI	16.619.769
CALTANISSETTA	5.416.452
CAMPOBASSO	8.190.033
CARBONIA-IGLESIAS	3.861.369
CASERTA	17.682.418
CATANIA	26.605.724
CATANZARO	14.005.792
CHIETI	7.757.366
COMO	11.176.134
COSENZA	14.905.603
CREMONA	7.137.419
CROTONE	5.599.452
CUNEO	14.190.484
ENNA	3.312.504
FERMO	2.960.207
FERRARA	5.953.442
FIRENZE	24.018.671
FOGGIA	12.315.090
FORLÌ-CESENA	7.460.049
FROSINONE	16.998.042
GENOVA	20.257.707
GROSSETO	6.266.195
IMPERIA	4.904.282
ISERNIA	3.691.583
LA SPEZIA	5.118.081
LATINA	13.346.321
LECCE	15.482.196
LECCO	7.960.884
LIVORNO	7.575.953
LODI	5.363.183
LUCCA	10.780.136
MACERATA	7.163.679
MANTOVA	9.244.508
MASSA	4.919.702
MATERA	4.154.843
MEDIO CAMPIDANO	3.613.485
MESSINA	10.428.821
MILANO	53.848.308
MODENA	11.069.091
MONZA E DELLA	8.799.152

BRIANZA	
NAPOLI	43.732.934
NOVARA	8.548.660
NUORO	5.241.107
OGLIASTRA	2.433.739
OLBIA-TEMPIO	5.206.277
ORISTANO	5.354.321
PADOVA	14.266.771
PALERMO	25.861.029
PARMA	8.985.546
PAVIA	13.449.267
PERUGIA	12.939.020
PESARO E URBINO	10.785.563
PESCARA	5.946.576
PIACENZA	8.476.195
PISA	12.682.941
PISTOIA	4.742.177
POTENZA	16.020.608
PRATO	6.381.401
RAGUSA	6.071.930
RAVENNA	6.282.730
REGGIO CALABRIA	12.823.780
REGGIO EMILIA	9.927.689
RIETI	6.573.931
RIMINI	6.733.372
ROMA	79.332.441
ROVIGO	4.033.488
SALERNO	28.283.796
SASSARI	9.027.167
SAVONA	6.856.430
SIENA	10.561.909
SIRACUSA	10.452.508
SONDRIO	4.370.112
TARANTO	12.101.354
TERAMO	5.641.401
TERNI	4.749.010
TORINO	39.391.981
TRAPANI	8.055.923
TREVISO	15.246.615
VARESE	15.433.375
VENEZIA	15.941.283
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	6.793.328
VERCELLI	6.101.547
VERONA	13.604.320
VIBO VALENTIA	5.139.635
VICENZA	15.008.825
VITERBO	8.581.983

1.2.2. Testo approvato 1450 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1450

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 30 aprile 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 6 MARZO 2014, N. 16

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a)*, dopo la parola:* «equivalenti» *sono inserite le seguenti:* «o inferiori»;

la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* il comma 688 è sostituito dal seguente:

"*688*. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"»;

dopo la lettera c) *è inserita la seguente:*

«*c-bis)* dopo il comma 728 è inserito il seguente:

"*728-bis*. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013»;

al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, la parola: «appartate» *è sostituita dalla seguente:* «apportate»;

dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:

"*568-bis*. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni"»;

alla lettera c), *le parole*: «entro il 31 marzo 2014» *sono sostituite dalle seguenti*: «Entro il 31 maggio 2014»;

dopo la lettera c) *sono inserite le seguenti:*

«*c-bis)* al comma 621, secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";

c-ter) al comma 622, le parole: "Entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2014"»;

alla lettera d), *le parole:* «31 marzo 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 2014» *e le parole:* «15 aprile 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 giugno 2014»;

dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d-bis)* al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647"»;

la lettera e) *è sostituita dalla seguente:*

«*e)* al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;

dopo la lettera e) *sono inserite le seguenti:*

«*e-bis)* al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente:

"*660.* Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da *a)* a *e)* del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

e-quater) il comma 661 è abrogato»;

alla lettera h)*, la parola:* «soppressa» *è sostituita dalla seguente:* «abrogata»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il comma 12-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - *(Bilancio di previsione).* -- 1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:

"*573.* Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo

testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico.

573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater,* comma 7, del predetto testo unico.

573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis* e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese"»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al primo periodo del comma 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data successiva" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"*9-bis*. In deroga al comma 8, lettera *g)*, e al comma 9, lettera *d)*, del presente articolo e all'articolo 243-*ter*, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente"»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis.* Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

3-*ter.* All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"*7-bis.* Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della

durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-*bis*, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6".

3-*quater*. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"Art. 243-*sexies*. - *(Pagamento di debiti). -- 1.* In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1"»;

al comma 4, capoverso:

al primo periodo, dopo le parole: «di riduzione» *sono inserite le seguenti:* «di almeno il 20 per cento»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio» *sono inserite le seguenti*: «e per i tre esercizi successivi»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis.* Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Fondo svalutazione crediti). -- 1*. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni».

All'articolo 4:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «devono obbligatoriamente adottare» *sono sostituite dalla seguente:* «adottano» *e le parole:* «nella misura» *sono sostituite dalle seguenti:* «in misura»;

al sesto periodo, dopo le parole: «gli enti locali trasmettono» *sono inserite le seguenti:* «entro il 31 maggio di ciascun anno» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «ovvero delle misure di cui al terzo periodo»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che

hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-*bis*, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis.* Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

3-*ter.* Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

3-*quater.* Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

All'articolo 7, al comma 1, capoverso 729-ter*, le parole:* «di natura non regolamentare» *sono soppresse.*

All'articolo 10, al comma 1, primo periodo, le parole: «con decreto ministeriale del 4 maggio 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012».

All'articolo 11, al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati» *sono sostituite dalle seguenti:* «La relazione di fine mandato è pubblicata» *e le parole*: «in fine» *sono soppresse.*

All'articolo 12:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "successivi alla" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla"»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini».

All'articolo 14, al comma 1, lettera b)*, capoverso* 380-*quinquies*, *le parole:* «sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di province».

All'articolo 16:

*al comma 1, le parole: «*entro 90 giorni» *sono sostituite dalle seguenti: «*entro centoventi giorni», *le parole: «*e alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti: «*, alle Camere e alla Corte dei conti» *e dopo le parole: «*negli anni precedenti» *sono inserite le seguenti*: *«*, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «e alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti: «*, alle Camere e alla Corte dei conti»;

dopo la lettera a) *sono inserite le seguenti:*

«*a-bis)* operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;

a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria»;

alla lettera c)*, dopo la parola:* «esistenti» *sono inserite le seguenti:* «, ivi inclusa la mobilità interaziendale» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «, nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali»;

alla lettera e)*, dopo le parole:* «riequilibrio finanziario del comune,» *sono inserite le seguenti:* «alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee,»;

dopo la lettera e) *è aggiunta la seguente:*

«*e-bis)* responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5» *sono sostituite dalle seguenti*: «del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo,»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-*bis*. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

4-*ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4-*quater*. All'articolo 1, comma 10-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16"»;

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: «obbligazioni od oneri del comune di Roma» *sono inserite le seguenti*: «, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»;

al secondo periodo, le parole: «del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «della presente disposizione»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa "Patto per Roma" del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-*ter.* Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, lettera *a),* pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

All'articolo 17:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «e 23 milioni annui a decorrere dal 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis.* Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma -- parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «legge 7 dicembre 2012, n. 212» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 7 dicembre 2012, n. 213».

All'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1º gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

All'articolo 19:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "degli anni 2014, 2015 e 2016" sono inserite le seguenti: ", in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

b) al secondo periodo, le parole: "sono definiti" sono sostituite dalle seguenti: "sono definite" e le parole: "nonché gli istituti cui sono affidate tali attività" sono soppresse»;

al comma 2, dopo le parole: «"28 febbraio 2014"» *sono inserite le seguenti:* «, ovunque ricorrono,».

All'articolo 20, al comma 2, dopo le parole: «e n. 11 del 17 luglio 2009» *sono inserite le seguenti:* «, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009,».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. - *(Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)*. -- *1*. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "programmazione 2007-2013," sono inserite le seguenti: "una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e" e dopo le parole: "dall'anno 2009" sono aggiunte le seguenti: ", individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri"».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1450
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

Titolo breve: *d-l 16/2014 - enti locali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente	
N. 4 (ant.) 23 aprile 2014	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 aprile 2014 alle ore 18:00
N. 5 (pom.) 23 aprile 2014	
N. 6 (ant.) 24 aprile 2014	Esito: **concluso l'esame** proposto accoglimento OdG

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (ant.) del 23/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014
4ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente della 6ª Commissione
CARRARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice per la 5a Commissione ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, che il provvedimento risulta fornito della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Evidenzia, inoltre, che la definizione giornalistica di tale provvedimento come "decreto salva Roma" risulta fortemente impropria, in quanto il decreto reca un numero elevato di disposizioni riguardanti la generalità degli enti locali, che ne attendono una celere conversione.
Per quanto riguarda i profili di interesse della 5a Commissione, segnala che l'articolo 1, comma 2, del decreto prevede la copertura dell'incremento del contributo dello Stato ai comuni, attraverso riduzione di 118,156 milioni del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili e di 6,844 milioni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. L'articolo 2-*bis* reca il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l?esercizio 2014 degli enti locali dal 30 aprile 2014 al 31

luglio 2014. Al riguardo, sottolinea come il differimento in questione rappresenta un elemento problematico che inficia la buona gestione dell'amministrazione degli enti locali, che dovrebbero essere posti nella condizione di approvare il bilancio di previsione entro il termine previsto dal testo unico sugli enti locali, ossia il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'articolo 3 reca numerose modifiche al testo unico degli enti locali finalizzate dare maggiore flessibilità alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali: si ammette la presentazione di un nuovo piano anche a seguito del diniego da parte del consiglio comunale o della Corte dei conti; si ampliano i tempi nei quali l'ente locale può avvalersi della procedura per il riequilibrio; si consente l'attivazione di mutui oltre i limiti vigenti; si permette una rimodulazione del piano in taluni casi (commi 1-3-*quater*). Inoltre, per i comuni con più di 20.000 abitanti che programmino una riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi e la razionalizzazione delle società partecipate, si consente che raggiungano l'equilibrio entro un periodo massimo di tre anni (comma 4). Si amplia, infine, la possibilità per le società controllate di applicare processi di mobilità tra società, eliminando il vincolo della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale (comma 4-*bis*). L'articolo 3-*bis* riduce l?entità minima del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali e l?entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti pregressi maturati da tali enti rispettivamente dal 25 al 20 per cento e dal 30 al 20 per cento dei residui attivi di cui al titoli I e III dell?entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. L'articolo 4 prevede una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa. I commi da 3-*bis* a 3-*quater* ammettono il pagamento, da parte di regioni ed enti locali, delle prestazioni dei lavoratori socialmente utili per le retribuzioni maturate nel periodo 2010-2013, nel rispetto del patto di stabilità interno e garantendo, comunque, la salvaguardia degli equilibri di bilancio. L'articolo 5 consente agli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, di assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti dell'8 per cento delle entrate fissati dal testo unico degli enti locali, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari, precedentemente contratti, rimborsate nell'esercizio precedente. L'articolo 8 prevede l'erogazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna di un anticipo del 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'articolo 9 riduce, a decorrere dall'anno 2014 il contributo ordinario spettante agli enti locali nella misura di 7 milioni per le province e di 118 milioni di euro per i comuni. L'articolo 10 conferma, per l'anno 2014, le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Sono, altresì, confermate le riduzioni di risorse per la revisione della spesa e i trasferimenti per le province siciliane e sarde. L?articolo 11 modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione. L?articolo 12, comma 1, interviene sulla decorrenza dell?erogazione del contributo straordinario per le fusioni di comuni; al comma 1-*bis*, destina alla regione Emilia-Romagna le somme iscritte in conto residui per l?anno 2014 sul fondo destinato alla erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, quale contributo straordinario pari a 2 milioni di euro.

L'articolo 13 prevede che il finanziamento attribuito al comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13, venga interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana. L'articolo 14 interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, stabilendo che il dieci per cento del Fondo in esame sia ripartito tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard, specificando che occorre tenere conto anche delle capacità fiscali. L'articolo 15, comma 1, chiarisce che, per le province che nel 2009 sono state interessate dallo scorporo di province di nuova istituzione, l'obiettivo del patto di stabilità interno è calcolato assumendo a riferimento la spesa corrente del biennio 2010-2011, anziché del triennio 2009-2011; al comma 1-*bis* prevede un'attenuazione delle sanzioni per le province che non hanno rispettato il patto di stabilità. L'articolo 16 contiene

disposizioni su Roma capitale, prevedendo che il comune trasmetta, entro il 4 luglio 2014, un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo e adotti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio che deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si autorizza, inoltre, il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma ad inserire, nella massa passiva del debito del comune di Roma, ulteriori partite debitorie per complessivi 115 milioni di euro. Si prevede, infine, la finalizzazione di risorse pari a 12 milioni di euro nel 2014 e 10,5 milioni di euro nel 2015 per assicurare l'attuazione di interventi previsti per superare la crisi in atto nella gestione dei rifiuti nel territorio di Roma, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale sulla raccolta differenziata. L'articolo 17 prevede il pagamento, da parte dello Stato, a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro per corrispettivo dei servizi resi nei primi sette mesi del 2014 in Valle d'Aosta. Qualora il trasferimento delle funzioni alla regione autonoma non si completi entro il 31 luglio 2014, si prevede che Trenitalia riduca il servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Si provvede alla copertura degli oneri a valere per 4 milioni di euro sui fondi speciali di parte corrente e per 9,4 milioni di euro sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Al comma 4 si autorizza a corrispondere a Trenitalia le somme impegnate per l?anno 2013 per le prestazioni rese per i servizi relativi al territorio della Regione Siciliana e i servizi indivisibili. Il comma 4-*bis* autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana S.p.A., sulla base del contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016. Il comma 5 prevede il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano. L'articolo 18 reca, al comma 1, disposizioni volte a limitare, nell?anno 2014, l?applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia. Il comma 1-*bis* reca una norma di interpretazione autentica del comma 76 dell?articolo 1 della legge n. 311 del 2004, concernente le modalità di iscrizione in bilancio del debito e del ricavo derivante dai mutui. L?articolo 19 proroga al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari. Il comma 1-*bis* prevede che le risorse destinate dall?articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, siano anche finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico; si prevede, inoltre, che il decreto di attuazione non debba più individuare gli istituti cui affidare le predette attività. L?articolo 20 reca alcune agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune de L?Aquila, nonché degli altri comuni del cratere, colpiti dal sisma dell?aprile 2009. Tali agevolazioni sono compensate mantenendo fermi gli importi complessivi delle riduzioni di spesa previste, ponendo quindi l'onere a carico degli altri enti locali.

L?articolo 20-*bis* destina una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 50 milioni di euro, che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

In conclusione, rileva come il decreto-legge in esame sia nettamente migliorato rispetto ai precedenti due decreti vertenti sulla materia degli enti locali, anche grazie all'espunzione di norme incongrue.

Rinvia, infine, per un esame più approfondito dei profili finanziari e giuridici del provvedimento, alla nota di lettura n. 43 del 2014 del Servizio del bilancio e al *dossier* n. 130 del 2014 del Servizio Studi.

Il relatore per la 6a Commissione ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto concerne le disposizioni di diretto interesse della 6ª Commissione, l?articolo 1 modifica alcune disposizioni in materia di TARI e TASI introdotte dalla legge di stabilità del 2014.

Più in dettaglio, il comma 1, lettera *a*), aggiunge un periodo al comma 677, consentendo ai comuni,

per il 2014, di superare il limite del 2,5 per mille previsto per la determinazione delle aliquote TASI 2014, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille. Tale possibilità è condizionata al finanziamento di detrazioni d?imposta o altre misure sulle abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate che generino effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori (come aggiunto dalla Camera dei deputati) a quelli determinatisi con riferimento all?IMU per la stessa tipologia di immobili. La lettera *b*) modifica il comma 688 della legge di stabilità 2014, riguardante le modalità di pagamento della TASI e della TARI. In particolare, le modalità di versamento della TASI vengono rese omogenee a quelle dell?IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale compatibile con le norme concernenti i versamenti unitari), eliminando le altre modalità di pagamento - vale a dire servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali - previste dalla norma originaria. La Camera dei deputati ha apportato al testo una serie di modifiche secondo le quali: la TASI deve essere pagata in due rate, la prima in scadenza il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l?IMU; il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell?aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi precedenti, mentre il saldo deve tenere conto degli atti pubblicati dal comune entro il 28 ottobre; per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014, il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell?aliquota base TASI (pari all'1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale; per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo che - alla data del 31 maggio 2014 - venga pubblicata nel portale del federalismo fiscale la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. La lettera *c*) introduce un termine di scadenza per l?affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell?accertamento e della riscossione della Tari solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti (in considerazione della continuità tra TARI e vecchia TARES). La Camera dei deputati ha aggiunto la lettera *c-bis*), secondo cui - a decorrere dall'anno d'imposta 2013 - nel caso di immobili oggetto di "multiproprietà" (diritti di godimento a tempo parziale), il versamento dell?IMU è effettuato dall?amministratore del bene, il quale può prelevare l?importo necessario dal fondo comune attribuendo le quote ai singoli titolari con addebito nel rendiconto annuale. La lettera *d*) dispone, per l?anno 2014, un contributo di 625 milioni di euro per i comuni (in luogo dei 500 milioni originariamente attribuiti dalla legge di stabilità 2014); le modalità di ripartizione di tale contributo devono tenere conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e della TASI. La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 1-*bis*, il quale dispone che, per l'anno 2013, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla precedente lettera *d*), mentre il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU. Sono, pertanto, esenti dal tributo gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio, nonché gli immobili dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi (come aggiunto dalla Camera dei deputati); gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*) del decreto legislativo n. 504 del 1992, ossia i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); i fabbricati con destinazione ad usi culturali; i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali.

Il comma 4 dispone l?estensione a tutti i tributi locali della procedura prevista dall?articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014, in caso di erronei versamenti dell?IMU. L'articolo 2, comma 1 reca una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014. La lettera *a*) elimina l?obbligo per chi

intende acquistare servizi di pubblicità on line ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall?amministrazione finanziaria italiana. La lettera *a-bis*), aggiunta dalla Camera dei deputati, reca, tra l'altro, disposizioni volte ad introdurre la facoltà di scioglimento "incentivato" ovvero di alienazione di società controllate da pubbliche amministrazioni locali. La lettera *b*) dispone la proroga dal 1° maggio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine entro il quale procedere alla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione partecipante. Le lettere *c*), *c-bis*), *c-ter*) e *d*) modificano la legge di stabilità 2014, relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. La lettera *d-bis*), aggiunta dalla Camera dei deputati, precisa che l?utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento dell?Agenzia delle entrate che attesta la completa attuazione delle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2014. La lettera *e*), modificata dalla Camera dei deputati, interviene sul secondo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, demandando al regolamento comunale eventuali riduzioni della TARI per rifiuti assimilati avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La Camera dei deputati ha, altresì, introdotto una nuova lettera *e-quater*), con cui viene abrogato il comma 661 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, che prevede che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La Camera dei deputati ha anche inserito la lettera *e-bis*), diretta a modificare il comma 652 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, nonché la lettera *e-ter*), diretta a sostituire il comma 660 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, relativo alla disciplina della TARI. La lettera *f*), modificando il presupposto d?imposta della TASI, esclude l?applicazione dell?imposta ai terreni agricoli. La lettera *g*) assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva. La lettera *h*) modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di riduzioni ed esenzioni TASI, in particolare escludendo che il comune possa disporre agevolazioni nell?ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. Il comma 1-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, sopprime la norma che prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell?IMU per il 2013, non sono applicati sanzioni e interessi, qualora la differenza sia stata versata entro il 24 gennaio 2014. Occorre segnalare, inoltre, l?articolo 6, che reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio, da parte dei comuni dell?imposta municipale di propria spettanza, per l?anno 2014 e per gli anni successivi; l?articolo 7, che introduce disposizioni finalizzate ad una verifica, da parte del Ministero dell?economia e delle finanze, entro il mese di marzo 2014, del gettito dell?imposta municipale propria dell?anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, ai fini di una più puntuale ripartizione tra i comuni del fondo di solidarietà comunale.

Il presidente CARRARO, dopo aver ringraziato i relatori, ricorda che, nella seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, si svolgerà la discussione generale e che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è già stato fissato alle ore 18 di oggi.

Rammenta, poi, che il provvedimento risulta calendarizzato in Assemblea a partire da martedì 29 aprile e che dovrà essere convertito in legge, a pena di decadenza, entro il prossimo 5 maggio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.2. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 23/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014
5ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
AZZOLLINI
indi del Presidente della 6ª Commissione
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) interviene per sottolineare la disparità di trattamento tra le regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario con particolare riferimento all'articolo 17 che, per la regione Valle d'Aosta, esclude dal Patto di stabilità interventi finanziari sul trasporto ferroviario da essa effettuati. Una norma di questa natura sarebbe necessaria anche per molte regioni a statuto ordinario che, peraltro, forniscono servizi i cui costi si avvicinano a quelli *standard* molto di più di

quelli forniti della Valle d'Aosta. In relazione poi all'articolo 16 che riguarda il bilancio della città di Roma, sottolinea come la Relazione tecnica non sia affatto chiara per quanto riguarda l'individuazione del soggetto su cui graveranno i debiti pregressi della Capitale, oggetto attualmente della Gestione Commissariale. Dall'audizione svolta dalla Commissione bilancio in occasione dell'esame del decreto-legge n. 151 del 2013 lasciato poi decadere risulta infatti chiaro che le risorse trasferite dallo Stato alla Gestione Commissariale sono già ora insufficienti, chiede pertanto al Governo di rendere esplicito se sarà o meno lo Stato centrale a dover farsi carico del debito. Chiede inoltre di avere chiarimenti su quali possano essere le azioni nei riguardi del comune di Roma qualora tale ente non presenti il piano di rientro: la questione è di grande attualità posto che l'assessore al bilancio si è dimesso la scorsa settimana proprio per questa ragione. Chiede poi di sapere quali sono le ragioni per cui tutti i comuni d'Italia possono effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti con le loro risorse mentre il comune di Roma necessita di contributi *ad hoc*. Infine, chiede quale sarà il carico effettivo sui cittadini della TASI ed il relativo gettito complessivo, dato che tale imposta era nata con l'intento di alleggerire i medesimi dall'IMU e quale sarà l'effetto della riforma del catasto sulla misura di questa imposta.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) lamenta come per l'ennesima volta il Senato sia chiamato a convertire un decreto-legge senza alcuna possibilità di effettuare un esame approfondito e di apportare modifiche. Facendo riferimento alla consistenza delle coperture predisposte dal Governo, manifesta dubbi sulla possibilità dei comuni di applicare le detrazioni previste dalla disciplina della TASI. Dopo aver manifestato perplessità rispetto alla previsione di coperture a valere sul fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, esprime riserve circa l'adeguatezza dell'imposizione TASI sulle aree condominiali quale copertura per l'esclusione dei terreni agricoli dall'area di applicazione del medesimo tributo e rileva come non vi sia reale chiarezza relativamente all'applicazione del tributo alle fondazioni bancarie. Auspica inoltre che vengano forniti necessari chiarimenti circa la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali conseguenti a sanzioni per la violazione del codice della strada.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) lamenta come il provvedimento in esame, che peraltro arriva in Senato senza possibilità di essere modificato, non contempli alcuna norma, come invece prevedeva il decreto-legge n. 151 del 2013 poi decaduto sulle calamità naturali occorse in Sardegna lo scorso anno e a causa delle quali si sono registrate venti vittime. La Sardegna ha avuto un trattamento molto peggiore di quello riservato ad altre regioni italiane colpite da calamità naturali. In casi analoghi e per altre regioni lo Stato ha infatti profuso un impegno finanziario neanche lontanamente paragonabile a quello risibile previsto nell'ultima legge di stabilità nei riguardi della Sardegna.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) segnala la mancanza di certezze in rapporto all'andamento della pressione tributaria conseguentemente al passaggio dall'IMU alla TASI, che è oggetto di una disciplina eccessivamente confusa in materia di scadenze, detrazioni e riscossione delle quote a carico dei conduttori. Formula quindi rilievi critici sull'articolo 3 del decreto-legge n. 16, in quanto volto a concedere agevolazioni a favore del comune di Napoli, configurando un'ulteriore disparità di trattamento a svantaggio degli enti la cui gestione finanziaria è risultata virtuosa. Quanto all'articolo 9 del provvedimento, segnala come questo rechi misure di taglio lineare, in assenza di una più meditata visione strategica e, avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione sull'articolo 13, sottolineando l'inadeguatezza dell'intervento destinato al comune di Lampedusa e Linosa.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) pone un quesito concernente la deducibilità dei versamenti TASI rispetto all'imposizione sui redditi delle imprese e da lavoro autonomo e all'IRAP. Chiede inoltre ragguagli circa le motivazioni dell'abrogazione delle recenti norme riguardanti l'obbligo di acquisto dei servizi di pubblicità sul *web* da soggetti titolari di partita IVA italiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara conclusa la discussione generale.

Rinunciano alla replica i relatori ZANONI (*PD*) e ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) .

Il vice ministro MORANDO fa presente che la replica del Governo sarà svolta nella giornata di domani dal sottosegretario Legnini che ha seguito il provvedimento nell'*iter* presso la Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.3. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (ant.) del 24/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 24 APRILE 2014
6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
AZZOLLINI
indi del Presidente della 6ª Commissione
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario LEGNINI svolge l'intervento di replica rispondendo ad alcuni quesiti posti in discussione generale.
Per quanto riguarda l'esclusione del patto di stabilità interno di alcune tipologie di spesa effettuate dalla Regione Valle d'Aosta, specifica che essa è determinata in ragione di un accordo intervenuto tra Stato e Regione. In ordine alle disposizioni su Roma Capitale specifica che le risorse destinate alla gestione commissariale per il 2014 sono le stesse di quelle previste nella precedente versione del decreto-legge, specificando che l'assegnazione di tali risorse non ha effetti negativi sui saldi di finanza

pubblica. Un ulteriore profilo problematico potrebbe essere, invece, quello della adeguatezza delle risorse assegnate alla gestione commissariale, ma fa presente che rimane ferma l'attuale suddivisione tra il contributo statale e l'incremento dell'addizionale Irpef per la Città di Roma. A quanti hanno rilevato l'assenza di un regime sanzionatorio corrispondente alla specialità della disciplina prevista per il riequilibrio finanziario del Comune di Roma, il rappresentante del Governo, pur convenendo su tale mancanza, rileva peraltro che tutta la gestione della finanza straordinaria e il piano di rientro sono monitorati e controllati attraverso un impegno diretto del Governo tale da prefigurare conseguenze, sia politiche che giuridiche, in caso di mancata attuazione da parte di Roma Capitale delle disposizioni previste dal decreto-legge.

Per quanto riguarda invece il sostegno finanziario statale per la raccolta differenziata nel Comune di Roma fa presente che esso corrisponde ad un accordo siglato tra Roma Capitale e il Governo italiano nel 2012.

In materia di TASI, dà conto, prima, dell'attuazione della delega fiscale in materia di revisione del catasto e del criterio dell'invarianza di gettito, e, successivamente, della norma, a carattere esplicativo, riferita alla esenzione sui terreni agricoli. Da ultimo chiarisce che la TASI è integralmente deducibile dal reddito di impresa.

Il presidente AZZOLLINI propone di sospendere la seduta per riprendere l'esame al termine dei lavori dell'Assemblea di oggi.

Le Commissioni riunite concordano.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 11,50.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, pubblicati in allegato.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.5, finalizzato ad evitare un aggravio impositivo sulle strutture ricettive e alberghiere; dà poi conto degli emendamenti 1.7 e 1.33 volti a prevenire, rispettivamente, un incremento delle imposte a carico degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nonché degli immobili classificati nella categoria catastale D. Si sofferma, altresì, sull'emendamento 1.0.5 volto a raddoppiare l'imposta unica comunale sui cosiddetti "immobili fantasma" ossia quelli non accatastati.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra, successivamente, l'emendamento 2.13a riguardante il tema della compartecipazione al gettito IVA e finalizzato a ridurre il costo del carburante nelle aree di confine.

I senatori LEZZI (*M5S*), BULGARELLI (*M5S*), MANGILI (*M5S*) e MOLINARI (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.13a.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra, in seguito, gli emendamenti 2.5, che vuole consentire l'utilizzo dello strumento del contante per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso turistico, 2.8, in materia di società partecipate da enti pubblici, 2.17, relativo alla definizione della superficie catastale per il calcolo della TARI, e 2.25, che esenta dal pagamento della TASI le aree comuni e quelle pertinenziali dei condomini.

Altresì, procede all'illustrazione delle proposte 3.1, soppressiva dell'articolo 3, 3.25 e 3.27, attinente alla situazione finanziaria del comune di Napoli, e 3.31, 3.33 e 3.48 riguardanti le procedure per il

riequilibrio finanziario dei comuni in difficoltà di bilancio.

Infine, si sofferma sulla proposta 5.8 riguardante le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, 6.2 che esenta dal pagamento dell'IMU gli immobili inutilizzati a causa degli eventi calamitosi verificatisi nella regione del Veneto lo scorso inverno, e 7.5 sull'ampliamento della deducibilità dalla base imponibile IRAP.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra, quindi, alcuni emendamenti all'articolo 16 volti a rimediare ai profili di criticità ancora presenti nella procedura per il rientro del comune di Roma Capitale dalla situazione di disavanzo finanziario.

In particolare, si sofferma sulla proposta 16.24, in materia di assunzioni di personale da parte delle società partecipate dal comune di Roma, 16.25, finalizzata a prevenire gli episodi di assenteismo da parte dei dipendenti delle medesime società, 16.33, volto a garantire la congruità dei costi di erogazione dei servizi pubblici, allineando il comune di Roma alle altre capitali europee, e 16.73 che estende al comune di Roma i vincoli fissati con il Patto di stabilità interno.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra, poi, l'emendamento 17.2, riguardante il trasporto ferroviario nella regione del Veneto, nonché gli emendamenti 20.1 e 20.3 che sono finalizzati ad escludere l'applicazione delle sanzioni connesse al Patto di stabilità interno per i comuni veneti ed emiliani, nonché per quelli della Sardegna, colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei primi mesi di quest'anno.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti, nonché gli ordini del giorno.

Il relatore per la 6a Commissione ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), anche a nome della relatrice per la 5a Commissione ZANONI (*PD*), invita i presentatori, stante l'imminenza del termine di decadenza del decreto, a ritirare tutti gli emendamenti, precisando che, in caso contrario, il parere si intende contrario.

Il sottosegretario LEGNINI esprime un parere conforme a quello del relatore, dichiarando, in ogni caso, la disponibilità del Governo ad affrontare le tematiche sottese a numerosi emendamenti sia in sede di esame degli ordini del giorno sia in sede di esame di altri provvedimenti, come il decreto-legge sul cosiddetto "*bonus* IRPEF" in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti a propria prima firma 1.19, 1.55, 2.12a, 2.16, 2.22, 2.26, 2.28 e 2-*bis*.1.

Si passa, quindi, alle votazioni.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 1.1 a 2.1.

La senatrice LEZZI (*M5S*) interviene, per dichiarazione di voto favorevole, sull'emendamento 2.2, esprimendo stupore per il parere contrario del Governo, visto che tale proposta rivede la clausola di salvaguardia contenuta nell'ultima legge di stabilità, prevedendo, invece che una diminuzione delle agevolazioni fiscali, maggiori risparmi attraverso la procedura di revisione della spesa.

Il sottosegretario LEGNINI fa presente che tale tema potrà formare oggetto di approfondimento in sede di esame del già citato decreto-legge sul cosiddetto "*bonus* IRPEF".

Alla luce di tali rassicurazioni, la senatrice LEZZI (*M5S*) ritira l'emendamento 2.2.

In seguito, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 2.3 a 2.12a.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia, poi, il ritiro dell'emendamento 2.13a.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti da 2.14 a 2.20.

Il senatore D'ALI' (*NCD*) ritira, quindi, l'emendamento 2.21.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti da 2.23 a 17.3.

Il senatore D'ALI' (*NCD*) fa, quindi, proprio e ritira l'emendamento 17.0.1.

In seguito, le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono gli emendamenti da 18.1 a X1.3.

Il presidente AZZOLLINI auspica che il Governo possa accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno presentati.

Analogamente si esprime il relatore per la 6a Commissione ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il sottosegretario LEGNINI accoglie, quindi, come raccomandazione tutti gli ordini del giorno presentati.

Si procede, quindi, alle dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori.

Il senatore D'ALI' (*NCD*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, invita il Governo a favorire una rapida approvazione, da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge n. 1322, approvato dalla 5a Commissione, in sede deliberante, lo scorso 27 marzo, tenuto conto che esso interviene su importanti problematiche riguardanti gli enti locali, con notevole attinenza rispetto al decreto-legge in esame.

Il senatore SANTINI (*PD*), nell'associarsi pienamente alle considerazioni del senatore D'Alì sull'importanza di una celere approvazione, da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge n. 1322, annuncia, a nome del Gruppo, il voto favorevole sul mandato ai relatori relativo al provvedimento in esame.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, rilevando come il provvedimento avrebbe richiesto numerosi correttivi volti a migliorarne la portata normativa.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, sottolineando come il travagliato *iter* dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge in materia di enti locali abbia contribuito a mortificare il ruolo del Parlamento, rendendo ancor più opportuno e urgente che la Camera dei deputati approvi celermente il disegno di legge n. 1322 nato dall'iniziativa pressoché unanime dei Gruppi parlamentari del Senato.

Il presidente AZZOLLINI, nel far presente di aver già preso contatti con la Presidenza della Commissione bilancio della Camera dei deputati, al fine di una rapida approvazione del disegno di legge n. 1322, ringrazia le Commissioni riunite ed il Governo per il contributo offerto e ricorda il notevole lavoro svolto, su questo come sui precedenti provvedimenti in materia di enti locali, dalla relatrice Zanoni.

Le Commissioni riunite conferiscono, quindi, il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, comprensivo delle modifiche accolte dalla Camera dei deputati, autorizzandoli, altresì, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 12,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

N. 1450

ORDINI DEL GIORNO

G/1450/1/5-6

VACCIANO, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo l, disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU. La norma in commento precisa che sono esenti dal tributo, tra l'altro, gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere *b), c), d), e), f)* ed *i)* del D.Lgs. n. 504 del 1992, e cioè: *b)* i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); *c)* i fabbricati con destinazione ad usi culturali; *d)* i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; *e)* i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli arti. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; *f)* i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; *i)* gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali;

la disposizione in oggetto precisa che, per quanto riguarda gli enti non commerciali, resta ferma la specifica disciplina già dettata in materia di IMU (articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012); di conseguenza tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU;

per quanto concerne gli enti non commerciali, si rammenta che sono esenti da IMU gli immobili utilizzati dagli detti enti destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. È

fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, i quali restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile (articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 149 del 2013);

l'articolo 91-*bis* del D.L. n. 1/2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività ? pur dando luogo, in astratto, a esenzione ? siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse sono assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-*bis*, comma 2). Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-*bis*, comma 3): dal 1º gennaio 2013 l'esenzione si applica secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'uso non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione. La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;

a seguito del parere del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2012 (parere n. 04180/2012), che aveva rilevato alcune carenze nella normativa primaria, il D.L. n. 174/2012 (articolo 9, comma 6) è dunque intervenuto affidando alla disciplina regolamentare il compito di individuare i requisiti atti a qualificare le attività insistenti sugli immobili stessi come svolte con «modalità non commerciali», al fine di applicare l'esenzione prevista dalla legge per tali cespiti. Per effetto delle norme introdotte, oltre a individuare gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali insistenti sull'immobile, il regolamento del MEF deve individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con «modalità non commerciali» (in relazione alle quali sussiste l'esenzione);

in attuazione delle norme in esame il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 contiene in primo luogo le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività scolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente. al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive;

successivamente la risoluzione n. 1/2012 del Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al medesimo provvedimento, in particolare concernenti l'applicabilità dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali;

nel dicembre 2012 la Commissione VE ha riscontrato che l'IMU è conforme alle norme dell'VE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica. A parere della Commissione, tali salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell'IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato. La risoluzione n. 1/2013 del Dipartimento delle Finanze reca precisazioni sui termini per le dichiarazioni IMU relative a tale agevolazione;

con le risoluzioni n. 3/DF e 4/DF del 3 marzo 2013 il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito a due quesiti interpretativi della normativa sull'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali. In particolare è stata affermata la natura ordinatoria del termine del 31

dicembre 2012, previsto dal D.M. n. 200 del 2012, entro il quale devono essere adeguati gli statuti. Si chiarisce inoltre che i requisiti previsti dall'articolo 3 del regolamento citato integrano quelli di carattere soggettivo già previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992: la loro mancanza determina, quindi, la perdita del requisito di carattere soggettivo e di conseguenza quella del beneficio fiscale. Con la risoluzione 4/DF si precisa che, qualora l'ente non commerciale conceda in comodato gratuito un immobile ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di un'attività meritevole, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione l'esenzione dall'IMU;

con la risoluzione n. 7/DF il Dipartimento delle finanze ha fornito alcune precisazioni sul corretto assolvimento dell'Imu da parte degli enti non commerciali. Fino al versamento del saldo 2012 l'esenzione valeva solo per gli immobili interamente destinati ad attività non commercialmente dal 2013 deve essere rispettato il criterio dell'imposta proporzionale, previsto dal D.L. n. 1/2012,

per il quale sono sottoposte a tassazione le sole parti impiegate per le attività. commerciali. Pertanto le organizzazioni senza scopo di lucro che possiedono immobili a utilizzazione «mista» (commerciale e non) calcolano la prima rata Imu con gli stessi criteri dello scorso anno, determinandola «come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili». Considerate sia la difficoltà, del calcolo proporzionale sia l'indisponibilità. dei dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali relativi al 2013, il conguaglio dell'imposta per tale anno potrà essere effettuato insieme al pagamento dell'acconto 2014;

considerato altresì che:

l'articolo 9, comma 6-*quinquies* del D.L. n. 174 del 2012 ha escluso gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività. non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni;

come rilevato dal Servizio di Bilancio del Senato, «La Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari ai commi in esame. Con riferimento al comma 3, essa evidenzia che la stima del gettito TASI ad aliquota di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità. per il 2014 considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU. Al riguardo, si osserva che, dal punto di vista metodo logico, l'affermazione della RT in base alla quale all'estensione alla TASI delle esenzioni già previste per l'IMU si ritiene di non ascrivere effetti finanziari, in relazione al fatto che la stima del gettito di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità. per il 2014 considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU, non appare esaustiva. La disposizione in esame, indipendentemente dai criteri adottati a suo tempo ai fini della stima in sede di relazione tecnica ? degli effetti finanziari riferibili a disposizioni ormai approvate, comporta comunque, a causa dell'introduzione di una più vasta gamma di esenzioni, un effetto di minor gettito rispetto alla legislazione vigente; gli oneri corrispondenti dovrebbero dunque essere quantificati e coperti, come sancito dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità»,

impegna il Governo:

? a chiarire quali sono gli effetti finanziari del comma 3 dell'articolo 1 ed eventualmente ad apportarvi le opportune e necessarie modifiche al fine di corredare la norma in oggetto della necessaria copertura finanziaria dei maggiori oneri ascrivibili all'introduzione di una più vasta gamma di esenzioni;

? a confermare, nelle sedi e con i modi opportuni, che anche per gli immobili delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, su cui insistono attività. non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni, così come stabilito dall'articolo 9, comma 6-quinquies del decreto-legge n. 174 del 2012.

G/1450/2/5-6
SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 reca modifiche alla legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147);

così come formulata, la struttura della TARI riflette la precedente formulazione della TARES (nonché della vecchia TIA), in quanto ripropone una determinazione delle tariffe calcolate sui coefficienti di produzione potenziali e non tiene conto dei reali quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti al servizio comunale;

il decreto, nell'originaria versione, aveva risolto la contraddizione presente nella Legge di stabilità 2014, prevedendo l'esenzione totale dalla TARI per i rifiuti assimilati agli urbani che il produttore avesse provveduto ad avviare autonomamente a smaltimento;

tale esenzione è stata eliminata durante l'esame alla Camera, che ha invece demandato al regolamento comunale eventuali riduzioni della TARI per rifiuti assimilati avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

considerato che:

vengono mantenuti i vecchi criteri di produzione «presuntiva», che rischiano di tradursi in condizioni di costo estremamente diversificate sul territorio a parità di attività economica;

permangono tutte le criticità e i limiti già dimostrati dai precedenti regimi di prelievo, relativi alla mancanza di un legame diretto tra produzione di rifiuto e spesa, e al mancato rispetto dei principi comunitari del «chi inquina paga» e della responsabilità del produttore del rifiuto, in base al quale l'impresa deve poter optare per la gestione dei propri rifiuti al di fuori della gestione del servizio comunale anche nei casi in cui è consentita l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;

si riscontra una carenza di criteri oggettivi per la definizione dei costi del servizio e per l'allocazione tra parte fissa e parte variabile, tra componente domestica e non domestica, e di misure capaci di tenere in debito conto anche aspetti riguardanti la stagionalità delle attività ricettive e commerciali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere la struttura del sistema di prelievo, in modo da riflettere, attraverso una tariffa puntuale, la reale produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche;

a valutare l'opportunità di chiarire l'ambito di assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle imprese in coerenza con i principi delineati dalla Direttiva quadro sui rifiuti, mantenendo in capo alle imprese la facoltà di optare per una gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio comunale;

a valutare l'opportunità di prorogare i sistemi di prelievo applicati nei comuni nell'anno 2013, nelle more della definizione del regolamento per la definizione di una tariffa puntuale di misurazione.

G/1450/3/5-6

PANIZZA

Il Senato,

premesso che:

i contratti di locazione a canone agevolato o concordato sono a rischio di sopravvivenza con il venir meno, di fatto, dei vantaggi fiscali che ne hanno accompagnato l'istituzione;

questi contratti costituiscono l'unico strumento esistente per calmierate il mercato a favore degli inquilini più deboli e rappresentano un'opportunità essenziale per i locatori che intendono affittare a condizioni agevolate;

la proprietà diffusa, negli anni scorsi, firmando accordi territoriali con le organizzazioni degli inquilini, aveva messo in pista i canoni concordati che avevano dato una casa a tanti italiani non abbienti. Nel frattempo però IMU e fiscalità hanno reso questa disponibilità un capestro. Si parla di 218.891 affitti, quasi il 6 per cento del totale, qualcosa che riguarda, probabilmente, oltre un milione di italiani;

considerato che:

durante l'*iter* di conversione del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante «Interventi

urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo», è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G1.102, a mia prima firma, di analogo contenuto,

impegna il Governo:

ad applicare per i contratti di locazione a canone agevolato o concordato l'aliquota massima del tributo per i servizi indivisibili (TASI) non superiore al 4 per mille.

G/1450/4/5-6

PANIZZA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota Il-bis, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1º gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1º gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente allo gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1º gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strade diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consortalità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci saranno problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per se gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo:

a prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attività dagli enti pubblici, quindi, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché si tratta di espropri di pubblico interesse.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

1.1

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.2

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «0,8 per mille» *con le seguenti:* «0,5 per mille».

1.3

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «0,8 per mille» *con le seguenti:* «0,6 per mille».

1.4

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «a condizione che» *aggiungere le seguenti:* «ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere superiore allo 0,2 per cento e che».

1.5

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «a condizione che» *aggiungere le seguenti:* «ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere e che».

1.6

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «a condizione che» *aggiungere le seguenti:* «ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili ad uso sanitario e di ricerca in ambito sanitario».

1.7

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «a condizione che» *aggiungere le seguenti:* «ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso e che».

1.8

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «a condizione che» *aggiungere le seguenti:* «ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,2 per cento e che».

1.9

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «a condizione che» *aggiungere le seguenti:* «ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,1 per cento e che».

1.10

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «con riferimento all'IMU» *aggiungere le seguenti:*

«effettivamente riscossa nell'anno 2013».

1.11

URAS

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere le seguenti:*

«a-*bis)* il primo periodo del comma 684 è sostituito dal seguente: "I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta".

a-*ter)* il comma 685 è sostituito dal seguente:

"685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687".».

1.12

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.13

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «è effettuato» *aggiungere le seguenti:* «senza alcun costo aggiuntivo, commissione, o altra forma di versamento agli intermediari,».

1.14

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera b)*, al quarto periodo, dopo le parole:* «stabilisce» *aggiungere le seguenti:* «entro il 30 Aprile».

1.15

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera b)*, al quarto periodo, dopo le parole:* «stabilisce» *aggiungere le seguenti:* «entro il 15 maggio 2014».

1.16

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole da:* «, prevedendo di norma» *fino alla fine del periodo.*

1.17

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera b)*, al quarto periodo sopprimere le parole:* «di norma».

1.18

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole:* «e in modo anche differenziato».

1.19

FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, lettera b)*, settimo periodo, dopo le parole:* ««dei dodici mesi dell'anno precedente» *inserire le seguenti:* «, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio sia pubblicata nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. Ai fini di quanto previsto al periodo precedente, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

1.20

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera d) *dopo le parole:* «è attribuito ai comuni» *aggiungere le seguenti:* «ad esclusione dei comuni che abbiano già ottenuto negli anni 2012 o 2013 contributi statali a qualunque titolo finalizzati a ripianare debiti o disavanzi di gestione;».

1.21

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera d) *dopo le parole:* «è attribuito ai comuni» *aggiungere le seguenti:* «ad esclusione dei comuni interessati da gestioni commissariali».

1.22

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera d) *dopo le parole:* «è attribuito ai comuni» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei comuni che non dimostrino di essere in grado di riscuotere almeno il 60 per cento del gettito fiscale di propria competenza».

1.23

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera d) *sostituire le parole:* «625 milioni di euro» *con le seguenti:* «655 milioni di euro, da destinarsi per almeno il 10 per cento ad interventi per la sicurezza urbana».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «6,844 milioni» *con le seguenti:* «36,844 milioni».

1.24

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera d) *sostituire le parole:* «625 milioni» *con le seguenti:* «655 milioni».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «6,844 milioni» *con le seguenti:* «36,844 milioni».

1.25

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera d), *al secondo periodo, dopo le parole:* «è stabilita», *aggiungere le parole:* «inderogabilmente entro il 30 aprile 2014».

1.26

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera d), *al secondo periodo, dopo le parole:* «è stabilita», *aggiungere le parole:* «entro il 15 maggio 2014».

1.27

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, alla lettera d), *è sostituita la parola:* «sentita» *con le parole:* «d'intesa» *ed aggiunto il seguente comma:*

«*e)* In caso di mancata intesa, il contributo di cui al primo periodo viene ripartito entro il 30 aprile 2014 tra i Comuni sulla base dei !abbisogni standard approvati dalla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

1.28

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera d), *sostituire la parola:* «sentita» *con le parole:* «d'intesa».

1.29

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera d) *sopprimere le parole da:* «tenendo conto fino alla fine del periodo».

1.30

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera d) *sostituire le parole da:* «tenendo conto fino alla fine del periodo» *con le seguenti:* «ed i rispettivi contributi sono trasferiti entro e non oltre il 30 aprile 2014».

1.31

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera d) *aggiungere infine le seguenti parole:* «e della necessità di attribuire un contributo maggiorato ai comuni che evidenzino un rapporto tra i dipendenti dell'ente ed il numero degli abitanti inferiore alla media nazionale».

1.32

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera d), *aggiungere infine le parole:* «nonché della stima del mancato incasso, per ogni Comune, dell'imposta e derivante dall'abusivismo immobiliare, casi come desunto dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate».

1.33

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, alla lettera d), *aggiungere infine le parole:* «nonché del gettito degli immobili classificati in categoria catastale D, ripartito per ciascun Comune, ed incassato direttamente dall'erario».

1.34

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera d), *aggiungere infine le parole:* «nonché, laddove verificatesi negli ultimi tre anni, del mancato gettito conseguente ad imprevisti eventi calamitosi accaduti nel territorio comunale».

1.35

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera d) *aggiungere infine le seguenti parole:* «e dei criteri di virtuosità della gestione degli enti stessi».

1.36

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 1-bis.

1.37

PUGLIA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere i seguenti:*

«1-*ter*. I Comuni provvedono a ridurre il pagamento della TASI e della T ARI nei confronti delle imprese che assumono personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in soprannumero rispetto alla forza lavoro a tempo indeterminato presente alla data del 31 dicembre 2013. A tal fine, il soprannumero è calcolato facendo la differenza tra il numero di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno, rispetto al numerò dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, in forza alla data del 31 dicembre 2013. La predetta riduzione è pari all'addizionale comunale che ciascun dipendente assunto in soprannumero è tenuto a versare allo stesso Comune che applica la riduzione. La riduzione non da diritto ad un credito d'imposta ed è calcolata fino a concorrenza degli importi dovuti a titolo di TASI e TARI.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma l-ter si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*quinquies*.

1-*quinquies*. All'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 62-*quater* ivi richiamato, al comma 1, le parole "nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura pari al 65,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico"».

1.38

PUGLIA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. Non sono in ogni caso dovute maggiorazioni, per applicazione di sanzioni e interessi di mora da parte dei contribuenti che hanno versato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il3l marzo 2014.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-*ter* si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*quinquies.*

1-*quinquies*. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 70 milioni di euro a decorrere dal 2014».

1.39

PERRONE

Dopo il comma 1-bis *aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione».

1.40

URAS

Dopo il comma 1-bis *inserire il seguente:*

«1-*ter*. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013».

1.41

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione di quelle previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto».

1.42

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione di quelle previste dai commi da 2 *bis* a 2-*quinquies* dell'articolo 1 del medesimo decreto».

1.43

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione di quelle previste dai commi 5, 5-*bis*, 5-*ter* dell'articolo 1 del medesimo decreto».

1.44

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione di quelle previste dal comma 10 dell'articolo 1 del medesimo decreto».

1.45

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione di quelle previste dal comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto».

1.46

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3

del medesimo decreto».

1.47

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del medesimo decreto».

1.48

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto».

1.49

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto».

1.50

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto».

1.51

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio,» *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione di quelle previste dal comma 8 dell'articolo 2 del medesimo decreto».

1.52

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4».

1.53

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, comma 1».

1.54

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, commi 2 e 3».

1.55

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «non custoditi» *inserire le seguenti:* «stabilmente pr l'intero arco dell'anno».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.56

URAS

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed all'articolo 16, lettera *a)* della legge n. 222 del 1985, sopprimere le parole: ", all'educazione cristiana"; ed all'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sopprimere le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed"».

1.57

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, ai fini dell'esenzione dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

1.58

URAS

Al comma 4 sostituire le parole: «tutti i tributi locali» *con le seguenti:* «tutti i tributi comunali».

1.59

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «locali» *con la seguente:* «comunali».

1.60

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la» *con le seguenti:* «d'intesa con la».

1.61

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

1.0.1

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Ripristino della deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-*bis*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

1.0.2

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione)

1. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1.0.3

CIAMPOLILLO

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni in materia di tassa di concessione governativa)

1. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutato nel limite massimo di 400 milioni di euro per il 2014 e 800 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze ? Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ? è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 400 milioni di euro per il 2014 e a 800 milioni di euro a decorrere dal 2015».

1.0.4

CIAMPOLILLO

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni in materia di tassa di concessione governativa)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il comma 4 è abrogato».

1.0.5

BITONCI, COMAROLI, BELLOT

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. L'aliquota base della IUC di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili.

2. La disposizione di cui al comma precedente opera per un numero di esercizi finanziari definito dal Comune con apposita deliberazione di Consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al Comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:

a. della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b. della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficlenti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;

c. degli immobili strumentali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni».

2.1

GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a.1)* al comma 139, lettera *d)*, n. 3), capoverso 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "etichetta energetica" sono inserite le seguenti: "e per le schermature solari esterne regolablli (mobili) o assimilablli";

2) è soppresso l'ultimo periodo».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

«1-*ter.* Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della lettera *a.1)* del comma 1, valutati in 13 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

2.2

LEZZI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire le seguenti:*

«*a-bis*) al comma 427, al primo periodo, sostituire le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018." con le seguenti: "a 3.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8.874,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 11.874,7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.";

a-ter) il comma 430 è abrogato;».

2.3

SUSTA

Al comma 1, lettera a-bis*), capoverso comma 568*-bis*, lettera* a), *sopprimere le parole:* «ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto».

2.4

PUGLIA

Al comma 1, lettera a-bis*), capoverso 568*-bis*, lettera* a), *dopo il quarto periodo aggiungere il seguente:* «La predetta disposizione non si applica nei confronti del personale dirigente fino al limite di uno ogni duecentocinquanta dipendenti; nel caso di più dirigenti si applicano i criteri di priorità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni».

2.5

STEFANI, BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, dopo la lettera a-bis*), aggiungere la seguente:*

«a-*ter*) al comma 50, dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere le parole: "e per quelli locati per un periodo inferiore a quattro settimane"».

2.6

STEFANI, COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), *aggiungere la seguente:*

«a-*ter)* comma 50, dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere le parole "e per quelli situati in località Turistiche"».

2.7

CHIAVAROLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.8

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

2.9

CHIAVAROLI

Al primo comma, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 569 dopo le parole: "quattro mesi", sono aggiunte le seguenti: "per le società per azioni che producono soltanto beni di consumo interamente destinati al mercato in regime di concorrenza e di dodici mesi per tutte le altre".».

2.10

CHIAVAROLI

Al primo comma, lettera b), *sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti:* «sei mesi».

2.11

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 lettera b) *sostituire la parola:* «dodici», *con la seguente:* «sei».

2.12

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 lettera b) *sostituire la parola:* «dodici», *con la seguente:* «otto».

2.13

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera b), *dopo le parole:* «dodici mesi», *aggiungere le parole:* «in modo inderogabile».

2.11a

MILO, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* al comma 618 le parole: "31 ottobre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013»;

Conseguentemente, dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

«*d*.1) al comma 624 le parole: "31 ottobre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

2.12a

FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«b-*bis.)* al comma 618, lettera *a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché degli interessi per il ritardato pagamento di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e successive modificazioni"».

2.13a

COMAROLI, BELLOT

Dopo la lettera b) *è inserita la seguente:*

«*b-bis)* dopo il comma 580 inserire il seguente:

«580-*bis*. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-*ter*, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.14

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 sopprimere le lettere c) *e* d).

2.15

MILO, PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* il comma 620 è sostituito dal seguente:

"620. Entro il31 maggio 2014 l'Agente della riscossione notifica ai debitori i carichi di cui al comma 618. Entro il 30 giugno 2014 i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano il dieci per cento delle somme dovute ai sensi del medesimo comma La somma rimanente può essere rateizzata in settantadue rate"».

2.16

FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d-bis)* il comma 624 è sostituito dal seguente:

"624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013"».

2.17

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera d-bis, *dopo le parole:* «da sancire», *aggiungere le parole:* «entro il 31 ottobre 2014».

2.18

LUIGI MARINO, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.19

COMAROLI, BELLOT, ARRIGONI

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

2.20

URAS

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* il comma 661 è soppresso».

2.21

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* al comma 649 l'ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente sopprimere la lettera e-quater).

2.22

FRAVEZZI

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole da:* «Con il medesimo regolamento» *fino a:* «divieto di assimilazione».

2.23

URAS

Al comma 1, lettera f) *sopprimere le parole:* «o la detenzione», *conseguentemente dopo la stessa lettera aggiungere le seguenti:*

«*f-bis)* il comma 671 è sostituito dal seguente: "671. La TASI è dovuta da chiunque possiede a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";

f-ter) il comma 673 è soppresso;

f-quater) il comma 681 è soppresso».

2.24

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo l, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a

decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungi mento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

2.25

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

2.26

FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

«*g-bis)* al comma 671, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "fu caso di pluralità di possessori dei quali alcuni risultino anche occupanti, e quindi l'immobile risulti utilizzato quale abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, soggetti passivi dell'unica obbligazione tributaria saranno solo gli occupanti. Negli ulteriori casi, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"».

2.27

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2.28

FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti: "L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta"».

2.29

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* i commi 717 e 718 sono abrogati.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 137, legge 27 dicembre 1996, n. 296.

2.30

URAS

Al comma 1, dopo la lettera h) *aggiungere le seguenti:*

«*h-bis)* al comma 659, primo periodo, le parole: "può prevedere" sono sostituite dalla parola: "prevede";

h-ter) al comma 679, primo periodo, le parole: "può prevedere" sono sostituite dalla parola: "prevede"».

2.31

URAS

Al comma 1, dopo la lettera h) *aggiungere la seguente:*

«*h-bis) al comma 380*-ter*, lettera a)*, il quarto periodo è soppresso».

2.32

URAS

Al comma 1, dopo la lettera h) *aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* il comma 691 è sostituito dai seguenti:

"691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

691-*bis*. La gestione dell'accertamento e della riscossione della me, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del dI n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI"».

2.33

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«*i)* al comma 530 le lettere *b)* e *b-bis)* sono sostituite dalla seguente:

"*b)* entro il 31 dicembre 2014, con riguardo a tutte le altre funzioni fondamentali, previste dal comma 27"».

2.34

ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*i)* le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 737 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, trovano applicazione nei confronti anche degli atti e delle operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società o di altri enti partecipati».

2.35

ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*i)* gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società in adempimento delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 1, commi 561 e 562 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imp ste di registro, ipotecarie e catastali».

2.36

CIAMPOLILLO

Dopo il comma 1-bis*, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*bis*.1. All'articolo 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, la lettera *i)* è abrogata».

2.37

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La TASI relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta in corso ai 31 Dicembre 2014.

All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro,

si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.1

LUIGI MARINO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo 2** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

Alla Legge di stabilità 2014, approvata con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 641, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» sono aggiunte le seguenti: "Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma".

b) Al comma 658 dopo le parole: "riferibile alle utenze domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche".

c) Al comma 660 le parole: "può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura" sono soppresse.

d) Il comma 667 è sostituito dal seguente:

"667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo

allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

e) Il comma 668 è sostituito dal seguente:

"668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013"».

2-bis.1

FRAVEZZI, PALERMO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-*bis*. Al comma 169 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

2-bis.0.1

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*ter*

(Istituzione di una tassa sui servizi)

1. È istituito, a decorrere dal 2015, un tributo sui servizi suddiviso nell'ambito, rispettivamente, degli utilizzatori e dei proprietari, sulla base di parametri di riferimento stabiliti dalla legge nazionale e la cui incidenza nella ripartizione del tributo e base imponibile saranno determinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 447».

3.1

BELLOT, COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

3.3

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. ? 1. Le disposizioni in esame, concernenti le procedure di riequilibrio finanziario e di dissesto degli enti locali, non determinano effetti finanziari, in quanto di mera natura ordinamentale».

3.4

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 1.

3.5

CAMPANELLA

Sopprimere il comma 1.

3.6

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 sopprimere la parole da: «e, nel caso» *fino a:* «relativa decisione».

3.7

BERTOROTTA

Sopprimere il comma 2.

3.8

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 2.

3.9

CAMPANELLA

Sopprimere il comma 2.

3.10

CAMPANELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

«573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto Testo Unico».

3.11

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, capoverso 573, al primo periodo, prima delle parole: «possono», *aggiungere la parola:* «non».

3.12

CAMPANELLA

Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni».

Conseguentemente, al medesimo capo verso, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

3.13

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni».

3.14

CAMPANELLA

Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», *con le seguenti:* «quaranta giorni».

Conseguentemente, al medesimo capo verso, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni con le seguenti: quaranta giorni».

3.15

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni», *con le seguenti:* «quaranta giorni».

3.16

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 capoverso 573, sostituire le parole: «di centoventi giorni dalla data in entrata in vigore dalla presente disposizione», *con le parole:* «del 30 aprile 2014».

3.17

CAMPANELLA

Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», *con le seguenti:* «sessanta giorni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

3.18

COMAROLI, BELLOT

All'articolo 3, al comma 2, capoverso 573, sostituire la parola: «centoventi», *con la parola:* «sessanta».

3.19

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, capoverso 573, sostituire le parole: «nell'ultimo rendiconto approvato», *con le parole:* «negli ultimi tre rendiconti approvati».

3.20

CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire il capoverso 573-bis *con il seguente:*

«573-*bis*. Per l'esercizio 2014, su richiesta degli enti locali, che abbiano presentato nel 2013 i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, la medesima può riesaminare un nuovo piano di riequilibrio rafforzato, da presentare entro novanta giorni dal diniego, giustificato da un miglioramento dell'avanzo di amministrazione, ovvero una riduzione del disavanzo, registrati nell'ultimo rendiconto approvato, che lo medesima Sezione ritenga idonei per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario. Nelle more del riesame della Sezione regionale della Corte dei conti, la Corte dei conti provvede all'adozione delle misure correttive di cui al comma 6 dell'articolo 243-*bis*.».

3.21

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, capoverso 573-bis, *al secondo periodo, prima della parola:* «subordinata» *aggiungere le parole:* «obbligatoriamente».

3.22

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, capoverso 573-bis, *al secondo periodo, sostituire le parole:* «inteso sia» *con le parole:* «inteso» *e le parole:* «che come» *con le parole:* «e contemporanea».

3.23

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» *aggiungere le seguenti:* «nonché un aumento delle percentuali di riscossione dei tributi propri».

3.24

COMAROLI, BELLOT
Al comma 2 dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» *aggiungere le seguenti:* «nonché una razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente».

3.25
COMAROLI, BELLOT
Al comma 2, capoverso 573-bis, *dopo le parole:* «disavanzo di amministrazione» *aggiungere le seguenti:* «nonché una razionalizzazione delle spese».

3.26
CAMPANELLA
Al comma 2, capoverso 573-bis, *secondo periodo, dopo le parole:* «disavanzo di amministrazione» *aggiungere le seguenti:* «nonché una diminuzione della spesa per il personale».

3.27
BELLOT, COMAROLI
Al comma 2 dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» *aggiungere le seguenti:* «nonché una diminuzione della spesa per il personale».

3.28
BELLOT, COMAROLI
Al comma 2, capoverso 573-bis, *dopo le parole:* «disavanzo di amministrazione», *aggiungere le parole:* «nonché come rispetto dei limiti all'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, di cui all'articolo 76 del decreto-legge n. 112/2008 e successive modificazioni».

3.29
CAMPANELLA
Al comma 2, capoverso 573-bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* «nell'ultimo rendiconto approvato» *con le seguenti:* «negli ultimi tre rendiconti approvati».

3.30
CAMPANELLA
Al comma 2, capoverso 573-bis, *sopprimere il terzo periodo.*

3.31
COMAROLI, BELLOT
Al comma 2, sopprimere il capoverso 573-ter.

3.32
BELLOT, COMAROLI
Al comma 2, capoverso 573-ter, *sopprimere le parole da:* «Nelle more del termine fino alla fine del periodo».

3.33
BELLOT, COMAROLI
Sopprimere il comma 3.

3.34
CAMPANELLA
Sopprimere il comma 3.

3.35
URAS
Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La Predetta procedura non può essere iniziata fino a che il Prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i cOnsiglieri il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6. settembre 2011, n. 149"».

3.36
COMAROLI, BELLOT
Al comma 3, sostituire le parole: «sia decorso li termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata a singoli consiglieri, per lo deliberazione del dissesto» con le seguenti: «la sezione regionale della Corte

dei Conti abbia già proweduto, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive» *e sopprimere dalle parole:* «di cui all'articolo 6, comma 2,» *fino alla fine del periodo.*

3.37

COMAROLI, BELLOT

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

3.38

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 4.

3.39

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, sostituire la parola: «20.000» *con la seguente:* «4.000.000».

3.40

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4 sostituire le parole: «20.000 abitanti» *con le seguenti:* «100.000 abitanti».

3.41

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4 sostituire le parole: «20.000 abitanti» *con le seguenti:* «60.000 abitanti».

3.42

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4 sostituire le parole: «di almeno il 20» *per cento con le seguenti:* «di almeno il 70 per cento».

3.43

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «significativamente» con la seguente: «esclusivamente».

3.44

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «significativamente», *aggiungere le seguenti:* «così come comprovato dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti».

3.45

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4 dopo le parole: «dei costi dei servizi» *aggiungere le seguenti:* «e dei costi di funzionamento dell'amministrazione».

3.46

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4 dopo le parole: «dei costi dei servizi», *aggiungere le seguenti:* «anche di personale».

3.47

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4 dopo le parole: «dalla razionalizzazione», *aggiungere le seguenti:* «e dismissione».

3.48

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, dopo le parole: «costi Incidono», *aggiungere le parole:* «,per una percentuale non inferiore al 60%».

3.49

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, sopprimere le parole: «entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati», *e sostituire le parole:* «tre anni», *con le parole:* «entro inderogabilmente un anno».

3.50

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4 dopo le parole: «organismi partecipati», *aggiungere le seguenti:* «nonché delle relative spese di personale».

3.51

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4 sostituire le parole: «tre anni», *con le seguenti:* «diciotto mesi».

3.52

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4 sostituire le parole: «tre anni», *con le seguenti:* «due anni».

3.53

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, sostituire le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio», *con le parole:* «Per un periodo minimo di cinque esercizi a decorrere dal raggiungimento dell'equilibrio».

3.54

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, dopo le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio», *aggiungere le parole:* «e per i tre esercizi consecutivi».

3.55

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, sostituire le parole: «trasmette», *con le parole:* «espone dettagliatamente», *ed aggiungere, dopo le parole:* «Ministero dell'Interno», *le parole:* «nonché alle competenti Commissioni Parlamentari».

3.56

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro 30 giorni», *con le parole:* «entro 15 giorni».

3.57

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «La medesima relazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, viene altresì esposta alle competenti Commissioni Parlamentari».

3.58

URAS

Dopo il comma 4-bis *aggiungere il seguente:*

«4-*ter*. Per Un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194 comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000».

4.1

LEZZI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: *a)* indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; *b)* intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; *c)* specificare la spesa storica,

sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; d) attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui le Amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti dalla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di spesa di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro».

4.2

LEZZI, CAPPELLETTI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo, nonché, al secondo periodo, sostituire le parole: «Nei predetti casi, le regioni adottano» *con le seguenti:* «Le regioni e gli enti locali che non abbiamo rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa adottano».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «I risparmi di spesa di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro».

4.3

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 dopo le parole: «enti locali trasmettono» *aggiungere le seguenti:* «entro il 30 aprile 2014».

4.4

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 dopo le parole: «enti locali trasmettono» *aggiungere le seguenti:* «entro il 30 aprile di ciascun anno».

5.1

BELLOT, COMAROLI

Dopo le parole: «degli enti locali» *aggiungere le seguenti:* «in materia di edilizia scolastica».

5.2

COMAROLI, BELLOT

Dopo le parole: «degli enti locali» *aggiungere le seguenti:* «in materia di sicurezza urbana».

5.3

BELLOT, COMAROLI

Dopo le parole: «degli enti locali» *aggiungere le seguenti:* «per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico».

5.4

COMAROLI, BELLOT

Sostituire le parole: «per gli anni 2014 e 2015» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2014».

5.5

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «i medesimi enti», *aggiungere le parole:* «purché negli ultimi 5 esercizi abbiano rispettato i vincoli del Patto di Stabilità Interno».

5.6

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3 del presente decreto».

5.7

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti i cui consigli comunali, negli ultimi 10 anni, sono stati sciolti per ragioni di cui all'articolo 143 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

5.8

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti che, a decorrere dal 1º novembre 2012, hanno aderito, ai sensi degli articoli 243-*bis*, 243-*ter* e 243-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale».

5.9

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti sciolti, negli ultimi 10 anni, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

5.10

BELLOT, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti, definiti negli ultimi 3 esercizi, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, strutturalmente deficitari,».

5.11

BISINELLA, COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente comma:

«2. All'articolo 9, comma 28, del decreto legislativo n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nel testo modificato all'articolo 4 comma 102 lettera *b)* della legge n. 183/2011 e dall'articolo 4-*ter* comma 12 del decreto legislativo n.16/2012 convertito in legge n. 44/2012, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica ? ivi compresi I servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione."».

5.12

VACCIANO, MOLINARI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 66 milioni di euro i pagamenti effettuati nel corso del 2014 e 2015 a valere sugli investimenti di cui al comma 1.

1-*ter*. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web *http://pattostabilitainterno.tesoro.if* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1-*bis*. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

1-*quater*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-*ter*, entro il 15 giugno 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-*bis* si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*sexies*.

1-*sexies*. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le

attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per l'anno 2014 non inferiore a 70 milioni di euro e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».

5.13

VACCIANO, MOLINARI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al comma 1, dopo la lettera *d)*, inserire la seguente:

"*e)* operazioni finanziarie realizzate dalle pubbliche amministrazioni, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, delle caratteristiche del prodotto acquistato, dell'ammontare complessivo delle somme coinvolte e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento, il tasso d'interesse effettivamente applicato, la durata del contratto.";

1-*ter*. All'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"3. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione o di pubblicazione parziale, al vertice politico dell'amministrazione ed ai dirigenti responsabile del relativo procedimento amministrativo, è ridotto di un terzo, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti, il vertice politico dell'amministrazione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente"».

5.0.1

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis. ? (Estensione dell'esenzione lMU per gli immobili invenduti). ? 1.* All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché i fabbricati posseduti dà imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6.1

BISINELLA, BELLOT, COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

6.2

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis* A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria IMU gli immobili dichiarati inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali che hanno colpito il Veneto tra gennaio e febbraio 2014. L'impossibilità di utilizzare gli stessi è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva al sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla copertura degli oneri si provvede fino all'onere massimo di 10 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare lo liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013».

7.1

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, capoverso 729-bis, *sostituire le parole:* «sentita lo», *con le parole:* «d'intesa con lo».

7.2

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, capoverso 729-bis, *sostituire dalle parole:* «con particolare», *fino alla fine del periodo, con te parole:* «con prioritaria considerazione del gettito, incassato in ciascun Comune, relativo ai fabbricati D».

7.3

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, capoverso 729-bis, *sostituire la parola:* «particolare», *con la seguente:* «prioritario».

7.4

BELLOT, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Per l'anno 2014, è sospesa lo modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Agli oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

7.5

BELLOT, COMAROLI

Dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente comma:

«2. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 30 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2014. All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

7.0.1

BLUNDO

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

(Trasferimento in capo ai Comuni delle competenze in materia di riscossione della tassa automobilistica)

1. Dopo il comma 20, aggiungere, infine, il seguente:

"20-*bis*. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:

'10. A decorrere dal 1º gennaio 2014 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati ai Comuni e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale i Comuni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.'"».

8.1

COMAROLI, BELLOT

Sostituire le parole da: «è pari, per» *fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:* «è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, misurata in termini di più basso rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente ed il numero dei cittadini residenti nel comune».

8.2
BELLOT, COMAROLI
Sostituire le parole da: «è pari, per«, *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* «è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base delle maggiori disponibilità di cassa di ciascun ente, indipendentemente dai limiti al loro impiego derivanti dal Patto di stabilità interno».

8.3
COMAROLI, BELLOT
Sostituire le parole da: «è pari, per», *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* «è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base dei minori costi di funzionamento pro capite legati dell'amministrazione».

9.1
BELLOT, COMAROLI
Sopprimere l'articolo.

9.2
COMAROLI, BELLOT
Dopo le parole: «a tutti gli enti», *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale».

9.3
BELLOT, COMAROLI
Dopo le parole: «a tutti gli enti», *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione di quelli con un rapporto tra spese di funzionamento del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale».

9.4
COMAROLI, BELLOT
Dopo le parole: «a tutti gli enti», *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune e di tutte le controllate ed abitanti inferiore alla media nazionale».

9.5
COMAROLI, BELLOT
Al comma 1, sostituire le parole: «a tutti gli enti», *con le parole:* «solo agli enti, definiti negli ultimi 3 esercizi, strutturalmente deficitari, così come definiti ai sensi dell'articolo 242 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267».

9.6
COMAROLI, BELLOT
Al comma 1, dopo le parole: «a tutti gli enti», *aggiungere le parole:* «che non hanno rispettato il Patto di Stabilità Interno negli ultimi 3 anni».

9.7
BELLOT, COMAROLI
Al comma 1, dopo le parole: «a tutti gli enti», *aggiungere le parole:* «i cui consigli comunali sono stati sciolti in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267».

13.1
BELLOT, COMAROLI
Sopprimere l'articolo.

13.2
BERTOROTTA
Al comma 1, dopo le parole: «Lampedusa e Linosa» *aggiungere le seguenti parole:* «nonché ai comuni della provincia di Ragusa interessati dal fenomeno dei flussi migratori,» *e sostituire le parole:* «del Comune» *con le seguenti:* «dei Comuni».

13.3
COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, dopo le parole: «realizzazione di interventi» *aggiungere le seguenti:* «in conto capitale».

13.4

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, sostituire le parole da: «destinati a far» *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* «per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici e parascolastici».

13.5

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 sostituire le parole: «destinati a far» *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* «la messa in sicurezza del territorio».

13.6

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, sostituire la parola: «profughi» *con la seguente:* «migranti».

13.7

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e ai bisogni» *fino alla fine dell'articolo.*

14.1

BELLOT, COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

14.2

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, alla lettera a), *sopprimere le parole:* «delle regioni a statuto ordinario».

14.3

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

? alla lettera *a)*, sostituire le parole «10 per cento» con le parole «40 per cento»;
? alla lettera *a)*, sopprimere le parole «delle regioni a statuto ordinario»;
? alla lettera *a)*, sopprimere le parole «delle capacità fiscali»;
? alla lettera *b)* sostituire le parole «15 marzo 2014» con le parole «15 aprile 2014».

14.4

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 sostituire le parole: «10 per cento», *con le seguenti:* «50 per cento», *e sopprimere le parole:* «sulla base delle capacità fiscali nonché».

14.5

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, alla lettera a), *sostituire le parole:* «10 per cento», *con le parole:* «40 per cento».

14.6

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 sostituire le parole: «10 per cento», *con le seguenti:* «30 per cento», *e sopprimere le parole:* «sulla base delle capacità fiscali nonché».

14.7

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera al, sopprimere le parole: «delle capacità fiscali».

14.8

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.9

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, alla lettera b), *sostituire le parole: «15 aprile 2014», con le parole:* «15 Maggio 2014».

16.1

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere l'articolo.

16.2

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 sostituire le parole da: «centoventi giorni», fino a: «presente decreto», *con le seguenti:* «il 30 aprile».

16.3

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 sostituire le parole: «centoventi giorni», *con le seguenti:* «60 giorni».

16.4

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni», *con le parole:* «cento giorni».

16.5

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, dopo la parola: «evidenzi», *aggiungere le parole:* «dettagliatamente».

16.6

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, sostituire le parole: «negli anni precedenti», *con le parole:* «dall'anno 2000 all'anno in corso».

16.7

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 dopo le parole: «negli anni precedenti», *aggiungere le seguenti:*» ed i soggetti responsabili».

16.8

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 dopo le parole: «negli anni precedenti» *aggiungere le seguenti:* «le azioni risarcitorie intraprese o da intraprendersi nei confronti dei soggetti responsabili».

16.9

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 dopo le parole: «negli anni precedenti» *aggiungere le seguenti:* «il sistema delle società controllate e partecipate, anche di secondo livello, del Comune e le relative situazioni debitorie, ed il costo della loro *Governance*».

16.10

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi del comma 5» *aggiungere le seguenti:* «nonché le azioni intraprese nel medesimo periodo per la riduzione della medesima parte debitoria».

16.11

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 sostituire la parola: «triennale» *con la seguente:* «biennale».

16.12

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, dopo le parole: «sono indicate» *aggiungere la seguente:* «precisamente».

16.13

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, sostituire le parole: «Il contenimento» *con le seguenti:* «l'abbattimento».

16.14

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo le parole: «l'adozione» *aggiungere le seguenti:* «entro i successivi 6 mesi».

16.15

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo le parole: «l'adozione» *aggiungere le seguenti:* «entro i successivi 12 mesi».

16.16
BELLOT, COMAROLI
Al comma 2 lettera a) *dopo le parole:* «società controllate» *aggiungere le seguenti:* «e alle partecipate, anche di secondo o ulteriore livello».
16.17
COMAROLI, BELLOT
Al comma 2 lettera a) *dopo le parole:* «società controllate» *aggiungere le seguenti:* «anche di secondo o ulteriore livello».
16.18
COMAROLI, BELLOT
Al comma 2, alla lettera a), *sopprimere dalle parole:* «con esclusione» *fino alla fine del periodo.*
16.19
BELLOT, COMAROLI
Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* «con esclusione» *con le seguenti:* «comprese».
16.20
BELLOT, COMAROLI
Al comma 2, alla lettera a), *dopo le parole:* «con esclusione», *aggiungere le parole:* «, solo per l'anno 2014,».
16.21
BELLOT, COMAROLI
Al comma 2 dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*
«a-*bis)* ridurre di almeno il 70 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello».
16.21a
BELLOT, COMAROLI
Al comma 2 dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*
«a-*bis)* ridurre di almeno il 50 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello».
16.22
BELLOT, COMAROLI
Al comma 2, alla lettera a-bis*, dopo le parole:* «le somme», *aggiungere le parole:* «e gli eventuali benefits».
16.23
BELLOT, COMAROLI
Al comma 2 alla lettera a-bis) *aggiungere, in fine, le seguenti parle:* «e il rapporto tra il numero di dirigenti e di quadri rispetto al totale dei dipendenti, e tra il personale impiegato in mansioni d'ufficio e quello operativo».
16.24
COMAROLI, BELLOT
Al comma 2 dopo la lettera a-ter) *aggiungere la seguente:*
«a-*quater)* operare la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, anche di secondo od ulteriore livello, del Comune, verificando per ciascuna di esse la regolarità di tutte le assunzioni operato dall'anno 2000».
16.25
BELLOT, COMAROLI
Al comma 2 dopo la lettera a-ter) *aggiungere la seguente:*
«a-*quater)* operare una indagine mirata sull'assenteismo dei dipendenti del comune e delle controllate di primo e di secondo livello e sulle misure per prevenirlo, contrastarlo e sanzionarlo».
16.26
COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) *aggiungere la seguente:*

«a-*quater)* operare una ricognizione di tutte le opere infrastrutturali e gli investimenti in conto capitale programmati, avviati e non conclusi ed avviare la razionalizzazione dei progetti e degli obiettivi».

16.27

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) *aggiungere la seguente:*

«a-*quater)* avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione degli utenti dei pubblico locale».

16.28

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) *aggiungere la seguente:*

«a-*quater)* rendere pubblici gli esiti della commissione d'inchiesta istituita dal Comune di Roma sulla truffa dei falsi biglietti ATAC, chiarendo al contempo se la commissione stessa da luogo ad emolumenti e/o gettoni di presenza per i componenti».

16.29

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) *aggiungere la seguente:*

«a-*quater)* Ridurre di almeno il 50 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello».

16.30

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) *aggiungere la seguente:*

«a-*quater)* Ridurre di almeno il 30 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello».

16.31

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 lettera b) *dopo le parole:* «per riportare», *aggiungere le seguenti:* «entro 12 mesi».

16.32

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, alla lettera b), *sostituire le parole:* «grandi», *con le parole:* «più efficienti».

16.33

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, lettera b), *aggiungere alla fine del periodo le parole:* «e delle capitali europee di analoghe dimensioni territoriali e demografiche».

16.34

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* operare la ricognizione del costo medio per dipendente di tutte le società controllate, anche di secondo livello, e adottare entro 12 mesi misure per adeguarlo al costo medio dei dipendenti di altre realtà nazionali ed internazionali per lo stesso servizio pubblico».

16.35

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* operare la ricognizione del costo medio per dipendente di tutte le società controllate, anche di secondo livello, e adottare entro 12 mesi misure per adeguarlo al costo medio dei dipendenti di altre realtà nazionali ed internazionali per lo stesso servizio pubblico».

16.36

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, alla lettera c), *sostituire le parole:* «il necessario», *con le parole:* «l'obbligo di».

16.37

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 lettera c) *sopprimere le parole da:* «nel quadro» *fino alla fine del periodo.*

16.38

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, alla lettera d), *sopprimere la parola:* «anche».

16.39

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, lettera d) *sopprimere le parole:* «anche ricorrendo alla liberalizzazione».

16.40

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, alla lettera e), *sostituire la parola:* «ove» *con la parole:* «in quanto».

16.41

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, alla lettera e), *sostituire la parola:* «ove» *con la parole:* «in quanto» *ed aggiungere, dopo le parole:* «in liquidazione», *le parole:* «entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2014».

16.42

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, alla lettera e), *sopprimere la parola:* «ove» *ed aggiungere, dopo le parole:* «in liquidazione», *le parole:* «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

16.43

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, alla lettera e), *sopprimere le parole:* «ove necessario» *ed aggiungere, dopo le parole:* «in liquidazione», *le parole:* «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

16.44

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, alla lettera e), *sopprimere le parole:* «che svolgono funzioni omogenee».

16.45

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguentr:*

«*f)* disporre, in particolare, le direttive necessarie all'adozione di tutti gli interventi necessari al conseguimento del riequilibrio finanziario ed economico-gestionale delle società controllate operanti nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale e, ove necessario, prowedendo anche ad una ridefinizione dei contratti di servizio che sia ispirata alla riduzione del medesimo con modalità di gestione "diretta"; ivi stabilendosi la concentrazione dell'operatività dell'operatore pubblico sulle sole tratte diurne e/o notturne che presentino adeguati margini di ristoro degli effettivi costi di espletamento del servizio. Nel con tempo, autorizzando, per le rimanenti tratte di collegamento del trasporto urbano, l'indizione di apposite procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del relativo servizio di trasporto pubblico in concessione ad imprese private».

16.46

BELLOT, COMAROLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'amministrazione di Roma riferisce semestralmente alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione del piano triennale di cui al comma 2 e sull'evoluzione della massa debitoria affidata alla gestione commissariale».

16.47

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 3.

16.48

BELLOT, COMAROLI

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «piano triennale», *aggiungere le seguenti:* «entro

improrogabilmente 30 giorni dalla presentazione dello stesso».

16.49

BELLOT, COMAROLI

Al comma 3 sopprimere le parole da: «tenendo anche conto» *fino alla fine del comma.*

16.50

COMAROLI, BELLOT

Al comma 3, sostituire le parole: «tenendo anche conto dei» *con le seguenti:* «escludendo i».

16.51

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, prima della parola: «sentita» *aggiungere le seguenti:* «e anche qualora non fosse stata sentita».

16.52

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4 sopprimere le parole: «sentita l'amministrazione capitolina».

16.53

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

16.54

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

16.55

BELLOT, COMAROLI

Sopprimere il comma 5.

16.56

BELLOT, COMAROLI

Al comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: «30 milioni» *con la seguente:* «10 milioni».

16.57

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: «30 milioni» *con la seguente:* «20 milioni».

16.58

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5 sopprimere le parole da: «Roma Capitale può riacquisire fino alla fine del periodo».

16.59

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: «può riacquisire», *aggiungere le parole:* «fino all'importo massimo di 10 milioni di euro».

16.60

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5, al secondo periodo, sopprimere dalle parole: «anche compensando» *fino alla fine del periodo.*

16.61

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5, al terzo periodo, sostituire la parola: «autorizzata» *con la parola:* «obbligata» *e la parola:* «pluriennali» *con la parola:* «biennali».

16.62

BELLOT, COMAROLI

Al comma 5 sostituire le parole: «appositi piani pluriennali» *con le seguenti:* «piani biennali».

16.63

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

16.64

BELLOT, COMAROLI

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai periodi precedenti» *aggiungere le seguenti:* «nonché di quelle che i comuni utilizzeranno per spese in conto capitale negli anni 2014 e 2015» *e sopprimere le parole da:* «tra le entrate» *fino a:* «n. 183».

16.65

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 5, è aggiunto infine il seguente comma:

«6. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il camma 18, è inserito il seguente: "18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera *b)*, non rileva ai fini della determinazione dei limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni"».

16.66

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione, ai sensi del comma 4, del piano triennale di cui al comma 2».

16.67

BELLOT, COMAROLI

Sopprimere i commi 5-bis *e 5*-ter.

16.68

DIVINA, COMAROLI, BELLOT

Al comma 5-bis, *sopprimere la lettera* a).

16.69

BELLOT, COMAROLI

Al comma 5-bis, *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «6,5 milioni» *con le parole:* «0,5 milioni» *e le parole:* «7,5 milioni» *con le parole:* «1,5 milioni».

16.70

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5-bis, *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «5,5 milioni» *con le parole:* «0,5 milioni» *e le parole:* «3 milioni» *con le parole:* «1 milione».

16.71

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 5-ter.

16.72

DIVINA, COMAROLI, BELLOT

Sostituire il comma 5-ter *con il seguente:*

«5-*ter.* Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, lettera *a)*, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifIcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.73

COMAROLI, BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 5-ter*, aggiungere il seguente:*

«5-*quater*. Il comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli

attivi del comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche delibere volte a:

a) estendere i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente;

b) dismettere ulteriori quote di sodetà quotate ln borsa;

c) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

d) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del Comune».

17.1

COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 5.

17.2

BELLOT

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza del servizio pubblico ferroviario sulle tratte Padova-Calalzo e Venezia- Calalzo, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 2 milioni di euro, nell'anno 2014 per la manutenzione della rete infrastrutturale delle tratte medesime».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «13,4 milioni» *con le seguenti:* «11,4 milioni» e al comma 3, sostituire le parole: «del comma 1» con le seguenti: «dei commi 1 e 5-*bis*».

17.3

PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di rendere più celere il piano di rientro di cui al comma precedente a copertura dei debiti è autorizzata la spesa, per l'anno 2014, entro il limite massimo di 40 milioni di euro. Le predette somnie devono essere utilizzate per soddisfare i creditori in maniera proporzionale all'ammontare della capacità contributiva della regione di ubicazione della sede legale. Con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, ai creditori vengono sospesi i calcoli delle sanzioni ed interessi previdenziali e fiscali dovute per il mancato pagamento dei contributi, premi e ritenute non versate alle scadenze, e nel caso di somme iscritte a ruolo la sospensione si applica sempre con la stessa decorrenza sugli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali. Alle imprese creditrici fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'emissione del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007, si considerano ostative al rilascio solo le irregolarità di cui all'articolo 9 del decreto stesso secondo le condizioni ed i termini ivi stabiliti.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5-*bis* si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 5-*quater* e 5-*quinquies*.

5-*quater*. All'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 62-*quater* ivi richiamato, al comma 1, le parole: "nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura pari al 65,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico".

5-*quinquies*. A decorrere dal 1º maggio 2014, le spese sostenute per i voli di Stato ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, devono essere ridotte per un ammontare almeno pari al 30 per cento delle medesime spese sostenute nel 2013».

17.0.1

CARIDI

*Dopo l'***articolo 17***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria)

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di ridl:lzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-*bis,* da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1».

18.1

BISINELLA, COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 1.

18.2

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «la sanzione di cui al comma 26, lettera *d)*, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e».

18.3

URAS

Al comma 1 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2014, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti».

18.4

BELLOT, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate allo scioglimento, entro il 30 Giugno 2014, dei consigli degli enti e alla nomina di un Commissario Prefettizio secondo le vigenti disposizioni previste dal Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

18.0.1

URAS

*Dopo l'***articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi)

1. I commi 8-*bis* ed 8-*ter* dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:

"8-*bis*. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi ca1mitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

8-*ter*. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:

a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;

b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

8-*quater*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

18.0.2

URAS

*Dopo l'***articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi)

1. I commi 8-*bis* ed 8-*ter* dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:

«8-*bis*. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.

8-*ter*. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:

a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli

enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;

b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

8-*quater*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."».

19.1

URAS

Al comma 1 le parole: «31 marzo 2014», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2014», *e le parole:* «euro 20 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 80 milioni», *e sostituire l'ultimo periodo è con il seguente:* «Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli .effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attulizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, di 80 milioni di euro per l'anno 2014».

19.2

URAS

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, di 20 milioni di euro per l'anno 2014».

19.3

PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 1-bis. *aggiungere il seguente:*

1.*ter* sostituire l'ultimo periodo del comma 748 della Legge del 27 dicembre 2013, n.147, con il seguente:

«Il Governo deve attivare entro il 30 aprile 2014 un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati e dei lavoratori della scuola al fine di individuare inderogabilmente entro la data del 30 giugno 2014 soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali e di funzionamento delle istituzioni scolastiche connessi alla utilizzazione delle suddette convenzioni».

19.4

URAS

Al comma 2, le parole: «30 aprile 2014», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2014».

19.5

URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi

programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

2-*ter*. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risu1tanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 2-*bis*».

19.6

URAS

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di l miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

2-*ter*. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 2-*bis*».

19.7

PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 *Lightning* II-JSF (Joint Strike Fighter) pari rispettivamente a 500, 3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657, 2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli *Joint Strike Fighter* (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della Difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

19.8

URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun

Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

19.0.1

MANCUSO

*Dopo l'***articolo 19***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165)

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-*ter* aggiungere il seguente:

"1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale di qualifica dirigenziale"».

20.1

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «comune dell'Aquila» *aggiungere le seguenti:* «e dei Comuni del Veneto e dell'Emilia colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014».

20.2

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

All'articolo 20, sono infine aggiunti i seguenti commi:

«3. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra dicembre 2013 e febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata lo spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e lo coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013 destinando tale importo ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dal predetti eventi calamitosi.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'Intesa con lo Presidenza del Consiglio dei ministri ?Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e lo coesione. Con lo stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».

20.3

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

All'articolo 20, sono infine aggiunti i seguenti commi:

«3. Per l'anno 2014, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno le spese sostenute dagli enti locali del Veneto colpiti dagli eventi calamitosi tra dicembre 2013 e febbraio 2014 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede, fino all'importo massimo di 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

20.4

BELLOT, COMAROLI

All'articolo 20, è infine aggiunto il seguente comma:

«3. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni colpiti dall'evento alluvionale del 17 e 19 dicembre 2013 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 20 dicembre 2013 al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono lo documentazione fotografica e le valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eccezionali eventi atmosferici, oltre alla valutazione economica del danno».

20.5

MATTEOLI

All'articolo 20 è aggiunto infine il seguente comma:

«2-*bis*. Dopo il comma 348 dell'articolo l della legge n. 147 del 2013, è aggiunto il seguente comma:

"348-*bis*. Le proroghe e i rinnovi di cui al precedente comma sono autorizzati a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, nonché su quelle derivanti da risorse già attribuite ai beneficiari di trasferimenti per fronteggiare l'emergenza e successivamente riversate sulla contabilità dell'Ufficio speciale o su quelle eventualmente accertate. A valere sulle medesime risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni dei cratere è altresì autorizzato alla copertura degli oneri derivanti dal funzionamento, organizzazione e concrete modalità di svolgimento delle attività da parte degli uffici territoriali per la ricostruzione e dell'Ufficio speciale. Per le finalità atte a garantire la celerità e la qualità della ricostruzione, l'Ufficio speciale è autorizzato a prorogare sino e non oltre il 30 novembre 2015 i contratti di collaborazione e gli incarichi conferiti ad esperi di provata esperienza, in corso, con allocazione sulla dotazione finanziaria di cui alle risorse già assegnate alla contabilità speciale dell'Ufficio. I contributi assegnati nell'anno 2013 ai comuni del cratere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito nella legge n. 71 del 2013, sono rendicontati entro e non oltre il 30 aprile 2014"».

20.6

MATTEOLI

All'articolo 20 è aggiunto infine il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 4 del DPCM 4 febbraio 2013, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "così calcolato", sono aggiunte le seguenti: ", con riferimento al livello di danno ed al grado dì vulnerabilità,"».

20.7

MATTEOLI

All'articolo 20 è aggiunto in fine il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito nella legge 134 del 2012, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, nei casi di edifici singoli in regime di comproprietà indivisa, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale, ubicate nei comuni del cratere, è riconosciuto un contributo sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117"».

20.8

MILO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015"».

Conseguentemente, alla copertura del relativo onere, pari a l milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

20.9

BLUNDO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a), f), g), h)* ed *i)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli».

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis* si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-*quater*.

2-*quater*. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze ? Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dal 2014».

20-bis.0.1

BUEMI

*Dopo l'***articolo 20-*bis*, aggiungere il seguente:**

«Art. 20-*ter*.

(Contributo straordinario all'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana)

1. Allo scopo di consentire all'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana, ATAM, unico organismo di distribuzione teatrale operante sin dal 1975 nel territorio di riferimento e soggetto dotato di personalità giuridica privata, di ripristinare per intero la propria attività svolta, oltre che all'Aquila anche in numerosi altri Centri delle regioni Abruzzo e Molise, è assegnato un contributo straordinario di 500 mila euro per l'anno 2014, anche a parziale ristoro degli ingenti danni subiti, soprattutto in seguito al crollo della sede operativa del Teatro S. Agostino dell'Aquila, in seguito all'evento sismico del 6 aprile 2009, con conseguente aggravio della situazione finanziaria e di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 mila euro, si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE)

X1.1

BELLOT, COMAROLI

Sopprimere il comma 2.

X1.2

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «dei decreti legge» *con le seguenti:* «del decreto-legge» *e sopprimere le parole da:* «31 ottobre 2013» *fino al:* «territorio, e».

X1.3

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, sostituire le parole: «dei decreti legge» *con le seguenti:* «del decreto-legge» *e sopprimere le parole da:* «, e 30 dicembre» *fino alla fine del comma.*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1450
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

Titolo breve: *d-l 16/2014 - enti locali*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 133 (pom.) 16 aprile 2014	Esito: Favorevole Conclusione su presupposti di costituzionalità
N. 50 (pom.) 23 aprile 2014 **Sottocomm. pareri**	Esito: **Rimesso alla commissione** Parere destinato alle Commissioni riunite **5ª (Bilancio) , 6ª (Finanze e tesoro)**
N. 51 (pom.) 29 aprile 2014 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo Parere destinato all'Assemblea Esito: Non ostativo **su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	

N. 215 (pom.) 29 aprile 2014	Esito: Non ostativo Parere destinato all'Assemblea Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)	
N. 87 (pom.) 23 aprile 2014	Esito: Favorevole Parere destinato alle Commissioni riunite **5ª (Bilancio) , 6ª (Finanze e tesoro)**
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)	
N. 80 (pom.) 23 aprile 2014	Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alle Commissioni riunite **5ª (Bilancio) , 6ª (Finanze e tesoro)**
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)	
N. 54 (pom.) 23 aprile 2014	Esito: Favorevole Parere destinato alle Commissioni riunite **5ª (Bilancio) , 6ª (Finanze e tesoro)**
Commissione parlamentare questioni regionali	

23 aprile 2014 (ant.)	Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alle Commissioni riunite **5ª** **(Bilancio) , 6ª** **(Finanze e tesoro)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 133 (pom.) del 16/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014
133ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(7) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni***

(12) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(35) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento***

(67) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifiche agli articoli 66 e 134***

della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari

(68) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare***

(125) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(127) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale***

(143) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale***

(196) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo***

(238) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni***

(253) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute***

(261) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica***

(279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento***

(305) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni***

(332) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(339) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari***

(414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo***

(436) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(543) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni***

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome***

(702) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia***

(732) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa***

esclusiva in materia di tutela della salute

(736) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita***

(737) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(877) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali***

(878) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari***

(879) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione***

(907) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(1038) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita***

(1057) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita***

(1193) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica***

(1195) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1264) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo***

(1265) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***

(1273) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo***

(1274) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo***

(1280) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie***

(1281) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia***

(1355) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo***

(1368) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri. - Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica***

(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri. - Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune***

(1395) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica***

(1397) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI. - Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari***

(1406) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

(1408) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri. - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale***

(1414) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI. - Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione***

(1415) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI. - Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune***

(1416) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA. - Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali***

(1420) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri. - Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari***

(1426) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia***

(1429) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione***

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 15 aprile.

Il senatore CRIMI (*M5S*), come preannunciato nella seduta notturna di ieri, illustra una questione pregiudiziale. Osserva che la riforma della Costituzione repubblicana comporta un esercizio di sovranità che necessita un Parlamento autorevole, pienamente legittimato dal voto popolare, in grado di veicolare e rappresentare democraticamente la popolazione nazionale. Riferendosi, in particolare, al disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa, osserva che la proposta è volta a incidere profondamente sulla forma di Stato e di governo, modificando numerosi articoli della Carta fondamentale. Dopo aver ricordato che le Costituzioni sono opere dotate di senso unitario, per cui non è possibile modificare una delle sue parti, lasciando intatte le altre, rileva che l'attuale Parlamento non

può, in alcun modo, considerarsi legittimato ad intervenire sulla Carta costituzionale, in ragione dei gravi vizi di legittimità della legge elettorale con la quale sono stati eletti i parlamentari della legislatura in corso, così come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014. Tale circostanza, indebolendo significativamente anche la legittimità morale e politica dell'organo rappresentativo, avrebbe potuto abilitare le Camere ad intervenire esclusivamente su alcune significative questioni unanimemente sentite dal popolo italiano, come la riduzione del numero dei parlamentari e la soppressione dell'ente provincia nella Costituzione, senza però incidere sulla forma di Stato e sulla forma di governo.

Sulla questione pregiudiziale si apre quindi il dibattito.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che, se l'attuale Parlamento è da considerarsi illegittimo, lo sarebbero anche il Presidente della Repubblica e i Parlamenti delle due legislature precedenti a quella attuale, nonché, conseguentemente, i giudici della Corte costituzionale eletti dal Parlamento e quelli nominati dal Presidente della Repubblica. Annuncia, quindi, il proprio voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole, pur non condividendo le motivazioni della proposta avanzata dal senatore Crimi, poiché il ragionamento prospettato nella sua proposta di questione pregiudiziale avrebbe effetti paradossali. L'illegittimità riguarderebbe, infatti, anche i Parlamenti delle precedenti legislature, in tal modo travolgendo tutti gli atti da essi compiuti.

Concorda, invece, con la proposta avanzata dal senatore Campanella, che sottolinea il contrasto tra il principio della sovranità popolare, sancito dall'articolo 1 della Costituzione, e l'elezione di secondo grado del Senato, così come proposta da alcuni disegni di legge costituzionale all'esame, tra cui quello di iniziativa governativa.

Osserva, peraltro, che l'effetto della prospettata riforma del bicameralismo, unito alla modifica della legge elettorale in senso fortemente maggioritario e al rafforzamento delle prerogative del Governo in Parlamento, è suscettibile di determinare effetti distorsivi nell'equilibrato rapporto fra i poteri dello Stato.

La senatrice LO MORO (*PD*), annunciando il voto contrario del proprio Gruppo, rileva che la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Campanella sembra non considerare il secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione, laddove si afferma che il popolo esercita la sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione. A suo avviso, la stagione delle riforme che il Parlamento sta avviando è pienamente rispettosa dei vincoli costituzionali contenuti nei principi supremi.

Inoltre, ritiene non condivisibile anche l'ulteriore obiezione di costituzionalità sollevata dal senatore Campanella, in riferimento alla prospettata mancanza di equilibrio nei rapporti tra Parlamento e Governo.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha espressamente riconosciuto la legittimità del Parlamento eletto con la legge elettorale pur dichiarata parzialmente incostituzionale. Conseguentemente, legittimo è lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, all'interno delle quali possono ben essere ricomprese anche quelle di revisione costituzionale.

Osserva, inoltre, che il carattere rappresentativo di un organo non presuppone necessariamente la sua elezione diretta, ben potendo essere assicurato in altre forme. Inoltre, a suo avviso, ogni ragionamento circa le modalità di composizione della seconda Camera è connesso alle funzioni che ad essa si intendono attribuire. Occorre, pertanto, preliminarmente decidere se il nuovo Senato debba essere una Camera politica, oppure essere l'espressione delle autonomie territoriali.

Conclude, preannunciando il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, ritiene improprio formulare obiezioni di costituzionalità in questa sede.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ribadisce che la sentenza della Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge elettorale vigente, ha di fatto prodotto una sostanziale delegittimazione dell'attuale Parlamento, che, a suo avviso, non potrebbe certamente procedere ad una revisione costituzionale di così vasta portata.
In riferimento alle censure contenute nella proposta di questione pregiudiziale avanzata dal senatore Campanella, sottolinea che la riforma del Senato prospettata dal disegno di legge di iniziativa governativa, soprattutto in riferimento alle modalità di elezione, rappresenta una limitazione degli spazi di partecipazione democratica, in tal modo suscettibile di incidere, in misura significativa, sul principio della sovranità popolare.

La PRESIDENTE, come già anticipato nella seduta notturna di ieri, avverte che sarà applicato l'articolo 93 del Regolamento. Pertanto, sulla questione pregiudiziale, benché sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettuerà un'unica votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di questione pregiudiziale è respinta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DE MONTE (*PD*) illustra il decreto-legge n. 16 del 2014, che reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
L?articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone la validità degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali, e del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, contenente disposizioni finanziarie per enti locali, infrastrutture e calamità, entrambi non convertiti in legge per decorrenza dei termini di conversione.
Il decreto-legge si compone di 21 articoli, per lo più dedicati alla finanza locale ed alla situazione di

crisi finanziaria degli enti territoriali e formulati, in buona parte, in termini di novella alla legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147). Sono inoltre previsti interventi in materia di servizi ed edilizia scolastica. I primi due articoli modificano in più punti e con riguardo a diverse materie la legge di stabilità 2014, con particolare riferimento alle nuove imposte TASI e TARI.

Gli articoli da 3 a 5 contengono disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie, volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario, al contenimento della spesa per il personale, attraverso l?attuazione di specifici piani di riorganizzazione, nonché a favorire l'accensione di nuovi mutui nel biennio 2014-2015. Gli articoli 6 e 7 riguardano la contabilizzazione e la verifica del gettito derivante dall?imposta municipale (IMU) per il 2013.

L?articolo 8 prevede l?attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell?interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale. L?articolo 9 rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario agli enti locali disposte per gli anni 2010-2012 dalla legge finanziaria 2010. L'articolo 10 reca alcune disposizioni di interesse delle province per l'anno 2014, in materia di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio e di *spending review*. L?articolo 11 modifica la disciplina relativa alla relazione di fine mandato dei sindaci e dei presidenti delle province. L?articolo 12 concerne il contributo straordinario ai comuni che abbiano deliberato la fusione con altri comuni. L?articolo 13 dispone l?erogazione al comune di Lampedusa e Linosa del finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori per le annualità 2008 e 2009, per fronteggiare la situazione di emergenza connessa all?accoglienza dei profughi. L?articolo 14 disciplina l?applicazione dei fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale, mentre l?articolo 15 disciplina l?assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione. L?articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all?ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo, nel contempo, un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La norma, inoltre, riproponendo parte del contenuto delle disposizioni già inserite nei decreti legge nn. 126 e 151 del 2013, interviene in ordine alla gestione commissariale di Roma capitale. L?articolo 17 reca disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale, mentre l?articolo 18 contiene misure in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali. L?articolo 19 riguarda i servizi di pulizia ed ausiliari nelle scuole, prorogando al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei relativi contratti, in essere al 31 dicembre 2013. Una proroga, dal 28 febbraio al 30 aprile 2014, è prevista anche per il termine per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per interventi di edilizia scolastica, nel caso di mancato affidamento dei lavori entro la medesima data. L?articolo 20 reca disposizioni in favore delle zone della regione Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009, mentre l?articolo 21 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

Nel rilevare che l?intervento legislativo appare particolarmente urgente a fronte della situazione di crisi finanziaria degli enti territoriali, nonché della difficile situazione occupazionale nel settore scolastico, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(*Doc.* LVII, n. 2) ***Documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 aprile.

Il senatore CRIMI (*M5S*) rileva che, nell'ambito di competenza della Commissione, il documento esprime intenti non supportati da indicazioni sulla loro realizzazione.

In materia di personale della pubblica amministrazione, appare contraddittorio il richiamo alla necessità di un ricambio generazionale, alla luce del previsto blocco del *turn over*, così come non sembrano conciliarsi l'innalzamento della professionalità con la riduzione della spesa. Evidenzia, inoltre, l'assenza di un richiamo alla formazione, tema a suo avviso ineludibile, se si intende incrementare la professionalità.

Anche in merito ai sistemi di valutazione, mancano indicazioni concrete. Sono invece presenti irragionevoli divergenze per quanto riguarda la riduzione della contribuzioni e i blocchi stipendiali.

Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni daparte delle pubbliche amministrazioni (*Open data)* e le attività di digitalizzazione sono presentate come novità, sebbene siano previsti come obbligatori già dall'inizio del 2013. Ritiene che sarebbe stato utile piuttosto prevedere forme sanzionatorie per i dirigenti inadempienti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) (*LN-Aut*) esprime la contrarietà del proprio Gruppo al documento in esame, che appare una riproposizione di contenuti già presentati dai precedenti governi.

Ritiene che gli interventi economici annunciati siano confusi e inconsistenti, privi di dati certi sulle prospettive di sviluppo, oltre che carenti di indicazioni in merito alle coperture finanziarie.

Rileva che, malgrado gli annunci del Governo, non sembrano essere messi in discussione i parametri indicati dall'Unione europea, né vi sono riferimenti espliciti quanto alla destinazione dei risparmi di spesa a favore del settore della sicurezza e a favore delle politiche volte ad affrontare il crescente fenomeno dell'immigrazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime un giudizio negativo sul complesso della strategia di politica economica delineata nel Documento di economia e finanza.

Innanzitutto, il Governo presuppone la realizzazione di riforme istituzionali di carattere strutturale, il cui esame in Parlamento è stato appena avviato o, addirittura, deve ancora iniziare. In secondo luogo, la copertura finanziaria, che deriverà dalla revisione della spesa pubblica, dall'aumento del gettito IVA e dal raddoppio dell'imposta sulle plusvalenze delle quote della Banca d'Italia, appare insufficiente e incerta. Osserva che le misure annunciate dal Governo per le fasce di reddito da lavoro dipendente più basse appaiono contraddittorie rispetto al mantenimento del blocco contrattuale per il pubblico impiego, mentre l'abolizione delle detrazioni per il coniuge a carico avrà effetti negativi soprattutto in quelle zone dove si registrano alte percentuali di disoccupazione femminile.

In generale, osserva che, in assenza degli investimenti, pur annunciati, non potranno essere finanziate quelle misure anticicliche che avrebbero potuto stimolare l'occupazione e la domanda interna.

Preannuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, rileva possibili profili di criticità in riferimento alla disposizione costituzionale sull'equilibrio di bilancio. Infatti, il Governo prospetta il ricorso all?indebitamento strutturale, che l'articolo 81 della Costituzione consente, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, solo al verificarsi di eventi eccezionali, che non possono certo ravvisarsi nell'attuale

congiuntura economica, dal momento che il ciclo recessivo è in atto ormai da diversi anni.

Il senatore SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*), a nome del suo Gruppo, annuncia un voto contrario.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea che, con il Documento di economia e finanza, il Governo ha assunto impegni concreti per favorire la ripresa economica, in particolare riguardo al pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni e all'attuazione delle riforme costituzionali. Per la realizzazione di tali misure, tuttavia, è necessario, a suo avviso, che anche il Parlamento assicuri responsabilmente un'ampia collaborazione. Nell'annunciare un voto favorevole, quindi, sottolinea che il Gruppo del Partito Democratico non farà mancare il proprio contributo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(131) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche agli articoli 114, 118, 119, 120 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di istituzione delle agenzie provinciali o metropolitane nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime***

(928) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Soppressione di enti intermedi***

(1373) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CRIMI ed altri. - Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici***

(1390) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARAN. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica***

(1407) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Doris LO MORO ed altri. - Modifica degli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione***

(1448) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paolo ROMANI ed altri. - Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province***

- e petizione n. 1124 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 131, 928, 1373, 1390 e 1407, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1448 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di trattare il disegno di legge n. 1448, d'iniziativa del senatore Paolo Romani e altri, congiuntamente ai disegni di legge n. 131 e connessi.

Il relatore TORRISI (*NCD*) illustra quindi il disegno di legge n. 1448, che interviene sul Titolo V della Parte II della Costituzione, sopprimendo, ovunque ricorra, il riferimento all'ente Provincia. Esso dispone, inoltre, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma costituzionale, le Province siano soppresse e siano individuate, con legge dello Stato, le modalità di trasferimento delle loro funzioni alle Città metropolitane, ai Comuni e alle loro forme associative.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore TORRISI (*NCD*) si riserva di presentare, in una prossima seduta, una proposta di testo unificato da adottare come testo base per il seguito dell'esame.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) auspica che sia adottato, quale testo base per il seguito della discussione, il disegno di legge a prima firma del senatore Crimi. Inoltre, in considerazione della dichiarazione d'urgenza deliberata sui disegni di legge in titolo, ritiene opportuno che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato quanto prima.

La PRESIDENTE ricorda che, nella seduta notturna di oggi e nelle sedute che saranno convocate martedì 22 aprile e mercoledì 23 aprile, è previsto lo svolgimento della discussione generale sui disegni di legge costituzionale di revisione della Parte II della Costituzione. Assicura comunque che il seguito dell'esame dei disegni di legge per l'abolizione delle Province, per l'adozione del testo base e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, sarà inserito all'ordine del giorno della prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

La PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per le ore 20,30, è anticipata alle ore 19 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 APRILE 2014
51ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 13,45.

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1413) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015***

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, osservando, quanto all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, come la disposizione, non riconducibile direttamente all'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, appaia suscettibile di ledere le competenze degli enti locali in materia di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari. In riferimento all'articolo 10, commi 3, 5 e 8, segnala che essi appaiono suscettibili di ledere le competenze degli enti locali in tema di immobili da destinare ad alloggio sociale e di intervento normativo riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

Propone, quindi, di esprimere alla Commissione di merito osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

Concorda la Sottocommissione.

(1335) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1336) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(352) ***DE POLI. - Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali ai fini terapeutici***

(913) ***Manuela GRANAIOLA ed altri. - Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano***

(Parere alla 12a Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.2. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.2.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014
50ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 13,45.

(1417) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(112-A) ***PALMA. - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra le modifiche apportate dalla Commissione di merito al disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 215 (pom.) del 29/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 29 APRILE 2014
215ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti acquisiti nella relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme alla relatrice.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo,

ribadisce le criticità sul provvedimento già rilevate nel corso della discussione generale e sottolinea come numerose norme del decreto-legge presentino evidenti lacune relative alla copertura finanziaria che, nel lungo periodo, determineranno un onere che ricadrà sia sullo Stato sia sui cittadini.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra, poi, gli emendamenti dall'articolo 1 all'articolo 3 trasmessi dall'Assemblea, facendo presente che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.200, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.30, 1.0.3, 1.0.4, 2.5, 2.6, 2.15, 2.25, 2.30, 2.34, 2.35, 2.36, 3.35 e 3.58. Rileva che risulta, altresì, necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.10, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.61, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 2.2, 2.11a, 2.13a, 2.24, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.37, 2.0.1., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.19, 3.20, 3.29, 3.33, 3.34, 3.36 e 3.37. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti dall'articolo 1 all'articolo 3.

Il presidente AZZOLLINI, nel procedere ad un approfondimento di alcuni tra gli emendamenti segnalati dalla relatrice, ritiene che le proposte 1.10, 1.40, 2.2, 2.33, 3.3, 3.19 e 3.33 richiedano necessariamente una relazione tecnica, onde poterne verificare l'impatto sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, in assenza di tale relazione, il parere non potrà che essere negativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro MORANDO rileva come l'emendamento 1.22 possa risultare, comunque, compatibile con il meccanismo del tetto di spesa sotteso al testo del decreto-legge.

Il PRESIDENTE sottolinea come, alla luce di tale rassicurazione, possa essere formulato un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO si sofferma, poi, sull'emendamento 3.19, facendo presente che il riferimento al rendiconto di bilancio delle ultime tre annualità degli esercizi finanziari comunali potrebbe avere un impatto positivo sulla finanza pubblica.

Interviene la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) per illustrare, quindi, la portata finanziaria di tale emendamento.

Il PRESIDENTE osserva come la proposta emendativa 3.19 si presti a diverse interpretazioni, così da rendere indispensabile l'acquisizione di una relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice ZANONI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3 trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.200, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.30, 1.0.3, 1.0.4, 2.5, 2.6, 2.15, 2.25, 2.30, 2.34, 2.35, 2.36, 3.35 e 3.58, 1.10, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.61, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 2.2, 2.11a, 2.13a, 2.24, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.37, 2.0.1., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.19, 3.20, 3.29, 3.33, 3.34, 3.36 e 3.37. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.22. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo".

La Commissione approva.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) interviene sull'ordine dei lavori, per chiedere al Governo e alla maggioranza se il provvedimento in esame presenti dei margini di modifica oppure se vi sia l'intento di approvarlo in via definitiva, considerata anche l'imminenza del termine di decadenza.

Il PRESIDENTE fa presente che, allo stato, il Governo non ha posto la questione di fiducia sul provvedimento, il che impone a questa Commissione di formulare il parere su tutte le proposte emendative presentate in Assemblea, a prescindere dal fatto che esse siano destinate ad essere interamente respinte ovvero sussistano margini di emendabilità.

Successivamente, onde consentire l'istruttoria sulla parte restante delle proposte emendative, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea, al fine di concludere l'esame degli emendamenti mancanti.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 19,10.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e riferiti agli articoli 4 e seguenti, osservando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 4.2, 5.4, 7.4, 7.5, 8.200, 16.64, 16.71, 19.1, 19.2, 19.200, 19.201, 19.5, 19.6, 19.8, 19.202, 19.203, 20.1, 20.200, 20.202, 20.3, 20.5, 20.7, 20.8 e 20.9. Segnala che occorre, poi, acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.1, 5.11, 5.12, 5.0.1, 6.1, 6.2, 7.0.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 16.1, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.65, 16.72, 17.2, 17.3, 18.3, 18.0.1, 18.0.2, 19.7, 19.204, 20.201, 20.2, 20.6 e 20.0.200. Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 4 e successivi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti sulle motivazioni poste a base della segnalazione delle proposte 16.1, 16.55, 16.56 e 16.57.

Il PRESIDENTE osserva come tali emendamenti comportino l'abrogazione totale o parziale dell'articolo 16, riguardante il piano di rientro dal disavanzo finanziario del comune di Roma Capitale. Pertanto, giustamente, la relatrice ha reputato necessario acquisire la relazione tecnica, in via prudenziale, onde escludere le conseguenze negative sul piano finanziario che potrebbero derivare dall'approvazione di tali proposte sui saldi di finanza pubblica.

Successivamente, si sofferma su alcune ulteriori proposte segnalate come suscettibili di un parere contrario, in mancanza di relazione tecnica, e in particolare sugli emendamenti 8.1, 8.2, 16.62 e 20.201: a tale riguardo, nel concordare con la valutazione della relatrice, fa presente che il parere contrario su tutte le proposte sulle quali è richiesta una relazione tecnica risulta ispirato al medesimo criterio prudenziale sopra richiamato e non preclude, in futuro, su proposte di identico tenore, una diversa valutazione, qualora fossero assistite dalla necessaria relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice ZANONI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 4 e seguenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.2, 5.4, 7.4, 7.5, 8.200, 16.64, 16.71, 19.1, 19.2, 19.200, 19.201, 19.5, 19.6, 19.8, 19.202, 19.203, 20.1, 20.200, 20.202, 20.3, 20.5, 20.7, 20.8 e 20.9, 4.1, 5.11, 5.12, 5.0.1, 6.1, 6.2, 7.0.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 16.1, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.65, 16.72, 17.2, 17.3, 18.3, 18.0.1,

18.0.2, 19.7, 19.204, 20.201, 20.2, 20.6 e 20.0.200. Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta."

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 19,25.

1.4.2.4. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 87 (pom.) del 23/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014
87ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO
indi del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice IDEM (*PD*) ripercorre preliminarmente la genesi del provvedimento in titolo, ricordando che esso fa seguito ad altri due decreti-legge di questa legislatura relativi, fra l'altro, alla finanza locale - il n. 126 del 2013 (A.S. n. 1149) e il n. 151 del 2013 (A.S. n.1215) - che, dopo essere stati approvati in prima lettura dal Senato, non hanno terminato l'*iter* di conversione in seconda lettura e sono pertanto decaduti. Rammenta altresì che, durante l'esame in Senato del secondo dei predetti "decreti-legge enti locali", era stato presentato in Aula un emendamento che recava misure in favore dei lavoratori socialmente utili (LSU) impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, dichiarato però improponibile per estraneità di materia dal Presidente del Senato. Al riguardo, tiene a precisare che in quell'occasione il vaglio di ammissibilità degli emendamenti fu particolarmente rigido e quindi molte norme, pur approvate in sede referente dalla Commissione bilancio, restarono fuori dal testo, decaduto prima della conversione definitiva. Fa presente quindi che i Capigruppo del Senato decisero di presentare un disegno di legge

di iniziativa parlamentare (A.S. n.1322), assegnato in sede deliberante alla medesima Commissione bilancio, che raccoglieva tutte le norme dichiarate improponibili (ivi compresa, all'articolo 17, quella sugli LSU) per assicurare loro un *iter* comunque spedito ancorché al di fuori della cornice d'urgenza del decreto-legge. Tuttavia, poiché nel frattempo il Governo aveva emanato il decreto-legge n. 16, trasmesso in prima lettura alla Camera e ora all'esame del Senato, inserendovi la disciplina degli LSU, la 7a Commissione, in sede di espressione del parere sull'A.S. n. 1322, aveva caldeggiato la soppressione della norma da quel testo in quanto già in vigore nell'ambito del suddetto decreto-legge n. 16. L'articolo 17 del disegno di legge n. 1322 è stato dunque soppresso e le relative disposizioni sono ora contenute nell'articolo 19 del provvedimento in titolo.

Illustra quindi l?articolo 19, comma 1, che proroga al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari in essere al 31 dicembre 2013. Specifica poi che le istituzioni scolastiche richiamate sono quelle situate sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP (Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia), i quali continueranno ad acquistare tali servizi dalle imprese che li fornivano alla data del 31 dicembre 2013, sia nei territori in cui, alla medesima data del 31 dicembre 2013, è attiva la convenzione CONSIP, i quali potranno acquistare servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione (fino al 31 marzo 2014). Segnala peraltro che, per l?acquisto dei suddetti servizi, il comma in esame autorizza una deroga al limite di spesa disposto dall?articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche.

Fa notare inoltre che la disciplina degli LSU contenuta nel predetto comma 1 dell'articolo 19 va letta in un'ottica sistemica con quella recata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 58 (A.S. n. 1430), attualmente all'esame della 7a Commissione in sede referente, in virtù del quale il termine di tali contratti è ulteriormente prorogato dal 1° aprile al 31 agosto 2014 per le regioni in cui non è attiva la convezione CONSIP, al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico. Afferma dunque che il combinato disposto delle norme dei due diversi decreti consente la prosecuzione dei servizi di pulizia delle scuole fino al 31 agosto 2014.

Dà indi conto del comma 1-*bis*dell'articolo 19, secondo cui le risorse destinate dall?articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013 alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sono anche finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l?utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio. Riferisce poi che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente mentre viene soppressa la previsione per cui il medesimo decreto individua gli istituti cui sono affidate tali attività.

Illustra altresì il comma 2 del medesimo articolo 19, che proroga dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici nel caso di mancato affidamento dei lavori entro la medesima data. In merito, precisa che l?intervento si è reso necessario in quanto, su 692 interventi finanziabili, alla data del 27 febbraio 2014 sono pervenute al Ministero solo 210 comunicazioni di avvenuto affidamento dei lavori, pari a circa 28 milioni di euro su un finanziamento complessivo di 150 milioni di euro.

Rileva infine che nel provvedimento è prevista un'ulteriore norma che impatta incidentalmente nei settori di interesse: si tratta del comma 2 dell'articolo 1, con il quale si copre parte dell'onere derivante dall'incremento di 125 milioni di euro per il 2014 del contributo ai comuni per finanziare detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale. Per la copertura degli oneri il comma 2 dell'articolo 1 dispone infatti che si provveda, quanto a 118,156 milioni di euro, mediante

corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili (cosiddetto "Fondo Letta") istituito nel 2009 al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti con particolare riguardo ai settori dell?istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Nel dibattito prende la parola la senatrice SERRA (*M5S*), la quale chiede chiarimenti sulla successione delle proroghe relative ai contratti degli LSU, previste sia dal decreto in titolo, sia dal disegno di legge n. 1430. Si domanda infatti se non emerga una contraddizione nella disciplina prevista dai due provvedimenti d'urgenza.

Il presidente BOCCHINO (*Misto*), nel ringraziare la relatrice per aver ripercorso l'*iter* normativo sulla materia, ricorda a sua volta che la questione trae origine dall'esigenza di limitare l'esternalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole, fissando un tetto alla spesa. In tale ottica, è stato previsto dapprima un accantonamento dei corrispondenti posti di collaboratore scolastico e sono state poi predisposte delle convenzioni con la CONSIP per contenere i costi. Tuttavia, a seguito di tale scelta, si è posto anzitutto un problema occupazionale per i suddetti lavoratori; il Governo ha dunque agito attraverso il decreto-legge n. 16, attualmente all'esame, disponendo una prima proroga di un mese dei contratti, a cui si è aggiunta la proroga contenuta nel decreto-legge n. 58, con l'obiettivo di assicurare continuità nel servizio fino alla conclusione dell'anno scolastico.

Ravvisa peraltro alcune differenze tra l'articolo 19, comma 1, del provvedimento in titolo, che rende possibile uno sforamento al summenzionato tetto di spesa, e l'articolo 2 del decreto-legge n. 58, in cui non è prevista una norma analoga. Chiede quindi un chiarimento al Governo, invitando altresì la relatrice a tener conto, nello schema di parere, della necessità di non superare tale soglia di spesa in ossequio allo spirito iniziale del decreto-legge n. 69 del 2013, tanto più che essa era parametrata al costo che occorrerebbe per impiegare il personale dipendente delle istituzioni scolastiche nello svolgimento del medesimo servizio. Ritiene pertanto che le disposizioni in esame vanifichino la finalità originaria della normativa vigente.

Nel manifestare il dubbio che il susseguirsi di proroghe non risolva il problema alla radice, domanda inoltre quali siano gli esiti del tavolo di lavoro istituito dal Governo tra l'Amministrazione, le Organizzazioni sindacali, le imprese e le istituzioni scolastiche, finalizzato a risolvere i problemi occupazioni degli LSU. Rilevando infine che in alcune Regioni non è ancora entrata in vigore la relativa convenzione con la CONSIP, sollecita la relatrice ad inserire un richiamo nello schema di parere affinché si giunga ad una definitiva soluzione della questione.

La senatrice PUGLISI (*PD*) non concorda con l'idea di richiedere in questa sede il rispetto del tetto di spesa, in quanto la disciplina contenuta nel provvedimento in titolo è stata adottata per consentire alle scuole di far fronte ai servizi di pulizia e per venire incontro alle esigenze lavorative degli LSU. Precisa altresì che il decreto-legge n. 58, di cui è relatrice, stabilisce una proroga dei contratti solo nelle Regioni in cui la convenzione CONSIP non è stata aggiudicata.

Nel ribadire dunque le ragioni di necessità e urgenza che hanno ispirato il decreto-legge in esame, puntualizza che esso va concepito come misura-tampone, tanto più che è in corso un tavolo istituzionale con tutti i soggetti coinvolti.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, replica il sottosegretario REGGI segnalando che lo scorso anno sono stati impiegati circa 600 milioni di euro per l'espletamento dei servizi di pulizia nelle scuole, mentre a seguito dell'aggiudicazione delle gare CONSIP sono stati spesi circa 300 milioni di euro. La riduzione dei costi ha dunque immediatamente comportato la perdita del posto di lavoro per circa 12.000 LSU, nei confronti dei quali il Governo poteva intraprendere due strade: il ricorso agli interventi di tipo assistenziale, come la cassa integrazione, oppure l'avvio di una

soluzione strutturale che salvaguardasse tanto i lavoratori quanto le scuole. Avendo perciò l'Esecutivo intrapreso la seconda opzione, è stato necessario giungere ad un accordo sindacale, che ha coinvolto i Dicasteri dell'istruzione e del lavoro da un lato, le imprese e i sindacati dall'altro, al fine di riconvertire il personale per impiegarlo nei lavori di piccola manutenzione delle scuole. Comunica dunque che tale accordo si è perfezionato il 30 marzo scorso e dunque la proroga di un mese disposta dal provvedimento in titolo ha consentito di continuare nello svolgimento dei servizi di pulizia in attesa di una diversa soluzione.

Fa presente comunque che la riqualifica del personale terminerà il 30 giugno 2014 - e ciò spiega il secondo intervento d'urgenza previsto dal decreto-legge n. 58 - e che laddove non si perfezionerà tale operazione le imprese si sono impegnate a mettere a disposizione il proprio personale per i compiti di piccola manutenzione. Afferma pertanto che in tal modo non si perdono posti di lavoro e si rendono disponibili circa 450 milioni di euro per le attività di manutenzione delle scuole, distribuite in base alla presenza di LSU. Rivendica quindi la scelta del Governo di risolvere in maniera strutturale due questioni aperte, che consentirà di restituire alle scuole funzionalità e decoro. In tal senso, fa notare che i disegni di legge nn. 1430 e 1450 sono strettamente collegati in quanto prorogano le attività in corso fino a conclusione del processo testè descritto. Ribadisce comunque che la proroga dei contratti al 31 agosto 2014, stabilita dal disegno di legge n. 1430, vale solo per le Regioni per le quali non si è conclusa la fase di aggiudicazione, le quali si avvarranno delle ditte precedenti.

Replica a sua volta la relatrice IDEM (*PD*), riconoscendo l'efficacia della soluzione, pur complessa, prospettata dal Governo. Illustra dunque uno schema di parere favorevole pubblicato in allegato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, previe astensioni, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori SCAVONE (*GAL*), CENTINAIO (*LN-Aut*) e MARIN (*FI-PdL XVII*), la Commissione approva lo schema di parere favorevole della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(1430) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile scorso.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che le audizioni sul provvedimento in titolo inizieranno alle 15,30 di oggi e si svolgeranno anche domattina alle ore 8,30, propone di fissare a martedì 29 aprile, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1450

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che:
· esso fa seguito ad altri due decreti-legge di questa legislatura relativi, fra l'altro, alla finanza locale - il n. 126 del 2013 (A.S. 1149) e il n. 151 del 2013 (A.S. 1215) - che, dopo essere stati approvati in prima lettura dal Senato, non hanno terminato l'*iter* di conversione in seconda lettura e sono pertanto decaduti;
· durante l'esame in Senato del secondo dei predetti "decreti-legge enti locali" (A.S. 1215), era stato presentato in Aula un emendamento che recava misure in favore dei lavoratori socialmente utili (LSU) impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, dichiarato però improponibile per estraneità di materia dal Presidente del Senato;
· i Capigruppo del Senato decisero di presentare un disegno di legge di iniziativa parlamentare (A.S. n. 1322) che raccoglieva tutte le norme dichiarate improponibili (ivi compresa quella sugli LSU) per assicurare loro un *iter* comunque spedito ancorché al di fuori della cornice d'urgenza del decreto-legge;
· nel frattempo il Governo aveva emanato il decreto-legge n. 16, trasmesso in prima lettura alla Camera e ora all'esame del Senato, inserendovi la disciplina degli LSU;
· la 7a Commissione, in occasione dell'espressione del parere sull'A.S. n. 1322, aveva caldeggiato la soppressione della norma da quella sede in quanto già in vigore nell'ambito del decreto-legge n. 16;

considerato quindi che l?articolo 19, comma 1, del provvedimento in titolo proroga al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari in essere al 31 dicembre 2013, rispetto ai quali è autorizzata una deroga al limite di spesa disposto dall?articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche;

rilevato che le istituzioni scolastiche richiamate sono quelle situate:
§ sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP (Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia), i quali continueranno ad acquistare tali servizi dalle imprese che li fornivano alla data del 31 dicembre 2013 (alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data);
§ sia nei territori nei quali, alla medesima data del 31 dicembre 2013, è attiva la convenzione CONSIP, i quali potranno acquistare servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione (fino al 31 marzo 2014);

tenuto conto inoltre che la disciplina degli LSU contenuta nel predetto comma 1 dell'articolo 19 va letta in un'ottica sistemica con quella contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 58 (A.S. 1430), attualmente all'esame della 7a Commissione in sede referente, in virtù del quale il termine di tali

contratti è ulteriormente prorogato dal 1° aprile al 31 agosto 2014 per le regioni in cui non è attiva la convezione CONSIP, al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico;

valutato altresì il comma 1-*bis*dell'articolo 19**,** secondo cui le risorse destinate dall?articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013 alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sono anche finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l?utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio;

osservato che il comma 2 dell'articolo 19 proroga dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici nel caso di mancato affidamento dei lavori entro la medesima data;

preso atto infine che nel provvedimento è prevista un'ulteriore norma che impatta incidentalmente nei settori di interesse: il comma 2 dell'articolo 1, con il quale si copre una parte degli oneri ivi previsti mediante una riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili (cosiddetto "Fondo Letta"), istituito nel 2009 al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti con particolare riguardo ai settori dell?istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.5. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.5.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 80 (pom.) del 23/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014
80ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*) illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza della Commissione. Segnala in primo luogo, nel disegno di legge di conversione, l?articolo 1, comma 2, che dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge n. 126 del 2013 (recante misure finanziarie per regioni ed enti locali) e del decreto-legge n. 151 del 2013 (recante disposizioni finanziarie per enti locali, infrastrutture e calamità), entrambi non convertiti in legge per decorrenza dei termini di conversione.

In particolare, tra le norme interessate da tale salvataggio, segnala l?articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 151, che interveniva in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici, per risolvere la lacuna normativa creatasi in seguito all?annullamento di alcune norme del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, con le relative parti dell?Allegato A). A tal fine, si prevedeva che, nelle more dell?adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive (e in ogni caso non oltre il 30 settembre

2014), continuassero a trovare applicazione le regole previgenti.

Evidenzia che la stessa materia è ora regolata dall?articolo 12 del decreto-legge n. 47 del 2014 sull?emergenza abitativa, il cui disegno di legge di conversione (Atto Senato n. 1413) è attualmente all?esame delle Commissioni riunite 8a e 13a. Ricorda, in proposito, che il suddetto articolo 12 sospende gli effetti della citata decisione di annullamento, prevedendo a sua volta che, nelle more dell?emanazione delle norme regolamentari sostitutive di quelle annullate, entro trenta giorni dall?entrata in vigore del decreto-legge (29 aprile 2014), un apposito decreto ministeriale dovrà individuare le categorie di lavorazioni che devono essere svolte da parte di operatori economici con una specifica qualificazione e quelle, fra queste, per le quali è consentito il subappalto.

Dal combinato disposto delle suddette norme sembrerebbe quindi evincersi che, fino all?adozione del nuovo decreto ministeriale, continueranno ad avere efficacia le regole previgenti del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici. In proposito, occorre valutare l?opportunità di acquisire chiarimenti.

Per quanto riguarda invece il testo del decreto-legge, segnala l?articolo 2, comma 1, che reca una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). In particolare, la lettera *a)*, abrogando il comma 33 della legge di stabilità 2014, abroga anche il nuovo articolo 17-*bis* introdotto nel D.P.R. n. 633 del 1972 che disciplina l?IVA ed elimina l?obbligo per chi intende acquistare servizi di pubblicità *on line* di acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall?amministrazione finanziaria italiana. La decorrenza di questo obbligo era stata rinviata al 1º luglio 2014 dall?articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2013, allo scopo di verificarne la compatibilità comunitaria, ma anche tale rinvio era venuto meno in seguito alla mancata conversione del decreto-legge.

Evidenzia poi l?articolo 16, comma 2, che, nell?ambito delle disposizioni a favore di Roma Capitale (analoghe a quelle contenute nei decreti-legge nn. 126 e 151 del 2013), prevede, entro centoventi giorni dall?entrata in vigore del decreto-legge in esame, la redazione da parte del Comune di Roma di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio (da inviare ai Ministeri dell?interno e dell?economia, alle Camere ed alla Corte dei conti).

Tra le azioni amministrative da adottare a tal fine nel piano, segnala: la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali (tra i quali rientrano anche quelli di trasporto), seguita da misure per riportare tali costi ai livelli *standard* dei grandi comuni italiani (*lettera b)*); l?adozione di modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione (*lettera d)*).

Di particolare rilevanza sono le disposizioni in materia di trasporto ferroviario di cui all?articolo 17, anch?esse identiche o analoghe ad altre già comprese nei decreti-legge nn. 126 e 151 del 2013.

Il comma 1 prevede che lo Stato disponga il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. di 13,4 milioni di euro per i servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014 nella regione Valle d?Aosta. Tale norma mira a favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al "trasporto pubblico locale ferroviario" tra lo Stato e la regione Valle d?Aosta, previsto dall?articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010 e dal conseguente accordo Stato-Valle d?Aosta dell?11 novembre 2010, come recepito dall?articolo 1, comma 160, della legge n. 220 del 2010.

Il comma 2 dispone inoltre che, qualora entro il 30 giugno 2014 non sia stata stipulata l?intesa sul trasferimento e la delega di funzioni, prevista dall?articolo 1, comma 515, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, il gestore del servizio ferroviario (Trenitalia S.p.A.) riduce il servizio per non aggravare la propria posizione debitoria, garantendo la sola effettuazione dei servizi minimi essenziali. In ogni caso, restano esclusi dal patto di stabilità interno i pagamenti effettuati dalla regione Valle d?Aosta a partire dal 31 luglio 2014 in relazione al servizio ferroviario, nel limite di 9,6 milioni di euro per il 2014 e di 23 milioni di euro a decorrere dall?anno 2015.

Il comma 3 contiene la copertura finanziaria dei suddetti oneri.

Il comma 4 autorizza il Ministero dell?economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia, sulla base

della clausola di continuità, le somme impegnate per l?anno 2013 per le prestazioni rese, nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale.

Il comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l?attuazione dei relativi programmi di investimento, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell?infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.) continuano a essere regolati sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, che deve comunque avvenire entro il termine massimo del 30 giugno 2014.

Infine, si sofferma sul comma 5 che detta misure per favorire l?avvio del piano di rientro dagli squilibri finanziari del trasporto ferroviario regionale campano, di cui all?articolo 16 della legge n. 83 del 2012. In particolare, si prevede fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale, come pure nei confronti delle risorse ivi indicate, concesse a vario titolo alla regione Campania per finanziare il piano di rientro. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale.

Il senatore RANUCCI (*PD*) condivide la richiesta di chiarimenti avanzata dal relatore in ordine agli effetti dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, per quanto concerne la proroga delle disposizioni vigenti in tema di qualificazione delle imprese esecutrici di appalti prevista dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 151 del 2013, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 47 del 2014. Il combinato disposto di tali norme appare infatti molto complesso e di difficile interpretazione.

In relazione alle disposizioni del decreto-legge, si sofferma poi sull'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che abroga l'obbligo di acquisire una partita IVA italiana per l'acquisto di servizi pubblicitari su internet. Segnala la necessità di una revisione complessiva del trattamento fiscale dei soggetti residenti all'estero che forniscono servizi su internet a clienti italiani e che spesso si sottraggono a qualunque forma di tassazione. In particolare, richiama l'attenzione sulle imprese con sede all'estero che forniscono servizi turistico-alberghieri *on line* a clienti italiani, per le quali l'amministrazione finanziaria dovrebbe adottare criteri di trattamento analoghi a quelli usati per i soggetti italiani.

Esprime quindi un giudizio positivo sull'articolo 16, comma 2, per la parte in cui propone la possibilità di adottare modelli innovativi di gestione dei servizi pubblici locali da parte del Comune di Roma.

In relazione all'articolo 17, si dichiara perplesso, in quanto mentre i commi precedenti riguardano specificamente i rapporti tra la Regione Val d'Aosta e Trenitalia, il comma 4 si riferisce genericamente ai rapporti fra Trenitalia e tutte le regioni a statuto speciale.

Infine, con riferimento al comma 4-*bis*, ritiene che il termine massimo del 30 giugno 2014, indicato per l'approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016 fra lo Stato e Rete ferroviaria italiana S.p.A. dovrebbe essere inteso in senso perentorio, non essendo più ammissibili ulteriori ritardi e rinvii nella formalizzazione del contratto.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) condivide anch'egli l'esigenza di chiarire gli effetti delle norme sul sistema di qualificazione degli appalti, sottolineando che la stratificazione sulla stessa materia di varie disposizioni, emanate in tempi diversi e contenute in provvedimenti distinti, aumenta notevolmente la confusione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) concorda sulla necessità di chiarire la portata del combinato disposto delle norme relative al sistema di qualificazione degli appalti.

Il relatore PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*), in base alle indicazioni emerse nel dibattito, formula una

proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1450

L'8a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

- l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge dispone, tra l'altro, la salvezza degli atti e provvedimenti adottati, degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge n. 151 del 2013, tra cui vi è anche l'articolo 3, comma 9, in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici che prevedeva, in relazione all?annullamento di alcune norme del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, che nelle more dell?adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive (e in ogni caso non oltre il 30 settembre 2014), continuassero a trovare applicazione le regole previgenti;
- sulla stessa materia, interviene l'articolo 12 del decreto-legge n. 47 del 2014 sull'emergenza abitativa, il cui disegno di legge di conversione (Atto Senato n. 1413) è attualmente in corso di esame presso le Commissioni 8a e 13a riunite. Il suddetto articolo 12 sospende gli effetti della citata decisione di annullamento, prevedendo a sua volta che, nelle more dell?emanazione delle norme regolamentari sostitutive di quelle annullate, entro trenta giorni dall?entrata in vigore del decreto-legge (29 aprile 2014), un apposito decreto ministeriale dovrà individuare le categorie di lavorazioni che devono essere svolte da parte di operatori economici con una specifica qualificazione e quelle, fra queste, per le quali è consentito il subappalto;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- dal combinato disposto delle suddette norme sembrerebbe quindi evincersi che, fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale, continueranno ad avere efficacia le regole previgenti del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici. In proposito, occorre acquisire conferma riguardo a tali effetti e se tale regime transitorio si esaurisca prima o dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 47 del 2014 sull'emergenza abitativa;
- con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge in esame, in materia di imprese che forniscono servizi su internet, si tenga conto anche dei soggetti con sede all'estero che forniscono servizi turistico-alberghieri a clienti italiani. In proposito, si invita l'amministrazione finanziaria ad adottare criteri di trattamento fiscale in linea con quanto applicato ai soggetti con sede in Italia;
- infine, con riferimento all'articolo 17, comma 4-*bis*, si segnala che il termine massimo del 30

giugno 2014 indicato per l'approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016 tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana S.p.A. deve essere inteso come scadenza perentoria.

1.4.2.6. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.6.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 54 (pom.) del 23/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014
54ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, soffermandosi in particolare sulle disposizioni di competenza della Commissione.
Fa presente che l'articolo 2, comma 1, la lettera *f)*, intervenendo sul presupposto d?imposta della TASI, esclude l?applicazione della stessa ai terreni agricoli. Viene in particolare modificato l?articolo 1, comma 669 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) che, nella formulazione antecedente, definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria ? IMU, di aree scoperte e di aree edificabili. Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme generali in materia di IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), i terreni agricoli erano

dunque sottoposti sia a TASI che ad IMU.

Segnala che, per effetto delle norme in esame, invece, rimane ferma l?applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l?abitazione principale); si specifica che l?imposta si applicherà anche alle aree edificabili come definite a fini IMU; sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

Rammenta poi che a fini IMU il presupposto d?imposta è il possesso di immobili, ossia di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (generali o attuativi) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole e connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Il paragrafo 2 della circolare n. 3 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 maggio 2012 precisa che il presupposto impositivo dell?IMU include anche i terreni incolti.

Ricorda che, per quanto riguarda i terreni agricoli, è possibile ricostruire all?interno della disciplina generale IMU uno specifico regime. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Sono previste limitazioni all?applicazione dell?IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Sono esenti da imposta i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali); oltre il predetto importo l?applicazione dell?IMU avviene per scaglioni.

Richiama infine che l?articolo 4, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2012 affida a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l?individuazione dei comuni nei quali si applica l?esenzione da imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, sulla base dell?altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché eventualmente anche sulla base della redditività dei terreni. La circolare n. 3 del 2012 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell?economia e delle finanze ha chiarito che pertanto, fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione si applica ai terreni contenuti nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Rileva in conclusione come sia a suo avviso comunque necessaria una riflessione sul regime applicativo dell'IMU sui terreni agricoli, considerando le soglie di esenzione e i successivi scaglioni, per verificarne l'adeguatezza rispetto alla situazione attualmente esistente.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (pubblicata in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire il vice ministro OLIVERO valuta positivamente la proposta di parere della relatrice. Prende atto del richiamo ad una specifica attenzione sull'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli, assicurando che da parte del Dicastero dell'agricoltura è in corso un'analisi sul punto per addivenire ad una verifica del persistere dell'adeguatezza dei parametri.

La presidente PIGNEDOLI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

(1335) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente PIGNEDOLI (*PD*), in sostituzione della relatrice Casaletto - impossibilitata a partecipare all'odierna seduta - introduce l'esame del disegno di legge in titolo.

Rileva in premessa che le relazioni dell'Unione europea con la Corea del Sud sono già caratterizzate da intensi rapporti economici e informate da un interscambio commerciale in ascesa. L'Unione è il primo investitore nel Paese asiatico e il secondo mercato di sbocco per le esportazioni coreane. Allo scopo di accrescere ulteriormente lo spettro e l'incisività delle relazione economiche bilaterali, valorizzando appieno le potenzialità offerte dai rispettivi mercati, il 6 ottobre 2010 le Parti hanno sottoscritto un Accordo di libero scambio, entrato in vigore in via provvisoria a partire dal 1º luglio 2011.

Segnala che l'accordo mira a promuovere l'aumento dell'interscambio di beni, servizi e dei flussi di investimento attraverso la creazione di una zona di libero scambio. A tal fine si prevede la soppressione entro cinque anni del 98,7 per cento dei dazi doganali sui prodotti agricoli e industriali e la soppressione della maggior parte dei dazi rimanenti dopo periodi transitori più lunghi. Non è soggetto a liberalizzazione solo un numero limitato di prodotti agricoli, come il riso e l'aglio.

L'intesa prevede inoltre disposizioni per l'eliminazione di barriere non tariffarie, l'eliminazione dei sussidi, l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, la partecipazione agli appalti pubblici, la risoluzione delle controversie. Comprende capitoli approfonditi su concorrenza, strumenti di difesa commerciale e una disciplina rafforzata a protezione di diverse indicazioni geografiche relative ai prodotti agro-alimentari (non solo vini e alcolici).

Più specificamente ricorda che l'articolo 3.6 reca le misure di salvaguardia agricole, escludendo espressamente la possibilità per le parti di imporre sulla stessa merce più misure di difesa commerciale. Al capo 5 dell'Accordo sono descritte le misure sanitarie e fitosanitarie. La cooperazione in tale settore ha l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio tutelando allo stesso tempo la vita e la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante. Tra le finalità dell'Accordo rientra quella di favorire anche il commercio di animali vivi, prodotti animali e altri prodotti alimentari, mantenendo al contempo alti livelli di sicurezza sanitaria. Le importazioni dalla Corea in Italia, come in ogni altro Stato membro dell'Unione europea, continueranno ad avvenire in conformità alla legislazione comunitaria in materia di importazione da Paesi terzi di animali vivi e relativi prodotti e sottoprodotti, destinati al consumo umano e non.

Ciò premesso, stante la rilevanza dell'Accordo e la specifica considerazione del comparto primario nell'ambito del libero scambio, propone l'espressione di un parere favorevole.

Ha la parola il senatore GAETTI (*M5S*) per esprimere una posizione critica rispetto alla ratifica in discorso.

Fa presente che l'accordo tra Unione europea e Corea del Sud interviene a liberalizzare gli scambi tra due realtà economiche fortemente squilibrate. In particolare, segnala la disparità delle condizioni lavorative, stipendiali e non, di tutela dei diritti umani e di rispetto dell'ambiente.

Paventa il rischio che si tratti di un'intesa motivata esclusivamente da ragioni commerciali idonea a produrre positivi effetti soprattutto per la Corea del Sud.

Un ulteriore rilievo critico riguarda la previsione delle reciproche informazioni e chiarimenti che dispongono l'utilizzo della lingua inglese.

Riterrebbe infine utile conoscere i dati numerici dell'interscambio commerciale bilaterale tra Italia e Corea del Sud e la quota relativa al settore agroalimentare.

Il vice ministro OLIVERO fa presente che la Corea del Sud costituisce una realtà economica in rapida espansione. Si sono registrati significativi progressi anche per quanto concerne gli indicatori di sviluppo e i livelli di tutela sociale. Tale Stato costituisce un importante mercato per le esportazioni di prodotti agroalimentari italiani e, in tale ottica, fa presente che la progressiva eliminazione dei dazi costituirà un fattore di impulso.

Segnala inoltre che la presenza nell'accordo di specifiche disposizioni relative al comparto agroalimentare può costituire una barriera al grave fenomeno delle contraffazioni e delle limitazioni dei numerosi prodotti italiani esportati e che taluni prodotti, come il riso, sono per ora esclusi dalla liberalizzazione.

Relativamente all'utilizzo della lingua per le notifiche fa presente che il testo è frutto di una negoziazione tra Corea del Sud e Unione europea e che, pertanto, sarebbe stato eccessivamente oneroso per la Corea prevedere un obbligo di utilizzo di più di una lingua dell'Unione.

Cita infine nel dettaglio i dati sulle esportazioni italiane in Corea nel 2013, che hanno riguardato in particolare macchinari, pelletteria, prodotti farmaceutici e, soprattutto, vini e bevande; nel settore enologico l'Italia detiene la terza quota di mercato in Corea del Sud. Relativamente alle importazioni in Italia dalla Corea del Sud, fa presente che esse riguardano soprattutto autoveicoli e apparecchiature elettriche. Segnala che a livello macroeconomico la bilancia commerciale è in attivo per l'Italia poiché le esportazioni sono circa il doppio delle importazioni.

La presidente relatrice PIGNEDOLI (*PD*) fa presente a sua volta che l'accordo in esame segna un incremento nella integrazione commerciale tra Unione europea e Corea del Sud, prevedendo peraltro precise garanzie in campo sanitario e fitosanitario.

Il senatore RUTA (*PD*) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il voto favorevole sul parere della relatrice.

Osserva che la Corea del Sud costituisce un importante *partner* commerciale che si caratterizza, nell'ambito dei Paesi asiatici, per notevoli progressi in campo economico e sociale.

Ritiene che una liberalizzazione degli scambi avrà positivi effetti in termini di incremento delle relazioni commerciali, sempre in presenza di specifiche disposizioni di garanzia.

La PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nell'ambito dell'audizione informale in Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo), svolta il 16 aprile scorso, è stata trasmessa una documentazione da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e che anche tale documentazione sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Informa inoltre che, sempre in relazione al disegno di legge n. 1328, sono state trasmesse via *mail*, sia da parte del Coordinamento pesca dell'Alleanza delle cooperative italiane che da parte della Federazione nazionale della Proprietà Fondiaria, delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1450

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, reca la conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;
per quanto all'articolo 2, comma 1, la lettera *f)*, modificando il presupposto d?imposta della TASI, esclude l?applicazione dell?imposta ai terreni agricoli. Tale lettera non è stata modificata nel corso della prima lettura;
rimane ferma l?applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l?abitazione principale) e alle aree edificabili come definite a fini IMU;
sono esenti da IMU i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali);
oltre il predetto importo l?applicazione dell?IMU avviene per scaglioni;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1335

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010;
l'accordo mira a promuovere l'aumento dell'interscambio di beni, servizi e dei flussi di investimento attraverso la creazione di una zona di libero scambio. A tal fine si prevede la soppressione entro cinque anni del 98,7 per cento dei dazi doganali sui prodotti agricoli e industriali e la soppressione della maggior parte dei dazi rimanenti dopo periodi transitori più lunghi. Non è soggetto a liberalizzazione solo un numero limitato di prodotti agricoli, come il riso e l'aglio;
l'intesa prevede inoltre disposizioni per l'eliminazione di barriere non tariffarie, l'eliminazione dei sussidi, l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, la partecipazione agli appalti pubblici, la risoluzione delle controversie. Comprende inoltre capitoli approfonditi su concorrenza, strumenti di difesa commerciale e, per la prima volta, una disciplina rafforzata a protezione di diverse indicazioni geografiche relative ai prodotti agro-alimentari (non solo vini e alcolici);
più specificamente, l'articolo 3.6 reca le misure di salvaguardia agricole, escludendo espressamente la possibilità per le parti di imporre sulla stessa merce più misure di difesa commerciale;
al capo 5 dell'Accordo sono descritte le misure sanitarie e fitosanitarie;
la cooperazione in tale settore ha l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio tutelando allo stesso tempo la vita e la salute delle esseri umani, degli animali e delle piante;
stante la rilevanza dell'Accordo e la specifica considerazione del comparto primario nell'ambito del libero scambio;
ricordata infine la difficile situazione che la Corea del Sud sta attraversando in relazione al tragico incidente marittimo che ha causato gravi perdite umane,

esprime parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1450
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

Titolo breve: *d-l 16/2014 - enti locali*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 230 (pom.) 15 aprile 2014	**Dibattito connesso** Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 28 aprile 2014 alle ore 13:00
N. 234 (pom.) 22 aprile 2014	**Dibattito connesso** Esito: **esito favorevole** Esame preliminare dei presupposti di costituzionalità su richiesta di componenti dell'Assemblea. *(Deliberazione sul parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione, ai sensi dell'art. 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al ddl)* Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 127, contrari 71, astenuti 1.
N. 238 (ant.) 29 aprile 2014	**Questioni procedurali** Respinta questione pregiudiziale.
	Discussione generale Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
N. 239 (pom.) 29 aprile 2014	**Discussione generale** *(Repliche del relatore e del Governo)* Conclusa la discussione generale.
	Trattazione articoli Esame art. *da 1 a 3 del decreto-legge (respinti emendamenti; accolti odg)*.
N. 240 (ant.) 30 aprile 2014	**Trattazione articoli** Esame art. *da 4 a 9, 13, 14 e da 16 a 20 del decreto-legge ed articoli aggiuntivi (respinti emendamenti; accolti odg)*.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 132, contrari 71, astenuti 9, votanti 212, presenti 213.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 230 (pom.) del 15/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

230a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 15 APRILE 2014

_____

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30)*.

Si dia lettura del processo verbale.

MUSSOLINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 10 aprile.*

Sul processo verbale

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, desidererei chiedere il significato del voto contrario espresso sul processo verbale dai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle. Se si tratta di un'accusa di falso nei confronti dei redattori del verbale stesso, sarebbe bene che dicessero che cosa non è stato verbalizzato correttamente; altrimenti, il loro è un atto privo di senso.

Credo quindi sarebbe loro onere chiarire il significato di questo voto contrario. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD e dei senatori Maran e Buemi).*

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha stabilito che, per il seguito della discussione del disegno di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso, nella seduta pomeridiana di oggi, fino alle ore 20,30, si svolgerà l'esame degli emendamenti e degli articoli, prevedendo le dichiarazioni di voto finale per domani mattina alle ore 9,30.

Nella seduta unica di giovedì 17 aprile, contestualmente all'esame del Documento di economia e finanza 2014, il Governo renderà comunicazioni sulla relazione di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La relativa risoluzione dovrà essere approvata a maggioranza assoluta, in conformità alla norma predetta. Per le risoluzioni sul DEF si seguirà la procedura di cui all'articolo 125-*bis*, comma 4, del Regolamento.

I tempi per la discussione generale sono stati ripartiti - in modo non proporzionale, tenendo conto di cessioni concordate tra i Gruppi - per complessive due ore. Le dichiarazioni di voto avranno luogo a partire dalle ore 12,30.

Alle ore 16, il Ministro delle infrastrutture e trasporti risponderà a quesiti su interventi in materia di infrastrutture strategiche e iniziative concernenti il trasporto aereo e marittimo.

La Conferenza dei Capigruppo ha deciso, a maggioranza, che la giornata di martedì 22 aprile sia riservata ai lavori delle Commissioni, in particolare della 1ª Commissione per l'esame dei disegni di legge di riforma costituzionale.

In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 23 aprile verrà effettuata la chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede di un senatore Segretario in sostituzione del senatore Pizzetti, entrato a far parte del Governo. Le urne resteranno aperte fino alle ore 12.

Infine, il calendario della settimana dal 13 al 15 maggio è integrato con l'esame del decreto-legge recante misure per il regolare svolgimento del servizio scolastico. Restano fermi gli altri argomenti previsti dal calendario.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Martedì	15	aprile	pom.	h. 16,30-20,30	- Seguito disegno di legge n. 948-B - Modifica dell'articolo 416-*ter* del Codice penale in materia di scambio elettorale politico mafioso *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)* - Mozione n. 230, Santangelo, per la revoca della nomina nei confronti del sottosegretario Del Basso de Caro - Disegno di legge n. 1387 - Decreto-legge n. 25, avvalimento esercizio attività Banca d'Italia *(Scade il 13 maggio 2014)* - Mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico consolare - Mozione n. 148, De Biasi, sulla cura dei malati di Alzheimer
Mercoledì	16	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20,30	
Giovedì	17	aprile	ant.	h. 9,30	- *Doc*. LVII, n. 2 - Documento di economia e finanza 2014 e connesse comunicazioni del Governo sulla relazione di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro delle infrastrutture e trasporti su: - interventi in tema di infrastrutture strategiche - iniziative concernenti il trasporto aereo e marittimo ***(Alle ore 16)***
Mercoledì	23	aprile	ant.	h. 9,30-13,30	- Votazione per l'elezione di un senatore Segretario ***(*)*** - Disegno di legge n. 1417 - Decreto-legge n. 52, superamento ospedali psichiatrici giudiziari *(Voto finale entro il 1° maggio) (Scade il 31 maggio)* - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 112 - Responsabilità disciplinare dei magistrati
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	24	"	ant.	h. 9,30	

(*) La chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede sarà effettuata all'inizio della seduta antimeridiana di mercoledì 23 aprile. Successivamente le urne resteranno aperte fino alle ore 12.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1417 (Decreto-legge n. 52, superamento ospedali psichiatrici) e n. 112 (Responsabilità disciplinare dei magistrati) dovranno essere presentati entro le ore 13 di martedì 22 aprile.

Martedì	29	aprile	ant.	h. 11-13	- Disegno di legge n. 1450 - Decreto-legge n. 16, Enti locali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 5 maggio)* - Eventuale seguito argomenti non conclusi
"	"	"	pom.	h. 16,30-20,30	
Mercoledì	30	"	ant.	h. 9,30	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1450 (Decreto-legge n. 16, Enti locali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 28 aprile.

Martedì	6	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1413 - Decreto-legge n. 47, emergenza abitativa *(Scade il 27 maggio)* - Disegno di legge n. .... - Decreto-legge n. 34, rilancio occupazione *(Ove approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 19 maggio)*
Mercoledì	7	"	ant.	h. 9,30-13,30	

"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	8	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	8	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-*bis* del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1413 (Decreto-legge n. 47, emergenza abitativa) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 5 maggio.

Il termine per la presentazione di emendamenti al decreto-legge n. 34 (Rilancio occupazione) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Martedì	13	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. .... - Decreto-legge n. 36, tossicodipendenze *(Ove approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 20 maggio)* - Disegno di legge n. 1430 - Decreto-legge n. 58, misure per il regolare svolgimento servizio scolastico *(Scade il 7 giugno)* - Ratifiche di accordi internazionali
Mercoledì	14	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	15	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	15	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione di emendamenti al decreto-legge n. 36 (tossicodipendenze) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1430 (Decreto-legge n. 58, misure per il regolare svolgimento servizio scolastico) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 8 maggio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1387
(Decreto-legge n. 25, avvalimento esercizio attività Banca d'Italia)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		48'
NCD		42'
Misto		35'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del documento LVII, n. 2
(Documento di economia e finanza 2014)

(3 ore, escluse dichiarazioni di voto) ***(*)***

Relatori	30'
Governo	30'
Gruppi 2 ore, di cui:	
PD	10'

FI-PdL XVII	17'
M5S	43'
NCD	5'
Misto	10'
LN-Aut	15'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	8'
GAL	10'
PI	0'
SCpI	0'
Dissenzienti	5'

(*) La ripartizione dei tempi tiene conto di cessioni concordate tra i Gruppi

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1417
(Decreto-legge n. 52, superamento ospedali psichiatrici giudiziari)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1450
(Decreto-legge n. 16, Enti locali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'

PI		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1413
(Decreto-legge n. 47, emergenza abitativa)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		42'
Misto		36'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 34, rilancio occupazione)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 36, tossicodipendenze)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'

Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1430
(Decreto-legge n. 58, misure per il regolare svolgimento servizio scolastico)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, con riferimento all'orario fissato alle ore 9,30 di domani mattina per l'inizio delle dichiarazioni di voto sul provvedimento relativo all'articolo 416-*ter* del codice penale, desidero solo puntualizzare che, come concordato in Conferenza dei Capigruppo, qualora i lavori odierni si dovessero concludere prima che la fase d'illustrazione degli emendamenti abbia avuto termine, sarà possibile terminare quest'ultima domattina, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto.
PRESIDENTE. Spetta al prudente apprezzamento del Presidente di consentirlo, qualora ve ne fosse bisogno, e non mancheremo di dare voce a chi lo chiederà.
BUCCARELLA *(M5S)*. La ringrazio, signor Presidente, contiamo con fiducia su queste rassicurazioni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(948-B) ***Modifica dell'articolo 416*-ter *del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di*

legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
(ore 16,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 948-B, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 10 aprile ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Colleghi, vi chiedo se vi siano altri senatori che intendano illustrare gli emendamenti, tenendo conto che coloro che erano iscritti per illustrarli l'hanno già fatto. *(I senatori del Gruppo M5S alzano la mano)*. Chiedo al Capogruppo del Movimento 5 Stelle di stabilire un certo ordine, dato che vedo tutte le mani alzate.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, evidentemente è il segno della volontà dei componenti del mio Gruppo di illustrare ogni emendamento. Se posso suggerire una modalità per regolare i lavori, siccome ogni emendamento del Movimento 5 Stelle è stato sottoscritto dall'intero Gruppo, le chiedo cortesemente di chiamare emendamento per emendamento, in modo che il collega senatore che sa già quale proposta emendativa illustrare possa prendere di volta in volta la parola.

PRESIDENTE. Dal momento che la fase d'illustrazione si è già esaurita, questa è la modalità: se intendono parlare tutti, posso chiamare in ordine alfabetico i componenti del Gruppo uno per uno.

BUCCARELLA *(M5S)*. Va bene, signor Presidente, penso che possiamo procedere in questo modo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Castaldi.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.86, e parto con un appello, che non è mio ma del procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi. Tale appello non è rivolto ai rappresentanti delle istituzioni per chiedere, come facciamo sempre, di recidere i legami con la mafia, ma è rivolto ai vertici di Cosa nostra: recidete i legami con i vostri politici di riferimento; voi siete sommersi da ergastoli e loro la fanno sempre franca, si arricchiscono e sono tutti a piede libero. Questo diceva il procuratore aggiunto di Palermo.

L'emendamento 1.86 mira ad aumentare le sanzioni pecuniarie da destinare poi al Fondo per le vittime della mafia. Un emendamento molto semplice. Aggiungo alla citazione precedente una breve citazione di don Ciotti: «Oggi è più che mai necessario uno scarto, occorrono politiche sociali. (...) Occorre rafforzare la confisca e l'uso sociale dei beni delle mafie». Quindi è importante aumentare anche la pena sanzionatoria pecuniaria. Arriva addirittura a citare il Papa (molti di voi si professano cattolici): «Cambiate vita, convertitevi, fermatevi nel fare il male. Noi preghiamo per voi. Lo chiedo in ginocchio e per il vostro bene, questa vita che vivete adesso non vi darà piacere, non vi darà la gioia, non vi darà la felicità». Potere e denaro che avete adesso, sporchi affari e crimini mafiosi non potrete portarli dall'altra parte. Convertitevi. E oggi, votando quest'emendamento, si può fare.

Paolo Borsellino diceva che la mafia e la politica sono due poteri che vivono nello stesso territorio: o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Oggi è proprio il caso di evitare di mettersi d'accordo. È il caso di fare la guerra, quella che stiamo provando a fare in quest'Aula democraticamente, civilmente.

Siamo comunque vicini a delle elezioni, che sono molto importanti. Evitiamo quindi che la politica abbia bisogno della mafia: evitiamolo. Il 416-*ter* è molto importante, e peraltro sono ancora intento a riflettere molto, molto attentamente. Il Partito Democratico aveva votato queste modifiche, aveva trovato una maggioranza insieme a noi in questo ramo del Parlamento. Poi, alla Camera, in un lampo questa maggioranza è sparita, così, il giorno dopo che qualcuno, che non è più qui dentro, è andato a

visitare qualcun altro, che è un po' più lassù.

L'Associazione vittime della strage di via dei Georgofili, nella persona della sua presidente Giovanna Maggiani Chelli, dice che dal 1993 è in atto una sorta di riassetto degli equilibri a suon di leggi promulgate a favore delle associazioni criminali.

Concludo. Cerchiamo oggi di cominciare ad invertire la rotta. Facciamo una maggioranza di persone oneste in questo Senato. È possibile. Tenete la schiena dritta. Avete un bastone onesto su cui appoggiarvi, e si chiama cittadini in Parlamento, si chiama Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare il senatore Molinari. Colleghi, spiego qual è l'ordine che intendo seguire. Chiamerò per primi i Vice Presidenti del Gruppo, dopo di che proseguirò in ordine alfabetico, a meno che il Capogruppo non voglia intervenire prima, nel qual caso ne ha sempre facoltà.

MOLINARI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo nella mia qualità di semplice senatore perché non sono più Vice Presidente del Gruppo.

Vorrei intervenire su alcuni degli emendamenti che sono stati presentati al disegno di legge in esame per cercare di eliminare quei *vulnus* che sono emersi dopo l'ulteriore intervento da parte della Camera; in particolare, mi riferisco agli emendamenti 1.55, 1.25 e 1.26.

Come sappiamo, con il disegno di legge in esame si era cercato di rendere applicabile sul serio la norma di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale perché, per come era stata a suo tempo costruita (ricordiamo che nasce nel 1992), facendo consistere lo scambio politico-mafioso nella sola erogazione di denaro da parte del politico che compra voti dalla criminalità organizzata, era di fatto inutilizzabile. Dalle statistiche sappiamo infatti che sono arrivati a sentenza definitiva in tutto solo tre processi.

Dopo diversi passaggi fra i due rami del Parlamento, in cui anche al Senato ci ha visto fra i protagonisti, si era dato conto di queste difficoltà introducendo il concetto di «altra utilità» preceduto dall'avverbio non secondario «qualunque», per estenderne la fattispecie a condotte non solo riconducibili ad una mera quantificazione monetaria; inoltre, è stata operata l'introduzione, anch'essa non secondaria, del concetto di «messa a disposizione», che, come ci ha ricordato il dottor Alessandro Milita, il pm del processo delicatissimo che riguarda un esponente che è stato in questo Parlamento, cioè Cosentino, è tipica del linguaggio mafioso e criminale ed è sintomatica della contiguità alla *societas sceleris*. Egli evidenzia in un'intervista che ha rilasciato come nel testo licenziato dalla Camera sia un «danno» l'eliminazione del riferimento alla «disponibilità» del politico verso il mafioso.

Quindi, il testo licenziato dalla Camera, come hanno denunciato già e meglio di me i miei colleghi della Commissione giustizia nella discussione della scorsa settimana, è frutto di un compromesso a perdere. Mi dispiace affermarlo anche davanti a lei, Presidente, che è un testimone della lotta alla mafia. Si era arrivati a un buon testo in Senato, dove era stata messa a disposizione un'arma potente, e poi per il compromesso, tipico meccanismo di questa strana politica che ci ha governato e continua a governarci, non riusciamo a trovare un accordo neanche in una battaglia così fondamentale.

Gli emendamenti che sto per illustrare cercano di porre rimedio a un altro dei problemi importanti, oltre a quello inerente l'avverbio mancante in relazione alla messa a disposizione, cioè l'alleggerimento delle pene, anch'esso scandaloso. Mi riferisco cioè al fatto di aver riportato le pene da sette-dodici anni a quattro-dieci. Bastava lasciare le pene come sono oggi.

Sappiamo che, come giustificazione, si è cercato di richiamare il famoso principio della proporzionalità, quello cioè che impone che la pena deve essere proporzionata al reato. Si tratta di un grande principio costituzionale di carattere generale, se non persino di un principio di rango sovracostituzionale, che è limite su tutti i pubblici poteri, dal diritto tributario al diritto amministrativo, sino al diritto penale e al diritto di polizia. Tuttavia, è richiamandosi à questo principio che ci si vuol far credere che con la modifica apportata, cioè con la minor pena da affliggere al politico che si è venduto, si è stati rispettosi dei dettami costituzionali: niente di più falso!

Colleghi, se è pur vero che per orientamento costante sul punto la Consulta ritiene censurabili asimmetrie punitive irragionevoli tra fattispecie sostanzialmente assimilabili, nondimeno, anche nelle

recenti sentenze 23 marzo 2012, n. 68, e 31 maggio 2012, n. 134, il paradigma argomentativo utilizzato ne evidenzia la giustiziabilità solo nel prisma della ragionevolezza-eguaglianza, cioè con un richiamo direttamente all'articolo 3 della Costituzione, perché la pena è strettamente connessa alla finalità rieducativa che deve avere.

In questa ottica, quindi, si è affermato in più occasioni, da parte della stessa Corte costituzionale, che «il principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, di modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella delle posizioni individuali». Infatti, una pena non conforme a proporzione vanifica, già a livello di previsione legislativa astratta, la finalità rieducativa della pena, che, ove sproporzionata, sarà fatalmente avvertita come ingiusta dal condannato e, soprattutto, da parte della società sarà ritenuta inutile. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Prego, senatore, concluda.

MOLINARI *(M5S)*. Proprio per questo, la Corte ha sempre ribadito, nei suoi vari interventi su questi argomenti, come non solo la selezione delle condotte punibili, cioè la scelta dei beni/interessi/valori da proteggere e le stesse tecniche di tutela, ma anche la commisurazione delle sanzioni è materia affidata alla discrezionalità del legislatore, in quanto «apprezzamenti tipicamente politici».

Colleghi, «apprezzamenti tipicamente politici» vuol dire che è rimesso interamente al Parlamento ossia al legislatore stabilire la proporzionalità della pena in base al bene che si vuole tutelare e qui il bene che vogliamo tutelare è il bene fondante della democrazia, è la libertà del voto e un politico che si vende non è meno di un mafioso! *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Orellana).*

Dovete spiegare, con un voto che non accetterà almeno un emendamento che stiamo proponendo per elevare le pene ad un valore che sia nettamente superiore a quello del mafioso, perché un politico che vende il voto è punito con una pena inferiore a quella comminata ad un mafioso. Sarà al popolo italiano che dovrete rispondere! *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Orellana).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Airola.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.33, 1.41 e 1.46. *(Brusio)*. Ho recuperato la voce, quindi, se volete, posso anche alzare i toni.

PRESIDENTE. Prego, senatore Airola.

AIROLA *(M5S)*. Come dicevo, sono tutti emendamenti che mirano ad aumentare gli anni di pena per politici corrotti che acquistano voti o scambiano altre utilità con i mafiosi.

Cominciamo dal chiarire - perché forse anche i cittadini che ci seguono non lo hanno ben chiaro - che il 416-*ter* è una norma che serve per coprire una mancanza ed andare a punire il politico che scambia con un mafioso soldi o altra utilità in cambio di voti e supporto, e siamo qui oggi proprio per discutere di questa norma.

In discussione generale ho già svolto la mia riflessione sulla questione politica; ora parlerò della questione tecnica.

Per questo tipo di scambio con i mafiosi sono stati condannati alcuni politici, ma sono stati condannati per concorso esterno in associazione mafiosa, secondo una interpretazione giurisprudenziale che unisce l'articolo 110, sul concorso di persone nel reato, con l'articolo 416-*bis*, sul reato di associazione mafiosa, del codice penale. Dal combinato disposto di questi articoli discende una pena da sette a dodici anni.

Ci domandiamo allora perché, a fronte di una interpretazione normativa applicata dai giudici fino ad oggi, dovremmo adesso ridurre la pena a quattro anni nel minimo e a dieci anni nel massimo. Soprattutto in considerazione del fatto che, per certi riti abbreviati che può chiedere il condannato e per le recenti norme che abbiamo votato, essere condannati a quattro anni significa fondamentalmente non andare in galera, perché si può abbassare di un terzo la pena ed avere ulteriori sconti restando fuori dal carcere ovvero, andando in carcere, si possono avere ulteriori sconti, perché abbiamo votato anche norme in tal senso.

Allora, la questione è: perché dobbiamo dimezzare la pena? Perché concedere questo a un politico che

si macchia di un orrendo delitto? Ricordiamoci che il mafioso ha potere ed esercita il suo potere proprio grazie alle relazioni che ha con la società civile, con le istituzioni, con i politici: senza questo collegamento il mafioso è impotente, non può agire se non con altre modalità, che sono ampiamente punite. Quindi ci suona molto strano il fatto che si debba per forza abbassare la pena, dal momento che questo testo l'avevamo congedato dal Senato con una pena adeguata, e con l'approvazione delle associazioni, soprattutto di Libera.

Mi riferisco anche agli altri emendamenti, nello specifico gli emendamenti 1.33 e 1.46, che mirano a un ulteriore innalzamento della pena, partendo addirittura da dodici anni e arrivando fino a venti. Perché immaginiamo una pena così dura? Primo, perché si tratta di un reato gravissimo, e la cultura italiana è intrisa di questo rapporto che c'è tra politica e mafia: la storia italiana purtroppo è una storia continua di relazioni e intrecci in questo senso.

Non solo, se andiamo a vedere sul sito di Riparte il futuro, sembra che attualmente avrebbe accettato anche l'ipotesi di una riduzione della pena. In verità non è così, perché sul sito si dice: «Ora chiediamo che il Governo intervenga quanto prima per una rimodulazione più ampia delle sanzioni per reati di mafia» - toh, guarda, siamo qua apposta - «con l'inasprimento del 416-*bis* (come suggerito dalla commissione Garofoli) equiparando le sanzioni» - addirittura - «a quelle previste per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (che arrivano fino a 20 anni di carcere».

PRESIDENTE. La prego di concludere, grazie.

AIROLA *(M5S)*. Sì, ancora un minuto solo, scusi.

Stiamo parlando di una pena da quattro a dieci anni, noi avevamo previsto da sette a dodici, come il concorso esterno in associazione mafiosa, e questa associazione ci chiede addirittura di arrivare fino a vent'anni. Ma signori! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Visto che purtroppo abbiamo tempi contingentati, perché qua funziona così, concludo con una riflessione sempre tecnica, ma anche politica. A maggio il senatore Compagna depositò un disegno di legge per dimezzare le pene per il concorso esterno in associazione mafiosa, e questa cosa fu fatta - lo dicono i giornali - perché si metteva a rischio l'accordo tra PD e PdL. Schifani chiese al senatore Compagna - così riportano le cronache - di ritirarlo, e Compagna ebbe a dichiarare: «Lo faccio per non mettere in crisi il Governo PD-PdL». Allora mi domando: non è che state restituendo il favore al Nuovo Centrodestra, che nel frattempo si è formato, facendo adesso lo sconto che vi veniva chiesto? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni, le alunne e i docenti dell'Istituto «Ezio Contino» di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B (ore 17,01)

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, per chiederle di verificare il *timer* della Presidenza, perché la scadenza del tempo è decorsa al settimo minuto, quindi ben in anticipo rispetto ai tempi...

PRESIDENTE. Il problema, senatore Buccarella, è di armonizzare i tempi e dare a tutti la possibilità di parlare.

BUCCARELLA *(M5S)*. Utilizzando però i tempi previsti dal Regolamento.

PRESIDENTE. Certamente. Io sto seguendo l'ordine alfabetico. Va bene così?

BUCCARELLA *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bertorotta.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.36, con il quale si chiede di sostituire, al primo comma dell'articolo 416-*ter*, le parole «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da nove a tredici anni». Con questo emendamento si intende conferire alla pena quella funzione che le è propria, per il sol fatto di essere una risposta dello Stato nel caso di commissione di un reato, come quello dello scambio elettorale politico?mafioso. Inasprire la pena significa non lasciare impuniti coloro che si macchiano di un simile reato, ma soprattutto significa esprimere un no chiaro e deciso alla mafia all'interno del sistema politico.

La modifica del trattamento sanzionatorio, voluta dalla maggioranza (destra e sinistra), non si allinea con i più alti principi costituzionali contenuti nella nostra Costituzione, in particolare con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3. In particolare, non si comprende come mai questa nuova formulazione dello scambio elettorale politico-mafioso debba essere punita con una pena da quattro a dieci anni, quindi in maniera meno grave rispetto alla fattispecie prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis*, che appunto prevede una pena dai sette ai dodici anni. Quest'ultima norma, com'è noto, rappresenta un tipico esempio di fattispecie a tutela anticipata, in quanto posta a presidio di un bene fondamentale come l'ordine pubblico costituzionale.

Orbene, se si considera che l'ipotesi del mercimonio elettorale mafioso rappresenta uno dei principali pilastri sul quale, per definizione, si regge e si nutre la stessa associazione mafiosa, appare certamente irrazionale questa difformità di pene. Mi piace ricordare - così come hanno fatto molti di voi - che il legislatore del 1992 era certamente consapevole di questa potenziale incongruenza, tant'è che ha richiamato espressamente, per la determinazione della pena edittale, il primo comma dell'articolo 416-*bis*. Voi sapete bene che, sul piano strettamente politico, questa divergenza si appalesa, soprattutto in questo momento storico, inopportuna e spudorata. Lo sappiamo tutti che storicamente la mafia si è sempre nutrita dell'apporto sistematico e sistemico di un certa zona grigia della politica. Volete pure voi concedere spazio alla mafia qua dentro o volete invece essere espressione di una politica pulita, leale e che non scende a compromessi con nessuno, ma, soprattutto, che non cade nella tentazione della corruzione?

Se ne avete il coraggio, votate favorevolmente su questo emendamento, che piuttosto mira ad innalzare ancora di più la pena edittale, prevedendo quindi che si punisca il reato di scambio elettorale politico-mafioso con una pena da nove a tredici anni. In fondo, cosa vi costa? Non andrete mica voi in carcere, ma chi vorrà violare il codice penale, in totale spregio delle regole di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza. Siate coraggiosi, almeno per una volta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Blundo.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.17. Stiamo discutendo in questa sede del disegno di legge sul voto di scambio politico-mafioso, un testo che alla Camera ha registrato una scandalosa eliminazione del principio di punibilità per il politico che si mette a disposizione del mafioso, anche nel caso in cui non ottenga i voti. È grave che noi stiamo eliminando questo aspetto, dal momento che la mafia è diventata un fatto culturale; ma è diventata un fatto culturale da ostacolare con fermezza. Anche la riduzione delle pene per il reato punito dall'articolo 416 del codice penale, portando la condanna minima da sette a quattro anni, è altamente discutibile, e sappiamo bene che è stata contestata anche da magistrati quali Gratteri, Milita e Caselli.

Credo che in quest'Aula dobbiamo rendere conto delle volontà dei cittadini e di chi è a contatto con queste problematiche. Le modifiche confermano ulteriormente un dato di fatto: siamo di fronte ad un Parlamento, quello dei partiti, che ha come unico scopo garantire l'impunità agli scambisti politici. Lo

scambio elettorale politico-mafioso è il *dominus* della prima e della seconda Repubblica. Evidentemente su questo *dominus* vogliamo far poggiare anche la fantomatica terza Repubblica.

Chiedo a quest'Aula e a voi, colleghi del Partito Democratico, di rendervi conto che gli stessi cittadini che vi hanno votato stanno chiedendo pene restrittive e serie per la prassi dello scambio di voto politico-mafioso. Anche giovedì avete dimostrato di non essere liberi di analizzare gli atti e di votare con l'approvazione dell'accordo sulla TAV. *(Applausi del senatore Buccarella)*. Ma l'avete dimostrato anche all'Aquila, in una falsa ricostruzione a favore di chi rideva del dolore, come risulta dalle intercettazioni di Anemone e Piscitelli. Ciò ci fa ben capire quanto l'interesse economico abbia superato ogni valore ed ogni limite del buonsenso. Lo dimostrate anche nell'infinita e non ultimata costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e in un codice degli appalti che non punisce queste infinite costruzioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Votando oggi contro l'emendamento del Movimento 5 Stelle, dimostrate - ancora una volta - di voler mantenere la prassi sbagliata e contestata da tutti di fare scambio elettorale politico-mafioso.

Chiedo quindi a quest'Assemblea di assumere con serietà questa decisione; anche se il testo torna alla Camera dei deputati, riusciremmo comunque ad avere il tempo: prima che si voti si farebbe in tempo a licenziare questo provvedimento. Non cerchiamo quindi delle scuse, e non cerchiamo neanche delle scuse nel dire che si sta facendo qualcosa mentre prima non c'era la punibilità di questo reato. Quando si affronta una punizione, essa va affrontata con determinazione e non con gli sconti che verrebbero dati portando la pena a quattro anni, così consentendo, con gli arresti domiciliari, intanto di non essere destituiti dai pubblici uffici, e - poi - di non andare soggetti ad una pena adeguata al reato.

Ripeto: dov'è lo Stato nella lotta alla mafia? Dov'è il sostegno ai magistrati di Palermo che, con coraggio ed altissima dedizione alle istituzioni, indagano sulla trattativa Stato-mafia? Si tratta di magistrati lasciati soli, come Nino Di Matteo. Voglio leggervi il messaggio di Nino Di Matteo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, senatrice Blundo, ha a disposizione un altro minuto.

BLUNDO *(M5S)*. Vi leggo il messaggio: «Le istituzioni devono capire che finalmente si è imboccata la strada giusta contro l'ala militare di Cosa nostra, ma adesso bisogna fare il salto di qualità. Si deve, con altrettanto vigore, coerenza e costanza, recidere i rapporti tra mafia e politica, mafia e imprenditori. Una volta presa consapevolezza di questo, il fenomeno mafioso potrà definitivamente essere debellato».

Mi unisco all'appello di Nino Di Matteo ricordandovi anche - e lo ricordo ai giovani presenti in tribuna - ciò che diceva Antonino Caponnetto: «Ragazzi, godetevi la vita, innamoratevi, siate felici, ma diventate partigiani di questa nuova Resistenza, la Resistenza dei valori, la Resistenza degli ideali. Non abbiate paura di pensare, di denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli».

Noi siamo qui per questo: stiamo denunciando da persone libere, responsabili e consapevoli le collusioni ai danni del Paese e dei suoi cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, come lei sa, tentiamo di comunicare, ma con il brusio dell'Assemblea non siamo facilitati.

Le pongo una domanda, dal punto di vista regolamentare, sul contingentamento dei tempi che lei sta applicando. Ci accorgiamo, infatti, che lei sta concedendo circa cinque minuti a senatore. Non entro nel merito della questione, perché naturalmente la gestione dei lavori dell'Aula è di sua competenza (ci mancherebbe!), ma dal punto di vista del contingentamento credo che dieci minuti per illustrare gli emendamenti siano dovuti. Se non dovesse essere così, la prego di essere così cortese da spiegarci preventivamente qual è il taglio della ghigliottina che sta applicando alla discussione sull'articolo 416-*ter*; in tal modo, potremmo darle una mano nell'applicare al meglio possibile la ghigliottina che lei, signor presidente Grasso, sta attuando su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La ringrazio per la collaborazione. Se avesse partecipato alla Conferenza dei

Presidenti dei Gruppi parlamentari, come il suo Capogruppo, comprenderebbe che io ho l'onere di armonizzare i tempi e di dare la possibilità di parlare a tutti i senatori il più possibile, in modo tale da completare l'esame e la votazione degli emendamenti - come avrà sentito dal calendario dei lavori - in tempo per le dichiarazioni di voto previste nella seduta antimeridiana di domani. Quindi, non si tratta di nessuna ghigliottina, perché stiamo permettendo a tutti di intervenire.

Questa è la gestione. Dopodiché c'è chi ha utilizzato meno di dieci minuti e c'è chi ne utilizzerà di più. Naturalmente cerco di armonizzare i tempi per raggiungere quel risultato; è chiaro, però, che nell'armonizzazione dei tempi io mi devo regolare.

SANTANGELO *(M5S)*. Mi scusi, signor Presidente, perché non vorrei che questa passasse come una discussione tra lei e me; tuttavia, poiché le dichiarazioni di voto sono state previste per la seduta antimeridiana di domani, alle 9,30, credo che, dal punto di vista della giusta sensibilità, visto che è stata nettamente troncata la possibilità di intervenire in discussione generale e visto che ora sono le 17,15, vi potrebbe essere tutto il tempo, da ora fino a domani mattina, alle 9,30, per svolgere interventi che vadano al di là dei dieci minuti di tempo stabiliti. Infatti, considerata l'importanza del provvedimento che stiamo trattando, ritengo importante far valere le nostre ragioni, che poi sono quelle che i cittadini vogliono far sentire. Ripeto, sono state inviate 2 milioni di *email* in pochissimo tempo.

Signor Presidente, al limite facciamo la nottata (questo non è un problema). Noi stiamo lavorando tutti insieme per ottenere un risultato che sia il migliore possibile.

Lei, però, non può concedere cinque minuti di tempo per illustrare un emendamento, quando qui tutti i colleghi sono distratti e vengono a chiedere al nostro Gruppo in quanti interverremo e quanto tempo utilizzeremo su questo provvedimento...

PRESIDENTE. I vostri argomenti provocheranno certamente l'interesse dell'Assemblea.

Proseguiamo ora i lavori senza interruzioni.

Ha facoltà di parlare la senatrice Bottici.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, non ho compreso: ho dieci minuti per illustrare ciascun emendamento o ho un tempo per tutto ciò che devo illustrare?

PRESIDENTE. Lei può intervenire una sola volta. Calcoli il tempo necessario per illustrare gli emendamenti che vuole illustrare.

BOTTICI *(M5S)*. Ne ho tre.

PRESIDENTE. Prego, li illustri.

BOTTICI *(M5S)*. Nell'emendamento 1.68 noi chiediamo di inserire, dopo le parole: «dieci anni», al comma 1, del capoverso «Art. 416-*ter*», le seguenti: «Chiunque si adopera per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* è punito con la reclusione da sette a dodici anni». Con questo emendamento cerchiamo di rimediare alla disattenzione del PD, che ha ridotto di oltre il 42 per cento la pena minima prevista in caso di scambio elettorale tra politici e mafiosi. Infatti, ripristiniamo le pene originarie previste dall'articolo 416-*ter*, cioè la reclusione dai sette ai dodici anni, e lo facciamo richiamando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, il quale identifica proprio lo scambio politico elettorale come una delle finalità tipiche delle associazioni di tipo mafioso. Con la scandalosa riduzione di pene che il PD vuol fare approvare, i politici che hanno fatto accordi con la mafia potrebbero non essere condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che scatta solo per condanne superiori ai cinque anni. *(Il senatore Giarrusso espone un foglio recante la scritta: «Articolo 416-*ter*. Riduzione della pena - 42 per cento»)*.

Senza contare che - come recita l'articolo 157 del codice penale - la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, per cui - *de facto* - la riduzione della pena massima del 416-*ter*, che da dodici anni passa a dieci, riduce anche i termini di prescrizione e quindi aumenta la possibilità che tali reati rimangano senza colpevoli.

Già nella relazione di maggioranza della Commissione antimafia, presieduta dall'onorevole Cattanei,

del 31 marzo 1972, si affermava senza mezzi termini: «In Sicilia il sistema politico di questo dopoguerra non è stato capace di garantirsi, di difendersi dalla mafia, che esisteva prima che nascessero gli attuali partiti politici, che non è stata inventata da essi, sia ben chiaro, ma che ha però finito per condizionarli prima, per inquinarli poi».

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, la prego di eliminare quel cartello, altrimenti sono costretto a farlo ritirare. *(Il senatore Giarrusso ritira il foglio)*

BOTTICI *(M5S)*. Comunque la riduzione di pena è del 42 per cento. È un *discount* ormai, facciamo degli sconti.

«Non può destare quindi meraviglia la scoperta di uomini politici che accettano di venire discretamente a patti con Cosa Nostra» - dal momento che il controllo del territorio, tipico del metodo di governo mafioso, significa anche condizionamento del potere politico, con tutte le conseguenze elettorali immaginabili - «La mafia, è un fatto notorio, controlla gran parte dei voti in Sicilia. Il pentito Francesco Marino Mannoia ha parlato di decine di migliaia di voti "sotto influenza" nella sola Palermo. E le elezioni politiche del 1987 hanno messo in luce massicci spostamenti di voti nei seggi elettorali più significativi (...)». Per chi volesse controllare, è a pagina 67 del libro di Giovanni Falcone «Cose di Cosa nostra».

Alla mafia basta «fare eleggere amministratori e politici "amici", e a volte addirittura dei membri dell'organizzazione. E ciò sia per orientare il flusso della spesa pubblica,» - e poi parliamo di *spending review* - «sia perché vengano votate leggi idonee a favorire le sue opportunità di guadagno» - leggi *ad personam* - «e ne vengano invece bocciate altre» - 416-*ter* - «che potrebbero esercitare ripercussioni nefaste sul suo giro d'affari. La presenza di amministrazioni comunali docili, poi, vale ad evitare un possibile freno alla sua espansione dovuta o al rifiuto di concessioni edilizie» - poi facciamo i condoni - «o a controlli troppo approfonditi degli appalti o dei subappalti (...)» (e scappiamo dalle certificazioni antimafia). Oltre che con questi condizionamenti di carattere generale la mafia interviene per assicurarsi quei piccoli servizi di ordinario clientelismo elargiti dai politici. Sempre nel libro di Falcone si legge: «A proposito del dirottamento di voti, nella consultazione elettorale del 1987, Francesco Marino Mannoia ci ha detto: "È stato provocato da Cosa nostra per lanciare un avvertimento alla Democrazia Cristiana, responsabile di non aver saputo bloccare le inchieste antimafia dei magistrati di Palermo"(...) Le connessioni tra una politica "affarista" e una criminalità mafiosa, sempre più implicata nell'economia, rendono ancora più inestricabili le indagini.» - poi ci stiamo a lamentare - «Con questo risultato finale: lo sviluppo di un sistema di potere che si fonda e si alimenta in Sicilia sulle connivenze e sulle complicità mafiose e che costituisce un ostacolo in più per delle indagini serene ed efficienti. Credo che Cosa nostra sia coinvolta in tutti gli avvenimenti importanti della vita siciliana, a cominciare dallo sbarco Alleato in Sicilia durante la seconda guerra mondiale e dalla nomina di sindaci mafiosi dopo la Liberazione.» - e poi ogni tanto le nomine tornano - «Non pretendo di avventurarmi in analisi politiche, ma non mi si vorrà far credere che alcuni gruppi politici non siano alleati a Cosa nostra - per un'evidente convergenza di interessi - nel tentativo di condizionare la nostra democrazia, ancora immatura,» - e infatti ora stiamo cercando di cambiarla, ma tanto è uguale - «eliminando personaggi scomodi per entrambi. Parlando di mafia con uomini politici siciliani, mi sono più volte meravigliato della loro ignoranza in materia. Alcuni forse erano in malafede, ma in ogni caso nessuno aveva ben chiaro che certe dichiarazioni apparentemente innocue, certi comportamenti che nel resto d'Italia fanno parte del gioco politico normale, in Sicilia acquistano una valenza specifica. Niente è ritenuto innocente in Sicilia, né far visita a un direttore di una banca per chiedere un prestito perfettamente legittimo, né un alterco tra deputati, né un contrasto ideologico all'interno di un partito. Accade quindi che alcuni politici a un certo momento si trovino isolati nel loro stesso contesto. Essi allora diventano vulnerabili e si trasformano inconsapevolmente in vittime potenziali. Al di là delle specifiche cause della loro eliminazione, credo sia incontestabile che Mattarella, Reina, La Torre erano rimasti isolati a causa delle battaglie politiche in cui erano impegnati. Il condizionamento dell'ambiente siciliano, l'atmosfera globale, hanno grande rilevanza nei delitti politici: certe dichiarazioni, certi comportamenti, valgono a individuare la futura vittima, senza che la stessa se ne

renda nemmeno conto. Si muore generalmente perché si è soli, o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere». Quelle che ho appena letto erano le parole di Giovanni Falcone, tratte dal libro «Cose di Cosa nostra», che fu pubblicato pochi mesi prima della sua morte.

Visto che ho ancora tempo a mia disposizione e ho presentato tre emendamenti, illustro anche l'emendamento 1.70.

PRESIDENTE. Senatrice Bottici, se potesse concludere, darebbe la possibilità ad altri suoi colleghi di intervenire, dal momento che ha avuto a sua disposizione quasi dieci minuti. *(Commenti dei senatori Santangelo e Buccarella)*.

Il mio compito è armonizzare i tempi per raggiungere un risultato e far parlare il maggior numero possibile di senatori.

Lei ha già parlato per circa nove minuti e mezzo. Comunque, la prego.

BOTTICI *(M5S)*. Quindi, non ho un tot di minuti a disposizione per ogni emendamento. Prima glielo avevo chiesto, Presidente.

PRESIDENTE. In base al Regolamento, ho il compito di armonizzare i tempi.

SANTANGELO *(M5S)*. No!

BOTTICI *(M5S)*. Le rivolgo una doppia domanda. Nell'armonizzazione dei tempi c'è un tempo...

PRESIDENTE. Vuole concludere o vuole continuare? Mi dica che cosa vuole fare.

BOTTICI *(M5S)*. Voglio continuare.

PRESIDENTE. Prego, continui.

BOTTICI *(M5S)*. L'emendamento 1.70 recita: «*Al comma 1, capoverso "Art. 416-ter", dopo le parole:* "dieci anni", *aggiungere le seguenti*: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni a coloro che ottengono, o si adoperano per far ottenere, per sé o per altri, la promessa in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*"».

Con questo emendamento intendiamo aumentare la pena a sette anni nel minimo e a dodici anni nel massimo per coloro i quali si adoperano per far ottenere la promessa di procurare voti in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione mafiosa. La formula della «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione» era già presente nel testo dell'articolo 416-*ter* originariamente approvato dal Senato, ma è stata espunta dalla Camera nonostante in tal modo potessero essere ricondotte nell'alveo del rapporto criminale tra politici e mafiosi un maggior numero di fattispecie rispetto a quelle ipotizzabili con la formulazione attuale.

Nell'allegato dedicato all'Italia della relazione sulla lotta alla corruzione della Commissione europea del febbraio 2014 ci si sofferma a lungo sullo stretto legame esistente tra corruzione politica e criminalità organizzata. In questo rapporto è scritto testualmente: «La credibilità di un quadro anticorruzione efficace e dissuasivo dipende dalla capacità di perseguire i casi di corruzione. La percezione pubblica del fenomeno denuncia lo scarso effetto deterrente delle sanzioni applicate in questo settore. Secondo i dati dello speciale Eurobarometro sulla corruzione del 2013, appena il 27 per cento dei rispondenti italiani ritiene che il numero di reati di corruzione indagati e accertati sia sufficiente a scoraggiare condotte corruttive attive o passive. Dai rapporti del GRECO (Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione)...

PRESIDENTE. Per sapermi regolare, le chiedo se intende concludere, o quanto ancora deve parlare.

BOTTICI *(M5S)*. Ho fatto. Mi manca solo una pagina, che leggerò in modo veloce.

PRESIDENTE. In base all'articolo 84 del Regolamento, ho il compito di armonizzare i tempi.

BOTTICI *(M5S)*. Concludo con questo emendamento e non illustro l'altro.

PRESIDENTE. La prego di concludere, siamo già a dodici minuti.

BOTTICI *(M5S)*. Prosegue la relazione della Commissione europea: «Dai rapporti del GRECO (Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione) e dell'OCSE si evince che, per quanto il quadro penale sia presente nel suo insieme, le carenze esistenti contribuiscono alla percezione di un clima di quasi impunità e ostacolano l'efficacia dell'azione penale e l'accertamento nel merito dei casi di corruzione. In Italia i legami tra politici, criminalità organizzata e imprese e lo scarso livello di integrità dei titolari di cariche elettive e di governo sono oggi tra gli aspetti più preoccupanti, come testimonia l'elevato numero di indagini per casi di corruzione, tanto a livello nazionale che regionale.» - poi vogliamo fare il Senato delle Regioni: e vai! - «Uno studio del 2010 a cura del Center for the Study of Democracy considera il caso italiano tra i più esemplari per capire quanto stretti siano i legami tra criminalità organizzata e corruzione. Secondo lo studio è soprattutto la corruzione diffusa nella sfera sociale, economica e politica ad attrarre i gruppi criminali organizzati e non già la criminalità organizzata a causare la corruzione. Secondo i procuratori italiani, i legami tra mafia e corruzione sono tuttora evidenti, anche nelle Regioni non originarie dei gruppi criminali organizzati. Negli ultimi anni sono state portate all'attenzione del pubblico numerose indagini per presunti casi di corruzione, finanziamento illecito ai partiti e rimborsi elettorali indebiti, che hanno visto coinvolte personalità politiche di spicco e titolari di cariche elettive a livello regionale. Questi scandali hanno portato a una serie di dimissioni, alle elezioni regionali anticipate in un caso, e hanno spinto il governo...» *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è terminato, mi dispiace. Ha parlato per tredici minuti.

Ha facoltà di parlare la senatrice Bulgarelli.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mettetevi d'accordo su chi deve intervenire.

PETROCELLI *(M5S)*. Volevo intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, prima che il suo richiamo all'armonizzazione dei tempi diventi un *mantra*…

PRESIDENTE. Un *mantra*?

PETROCELLI *(M5S)*. Sì, un *mantra*, Presidente, sia chiaro.

PRESIDENTE. Mi vuole attribuire una facoltà che non ho.

PETROCELLI *(M5S)*. Probabilmente se la vuole giustamente costruire.

Vorrei ricordarle che probabilmente - e ribadisco «probabilmente» - è suo compito armonizzare i lavori, come ci diceva, a norma dell'articolo 84 del Regolamento, anche se su questo avrei da ridire, perché il caso in questione dovrebbe ricadere tra quelli previsti dal comma 5 dell'articolo 55.

Sarò comunque più preciso: prima che lei parta con il suo *mantra*, le posso garantire che noi risponderemo con il nostro *mantra* con il quale continueremo a ripetere che il testo, così come è stato licenziato dalla Camera, non è un testo di civiltà giuridica.

Noi vogliamo fare di tutto perché a chi sta fuori da queste Aule venga espressamente chiarito che non funziona così. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Mi sembra che i discorsi siano abbastanza chiari e che vengano ascoltati anche fuori da qui.

PETROCELLI *(M5S)*. Vorrei però soffermarmi su un'altra questione.

Lei ha giustamente richiamato il senatore Giarrusso, che prima ha esposto un cartello nel quale era chiaramente scritto «Riduzione della pena del 42 per cento», dopo che questo disegno di legge è stato modificato dalla Camera dei deputati. Mi chiedo però: è meglio che non facciamo comparire più quel cartello perché siamo in difetto noi o perché magari, mentre lo guardava, Presidente, in cuor suo avrebbe voluto esporlo lei? Questo mi chiedo. Poi magari una risposta ce la daremo da soli. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il mio *mantra* non mi consente di risponderle.

Senatrice Bulgarelli, intende intervenire?

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa vuole intervenire, senatrice?

FATTORI *(M5S)*. Sempre sull'ordine dei lavori, Presidente, con riferimento all'armonizzazione. Vorrei capire bene di che cosa si tratta. Naturalmente è una sua prerogativa quella di armonizzare i tempi, ma l'armonizzazione deve essere anche armonizzata con gli scopi di questa discussione, uno dei quali è illustrare gli emendamenti per dare poi ai colleghi che siedono alla nostra destra e alla nostra sinistra la facoltà di votarli con consapevolezza. Quindi, ogni emendamento ha la sua dignità, non è la persona che lo illustra ad averla. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Le chiedo pertanto di lasciarci la prerogativa di avere il tempo sufficiente per illustrare gli emendamenti, indipendentemente da chi lo fa, in modo tale da far capire ai nostri colleghi che noi siamo propositivi e positivi e non siamo sempre quelli del no. Chiediamo quindi di dare dignità agli emendamenti, oltre che alle persone.

PRESIDENTE. Il mio intendimento è proprio questo. Continuando a parlare di altro sottraiamo tempo alla discussione e al dibattito. Intendevo dare la parola alla senatrice Bulgarelli perché potesse illustrare il contenuto ed il merito degli emendamenti, che è utile che tutti i cittadini conoscano.

FATTORI *(M5S)*. Ho voluto ribadire la necessità di armonizzare queste esigenze.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, cercherò di dare voce a tutti e nel modo più congruo per raggiungere gli scopi che l'Aula si propone.

Ha ora facoltà di parlare la senatrice Bulgarelli.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento con le parole del procuratore Gratteri, ascoltato ieri in audizione dalla Commissione antimafia, il quale ha affermato che il consenso mafioso continua a crescere perché lo Stato arretra sempre più, mentre la mafia dà risposte certe. Lo Stato può diventare più forte con l'efficienza se investe sulla scuola e se ha il controllo del territorio, se è presente sul territorio.

Proprio a tale proposito, vorrei parlare del controllo del territorio, uno degli obiettivi fondamentali della mafia (anzi, direi che qui in Italia è proprio quello primario). Vorrei raccontarvi un episodio, sempre sentito in una delle audizioni in Commissione antimafia, successo in Lombardia ad un ex ufficiale delle Forze dell'ordine. Costui, dopo essere andato in pensione, ha avuto un problema con la sua attività. Invece di rivolgersi allo Stato - un ex ufficiale delle forze dell'ordine, lo sottolineo - si è rivolto ad una 'ndrina, che è una famiglia della 'ndrangheta, perché lo Stato lascia sole le persone; invece di rivolgersi allo Stato si è dunque rivolto a questa 'ndrina, ovviamente trovando più problemi che altro e senza risolvere quelli che già aveva precedentemente. Se lo Stato fosse stato presente, questo non sarebbe successo: direi, però, che la mafia ha raggiunto il suo primo obiettivo, ossia il controllo del territorio. Lo Stato sul territorio italiano è in prestito.

Il secondo obiettivo della mafia è la libertà di azione sui mercati finanziari. Sempre in audizione in Commissione antimafia, ieri ci hanno detto che l'Italia è uno dei pochi Paesi europei che non ha ancora affrontato le norme sull'autoriciclaggio. Nel DEF che arriverà in Commissione e in Aula in questi giorni poco e niente si dice sull'evasione fiscale e nulla si dice sul riciclaggio e l'autoriciclaggio. Direi quindi che la mafia in questa direzione sta ancora vincendo.

Il terzo obiettivo è ovviamente quello di togliere qualsiasi tipo di strumento alle persone e di avere il controllo dei politici. Per quanto riguarda il controllo dei cittadini, anche qui lo Stato dà un buon aiuto: perché dico questo? In materia di giustizia, cosa abbiamo - anzi, avete - fatto? Avete tolto la possibilità di rivolgersi ai giudici di pace, perché li avete messi a pagamento, ed avete sottratto fondi al patrocinio gratuito: tutto questo va sempre nella direzione di consegnare lo Stato in mano alla mafia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Con la riforma del lavoro ci renderete tutti precari: mentre la mafia dà risposte certe per il lavoro, lo Stato no, ci rende precari ancora una volta, nonostante il nuovo che avanza.

Ci state anche togliendo il diritto di voto, la cosa più pericolosa che state facendo: non potremo più

votare per i Presidenti delle Province; non potremo più votare per i rappresentanti delle Città metropolitane e forse - ma speriamo di no, perché anche qualcuno del PD in quest'Aula, resosi conto che si tratta di una cosa allucinante, sta cercando di fare altre proposte - non potremo più votare neanche per i rappresentati del Senato. Non solo quindi non avremo più il diritto di voto, ma ci toglierete anche gli strumenti per difenderci dalla politica sia nella quotidianità che per mandarvi a casa. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Con la crisi economica, inoltre, le mafie - che voi state allevando - investono soldi comprando tutte le attività che stanno chiudendo, da Roma in sù, sia in Italia, sia in Europa; si stanno comprando tutto. Consegnate quindi in mano alle mafie non solo l'Italia, me anche l'intera Europa, senza prendere in considerazione e senza attuare tutte le direttive che arrivano dall'Europa e che sono d'interesse per la giustizia. Quando vi fa comodo, però, «ce lo chiede l'Europa»: in questo caso no, non ce lo chiede l'Europa.

A questo punto, credo sia davvero ora di fare una scelta: o siete con lo Stato o siete con la mafia, e questo voto dimostrerà da che parte state. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, secondo l'ordine alfabetico ora toccherebbe a lei, ma come Capogruppo volevo lasciarle la parola per ultimo.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, non in qualità di Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle, ma come semplice membro, avrei piacere di illustrare un emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.8 mira ad inserire nel testo dell'articolo 416-*ter* del codice penale l'aggettivo indefinito «qualsiasi» prima della locuzione «altra utilità».

PRESIDENTE. «Qualsiasi» o «qualunque», senatore Buccarella?

BUCCARELLA *(M5S)*. «Qualsiasi», signor Presidente, dato che l'aggettivo «qualunque» non è piaciuto a qualcuno. Questo è un giallo che ha avuto luogo la settimana scorsa: come sappiamo in quest'Aula e com'è bene che si sappia anche fuori, il Senato, con la collaborazione tra parlamentari di varie forze politiche, aveva redatto una norma - a nostro avviso, la migliore possibile - che prevedeva la punibilità del fatto che un politico, a fronte di una promessa di voti da parte della mafia, fosse responsabile di una dazione di denaro - come secondo la norma oggi vigente - oppure di qualunque altra utilità. Misteriosamente, nel passaggio alla Camera, le stesse forze politiche che con noi avevano svolto in Commissione un lavoro finalizzato a redigere questo testo, che era il migliore possibile per combattere veramente il tremendo fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nella politica, hanno cambiato opinione. Questa, evidentemente, è una responsabilità politica di cui i parlamentari del Gruppo del Partito Democratico dovranno dar conto ai propri elettori e in generale a tutti i cittadini italiani.

Perché è importante reintrodurre l'espressione «qualunque utilità» e risolvere il giallo della sparizione del termine «qualunque»? Ci viene detto che la norma che si vuole ora votare, avendo cambiato idea, va bene così perché aggiunge l'espressione «altra utilità» che mancava nel testo vigente. Lo sappiamo benissimo, perché io, insieme a tanti miei colleghi, sono tra coloro che, già da candidati, prima ancora di arrivare qui, indossavano quel braccialetto bianco per aver aderito alla campagna Riparte il futuro per la reintroduzione dell'espressione «altra utilità» come ipotesi di reato. Senonché il sospetto che abbiamo e che può spiegare la scomparsa dell'espressione «qualunque altra utilità» si collega all'obiettivo finale di questa maggioranza, che è quello di depotenziare l'effettiva portata di tale norma incriminatrice. *(Applausi dal Gruppo M5S).*Dico questo perché già oggi, a norma vigente, la giurisprudenza della Corte di cassazione, anche la più recente - e citerò il lavoro di una commissione molto cara a chi sostiene oggi la tesi avversa alla nostra, la commissione Garofoli - estende le condotte punibili per l'articolo 416-*ter* a dazioni che non sono di denaro ma di altra utilità e comunque quantificabili a livello monetario. Cito brevemente la sentenza n. 20924 della Corte di cassazione del 2012, a pagina 116 della relazione Garofoli, che tutti abbiamo in quest'Aula ed è disponibile anche su Internet. È stata stabilita la configurabilità del reato di scambio elettorale quando «l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentata non solo dal denaro,

ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad esempio mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori immobiliari, etc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre "utilità", che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione». Nella specie, in quel caso specifico, era stato ritenuto integrato il reato dove l'oggetto materiale era costituito dai posti di lavoro. Lo scambio era il seguente: io mafioso ti offro il pacchetto di voti e tu, politico, ti prendi l'impegno di assumere qualcuno, l'amico degli amici. Ancora, secondo un'altra sentenza della Cassazione del 2011, il corrispettivo della promessa di voti può essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un valore in termini di immediata commisurazione economica, restando escluse dalla portata percettiva altre utilità che solo in via mediata possono essere trasformate in utili monetizzabili, e, dunque, economicamente quantificabili.

Con ciò voglio dire che senza i termini «qualunque» o «qualsiasi» resteranno fuori dalle condotte punibili tutte quelle controprestazioni da parte del politico non quantificabili in termini monetari ed economici; qui la fantasia può spaziare andando a pescare dalla realtà: possiamo pensare a prestazioni sessuali offerte in favore del politico oppure ad impegni di candidatura da parte di quel partito sostenuto dalla mafia in questa o quella elezione oppure alla nomina in consigli di amministrazione di società partecipate da alcuni Comuni; poi, guarda caso, saranno i Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose.

Chiediamo quindi ai parlamentari del Partito Democratico, con i quali abbiamo concordato la norma originaria, perché dobbiamo rinunciare a questo. Perché dobbiamo limitare la norma incriminatrice e farla fare franca ai politici, già dalle prossime elezioni europee? Perché dobbiamo rinunciare a punire quei politici che magari in questi giorni, in queste settimane, si stanno muovendo, oppure sono contattati dai poteri mafiosi, senza che vi sia alcuna dazione di denaro né altre prestazioni quantificabili a livello monetario? Potrebbe essere la promessa del trasferimento di un funzionario che dà fastidio alla mafia. Non li rendiamo punibili, questi casi?

Come lo spieghiamo questo? Come vi spiegate la cosiddetta opposizione di Forza Italia? Brunetta alla Camera aveva annunciato 1.000 emendamenti per reintrodurre l'avverbio, «consapevolmente», perché per demolire la norma Forza Italia diceva: «occorre specificare la consapevolezza, il dolo, altrimenti io, politico in terra di mafia, come faccio a sapere se ho a che fare con persone che vi sono collegate?». Questa è una grande ipocrisia. Come mai - chiedetevi - nonostante l'avverbio «consapevolmente» oggi non sia nel testo della norma, Forza Italia è placida e tranquilla e non fa alcuna azione di opposizione? Perché le va benissimo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*, perché sanno benissimo che oggi questa norma non serve a niente, non solo perché la pena è stata ridotta nei termini massimi, da quattro a dieci anni (quindi, con tutti i problemi di prescrizione e di difficoltà di emissione di misure cautelari: è la pena stessa che è così ridotta), ma perché senza l'avverbio «qualunque», anche senza una condotta precisa di messa a disposizione, oggi il politico che contraccambia la promessa di voti con attività di sostegno all'organizzazione mafiosa non quantificabile in termini monetari la fa franca. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Allora, diciamo: non permettiamo che questo accada! Non permettetelo voi! Vi abbiamo subissato di *e-mail*, non noi ma i cittadini italiani, con uno strumento che il Movimento 5 Stelle ha voluto mettere a disposizione. Lo sapete, lo sappiamo noi: è inutile che in TV andiamo a dire, approfittando dei tempi tecnici e del bla bla politico, che «lo ha detto Cantone». Non vi nascondete dietro espressioni di magistrati, che magari sono anche indotti in errore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Faccio rilevare, proprio con riferimento a Cantone, un autorevolissimo magistrato, che su un articolo del 3 o 4 aprile su "il Fatto Quotidiano" si leggeva un commento favorevole alla normativa: è meglio farla entrare in vigore subito, così come è stata licenziata della Camera. Poi però parlava di qualunque attività. Mi viene quindi il dubbio che forse quel magistrato, che in buona fede ha espresso un parere favorevole sulla norma che volete approvare senza emendamenti, pensava veramente che ci fosse ancora quell'avverbio che oggi permette di colpire la mafia in quei terreni insidiosi, dove non c'è il bonifico, la mazzetta e neanche il posto di lavoro, perché ormai per fortuna la giurisprudenza ha coperto quel tipo

di utilità che sarebbe introdotta e che per noi va bene, ma non serve.

Questo testo, come avete ben capito, a noi non va bene, e la battaglia che stiamo facendo la conduciamo perché siamo liberi di poterla fare, perché non abbiamo un capo politico che magari la sera prima incontra qualche pregiudicato condannato e già decaduto e che, per sostenere lo scandalo e i grandi patti sulle riforme istituzionali e sullo svuotamento democratico di questo Paese, deve chinare il capo. *(Vivi applausi del Gruppo M5S)*. Noi, molto modestamente, con i nostri modi che a voi possono sembrare coloriti (quelli dei miei colleghi e i miei talvolta), siamo liberi di poter mantenere queste posizioni perché non abbiamo scambi da fare con nessuno, se non con le nostre coscienze e con il bene di questo Paese! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quindi, fate ancora in tempo. Ripristiniamo quanto meno la pena originaria, per favore, da sette a dodici anni, almeno quello! Inoltre, se proprio riuscite a riconquistare un poco di dignità politica - consentitemelo - votate anche a favore dell'emendamento 1.8, per non permettere che, con *escort* (visto che ultimamente vanno di moda nella vita politica) o con altre controprestazioni non monetizzabili direttamente, i politici si facciano corrompere dalla mafia, o viceversa. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Catalfo.

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.62. Crisi economica, precariato, schiavitù dei lavoratori sono l'*humus* che questo Governo e questo Parlamento stanno creando per la proliferazione della mafia e della criminalità organizzata in Italia. Con l'emendamento 1.62 chiediamo di sostituire la parola «dieci» con la parola «quattordici». Il presente emendamento aumenta infatti la pena edittale massima da dieci a quattordici anni, permettendo al giudice penale una maggiore discrezionalità nel conformare la pena al caso specifico.

Anche il procuratore Gratteri, inspiegabilmente selezionato da Renzi come Ministro della giustizia ma poi, ovviamente, scartato unilateralmente da colui che è sul Colle, si è schierato a favore della modifica proposta dal Movimento 5 Stelle, e lo ha fatto sulla base di una semplice constatazione tecnica: quando una pena massima è bassa, essa consente al reo di sfruttare scappatoie, come lo sconto di pena in seguito alla scelta del rito abbreviato e, eventualmente, anche l'ulteriore sconto di pena per buona condotta, riducendo il tempo totale della permanenza in carcere (che è dove dovrebbe stare).

Michele Emiliano (PD) lo ha detto esplicitamente su «La7»: l'abbassamento della pena edittale sul voto di scambio è un segnale orribile che non può essere scambiato con riforme di altra natura.

In Italia si sa, basta qualche interpretazione un po' fantasiosa per concedere trattamenti di favore nonostante una condanna per gravi crimini. È un andazzo consolidato come vizio di sistema. Infatti la riduzione di pena disposta dalla Camera si estende ai processi in corso, nonché alle condanne non definitive già pronunciate. Accidenti, quanta fretta nel ridurre le pene ai mafiosi! Chissà quale complice cercate di salvare! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signori, coloro che vengono condannati per scambio elettorale devono essere puniti in modo rigoroso, e la pena deve riflettere giustamente la gravità di un simile comportamento. Non si può assolutamente pensare ad un qualsivoglia regime di favore nei confronti di questi soggetti, il cui crimine è profondamente offensivo del principio di democrazia (parola che forse in questo Parlamento si è dimenticata), principio per il quale noi del Movimento 5 Stelle siamo in costante lotta. E la lotta non finirà mai se non si soffocano sul nascere questi intenti con rigore e fermezza: tolleranza zero, signori! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È una lotta che si sostanzia con parole che diventano garanzia, parole quali - come ha detto il nostro senatore capogruppo Buccarella - «altra utilità», o ancora «consapevolmente». Mi rivolgo ai senatori del Nuovo Centrodestra e di Forza Italia, che volevano ripristinare il testo uscito dalla Camera con quest'ultima menzione: voi cercate di mettere i bastoni tra le ruote ai giudici, rendendo più difficoltoso per l'accusa provare la consapevolezza della condotta collusiva di un politico nei confronti della mafia. Voi dunque vi schierate esplicitamente a favore dei criminali, consapevolmente o meno, colleghi! È un comportamento che non va assolutamente tollerato, e non va dato spazio a coloro che cercano di

sfruttare, con l'aiuto di senatori e deputati compiacenti, i cavilli delle leggi italiane per vedersi assolti dalle loro colpe.

Come ha precisato il mio collega senatore Giarrusso, è la menzione di parole come «altra utilità» che colpisce al cuore il sistema di favori e scambi alla base del potere e dell'influenza che ha la mafia.

Sono queste le armi efficaci nelle mani dei magistrati, sono questi gli strumenti che consentono ai giudici un sindacato più profondo sul comportamento effettivo dell'imputato per crimini di mafia, rendendo così possibile punire non solo chi riceve denaro, ma anche chi riceve altre utilità, come informazioni, prestazioni sessuali o protezioni dai controlli.

È per questo motivo che vi invito a riflettere e a votare favorevolmente sul nostro emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti della Scuola media «Rita Levi Montalcini» di Campodoro, in provincia di Padova, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 948-B (ore 17,56)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ciampolillo.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo?

CAPPELLETTI *(M5S)*. In ordine alfabetico avrei diritto di intervenire prima del senatore Ciampolillo.

PRESIDENTE. Senatore Cappelletti, mi risulta che lei sia già intervenuto per illustrare degli emendamenti e, come lei sa, si può intervenire una sola volta. Nella scorsa seduta lei è intervenuto per illustrare degli emendamenti insieme ai senatori Taverna e Giarrusso. La seduta va considerata unica.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, sono intervenuto, come riportato a verbale, per illustrare un emendamento.

PRESIDENTE. Così mi risulta, mi dispiace.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Ma siccome sono firmatario e sottoscrittore di cento emendamenti, chiedevo di poterne illustrare un secondo.

PRESIDENTE. Si può intervenire una sola volta, per Regolamento, e lei è già intervenuto. Ci sono tante voci, insieme alla sua, che certamente potranno illustrare, come ben sanno fare, gli altri emendamenti.

Ha facoltà di parlare il senatore Ciampolillo.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli membri dell'Esecutivo, onorevoli colleghi, illustrerò l'emendamento 1.40 sull'innalzamento della pena minima da quattro a nove anni. Con riferimento al testo di cui al primo comma dell'articolo 416-*ter* del codice penale, il presente emendamento mira ad elevare la pena minima da quattro a nove anni. Il risultato venuto fuori dalla Camera dei deputati non può non ritenersi sconcertante. Difatti, l'articolo 416-*ter*, come modificato a Montecitorio, ovviamente con il voto contrario del Movimento 5 Stelle, prevede l'applicazione della pena minima di quattro anni non solo per chi abbia commesso il reato di voto di scambio, ma anche a chi abbia procurato voti con metodo mafioso.

In concreto, si va così a realizzare una folle riduzione di pena per i mafiosi, che ad oggi, ai sensi

dell'articolo 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, si vedono applicata per tale condotta una pena minima di sette anni. In tale prospettiva, deve accogliersi il proposto emendamento che, elevando la pena a nove anni, rende giustizia a una condotta gravissima, in grado di arrecare un danno gravissimo alle regole democratiche e al corretto funzionamento delle istituzioni del Paese.

Spezzare ogni qualsivoglia legame tra mafia e politica è un imperativo categorico che ciascuno Gruppo parlamentare dovrebbe porsi. Un'incomprensibile riduzione di pena, quale quella contenuta nel testo che qui si intende emendare, costituisce una gravissima offesa a tutti quei cittadini onesti, a tutti i servitori della Patria che hanno sacrificato anche la loro vita per un'ideale di giustizia e onestà, di cui troppo spesso nei provvedimenti e nelle condotte di questo Parlamento non vi è stata traccia.

L'auspicio è quello di non dover registrare nuovamente una pagina infame di una classe politica vecchia e indegna di raccogliere il desiderio di cambiamento dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle è in Parlamento proprio per ricordare ad ogni cittadino di questo meraviglioso Paese il diritto inalienabile a vivere in un mondo onesto e felice.

L'emendamento 1.16 concerne la previsione dell'estensione del reato penale anche ad altre utilità di carattere non economico. Con riferimento al testo di cui al primo comma dell'articolo 416-*ter*, il presente emendamento mira a chiarire la nozione di «altra utilità», precisando in via definitiva, anche all'esito dell'annoso dibattito che ha coinvolto autorevoli studiosi della materia, come per «altra utilità» debba intendersi qualsiasi tipo di vantaggio per l'agente avente anche carattere non economico. La precisazione ovviamente non ha un valore squisitamente formalistico, ma incide direttamente sul senso stesso dell'impegno politico in una società complessa come quella italiana.

La forte presenza della criminalità organizzata e il crescente controllo mafioso di fette importanti del territorio nazionale, peraltro non più circoscritte alle sole aree meridionali, impongono l'assunzione di impegni seri e chiari da parte di questo Parlamento, tesi a tracciare in modo inequivocabile l'esigenza inderogabile di una classe politica in grado di astenersi da qualsiasi forma di collegamento o rapporto con associazioni di tipo mafioso.

Specie nei momenti elettorali, l'attenzione dei politici appare distogliersi dalla necessaria prudenza e lontananza da settori grigi ed ambigui della società. L'ambizione di accaparramento del maggior numero possibile di consensi elettorali ha spinto storicamente i partiti della vecchia politica a scendere a compromessi con la criminalità organizzata. È superfluo ricordare esempi emblematici, anche tristemente attuali, che hanno procurato danni gravissimi all'immagine e all'onorabilità delle istituzioni democratiche del nostro Paese. Le lusinghe del potere mafioso non possono essere in alcun modo consentite e la politica ha l'obbligo morale, ancor prima che giuridico, di mostrare al Paese e ai suoi giovani la più assoluta lontananza ed estraneità a logiche criminali di acquisizione del consenso elettorale.

In tale prospettiva deve inquadrarsi la precisazione contenuta nel presente emendamento, nel senso di includere espressamente nella fattispecie criminale di cui all'articolo 416-*ter* anche l'ipotesi di altre utilità di natura non economica. Il chiarimento segnala l'esigenza di assumere la consapevolezza di come l'influenza della mafia sulla politica possa essere esercitata non già solo attraverso i tradizionali mezzi patrimoniali della dazione di somme di danaro o di vantaggi analoghi, sempre però direttamente incidenti sui profili di natura economica. La complessità della società e della persona umana e le molteplici possibilità di soddisfacimento di interessi anche morali impongono il massimo rigore nel delineare una fattispecie criminale quale quella in oggetto. Dai compiacimenti di natura sentimentale ai favori personali e a tutte le possibili estrinsecazioni dei bisogni della persona il legislatore non può rimanere indifferente, nella consapevolezza comune della doverosa necessità di recidere ogni possibile rapporto tra politica e criminalità organizzata. Non può del resto sfuggire come gli interessi tutelati dalla norma in discussione siano fondamentali per un corretto funzionamento dell'intero sistema democratico del Paese.

Il sogno è quello di vivere in un Paese in cui ogni cittadino possa partecipare alla vita politica e istituzionale, affrontando le competizioni elettorali senza il timore di doversi necessariamente piegare a logiche criminali. In questo senso, proprio al fine di garantire il diritto di ciascuno a partecipare

liberamente alle elezioni, occorre assumere un atteggiamento assai rigoroso nel tracciare i confini giuridici della fattispecie sussumibile nell'ipotesi di cui all'articolo 416-*ter*. La libera manifestazione del consenso democratico e l'onestà ed integrità dei rappresentanti delle istituzioni sono valori troppo importanti per poter essere indeboliti con forme attenuate del reato in esame. Non vi deve e non vi può essere alcun rapporto tra politica e criminalità organizzata e quindi non vi può essere alcuna utilità anche a carattere non economico.

Concludo, signor Presidente. Il Movimento 5 Stelle sostiene il proprio emendamento, in un costante ed incessante impegno al servizio del Paese, per l'affermazione di quei principi di onestà ed integrità indispensabili per consentire quel cambiamento che i cittadini richiedono e meritano di avere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cotti.

COTTI *(M5S)*. Non c'è il senatore Crimi prima di me?

PRESIDENTE. Cotti viene prima di Crimi nell'ordine alfabetico. Mi scusi, ma a questo almeno ci arriviamo: con il mio *mantra* ci arrivo. *(Ilarità)*.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.60, che prevede l'innalzamento della pena massima prevista da questo provvedimento da dieci a sedici anni. Questa proposta si innesta in tanti altri emendamenti che abbiamo presentato, volti ad innalzare la pena massima o la pena minima. L'ideale sarebbe, come minimo, riportarle a quelle previste dall'articolo 416-*bis*. Basterebbe che la maggioranza di quest'Aula accettasse uno solo di questi emendamenti e automaticamente tutti gli altri cadrebbero.

Ora, io voglio andare a citare le motivazioni del fatto che sarebbe utilissimo e sarebbe una cosa assolutamente giusta ripristinare le pene previste dall'articolo 416-*bis*. Praticamente, senza l'approvazione di uno di questi emendamenti, noi stiamo andando a fare un favore alla mafia e ai politici collusi con la mafia, perché stiamo loro di fatto riducendo le pene; stiamo facendo loro un favore. Ma cosa è successo a questo provvedimento?

Questo provvedimento è stato approvato, prima, dalla Camera dei deputati il 16 luglio dello scorso anno, ed è stato modificato dal Senato il 28 gennaio, e fino a qui era un provvedimento ampiamente condivisibile. Poi, il 3 aprile scorso c'è stata una modifica alla Camera dei deputati, che, di fatto, ha sconvolto le motivazioni stesse che erano alla base di questo tipo di provvedimento: mi riferisco al fatto che sono state abbassate le pene. Cosa sia successo tra il 28 gennaio e il 3 aprile non lo voglio dire, perché qui lo hanno capito praticamente tutti.

MARTON *(M5S)*. Dillo, che ci sono le elezioni!

COTTI *(M5S)*. Ci sono le elezioni, naturalmente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.C'è stato inoltre un cambio di Governo e c'è stata un'interlocuzione interessante tra il nuovo Presidente del Consiglio dei ministri ed un ex senatore, che adesso senatore non è più.

Andiamo a prendere alcune testimonianze di illustri parlamentari che hanno espresso le stesse posizioni che esprime il Movimento 5 Stelle. Sentite un po' cosa ha detto Davide Mattiello, relatore del PD di questo provvedimento alla Camera dei deputati, in Commissione giustizia: «Le motivazioni di tale ripristino» - parlo della reclusione da sette a dodici anni - «che emergono dal dibattito del Senato vanno ricercate nella ritenuta estrema gravità dell'inquinamento della competizione politica derivante dalla commistione di interessi con le organizzazioni criminali, elemento che giustifica una sanzione almeno pari a quella prevista dal vigente articolo 416-*bis*». *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo diceva il relatore del PD alla Camera dei deputati.

Passo alla seconda testimonianza, che è del senatore Lumia, sempre del PD, che ha detto: «Approvando questo provvedimento» - si parlava di quello con le pene previste prima - «si può dire alla mafia: è arrivato il vostro giorno, la vostra fine; vi attaccheremo su tutti i lati, sul versante culturale e sociale e su quello economico-finanziario, ma anche su quello delle collusioni politico-istituzionali. Colleghi» - prosegue il senatore Lumia - «dovremo aumentare la durata delle pene». Questo è stato detto dal senatore Lumia. Poi, non si sa perché, il voto è andato in maniera diversa.

(Applausi dal Gruppo M5S).

Infine, cito il collega, senatore Casson, sempre del PD, che vedo presente, che in un suo intervento ha detto: «Si tratta certamente di un dato negativo, perché, a nostro modo di vedere, se c'è interferenza tra criminalità e politica, questo comportamento costituisce semmai un'aggravante e non certo una diminuente. Quindi deve essere quanto meno riportata la soglia della pena al limite previsto per l'associazione di stampo mafioso». Questo non è stato fatto! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Concludo semplicemente dicendo questo al PD: ma si può sapere che cosa volete per gli italiani? Cosa volete fare per gli italiani? Dite una cosa, vi presentate alla stampa dicendo alcune cose, e poi ne fate altre. Questo è il risultato. Non aggiungo altro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Crimi (a grande richiesta, visto che il senatore Cotti voleva che anticipasse).

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, inizio leggendo un testo che penso che molti conoscano. Non dico di chi è: lo capirete subito.

«L'equivoco su cui spesso si gioca è questo: si dice quel politico era vicino ad un mafioso, quel politico è stato accusato di avere interessi convergenti con le organizzazioni mafiose, però la magistratura non lo ha condannato, quindi quel politico è un uomo onesto. E no! Questo discorso non va, perché la magistratura può fare soltanto un accertamento di carattere giudiziale, può dire: beh, ci sono sospetti, ci sono sospetti anche gravi, ma io non ho la certezza giuridica, giudiziaria che mi consente di dire quest'uomo è mafioso. Però, siccome dalle indagini sono emersi tanti fatti del genere, altri organi, altri poteri, cioè i politici, le organizzazioni disciplinari delle varie amministrazioni, i consigli comunali o quello che sia, dovevano trarre le dovute conseguenze da certe vicinanze tra politici e mafiosi, che non costituivano reato ma rendevano comunque il politico inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Questi giudizi non sono stati tratti perché ci si è nascosti dietro lo schermo della sentenza: questo tizio non è mai stato condannato, quindi è un uomo onesto. Ma, dimmi un poco, ma tu non ne conosci di gente che è disonesta, che non è mai stata condannata perché non ci sono le prove per condannarla, però c'è il grosso sospetto che dovrebbe quanto meno indurre soprattutto i partiti politici a fare grossa pulizia, non soltanto essere onesti, ma apparire onesti, facendo pulizia al loro interno di tutti coloro che sono raggiunti comunque da episodi o da fatti inquietanti anche se non costituenti reati». Era Paolo Borsellino. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo era un messaggio, una testimonianza, che ha lasciato.

Ebbene, oggi provo ad illustrare gli emendamenti 1.56 e 1.75: il primo aumenta la pena a venti anni (e forse è ancora poco) e l'altro introduce una pena pecuniaria molto elevata.

Evidentemente, in questi anni, l'appello di Paolo Borsellino non è stato accolto, se oggi ci troviamo nella necessità di punire con una pena il politico che ancora si presta e si mette a disposizione: questo è quello che si cerca, o meglio si cercava di punire con l'articolo 416-*ter*, cioè la messa a disposizione. Infatti, nell'articolo 1 è stata eliminata la seguente frase: «ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione». È stata fatta sparire! Il collega Buccarella ha sottolineato l'eliminazione della parola "qualunque". Noi sappiamo bene (perché ce lo avete insegnato voi) che, quando approfondiamo un testo di legge, si cerca anche il percorso nelle Commissioni e in Aula, il dibattito svolto, per capirne il senso. Allora, nel momento in cui è stata eliminata la parola «qualunque», al prossimo processo l'avvocato di turno dirà: «Vedete, l'Assemblea del Senato ha tolto la parola «qualunque», e quindi non intendeva tutte le utilità, ma solo alcune, cioè quelle quantificabili economicamente». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ecco il significato della parola «qualunque». Così non puniamo la messa a disposizione, che è ben più grave dell'utilità specifica economica.

Ho ricevuto una *email* qualche tempo fa: «Ciao Vito, ci sono notizie importanti sulla petizione Riparte il futuro per rafforzare la legge sul voto di scambio politico-mafioso», dando atto al Presidente del Senato che ha voluto onorare l'impegno calendarizzando questo disegno di legge. La settimana dopo: «L'approvazione al Senato della modifica dell'articolo 416-*ter* - una norma che colpisce lo scambio elettorale politico-mafioso - è una bella notizia!». È sempre Riparte il futuro, una campagna a cui hanno aderito tantissime persone. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Poi il relatore del Partito Democratico,

alla Camera dei deputati (tanto per citare, come ha fatto il mio collega Cotti, qualche altra perla), il 26 marzo scorso ha invitato a ritirare tutti gli emendamenti presentati, perché altrimenti sarebbe stato espresso parere contrario. Diceva che l'unica così incostituzionale è continuare a tollerare il rapporto tra politica e mafia. Questo era il deputato Mattiello, anche lui dell'associazione Libera o comunque ad essa vicino, e ancora: «Non ci piacciono i pregiudizi e le pregiudiziali». «Questa mattina affronteremo l'assalto di Forza Italia all'articolo 416-*ter*. Speriamo non abbiano una quinta colonna». La quinta colonna ce l'avevano, era dentro di voi! Dovete andarvi a cercare la quinta colonna! *(Vivi applausi dal Gruppo M5S)*.

Concludo, signor Presidente, sperando di non farvi addormentare, con una fiaba: C'era una volta un cavaliere, anzi un ex cavaliere, che senza cavallo si è recato a trovare il re, re che regnava in quel reame incontrastato da oltre otto anni, in quel bel castello. Nulla si sa di ciò che si dissero (peccato, la fiaba sarebbe stata molto interessante). Si sa soltanto una cosa, che da quel giorno vissero tutti felici e contenti: PD, PdL, Napolitano, e forse anche la mafia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

*SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore?

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sugli emendamenti, avendo ascoltato l'emendamento che ha illustrato il collega.

PRESIDENTE. Gliel'ho chiesto per comprendere il tema del suo intervento. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Voglio fare una riflessione prima. Ritengo che all'interno di quest'Aula ognuno di noi debba dare il proprio contributo nell'interesse della collettività. Tutti noi lavoriamo per dare leggi migliori al Paese. Ricordo anche un passaggio importante che è stato scritto da un personaggio cui faccio sempre riferimento nella mia vita, Sant'Agostino, il quale diceva che molti ricoprono determinati ruoli, ma «sono come degli spaventapasseri nelle vigne».

Io ho massimo rispetto per tutti e credo che, pur nelle divergenze delle nostre idee, dobbiamo lavorare tutti insieme per produrre leggi nell'interesse del Paese. Proprio per questo intervengo per chiedere al collega Giarrusso di accettare la mia disponibilità a sottoscrivere sia l'emendamento 1.10, sia l'emendamento 1.39.

Ritengo, infatti, che, in alcuni passaggi fatti in questa sede la scorsa seduta dal collega Giarrusso, egli avesse perfettamente ragione. Se noi dovessimo ritenere che effettivamente qualcuno è colluso con la mafia, la pena dovrebbe essere non di quattro anni, non da quattro a dieci anni, non da sette a dodici anni, ma da dodici a trent'anni. Occorre, cioè, creare tutte le condizioni necessarie affinché questi personaggi non si occupino in futuro delle questioni di interesse pubblico.

Condivido e sottoscrivo l'emendamento 1.10, perché quando si capisce che da parte di qualcuno c'è la volontà di fare del male, in piena coscienza, e che ciò è organizzato ai fini di creare danno alla collettività, alla gente, al popolo italiano e al popolo in generale, deve essere applicato il massimo della pena.

Siccome io qui faccio il senatore e ho una mia testa per pensare, potrei talvolta trovarmi su posizioni diverse rispetto a quelle del mio partito; ciò non significa che rinnego la parte cui appartengo, ma voglio soltanto affermare che, ragionando con la mia testa, metto al primo posto gli interessi del Paese e degli italiani e al secondo posto gli interessi dei partiti. Credo che tutti dovrebbero fare la stessa cosa all'interno di quest'Aula parlamentare.

Mi dispiace, perché gli emendamenti che il senatore Giarrusso ha presentato sono gli stessi che aveva presentato un'altra parte politica. Non capisco perché non li abbia sostenuti e non li continui a sostenere, visto che all'interno di quella parte politica ci sono personaggi che rappresentano la magistratura e sono paladini (dicono loro e a sentire alcuni), sono punti di riferimento della legalità e delle battaglie contro la mafia organizzata sul territorio nazionale.

Perciò, la pregherei, senatore Giarrusso, di accettare la mia disponibilità a sottoscrivere i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, accetta?

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, accettiamo la sottoscrizione, considerando anche quanto sarà contento il capo del partito del senatore Scilipoti. *(Applausi dal Gruppo M5S. Ilarità)*.

PRESIDENTE. Queste sono altre valutazioni, secondarie. Il senatore se ne assume la responsabilità.

CARDIELLO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDIELLO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, penso di interpretare il pensiero dei colleghi presenti in questo momento in quest'Aula, che sono tutte persone oneste e perbene, checché se ne dica dai banchi del Movimento 5 Stelle.

Signor Presidente, lei deve ammonire i senatori del Movimento 5 Stelle. *(Alcuni senatori del Gruppo M5S fanno segno di voler intervenire)*. Infatti, stanno dicendo in continuazione che si trovano dinanzi a una classe politica vecchia e indegna. Io non penso che in quest'Aula... *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

Bravi, continuate a fare lo *show*. C'è Beppe Grillo in tribuna. Continuate. Lui lo fa a pagamento, voi lo fate gratuitamente.

PRESIDENTE. Senatore Cardiello, la prego. Lei può parlare, ma non può...

CARDIELLO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lei deve ammonire i senatori del Movimento 5 Stelle. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Silenzio, consentite di svolgere l'intervento.

CARDIELLO *(FI-PdL XVII)*. Ognuno di noi ha una dignità. Io sto intervenendo per dire che sono una persona onesta, ho un certificato penale pulito, non ho carichi pendenti, quindi non accetto dai colleghi del Movimento 5 Stelle di sentirmi dire che sono un parlamentare colluso con la camorra o con la mafia. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

Non è mai successo. Invito i colleghi degli altri Gruppi parlamentari a un sussulto di dignità. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Proteste dal Gruppo M5S)*.

Oggi in quest'Aula stiamo assistendo ai monologhi di queste persone, pronti per la campagna elettorale, perché c'è il loro capo in tribuna. Non lo accetto, e penso che tutti i colleghi non accetteranno una cosa simile. Lei è tenuto a intervenire, Presidente. Non possiamo subire gli affronti... *(Vivaci commenti del senatore Crimi. Proteste dal Gruppo M5S)*. Eccoli là: siete abituati a non far parlare! Grazie, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Niente gazzarre, per favore.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Presidente, solo perché lei era assente quando è accaduto un fatto, vorrei raccontarglielo, perché non lo ha potuto vedere.

PRESIDENTE. Cerchiamo di dare dignità al nostro dibattito. Non andiamo a rivangare delle cose che sono già successe.

AIROLA *(M5S)*. Lo faccio proprio per dare dignità a quest'Aula: il senatore Cardiello ha cercato di prendermi a calci l'altro giorno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quando parla di dignità: primo.

Secondo: il nostro capo politico è in tribuna perché il suo, senatore Cardiello, non può più entrare qua dentro. *(Vivi applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Continuiamo il dibattito.

Ha facoltà di parlare la senatrice Donno.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.12, con cui si rafforza la locuzione «altra utilità», stabilendo che l'utilità in parola sia «a beneficio dei destinatari o della promessa o di altre persone». Questo emendamento apre lo spazio ad una serie di considerazioni, ma la prima nasce spontanea: l'utilità di chi?

Nel testo di legge in discussione vi è una parificazione dei ruoli: il politico che accetta la promessa di

procurare i voti con modalità mafiosa è equiparato al criminale, cioè a chi promette di trovare i voti in cambio di qualcos'altro. I mafiosi, nell'attuale testo del disegno di legge, ottengono incredibilmente uno sconto di pena. Ma ricordo, Presidente, che gli sconti si fanno a fine stagione; siamo all'inizio della primavera, mi sembra un po' presto. Comunque, per essere più specifici, all'affiliato dell'associazione mafiosa si è deciso di fare un regalino (un regalino ai delinquenti), quello di abbassare la soglia prevedendo la reclusione dai quattro ai dieci anni. Per rispondere al senatore Scilipoti: non trent'anni, io butterei la chiave per alcuni! Noi butteremmo la chiave per alcuni, se proprio dobbiamo essere più precisi.

Continuo nell'illustrazione dell'emendamento 1.12: le modalità di procacciamento delle preferenze in questa fattispecie sono sempre le stesse, con la forza costrittiva tipica dei vincoli associativi e con la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. E quindi si andrà ad ingrassare la folle logica del perseguimento di vili vantaggi. Come si può pensare che la nuova e improponibile formulazione dell'articolo 416-*ter* che stiamo trattando passi qui in Senato immediatamente e senza alcuna modifica? Voi pensate che questo articolo sia uno scambio di gentilezze tra vicini di casa, oppure un baratto di merci al mercato rionale; noi pensiamo tutt'altro. In questo articolo si riassume la storia degli anni più importanti e tragici della nostra Repubblica, cosa che in quest'Aula puntualmente viene dimenticato. Ogni singola parola ivi contenuta determinerà delle fortissime differenze applicative che incideranno sul futuro del Paese, sulla giustizia e sulla gestione dei fenomeni associativi mafiosi.

Il voto di scambio - noi lo sappiamo - uccide i diritti costituzionalmente garantiti. Ve lo ricordo: può darsi che ogni tanto, ripetendolo, ne facciate memoria e tesoro, e speriamo sempre nel cambio generazionale.

Con il voto di scambio viene meno l'autonomia decisionale, tranciando di netto la libertà di pensare, di operare scelte, di vivere democraticamente, di essere parte attiva per il sostegno della legalità. Il singolo cittadino è considerato un semplice burattino, un *robot* al servizio della criminalità, ed è privato della personalità e della segretezza dell'espressione delle proprie preferenze politiche.

Alla luce di questo è necessario lanciare un allarme: mentre la politica e le istituzioni, di fatto, stanno aiutando la mafia a scontare pene meno severe, di contro nei territori in cui si consuma lo scambio elettorale politico-mafioso i seggi diventano camere a gas. Voi li fate diventare camere a gas. Voi fate diventare le urne ghigliottine dei diritti civili. Se questo è ciò che volete, abbiate almeno il coraggio di dircelo in faccia, qui. Altro che continuate a dire che siete onesti. Questo lo diciamo solo noi. Noi continuiamo a dire che siamo incensurati. Prima della candidatura abbiamo firmato un codice di comportamento. Noi abbiamo la fedina penale pulita.

Continuo ad illustrare l'emendamento, Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Voi state legittimando la trattativa Stato-mafia. In questi giorni si svolge il processo a Palermo sulla trattativa Stato-mafia. Come mai solo adesso vi ricordate, e in fretta, di trattare alcuni temi? Si parla in Commissione dell'articolo 41-*bis*. In Commissione antimafia, fortunatamente, si ascoltano testimonianze preziose. In Aula si tratta l'articolo 416-*ter*: un caso, coincidenze.

Continuo ad illustrare l'emendamento, Presidente.

PRESIDENTE. Se potesse concludere, darebbe più spazio per intervenire ai suoi colleghi. In ogni caso, lo valuti lei.

DONNO *(M5S)*. Certamente, sono alla fine.

È un basso tentativo di suicidio, di compromettere l'efficacia di uno dei pochi, pochissimi punti fermi in materia di lotta alla criminalità organizzata.

Chi acconsente a soddisfare gli interessi delle associazioni mafiose fa morire ancora una volta, tragicamente, tutti coloro che si sono battuti per debellare questo odioso fenomeno. Lei, Presidente, ha conosciuto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e, quindi, capirà bene a che cosa mi riferisco ora che leggerò un loro pensiero.

Paolo Borsellino sosteneva: «La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un

movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e della complicità».

Giovanni Falcone diceva: «La mafia, lo ripeto ancora una volta, non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano. Vive in perfetta simbiosi con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e piccoli maestri cantori, gente intimidita, debitori di ogni genere o ricattata che appartiene a tutti gli strati della società. Questo è il terreno di coltura di Cosa nostra con tutto quello che comporta di implicazioni dirette o indirette, consapevoli o no, volontarie o obbligate, che spesso godono del consenso della popolazione».

Concludo il mio intervento con un pensiero del giudice Nino Di Matteo: «Sappiamo che il rapporto tra mafia e politica è il cuore del problema. Soprattutto in un momento storico come questo in cui lo Stato è riuscito a colpire duramente l'ala militare di Cosa nostra, ci si deve rendere conto che, per sconfiggere definitivamente la mafia, è assolutamente necessario recidere i suoi rapporti con la politica».

Facciamo allora in modo che la mafia venga sconfitta. Se in quest'Aula - come qualcuno afferma - ci sono persone che hanno ancora un barlume di coscienza, facciamo in modo che la mafia venga sconfitta. In ogni caso, noi abbiamo la coscienza pulita. Noi, uomini e donne del Movimento 5 Stelle, camminiamo a testa alta. Siamo liberi dalle catene della mafia. Non abbiamo i tentacoli che ci avvincono, non abbiamo da dire nulla a nessuno.

PRESIDENTE. Concluda.

DONNO *(M5S)*. Concludo.

Noi siamo uomini e donne liberi. Ce lo dimostrate anche voi? Ne siete capaci? Non credo. Provateci! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Endrizzi.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, distinti colleghi, un politico è una persona a cui i cittadini mettono in mano il loro futuro e quello dei loro figli. Dovrebbe avere soprattutto il senso dello Stato e il sacro rispetto del mandato ricevuto.

Quando parliamo dell'articolo 416-*ter* parliamo di un reato particolare: il reato per cui un politico si accorda con dei mafiosi per farsi eleggere. Non sono più i cittadini a decidere chi sia eletto, ma la malavita organizzata, i principali nemici dei cittadini. È un reato vile, odioso, un tradimento dell'articolo 1 della Costituzione, il pilastro dei pilastri del senso stesso della comunità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La sovranità appartiene al popolo, non alla mafia!

Qual è la pena equilibrata per un simile reato? Chiediamolo a un imprenditore, magari del Nord Italia. Cosa sarebbe l'Italia se non avessimo degli eroi che si oppongono al pizzo, che si spaccano la schiena, che arrivano a suicidarsi perché non hanno più lavoro da offrire ai propri dipendenti, mentre la 'ndrangheta fa man bassa negli appalti? Che pena sarebbe corretta per i politici che invece con i mafiosi fanno sporchi accordi elettorali? Chiediamolo a un disoccupato. Le mafie si mangiano ogni anno 560 miliardi di euro e lo Stato non ne trova 20 per finanziare il reddito di cittadinanza *(Applausi dal Gruppo M5S)*o per tagliare l'IRAP alle imprese che assumono i giovani. Perché questo ci avete detto, che non c'erano i soldi!

Che pena merita chi fa accordi elettorali con le sanguisughe delle risorse pubbliche? Chiediamolo a un padre che ha un figlio che si droga. Che pena merita il politico che fa accordi elettorali con i trafficanti di droga? Chiediamolo a una madre che pena si merita un politico che fa accordi con un mafioso che ha sciolto nell'acido un bambino. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Trovereste qualcuno che arriverebbe a invocare la pena di morte.

Il testo di legge approvato dal Senato prevedeva una pena dai sette ai dodici anni, e a qualcuno sembrerà poco. Potete immaginare le reazioni se andaste in piazza a dire che quelle pene le avete ulteriormente ridotte alla Camera, che le avete abbassate a quattro e a dieci anni? Quattro anni è la pena prevista per chi falsifica un passaporto. È questa la vostra misura? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Andate in piazza a spiegare che quando la pena minima è inferiore ai quattro anni un politico non va in galera, nemmeno se l'hanno scoperto in flagranza di reato. Andate in piazza a spiegare che se viene condannato a quattro anni, dopo quattro anni potrebbe ancora ricandidarsi. Andateci, e poi vediamo. Vada a dire questo Matteo Renzi, perché questa è la verità. Questa, sì, è la verità! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Pochi giorni fa Berlusconi è salito al Quirinale e il giorno dopo il Partito Democratico ha votato alla Camera la riduzione delle pene. Qui al Senato lo stesso partito ha presentato emendamenti per riportare le pene al corretto limite, come abbiamo fatto noi. Avremmo votato i vostri emendamenti. Oggi però li avete ritirati e siamo qui a discutere dopo che il segretario del Partito Democratico si è appena incontrato, nuovamente, con un pregiudicato ex senatore decaduto. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Rizzotti)*. Cosa devono ingoiare i vostri elettori?

In campagna elettorale vi siete fatti belli con i braccialetti bianchi della campagna Riparte il futuro, e ora vi rimangiate tutto.

Don Ciotti, parli ora. Domani è tardi.

Quando potrete riproporre una nuova campagna come questa se oggi questa menzogna passerà come una vittoria? Da anni sentiamo i personaggi equivoci dire che la lotta alla mafia l'hanno fatta loro. Si vanteranno anche di questo raggiro.

Ora serve il coraggio di stare dalla parte giusta. Le larghe intese oggi sono patti scellerati! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Fattori.

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, dal momento che do dignità alle singole proposte emendative, illustrerò l'emendamento 1.5, che recita come segue: «*Al comma 1, capoverso* "Art. 416-*ter*", *primo comma, dopo le parole:* "di denaro o di" *inserire le seguenti:* "ogni altro beneficio ovvero di"». Reiteriamo così il concetto di «ogni altra utilità», non solo di denaro, che ormai non è merce di scambio così appetibile, poiché vi sono ben altre cose.

La mia speranza è che, ripetendo sempre gli stessi cencetti, riusciamo ad agire non tanto sulla coscienza del partito dormiente, quanto sul subconscio, provando qualche tecnica d'apprendimento durante il sonno: visto che abbiamo parlato di *mantra*, proviamo anche con il *training* autogeno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi, chissà, sentendo ripetere che questi «comunque», «ovunque» e «qualunque altra utilità» siano più opportuni, prima o poi collegheranno il subconscio al braccio destro e ci voteranno qualche emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La trattativa Stato-mafia, purtroppo, per noi italiani è diventata un concetto filosofico-culturale - che prevede una serie di procedure, intrallazzi, relazioni, segreti, intercettazioni, sotterfugi, sguardi, ammiccamenti, voti ed elezioni - ormai annoverabile tra quelli dell'umanità (come parlare di rapporto Stato-mafia, di pace nel mondo o fame nel mondo), un qualcosa di oscuro e fumoso, un alone grigio intorno al nostro Stato, e non solo. Il problema è che è diventato un modo di vivere: non più quindi la solita mazzetta, che si usava una volta, ma la trasformazione in un paradigma, la cui traduzione può essere, per esempio, TAV. La settimana scorsa, infatti, abbiamo ceduto sovranità alla Francia, proprio per sottrarre la TAV alle leggi antimafia: questo non è denaro, è un favore, difficile da quantificare in termini di denaro.

Potremmo altrimenti annoverare la gestione dei rifiuti, la speculazione edilizia (come all'Aquila), le grandi opere (come il ponte sullo Stretto di Messina o l'Expo 2015): ecco i favori che vi scambiate ormai, non le vili mazzette. Tutto questo avviene grazie al ruolo fondamentale che la politica degli ultimi 40 anni ha svolto nelle relazioni con i potentati criminali, dando diffusione alla mentalità dello scambio «*do ut des*».

Avete espunto una piccola parola per rendere tutto più fumoso: dall'articolo 416-*ter* del codice penale avete dunque tolto l'aggettivo «qualunque», lasciando la locuzione «ogni altra utilità»; questo per lasciare libera interpretazione ai giudici, dare l'ennesimo colpo di fioretto e rimanere indolenti rispetto ad una prassi ormai consolidata come lo scambio di voto per il favore.

Tempo fa era il posto di lavoro, secondo la pratica tanto comune nelle nostre cittadine: si dà un posto di lavoro in cambio del voto, perché tanto è l'unico modo che vi rimane per avere voti. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Oggi purtroppo è rimasto poco nelle casse dello Stato, quindi si scambia quel poco che c'è per calpestare ogni diritto dei cittadini.

Una semplice parola tolta, quel «qualunque» che stiamo ripetendo ormai da ore e ore - e che speriamo vi entri in testa - per non dare nessuna definizione e nessuna certezza su cosa sia l'«utilità». Se invece aveste lasciato la parola «qualunque», non avreste permesso quasi - almeno così si auspicava, e ancora ci crediamo noi, perché speriamo nel sussulto del subconscio - nemmeno il minimo dialogo (lo sottolineo, non si parla di utilità: nemmeno il minimo dialogo) tra il mafioso e il politico. Questa locuzione noi la vogliamo rimettere: vogliamo fortemente quest'emendamento, per reintrodurre la parola «ogni», perché ogni scambio è da condannare, come lo è ogni altro beneficio così ottenuto.

Da Radio Aut, Peppino Impastato raccontava l'assegnazione di un appalto edile nel proprio Comune al mafioso di turno, in un'atmosfera contornata da musica *western*, introducendola con un benvenuto dal Mafificio di Mafiopoli.

Una volta erano la Sicilia, la Calabria, la Campania: ora, purtroppo, sono il Piemonte, la Lombardia, i mercati ortofrutticoli in Veneto, il ciclo dei rifiuti tra Lazio e Campania (su cui abbiamo presentato milioni - anzi, miliardi - di interrogazioni, senza avere ancora alcuna risposta), le ricostruzioni dopo i disastri sismici (che la nostra collega dell'Aquila riporta sempre alla luce) o dopo le alluvioni.

L'altra volta ho visto, da questi scranni, sguardi preoccupati di chi si chiedeva come avrebbe fatto dopo l'approvazione del testo al Senato, come sarebbe stato rieletto. Ecco, non ci si preoccupa di essere in una fattispecie di potenziale reato, ma di perdere gli amichetti che hanno consentito l'elezione, chiunque essi siano: mafiosi, affiliati o semplicemente centri di potere. Ormai non c'è più una grande differenza tra poteri più o meno occulti. Ormai è una mentalità. È la vostra mentalità, la stessa che agli occhi del mondo ci caratterizza: Italia, spaghetti, mandolino, mafia. E noi che facciamo?Anzi, voi che fate? Noi stiamo provando a ridare dignità a questa proposta. Voi riducete le pene, le dimezzate; un declassamento, una quisquilia, un niente. Dimezzare le pene per i politici, ma anche per il corruttore è anche questa prassi consolidata.

Una domanda. Ma nel programma del nostro Presidente del Consiglio non c'era una legge sul conflitto di interessi o sull'anticorruzione? *(Applausi dal Gruppo M5S)*Mi sembrava fosse una precondizione. Ricordate al nostro Presidente del Consiglio di mettere questi provvedimenti nelle sue *slide* perché forse se li è scordati. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Una persona di Casal di Principe una volta mi raccontò un fatto. Voglio raccontare anch'io una storiella. Mi disse che tornando a casa dopo mesi che era fuori per studio, vicino all'abitazione della propria nonna vide un nugolo di persone con tanto di volanti delle Forze dell'ordine. Si avvicinò a tre persone che parlavano tra loro a pochi metri di distanza e chiese: scusate, è successo qualcosa? Gli risposero: no, non è successo nulla. Cosa era accaduto? Avevano ucciso una persona. Cosa è successo alla Camera? Non è successo niente, avete tolto solo una parolina, ma avete ucciso la democrazia e la libertà di voto. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Voglio concludere citando chi ha fortemente lottato per il 416-*bis* che, con il nuovo testo del 416-*ter*, viene sostanzialmente stuprato: Giovanni Falcone. È un messaggio di speranza che vi voglio mandare....

PRESIDENTE. La invito a concludere per dare la possibilità ai suoi colleghi di intervenire.

FATTORI *(M5S)*. Concludo senz'altro. «La mafia non è invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave, e che si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni». «Avete chiuso cinque bocche, ne avete aperte 50 milioni».

Un invito accorato al nostro partito dormiente a svegliare il subconscio, l'inconscio, qualunque cosa gli sia rimasta, a votarci almeno un emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Fucksia.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.50 e 1.83. Con il primo chiediamo che le pene collegate al reato di scambio elettorale politico-mafioso richiamino, nel loro massimo, le pene edittali previste per l'omicidio premeditato. Chiediamo cioè che colui che accetta la promessa di procurare voti, come recita l'articolo 416-*bis* del codice penale (forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità), sia punito da quattro a ventisei anni. La società deve stigmatizzare il significato della condotta criminosa descritta dall'articolo 416-*ter*, valutandola ignobile al pari dell'uccisione di un essere umano. Qui si uccidono i principi costituzionali di democrazia, libertà, uguaglianza. Qui si uccide lo Stato.

Abbiamo presentato quest'emendamento perché la mafia, colleghi, va combattuta in ogni sua forma, in ogni sua estensione, in ogni sua implicazione. Va ostacolata soprattutto quando, infiltrandosi nella politica, ne falsa le dimensioni democratiche eleggendo finti rappresentanti del popolo che sono, in realtà, uomini pedina che rispondono ad una sola regia: la mafia stessa. Quando ciò accade, quando le subdole e ignobili strategie mafiose arrivano a segno si celebra un triplice funerale: della democrazia, di uno Stato di diritto e dei cittadini, che direttamente o indirettamente ne diventeranno vittime.

Non è più sufficiente e rispettoso celebrare in quest'Aula i simboli della lotta alla mafia e commemorare con cordoglio le sue vittime senza garantire poi concretamente i presupposti e gli strumenti per sconfiggerla. È importante in questo Paese dare un segnale chiaro: chiunque tratti con la mafia, chiunque negozi con essa vendendo a buon mercato giustizia e democrazia, compie un crimine spregevole che merita una ferma e grave reazione dello Stato.

La mafia si nutre attraverso tante radici, e purtroppo quella più consistente, che contribuisce a consolidare la sua forza e a mantenere fruttuose le sue attività illecite, è proprio la politica. Dobbiamo riconoscere con coraggio che la politica è il canale più importante per la mafia, e chi ostacola la demolizione di questo forte legame ne è in qualche misura complice, se non quand'anche coinvolto. Dobbiamo guardarci in faccia, colleghi, e senza ipocrisia dichiarare al Paese da che parte stiamo. Basta nasconderci dietro artifici linguistici, clausole di stile, rocamboleschi alleggerimenti di pena per costruire importanti vie di fuga a quanti di noi si siano avvalsi o pensino di avvalersi della mafia per accedere ai bottoni del potere.

Avevo riportato un brano di Giovanni Falcone che ha ricordato prima il collega Crimi; mi riferisco a quello in cui Falcone diceva che la magistratura non coadiuvata dalla politica e dalle leggi può far poco, perché spesso l'equivoco si gioca proprio sul politico che, vicino a un mafioso accusato di avere interessi convergenti con le organizzazioni mafiose, non è però stato condannato, e quindi per questo può apparire innocente. La magistratura però può fare soltanto un accertamento di carattere giudiziale; siamo noi ad allargare il campo e sconfiggere le ipocrisie.

Oggi abbiamo l'occasione di inquadrare quei comportamenti che Falcone ci segnalava come criminosi, di definire i contorni della commistione mafia-politica in modo chiaro e limpido, per non lasciare spazio a zone grigie dove regna l'impunità.

Ciascuno di noi oggi può fare la sua parte affinché la politica sia riabilitata agli occhi dei cittadini. Colleghi onesti, a voi mi rivolgo: permettete che si compia una svolta epocale della guerra contro la mafia; consentite cioè che siano introdotte finalmente nel nostro ordinamento norme efficaci in grado di recidere quei fili invisibili, ma drammaticamente dannosi, che legano alcuni esponenti della politica alla mafia, screditando anche voi. Sempre Paolo Borsellino diceva che politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio: o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Ebbene, che non sia questo Parlamento a suggellare quest'amicizia.

Vorrei soltanto ricordare brevemente anche l'emendamento 1.83, in cui parliamo della sanzione pecuniaria aggiunta alla reclusione. Mi rifaccio proprio a una sua frase, signor Presidente. Una volta lei ha detto che i mafiosi non hanno paura del carcere, ma hanno paura quando capiscono che si vogliono mettere le mani nelle loro tasche.

Le pene da comminare a chi si avvale della mafia per ricoprire illegittimamente l'onorevole ruolo di rappresentante dei cittadini devono essere importanti e colpire il reo su più fronti: sicuramente deve essere condannato alla reclusione, ovvero alla sottrazione della libertà, che è la forma di repressione più grave che lo Stato applica nei confronti dei criminali (tra l'altro tale pena non assume solo un connotato punitivo, ma aspira a fungere da simbolo per una rieducazione dell'individuo e un suo ritorno alla comunità con valori e prospettive diverse); l'altra pena a nostro avviso, deve essere proprio quella pecuniaria. È necessario che chi si è macchiato del reato di voto di scambio sia punito anche a livello patrimoniale, visto che, verosimilmente, la carica di rappresentante dei cittadini sarà stata utilizzata anche a fini di arricchimento personale. Si chiede inoltre di destinare i proventi di queste pene pecuniarie a quei soggetti offesi direttamente dalla mafia, alle sue vittime. Vogliamo, con questa norma, conferire alla pena pecuniaria una funzione di riequilibrio sociale e di ristoro dal male compiuto; vogliamo che lo Stato restituisca alle vittime di mafia un risarcimento e, sopratutto, giustizia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gaetti. Tenga conto che il tempo si va assottigliando, ed io voglio dare voce a tutti.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.14 e 1.23. Il primo emendamento prevede che al comma 1, capoverso "Art. 416-*ter*", primo comma, dopo le parole: "altra utilità" siano inserite le seguenti: ", ancorché di carattere non patrimoniale,".

Abbiamo visto l'importanza dei beni non economici, e fino ad ora si è sempre parlato dell'aspetto patrimoniale o di altra utilità ritenendo che tutto possa essere quantificato. In realtà, il diritto dimostra come ci siano beni estremamente importanti che non hanno una quantificazione di tipo patrimoniale. Fra questi, vogliamo ricordare, ad esempio, i diritti della persona, il diritto alla vita ed alla integrità fisica, all'onore e i diritti di famiglia.

È proprio per questo che voglio evidenziare come oggi la politica si renda serva della mafia in cambio di beni non patrimoniali. Prendiamo, ad esempio, il politico che allontana un carabiniere o un poliziotto, qualcuno che fa il suo dovere ed indaga sulla mafia: questa intercessione non ha un corrispettivo economico, ma in realtà al mafioso è molto utile.

Un altro esempio che potremmo fare è la capacità del politico di interferire sul mondo giornalistico ed accademico per indirizzare l'opinione pubblica verso determinati comportamenti. Sappiamo l'importanza del *marketing* nel creare bisogni che il cittadino non ha, riuscendo a spostare il modello di vita. Ebbene, se si interviene abilmente con articoli di giornale e servizi televisivi montati ad arte, che indirizzano o instillano il dubbio, il cittadino medio potrebbe cambiare orientamento e atteggiamento.

Tutti gli studiosi dei fenomeni mafiosi sono concordi nell'affermare che solamente cambiando l'etica civile ed il comune sentire potremo cambiare questa società. Finché non verranno ribaltate le prospettive per cui chi delinque e chi ruba è un delinquente e non un furbo, non saremo in grado di fare passi in avanti.

Si deve insegnare che le scorciatoie non sono funzionali al vivere civile e che gli appalti non devono essere vinti per intimidazione o scambio di denaro, ma per qualità costruttive e capacità di gestione delle imprese. Ora invece si bada al ribasso economico, per cui il lavoro non sarà eseguito a regola d'arte e, come abbiamo visto ieri sera nella trasmissione «Report», si costruiscono carceri che il giorno dopo l'inaugurazione sono inagibili.

Appare evidente che il politico è in grado di agire su tutti questi aspetti, organizza incontri culturali con professionisti compiacenti e con profonde argomentazioni veicola messaggi sbagliati. Anche qui si sprecano gli esempi, i quali neanche fanno una grinza, in quanto se non è scritto nel codice penale il reato non c'è. Mi viene in mente la trattativa Stato-mafia: autorevoli accademici hanno sottolineato anche con libri che non c'è un articolo del codice penale. La trattativa c'è stata, è dimostrata, è lapalissiana, ma non è un reato. Quindi non è un male. Quindi si potrà ripetere.

Come si vede, si può ingenerare una discussione abilmente manipolata e portare a conclusioni che alla società fanno male, ma non altrettanto al mafioso e all'affarista, che così incrementano la loro forza.

Auspico pertanto che l'emendamento 1.14 sia accolto, perché va contro la cancellazione di quella parte dell'articolo 1 che riguarda la messa a disposizione ascrivibile all'utilità non patrimoniale.

Con riferimento all'emendamento 1.23, con il quale al comma 11, capoverso «Art. 416-*ter*», primo comma, dopo le parole: «è punito», si propone di aggiungere le parole: «, qualora il fatto costituisca più grave reato», sono un po' sbigottito del fatto che si è parlato in maniera molto accademica della contrapposizione fra il terzo comma dell'articolo 416-*bis* ed il 416-*ter*, e mi sembra strano che questi tecnicismi non vengano accettati.

Vorrei poi sottolineare il fatto che giovedì scorso si è detto di fare in fretta, che dobbiamo fare in fretta ad approvare questo provvedimento. Ma vorrei ricordare che giovedì scorso per due volte è mancato il numero legale, quindi la grande fretta non era poi invece fattiva.

Vorrei concludere con le affermazioni che ha fatto ieri il procuratore Gratteri in Commissione antimafia, il quale ha detto che bisogna rendere rischioso l'essere mafioso e che non deve convenire delinquere.

Bene, se gli esperti ci dicono queste cose, è veramente stupefacente che voi qui dentro facciate esattamente il contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, ho notato che lei ha cambiato *mantra*: è passato ad «Avete poco tempo», mentre prima diceva: «Devo armonizzare i lavori». La sostanza è la stessa, l'obiettivo è lo stesso: non darci lo spazio che già ci meritavamo in discussione generale.

PRESIDENTE. L'obiettivo è di dare voce a tutti.

PETROCELLI *(M5S)*. Capisco che parlare in quest'Aula di voto di scambio, dove politicamente abbiamo Gruppi che il voto di scambio l'hanno proposto, come il PD, quando si sono portati SEL a traino in campagna elettorale *(Commenti del senatore Buemi. Applausi dal Gruppo M5S), s*alvo poi dir loro dopo: «Fate un Gruppo a parte e sulle questioni importanti ci seguite a ruota» oppure come la Lega, che se n'è andata a traino con l'ex PdL, ora Forza Italia (anche quello è voto di scambio) è problematico. Ma capisco che a loro questo concetto di voto di scambio, ancorché non politico-mafioso, ma strettamente politico-affaristico, entri da un orecchio ed esca dall'altro.

Ma siamo qui a ribadire, concettualmente e praticamente, che su questo disegno di legge ci vogliamo essere dall'inizio alla fine, quindi prego la Presidenza o di eliminare il *mantra*, cortesemente, o di trovarne uno efficace, con tutte le pezze regolamentari. Altrimenti noi, invece di rimanere tranquilli come abbiamo fatto, possiamo passare a un'opposizione un po' più rumorosa, com'è stato per il TAV. *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Se lei vuole provocare l'Aula, lo può fare. *(Il senatore Santangelo si alza in piedi)*. Senatore Santangelo, si segga, non ha la parola.

SANTANGELO *(M5S)*. Faccia parlare! Noi vogliamo parlare!

PRESIDENTE. Senatore, se lei vuole provocare l'Aula, lo può fare, ma la Presidenza non raccoglie e prosegue nel dibattito democratico, come l'Aula merita.

Ha facoltà di parlare il senatore Girotto.

SANTANGELO *(M5S)*. Stiamo chiedendo di parlare!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, se continua, la richiamo all'ordine. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Prego di riportare a verbale il richiamo all'ordine nei confronti del senatore Santangelo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare due emendamenti, e vorrei anche dire all'Assemblea che, come i miei colleghi, sono molto arrabbiato, ma, diversamente da loro, io non alzo la voce; questo non vuol dire che sia meno deciso: semplicemente ho un modo diverso di esprimermi.

Parliamo sempre dell'inserimento dell'espressione «o di qualsiasi altro beneficio», del fatto che questo famoso aggettivo è stato eliminato e del fatto che non ci si può limitare ad inserire nella norma la

previsione di un vantaggio economico, di un vantaggio pecuniario, insomma di un vantaggio materiale, ma si deve estendere la previsione a qualsiasi tipo di altra utilità. Di questo hanno già parlato a lungo diversi altri miei colleghi, quindi non voglio ripetere questi concetti.

L'emendamento 1.43 concerne la diminuzione della pena minima da quattro a sei. Qui assistiamo a una pericolosissima inversione di tendenza, cioè noi non stiamo cambiando il reato, ma la pena: una cosa che non si dovrebbe mai fare. Andiamo a perturbare, a sparigliare, a fare confusione sull'intero *corpus* giuridico dei cosiddetti reati elettorali. Spazziamo via anni di giurisprudenza consolidata e dovremo rifarla da capo. La diminuzione da sei a quattro anni non è casuale, perché così facendo andiamo sotto la soglia minima dell'arresto in flagranza. E voi capite bene che per un pubblico ufficiale non potere più arrestare un politico che sta compiendo un determinato reato, non poter più procedere all'arresto in flagranza, è una cosa gravissima.

Così come andiamo a cambiare anche il termine di prescrizione; anche in questo caso favoriamo la reiterazione del reato e la sua non punibilità. Così come, casualmente, rimaniamo anche sotto la soglia dei cinque anni dell'entità della pena per avere un'interdizione perenne dai pubblici uffici. Si tratta di una norma pensata molto intelligentemente per aiutare la commissione di reati, anziché reprimerla.

Lascio lo spazio ai miei colleghi per proseguire con le illustrazioni e mi rivolgo agli italiani: non preoccupatevi se io non alzo la voce: non mollerò neanche io. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la senatrice Lezzi.

Ci dice quali emendamenti intende illustrare, senatrice Lezzi?

LEZZI *(M5S)*. Tutti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Bene.

LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, sarò molto breve.

PRESIDENTE. La ringrazio, anche da parte dei suoi colleghi.

LEZZI *(M5S)*. Userò una cortesia al mio *leader*, che si sta annoiando ascoltandoci blaterare di mafia con i nostri discorsi sgangherati, come dice il senatore Mineo, il quale in realtà forse è imbarazzato più dal suo silenzio e dal silenzio del Partito Democratico che dai nostri discorsi. Quindi cercherò di essere breve, perché forse chi si annoia è proprio lui, dai suoi *tweet*, senatore Mineo *(Applausi dal Gruppo M5S)*, smentito in questo caso. Come quando va in televisione e dice che il Movimento 5 Stelle non capisce niente, parla di banche inutilmente, parla di Bankitalia e non capisce niente, ma viene puntualmente smentito. L'elevata moralità del Partito Democratico si risolve così nella noia. Vado avanti. *(Il senatore Mineo chiede di intervenire)*. Non può rispondermi, non tocca a lei, tocca a me adesso. Se non sbaglio, le questioni personali vanno a fine Aula.

La legge sul voto di scambio - l'articolo 416-*ter* del codice penale - nel testo che riduce la pena da quattro a dieci anni di carcere, rispetto a quella licenziata al Senato da sette a dodici anni, non solo non è perfetta, ma è incostituzionale: essa viola un principio fondante della nostra democrazia, quello della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sancito dall'articolo 3 della Costituzione; uguaglianza nel senso della proporzione della pena alla gravità del fatto reato. Non si può condannare un povero Cristo a otto anni per un furto e prevedere, invece, una pena di quattro anni nel minimo, che poi diventa di tre anni con le attenuanti generiche, per un politico che ricorre al voto di scambio nella competizione elettorale. Prevedere, come fa la legge all'esame del Senato, una pena meno grave in favore dei politici rispetto ai cittadini, una pena privilegiata per coloro che scendono cinicamente a patti scellerati con feroci assassini di Cosa nostra, una pena ridotta, si pone contro il principio che la pena deve essere adeguata alla gravità del delitto e deve punire più gravemente i delitti di maggiore allarme sociale.

Questo principio di adeguatezza della pena alla gravità del delitto è invece giustamente rispettato dal codice penale vigente in casi analoghi, come quello in cui la legge punisce in modo esemplare un magistrato che si fa corrompere nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale e lo punisce in maniera più severa rispetto a un semplice cancelliere o a un ufficiale giudiziario che si fanno corrompere. Infatti, mentre la corruzione di un cancelliere per un atto di ufficio - badate bene - è punita

dall'articolo 318 del codice penale con una pena che va da sei mesi a tre anni, la stessa condotta delittuosa commessa da un giudice o da un pubblico ministero in un processo civile, penale o amministrativo, per favorire o danneggiare una parte, è punita, in base all'articolo 319-*ter* del codice penale sulla corruzione in atti giudiziari, con una pena molto più severa: la reclusione tripla o quadrupla rispetto alla pena inflitta al cancelliere; pena che per il magistrato va da tre a otto anni. Addirittura la pena per il magistrato aumenta ancora da quattro a dodici anni se dalla corruzione deriva una condanna ingiusta non superiore a cinque anni; non solo, ma per il magistrato che si fa corrompere, se dalla corruzione deriva una condanna che va oltre i sei anni, la pena è da sei a venti anni.

E questa disuguaglianza a favore dei politici non viene meno per le cose dette dal sottosegretario alla giustizia Ferri, secondo cui il nuovo testo rappresenta il risultato di un importante sforzo fatto dal Governo e dalle principali forze politiche parlamentari, tra cui Forza Italia, se risponde al vero che l'onorevole Brunetta, capogruppo alla Camera di Forza Italia, si è dichiarato entusiasta della modifica apportata alla Camera.

È noto che il Governo Renzi, per cambiare la legge sul voto di scambio, si è avvalso del sostegno dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, *leader* di Forza Italia, condannato per evasione fiscale e socialmente pericoloso, che ha costruito la sua fortuna politica anche sul voto di scambio a livello parlamentare; infatti, l'ex presidente del Consiglio Berlusconi, secondo i pubblici ministeri Vincenzo Piscitelli e Henry Woodcock, avrebbe corrotto non un semplice cittadino, ma un parlamentare della Repubblica, Sergio De Gregorio, che ha confessato di essere stato corrotto per dare il suo voto in Parlamento al Governo Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ma c'è di più: quando per il primo maxiprocesso ai capimafia Totò Riina, Bernardo Provenzano e molti altri, gli uomini politici che si erano «messi a disposizione» di Cosa nostra non onorarono il loro impegno di condizionare il processo, Cosa nostra decise di assassinare quei politici. Erano proprio i politici che, senza pagare denaro o fornire utilità, si erano messi «a disposizione» di Cosa nostra per condizionare le decisioni della magistratura, influire sulla formazione delle leggi o procurare appalti e concessioni. Salvo Lima non era uomo d'onore, ma a disposizione di Cosa nostra. *(Applausi dal Gruppo M5S).*Tommaso Buscetta disse che Lima non era mafioso, ma «a disposizione» dei mafiosi. E fu ucciso perché non aveva onorato i suoi impegni.

Ormai sono passati i tempi in cui i politici offrivano ai mafiosi denaro per averne i voti; i criminali vogliono che i politici non sborsino una lira, ma che siano pronti a risolvere i problemi più eterogenei, dai piccoli ai grandi. L'accordo, di regola, avviene in questo modo: io ti procuro i voti, ma tu sarai al mio servizio per ogni occorrenza.

PRESIDENTE. Concluda, prego, senatrice Lezzi.

LEZZI *(M5S)*. E questa ipotesi di essere pronto a soddisfare qualunque richiesta del mafioso non dovrebbe essere una condotta penalmente irrilevante, perché milioni di voti vengono dati dai mafiosi e dai cittadini condizionati dai mafiosi senza che vi sia stata una previa promessa di denaro o di una utilità concreta.

Auguro al Partito Democratico buon lavoro per le riforme insieme all'ex onorevole Berlusconi! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo - controvoglia, debbo dirle la verità, però penso di doverlo fare - sull'ordine dei lavori.

Questa mattina si è tenuta un'assemblea del Gruppo del Partito Democratico. Intervenendo in Assemblea ho ricordato ai senatori del Partito Democratico che le prossime settimane sarebbero state caratterizzate da una continua provocazione dei senatori del Movimento 5 Stelle *(Commenti dal Gruppo M5S)*, perché questa è la loro campagna elettorale. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, consentite al senatore Zanda di intervenire. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PETROCELLI *(M5S)*. È sull'ordine dei lavori, signor Presidente?

PRESIDENTE. Senatore Zanda, prego.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, siedo in quest'Aula dall'inizio della legislatura come loro e non ho mai interrotto nessuno di loro. Mai.

PETROCELLI *(M5S)*. Ma quando mai? Ci avete interrotto con la continua tagliola! *(Applausi della senatrice Bottici)*.

ZANDA *(PD)*. Io non ho mai interrotto nessuno.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, non ha diritto di parlare, perché non l'ha chiesto.

ZANDA *(PD)*. Non li ho mai interrotti, nemmeno quando, come poco fa, ho ascoltato da parte loro una sequela di insulti e di falsità assolute sul Gruppo del Partito Democratico. I senatori del Movimento 5 Stelle sanno benissimo qual è la battaglia che noi abbiamo condotto su questa legge e su tutta la legislazione antimafia. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Fate parlare il senatore Zanda.

ZANDA *(PD)*. State ad ascoltare.

AIROLA *(M5S)*. No, stai ad ascoltare noi!

PRESIDENTE. Senatore Airola, la prego.

ZANDA *(PD)*. State ad ascoltare. *(Commenti del senatore Airola)*.

Scusate, ma perché dovete interrompere? Questo è il Parlamento. Per quale motivo dovete offendere il Parlamento urlando da quando entrate in Aula a quando ne uscite? Per quale motivo? *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII e del senatore Pagano)*. Non potete parlare come fanno tutti? Non potete spiegarvi? È possibile che sapete soltanto urlare? State calmi un attimo! *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII. Commenti dal Gruppo M5S)*. Voi perderete le elezioni! Le perderete! Le perderete per le cose che fate, per questo comportamento parlamentare! Smettetela! *(Applausi dal Gruppo PD. Vivaci proteste dal Gruppo M5S. Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Silenzio! Prego, senatore Zanda.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, la differenza tra noi e loro sul provvedimento in esame è questa: noi vogliamo che le prossime elezioni e la prossima campagna elettorale siano regolate da una legge che regolamenti lo scambio elettorale politico-mafioso e loro no! *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*. Ed è per questo motivo, solo per questo motivo che voi...

CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato!

PRESIDENTE. Silenzio! *(Proteste del senatore Santangelo)*. Senatore Santangelo, l'ho già richiamata all'ordine, ed è riportato a verbale! Silenzio!

In quest'Aula si chiede di intervenire democraticamente. Il Capogruppo ha diritto ad intervenire, come sapete benissimo. *(Il senatore Buccarella fa cenno di voler intervenire)*. Il senatore Buccarella ha chiesto di intervenire: io gli darò la parola, ma non ammetto questa gazzarra e questi cori, che sono da stadio! Coloro che fanno simili cori non devono stare in quest'Aula! *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

Ha facoltà di parlare il senatore Buccarella. *(Alcuni senatori del Gruppo PD richiamano l'attenzione della Presidenza sul fatto che il senatore Zanda non ha concluso il suo intervento)*.

ZANDA *(PD)*. Presidente, non ho ancora concluso!

PRESIDENTE. Credevo che il senatore Zanda avesse terminato l'intervento. Prego, concluda pure.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ripeto quello che ho già detto, e lo chiarisco meglio. Il Gruppo M5S vuole che questo provvedimento torni alla Camera dei deputati perché così è certo che esso non verrà approvato in tempo per la campagna elettorale per le elezioni europee. Questo è il loro disegno: punto e basta! *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII. Proteste dal Gruppo M5S. Il senatore Uras protesta contro alcune persone presenti nella tribuna del Corpo diplomatico)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Quando basta, basta! Vogliamo i nomi e i cognomi!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Buccarella.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, il dibattito in quest'Aula, con l'illustrazione degli emendamenti presentati dal Gruppo M5S e addirittura degli emendamenti giusti del Gruppo PD, che erano stati abbandonati e che noi abbiamo fatto propri, ci dà uno spettacolo paradossale, perché il Capogruppo del Gruppo PD, non si capisce bene in virtù di quale norma del Regolamento (non sappiamo perché il Presidente gli abbia concesso di parlare così a lungo, su un intervento al di fuori dei lavori), sta evidentemente facendo una provocazione.

Senatore Zanda, comprendo le difficoltà per la campagna elettorale che vive la maggioranza, di cui lei è la diretta espressione *(Applausi dal Gruppo M5S)*, non in quest'Aula, ma fuori, nelle città e nelle piazze. Quindi, comprendiamo bene che lei, che conosce il nostro impulso e la nostra passione, possa riuscire nella sua figura, quando la fa (per fortuna, non lo fa sempre), di provocarci. Quindi, tecnicamente oggi lei è stato un provocatore, perché noi qui non stiamo insultando nessuno, come risulterà dal Resoconto stenografico. *(Commenti ironici dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Possiamo andare avanti con il dibattito? Mi sembra che stiamo perdendo tempo.

BUCCARELLA *(M5S)*. È esattamente quello che pensiamo noi: si dia seguito al dibattito e non si raccolgano le provocazioni, che peraltro sono inutili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lucidi. *(Il cellulare del senatore Lucidi diffonde il suono dello scacciapensieri)*.

LUCIDI *(M5S)*. Scusate, avevo la suoneria accesa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Lo può spegnere in Aula? Almeno lo metta in modalità silenziosa.

LUCIDI *(M5S)*. Illustrerò l'emendamento 1.69, e lo farò, cari cittadini, anche per il Partito oggi dormiente, che fino ad ora era abbastanza calmo. Vorrei ricordarvi che chi dorme non piglia voti, cari colleghi.

L'emendamento 1.69 vi chiede di poter reintrodurre la seguente frase: «la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa». Ripeto: «la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa».

Per quanto mi riguarda, le parole sono estremamente importanti. Vorrei, allora, ripercorrere con voi il significato dell'espressione «voto di scambio». Il voto di scambio è il voto dato regolarmente da un elettore, ma non motivato da scelte politiche frutto di riflessioni sincere e disinteressate, bensì corrotto da qualche tornaconto ricevuto da parte di chi si candida o di chi per lui. Si tratta di un'autonoma fattispecie di reato, per la quale è prevista la stessa sanzione comminata ai partecipi dell'associazione.

Per questo motivo, chiediamo la reintroduzione dell'articolo 416-*ter* così come era stato deliberato in prima lettura al Senato, equiparando sia il mafioso, sia il politico che eseguono questo scambio elettorale. Sappiamo benissimo, infatti, che per una pena di quattro anni non scatta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E poi c'è sempre la prescrizione in agguato ed è difficile che una pena così esigua si traduca effettivamente nella detenzione e nel carcere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vorrei sottolineare che quello che stiamo chiedendo è semplicemente una grande presa di responsabilità da parte di quest'Aula, da parte del Partito Democratico e da parte di Forza Italia. Siamo, però, abbastanza scettici sul fatto che voi possiate farlo, per un motivo fondamentale: così come quando noi... *(Commenti dal Gruppo PD)*. Se i colleghi consentono...

PRESIDENTE. Prego, senatore, prosegua. *(Commenti del senatore Buemi all'indirizzo del senatore Lucidi)*.

LUCIDI *(M5S)*. Ma stai buonino, dai.

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Lucidi.

LUCIDI *(M5S)*. Allo stesso modo, quando noi chiedemmo il voto palese in quest'Aula per la non convalida dell'elezione dell'ex senatore, attualmente «socialmente utile», condannato Silvio Berlusconi, dimostrammo che noi, con il nostro voto palese, siamo scevri da ogni vincolo elettorale.

Nessuno ci ha nominato, non dobbiamo rendere conto a nessuno, se non ai cittadini. *(Applausi del senatore Castaldi. Commenti ironici dai Gruppi PD e Misto-SEL)*. Io stesso sono stato eletto con 450 euro!

CARDINALI *(PD)*. Ma da chi? Ma stai zitto!

LUCIDI *(M5S)*. Quanti soldi avete speso voi per farvi eleggere e quanti soldi date voi al vostro Partito ogni mese? *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, la prego di astenersi. Senatori, lasciate finire l'intervento.

LUCIDI *(M5S)*. Per cortesia, siate democratici almeno una volta. Quale segnale vogliamo dare ai nostri giovani? Qual è il ruolo che vogliamo per la politica? Qual è la giusta separazione tra i poteri? Ritengo che una delle tante cose che mancano nel nostro Paese sia il senso di educazione civica. *(Vivaci proteste e commenti ironici dal Gruppo PD)*. Sì, sì: mancanza di educazione civica!

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, si rivolga a me.

LUCIDI *(M5S)*. Quella mancanza che ci porta ad accettare il fatto che un condannato venga ricevuto al Quirinale, che è il massimo simbolo della nostra democrazia. Quella mancanza che ci ha portato ad accettare il fatto che queste Assemblee - questa e la Camera - abbiano acconsentito a delle leggi per proteggere la quarta carica dello Stato, che non esiste: il lodo Schifani e il lodo Alfano, che voi avete approvato con velocità «renziana»! Le avete approvate con velocità - fshh - renziana! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Allora, se volete, il Parlamento funziona: eccome se funziona! Abbiamo accettato in quest'Aula un ex senatore, Dell'Utri, fondatore di Forza Italia, arrestato in Libano con un mandato di cattura internazionale...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Lucidi. Quale emendamento sta illustrando? *(Commenti del senatore Santangelo)*.

LUCIDI *(M5S)*. L'emendamento 1.69.

Allora concludo dicendo semplicemente che i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle non hanno intenzione di arretrare di un passo: denunciamo questa trattativa, denunciamo lo svuotamento del 416-*ter*! Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Mangili.

MANGILI *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.81. Il Movimento 5 Stelle chiede che venga aggiunto al primo comma, dopo il primo capoverso, quanto segue: «Alle pene previste dai commi precedenti, si applica inoltre una sanzione pecuniaria da euro...». *(Proteste del senatore Uras con riferimento alle presenze nelle tribune)*. Scusi, mi distraggo.

PRESIDENTE. Prego, senatrice Mangili, prosegua.

MANGILI *(M5S)*. «...da euro 10.000 euro ad euro 70.000, destinata a esclusivamente al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10». *(Reiterate proteste del senatore Uras all'indirizzo dei senatori Segretari)*.

Questo emendamento ha la funzione di prevedere un'altra sanzione, che ha natura pecuniaria, da infliggere a chi si rende colpevole della condotta illecita descritta dal primo comma. Com'è ben noto a tutti, con il decreto-legge n. 225 del 2010, lo Stato ha previsto l'unificazione del Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999 e dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con la legge n. 512 del 1999.

Il regolamento del Fondo di solidarietà prevede che, su istanza di parte, vengano indennizzate le vittime dei reati di tipo mafioso che si siano costituite parte civile nei processi penali intentati nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso; in secondo luogo, che venga concesso un indennizzo commisurato ai danni derivati dagli eventi subiti a favore delle vittime delle estorsioni, esercenti

un'attività economica imprenditoriale; prevede, in terzo luogo, che venga concesso un mutuo decennale senza interessi per un ammontare commisurato al danno subito per la vicenda di usura a favore delle vittime dell'usura esercenti un'attività comunque economica.

Noi del Movimento 5 Stelle riteniamo che a coloro che si sono resi colpevoli della condotta illecita in questione sia imposto l'obbligo di contribuire direttamente al finanziamento del Fondo di solidarietà. In parte, così facendo, le vittime avranno certezza che i membri delle organizzazioni criminali o chi alimenta l'attività o gli interessi delle predette organizzazioni contribuiscano direttamente al Fondo che provvederà, nei limiti di legge, al risarcimento del danno.

PRESIDENTE. Concluda, prego.

MANGILI *(M5S)*. In questo modo si cercherà anche di compensare i tagli che purtroppo il Fondo ha subito negli ultimi anni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Martelli.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.10. Voglio ringraziare innanzitutto il senatore Zanda qui per avermi fatto un'alzata - si direbbe in gergo pallavolistico - perché ha dimostrato a tutti quanti che voi siete degli irresponsabili. Avete sempre modo di dare la colpa a qualcun altro per quello che non fate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E sapete perché? Basta leggerlo, l'articolo 1 di questo benedetto disegno di legge: sono sette mezze righe: non ci vuole uno scienziato.

Voi dite che è colpa nostra se non verrà approvato: ma bastava approvarlo alla Camera! *(Vivi applausi dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Avete sentito!

MARTELLI *(M5S)*. Il nostro emendamento (vedo che mi guarda, Presidente, e pensa che sto andando fuori tema), insieme agli altri, è volto a riportare il testo a com'era prima; prima che voi *(Indica i banchi della destra)*, mettendovi a disposizione di loro *(Indica i banchi della sinistra)*, lo cambiaste. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Lo so: questo darà fastidio alla vostra coscienza, ma noi non vogliamo farvi andare a casa con la coscienza tranquilla. Eh, no: la scusa non ve la diamo, assolutamente no! Sapete qual è la coscienza pulita? Avete introdotto un reato, il 416-*ter*... *(Proteste del senatore Buemi)*. Sto parlando io: fai silenzio!

PRESIDENTE. Senatore Martelli, la prego di usare toni non oltraggiosi né offensivi.

(Commenti del senatore Santangelo).

MARTELLI *(M5S)*. Ma provi a sentire quello che dice lui, Presidente! *(Commenti del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. La prego di non usare certi toni, senatore Martelli.

SANTANGELO *(M5S)*. Richiamalo!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei è stato già richiamato.

Senatore Martelli, prosegua. *(Commenti del senatore Buemi)*. Senatore Buemi, la prego di rivolgersi da questa parte.

Senatore Martelli, la prego di non usare toni offensivi.

MARTELLI *(M5S)*. Non ho ancora aperto bocca.

PRESIDENTE. Lei l'ha già aperta!

MARTELLI *(M5S)*. E vorrei continuare, gentilmente.

Come vi stavo dicendo, non vi permettiamo di andare a casa con la coscienza pulita. Non ve lo permettiamo, perché con questo disegno di legge avete fatto quello che avete fatto tutte le altre volte.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Non è l'illustrazione dell'emendamento.

MARTELLI *(M5S)*. Avete peggiorato una legge che già c'era, con la scusa di farne una migliore. Lo avete fatto con il decreto sulla Terra dei fuochi, con la deroga alla legislazione antimafia. Deroga: ve lo ricordate? Noi sì *(Applausi dal Gruppo M5S)*, e speriamo lo ricordiate anche voi.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Non è questa l'illustrazione di un emendamento.

MARTELLI *(M5S)*. Lo avete fatto con l'abbattimento delle case abusive, rendendo più farraginosa e lunga la procedura di abbattimento: complimenti! Lo avete fatto con l'Ilva, quando avete deciso che le prescrizioni dell'AIA si intendevano soddisfatte se erano solo iniziate: bravi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Qua avete fatto la stessa cosa.

Allora il nostro emendamento 1.10 prevede di reinserire quello che avete eliminato. Voi avete tolto il pezzettino che prevedeva che, oltre alle utilità economiche, ci fossero anche le utilità non economiche, perché siete sempre lì a misurare tutto con il metro dei soldi. Gli esempi sono stati fatti; non ci vuole un giurista per capirlo. Se non c'è uno scambio di denaro, non c'è problema: allora io prendo i voti da uno che fa un favore a un altro, che lo fa a un altro, a un altro ancora, e alla fine qualcuno farà un favore a me. Si è perso il giro. Va bene così? Volete votarlo? Però dovete sapere che andate a votare questo.

Conoscete l'operazione Minotauro?

PRESIDENTE. Senatore Martelli, concluda, prego.

MARTELLI *(M5S)*. Ho ancora cinque minuti a disposizione, Presidente.

PRESIDENTE. Li do io i minuti. Non se li prende lei.

MARTELLI *(M5S)*. A termini di Regolamento, ho dieci minuti, Presidente.

PRESIDENTE. L'ho invitata a concludere perché devo armonizzare i tempi e far parlare anche i suoi colleghi.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, mi citi l'articolo del Regolamento che prevede che non posso parlare per dieci minuti, per favore.

PRESIDENTE. Le ho detto che io sono delegato dal Regolamento di armonizzare i tempi: non insista *(Commenti del senatore Santangelo)*. Senatore Santangelo, stia zitto. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

MARTELLI *(M5S)*. Mi faccio forte del Regolamento dell'Aula.

PRESIDENTE. Concluda.

MARTELLI *(M5S)*. Nell'operazione Minotauro è emerso che l'ex onorevole Lucà - dovreste conoscerlo, stava da voi - aveva fatto una bellissima conversazione telefonica con un certo De Masi, che era il capo della 'ndrangheta in Piemonte. Benissimo.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Basta!

MARTELLI *(M5S)*. Quando il procuratore Caselli - non l'ultimo arrivato - ha rilasciato l'intervista, ha detto: «L'onorevole Lucà, secondo copione, cade dal pero: mai colte ombre su De Masi, mai avuto sospetti, mai ricevute segnalazioni, anzi, neppure mai pensato che potessero esservi infiltrazioni mafiose in Rivoli», dunque in Piemonte.

Bene: questa si chiama la messa a disposizione del politico verso il mafioso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Caselli sta facendo notare questo, e voi cosa avete deciso? Che va bene così!

FORNARO *(PD)*. Ma non è stato neanche indagato.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, la prego di attenersi all'argomento dell'emendamento. Non vada oltre.

MARTELLI *(M5S)*. Le parole del procuratore capo Caselli mi sembrano assolutamente pertinenti. È l'indifferenza della politica che diventa complicità. Questo sono le parole di Caselli, e noi vi invitiamo a ricordarle. *(Commenti del senatore Fornaro).*

PRESIDENTE. Concluda.

MARTELLI *(M5S)*. Quindi, se volete fare qualcosa di coerente con quello che avete detto, c'è l'emendamento 1.10 che ripristina in parte un testo che c'era e che voi, mettendovi a disposizione di loro, avete voluto cambiare.

Non venite a fare campagna elettorale sulla nostra pelle, perché non ve lo permettiamo! Non ci provate neanche! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Marton.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Presidente, Presidente, ho chiesto di parlare più volte sull'ordine dei lavori! Non esiste che lei faccia finta di niente!

PRESIDENTE. Senatore Palma, pure lei! Prego.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo con molta serenità e molta tranquillità.

Se non ho mal compreso, nella Conferenza dei Capigruppo si è stabilito che entro le 20,30 di questa sera si dovrà procedere alla votazione degli emendamenti, sì da consentire domani le dichiarazioni di voto. Questo mi sembra che sia il deliberato della Conferenza dei Capigruppo di cui ella ha dato notizia all'Aula.

Orbene, nel corso della discussione l'ho sentita più volte affermare che lei era delegato da Regolamento ad armonizzare i tempi della discussione. Mi consenta, signor Presidente, ma noi dobbiamo procedere a due fasi, quella della illustrazione degli emendamenti, in cui evidentemente possono intervenire solo i presentatori degli stessi, e la fase di votazione degli emendamenti, in cui ciascun senatore per Gruppo ha facoltà… *(Il microfono si disattiva automaticamente. Ilarità dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Palma).*

PRESIDENTE. È stato un errore. La tecnologia non sempre aiuta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non si preoccupi.

In fase di votazione, quindi, ciascun Gruppo ha la possibilità di intervenire attraverso un suo esponente.

Presidente, io probabilmente ho un concetto dell'armonia diverso da quello che mi sembra essere praticato in quest'Aula. È armonia quella che consente un'equa distribuzione dei tempi per lo svolgimento degli interventi tra la fase di illustrazione degli emendamenti e la fase di votazione. Infatti, ove mai, signor Presidente, si dovesse arrivare alle 20,15 con interventi ancora di illustrazione degli emendamenti, credo che l'armonizzazione non vi sarebbe stata ma si sarebbe solo dato spazio - legittimamente? Non lo so, è lei che presiede, non io - agli esponenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle per parlare per tre ore e tre quarti, sostanzialmente non consentendo ai senatori di tutti gli altri Gruppi di intervenire, o, meglio, di intervenire solo per quindici minuti.

Delle due l'una, signor Presidente. Se lei deve armonizzare i tempi, li armonizzi, considerando che ci sono due fasi e che i senatori dei Gruppi diversi da quello del Movimento 5 Stelle hanno tutto il diritto di intervenire, se vogliono, emendamento per emendamento, per contrastare, sul piano politico o sul piano del merito, il contenuto degli emendamenti. Altrimenti, assistiamo - mi spiace dirlo - a quello che il senatore Zanda ha definito un lungo comizio, con buona pace non so se del suo *mantra* armonizzativo ma sicuramente del concetto di armonia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Barani e Buemi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Marton.

Vi prego di accorciare al massimo i tempi degli interventi per poter consentire l'esame degli emendamenti. *(Il senatore Airola chiede di intervenire).*

Senatore Airola, sappiamo su cosa vuole intervenire. Mi sembra sia stato concesso abbastanza tempo per poter esprimere tutte le opinioni sugli emendamenti.

Prego, senatore Marton.

MARTON *(M5S)*. Presidente, io vorrei illustrare gli emendamenti 1.55 e 1.74. Stando al suo senso estetico e al gusto dell'armonia, quanto tempo avrei a disposizione?

PRESIDENTE. Due minuti.

MARTON *(M5S)*. Solo due minuti?

PRESIDENTE. Sì.

MARTON *(M5S)*. Allora sarò rapido.

Lei il 13 settembre era a Milano nello stesso luogo in cui ero io: l'edizione annuale dei «Talenti

antimafiosi». Vorrei sapere da quest'Aula e soprattutto da lei, signor Presidente: se si riducono le pene, così come stiamo facendo - e l'emendamento 1.55 in realtà vuole inasprirle - che esempio diamo a questi talenti antimafiosi, a questi ragazzi che studiano come combattere la mafia? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Che cosa stiamo facendo?

Me la prendo anche con i colleghi che sono alla mia destra, perché l'altro giorno, vergognosamente, hanno fatto intervenire la senatrice Albano, persona di specchiata onestà, facendole fare da scudo come fanno i talebani con i bambini in guerra. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*. Si sono nascosti dietro una persona estremamente onesta per poter votare una schifezza!

Un altro inciso. In corridoio ho incontrato altre due persone, sempre del Partito apparentemente Democratico, che mi hanno detto…

PRESIDENTE. Deve illustrare gli emendamenti, senatore Marton, la prego. Non ci racconti dei suoi incontri per i corridoi.

MARTON *(M5S)*. Presidente, lei mi ha concesso due minuti. Me li lascia utilizzare? Ha concesso dieci minuti ad altri.

PRESIDENTE. Prego.

MARTON *(M5S)*. Questo per dire cosa succederà quando andranno a votare questo provvedimento. Due senatrici - sempre di specchiata onestà - mi hanno detto che, facendoci portatori del nostro parere in questo modo, sembreremo - o sembriamo - stupidi; bene, ho risposto a quelle due senatrici che preferisco sembrare stupido piuttosto che sembrare mafioso. È questo che succederà votando il provvedimento in esame: tutte le persone oneste che ci sono là dentro sembreranno mafiose, ve ne dovete fare una ragione! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Montevecchi.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Airola, lei ha già parlato.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, sull'ordine dei lavori la parola me la deve dare: un minuto, un momento, un secondo!

PRESIDENTE. Non le do la parola sull'ordine dei lavori, senatore Airola.

Prego, senatrice Montevecchi: ha la parola. Due minuti per intervenire.

AIROLA *(M5S)*. Allora parlo lo stesso! *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, può parlare. *(Proteste del senatore Airola)*. Senatore Airola!

Senatrice Montevecchi, le ho dato la parola, la prego di intervenire.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, non si arrabbi con me, però!

PRESIDENTE. No, guardi, io non mi arrabbio assolutamente, sono calmissimo: forse qualcun altro in quest'Aula ha bisogno di calmarsi. *(Applausi)*. Prego, senatrice.

MONTEVECCHI *(M5S)*. A pagina 333 del DEF (tre numeri perfetti), nel capitolo I.9, «Il contesto: la giustizia e la sicurezza come *asset* reali per lo sviluppo del Paese», leggo: «Va inoltre portata a termine la revisione della disciplina per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata (...)», eccetera. Quando ho letto la suddetta pagina, al pensiero di quello che ci aspettava oggi in Aula, mi sono detta che le opzioni interpretative erano varie; varie come le facce che questa maggioranza mostra a seconda che si trovi dentro o fuori da questo Palazzo.

Vi do le seguenti tre opzioni interpretative, per poi arrivare all'emendamento 1.49, che è in contrasto con quanto c'è scritto qui: in primo luogo, vi è un evidente scollamento tra il giovane Holden e la variegata e buffa fauna di parlamentari che popola l'attuale maggioranza, poiché nel DEF c'è scritta una cosa e oggi noi qui ci troviamo a difendere un provvedimento da una maggioranza che lo vuole riportare ad una versione sconcertante, oltre che pericolosa per la legalità in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lo scenario che si profila da questo ipotetico scollamento è interessante.

In secondo luogo, i parlamentari fanno il lavoro sporco per salvare le manine di Matteo, quelle manine

che tanto gli piace frullare quando parla, perché più frulla le manine, più si frollano i cervelli di chi lo ascolta.

CARDINALI *(PD)*. Anche il tuo!

PRESIDENTE. Parli degli emendamenti, senatrice Montevecchi.

MONTEVECCHI *(M5S)*. La cronica incoerenza che ammorba il nostro giovane pieno di speranze e che fa sì che confermi la cristallina continuità con un passato che avanza.

Detto questo, l'emendamento 1.49 tende a riportare le pene previste dai quattro anni nel minimo e dieci nel massimo - sono state tagliate del 40 per cento - di nuovo a sette anni nel minimo e a dodici anni nel massimo.

PRESIDENTE. Concluda, prego.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Certo, Presidente.

Perché questo abbassamento delle pene ha due principali effetti assai pericolosi. In primo luogo, con una condanna fino a quattro anni non scatta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CASTALDI *(M5S)*. È questo il punto!

MONTEVECCHI *(M5S)*. Quindi, in caso di condanna a quattro anni, il condannato potrebbe continuare la sua attività nei pubblici uffici, una volta trascorsa la pena.

In secondo luogo, vi è la prescrizione: premettendo la difficoltà che una pena così esigua si traduca effettivamente nella detenzione in carcere, è opportuno ricordare che minore è la condanna, minori sono i requisiti temporali affinché quest'ultima cada in prescrizione. Una volta trascorso il tempo necessario...

PRESIDENTE. Concluda.

MONTEVECCHI *(M5S)*. ...affinché il reato cada in prescrizione, il reato commesso viene estinto (e nel nostro passato abbiamo esempi illustri di estinzione dei reati per prescrizione), a meno che l'accusato non rifiuti la prescrizione al fine di portare a termine il processo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, mi dispiace, ma per la seconda volta le ho detto di concludere.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Signor Presidente, le chiedo scusa, ma credo sia doveroso intervenire, visto che è stato chiamato in causa in maniera falsa, dal senatore Martelli, l'onorevole Lucà, una persona che in quest'Aula non può difendersi. Ci tengo a intervenire per la dignità delle persone, perché essere accusati in un'Aula parlamentare di essere conniventi con i mafiosi non è qualcosa che può essere accettato. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

L'onorevole Lucà...

AIROLA *(M5S)*. Deve intervenire a fine seduta! A fine seduta!

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Presidente, riesce a far tacere i colleghi?

PRESIDENTE. Concluda, senatore Esposito.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Ho appena iniziato e devo già concludere?

L'onorevole Lucà non è mai stato raggiunto neanche da un avviso di garanzia *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*, non è mai stato chiamato come imputato in nessun processo. È stato sentito come testimone. In questo Paese vige ancora un codice di procedura penale: si è indagati quando si riceve un avviso di garanzia e, in questo Paese, si è pregiudicati quando un tribunale condanna dopo tre gradi di giudizio.

Se i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno bisogno... *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)* ...sui pregiudicati lo chiedano al loro capo, che è un pregiudicato!

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori per chiarire ancora una volta la questione a beneficio di tutta l'Aula. Mi riferisco a quello che sta diventando un contingentamento che tende alla ghigliottina, visto che con l'avanzare del tempo i minuti a disposizione dei membri del Gruppo del Movimento 5 Stelle si stanno riducendo a vista d'occhio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In Conferenza dei Capigruppo, oggi, in base al calendario fissato per la giornata di domani, avendo convenuto che i provvedimenti in esame non erano particolarmente impegnativi, è stato proposto di fissare l'orario delle 9,30 per le dichiarazioni di voto. In quella sede, e già oggi all'inizio di questa seduta, l'ho cortesemente invitata, e lei me ne ha dato riscontro, a tener conto della circostanza che ove i tempi nella seduta odierna non fossero stati sufficienti all'illustrazione degli emendamenti e alla fase di voto degli stessi, l'orario delle 9,30 non fosse da intendersi come perentorio.

Le chiedo, cortesemente, se può confermare questa circostanza. Come vede sto rivolgendole questa richiesta in maniera non polemica, né sgarbata, né per fini ostruzionistici, che noi non abbiamo in questa sede...

VOCI DAL GRUPPO PD. Nooo!

BUCCARELLA *(M5S)*. ...ma semplicemente per tutelare il diritto di poter esprimere tutte le nostre posizioni sul provvedimento in esame. Se lei ha la gentilezza di poter confermare questa circostanza, ciò rasserenerà gli animi dei colleghi del mio Gruppo e anche degli altri colleghi dell'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, le posso confermare che l'armonizzazione dei tempi con riferimento al provvedimento in esame presenta qualche difficoltà. Dobbiamo ancora passare all'espressione dei pareri sugli emendamenti e votare gli stessi. Lei comprende benissimo che non si potrà raggiungere quanto stabilito in Conferenza dei Capigruppo, vale a dire iniziare con le dichiarazioni di voto domani mattina. Ci potrà essere qualche emendamento da votare, ma non si potrà iniziare questa fase *ex novo* domani mattina. Questo è il concetto. Siamo chiari.

Se volete concludere le vostre illustrazioni, vi invito a farlo rapidamente. Mi sembra che gli emendamenti siano stati abbondantemente illustrati.

Ha facoltà di parlare la senatrice Moronese.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.37 e 1.13.

Con l'emendamento 1.37 chiediamo l'innalzamento delle pene previste dall'articolo 416-*ter*, così che vadano da otto a dodici anni, anziché da quattro a dieci anni.

Tanti di voi che siedono qui oggi sedevano anche nell'ultimo Governo Berlusconi, poi in quello Monti, in quello Letta e oggi anche in quello Renzi, però andiamo ai fatti. Con decreto del 7 giugno 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta istituisce la commissione per l'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità. La commissione ha come presidente Roberto Garofoli, magistrato del Consiglio di Stato, e i componenti sono: Magda Bianco (dirigente Banca d'Italia), Raffaele Cantone (magistrato di Cassazione), Nicola Gratteri (procuratore aggiunto di Reggio Calabria), Elisabetta Rosi (magistrato di Cassazione), e Giorgio Spangher, professore ordinario di procedura penale. Molte sono state le audizioni tenutesi a Palazzo Chigi, fra cui quella del prefetto Giuseppe Caruso, direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, del generale Leonardo Gallitelli, di don Luigi Ciotti, presidente di Libera, e anche del dottor Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia.

L'ex Presidente Letta firma la presentazione della suddetta commissione con queste parole: «La ripresa del Paese dopo una crisi ormai decennale, che ha colpito duramente l'intera Europa, è l'obiettivo fondamentale dell'azione di governo, ma non può esserci una buona crescita senza il rafforzamento della legalità». Questo documento viene presentato e pubblicato nel mese di gennaio 2014; sono 182 pagine, ma quello che a noi interessa si trova a pagina 120, nel paragrafo 6.1, recante la proposta della commissione. Ebbene, leggo quanto scritto nella relazione: «Invero, l'ampliamento dell'oggetto dello scambio ovvero delle prestazioni erogabili dal politico a fronte dell'impegno dell'associazione mafiosa

impone, in omaggio a un principio di sistematica ragionevolezza delle pene, di rendere differente il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 416-*ter* del codice penale rispetto a quello...»

PRESIDENTE. Concluda.

MORONESE *(M5S)*. Se non finisco la citazione...

PRESIDENTE. Lei non può leggere un documento che è conosciuto. Non è una illustrazione di un emendamento. La richiamo all'oggetto del suo intervento. Non ci deve leggere un testo che è conosciutissimo, come è stato detto anche dai suoi colleghi. La prego, concluda.

MORONESE *(M5S)*. È del tutto pertinente, perché in questa commissione...

PRESIDENTE. Non ho detto che non è pertinente.

MORONESE *(M5S)*. Si trattava dell'articolo 416-*ter* e veniva specificato che le pene dell'articolo 416-*bis* andavano aumentate in relazione al fatto che chi commette reato di scambio politico-mafioso rafforza l'associazione mafiosa, diventando quindi parte di quell'organizzazione criminale che vuole avvantaggiarsi della sua posizione politico-decisionale.

Voi, signori, state andando contro le istituzioni, ma anche contro voi stessi, contro quel Governo che avete votato, cui avete dato tanta fiducia e contro quello che quel Governo aveva dichiarato necessario attuare. Mi permetta un'ultima frase. Cos'è cambiato allora? Sarà forse che la profonda sintonia tra Renzi e Berlusconi riesce a manovrare così tanto le vostre azioni? A raggirare le vostre coscienze a tal punto? Se voterete contro questo emendamento, certo è che prima o poi sarete chiamati a spiegare tutto ciò ai cittadini, anche se questi - i cittadini - a breve avranno la loro vendetta, cancellandovi dalla politica, scacciandovi da quelle poltrone. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*. State sereni, se oggi voterete questa porcata contro le istituzioni, contro i cittadini e contro tutti coloro che si sono sacrificati in nome dell'antimafia, sarà inutile scappare! *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dal Gruppo M5S. I senatori del Gruppo M5S espongono dei fogli recanti la scritta: «Rialzate le pene #fuorilamafiadallostato»)*.

PRESIDENTE. Prego i senatori Questori di intervenire per rimuovere i cartelli.

MORONESE *(M5S)*. Se ci togliete la parola, almeno i cartelli lasciateceli mostrare!

PRESIDENTE. Va bene, se vi esprimere con i cartelli abbiamo concluso la discussione sugli emendamenti. *(Applausi dai Gruppi PD, SCpI e NCD)*. Avete già detto tutto sintetizzando il vostro intervento.

Ha facoltà di parlare il senatore Morra, che è stato anche Capogruppo.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, proprio perché sono stato Capogruppo ricordo di aver avuto con lei una piccola, pacifica, discussione in cui le chiedevo amabilmente, ma io sono troppo amabile certe volte... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. La prego, le questioni personali possiamo lasciarle da parte. Può illustrare l'emendamento.

MORRA *(M5S)*. Parlavo del sottoscritto.

Le chiedevo quando fosse stato possibile dar corso coerentemente ai suoi impegni, perché lei, una volta eletto, fece pubblico annuncio per dire che in quest'Aula si sarebbe lavorato dal lunedì al venerdì, appunto perché i lavori parlamentari hanno una loro dignità. Ma visto che...

PRESIDENTE. Sa benissimo che devono deciderlo i Capigruppo in Conferenza e sa benissimo che io sono in Senato dal lunedì al venerdì e anche oltre, quindi questo discorso non vale per me.

MORRA *(M5S)*. Voglio illustrare, se me lo concede, l'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Illustri l'emendamento, prego.

MORRA *(M5S)*. Con questo emendamento si entra proprio nel cuore della questione.

Ricordo che il 28 gennaio, in sede di discussione generale, il senatore Palma propose qui proprio l'emendamento 1.105 che venne argomentativamente con molta efficacia controbattuto dai senatori Lumia e Finocchiaro. Questi (in particolar modo la senatrice Finocchiaro) mi spiegarono le ragioni

della loro opposizione rimarcando la positività dell'intervento del mio collega senatore Buccarella. Ora, voglio fare questa domanda perché lei insegnerà anche logica a noi che dobbiamo tutto imparare: se dal 28 gennaio ad oggi le cose sono cambiate, *tertium non datur,* ci sono due possibilità: o c'è stato un incontro con Forza Italia e tutto è stato chiarito e Verdini ha imposto la sua linea - e questo forse lo sappiamo tutti - oppure alla mia destra c'è un Gruppo che è espressione del Partito schizofrenico. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Perché poi, vorrei domandare con quale supporto teorico si va a cambiare un testo in doppia lettura - e ci sta pure - e contestualmente si chiede l'abolizione del bicameralismo perfetto? Infatti, se oggi il PD può tornare indietro sui suoi passi è perché c'è la doppia lettura.

A tutto tondo, in Parlamento si dovrebbe allora discutere e ragionare di più e si dovrebbe avere il coraggio di dire le cose come stanno. Perché noi possiamo chiedere l'approvazione di questo emendamento? Perché non dobbiamo prendere voti, perché non siamo nati per «vincer qualunque». Chi invece deve stringere accordi con le organizzazioni criminali che controllano il territorio forse li deve perseguire con i buffetti piuttosto che con la certezza delle pene! *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Nugnes.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, in pochi giorni sono arrivate oltre 2 milioni di *email* al PD *(Applausi dal Gruppo M5S.Commenti dal Gruppo PD)* affinché prendesse i propri emendamenti, fatti propri dal Movimento 5 Stelle, e li votasse.

Perché stiamo dando tanto tempo e tanta importanza a questa discussione? Perché è il cuore della faccenda, perché lo scambio politico-mafioso è quello che affossa l'Italia, è quello che rende il TAV un grandissimo equivoco italiano, quello che rende tutte le grandi opere quattro o cinque volte più care rispetto a quelle del resto d'Europa. Sappiamo cosa significa, ma non lo dico a voi, che già sapete, che il 416-*ter* già esiste, lo dico alla gente a casa: il 416-*ter* già esiste e si riferisce, per quanto riguarda le pene, al 416-*bis*, che prevede pene da sette a dodici anni. E adesso abbiamo una commissione, la commissione Garofoli, che ha chiesto un aumento di pene: e noi cosa facciamo? Le diminuiamo!

La cosa è di una gravità inaudita, e sappiamo benissimo perché questa pena viene ridotta (da quattro a dieci anni anziché da sette a dodici): perché con il provvedimento di poche settimane fa, lo svuotacarceri, abbiamo portato da tre a quattro anni la possibilità di scontare la pena ai domiciliari e ai servizi sociali e non avere l'interdizione dai pubblici uffici. Lo stiamo ripetendo da tre ore, ma sembra che nessuno ascolti queste parole semplicissime. *(Commenti della senatrice Finocchiaro).*

Se non capiamo la gravità di questo dato, non capiamo nulla.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Nugnes.

NUGNES *(M5S)*. Lo scambio elettorale politico-mafioso significa allora che per favorire la mafia ci saranno in questi scranni uomini collusi con la mafia: questo è il cuore della situazione! *(Applausi dal Gruppo M5S).* Dobbiamo impedire che questo avvenga, assolutamente!

CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato!

PRESIDENTE. Niente cori, per favore. Concluda, senatrice Nugnes.

NUGNES *(M5S)*. La parola «qualunque» è stata sfilata, ma era fondamentale, ed è stato sottolineato da Milita, perché significa levare il valore economico allo scambio.

PRESIDENTE. Concluda. Glielo ripeto per la seconda volta.

NUGNES *(M5S)*. Anche «mettersi a disposizione» è nel DNA di qualunque italiano; non è una vaga espressione giuridica, perché qualunque italiano sa cosa significhi dire: «mi metto a disposizione». *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Petrocelli.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare il mitico emendamento 1.15, che inserisce tre parole «patrimoniale o non patrimoniale», e con il quale noi facciamo un discorso di carattere politico che è praticamente il seguente. In quest'Aula oggi pomeriggio abbiamo costretto delle persone a sbuffare dietro a discorsi che dovrebbero essere seri (e seri erano, ma sono stati presi con grande

leggerezza), e tireremo questa discussione sino allo scadere della serata, con grande contentezza dei colleghi di destra, di sinistra, di sopra, di centro e di basso.

Ma sarà difficile convincere questi colleghi a cambiare idea sul concetto di voto di scambio politico-mafioso, se non hanno già chiaro per conto loro qual è il concetto di voto di scambio, che, come dicevo prima, è un concetto che applicano abbondantemente quando cominciano a fare campagna elettorale e quando arrivano in Parlamento. In questo Parlamento - e qui sta il difficile nel far passare l'emendamento 1.15 e farlo capire ai miei colleghi - è difficile far ricordare loro che sono qui dentro perché già hanno patteggiato un voto politico affaristico di scambio.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Anche tu!

PETROCELLI *(M5S)*. Da una parte, portandosi dietro una finta opposizione, che si chiama Lega Nord *(Commenti dal Gruppo LNP),* che però vota liberamente soltanto quando glielo chiedono, o anche un Gruppo creato dal nulla che si chiama Grandi Autonomie e Libertà...

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Come lui, signor Presidente, anche lui è qui per quello!

PETROCELLI *(M5S)*. Dall'altra parte, portandosi dietro una finta opposizione di sinistra che ora dice di essere opposizione, ma va al traino del Partito Democratico quando e più gli fa piacere.

Come è mai possibile allora far passare il concetto di voto di scambio politico-mafioso se questi signori non vogliono ascoltare neanche il concetto basilare che non deve esserci un voto politico di scambio quando si candidano e quando entrano in Parlamento? Questo è quello che volevo ricordare ai colleghi.

PRESIDENTE. Grazie per avercelo ricordato.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi abbiamo una convocazione delle Commissioni bilancio di Camera e Senato alle 20,30, con il Ministro dell'economia, sul DEF. Questo vuol dire che da qui dobbiamo spostarci almeno dieci minuti prima. Sono le 20, alle 20,30 mancano venti minuti e vogliamo sapere se si deve andare al voto o se non si deve andare al voto. Solo questo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Sono le 20 e ancora vi sono cinque iscritti a parlare, per cui presumo che non andremo al voto stasera. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Caliendo)*. Inizieremo domani mattina alle 9,30 con l'espressione dei pareri, le relazioni e quant'altro.

Ha facoltà di parlare il senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ci troviamo dinanzi a una norma che dovrebbe combattere il voto di scambio politico-mafioso.

Inizialmente questa norma era perfetta e aveva in sé alcune descrizioni, tipo «qualunque» prima di «altra utilità», il che era fantastico e non offriva assolutamente la possibilità a degli avvocati di andare a dire tutt'altro e quindi fare in modo di adottare un'interpretazione per scagionare il politico che si mette a disposizione.

Poi addirittura c'era: «ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze» - non dei cittadini, ma - «dell'associazione» mafiosa. Sorge allora la domanda: PD e PdL sono la stessa cosa?

SANTANGELO *(M5S)*. No!

PUGLIA *(M5S)*. No. Il PD è peggio del PdL. *(Applausi e ilarità dal Gruppo M5S)*.

Mi sono domandato cosa spinse...

PRESIDENTE. Senatore Puglia, l'emendamento che sta illustrando, per favore. Le sue opinioni sugli altri partiti, scusi, ma...

La richiamo: per favore.

PUGLIA *(M5S)*. Va bene, signor Presidente. L'emendamento 1.42 dice proprio alcune cose che mi fanno venire in mente quella frase che spinse il collega Di Battista a fare un'osservazione. Quale fu? L'ipocrisia, sostenere una parte, recitare, fingere, simulare virtù, buoni sentimenti, buone qualità, per guadagnarsi la simpatia e i favori delle persone, ma ingannandole. A nulla gioveranno, signor Presidente, le parole imbellettate che servono a convincere la vostra coscienza e quella dei vostri colleghi, perché, seppur il danno nel vostro cuore durerà solo per i pochi secondi necessari a pigiare quel pulsante maledetto, la storia vi condannerà *(Commenti dal Gruppo PD)*, perché continueranno serenamente a delinquere i politici che patteggiano con la mafia scambiandosi reciprochi favori, dal momento che...

TOMASELLI *(PD)*. Reciproci!

PUGLIA *(M5S)*. Certo, certo, è la lingua che a volte va troppo veloce, perché veramente fate arrabbiare. Reciproci, certo.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, si rivolga a me, per favore.

PUGLIA *(M5S)*. *Pardon*, signor Presidente, siccome stavano...

PRESIDENTE. Si trattava di un dialogo.

PUGLIA *(M5S)*. Va bene, va bene.

Allora, perché? Perché, dal momento che non sarà punibile chi, seppur in maniera evidente e spudorata, abbia dato la propria disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa? Basta infatti che non ci siano sufficienti prove che attestino l'erogazione in denaro (basta la mazzetta data a nero, e a posto), la promessa in denaro (basta non scriverla su carta) o altra utilità (basta far sì che questa utilità sia data ad un terzo e non a se stessi).

Il lavoro che avevamo fatto insieme qui in Senato è stato stravolto alla Camera, dove - è bene ricordarlo - il PD ha la maggioranza. Avevamo messo fine una volta e per sempre a questo scambio elettorale politico?mafioso. Avevamo punito anche chi soddisfa gli interessi e le esigenze delle mafie. Perché all'improvviso avete cambiato idea? Perché? Chi vi ha telefonato, Totò Riina? *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Concluda.

PUGLIA *(M5S)*. *Pardon*, Presidente.

Non è forse ugualmente inteso come scambio elettorale anche il solo fatto di accettare di ricevere voti dichiarando alla mafia di essere disponibile a soddisfare i suoi interessi e le sue esigenze? No, per voi no. Per noi sì. Sì! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*. Perché soddisfare gli interessi e le esigenze della mafia, signor Presidente, vuol dire rinforzarla, vuol dire darle indirettamente potere economico o altra utilità.

PRESIDENTE. Concluda.

PUGLIA *(M5S)*. Ma - dite voi - alla fine il politico non riceve questa erogazione in denaro e quest'altra utilità, perciò non è punibile; non è scambio elettorale politico-mafioso questo. Cose 'e pazzi, Presidente.

Qui dobbiamo allora metterci d'accordo su una cosa: stabilire, a questo punto, cos'è il bene e cosa è il male; cos'è il colore bianco e cos'è il colore nero. Qui si tratta di azioni gravi. Ripeto: gravi! Si tratta di patteggiare con quella «montagna di merda» che è la mafia! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. La prego di usare un linguaggio consono, anche se parla della mafia.

Concluda, senatore Puglia. L'ho pregata di concludere.

PUGLIA *(M5S)*. Sì, signor Presidente, sono alle ultime battute.

Vorrei ricordare le parole di Peppino Impastato, grande giornalista ucciso dalla mafia: si tratta di diventare assaggiatori abituali di quella montagna di cui prima (non la pronuncio)...

PRESIDENTE. Bravo.

PUGLIA *(M5S)*. E mangiare di quel cibo fa diventare aridi, ciechi e sordi ai lamenti della propria

coscienza. «Ascoltare e obbedire ad essa significa, infatti, decidersi di fronte a ciò che viene percepito come bene o come male. E su questa decisione si gioca la bontà o la malvagità del nostro agire». Grazie, papa Francesco, queste sono parole tue.

Vi prego, colleghi, non facciamo in modo che questa norma passi così com'è, poiché è una pistola ad acqua contro il fuoco delle mafie. È come se volessimo squarciare uno scudo, quello crociato magari.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. Concludo. È uno stuzzicadenti; è come tagliare un mare di melma con un cucchiaino, tra l'altro forato.

Per favore, abbiamo un'opportunità: quella di non gettare nell'oblio la lotta allo scambio elettorale politico-mafioso. In questo momento stiamo per dare una norma che serve unicamente a far cessare l'attenzione pubblica e mediatica verso questo reato, ma noi gli stiamo dando il colpo di grazia finale.

Coraggio! Coraggio! Abbiate coraggio, per una sola volta: fateci pensare che il Movimento 5 Stelle non serve perché le cose giuste le riuscite a fare.

PRESIDENTE. Abbia il coraggio di concludere, per favore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PUGLIA *(M5S)*. Fateci pensare che il Movimento 5 Stelle magari non serve perché le cose riuscite a farle da soli.

PRESIDENTE. Allora non mi sono spiegato.

PUGLIA *(M5S)*. Coraggio! Mostrate alla storia un vero volto nuovo, almeno per le nostre file, quello dell'onestà. *(Applausi dal Gruppo M5S. Molte congratulazioni. Applausi ironici dal Gruppo PD)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

La Conferenza dei Capigruppo di oggi pomeriggio, alla quale ero presente, ha deciso all'unanimità (non si è poi nemmeno votato in Aula) che domattina, alle ore 9,30, avremmo iniziato con le dichiarazioni di voto e avremmo votato.

Mi sembra che questo calendario non possa essere mantenuto, visto l'andamento della seduta di oggi pomeriggio, in cui sono stati consentiti interventi che abbiamo ascoltato, a decine e decine, per illustrare gli emendamenti all'articolo 1 del provvedimento. Tale andamento rende impossibile che domani, alle 9,30, venga attuato il programma deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo. Se così è, a meno che non interpreti male la realtà, credo che debba essere convocata una nuova Conferenza dei Capigruppo perché dobbiamo prendere atto di che cosa è accaduto oggi pomeriggio. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Caliendo)*.

Dobbiamo adottare un nuovo calendario, perché non possiamo mettere a rischio il restante lavoro dei prossimi due giorni per - debbo dire - un pomeriggio veramente buttato via ad ascoltare delle inutili questioni. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Caliendo. Commenti dal Gruppo M5S. Alcuni senatori del Gruppo M5S espongono dei fogli recanti la scritta: «Rialzate le pene #fuorilamafiadallostato»).*

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non ho partecipato alla Conferenza dei Capigruppo di oggi: *(Brusio)*.

Presidente, se consente ai senatori di parlare la ringraziamo...

AIROLA *(M5S)*. *(Rivolto al senatore Zanda)*. Prima o poi starai all'opposizione! *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Airola, la prego.

Ho dato la parola al senatore Romani.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi sembra che oggi pomeriggio - come ha

ricordato poc'anzi il senatore Zanda - si fosse deciso un certo percorso e che la seduta fosse stata programmata in un certo modo.

Signor Presidente, faccio appello a lei, perché il Regolamento va rispettato. Il termine non era perentorio nel senso che dovessero essere votati tutti i 22 emendamenti presentati entro le ore 20,20 di questa sera; tuttavia vi era l'intesa che domattina, alle ore 9,30, si cominciasse la seduta con le dichiarazioni di voto.

Signor Presidente, lei è sempre molto preciso e rigoroso nell'applicazione del Regolamento. Le chiedo altrettanto rigore nell'osservanza delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Il senatore Zanda chiede addirittura che domani sia convocata un'altra Capigruppo per decidere il da farsi.

PRESIDENTE. Possiamo convocarla anche subito. Se lei è d'accordo, la facciamo adesso.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Presidente, noi non siamo intervenuti rispetto ad un pomeriggio di campagna elettorale che i senatori del Gruppo M5S hanno fatto in quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD).*

Mi sembra che il motivo fosse anche la presenza nelle tribune di un personaggio (che forse è andato via). *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Condannato anche per omicidio!

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Quindi, probabilmente la campagna elettorale si è conclusa pochi minuti fa.

Caro Presidente, le chiediamo di mantenere le decisioni assunte; altrimenti in quest'Aula possiamo fare quello che vogliamo del Regolamento!

PRESIDENTE. D'accordo. Sospendo la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20,13, è ripresa alle ore 20,32).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, essendo già le ore 20,30, termine stabilito per la fine dei lavori odierni, le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo verranno annunciate domani mattina.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, sollecito lo svolgimento dell'interrogazione 3-00437, presentata al Ministro dell'interno, riguardante la vicenda della scandalosa celebrazione dei funerali del criminale nazista Erich Priebke, avvenuta ad Albano il 13 ottobre 2013.

Dato che in questi giorni di campagna elettorale il Movimento 5 Stelle strumentalmente e folcloristicamente è accusato di atteggiamenti fascistoidi, vorrei ricordare che il nostro è stato il primo Gruppo parlamentare a presentare un atto di sindacato ispettivo sulla vicenda.

E visto che è un autore molto discusso in questo periodo, vorrei leggere una citazione di Primo Levi che dedico soprattutto al Gruppo del Partito Democratico e al senatore Zanda che nei giorni scorsi ci ha rivolto i complimenti che ho prima ricordato dicendoci che siamo fascistoidi.

«Ogni tempo ha il suo fascismo: se ne notano i segni premonitori dovunque la concentrazione di potere nega al cittadino la possibilità e la capacità di esprimere ed attuare la sua volontà. A questo si arriva in molti modi, non necessariamente col terrore dell'intimidazione poliziesca, ma anche negando o distorcendo l'informazione, inquinando la giustizia, paralizzando la scuola, diffondendo in molti modi sottili la nostalgia per un mondo in cui regnava sovrano l'ordine, ed in cui la sicurezza dei pochi privilegiati riposava sul lavoro forzato e sul silenzio forzato dei molti».

Questo è Primo Levi: dedico questa lettura a tutti i colleghi del PD, in particolare al capogruppo Zanda, e a tutti i fascisti inconsapevoli di quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 16 aprile 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 16 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,35)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bitonci, Bubbico, Candiani, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Cioffi, Colucci, Crosio, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fedeli, Latorre, Lumia, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Paglini, Piano, Pizzetti, Stucchi, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bocchino, per attività della 7ª Commissione permanente; Aiello, Bianco, Bianconi, Dalla Zuanna, D'Anna, De Biasi, Dirindin, Floris, Fucksia, Granaiola, Mattesini, Maturani, Padua, Rizzotti, Romani Maurizio, Romano, Scilipoti, Silvestro, Simeoni, Taverna, Viceconte e Zuffada, per attività della 12ª Commissione permanente (dalle ore 19); Capacchione, Di Maggio e Perrone, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 14 aprile 2014, il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

Presidente: senatore Maurizio Buccarella
Vice Presidenti: senatrice Laura Bottici e senatrice Elena Fattori
Segretario: senatrice Manuela Serra
Tesoriere: senatore Giuseppe Vacciano
Delegato d'Aula: senatore Vito Rosario Petrocelli.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Santangelo;
4a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Bottici, entra a farne parte il senatore Santangelo;
6a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bottici.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze
Ministro interno
Ministro istruz., univ., ric.
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (1450)
(presentato in data 14/4/2014) ;
C.2162 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Bruno Donato, Romani Paolo, Bernini Anna Maria, Fazzone Claudio, Zanettin Pierantonio, Alberti Casellati Maria Elisabetta, Alicata Bruno, Amoruso Francesco Maria, Aracri Francesco, Bocca Bernabo', Bondi Sandro, Bonfrisco Anna Cinzia, Bruni Francesco, Caliendo Giacomo, Cardiello Franco, Carraro Franco, Ceroni Remigio, Conti Riccardo, D'Ambrosio Lettieri Luigi, De Siano Domenico, Falanga Ciro, Fasano Enzo, Floris Emilio, Galimberti Paolo, Gasparri Maurizio, Gibiino Vincenzo, Giro Francesco Maria, Iurlaro Pietro, Liuzzi Pietro, Longo Eva, Malan Lucio, Mandelli Andrea, Marin Marco, Matteoli Altero, Mazzoni Riccardo, Messina Alfredo, Minzolini Augusto, Mussolini Alessandra, Pagnoncelli Lionello Marco, Palma Nitto Francesco, Pelino Paola, Perrone Luigi, Piccinelli Enrico, Piccoli Giovanni, Razzi Antonio, Repetti Manuela, Rizzotti Maria, Sciascia Salvatore, Scilipoti Domenico, Scoma Francesco, Serafini Giancarlo, Sibilia Cosimo, Tarquinio Lucio Rosario Filippo, Verdini Denis, Villari Riccardo, Zizza Vittorio, Zuffada Sante
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (1449)
(presentato in data 10/4/2014);
senatori Vaccari Stefano, Borioli Daniele Gaetano, Pezzopane Stefania, Fravezzi Vittorio, Gibiino Vincenzo, Astorre Bruno, Rossi Gianluca, Morgoni Mario, Micheloni Claudio, Caleo Massimo, Puppato Laura, Pagliari Giorgio, Dalla Zuanna Gianpiero, D'Adda Erica, Lo Giudice Sergio, Mastrangeli Marino Germano
Disposizioni per lo sviluppo dell amobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (1451)
(presentato in data 15/4/2014);
senatore Latorre Nicola
Disposizioni in materia di diritto d'asilo e di diritti dei migranti (1452)
(presentato in data 14/4/2014);
senatori Casaletto Monica, Simeoni Ivana, Gaetti Luigi, Airola Alberto, Vacciano Giuseppe, Cotti Roberto, Battista Lorenzo, Romani Maurizio, Bignami Laura, Bulgarelli Elisa, Pepe Bartolomeo, De Pietro Cristina, Mussini Maria
Istituzione della figura professionale dello psicologo di base del ruolo sanitario (1453)
(presentato in data 10/4/2014);
DDL Costituzionale
Senatori Minzolini Augusto, Floris Emilio, Alicata Bruno, Aracri Francesco, Barani Lucio, Bocca Bernabo', Bonfrisco Anna Cinzia, Bruni Francesco, Cardiello Franco, Compagna Luigi, D'Ambrosio Lettieri Luigi, D'Anna Vincenzo, Di Maggio Salvatore Tito, Falanga Ciro, Fasano Enzo, Fazzone Claudio, Giro Francesco Maria, Iurlaro Pietro, Langella Pietro, Liuzzi Pietro, Longo Eva, Mauro Giovanni, Messina Alfredo, Milo Antonio, Mussolini Alessandra, Pelino Paola, Perrone Luigi, Piccinelli Enrico, Razzi Antonio, Rossi Gianluca, Sciascia Salvatore, Scilipoti Domenico, Sibilia Cosimo, Tarquinio Lucio Rosario Filippo, Villari Riccardo, Zizza Vittorio, Zuffada Sante
Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti (1454)
(presentato in data 15/4/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Romani Paolo ed altri
Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province (1448)
previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 11/04/2014);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Rossi Mariarosaria ed altri
Disposizioni in materia di fiscalità sostitutiva di sviluppo (1393)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 11/04/2014);
Commissioni 5° e 6° riunite
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (1450)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.2162 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 14/04/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Bruno Donato ed altri
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (1449)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 15/04/2014).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente Aff. Costituzionali in data 11/04/2014 il senatore Morra Nicola ha presentato la relazione 1176-A sul disegno di legge:
Sen. Ciampi Carlo Azeglio ed altri
"Istituzione del "Giorno del Dono"" (1176).

Disegni di legge, ritiro

In data 11 aprile 2014, senatore Luigi Zanda ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Zanda. - "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari " (4)

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª, la comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il vicinato a un bivio: l'attuazione della politica europea di vicinato nel 2013" (JOIN (2014) 12 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 2 aprile 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 227 del 9 aprile 2014 (Atto comunitario n. 24).

Affari assegnati

È stato deferito alla 9a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di

cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare concernente "la difficile situazione che interessa le zone terremotate del modenese, con le successive esondazioni che hanno messo in crisi le imprese agricole locali" (Atto n. 295).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 aprile 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (n. 92).

Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è stato deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che esprimerà il parere entro il 14 luglio 2014. Ai sensi del citato articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009 e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è altresì deferito alla 5a Commissione permanente, per l'espressione del parere relativamente alle conseguenze finanziarie entro il medesimo termine del 14 luglio 2014.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 aprile 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la nomina per la durata di un anno a decorrere dal 30 dicembre 2013, del Prefetto dottor Vittorio Piscitelli a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1ª Commissione permanente.

La prima relazione sull'attività svolta dal Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, già annunciata nella seduta n. 194 del 18 febbraio 2014 (*Doc*. CCXII, n. 1), è stata altresì trasmessa - ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 - dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con lettera in data 25 marzo 2014.

Il predetto documento è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente.

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 2 aprile 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/2059, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, relativa all'attuazione in Italia della direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - trasmessa alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 84);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0256, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente il mancato recepimento della direttiva 2013/46/UE che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento - trasmessa alla 12a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 85).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 aprile 2014, ha inviato - in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/0142 del 27 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente il mancato recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 81/1).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente delle Marche, con lettera in data 7 aprile 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 297).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 1° aprile 2014, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei seguenti verbali:

n. 1017, relativo alla seduta dell' 8 gennaio 2014;
n. 1018, relativo alla seduta del 13 gennaio 2014;
n. 1019, relativo alla seduta del 20 gennaio 2014;
n. 1020, relativo alla seduta del 27 gennaio 2014;
n. 1021, relativo alla seduta del 3 febbraio 2014;
n. 1022, relativo alla seduta dell'11 febbraio 2014;
n. 1023, relativo alla seduta del 17 febbraio 2014;
n. 1024, relativo alla seduta del 24 febbraio 2014.

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 6).

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ricorso depositato il 6 novembre 2013, il Tribunale ordinario di Monza - Sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 21 dicembre 2012, ha affermato che le dichiarazioni rese da Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti del magistrato Luca Tescaroli - per le quali pende procedimento penale - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-*ter*, n. 29/XVI Leg.).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 12 marzo 2014, n. 53, depositata in cancelleria il successivo 21 marzo.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato l'11 aprile 2014.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 3 aprile 2014, ha inviato la deliberazione n. 2/2014/G - Relazione concernente "Adempimenti volti a dare attuazione agli obiettivi di contenimento della spesa inerente al fabbisogno allocativo delle Amministrazioni statali (art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009)".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 296).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con lettera in data 1° aprile 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto semestrale - aggiornato al mese di dicembre 2013 - sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 298).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Fedeli, Di Giorgi, Albano, Cantini, Chiti, Cuomo, D'Adda, Del Barba, Fabbri, Giacobbe, Lo Giudice, Lucherini, Margiotta, Mattesini, Pagliari, Parente, Pezzopane, Puppato, Scalia, Sollo, Spilabotte e Valentini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00884 della senatrice Favero.

La senatrice Elena Ferrara ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00891 della senatrice Fedeli ed altri.

Il senatore Gaetti e la senatrice Donno hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02009 del senatore Molinari ed altri.

Le senatrici Montevecchi e Serra hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02023 del senatore Marton e della senatrice Catalfo.

Le senatrici Lezzi e Mangili hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02053 della senatrice Nugnes ed altri.

Interrogazioni

DI BIAGIO, ROMANO - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri* - Premesso che:

il decreto-legge n. 408 del 1994, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 483 del 1994, recependo la direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993, ha disciplinato l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parla- mento europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

i cittadini dell'Unione residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, devono presentare al Comune di residenza una specifica domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta, istituita presso lo stesso Comune per il voto alle elezioni europee;

la circolare del Ministero dell'interno n. 3/2014 avente ad oggetto "esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia", ha disciplinato le dinamiche di iscrizione alla lista ed i termini di presentazione della stessa;

la circolare invita, tra le altre cose, i sindaci a promuovere ogni opportuna attività, a livello locale, diretta a "pubblicizzare al massimo la facoltà per i cittadini dell'Unione di votare nel Comune di residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";

la circolare evidenzia, tra le altre cose, che per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla Commissione europea, i singoli Comuni avrebbero dovuto inviare lettere personali a tutti i cittadini dell'Unione residenti nel Comune, contenenti le procedure di esercizio del diritto di voto, tradotte in 4 lingue e corredate del modello di domanda già debitamente tradotto;

risulta agli interroganti che sono molti i comuni che non hanno uniformato le procedure in materia di esercizio di voto della categoria indicata a quanto indicato dalla circolare n. 3/2014;

nello specifico risultano non essere state trasmesse dai Comuni le lettere con debita traduzione, in violazione di quanto sancito dalla circolare, pertanto risulta agli interroganti che il numero dei cittadini europei che ha formulato la richiesta di iscrizione alla lista elettorale aggiunta risulta essere piuttosto esiguo;

considerando che i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alle liste, propedeutiche all'esercizio del diritto di voto nel Paese di residenza, sono scaduti in data 20 febbraio 2014 i cittadini europei che non erano stati informati con le apposite lettere tradotte attualmente non hanno la possibilità di esercitare il loro legittimo diritto di voto;

ciò compromette il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché una violazione del principio di non discriminazione per origine fra cittadini ed una violazione del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto evidenziato;
se intendano attivarsi, per quanto di competenza, per prevedere una procedura di emergenza che, derogando a quanto sancito dalla normativa in materia, consenta ai cittadini europei residenti in Italia che non hanno ricevuto apposita documentazione dal Comune di residenza, ma che intendono comunque richiedere l'iscrizione alla lista elettorale del Comune, di poter esercitare il diritto di voto alle prossime consultazioni europee.
(3-00892)
DI BIAGIO - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
risulta all'interrogante che l'ufficio passaporti del consolato generale d'Italia a Londra avrebbe avviato, a titolo sperimentale, un programma di apertura al pubblico di uno sportello *ad hoc* per la rilevazione dei dati biometrici (foto, firma ed impronte digitali) al fine di consentire ai connazionali di formulare una richiesta di rilascio del passaporto "da remoto", attraverso le modalità postali;
stando a quanto evidenziato dal consolato, possono usufruire di questo diritto esclusivamente i connazionali iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) nella circoscrizione consolare che prenoteranno un appuntamento attraverso il servizio di *call center* della società privata di servizi VFS Global, il cui costo ammonta a 75 *pence* al minuto;
pertanto alla luce delle specifiche indicazioni sui potenziali fruitori della nuova modalità di accesso ai servizi, verrebbero arbitrariamente esclusi tutti i connazionali che, seppur residenti nella medesima circoscrizione consolare, non risultano iscritti all'Aire e pertanto devono limitarsi alle procedure ordinarie di accesso ai servizi; la norma in vigore impone infatti l'iscrizione all'anagrafe consolare entro i 90 giorni di residenza all'estero e solo qualora la permanenza si protragga oltre, all'Aire. L'obbligo d'iscrizione all'Aire è previsto solo per la richiesta e rilascio delle carte d'identità;
vale la pena sottolineare che propedeutica all'accettazione dell'istanza da remoto è la predisposizione di un appuntamento con il consolato, attraverso il contatto con un *call center* a pagamento, che dunque non lascia configurare la procedura come particolarmente semplificata rispetto a quella ordinaria;
pur condividendo ed apprezzando l'esigenza di avviare procedure innovative e semplificative nelle dinamiche di accesso ai servizi e di fruizione degli stessi da parte degli italiani residenti all'estero, appare opportuno sottolineare che le modalità attraverso le quali si sta provando ad andare in questa direzione risultano particolarmente deficitarie;
in primis perché si vincolano le procedure a requisiti specifici come l'iscrizione all'Aire del richiedente escludendo un numero importante di quei connazionali che per ragioni diverse (tempo limitato di residenza, disinteresse verso l'opportunità di iscrizione all'anagrafe, mancanza di tempo) non rientrano in questa categoria e che dunque non potranno accedere ad uno sportello *ad hoc*;
in secondo luogo perché gli stessi iscritti all'Aire, dunque ufficialmente fruitori delle nuove disposizioni, potrebbero trovare non funzionale alle proprie esigenze il dover sostenere dapprima il costo della chiamata ad un *call center* privato, poi la definizione di un appuntamento da parte del consolato, condizioni indispensabili per usufruire della procedura cosiddetta semplificata;
l'esperienza londinese rappresenta la metafora della situazione che attualmente condiziona la nostra rete diplomatico-consolare all'estero: da un lato la ventilata esigenza di razionalizzazione e semplificazione, dall'altra la materiale ed oggettiva impossibilità di procedere in tal senso per mancata maturità da parte delle strutture, che di fatto lasciano intendere che per poter usufruire di un servizio sarà sempre e comunque necessario recarsi materialmente *in loco*;
quanto evidenziato sottolinea con particolare forza l'importanza del mantenimento di strutture consolari sul territorio, segnatamente in quelle aree in cui la presenza di connazionali (iscritti e non all'Aire) è particolarmente elevata e conferma il carattere particolarmente deleterio che alcune chiusure stanno avendo tra le nostre comunità oltre confine,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda ovviare ai limiti oggettivi insiti nella procedura descritta al fine di renderla realmente semplificata ed *erga omnes*;

se non ritenga opportuno rivedere la chiusura di talune strutture e sportelli consolari, attualmente oggetto di tale provvedimento, in ragione delle inderogabili esigenze di garanzia *in loco* di un riferimento certo per i connazionali, segnatamente quando si è in assenza di adeguati e funzionali sistemi digitali di erogazione e prestazione di servizi consolari.
(3-00893)
FUCKSIA, GAETTI, SIMEONI, MOLINARI, MORRA, SANTANGELO, SERRA, CAPPELLETTI, BLUNDO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la produzione di molti vaccini comporta l'isolamento ed il trattamento di agenti patogeni da parte di laboratori autorizzati, obbligati ad assumere per la loro manipolazione determinate misure di sicurezza;
è stata aperta un'indagine dalle autorità americane, in seguito effettuata anche in Italia dai Carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità), poiché il nostro Paese sarebbe uno snodo fondamentale del traffico di virus;
l'inchiesta denuncerebbe, a quanto riporta il noto settimanale italiano "l'Espresso" del 4 aprile 2014, un groviglio di interessi, tutto ancora da provare, tra le aziende che producono medicinali e le istituzioni pubbliche che dovrebbero sperimentarle e certificarle;
i risultati investigativi porterebbero ad ipotizzare che i ceppi delle malattie più contagiose per gli animali e, in alcuni casi, persino per gli uomini viaggino da un Paese all'altro, senza precauzioni e senza autorizzazioni e che esistano aziende farmaceutiche disposte a pagare decine e decine di migliaia di euro pur di impadronirsi degli agenti patogeni al fine di sviluppare vaccini da vendere alle istituzioni sanitarie nazionali e battere sul tempo la concorrenza;
l'indagine svelerebbe addirittura il retroscena dell'emergenza sanitaria provocata dall'influenza aviaria in Italia a fine anni '90, coinvolgendo come imputata anche una ricercatrice, al tempo fondamentale nella scoperta del vaccino, oggi impegnata in politica, che, stando alle notizie del settimanale, tutte ancora da verificare e comunque smentite dall'interessata, avrebbe preso parte tra il 2000 e il 2005 al commercio illegale di ceppi virali, ricevendo soldi per la vendita di alcuni agenti patogeni ad un veterinario americano per la creazione di vaccini;
considerato che, a parere degli interroganti:
nel pieno rispetto delle indagini in corso, le risultanze diffuse indebitamente dai giornali, in tempi quantomeno sospetti, possono suscitare allo stato attuale differenti interpretazioni e condurre a conclusioni diverse, anche di estraneità della ricercatrice relativamente ai fatti che le sono stati ascritti;
i processi mediatici promossi da alcuni mezzi di stampa avrebbero unicamente l'interesse di mettere in luce le eventuali deficienze riscontrabili nei sistemi di sicurezza e di controllo relativamente al trasporto di agenti patogeni;
considerato inoltre che:
in Italia la disciplina sulle modalità di produzione e commercio di medicinali, ad uso umano, compresi naturalmente i vaccini, è regolata dal decreto legislativo n. 219 del 2006, attuativo della direttiva europea 2001/83/CE e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2003/94/CE che stabilisce le buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;
il decreto legislativo n. 219 del 2006 all'art. 50 sancisce il principio secondo cui nessuno può produrre sul territorio nazionale, anche a solo scopo di esportazione, un medicinale senza l'autorizzazione dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco), la quale è rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare che il richiedente disponga di personale qualificato e di opportuni mezzi tecnico-industriali al fine di garantire alti *standard* di sicurezza. Allo stesso modo all'art. 55 si afferma anche l'obbligatorietà di una specifica autorizzazione da parte dell'AIFA in caso di sola importazione di un medicinale sia da Paesi appartenenti alla UE sia da Paesi terzi;
nella fase di produzione di un medicinale, in cui vengono trattati anche agenti patogeni, la normativa impone che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite nonché in base alle norme di buona fabbricazione. Infatti si chiede al produttore di destinare adeguate e sufficienti risorse ai controlli durante la produzione, documentando e giustificando eventuali deviazioni dalle procedure. Sono fissati adeguati provvedimenti tecnico-

organizzativi finalizzati ad evitare contaminazioni crociate e "frammischiamenti". Nel caso di medicinali sperimentali particolare attenzione è prestata alla manipolazione dei prodotti durante e dopo ogni operazione di mascheramento ed è richiesta o la convalida dell'intero processo di produzione o delle fasi più importanti (ad esempio la sterilizzazione). Comunque tutte le fasi di progettazione e sviluppo del processo produttivo sono minuziosamente documentate;
nel nostro Paese, in sostanza, come in tutti i Paesi europei, risulta assolutamente vietata la fabbricazione, la sperimentazione e l'immissione in commercio di farmaci ad uso umano e dunque la trasmissione di agenti patogeni, da imprese o soggetti non autorizzati da agenzie di controllo, di garanzia e di sicurezza, come l'AIFA nel territorio nazionale,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per verificare la reale osservanza nel nostro Paese della normativa di riferimento in materia di autorizzazione alla fabbricazione, sperimentazione ed immissione in commercio di medicinali ad uso umano, inclusi i vaccini, da parte sia dei soggetti pubblici preposti al controllo ed alla certificazione, sia delle imprese farmaceutiche;
quali procedure di controllo abbia attivato o ritenga di dover attivare al fine di evitare la trasmissione da uno Stato all'altro, oltre che all'interno del territorio nazionale, di agenti patogeni senza l'adozione di specifiche misure di sicurezza per il trasporto o senza autorizzazione;
se abbia avviato, nell'ambito delle proprie competenze, atti di natura ispettiva volti a verificare, al di là della specifica inchiesta coperta attualmente da segreto istruttorio, la reale consistenza nel nostro Paese di un'attività illecita riguardante il traffico di agenti patogeni a danno della salute pubblica e quali misure siano state attivate al fine di bloccarla.
(3-00896)
PELINO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
AnsaldoBreda è una società del gruppo italiano Finmeccanica, *leader* nella produzione e la messa in esercizio di veicoli ferroviari, nata nel 2001 dalla fusione tra Ansaldo trasporti e Breda costruzioni;
la società conta diversi stabilimenti, prevalentemente nel Sud Italia, con un totale di 2.400 dipendenti suddivisi tra Pistoia, Napoli, Reggio Calabria e Palermo, risultando essere così una delle aziende più importanti presenti nel Mezzogiorno;
considerata la difficile situazione economica in cui versa la società, il gruppo dirigente di Finmeccanica, nel perseguimento della propria strategia di mercato, ha annunciato la volontà di dismettere AnsaldoBreda;
il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, e il Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, in una nota stampa del 19 marzo 2014 hanno annunciato di condividere il piano strategico approvato dal consiglio di amministrazione di Finmeccanica, che prevede la concentrazione del gruppo nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza e il deconsolidamento delle attività nei trasporti;
gli stessi Ministri hanno annunciato di voler seguire con grande attenzione la conclusione da parte di Finmeccanica di un accordo di *partnership* con un operatore internazionale che assicuri radicamento nel territorio e valorizzazione globale delle aziende del settore trasporti;
nonostante le rassicurazioni da parte dei potenziali *buyer*, i dipendenti della società sono molto preoccupati in merito alle questioni del mantenimento dei livelli occupazionali e delle garanzie di investimento in Italia per la crescita dell'azienda;
considerato che il 3 ottobre 2012 era stata approvata dalla Commissioni permanente X e XI della Camera la risoluzione 7-00906, sulle "Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Ansaldobreda di Reggio Calabria" a prima firma dell'on. Antonino Foti, con la quale il Governo si impegnava a salvaguardare i livelli occupazionali dello stabilimento e le prospettive di sviluppo dell'azienda,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di tutelare, in questa delicata fase di transizione, i dipendenti impiegati negli stabilimenti AnsaldoBreda;

se sia prevista, in tale ottica, la realizzazione di un piano nazionale dei trasporti che possa anche rilanciare le aziende del settore.

(3-00898)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GASPARRI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

una giovane donna di 37 anni è morta all'ospedale "Martini" di Torino durante un'interruzione volontaria di gravidanza dopo aver assunto la pillola Ru486;

dopo l'autopsia effettuata il 14 aprile 2014, si potrà affermare che la donna è il primo caso in Italia di morte per assunzione di pillola abortiva;

l'inizio della tragedia risale al 4 aprile 2014 quando la donna, già madre di un altro figlio, ha optato per l'interruzione di gravidanza e, a questo proposito, le era stato somministrato mifepristone, sostanza che entro 48 ore provoca la fine della gestazione;

mercoledì 9 aprile, secondo quanto indicato nel protocollo, la donna si è ripresentata in ospedale per la somministrazione del secondo farmaco, ossia la prostaglandina, che provoca le contrazioni uterine necessarie all'eliminazione della mucosa dell'embrione;

in entrambe le situazioni la signora è stata preventivamente visitata da un ginecologo e sottoposta conseguentemente ad ecografia, visite dalle quali non era emerso nulla di anomalo;

nel lasso temporale di 4 ore dall'aborto, dopo aver assunto un antidolorifico, la signora faticava alquanto a respirare;

portata d'urgenza in sala visita, le è stato preventivamente somministrato dell'ossigeno ed è stata sottoposta ad ecocardiogramma dal quale è emerso una fibrillazione ventricolare, ossia un'aritmia che scatena contrazioni irregolari del cuore;

improvvisamente quindi il cuore si è fermato, si ipotizza a causa di un trombo dovuto alla fibrillazione, ma con l'ausilio del defibrillatore la situazione per un istante è tornata alla "normalità";

dopo circa 20 minuti è sopraggiunta una seconda crisi, purtroppo fatale, che nemmeno il generatore di impulsi elettrici ha potuto arginare;

alle ore 22.20 la giovane mamma è morta,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché non si ripetano situazioni come quella esposta;

per quale motivo una situazione, che in base alla cartella clinica della paziente era normale, abbia potuto precipitare in maniera così drastica;

se i medici del reparto in cui è stata ricoverata abbiano agito con la massima tempestività richiesta in questo tipo di situazioni, e se abbiano applicato il protocollo pedissequamente;

per quali motivi in Italia non sia prevista l'obbligatorietà del ricovero prima della somministrazione della pillola Ru486.

(3-00894)

SERRA, CATALFO, MANGILI, FUCKSIA, MONTEVECCHI, DONNO, PAGLINI - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza del 28 luglio 2011, n. 14, interveniva sull'annosa questione concernente la necessità di motivare la scelta di indire un nuovo concorso, da parte della pubblica amministrazione, in luogo dell'utilizzazione di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace. La plenaria procedeva all'analisi dell'evoluzione della materia partendo, quindi, dall'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, come modificato dalla legge n. 305 del 1975. Inoltre, tra le fonti che disciplinano la materia, si colloca l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"). Di seguito, l'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo

n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) ha previsto per gli enti locali la durata triennale delle graduatorie concorsuali, dalla data di pubblicazione, per l'eventuale copertura dei posti che fossero successivamente vacanti e disponibili, ad eccezione dei posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso;

il dettato di tali ultime normative contiene delle formule di carattere restrittivo, lasciando, in tal senso, meno spazio alla discrezionalità dell'amministrazione, sebbene, al contempo, non la vincoli: si parla, infatti, di "eventuale copertura" dei posti vacanti. L'articolo 3, comma 87, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha aggiunto all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego) il comma 5-*ter* statuendo la vigenza triennale, dalla loro pubblicazione, delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale di pubbliche amministrazioni. Il Consiglio di Stato evidenzia che il comma 5-*ter* dell'articolo 35 non è applicabile alle sole procedure concorsuali bandite o concluse dopo la sua entrata in vigore, ma riguarda anche le graduatorie ancora efficaci al momento della sua entrata in vigore;

l'applicazione dell'istituto dello scorrimento si riferisce, inoltre, a tutte le amministrazioni senza alcuna distinzione di carattere soggettivo od oggettivo. La pronuncia del giudice va nella direzione di ritenere sempre indispensabile la motivazione in virtù della quale si definisce la necessità, da parte della pubblica amministrazione, di indire un nuovo concorso sacrificando, al contempo, le ragioni di coloro collocati utilmente in graduatoria. Nello stesso senso si pone la sentenza n. 1395 del 2011 della V sezione dello stesso giudice;

da ultimo, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, dispone che: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (…) è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dall'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza";

considerato che:

l'articolo 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) prevede che: "le amministrazioni pubbliche ivi contemplate nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";

l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 prevede, altresì, che la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di individuare, in considerazione anche dei profili professionali, i vincitori e gli idonei inseriti nelle graduatorie concorsuali vigenti per le assunzioni a tempo indeterminato, procede, a partire dal 30 settembre 2013, attraverso un monitoraggio telematico con l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, che intendono fruire delle procedure di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 4, di fornire le informazioni richieste. La normativa riguarda coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di cui ai commi 6 e 8 del provvedimento. La vigenza delle graduatorie è prorogata fino al 31 dicembre 2016;

il decreto-legge prevede, inoltre, all'articolo 4, comma 3 lett. *b)*, che in caso di decisione volta a coprire i posti vacanti il diritto all'assunzione dei vincitori venga esteso anche agli idonei collocati nelle graduatorie dell'amministrazione vigenti ed approvate dal 1° gennaio 2007;

l'art. 97, secondo comma, della Costituzione sancisce che la pubblica amministrazione deve ispirarsi al principio del buon andamento; in tal solco si pone, dunque, la *ratio* della novella. Difatti, al fine di ottimizzare le risorse è necessario utilizzare le graduatorie vigenti, riducendo, quindi, i costi necessari per procedere a nuove assunzioni attraverso un nuovo concorso;

la giurisprudenza di merito ha assunto un orientamento analogo al Consiglio di Stato, secondo il quale,

a fronte di una graduatoria valida ed efficace, la pubblica amministrazione non può non considerare la sussistenza di soggetti qualificabili come idonei, quanto meno, in assenza di valide ragioni giustificatrici. In questo senso si pongono le pronunce: TAR della Sardegna 19 ottobre 1999, n. 1228; TAR del Lazio 30 gennaio 2003, n. 536; TAR della Lombardia 15 settembre 2008, n. 4073; TAR Lazio 15 settembre 2009, n. 8743; TAR Sardegna 20 giugno 2013, n. 00478 e n. 00481;

lo scorrimento delle graduatorie è, dunque, una modalità ordinaria di reclutamento del personale che si giustifica in relazione alla necessità di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per l'attività di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità;

considerato inoltre che:

con deliberazione n. 223 del 21 gennaio 2003 adottata dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Sardegna, l'amministrazione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente, statuiva di indire un concorso pubblico per la copertura di posti di natura diversa in quel momento vacanti. Con la deliberazione si stabiliva, altresì, il numero e la qualifica del personale approvando la pianta organica;

tra gli anni 2004 e 2008 si svolgevano i concorsi, per i quali erano pervenute circa 70.000 domande di candidature, con la partecipazione di circa 20.000 candidati a tutte le fasi. Al termine dell'espletamento del concorso, oltre ai vincitori effettivi, sussistevano circa 300 candidati idonei non vincitori;

dall'assunzione dei vincitori tuttora risultano vacanti circa 30 posti di diverse posizioni di ruolo della vigente pianta organica. A fronte delle 58 assunzioni degli ultimi concorsi in Consiglio regionale già al momento delle immissioni in ruolo, tra il 2005 e il 2009, erano rimaste vacanti circa 30 posizioni in ruolo rispetto alla pianta organica vigente;

ai sensi del comma 2 dell'art. 131 del regolamento interno del Consiglio regionale, una pianta organica, approvata dall'ufficio di presidenza, fissa il numero e la qualifica del personale. A parere degli interroganti tale pianta organica non è stata soddisfatta del tutto, senza che nello stesso organo collegiale sia stato messo all'ordine del giorno e approvato un atto di revisione della stessa, secondo le procedure previste;

per circa 3 anni sarebbe stato utilizzato, in quelle mansioni di ruolo, personale esterno, per servizi in somministrazione, senza un regime di gara d'appalto. Risulta agli interroganti che ciò avrebbe comportato un ammontare di spesa maggiore di quello derivante da circa 10 anni di assunzioni di ruolo;

in ordine a tali concorsi non si faceva, quindi, ricorso allo scorrimento della graduatoria in favore dei soggetti idonei non vincitori;

l'amministrazione non teneva conto dei candidati idonei non vincitori dei concorsi banditi nel 2003 per la copertura delle mansioni assimilabili ai posti vacanti e non valutava le preesistenti graduatorie, *ex* articolo 35, comma *5-ter*, del testo unico sul pubblico impiego. A partire dall'anno 2005 non è stato mantenuto il numero approvato per la pianta organica e nel periodo di validità delle medesime graduatorie queste non sono state utilizzate per soddisfare l'esigenza di personale;

l'utilizzo di personale con contratti di lavoro autonomo è possibile nel rispetto dei limiti posti dal legislatore statale con l'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I limiti di spesa per il personale relativamente a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, anche per quanto riguarda i gruppi consiliari, non possono essere superiori a quelli sostenuti per le stesse finalità nell'anno 2009. Il superamento pregiudica i fondi necessari per il regolare funzionamento dell'amministrazione;

a parere degli interroganti se fosse stato messo in essere il taglio delle collaborazioni, ragionevolmente, non si sarebbe posto il problema di capienza dei fondi, che sarebbero stati sufficienti per scorrere le graduatorie dell'amministrazione del Consiglio regionale per le figure e i posti rimasti vacanti. Il limite di spesa, pari alla metà di quanto speso per il 2009, verosimilmente non è stato rispettato negli anni 2011, 2012 e 2013;

nella Regione Sardegna e nei suoi enti controllati si è continuato ad espletare bandi di collaborazione e ad effettuare assunzioni a tempo determinato, a prorogare i contratti a tempo determinato, in contrasto

con quanto statuito dalla normativa;
considerato ulteriormente che:
l'11 settembre 2012 veniva pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il bando per il concorso pubblico per 300 unità di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso i comuni del cratere aquilano colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che avrebbe dovuto fornire, in via definitiva, il personale per la ricostruzione del territorio colpito dal sisma nel passaggio dalla fase emergenziale, terminata ad agosto 2012, fino alla fase ordinaria. Il concorso veniva gestito dalla commissione interministeriale RIPAM (commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni), composta dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del per la funzione pubblica e dell'interno. Il compito previsto era quello di adottare i provvedimenti necessari al fine di bandire un concorso e garantire la successiva assunzione negli enti locali delle unità di personale da selezionare e formare con gli appositi corsi di reclutamento;
al fine di agevolare chi aveva già lavorato per la ricostruzione presso le amministrazioni pubbliche abruzzesi il bando prevedeva una riserva del 50 per cento dei posti, 150 unità, per chi avesse già prestato servizio nell'ambito della ricostruzione. Gli idonei, con punteggi uguali o prossimi al massimo ottenibile (100 su 100), sono stati subordinati a chi godeva della riserva prevista nel bando;
nel concorso RIPAM Abruzzo la partecipazione alle procedure di selezione è stata ampia, con 36.000 domande pervenute. Il concorso è stato superato da 1.034 idonei, 300, invece, i vincitori effettivi. Occorre rilevare che l'articolo 2 del bando del concorso definisce gli idonei presenti nelle graduatorie come una risorsa disponibile per l'intero territorio nazionale;
le graduatorie degli idonei che hanno superato tutte le prove del concorso non sono state valutate, questo, ragionevolmente, a vantaggio delle selezioni che si sono succedute negli ultimi mesi, a parere degli interroganti poco trasparenti. Nel bando del concorso si parla della possibilità, prevista dalla legge, per tutte le amministrazioni, di attingere dalle graduatorie degli idonei non inclusi tra i 300 vincitori. Nonostante il bando di concorso e nonostante la presenza di idonei nelle graduatorie, sono state avviate altre procedure per il reclutamento di personale necessario per lo svolgimento delle stesse incombenze professionali per le quali già vi è stata la selezione e per le quali sarebbero competenti gli idonei presenti nelle graduatorie;
considerato infine che, tra le procedure avviate, *ex plurimis*, si indicano le seguenti;
il 28 febbraio 2013 veniva espletata la selezione per due profili amministrativi, a tempo determinato, presso l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere: un profilo amministrativo e due contabili presso l'ufficio speciale de L'Aquila, profili, peraltro, già oggetto della selezione RIPAM;
l'8 marzo 2013 il Comune di Tossicia, uno dei 56 comuni del cratere, e, quindi, appartenente al bando RIPAM, bandiva una selezione per un istruttore direttivo contabile, profilo identico a quello previsto nel bando del concorso RIPAM e per il quale erano già state pubblicate le graduatorie degli idonei;
il 22 aprile 2013 il Comune di Poggio Picenze, anch'esso tra i 56 comuni del cratere, pubblicava un bando per la selezione di un responsabile dell'area tecnico-manutentiva a tempo determinato, categoria D1, già selezionato con il concorso in questione;
il 2 maggio 2013 veniva firmata l'intesa tra il presidente della Provincia Antonio Del Corvo, il sindaco de L'Aquila Massimo Cialente ed il responsabile dell'ufficio speciale de L'Aquila Paolo Aielli, al fine di fornire 110 lavoratori della Abruzzo Engineering, società partecipata dalla Regione, dalla Provincia de L'Aquila e dalla Selex Service management, in liquidazione dal dicembre 2010, per prestare attività lavorativa presso il comune de L'Aquila (60 unità) e presso la Provincia de L'Aquila (50 unità) fino a dicembre 2013 con possibilità di proroga. L'intesa si configura come un affidamento di servizi all'esterno avvenuto senza esperire alcun tipo di procedimento ad evidenza pubblica, richiesto dal codice degli appalti;
13 agosto 2013, il Comune di Ofena (L'Aquila), aderente al bando RIPAM, indiceva una selezione per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nell'area amministrativa demografica, profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1. Tale profilo era già stato selezionato pochi mesi prima dal concorso RIPAM Abruzzo. Il 31 agosto 2013 veniva emanato il

decreto-legge n. 101 del 2013 in cui, all'articolo 4, commi 13 e 14, è prevista una proroga fino a tutto il 2015 dei precari del Comune de L'Aquila e dei Comuni del cratere, in contraddizione con il decreto-legge n. 43 del 2013 che prevedeva che le proroghe di detto personale dovessero avere come termine ultimo, data la cessazione dello stato di emergenza ad agosto 2012, il mese di dicembre 2013;

il 22 novembre 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti bandiva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 32 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale ingegnere-architetto. A parere degli interroganti non è chiara la ragione per la quale non si sia fatto ricorso alle graduatorie degli idonei. Nelle premesse del bando tale decisione si giustifica in questo modo: "Ritenuto che per le esigenze sopraindicate non è possibile attingere a graduatorie in corso di validità, essendo tuttora valida la sola graduatoria del concorso speciale «RIPAM Abruzzo», bandito con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 2012, che prevede, per il profilo professionale predetto, requisiti di ammissione e titoli di studio diversi da quelli richiesti dal presente bando nonché prove selettive su materie non attinenti alla professionalità, qui richiesta per lo svolgimento delle mansioni da svolgere".In realtà, i requisiti diversi, come si legge, attengono al fatto che il bando ha inquadrato nella categoria funzionario ingegnere-architetto anche persone in possesso di laurea triennale non abilitati né iscritti all'albo. Anche se il nuovo bando richiede la laurea quinquennale ed iscrizione all'ordine professionale, si poteva, ragionevolmente, operare la selezione degli idonei RIPAM in possesso di tali requisiti. I vincitori di RIPAM Abruzzo sono stati assunti nonostante il bando di concorso non richiedesse pedissequamente i requisiti riportati nel contratto collettivo nazionale di lavoro del Ministero delle infrastrutture;

il 12 marzo 2014 la Regione Puglia, di concerto con il FORMEZ, agenzia di cooperazione tra livelli di governo, e la commissione RIPAM, bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 200 unità di personale. Venivano selezionate, quindi, 200 unità, nonostante, allo stato attuale, gli idonei RIPAM Abruzzo siano circa 700;

a parere degli interroganti non è chiara la ragione per la quale il Ministero delle infrastrutture sia andato oltre la lettera dell'art. 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, bandendo un concorso in presenza di proprie graduatorie valide, sostenendo *tout court* che le professionalità richieste erano diverse. Invero, le professionalità a parere degli interroganti sono le medesime: si tratta, infatti, dello stesso profilo giuridico, ovvero quello di funzionario ingegnere-architetto, area funzionale terza F1, profilo disciplinato dallo stesso contratto nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare affinché si accertino, di concerto con le autorità regionali competenti, le irregolarità indicate;

se ritengano di dover promuovere l'avvio di un tavolo di confronto tra tutte le istituzioni interessate a livello nazionale e regionale;

se siano a conoscenza e intendano comunicare il numero attuale dei vincitori presenti nelle graduatorie vigenti di concorsi pubblici e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007;

se intendano assumere iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di incentivare gli accordi tra le amministrazioni circa la possibilità di utilizzare, prima di indire nuovi concorsi, le graduatorie relative ai concorsi approvate da altre amministrazioni per i profili analoghi o equivalenti *ex* articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350 del 2003 e dell'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 101 del 2013;

se intendano intraprendere delle azioni di verifica del rispetto dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 per i limiti di spesa del personale (50 per cento di quanto speso nel 2009) anche per i gruppi consiliari, il cui superamento pregiudica i fondi necessari per il regolare funzionamento dell'amministrazione;

se, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di intervenire, anche in via sanzionatoria, nei confronti delle amministrazioni che bandiscono

nuovi concorsi nonostante l'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, che prevede lo scorrimento delle graduatorie e l'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei in luogo dell'indizione di nuovi concorsi.
(3-00895)
PELINO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:
il grave e perdurante inquinamento delle acque e dei territori limitrofi al polo chimico industriale di Bussi sul Tirino (Pescara) è noto sia all'opinione pubblica sia alle istituzioni;
con precedente atto di sindacato ispettivo 5-01698, presentato alla Camera nel corso della XV Legislatura, l'interrogante ha già sollevato le questioni che qui verranno attualizzate viste le evoluzioni avvenute nel corso degli anni;
nel 2010 nelle Commissioni permanenti 5ª e 1ª Bilancio e Affari costituzionali del Senato venne presentato l'emendamento cosiddetto "Abruzzo" per lo stanziamento di 50 milioni di euro disponibili in 3 anni da giugno 2011 al 2013, per avviare i lavori di bonifica e reindustrializzazione del sito di Bussi sul Tirino devastato dall'inquinamento chimico;
tale emendamento è stato approvato all'unanimità nel corso della discussione sul decreto cosiddetto milleproroghe. I firmatari sono stati il Presidente emerito del Senato, Franco Marini, e il sen. Giovanni Legnini con il supporto di tutti i senatori abruzzesi;
in data 19 settembre 2011 con deliberazione n. 69 la Giunta comunale di Bussi ha approvato uno "schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse a presentare proposte per la reindustrializzazione" e ha conferito mandato al sindaco per la pubblicazione dell'avviso tramite decreto sindacale n. 30 del 28 settembre 2011, che veniva pubblicato sull'albo pretorio *on line* del Comune di Bussi;
nel luglio 2013, a distanza di due anni dalla pubblicazione dell'avviso, in assenza di progetti e soluzioni concrete tali da favorire la reindustrializzazione delle aree, è divenuto altissimo il rischio che ciò non venisse attuato, con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali da sommarsi ad una situazione già difficile nonché drammatica per molti lavoratori;
in queste settimane, con la notizia di una nuova inchiesta avviata dalla procura di Pescara sulle aree contaminate del sito di interesse nazionale (SIN) di Bussi e con il succedersi delle udienze presso la Corte di assise di Chieti, riferita alla scoperta delle discariche di rifiuti tossici, nocivi e pericolosi avvenuta nel 2007 da parte del Corpo forestale dello Stato e con il deposito agli atti del processo del rapporto dell'Istituto superiore di sanità sulla contaminazione delle acque dei pozzi Sant'Angelo di Castiglione a Casauria (Pescara), si è scatenata un'enorme eco da più parti, ed è arrivata la condanna all'incuria dimostrata da chi per decenni, pur sapendo, nulla ha fatto per rimuovere i rifiuti tossici;
considerato che:
nel 2007, in piena emergenza acqua, pur non avendo alcuna responsabilità riguardo all'inquinamento dei pozzi Sant'Angelo di Castiglione a Casauria, l'allora amministrazione comunale, insieme ai cittadini bussesi, aveva acconsentito alla realizzazione di pozzi di captazione di acqua potabile di altissima qualità per oltre 1.000 litri al secondo al solo scopo di dissetare la maggioranza dei cittadini abruzzesi, ben sapendo che oltre la metà di quell'acqua si sarebbe perduta nelle reti idriche fatiscenti della val Pescara;
la maggior parte dei cittadini bussesi sono indignati riguardo al metodo, ai titoli e ai contenuti e alle conseguenze provocate da eccessive semplificazioni giornalistiche che hanno criminalizzato un intero paese dimenticando che i cittadini di Bussi sono le vittime prime dell'inquinamento;
è opinione diffusa che debbano essere perseguiti e condannati coloro che hanno provocato l'inquinamento delle acque e coloro che hanno omesso i controlli a tutela della salute di tutti i cittadini di Bussi e della val Pescara;
oggi, alla già preoccupante situazione ambientale e produttivo-occupazionale del SIN di Bussi si è aggiunto il clamore prodotto da una campagna d'informazione confusionaria e piena di imprecisioni ed errori che cerca di attualizzare danni che sono stati fatti anni e già noti alle cronache fin dal 2007;

tenuto conto che:
oggi spetta alla politica e alle istituzioni offrire soluzioni che concilino le fondamentali esigenze di tutela della salute e della vita umana con le corrispondenti esigenze di tutela del lavoro e dell'occupazione, in un'ottica di sviluppo di attività economiche, diversificato e compatibile;
serve un dialogo esteso fra i diversi attori istituzionali e sociali nazionali, regionali e comunali per ridare dignità all'intera comunità bussese, per ipotizzare linee di intervento possibili a tutela dei giovani, delle donne e degli anziani, per proporre azioni concrete finalizzate a rilanciare l'economia della valle e, soprattutto, per avviare a soluzione il perdurante e congiunto problema della bonifica a tutela della salute di tutti;
tenuto conto altresì che:
lo stato di emergenza ambientale è in continua crescita e permane su tutta l'area del SIN di Bussi con gravissime conseguenze per la salute di tutti;
obiettivo prioritario dell'amministrazione comunale è la tutela al massimo livello sia della salute dei cittadini sia dell'integrità del territorio, per cui appare necessario, nel più breve tempo possibile, reperire risorse economiche finalizzate a far fronte all'emergenza;
è altrettanto prioritario definire in tempi rapidissimi la reindustrializzazione del sito di Bussi, che può avvenire solo dopo aver messo in sicurezza e bonificato il territorio, per garantire la continuità produttiva e la creazione di nuovi posti di lavoro,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, in favore della bonifica del territorio di Bussi sul Tirino così da porre fine alla grave situazione che si protrae ormai da troppo tempo;
se intenda con la massima urgenza stanziare dei fondi in favore dei territori abruzzesi;
in quale maniera e in che tempistiche voglia intervenire per riavviare l'economia locale.
(3-00897)

LANZILLOTTA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il Governo ha proceduto al rinnovo dei vertici delle principali società per azioni controllate dallo Stato realizzando molto opportunamente un profondo rinnovamento;
a tale rinnovamento ha altresì corrisposto un indirizzo di moderazione per ciò che riguarda i compensi degli amministratori;
si apprende dalla lettura dei giornali che agli amministratori delegati di Eni, Enel e Terna sarebbero dovuti in base a specifiche clausole contrattuali cospicue buonuscite, anche in assenza di risoluzione traumatica dell'incarico e/o del rapporto di lavoro o dopo ben 3 mandati;
non risulta che simili clausole siano previste per gli amministratori di analoghe società per azioni controllate da azionisti privati,
si chiede di sapere:
se tali notizie corrispondano a verità;
se il Governo abbia verificato la possibilità di recedere da tali impegni;
se tali clausole siano state a suo tempo sottoposte ai rispettivi consigli di amministrazione ed abbiano quindi avuto l'approvazione anche dei funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze presenti nei suddetti consigli d'amministrazione;
se i magistrati della Corte dei conti addetti al controllo delle medesime società ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, non abbiano sollevato obiezioni al riguardo;
se, inoltre, non si ritenga possibile recedere dalla clausola di non concorrenza, considerando che, fermi restando i dovuti obblighi di riservatezza, il passaggio dei *manager* da società pubbliche a società private può rappresentare un positivo fattore di dinamismo del mercato.
(3-00899)

GRANAIOLA, FEDELI, DIRINDIN - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 12 aprile 2014, a Roma, si è tenuto un corteo dei movimenti per la casa e contro l'*austerity*, nel corso della quale una parte dei manifestanti ha attaccato le forze dell'ordine gettando nel panico il resto del corteo, fino a quel momento pacifico;
si è trattato di lunghi minuti di guerriglia nel centro storico della capitale, nel corso dei quali sono state lanciate arance e uova, bottiglie, bombe carta e pezzi di selciato all'indirizzo delle forze dell'ordine che hanno risposto con lacrimogeni, cariche, un primo bilancio di sei arresti e due denunce, i reati contestati sono violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; alcuni degli arrestati sono già noti alle forze dell'ordine per precedenti reati di piazza;
la violenza, anche questa volta, ha oscurato un corteo di migliaia di persone che era partito da porta Pia tra le bandiere dei movimenti, No Tav e No Muos e rigide misure di sicurezza, con oltre 1.500 uomini schierati, blindati e cancellate mobili nei punti nevralgici; alla fine si sono contate decine di feriti, 3 manifestanti e 20 operatori delle forze dell'ordine;
in tale contesto di forte impegno e *stress* da parte delle forze dell'ordine, è da ritenersi in ogni caso inaccettabile il gesto di un agente di polizia in borghese ripreso mentre sale con un piede sul fianco di una ragazza bloccata da un altro agente e stesa a terra, protetta da un ragazzo che sanguina dalla fronte;
le immagini hanno giustamente sollevato molte polemiche, per l'evidente inopportuna azione dell'agente che infierisce su manifestanti inermi, immagini che ricordano altre gravi violazioni delle quali le forze dell'ordine si sono rese responsabili in diversi altri contesti,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti dell'agente ripreso nelle immagini, anche al fine di impedire che tali comportamenti possano ancora ripetersi in futuro.
(3-00900)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STEFANO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° aprile 2014, n. 235, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento docenti per il triennio 2014-2017;
risulterebbero esclusi i 12.000 abilitati attraverso il TFA (tirocinio formativo attivo) ordinario, i 70.000 abilitandi attraverso il TFA speciale (con i PAS, percorsi abilitanti speciali), i 55.000 diplomati magistrali e le varie migliaia di docenti risultati idonei all'ultimo concorso per la scuola;
circa 140.000 precari della scuola, tutti abilitati con merito attraverso le procedure di selezione e che rappresentano il bacino per le immissioni in ruolo e le supplenze annuali, non potranno iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2017;
il Ministro in indirizzo ha confermato la pubblicazione del prossimo bando del TFA 2014, e allo stesso tempo si è riservata per il 2015 la possibilità di ripristinare la modalità del maxi-concorso;
tali ipotesi e dichiarazioni del Ministro mettono in luce, a giudizio dell'interrogante, le indecisioni sulle attuali procedure del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dei futuri insegnanti, e le abilitazioni all'insegnamento presenti al momento, come il TFA ordinario e i PAS, sono state definite dal Ministro "una follia",
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per il riconoscimento degli insegnanti abilitati attraverso il TFA ordinario e in quali tempi;
se intenda disporre atti per la riapertura straordinaria delle graduatorie d'istituto, per l'inserimento in seconda fascia ed il riconoscimento del punteggio corrispondente alle prove sostenute di coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati con decreto ministeriale n. 249 del 2010;
se intenda proporre, e in quali tempi, una riforma organica in materia di reclutamento del personale docente, al fine di vedere garantiti la tutela delle diverse categorie dei soggetti abilitati ed un giusto equilibrio tra le assunzioni per concorso e lo scorrimento della graduatoria.
(4-02055)

RUVOLO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la stampa ha dato notizia l'11 aprile 2014 della brillante operazione condotta dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Siena e dell'Ispettorato repressione frodi che ha portato al sequestro di 300 tonnellate di olio "deodorato" e che ha indagato 35 persone per i reati di frode in commercio e riciclaggio merceologico;
gli ultimi rapporti statistici rivelano dati impressionanti in ordine ai crimini agroalimentari; infatti sono aumentate le frodi alimentari e, parimenti, è aumentata la quantità dei cibi e delle bevande sequestrate perché contraffatte o falsificate, tanto che è possibile affermare che almeno un italiano su 5 è stato vittima di frodi alimentari;
l'olio contraffatto, poi, è diventato davvero un paradosso. Secondo l'ultimo rapporto di Coldiretti, infatti, tantissime truffe si compiono a danno degli italiani, dal momento che dietro la copertura di marchi sedicenti italiani ed etichette fuorvianti, arrivano sulle tavole olii di bassissima qualità, spesso ottenuti attraverso la raffinazione di olii importati. Il procedimento adottato per la contraffazione consiste sostanzialmente nell'importazione di olii grezzi provenienti da Grecia, Spagna, o Tunisia, sfruttando il loro basso costo di produzione; in secondo luogo, dal momento che tali olii risultano essere di infima qualità, vengono miscelati con basse quantità di olii realmente italiani e successivamente "deodorati", cioè trattati attraverso lavaggi chimici, non ammessi per legge per l'olio extravergine, in modo da migliorarne le caratteristiche e correggerne i difetti;
tutto ciò non impatta solamente sull'economia, ma anche sulla salute degli italiani, con l'aggravante che il nostro Paese soffre oggi di risorse sempre più esigue da destinare ai controlli, soprattutto per le merci che viaggiano via mare;
è più che mai urgente, quindi, attivarsi in sede europea per avere norme rigide e stringenti sull'etichettatura, dal momento che molto spesso i prodotti contraffatti sono muniti di molti riferimenti all'origine italiana del prodotto, in modo da rendere graficamente meno evidente (e quindi confondere il potenziale acquirente) l'etichetta sulla quale deve essere obbligatoriamente riportata la dicitura di "miscela " di olii così ottenuta;
questi processi in frode ai consumatori hanno ricadute economiche di grandi dimensioni, poiché i produttori di vero olio *made in Italy* vengono naturalmente costretti ad una guerra di prezzi al ribasso che non è possibile coniugare con una qualità elevata;
occorrono quindi regole certe sull'etichettatura, dal momento che a livello europeo i termini "qualità" e "provenienza" rimangono ancora concetti confusi, citati all'interno dei vari regolamenti senza un significato univoco,
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di contrastare sempre più il fenomeno delle frodi alimentari;
quali iniziative intenda assumere per aumentare i controlli dei prodotti provenienti dall'estero;
se non ritenga urgente attivarsi in sede europea perché si abbiano normative stringenti sull'etichettatura, affinché i prodotti *made in Italy* vengano tutelati in tutti i modi possibili, esposti come sono ai pericoli del cambiamento dei metodi di produzione a livello globale.
(4-02056)
SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, Stefano ESPOSITO, MASTRANGELI, PUPPATO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il ruolo delle associazioni dei consumatori, nel contesto italiano in cui, a fronte della crisi economica sociale in cui versa il Paese, si assiste allo strapotere delle grandi aziende, della pubblica amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici, assume oggi un peso fondamentale nell'ottica della tutela collettiva del bene comune, e quindi della posizione del consumatore, che se solo, purtroppo, resta molte volte altrimenti sottomesso allo strapotere;
il Codacons agisce nel suo ruolo di rilievo para-pubblicistico nella tutela collettiva dei beni comuni di rilevanza costituzionale ed in tale contesto, secondo un importantissimo contributo giurisprudenziale (*ex multis*, si veda la sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria 11 gennaio 2007, n. 1, e la

sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2005, n. 280), ad essa è consentito di intervenire, in qualità di denunciante, ogni qualvolta vi sia una situazione che possa denotare un sopruso o vessazione nei riguardi dell'interesse del singolo consumatore utente che, da solo, per timore nei confronti di un potere, risulterebbe demotivato dal reagire per richiedere tutela;

in tal senso va ricordato l'importante riconoscimento giurisprudenziale avuto con le pronunce dell'adunanza plenaria n. 7 del 2012 e della Corte di cassazione, sez. terza civile, 18 agosto 2011, n. 17351, con le quali viene riconosciuto al Codacons il merito, senza sostituirsi con le proprie azioni alle iniziative dei singoli, di "spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata ove ad agire fosse il singolo", non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di avversari agguerriti;

il Codacons autonomamente, e come aderente al Casper (Comitato contro la speculazione e per il risparmio), con riferimento agli ultimi anni a partire dal 2010 ad oggi, ha segnalato e portato all'attenzione delle autorità, pubbliche amministrazioni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Procure territorialmente competenti, diverse situazioni di rilevante importanza in riferimento tanto alla qualità dei servizi forniti quanto all'operato e al comportamento di Ferrovie dello Stato SpA, all'inappropriata gestione del servizio, oltre all'incapacità di far fronte alle diverse problematiche che nel corso degli anni si sono succedute, il tutto a danno della collettività la quale si è vista privata, o quanto meno limitata, nella fruizione, a fronte del pagamento dei biglietti, di un servizio pubblico essenziale e soprattutto di un servizio non adeguato al costo dei biglietti;

occorre del resto evidenziare come l'Italia sia stata deferita dalla Commissione UE per i diritti dei viaggiatori alla Corte di giustizia di Strasburgo per il mancato recepimento della normativa comunitaria sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

l'accusa da parte della Commissione è la mancata istituzione di una specifica *authority* per vigilare sull'applicazione del regolamento e la mancata previsione di sanzioni per chi viola le regole. "Senza queste due azioni necessarie, i passeggeri che viaggiano in treno in Italia o verso altri paesi dell'Ue non possono far rispettare i loro diritti in caso di problemi", dice un comunicato di Bruxelles;

non di può, infatti, negare la natura di servizio pubblico all'attività svolta da Trenitalia SpA (società controllata al 100 per cento da Ferrovie dello Stato SpA, a sua volta posseduta al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze), la quale risulta essere affidataria del servizio di trasporto pubblico, tanto dei passeggeri quanto delle merci, sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

attualmente, infatti, in seguito all'entrata il vigore del Trattato istitutivo della Comunità europea (il quale all'articolo 86 prevede che i "servizi di interesse economico generale" siano sottoposti alle regole della concorrenza sancite dal Trattato) si è preferito, sul piano nazionale, sposare la cosiddetta nozione oggettiva di servizio pubblico;

in altre parole, la qualifica di servizio pubblico deve essere attribuita in base alle caratteristiche intrinseche del servizio stesso e non all'assunzione di questo da parte dei pubblici poteri;

tale concezione oggettivo-funzionale di pubblico servizio è stata avallata dalla Corte di cassazione, che, nelle note decisioni n. 71 e n. 72 del 2000, ha enunciato il principio secondo il quale il servizio è pubblico in quanto caratterizzato dall'elemento funzionale del soddisfacimento diretto dei bisogni di interesse sociale, ed avente come connotato essenziale, oltre all'imparzialità e all'efficienza nella gestione, anche la regolarità e la continuità del servizio;

anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto rientrante nella nozione di pubblico servizio ogni attività "finalizzata al perseguimento dell'interesse collettivo" (*ex plurimis* si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 1 del 2000);

con specifico riferimento all'attività svolta da Trenitalia SpA, poi, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che "la Trenitalia SpA non è soggetto concessionario perché espleta l'attività di trasporto in virtù di licenze" ed ha, altresì, chiarito che "essa, tuttavia, gestisce pur sempre un servizio pubblico, quale è il trasporto su rotaie, anche se non in forza di concessione" (si veda la

sentenza del Consiglio di Stato n. 7798 del 2003);
ancora, secondo il Tar Lazio, "il servizio pubblico si qualifica tale, non perché gestito da una pubblica amministrazione o da un concessionario, ma innanzitutto per le sue finalità di interesse pubblico. Ed invero, l'art. 33 decreto legislativo n. 80/1998, nel testo introdotto dalla legge n. 205/2000, ha attribuito al G.A. la giurisdizione esclusiva in materia di pubblico servizio, e tale deve essere considerato quello svolto da Ferrovie dello Stato" (n. 6130/2006);
infatti, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, "Ferrovie dello Stato SpA è un soggetto che opera in settori che, come quello dei trasporti, deve ritenersi di rilevanza strategica e, quindi, di spiccato rilievo pubblicistico. Quindi, fino a che permanga la partecipazione maggioritaria o esclusiva dello Stato, la Ferrovie dello Stato SpA non potrà essere o agire alla pari di una normale società di diritto privato" (n. 498 del 1995);
a sostegno della natura di pubblico servizio dell'attività espletata da Ferrovie dello Stato SpA, è intervenuta anche l'adunanza generale del Consiglio di Stato, la quale ha affermato che "a seguito dell'intervenuta trasformazione e della conseguente riserva allo Stato (e non già all'Ente pubblico estinto) del servizio ferroviario *ex* art. 43 Cost., la SpA Ferrovie dello Stato è stata legittimata ex lege all'esercizio degli stessi compiti relativi ad un servizio pubblico essenziale". Appare evidente quindi che il servizio di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza debba essere considerato alla stregua di tutti gli altri servizi svolti da Trenitalia e Ferrovie dello Stato, un servizio pubblico essenziale (1° ottobre 1993, n. 93);
il continuo intervento di Codacons, autonomamente e come aderente al Casper, volto a segnalare situazioni di disagio e di inadeguatezza dei servizi forniti alla collettività, ha determinato una sorta di ritorsione nei confronti della stessa con impossibilità di confronto con Ferrovie dello Stato SpA, e all'esclusione dai tavoli tecnici;
un caso emblematico è rappresentato da questo episodio: con comunicazione del 23 dicembre 2010 Trenitalia ha convocato il Casper, nonché le associazioni aderenti, per un incontro fissato al successivo 13 gennaio 2011, finalizzato a valutare le osservazioni formulate dalle principali associazioni dei consumatori in merito alla carta dei servizi 2011 della divisione passeggeri N/I di Trenitalia;
in particolare, a tale incontro Trenitalia aveva invitato tutte le associazioni all'epoca aderenti al tavolo di confronto al gruppo FS, tra le quali appunto anche il Casper, in quanto si doveva pervenire ad una definizione condivisa degli *standard* qualitativi del servizio ferroviario;
pochi giorni prima della riunione, ed esattamente in data 11 gennaio 2011, il Casper ha annunciato, con un comunicato stampa, che avrebbe consegnato a tutti i vertici della FS presenti all'incontro un wc simbolico quale segno di protesta in quanto "Gli utenti sono sempre più insoddisfatti del trasporto ferroviario italiano. Ad assillare i passeggeri non sono solo guasti, disservizi e continui ritardi dei treni, ma è anche la qualità del servizio una volta saliti a bordo. In particolare, il problema maggiormente segnalato dai viaggiatori è lo stato della toilette nei convogli: troppi i bagni guasti o inagibili, mentre quelli utilizzabili versano in condizioni pietose". Subito dopo tale annuncio Trenitalia, del tutto arbitrariamente e senza dare alcuna motivazione in merito, ha deciso di cancellare l'incontro fissato, lasciando così intendere di non essere disposta ad alcun effettivo confronto con le associazioni dei consumatori;
successivamente, in maniera del tutto illegittima, ha deciso di escludere tutte le associazioni cosiddette dissidenti, tra le quali anche il Casper, dagli ulteriori incontri fissati per discutere in merito al contenuto della carta dei servizi ed in particolare alle condizioni del servizio ferroviario, violando la normativa in materia di erogazione dei servizi pubblici determinando così un ingiusto danno non solo all'associazione, ma soprattutto a tutti gli utenti del servizio;
altro caso ha riguardato l'illegittima e arbitraria estromissione del Codacons dal tavolo delle trattative con le associazioni dei consumatori per il risarcimento dei passeggeri di alcuni treni (IC 615, FB 9823, FB 9829) che il 1° febbraio 2014 sono rimasti bloccati per oltre 10 ore a causa del forte maltempo;
a giudizio degli interroganti quel che l'amministratore delegato di Trenitalia sta ponendo in essere, con scelte che evidentemente nulla hanno a che vedere con l'interesse gestionale e di tutela della

collettività, trattandosi esclusivamente di comportamenti consapevoli di emarginazione nei riguardi del Codacons, è una vera e propria discriminazione che si manifesta con l'esclusione dai tavoli tecnici dei servizi del Codacons e delle altre associazioni che rappresentano la cittadinanza italiana,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno mettere in atto un intervento di competenza finalizzato a contrastare gli atti discriminatori posti in essere nei confronti del Codacons, autonomamente e come aderente al Casper, che si traducono in un danno per la collettività rappresentata dalle associazioni dei consumatori;
se siano a conoscenza di prossime convocazioni dei tavoli tecnici ai quali dovranno essere presenti il Codacons, autonomamente e come aderente a Casper, e da chi saranno presieduti;
come sarà possibile interagire concordando un incontro urgente;
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ritenga di applicare, nell'ambito delle proprie competenze, eventuali misure sanzionatorie nei confronti di Trenitalia;
se intendano valutare seriamente, alla luce della natura di servizio pubblico all'attività svolta da Trenitalia SpA, la possibilità di non confermare l'attuale *management* di Ferrovie dello Stato, e, eventualmente, l'amministratore delegato.
(4-02057)

DE POLI - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha stabilito all'art. 7, comma 10, che: "l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per individuare le misure più efficaci al fine di contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese";
a Mortise (Padova), i cittadini sono in allarme in quanto in un contesto residenziale abitato da molte famiglie con bambini ed anziani, con negozi e servizi specifici per famiglie, è prevista l'apertura di una sala giochi. Molti sono i genitori preoccupati che il nuovo locale possa diventare un pericolo per i ragazzi e punto di richiamo di sbandati e delinquenti;
il Comune, vista la normativa a livello nazionale, si dovrebbe adeguare con una pianificazione di apertura di nuove sale giochi lontano da luoghi residenziali,

si chiede di sapere se, come previsto dal decreto-legge, i Ministri in indirizzo abbiano dato avvio alla pianificazione di ricollocazione delle sale giochi sulla base di criteri relativi anche alle distanze da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.

(4-02058)

URAS, DE PETRIS - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali e della difesa* - Premesso che:

la riduzione della presenza militare e lo smantellamento della base americana nell'arcipelago de La Maddalena avrebbe dovuto favorire lo sviluppo di iniziative economiche innovative soprattutto nel settore del turismo, con particolare riferimento a quello ambientale, balneare, del diportismo e congressuale;

ad oggi si registra un andamento insoddisfacente rispetto a quella prospettiva;

per perseguire tali obiettivi di crescita diventa urgente e necessario avviare e completare gli interventi di bonifica ambientale, anche per evitare che gli investimenti già effettuati si trasformino in un colpevole sperpero di risorse finanziarie prevalentemente pubbliche;

l'amministrazione comunale si è impegnata in modo particolare per favorire il successo di un nuovo modello di sviluppo, e non può essere lasciata sola in questa delicata fase di transizione dalla vecchia economia fondata sulla presenza militare a quella che punta alla valorizzazione delle proprie risorse territoriali e ambientali;

in un quadro di "economia di pace" rimane, comunque, rilevante una presenza della Marina militare italiana a fini di formazione, capace di salvaguardare e sviluppare la tradizione marinara dell'arcipelago;

in tale contesto, a fini di sviluppo economico ecosostenibile e occupazionale, riveste una funzione decisiva il parco nazionale dell'Arcipelago;

a tal proposito appare assolutamente giustificata la preoccupazione espressa dai lavoratori precari dell'ente parco in merito alla situazione occupazionale determinatasi nel corso degli ultimi mesi. A partire dall'autunno 2013 si è assistito infatti ad una progressiva quanto inesorabile riduzione del personale destinato alle attività dell'ente. Importanti risorse e competenze, formate nel corso di lunghi anni di servizio, sono andate a scadenza senza prevedere, almeno fino ad oggi, la copertura dei loro ruoli. Importanti funzioni amministrative, tecniche e scientifiche, che nel corso degli ultimi anni hanno garantito l'efficacia dei servizi essenziali erogati dal parco, si trovano così scoperte a ridosso dell'imminente stagione estiva. Nessuna interlocuzione, nonostante le precedenti richieste, è stata avviata. Non è in atto alcun confronto con le competenti autorità ministeriali e regionali, e neppure un'adeguata discussione con i vertici dell'ente;

tutto ciò determina una situazione di grave incertezza per i dipendenti: sono oltre 15, infatti, i contratti scaduti o in procinto di scadere, figure sottratte all'organico sul cui destino l'ente non ha ancora manifestato il proprio indirizzo;

per tale ragione i lavoratori precari hanno deciso di riunirsi in un coordinamento e di aprire, con l'aiuto dei sindacati, una vertenza nei confronti dell'amministrazione perché si provveda ad un piano di stabilizzazione e di assunzione dei lavoratori che hanno maturato importanti competenze tecniche necessarie al rilancio dell'ente e dell'intera economia dell'arcipelago, nonché per contrastare il fenomeno della precarietà occupazionale in un contesto, come quello maddalenino, dove l'emergenza lavoro ha raggiunto livelli drammatici,

si chiede di sapere:

a che livello di attuazione siano gli interventi di bonifica previsti nell'arcipelago, con particolare riferimento all'area relativa all'ex arsenale, e se siano garantite tutte le risorse necessarie alla loro realizzazione;

quali siano le iniziative assunte o che intendano assumere i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, per preservare l'importante tradizione marinara dell'arcipelago maddalenino, anche attraverso una presenza della Marina italiana a fini di formazione;

quale impulso i Ministri intendano dare, ciascuno per quanto di propria competenza, e in modo particolare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, perché il parco definisca un adeguato piano di sviluppo delle proprie attività per valorizzare le potenzialità turistiche ecosostenibili de La Maddalena e, al contempo, dare risposte occupazionali certe alle professionalità che in questi anni sono state impiegate in forme atipiche e precarie, con particolare riguardo ai lavoratori che hanno prestato e prestano servizio nell'ente i cui contratti siano già scaduti o siano in via di scadenza.
(4-02059)

DE POLI - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e cassa edile. Serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare di appalto, stipula del contratto, stati di avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA (dichiarazione di inizio attività), per le attestazioni SOA (società organismi di attestazione);
il DURC quindi contiene il risultato delle verifiche effettuate parallelamente da Inail, Inps e cassa edile sulla posizione contributiva dell'impresa. In caso di DURC negativo, che cioè attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di tali enti, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa nei lavori pubblici perderà l'aggiudicazione dell'appalto, non potrà stipulare i contratti di appalto o subappalto, non avrà diritto al pagamento dei diversi stati di avanzamento dei lavori o delle liquidazioni finali; nei lavori privati avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA e non avrà l'attestazione da parte delle SOA;
da notizie riportate dai giornali si è appreso che a Rovigo, in questi giorni, è avvenuto un episodio esplicativo di quanto l'eccessiva burocrazia riguardante il rilascio del DURC e la mancata adeguatezza e corrispondenza delle regole alla realtà pratica possano nuocere alle imprese ed ai cittadini. Infatti un imprenditore edile di Rovigo, per via di un'irregolarità contributiva di un solo centesimo, si è visto negare il rilascio del documento. L'azienda quindi non potrà ricevere i pagamenti per i lavori svolti e verrà tagliata fuori da eventuali gare di appalto. La vicenda mette a rischio anche i dipendenti dell'impresa stessa, in quanto, se non si dovesse trovare una soluzione al più presto, verranno bloccate anche le agevolazioni per i lavoratori;
numerose sono già state le denunce da parte di aziende che per intoppi burocratici, dovuti a falle del sistema, hanno subito gravi ripercussioni operative ed economiche. Le criticità presenti nel passaggio dei dati e delle informazioni per il successivo rilascio di autorizzazioni sono evidenti. Le imprese in un periodo di sacrifici ormai costanti non possono essere gravate ulteriormente da un apparato burocratico inefficiente ed eccessivamente macchinoso,
si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia intenzione di porre in essere per individuare e risolvere le lacune presenti nel sistema di rilascio del DURC e quali siano i programmi in merito al progetto di semplificazione e sburocratizzazione del rilascio dei permessi ed autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione.
(4-02060)

MORRA, PUGLIA, PAGLINI, MONTEVECCHI, FUCKSIA, ENDRIZZI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
si apprende da fonti di stampa ("La Nazione" del 25 febbraio, "Il Foglietto della Ricerca" del 26 marzo e "Panorama" del 3 maggio 2013) che l'avvocato Adelina Carbone, in nome e per conto del professor Francesco Mulargia chiamato in causa nell'articolo de "La Nazione", inviava una lettera al giornale, in cui affermava, tra l'altro, che: "Se il Tromino fosse stato utilizzato a L'Aquila nelle settimane che precedettero la devastante scossa del 6 aprile 2009, cioè per fini di protezione civile, forse si sarebbe potuta salvare qualcuna delle 300 vittime";
il "Tromino" è uno strumento per la misurazione del microtremore sismico che, a seguito di domanda n. BO2004A000449 presentata il 19 luglio 2004 all'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico ha ottenuto il brevetto n. 0001354199;

la licenza di sfruttamento di tale brevetto viene concessa, a titolo oneroso, dagli inventori alla società Micromed SpA, che cura produzione e commercializzazione dello strumento;
a quanto si apprende , in particolare, dall'articolo di "Panorama", il brevetto, come da attestazione del Ministero dello sviluppo economico, è nella titolarità del professor Mulargia, ordinario all'università di Bologna nonché membro della Commissione grandi rischi (settore rischio sismico) che ha come referente il professor Domenico Giardini, e di 3 altri studiosi della materia sismica: Silvia Castellaro (ricercatrice titolare dell'insegnamento di Sismologia applicata presso il medesimo ateneo di Bologna), Marco Mucciarelli (docente di Sismologia applicata presso l'università degli studi della Basilicata, che dal luglio 2012 dirige il centro ricerche sismologiche dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale) e Dario Albarello (professore associato di Geofisica applicata e pericolosità sismica presso l'università di Siena nonché membro del gruppo di lavoro "Microzonazione sismica" istituito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri);
secondo "Panorama", in Micromed SpA, che detiene in esclusiva la licenza per produrre il Tromino, si nota un cognome ricorrente: Castellaro. Infatti il fondatore e vicepresidente della società è Cipriano Castellaro, padre di Silvia, la ricercatrice titolare del brevetto insieme a Mulargia; nel consiglio di amministrazione della Micromed SpA siedono inoltre Alessio Castellaro, fratello di Silvia, insieme a Luca e Aldo Castellaro, che sono cugini di Silvia;
come si apprende dallo stesso articolo, il professor Mulargia ha fatto parte, insieme all'attuale presidente dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) Stefano Gresta, e questo dopo che il Tromino era stato brevettato e messo in commercio, della commissione che ha assegnato alla stessa Silvia Castellaro il posto di ricercatrice a Bologna. Successivamente, con decreto ministeriale del 21 gennaio 2013, lo stesso Mulargia è stato nominato membro della commissione per l'abilitazione scientifica nazionale alla prima e seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 04/A4 di Geofisica;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
tra i candidati alla selezione, che di recente hanno conseguito l'abilitazione, figurerebbero due dei contitolari del brevetto e, segnatamente, il professor Dario Albarello (abilitato alla prima fascia) e la ricercatrice Silvia Castellaro (abilitata alla seconda fascia);
dal verbale n. 1 della commissione, redatto dal segretario professor Giancarlo Neri in data 18 febbraio 2013, risulta che il professor Mulargia in apertura dei lavori ha dichiarato la non sussistenza di cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile che, come noto, prevede l'obbligo di astenersi, da parte del commissario di esame, qualora esistano gravi ragioni di convenienza;
per converso, ad avviso degli interroganti, il professor Mulargia, contitolare del brevetto, il cui sfruttamento è stato concesso a terzi a titolo oneroso, essendo socio in affari con i candidati Albarello e Castellaro, avrebbe dovuto tempestivamente comunicare, come da pacifica e consolidata giurisprudenza degli organi di giustizia amministrativa (Tar e Consiglio di Stato), tale tutt'altro che irrilevante circostanza al presidente della commissione esaminatrice, prima di rassegnare le dimissioni dall'incarico,
si chiede di sapere:
se quanto riportato dagli organi di stampa risulti corrispondente alla verità;
se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere nei confronti del professor Francesco Mulargia per il comportamento tenuto che, se fosse confermato, mal si concilierebbe con il suo *status* di docente universitario;
se, all'epoca della nomina a ricercatrice della dottoressa Silvia Castellaro, l'università di Bologna fosse o meno a conoscenza del fatto che la medesima fosse contitolare del brevetto con l'esaminatore professor Mulargia;
se risulti che il professor Mulargia sia stato nominato nel novembre 2011, dal professor Domenico Giardini all'epoca presidente dell'INGV, membro del consiglio scientifico del medesimo istituto e se, per deliberare tale nomina, lo stesso Giardini abbia dovuto irritualmente riaprire i termini di scadenza del bando di selezione, così consentendo al professor Mulargia di proporre la propria candidatura;

se, infine, all'università di Bologna, dove operano sia Mulargia che la Castellaro, siano stati corrisposti i canoni periodici previsti dalla legge nel caso in cui titolari del brevetto siano esclusivamente gli inventori e se il rettore del medesimo ateneo abbia adottato provvedimenti in ordine alla vicenda.
(4-02061)

CERONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
l'aeroporto di Falconara marittima (Ancona) è l'unico aeroporto delle Marche;
la società Aerdorica SpA che lo gestisce è a giudizio dell'interrogante un esempio di cattivo utilizzo di denaro pubblico;
la Regione Marche, guidata del presidente Gianmario Spacca, che detiene la quasi totalità delle quote di partecipazione, nel mese di novembre 2013 ha provveduto a sostituire il vecchio consiglio di amministrazione con uno nuovo;
il 1° aprile 2014 il nuovo consiglio di amministrazione di Aerdorica SpA ha illustrato al Governo regionale e alla stampa le finalità e le strategie del piano industriale 2014-2018, con l'obbiettivo dichiarato di recuperare in 4 esercizi i 37 milioni di euro di indebitamento accumulati;
nell'occasione il presidente Gianmario Spacca ha dichiarato che finalmente "grazie ad un rigoroso lavoro, particolarmente apprezzabile svolto dal nuovo C.d.A. di Aerdorica presieduto da Giovanni Belluzzi oggi abbiamo un piano di riferimento ordinato, cifre e informazioni corrette in bilanci puliti e trasparenti, che consente di elaborare un piano coerente e definito", come se negli ultimi 9 anni la Regione Marche fosse stata guidata da un altro presidente che non si sarebbe accorto della cattiva gestione della società;
invece, ad oggi, consultando il sito di Aerdorica, non è possibile neanche vedere gli orari dei voli;
il 14 aprile 2014 il volo per Roma previsto per le ore 11.10 è partito con oltre un'ora e 30 minuti di ritardo;
attualmente non esistono voli di ritorno da Roma a Falconara se non quello alle ore 9.00 di mattina, con incredibili disagi per i passeggeri e tutti gli operatori economici,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con atti di competenza per impedire che l'unico aeroporto delle Marche volga verso la definitiva chiusura.
(4-02062)

CAMPANELLA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
si apprende da fonti di stampa e da comunicati della Polizia stradale, a seguito di controlli eseguiti, sono sempre più frequenti gli interventi della stradale su *pullman* che trasportano alunni in gite scolastiche o comunque turisti, che risultano scoperti da assicurazione di responsabilità civile auto (RCA), oppure non sono in regola con la revisione, o i cui conducenti hanno superato le ore di guida, per non parlare dei casi di mezzi che circolano con targhe non proprie o addirittura con conducenti ebbri;
la polizza RCA tutela oltre ai danni a terzi anche i danni a terzi trasportati, in questo caso gli studenti e gli insegnanti;
con l'avvento della bella stagione quasi tutte le scuole in questo periodo organizzano gite scolastiche;
nelle ultime due settimane, la Polizia stradale ha interrotto i viaggi di 5 *pullman* turistici, di cui 3 proprio nei giorni scorsi sulla riviera romagnola, dove la stradale di Rimini ha accertato la mancanza di copertura assicurativa su tre *pullman* con a bordo scolaresche e che, addirittura, un mezzo viaggiava con targhe contraffatte;
un altro veicolo carico di alunni è stato fermato dalla Polizia stradale di Bergamo il 29 marzo 2014 perché senza assicurazione e senza revisione;
il 9 aprile 2014 è stata poi la Polizia stradale di Pistoia a bloccare un *pullman* con a bordo alunni in gita scolastica, in quanto il conducente risultava addirittura ebbro alla guida;
in una nota diramata dall'ASAPS (Associazione degli amici e sostenitori della Polizia stradale) vengono elencati una serie di trucchi più frequentemente adottati da alcune imprese anche per limitare i costi e gli obblighi di legge: il "ringiovanimento" del mezzo con 20 anni di vita demolito solo sulla

carta e reimmatricolato per rientrare nelle gare dei Comuni che prevedono mezzi con al massimo 10 anni di vita; autista pensionato o "riciclato"; autista in pensione da una ditta (solitamente pubblica) che, in nero o con contratto capestro, si mette alla guida (in questo caso i controlli sanitari previsti dal contratto collettivo di lavoro vengono meno); trucco del cambio delle ruote, in cui si monta un tipo di pneumatico tra quelli previsti sulla carta di circolazione e si fa attestare che il cronotachigrafo è piombato su quella misura di pneumatico, poi si cambia il treno di gomme con un altro e la velocità registrata è diversa: in pratica il *pullman* va alla velocità di 120 chilometri orari e registra la velocità di soli 100 chilometri orari; trucco dell'autista appena rientrato da un viaggio che risulta in ferie il giorno prima, casi in cui in certe zone la gita del giorno prima non viene fatturata;
si aggiungono poi i sistemi di contraffazione del cronotachigrafo e anche di falsificazione dell'assicurazione;
considerato che nella scelta della ditta, ossia della società che ha la disponibilità degli autobus, i dirigenti scolastici devono accertare con la massima diligenza, eventualmente richiedendo idonea documentazione, l'assoluta affidabilità e serietà della stessa,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano attivare, nei rispettivi ambiti di competenza, per rendere efficace il controllo che i dirigenti scolastici sono tenuti ad esercitare sui mezzi e sugli operatori impiegati dalle aziende fornitrici del servizio di autotrasporto.
(4-02063)

MUNERATO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la grave crisi economica, che sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, e migliaia di imprese di diversi settori lamentano da tempo una contrazione del fatturato e degli ordini, è ulteriormente acuita dal sistema burocratico ed amministrativo italiano, che il più delle volte scoraggia piuttosto che favorire l'attività d'impresa;
la cessazione delle attività imprenditoriali e il conseguente licenziamento delle persone occupate, in numerosi casi, ed in Veneto in particolare, ha determinato uno sconforto psicologico tanto negli imprenditori quanto negli operai, trasformatosi purtroppo anche in drammatici episodi di suicidio;
secondo alcune statistiche, nell'anno 2013 sono state complessivamente 149 le persone che si sono tolte la vita per motivazioni economiche, rispetto agli 89 casi registrati nel 2012 di cui il 40 per cento nel solo ultimo quadrimestre, e circa un suicida su due (45,6 per cento) è imprenditore (68 i casi nel 2013, 49 nel 2012); rispetto al 2012, cresce il numero delle vittime tra i disoccupati: sono 58, infatti, i suicidi tra i senza lavoro, numero che risulta più che raddoppiato rispetto al 2012 quando gli episodi registrati furono 28;
nel 2012 il numero più elevato dei suicidi per motivi economici si registrava nelle regioni del Nord Est (27 casi con un'incidenza percentuale pari al 30,3 per cento), un'area geografica a maggior frequenza di suicidio tra gli imprenditori a causa della maggiore densità industriale, mentre nel 2013 il numero più elevato di suicidi per ragioni economiche si è registrato nel Nord Ovest;
organi di stampa locale di Rovigo di questi ultimi giorni riportano la notizia secondo la quale ad un imprenditore di Rovigo che opera nel settore dell'edilizia, a causa di un'irregolarità contributiva di un solo centesimo, ha visto aggravarsi la propria situazione, in ragione del fatto che senza il documento unico di regolarità contributiva (DURC) non è possibile ricevere i pagamenti per i lavori svolti, e l'azienda viene esclusa altresì da eventuali gare di appalto;
la vicenda surreale mette a rischio anche i dipendenti dell'impresa, dato che se la questione non verrà risolta entro 15 giorni, verranno bloccate anche le agevolazioni per i lavoratori,
si chiede di sapere quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo in merito alla vicenda, e se non ritengano opportuno attivarsi presso le competenti sedi per consentire all'azienda di poter riprendere la propria attività e scongiurare così il rischio di ripercussioni sulle persone impiegate presso l'azienda medesima.
(4-02064)

MUNERATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
organi di stampa riportano da tempo la notizia secondo la quale, dopo quello delle forze di polizia, anche il personale dei Vigili del fuoco lamenta dei tagli, tanto che numerose organizzazioni sindacali registrano la scarsità di risorse e di mezzi per coprire i territori di alcune province;
le medesime organizzazioni, oltre a denunciare le particolari difficoltà di alcuni distaccamenti provinciali, esprimono altresì la loro preoccupazione alla luce degli annunciati tagli governativi in materia di *spending review* che potrebbero determinare ulteriori riduzioni in materia di risorse umane e mezzi, con conseguenti danni al servizio e ai cittadini;
organi di stampa locali della provincia di Verona, nelle scorse settimane, riportavano la notizia secondo la quale presso il distaccamento dei Vigili del fuoco di Bardolino (Verona), è operativo dal 2001 un presidio di soccorso acquatico finalizzato al contrasto del rischio acquatico di superficie, ma che, per volontà legate a risparmi di spesa, l'unità navale antincendio ivi operante e denominata "MTP antincendio RAFF VR 06" potrebbe essere trasferita, con notevole disagio per gli operatori locali;
stando, invece, a una notizia ancor più recente, lo scorso 9 aprile 2014, in occasione di un intervento per soccorso di una persona nel centro di Parma, i vigili del fuoco sono dovuti ricorrere all'intervento dell'autoscala e del carro teli del comando di Reggio Emilia, con i conseguenti tempi di impiego e di raggiungimento della zona, e l'intervento ha avuto esito positivo solamente grazie ad alcune circostanze favorevoli e alla competenza e determinazione del personale intervenuto sul posto, assieme ed in stretta sinergia con i carabinieri;
le organizzazioni locali sindacali dei Vigili del fuoco, infatti, lamentano il fatto che da diversi giorni il comando di Parma è sprovvisto di autoscale perché entrambi gli automezzi in dotazione sono fuori servizio, e che la prima autoscala da 37 metri, del 1996, è infatti fuori servizio a causa della rottura del cestello di cui è dotata; questa non è stata ancora sottoposta al controllo e la revisione ventennale prevista, ed ha sulle spalle tantissime ore di lavoro sia ordinario che straordinario, maturato anche durante le recenti calamità; il suo prezioso servizio viene surrogato attualmente con una seconda autoscala in dotazione da 30 metri, risalente al 1974, con guida a destra, che spesso si guasta per evidenti segni di vetustà;
in questo quadro, il comando di Parma risulterebbe aver formulato diversi giorni fa la specifica richiesta di fondi straordinari, una volta acquisiti i relativi preventivi per la riparazione, e spedito il tutto presso il Dipartimento dei vigili del fuoco per il benevolo accoglimento dell'istanza, dal quale però si attende ancora il riscontro;
a quanto risulta tuttavia all'interrogante, a fronte delle dichiarate scarsità di risorse ministeriali per far fronte alla disponibilità richieste dal Corpo, sembra che nell'ambito della cooperazione internazionale tra l'Italia e gli altri Paesi vi sia un programma di aiuto alla bilancia dei pagamenti denominato *commodity aid*, finalizzato a sostenere lo sviluppo dell'Egitto, e che per questo siano stati donati dal Ministero degli affari esteri italiano 56 automezzi antincendio per un valore pari a 11 milioni di euro, quando in precedenza erano stati donati altri 34 veicoli antincendi negli anni 2002, 2007 e 2011 per complessivi ulteriori 7 milioni di euro,
si chiede di sapere:
quale sia l'opinione sulla vicenda e la veridicità del programma di aiuto a favore di Paesi terzi adottato dall'Italia;
se, in ragione dell'estrema gravità della situazione denunciata dalle organizzazioni sindacali dei Vigili del fuoco di Parma e dell'estrema preoccupazione di tutti i cittadini, il Ministro in indirizzo non valuti opportuno verificare le dotazioni del Vigili del fuoco della città, adottando le idonee iniziative nell'ambito delle proprie competenze allo scopo di rafforzare le risorse umane e aumentare il numero dei mezzi, migliorando anche la dotazione tecnica, a disposizione del Corpo.
(4-02065)

GATTI, FEDELI, DI GIORGI, CALEO, VACCARI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il comma 577 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), ha previsto

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta;
il decreto è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2014 ("Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati all'elenco 2 allegato alla legge di stabilità per l'anno 2014");
l'articolo 1 stabilisce una riduzione del 15 per cento del credito d'imposta a favore dei soggetti allacciati a reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, beneficiari delle agevolazioni contenute in origine nell'articolo 6 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
la disposizione del decreto ha carattere di retroattività a far data dal 1° gennaio 2014;
considerato che:
sul territorio italiano alcune aree, tra cui quella di Larderello (Pisa), in cui risiede l'interrogante, da anni fanno uso di impianti alimentati ad energia geotermica per il riscaldamento delle abitazioni e per usi agricoli e industriali;
i cittadini residenti, allacciati alla rete che copre quasi tutto il comune di Pomarance (in procinto di essere ampliata sul territorio di Volterra) hanno sino ad oggi beneficiato dello sconto di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 203 del 2008, con cui sono state prorogate le agevolazioni del richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 356 del 2001;
rilevato che:
l'energia geotermica, prodotta da fonti rinnovabili, a basso impatto inquinante, può rappresentare a tutti gli effetti una delle frontiere di sviluppo del mercato dell'energia, anche nell'ottica di uno sviluppo sostenibile;
la riduzione del 15 per cento del credito di imposta comporterebbe un aumento di circa il 5 per cento delle bollette del teleriscaldamento, andando così a gravare direttamente sui cittadini,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che una riduzione del 15 per cento del credito di imposta a beneficio dei soggetti allacciati a reti di teleriscaldamento alimentati a biomassa o ad energia geotermica sia inopportuna, sia nell'ottica complessiva di un sistema che dovrebbe incentivare anziché penalizzare l'uso di energie rinnovabili, sia allo scopo di non gravare ulteriormente sui cittadini in un momento di grave crisi economica come quello attuale;
se non ritengano pertanto di dover rivedere tale decisione, anche in considerazione del fatto che il gettito complessivo stimato a seguito della riduzione è calcolato attorno ai 700.000 euro annui, un importo minimo per il sistema Paese;
infine, se intendano prendere in considerazione la possibilità di incontrare associazioni del settore, tra cui la Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili, per valutare la proposta di recuperare 300 milioni di euro annui dall'impiego delle potature del verde urbano a fini energetici.
(4-02066)
FATTORI, BUCCARELLA, FUCKSIA, LUCIDI, DE PIETRO, SIMEONI, PUGLIA, SERRA, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, DONNO, MORONESE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
i laghi di Albano e Nemi in provincia di Roma sono caratterizzati nei loro costoni dalle "pentime", dei bordi interni scoscesi in cui da decenni vi è un attacco indiscriminato di speculazione edilizia e abusivismo a discapito del patrimonio naturalistico dell'intera area;
in particolare, il lago di Nemi versa in uno stato di degrado in seguito allo sversamento di rifiuti, scarichi fognari illegali, opere e fabbricati abusivi;
considerato che:
per gli abusi edilizi in aree protette a livello paesaggistico, archeologico, idrogeologico e storico la

normativa di riferimento a livello regionale è la legge regionale del Lazio n. 15 del 2008;
esistono abusi edilizi accertati lungo le rive del lago Nemi risalenti al 1994;
successivamente al 1994 è presumibile che altri abusi edilizi siano stati commessi in spregio alla normativa in materia edilizia, compresa la legge regionale n. 15 del 2008;
a seguito di accertamento dei citati abusi da parte del Comune di Genzano di Roma sarebbero state modificate le sanzioni ai diretti interessati;
in data 11 agosto 1995 il Comune di Genzano di Roma trasmetteva una lettera (protocollo n. 1541) all'Assessorato all'urbanistica della Regione, settore vigilanza edilizia, alla Soprintendenza per i beni archeologici e ambientali e alla Lega per l'ambiente del Lazio (circolo di Genzano) con il seguente oggetto: "Esposto Lega per l'Ambiente - Sanatoria edilizia per manufatti edilizi realizzati nel bacino del Lago di Nemi". In particolare la missiva faceva riferimento all'esposto dell'8 agosto 1995, presentato dalla Lega per l'ambiente, dove veniva comunicato che il Comune aveva emesso un'ordinanza sindacale di ripristino luoghi in data 31 luglio 1995 nei confronti delle ditte per l'esecuzione di lavori abusivi all'interno della conca del lago di Nemi;
in data 16 dicembre 1995, il Ministero per i beni e le attività culturali inviava una lettera (protocollo n. 22698) al Comune di Genzano di Roma e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Velletri, alla pretura di Genzano, ai vigili urbani di Genzano, all'Assessorato all'urbanistica e assetto del territorio della Regione, alla Soprintendenza per i beni archeologici e ambientali del Lazio, alla Lega per l'ambiente di Genzano (che aveva sollevato la vicenda) e all'ente parco regionale dei Castelli romani avente ad oggetto: "Genzano (Roma) - Riva meridionale del Lago di Nemi, Costruzioni abusive su presenze archeologiche". La missiva riportava che un sopralluogo sul sito aveva verificato la presenza di costruzioni abusive ed evidenziava che l'abbassamento del livello del lago aveva riportato alla luce un antico molo romano di notevolissimo interesse archeologico. Ricordando che l'area, vincolata ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, è parte del parco dei Castelli romani e di proprietà del Comune di Genzano di Roma, il Ministero chiedeva all'amministrazione comunale di procedere per fermare gli abusi, riservandosi l'iniziativa giudiziaria ai sensi della legge n. 1089 del 1939;
al 2013, ovvero dopo 18 anni, non era stata data esecuzione alcuna ai disposti di legge;
considerato inoltre che:
l'art. 31 della legge regionale n. 15 del 2008 disciplina il potere sostitutivo della Regione, nella figura dell'assessore all'urbanistica, in caso di inadempienza del settore tecnico comunale, come *de facto* avvenuto per il Comune di Genzano Roma;
precedentemente alla legge regionale n. 15 del 2008 anche la legge statutaria pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio dell'11 novembre 2004, s.o. n. 1 al Bollettino 10 novembre 2004, n. 31, recante "Nuovo statuto della Regione Lazio", all'art. 49 prevede detto potere sostituivo;
la funzione di controllo spetta anche ai vigili urbani, all'ente parco dei Castelli romani, alle guardie parco e alla Soprintendenza;
considerato che, a parere degli interroganti:
le autorità competenti dovrebbero realizzare, con le opportune relazioni, un sistema di controllo in merito al lago di Nemi e di Albano relativamente agli abusi edilizi nonché predisporre un piano di monitoraggio delle captazioni abusive;
la Regione dovrebbe esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni coinvolti, in caso di inerzia o inadempienza degli stessi, al fine di bloccare il deturpamento del territorio, l'abbassamento della falda e le conseguenti ripercussioni sulla salute umana, considerato anche che nell'area sono presenti ingenti quantità di arsenico nelle acque potabili,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, attivarsi presso le amministrazioni competenti affinché si adoperino con urgenza per il ripristino della legalità e del decoro nell'area prevedendo controlli stringenti sul territorio con sopralluoghi congiunti delle forze dell'ordine, per prevenire abusi,

sversamenti illeciti di rifiuti pericolosi e per rivalutare il grande patrimonio rappresentato dal lago di Nemi e dal territorio circostante, nonché rendendo pubblico un resoconto dettagliato su tutti gli abusi che in questi anni sono emersi.
(4-02067)
TAVERNA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, NUGNES, ENDRIZZI, PUGLIA, BOTTICI, MORRA, PETROCELLI, FATTORI, SIMEONI, SERRA, VACCIANO, CRIMI, BLUNDO, MORONESE, MANGILI, DONNO, CATALFO, MONTEVECCHI, FUCKSIA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la sindrome della morte improvvisa del lattante, nota anche come sindrome della morte improvvisa infantile o morte inaspettata del lattante (in inglese sudden infant death syndrome, o SIDS) è un fenomeno non ancora del tutto chiarito dalla ricerca scientifica: si manifesta provocando la morte improvvisa ed inaspettata di un lattante apparentemente sano, e il decesso resta inspiegato anche dopo l'effettuazione di esami *post mortem*;
tale sindrome colpisce i bambini nel primo anno di vita ed è a tutt'oggi la prima causa di morte dei bambini nati sani, avendo un'incidenza stimata, per similitudine con altri Paesi, che oscilla tra 0,7 e uno per 1.000: come riportato sul sito del centro di ricerca "Lino Rossi" per lo studio e la prevenzione della morte inaspettata perinatale e della sindrome della morte improvvisa del lattante «secondo l'OMS la morte fetale nelle ultime settimane di gestazione (o durante il parto), nelle nazioni più sviluppate, ha l'incidenza di un caso ogni 120-150 gravidanze; il 50-75% di tali morti risulta inspiegabile a causa principalmente della mancanza di un protocollo standard di indagine post-mortem, specie neuropatologico, e di una banca dati anatomo-clinica. L'incidenza della morte fetale inaspettata e inspiegabile (SIUDS) è circa 10 volte superiore a quella della SIDS ("morte in culla"), che colpisce un lattante apparentemente sano ogni 750-1000 nati e si pone come la più frequente causa naturale di decesso nel primo anno di vita. Nel complesso la SIUDS e la SIDS rappresentano uno dei maggiori problemi socio-sanitari e scientifici della medicina moderna, ancora irrisolto. Le conseguenze emotive per i famigliari sono devastanti. I costi sociali per le terapie di sostegno medico-psicologico sono molto rilevanti, soprattutto se sommati all'immatura perdita di un numero elevato di potenziali individui produttivi»;
la legge n. 31 del 2006, recante "Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte improvvisa del feto", prevede al comma 1 dell'art. 1 che "I lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente e i feti deceduti anch'essi senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione devono essere prontamente sottoposti con il consenso di entrambi i genitori a riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri autorizzati secondo i criteri individuati nell'articolo 2, a cui sono inviati gli organi prelevati. Le informazioni relative alla gravidanza, allo sviluppo fetale e al parto e, nel caso di sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS), alle situazioni ambientali e familiari in cui si è verificato il decesso, raccolte con un'indagine familiare, devono essere accuratamente registrate e vagliate, per il completamento diagnostico e per finalità scientifiche, dall'ostetrico-ginecologo, dal neonatologo, dal pediatra curanti e dall'anatomo-patologo sulla base dei protocolli internazionali", disponendo inoltre all'art. 3, comma 1, che "I risultati delle indagini svolte ai sensi dell'articolo 1 sono comunicati dai centri autorizzati alla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Milano che, nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali, provvede ad istituire una banca dati nazionale e a trasmettere i dati così raccolti alla regione competente per territorio, ai medici curanti e ai parenti delle vittime";
dispone anche, al comma 2 dell'art. 1, che "Il riscontro diagnostico di cui al comma 1 è effettuato secondo il protocollo diagnostico predisposto dalla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano. Il suddetto protocollo, per essere applicabile, deve essere approvato dal Ministero della salute", aggiungendo inoltre all'art. 2, comma 1, che "I criteri per l'autorizzazione dei centri di cui all'articolo 1 sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" e, al comma 2, che "Entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni provvedono ad individuare, sul loro territorio, i centri scientifici, di carattere universitario od ospedaliero, che svolgono la funzione di centri di riferimento per il riscontro diagnostico dei lattanti deceduti improvvisamente senza causa apparente entro un anno di vita e dei feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione";

considerato che:

in seguito alla disattivazione dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano (citato dalla legge), il Ministero della salute ha riconosciuto il centro "Lino Rossi" quale centro di riferimento nazionale per l'applicazione della legge n. 31 del 2006, accogliendo nel novembre 2009 la richiesta in tal senso avanzata in data 3 aprile 2009 dal direttore del dipartimento di Scienze chirurgiche ricostruttive e diagnostiche dell'università di Milano cui il centro "Lino Rossi" afferiva, designandolo quindi quale destinatario dei fondi previsti dalla legge;

il decreto adottato dal Ministero della salute in data 21 dicembre 2007, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, definisce "i criteri per l'individuazione e l'autorizzazione, da parte delle Regioni, dei Centri di riferimento per il riscontro diagnostico sulle vittime della Sids e per la morte improvvisa del feto";

ciononostante le disposizioni previste dalla legge n. 31 del 2006 risulterebbero ancora inattuate sul territorio nazionale, se si eccettuano alcune sporadiche, seppur significative, eccezioni, in particolare considerando quanto disposto dalla Provincia di Trento (deliberazione n. CONV7436/555-12 del 26 aprile 2012) e dall'azienda ospedaliera di Lecco (contratto con l'università di Milano 282-2013 del 14 gennaio 2014);

in data 9 dicembre 2013 l'assessore per la sanità della Regione Lombardia Mantovani, chiamato a rispondere su tale questione con l'interrogazione consiliare n. 2065 in terza Commissione, ha affermato che il protocollo diagnostico predisposto dalla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano e sottoposto al Ministero è stato bocciato dal Consiglio superiore di sanità e che nel 2010 è stato costituito un nuovo gruppo di lavoro presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, al fine di pervenire alla stesura di un nuovo protocollo per la diagnostica della SIDS e della morte fetale inaspettata, gruppo che nel mese di luglio 2012 ha trasmesso il proprio elaborato al Ministero, esaminato dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 novembre 2013 per il proseguimento dell'*iter* istituzionale;

sul sito *internet* del Ministero, è disponibile il testo del volume "La natimortalità: *audit* clinico e miglioramento della pratica assistenziale", il quale sarebbe stato distribuito dal Ministero in tutti i punti nascita e nelle anatomie patologiche ad essi collegate su tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere:

quali siano le Regioni che hanno provveduto ad individuare, sul loro territorio, i centri scientifici, di carattere universitario od ospedaliero, che svolgono la funzione di centri di riferimento per il riscontro diagnostico dei lattanti deceduti secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 31 del 2006, e se abbiano rispettato i criteri imposti dalla legge;

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, con urgenza, al fine di garantire la piena applicazione di quanto disposto su tutto il territorio nazionale, in particolare con l'istituzione della banca dati nazionale per i casi di morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte improvvisa del feto;

se non ritenga opportuno tenere in considerazione le esperienze dei centri di Trento e Lecco quali modelli di riferimento clinico-scientifico;

se effettivamente sia stata formulata una valutazione di esito negativo in merito al protocollo diagnostico predisposto dalla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano e sottoposto al Ministero della salute, con quale atto, quali siano le motivazioni addotte e se l'università di Milano sia stata invitata a predisporre una nuova formulazione che tenesse conto delle criticità e delle obiezioni mosse dal Consiglio superiore di sanità;

se sia effettivamente avvenuta la nomina di un nuovo gruppo di lavoro per la predisposizione di un

nuovo protocollo in violazione di quanto previsto dagli artt. 1 e 3 della legge n. 31 del 2006, per quali motivazioni e se l'autorità individuata dal comma 2 dell'art. 1 della legge ne sia stata messa al corrente;
se il volume citato sia stato distribuito su tutto il territorio nazionale, se gli esami autoptici utilizzati dai suoi autori siano stati effettuati in conformità con quanto previsto dalla legge n. 31 del 2006 e relativo decreto del 21 dicembre 2007 e, in particolare, se il protocollo autoptico previsto tra gli strumenti di lavoro utili nella pratica clinica (nella sezione materiali operativi *on line*) sia stato approvato dal Ministero prima della sua divulgazione;
se intenda porre in essere urgenti iniziative volte ad incrementare sensibilmente i finanziamenti statali per rilevantissime finalità di cui alla legge n. 31 del 2006.
(4-02068)

CONSIGLIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
negli ultimi anni si è assistito ad un forte aumento del fenomeno dell'immigrazione clandestina, riconducibile per lo più al differente grado di benessere tra gli Stati in via di sviluppo e quelli già sviluppati;
come sottolineano le vicende di cronaca, non c'è giorno che clandestini, poveri derelitti, disperati senza nessuna illusione e senza niente da perdere provenienti dal Marocco, dall'Algeria, dall'Iraq, dalla Somalia, o da altri Paesi corrano ad imbarcarsi sulle decrepite imbarcazioni che li porteranno non si sa dove, verso quella che costoro credono la salvezza;
molti di questi immigrati, accompagnati da bambini e donne in stato di gravidanza, giungono sulle nostre coste con ogni mezzo disponibile, nascosti ovunque, sopportando fatiche bestiali e molto spesso rischiando anche di morire, perché mossi dalla ricerca di condizioni di vita migliore;
tali spostamenti vengono definiti irregolari se avvengono senza la necessaria documentazione, coinvolgono trafficanti di esseri umani, talvolta costituiti in vere e proprie organizzazioni dirette al loro sfruttamento e abuso che sono proprio quelle che gestiscono l'ingresso clandestino;
il problema ancora è più drammatico, basti pensare a quelle persone, uomini, donne e bambini, che, dopo essere stati introdotti nei Paesi di destinazione, vengono spesso inseriti nel mondo della criminalità e sfruttati come fonti di nuovi profitti illeciti, nel campo della prostituzione, dello spaccio di droga, dei furti o dell'accattonaggio eccetera, senza parlare dei bambini;
utilizzare i bambini per chiedere l'elemosina è una pratica odiosa che va contrastata;
i bambini, soggetti fragili usati nel *racket* dell'elemosina, sono costretti, con sevizie di ogni genere, a mendicare ai semafori, sui vagoni della metropolitana, davanti i luoghi di culto, o a rubare per poi far intascare ai loro persecutori "i proventi" dell'accattonaggio e la refurtiva;
sono ragazzini, anche di etnia rom, che partono per i centri storici delle città più grandi per iniziare a «lavorare» con l'obiettivo di tornare nel luogo di partenza con un bottino carico di portafogli, soldi, orologi e macchine fotografiche e quanto è più possibile;
sono storie che si ripetono ogni giorno. Scene di vita quotidiana. Bambini che chiedono l'elemosina per strada, ragazzine dedite al borseggio: un fenomeno sempre più diffuso e complesso,
si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo e quali iniziative di competenza intenda porre in atto per combattere il fenomeno dell'immigrazione clandestina, di coloro che sbarcati negli ultimi mesi sono stati sfruttati e ridotti in schiavitù, con particolare riguardo alle donne in stato di gravidanza, ai portatori di *handicap*, ai disabili presenti sul territorio, ai minori reclutati e "piazzati" agli angoli delle strade per fare soldi con la prostituzione minorile, con l'elemosina, con l'accattonaggio e con furti di ogni genere.
(4-02069)

DONNO, GAETTI, MOLINARI, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, LEZZI, BUCCARELLA, NUGNES, SIMEONI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
nel 2004 l'Acquedotto Pugliese SpA predisponeva un progetto preliminare inserito nell'"Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio degli abitanti di Sava, Manduria e delle marine di

Manduria (Taranto);
a seguito dell'analisi delle alternative riguardanti l'ubicazione dell'impianto di depurazione, gli enti coinvolti stabilivano che il sito dovesse essere posto in prossimità delle marine di Manduria;
con decreto n. 210/CD/A del 19 dicembre 2005, il commissario delegato per l'emergenza ambientale finanziava la costruzione dell'impianto per un importo di 11.360.000 euro, rinviando "l'assunzione di determinazioni in ordine all'importo necessario a finanziare la realizzazione della condotta sottomarina all'adozione del successivo provvedimento", prevedendo lo scarico del nuovo impianto in battigia;
l'Acquedotto Pugliese SpA predisponeva, con prot. n. 2802 del 30 maggio 2006, un ulteriore progetto preliminare di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione avente la previsione dello scarico in battigia;
stante l'importanza dell'opera, l'elevata mole di pareri e autorizzazioni da acquisire nonché le implicazioni paesaggistiche, ambientali e archeologiche, veniva indetta una Conferenza dei servizi, poi sospesa con esito negativo a causa del parere contrario del Comune di Manduria alla realizzazione del progetto;
con nota 2830 del 9 luglio 2007, il commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia nel prendere atto degli esiti della Conferenza dei servizi, invitava l'Acquedotto Pugliese SpA a procedere comunque alla redazione del successivo livello di progettazione;
con determina dirigenziale n. 232 del 26 maggio 2009 il commissario approvava il progetto dell'opera con valore di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e di variante urbanistica;
nonostante numerosi atti presentati dalle amministrazioni locali limitrofe e da taluni cittadini, con deliberazione n. 1236 del 12 giugno 2012, la Giunta regionale pugliese confermava formalmente la volontà di realizzare l'impianto e l'intera rete di distribuzione;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
la realizzazione dello scarico a mare dei reflui per il tramite di condotta sottomarina determinerebbe gravi danni all'ecosistema marino e alla risorsa naturale costiera in aperto contrasto con l'art. 73 del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;
il depuratore consortile, così come attualmente previsto, si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 106, il quale stabilisce: "le acque reflue urbane (…), che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto";
l'area in cui dovrebbe sorgere il depuratore è stata dichiarata area naturale protetta dalla legge regionale n. 24 del 2002, nonché il tratto di terre e di mare prospiciente è stato individuato quale "zona SIC" (sito d'interesse comunitario) con decreto del Ministero dell'ambiente del 7 marzo 2012. Pertanto, l'allocazione dell'impianto di depurazione in tali zone risulterebbe certamente inidonea alla tutela delle stesse e contraria alle normative richiamate;
considerato inoltre che:
si sono susseguiti numerosi incontri con le autorità e gli uffici regionali preposti alla gestione della problematica;
in data 11 aprile 2012 il comitato cittadino di Manduria "Noscaricoamare" incontrava presso la Regione il presidente della Commissione regionale Ambiente, l'assessore per i lavori pubblici e il dirigente del Settore tutela delle acque. In tale occasione, il comitato presentava una proposta alternativa al progetto regionale del costruendo depuratore consortile;
tale proposta prevede l'utilizzo di pozzi sperdenti in zona non satura quale recapito finale dei reflui, insieme agli altri interventi di riutilizzo dei reflui del depuratore quali il "riuso in agricoltura" e lo "stoccaggio per irrigazione di soccorso", previsti nello stesso piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 230 del 20 ottobre 2009, e per di più ribaditi nella stessa delibera regionale n. 1236 del 12 giugno 2012;
la relazione tecnica è stata oggetto di riscontro da parte del Servizio tutela delle acque della Regione, con nota protocollo n. AOO_075-0003586 del 2 agosto 2012, in cui non sono state fatte particolari obiezioni, fatta salva l'ovvia necessità di individuare preventivamente un comprensorio idrico e predisporre la rete di distribuzione tramite protocollo d'intesa;

la proposta alternativa presenta indiscutibili vantaggi ambientali quali la riduzione degli effetti della contaminazione salina in atto lungo la fascia del litorale jonico, l'assenza di scarico di reflui nel mare data da un completo riutilizzo dei reflui, nonché la tutela dell'economia agricola e turistica;
considerato, infine che:
a parere degli interroganti non vi è chiarezza normativa su quale sia l'organo amministrativo legittimato al rilascio della deroga che consenta, *ex* art. 103 del codice dell'ambiente, lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo;
la tutela della salute, annessa e conseguente a tale problematica, costituisce *ex* art. 117 della Costituzione materia di legislazione concorrente con potestà legislativa spettante alle Regioni e comprensiva di poteri autorizzativi in deroga alla legislazione nazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quale sia il soggetto giuridico potenzialmente legittimato alla concessione della deroga prevista nell'art. 103 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
se, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano opportuno sollecitare la Regione Puglia, di concerto con i Comuni di Manduria, Avetrana, Sava e Maruggio, a individuare soluzioni tecniche condivisibili che tutelino l'ambiente, l'ecosistema e che rispettino il dettato normativo del codice dell'ambiente;
se, nell'ambito delle proprie competenze, non ritengano opportuno attivare politiche ambientali atte al contrasto dell'intrusione marina e della costante desertificazione dei territori interessati, scongiurando il rischio concreto della compromissione dell'equilibrio ambientale.
(4-02070)

MUNERATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa a capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri era stata nominata la dottoressa Antonella Manzione (capo della Polizia municipale di Firenze);
la nomina è stata oggetto di un parere contrario espresso dalla Corte dei conti, la quale, nell'esercizio della propria funzione in merito alla certificazione della sussistenza dei necessari requisiti atti a legittimare la nomina, ha osservato la non conformità al disposto di cui alla legge n. 400 del 1988 che prevede che tale carica è riservata esclusivamente a "un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche";
da quanto si apprende, sempre stando alle indiscrezioni riportate dagli organi di stampa il Presidente del Consiglio dei ministri stesso sembra aver stigmatizzato l'intervento della Corte dei conti definendolo come un'inutile complicazione burocratica,
si chiede di sapere quali siano stati i criteri di valutazione che hanno portato alla nomina della dottoressa Manzione, come sia possibile che si sia agito in contrasto con le disposizioni di legge e quali atti il Presidente del Consiglio dei ministri intenda adottare al fine di evitare che si possano nuovamente verificare situazioni come quella descritta.
(4-02071)

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
dal monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga stilato dalla Commissione lavoro della Conferenza delle Regioni il 21 gennaio 2014 emerge, con tutta evidenza, che l'eventuale stima dell'ulteriore fabbisogno di risorse necessario per completare il 2013 (anche a seguito del rifinanziamento avvenuto con il decreto-legge n.102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013) ammonta complessivamente a 1.070,96 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per la Regione Abruzzo, 10 milioni di euro per la Regione Basilicata, 180 milioni di euro per la Regione Calabria, 40 di euro milioni per l'Emilia-Romagna, 12 milioni di euro per il Friuli-Venezia Giulia, 50 milioni di euro (al netto di un tiraggio medio calcolato al 63 per cento) per la Regione

Lazio, 45-50 milioni di euro per la Regione Liguria, 220 milioni di euro per la Regione Lombardia, 35 milioni di euro per la Regione Marche, 4 milioni di euro circa per la cassa integrazione in deroga e 3,6 milioni di euro circa per mobilità in deroga per la Regione Molise, 15 milioni di euro per la Regione Piemonte, 123,46 milioni per la Regione Puglia (tale importo prevede già l'utilizzo del cosiddetto *overbooking* che ad oggi non risulta formalmente autorizzato dal Ministero del Lavoro), 16 milioni di euro circa per la cassa integrazione in deroga (al netto del tiraggio medio calcolato al 80 per cento) e 105 milioni di euro circa per la mobilità in deroga (al netto del tiraggio medio calcolato al 70 per cento) per la Regione Sardegna, 70 milioni di euro per la Regione Toscana, 6,9 milioni di euro circa per la Regione Umbria e, infine, 95 milioni di euro per la Regione Veneto;

con riferimento a tali stime, sono ormai mesi che le Regioni denunciano la situazione di grave tensione sociale, ai limiti dell'ordine pubblico, determinata dall'incertezza della copertura finanziaria degli interventi relativi al 2013, facendo presente che, laddove non fossero garantite certezze sull'integrale copertura finanziaria resa necessaria dall'applicazione dei nuovi criteri e non fossero accolte le modifiche relative alla gestione delle procedure, non sarebbe più possibile proseguire nella gestione per conto dello Stato degli ammortizzatori in deroga, con la conseguenza che risulterebbe necessaria la restituzione agli organi statali della funzione di autorizzazione;

oltre ad essere necessario lo stanziamento di ulteriori risorse per garantire la copertura integrale del fabbisogno per l'anno 2013, per il biennio 2014-2015 il Governo dovrebbe assicurare la certezza delle risorse in modo da garantire l'erogazione del trattamento a tutti i lavoratori che hanno maturato un diritto soggettivo, che non può essere condizionato dal limite delle risorse finanziarie assegnate alle Regioni;

pur tuttavia, in nessuno dei provvedimenti di carattere economico varati sino ad oggi dall'Esecutivo, ivi compreso il documento programmatico contenuto nel Documento di economia e finanza 2014, sono previste adeguate risorse ovvero effetti compensativi tali da dare certezza al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e di altre forme di spesa invariata,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per garantire la copertura integrale del fabbisogno relativo alla cassa integrazione in deroga previsto per l'anno 2013, nonché per il biennio 2014-2015 a fronte di una situazione di eccezionale gravità che, ad avviso degli interroganti e dell'opinione pubblica, rischia di sfociare in fenomeni di gravissima tensione sociale, ai limiti dell'ordine pubblico.

(4-02072)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il contrasto alla violenza maschile contro le donne deve essere una priorità per il nostro Paese che va affrontata partendo dalle radici su cui si fonda la violenza stessa e cioè l'incapacità di riconoscere ed accettare la libertà delle donne. È necessario dunque partire dalla scuola e dall'educazione, dalla destrutturazione degli stereotipi, dal rafforzamento dell'autonomia e della libertà delle donne e dal sostegno ai centri antiviolenza;

con l'insediamento del Governo è stata chiesta a gran voce da associazioni e movimenti la nomina di un Ministro per le pari opportunità, che fosse il punto di riferimento per coordinare tutti gli interventi e le strategie necessarie per contrastare il fenomeno e le discriminazioni che alimentano la violenza;

il precedente Governo aveva avviato i tavoli di lavoro della *task force* interministeriale con un confronto tra istituzioni, associazioni e centri antiviolenza per elaborare il nuovo piano nazionale antiviolenza, individuando misure volte sia alla prevenzione del fenomeno che al sostegno e al rafforzamento delle vittime. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri stava svolgendo il suo ruolo istituzionale di coordinamento fra tutte le amministrazioni, centrali e decentrate;

le associazioni di donne che da anni lavorano sui territori per il contrasto alla violenza in quella sede hanno chiesto la realizzazione di tutte quelle misure e azioni previste dalla Convenzione di Istanbul e

dalle direttive internazionali ancora inapplicate in Italia;
il precedente Governo aveva deciso di distribuire ai centri antiviolenza e alle case rifugio 17 milioni di euro per il biennio 2013-2014 come previsto dal decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013. Le associazioni che coordinano i centri antiviolenza fra cui "D.i.re" auspicano che al più presto vengano assegnati i finanziamenti stanziati, in un'unica soluzione, al fine di consentire continuità ai progetti di sostegno e aiuto alle donne che intraprendono percorsi di uscita dalla violenza;
ad oggi il piano nazionale antiviolenza non è stato ancora rinnovato e i 17 milioni di euro per il biennio 2013-2014 previsti non sono stati ancora assegnati ai centri antiviolenza e alle case rifugio, mettendone seriamente a repentaglio la sopravvivenza,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda prendere per mettere il contrasto alla violenza maschile contro le donne come priorità nell'agenda politica del Governo;
quali iniziative intenda prendere affinché si concluda il confronto avviato tra le istituzioni e le associazioni nell'ambito della *task force* interministeriale, istituita dal precedente Governo e coordinata dal Dipartimento per le pari opportunità;
se non ritenga urgente che sia rinnovato il piano nazionale antiviolenza;
se non ritenga necessario che siano assegnati i fondi previsti dal decreto-legge n. 93 del 2013, individuando chiari criteri di distribuzione;
se non ritenga necessario assumersi l'impegno affinché i centri antiviolenza e le case rifugio siano finanziati in maniera certa e costante, sottraendoli all'incertezza o al rischio di chiusura.
(4-02073)
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
a quanto risulta agli interroganti, in data 25 marzo 2014, il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (DAP) avrebbe dato indicazione, con una nota indirizzata ai provveditorati regionali, nonché ai direttori degli istituti di pena, di non fornire dati e informazioni agli osservatori dell'associazione "Antigone", seppur regolarmente autorizzati ad entrare nelle carceri, «onde evitare incoerenze pregiudizievoli in ordine all'immagine esterna dell'Amministrazione», e di indirizzare le richieste dell'associazione direttamente al Dipartimento stesso per una valutazione;
l'associazione Antigone, *onlus* sin dal 1990, è impegnata sul fronte dei diritti e le garanzie nel sistema penale, e costituisce il riferimento nazionale per il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT), raccogliendo autorevoli adesioni tra magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari e cittadini che, a diverso titolo, si interessano di giustizia penale;
in particolare l'associazione, oltre ad organizzare dibattiti sui modelli di legalità penale e processuale del nostro Paese, raccoglie informazioni sulla realtà carceraria sia come lettura costante del rapporto tra normativa e attuazione, sia come base informativa per la sensibilizzazione sociale ai problemi del carcere, e ciò attraverso un osservatorio nazionale delle condizioni di detenzione, istituito al solo fine di verificare la prestazione delle garanzie e dei diritti riconosciuti dall'ordinamento penitenziario e dalle convenzioni internazionali;
sin dal 1998 l'associazione è autorizzata a svolgere attività di osservazione negli istituti di pena di tutto il Paese con la disponibilità e collaborazione di numerosissimi operatori, raccogliendo dati (in ogni caso non sensibili né attinenti alla sicurezza penitenziaria) direttamente dai direttori degli istituti di pena al fine di una corretta informazione dell'opinione pubblica circa l'attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;
l'emanazione della nota diffusa dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, a parere degli interroganti, oltre a minare l'obiettivo auspicabile di un "carcere trasparente", limita l'attività di chi, proprio per la competenza e l'esperienza che ha maturato nell'occuparsi delle problematiche del carcere, svolge costantemente un ruolo di supporto nell'attività dei parlamentari impegnati nel rispetto

dei diritti, e della dignità, dei detenuti,
si chiede di sapere:
di quali informazioni disponga il Ministro in indirizzo in relazione a quanto esposto;
quali risultino essere i motivi per i quali è stata emanata la nota del Dipartimento;
se non ritenga opportuno intervenire per far sì che l'osservatorio dell'associazione Antigone possa continuare ad effettuare la raccolta dei dati sulle condizioni di detenzione direttamente dai direttori degli istituti di pena.
(4-02074)

MANCONI, CALEO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, si dispone di potenziare l'offerta formativa del biennio degli istituti tecnici e professionali con un'ora in più di Geografia generale ed economica;
da circa 2 anni si assiste nelle scuole superiori all'attribuzione delle ore di Geografia 39/A ad altra classe di concorso (Scienze naturali 60/A), anomala rispetto agli attuali ordinamenti, che determina un'indebita sottrazione di posti e di cattedre all'insegnamento di Geografia, il conseguente esubero di docenti appartenenti alla sua classe di concorso e soprattutto un grave nocumento nel diritto degli studenti di apprendere quanto è previsto dall'ordinamento del percorso di studi intrapreso;
l'ordinamento delle classi di concorso e i relativi insegnamenti sono disciplinati dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, e nelle tabelle allegate sono specificate, per ciascuna classe di concorso, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre, che sono assai diversi per le due classi di concorso 39/A Geografia e 60/A Scienze naturali;
sulla gravità dell'assegnazione delle cattedre atipiche sono già state presentate nei mesi scorsi sia alla Camera (4-00956) che al Senato (4-00473) interrogazioni rimaste senza risposta;
secondo quanto riportato dall'Associazione italiana insegnanti di Geografia, nel corrente anno scolastico 2013/2014, 112 docenti di ruolo su circa 1.200 titolari della classe di concorso 39/A sono risultati in esubero;
oltre un centinaio di insegnanti sono stati recentemente abilitati per la classe di concorso 39/A Geografia con i corsi di tirocinio formativo attivo;
nonostante ciò, la nota ministeriale n. 3119 del 1° aprile 2014, "Assegnazione insegnamenti alle classi di concorso 2014-2015", dispone che, «al fine di evitare la creazione di personale in esubero le ore di geografia degli indirizzi "Amministrazione, finanza e marketing" e "Turismo" possono essere affidate non solo alla classe titolata, e cioè la 39/A, ma anche ai titolari della 60/A e l'ora di Geografia generale ed economica prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013, n. 128, può essere assegnata in fase residuale anche alle classi di concorso 50/A e 60/A»;
l'assegnazione arbitraria di un insegnamento a insegnanti non aventi titolo, non abilitati e/o non specialisti viola palesemente l'art. 33 della Costituzione che al comma quinto sancisce: "È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale", causando una forte e grave penalizzazione a danno degli studenti, vanificando il loro sacrosanto diritto ad un elevato livello qualitativo dell'offerta formativa come previsto peraltro dal "profilo dello studente" di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010;
quanto descritto accade nel quadro di una generale penalizzazione subita dalla disciplina con i decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010, "riordino Gelmini" (sparizione della Geografia dai bienni "dell'obbligo" indirizzi tecnici e professionali; dal triennio al biennio negli istituti tecnici-commerciali; cancellazione negli istituti nautici, nei professionali per il turismo e alberghieri; accorpamento dell'insegnamento con Storia nel biennio dei licei);
nel profilo ordinamentale dell'insegnamento di "Geografia generale ed economica" di cui al decreto-legge n. 104 del 2013, solo la specificità del profilo della classe di concorso 39/A fa utile riscontro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile e doveroso intervenire urgentemente a rettifica della nota ministeriale n. 3119 del 1° aprile 2014, disponendo l'assegnazione degli insegnamenti agli specialisti abilitati.
(4-02075)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-00898, della senatrice Pelino, sull'ipotesi di dismissione di AnsaldoBreda da Finmeccanica.

1.5.2.2. Seduta n. 234 (pom.) del 22/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

234a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 22 APRILE 2014

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 17,03)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 16 aprile.*

Sul processo verbale

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

LO GIUDICE *(PD)*. Presidente, non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. Credo che non fosse decisivo ai fini dell'esito della verifica.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,25).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 17,26)*.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(ore 17,27)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1450: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», già approvato dalla Camera dei deputati.

Nel corso della seduta del 16 aprile scorso la 1a Commissione ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti. Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto, sul parere in questione, il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatrice De Monte, se intende intervenire.

DE MONTE, *estensore del parere*. Signora Presidente, rinuncio all'intervento.

PRESIDENTE. Ricordo che potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, onorevoli cittadini, inizio ricordando le parole di un collega della Camera su questo tema: «un'altra lacrima sulla nostra Costituzione». Fin dal primo giorno abbiamo denunciato con forza l'uso e l'abuso della decretazione d'urgenza, adottata come strumento coercitivo da parte del Governo in carica nei confronti di una maggioranza (la propria maggioranza) traballante e remissiva. O forse è meglio dire nei confronti di una maggioranza che spesso non condivide le iniziative del Governo che dovrebbe rappresentarla e, ancor di più, nei confronti delle opposizioni.

Ma con questo decreto credo abbiamo superato ogni limite, reiterando misure già presentate alle Camere in precedenza. Le misure descritte nel decreto-legge ricalcano, nella sostanza, quelle dei precedenti decreti (il n. 151 del 2013 e il n. 126 del 2013), entrambi non convertiti dalle Camere.

Vogliamo ribadire con fermezza che la Corte costituzionale si è già espressa nel 1996, in modo chiaro, univoco e inequivocabile, sulla illegittimità costituzionale della reiterazione dei decreti-legge non convertiti dalle Camere, qualunque sia il motivo per cui non siano stati convertiti.

Nonostante ciò, ancora una volta ci ritroviamo dinnanzi a quella che potremmo definire una reiterata reiterazione, o più semplicemente una reiterazione al quadrato, al cubo. Questa ennesima spallata ai dettami costituzionali è più che sufficiente a rendere inapplicabili al testo in esame i presupposti che l'articolo 77 della Costituzione pone alla base del potere legislativo del Governo (che dovrebbe essere limitato, straordinario e temporaneo) non potendosi definire un fatto «imprevedibile» o «straordinario» la mancata volontà delle Camere di convertire in legge nei tempi prescritti un decreto del Governo.

Per chi leggerà il resoconto stenografico e non ha dimestichezza con gli strumenti legislativi, perdo trenta secondi per spiegare che il decreto-legge ha effetti immediati dalla sua pubblicazione e deve essere convertito entro sessanta giorni, pena la perdita di efficacia di tutti i suoi effetti fin dal giorno di emanazione.

Immaginate un Governo che voglia imporre alle Camere qualcosa che va in senso contrario alla volontà della maggioranza dei parlamentari che - ricordo - rappresentano l'organo democraticamente eletto. Immaginate un Governo che emetta decreti a raffica, uno dietro l'altro, del medesimo contenuto, alimentandone gli effetti di volta in volta per sessanta giorni ed impedendo di fatto alle Camere di esercitare il potere legislativo. Credo che questa sia la prova tecnica di un meccanismo perverso e pericoloso.

A nostro avviso, la prassi di cui questo decreto non è altro che un simbolo sta inesorabilmente rimuovendo il freno che diciotto anni fa la Corte costituzionale ha posto - seppur tardivamente - ad una pericolosa pratica adottata dai Governi per mettere in crisi l'equilibrio tra funzione legislativa ed esecutiva.

Perfino il vostro Presidente della Repubblica si è più volte pronunciato contro l'abuso della decretazione d'urgenza e la disomogeneità dei decreti, nonché il mancato rispetto delle decisioni nel merito assunte dalla Corte costituzionale in svariate sentenze.

Non solo appare scorretta la possibilità di recuperare alcuni effetti dei decreti-legge decaduti mediante ricorso ad ulteriore decreto-legge (dovendosi piuttosto lasciare alle Camere il compito di regolare con legge ordinaria i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione; sì, sempre quella che volete sovvertire), ma certamente non

sussistono i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza per stabilizzare, in blocco e indistintamente, tutte le generiche disposizioni citate nel primo articolo del provvedimento in oggetto. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio, perché il senatore Crimi ha difficoltà a svolgere il suo intervento e chi vuole ascoltarlo non è in grado di comprendere quanto sta dicendo.

CRIMI *(M5S)*. Un brusio più lieve, colleghi.

Nel provvedimento d'urgenza in esame non sussistono - pena l'anacronismo - i requisiti di necessità e urgenza per diverse norme in esso contenute, né l'evenienza straordinaria di cui all'articolo 77 della Costituzione che, soli, giustificano l'adozione, da parte del Governo e sotto la sua responsabilità, di provvedimenti provvisori con forza di legge.

La presenza di disposizioni a carattere prettamente ordinamentale - che dispiegano i loro effetti in un ampio arco temporale - accresce, anzi, i vizi del decreto rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 77 e proietta la materia al di fuori della legittima portata di un intervento emergenziale.

La disomogeneità, inoltre, si palesa nel momento in cui il decreto ripropone e fa salve le disposizioni contenute in altri due ben distinti decreti e rende il testo incoerente con quanto previsto dalla sentenza della Consulta n. 22 del 2012 e dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo stesso Governo si appresta tra l'altro a costituzionalizzare, mentre lo viola ripetutamente.

Ma è già nel titolo del decreto che si evince il senso di questa disomogeneità, laddove si è tentato di associare la materia della finanza locale a quella della funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. Una prodezza in perfetta sintonia con la tradizione deviata di questi ultimi anni, che ritiene sufficiente introdurre nel titolo tutte le materie trattate per far sembrare omogeneo il testo. Ma l'omogeneità richiesta non è riferita al titolo, bensì alle materie trattate.

Magari il testo fosse almeno omogeneo al titolo, magari! Avremmo solo due materie trattate nello stesso decreto, al cui interno invece abbiamo: TARI, TASI, IMU, fondo ISPE, servizi di pubblicità *on line* («*web tax*»), società controllate da pubbliche amministrazioni locali, definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, riequilibrio di bilancio degli enti in dissesto, fondo svalutazione crediti, contrattazione collettiva integrativa, lavoratori socialmente utili, mutui degli enti locali, fondo di solidarietà comunale, fondo sperimentale di riequilibrio, relazioni di fine mandato dei Comuni e delle Province, finanziamento del passaggio di alcuni Comuni dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna, fondo di sviluppo delle isole minori, Roma Capitale, trasporto ferroviario nelle Regioni a Statuto speciale e in Campania, Patto di stabilità interno nel Comune di Venezia, servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, monitoraggio del rischio sismico, messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, fondo per le emergenze nazionali: e chi più ne ha più ne metta. Chissà cos'altro aggiungeremo in questa fase.

L'articolo 77 non è invocabile per una simile varietà di materie. I presupposti di necessità, urgenza e straordinarietà, qualora fossero positivamente riscontrati, risultano viziati da una frequenza di reiterazione tale da alterare la natura necessariamente straordinaria e provvisoria del decreto-legge.

Non sussiste la straordinarietà e l'urgenza per alcune norme correttive della legge di stabilità per il 2014, dovendosi intendere come unica «urgenza» quella di rimediare ad errori che la medesima maggioranza ha compiuto e imposto in quella sede o delle disposizioni derogatorie in materia di bilancio.

La tendenza che si va così affermando è quella di derogare o rendere nulle le norme vigenti in materia di controlli contabili con l'adozione di proroghe e ancora proroghe, con specifiche disposizioni *ad hoc* per favorire, di volta in volta, determinati enti locali, per non parlare del trattamento selettivo per il Comune di Roma.

Vi sono poi palesi irragionevolezze per le quali non possono certo dirsi adempiuti gli obblighi imposti dall'articolo 77 della Costituzione, ma qui non mi dilungo perché entrerei nel merito del provvedimento.

Quel che mi preme rilevare - e mi appresto a concludere, signora Presidente - è che parte delle norme in questione poteva e doveva trovare posto in un disegno di legge ordinario.

Nel decreto troviamo la correzione di errori politici, scelte sbagliate alle quali si cerca di rimediare. Se siete incapaci di fare scelte politicamente e materialmente sostenibili a lungo termine, è semplice: non fatele! Invece no, si continua a perseverare, ma è comprensibile: bisogna dar conto alle *lobby* che tirano le fila del vostro Governo.

I profili critici e i vizi di incostituzionalità del provvedimento d'urgenza in esame pongono il nuovo Governo in linea con quello precedente: non c'è nessuna variazione.

Il vostro sarà un voto favorevole, lo sappiamo, e non ci aspettiamo qualcosa di diverso, un alzare la testa. Immaginate però che cosa succederebbe se - come qualcuno prevede - ci fosse una sola Camera a legiferare, con una maggioranza schiacciante figlia del *leader* di turno, capo del Governo. Immaginate quale compressione del ruolo del Parlamento verrebbe a manifestarsi. A questo punto, se del caso, aboliamolo del tutto il Parlamento e mettiamoci nelle mani di un uomo solo!

È su questa pericolosa, pericolosissima strada che ci state portando. La storia non vi ha insegnato nulla? Fermatevi, finché siete in tempo. Fermatevi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PETROCELLI *(M5S)*. Signora Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,37, è ripresa alle ore 17,46).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere favorevole della 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.

I senatori che intendono conformarsi al parere della 1a Commissione, e quindi riconoscere la sussistenza dei presupposti e requisiti, dovranno votare sì.

I senatori che non intendono conformarsi al parere della 1a Commissione dovranno votare no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 23 aprile 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 23 aprile, in due sedute pubbliche, la

prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 17,47)*.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Verifica del numero legale:
sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, i senatori Cirinnà, Cociancich e Pezzopane non hanno potuto far risultare la loro presenza in Aula.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Inizio modulo
Aiello, Anitori, Augello, Berger, Bertorotta, Bignami, Bitonci, Bonaiuti, Bubbico, Cantini, Caridi, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Conte, Corsini, Crosio, D'Ali', Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giacomo, D'Onghia, Esposito Giuseppe, Formigoni, Galimberti, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Messina, Migliavacca, Minniti, Monti, Naccarato, Nencini, Olivero, Pagano, Pagnoncelli, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rossi Gianluca, Santangelo, Stucchi, Susta, Tarquinio, Taverna, Torrisi, Turano, Vicari, Zin e Zizza.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 10 aprile 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, della legge 19 luglio 2013, n. 189 - la relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, approvata all'unanimità dalla Commissione stessa nella seduta del 9 aprile 2014 (*Doc*. XXIII, n. 1).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Puglisi Francesca
Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate (1295)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/04/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Bitonci Massimo ed altri
Misure di contrasto al fenomeno della ludopatia e razionalizzazione dei punti di rivendita di gioco pubblico (1353)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 22/04/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Fattorini Emma ed altri
Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali (1136)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 22/04/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Cappelletti Enrico ed altri
Disposizioni in materia di giustizia telematica (1339)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 22/04/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Amati Silvana
Modifiche al codice penale in materia di tutela degli animali (1358)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 22/04/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Di Maggio Salvatore Tito
Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali (1374)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 22/04/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Mangili Giovanna ed altri
Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (1383)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 22/04/2014);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Bitonci Massimo ed altri
Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia (1359)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 22/04/2014);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Bencini Alessandra ed altri
Delega al Governo per l'introduzione di disposizioni in favore delle lavoratrici madri in materia previdenziale nonché modifiche agli articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l'elevazione del limite massimo di durata dei congedi lavorativi per gravi motivi familiari (1348)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 22/04/2014);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Aiello Piero ed altri
Modifica dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di esecizio di attività extramuraria da parte di professori e ricercatori universitari con compiti assistenziali (1278)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 22/04/2014);
Commissioni 1° e 2° riunite
Sen. Buemi Enrico
Disposizioni per la revisione delle norme costituzionali sul potere giudiziario (1179)
previ pareri delle Commissioni 4° (Difesa)
(assegnato in data 22/04/2014);
Commissioni 3° e 6° riunite
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (1327)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 22/04/2014).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 17 aprile 2014, la 1a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva in merito al processo di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione e della disposizione riguardante il CNEL.

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo" (COM (2014) 86 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 20 febbraio 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 224 del 3 aprile 2014 (Atto comunitario n. 27).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 2ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "L'agenda giustizia dell'UE per il 2020: rafforzare la fiducia, la mobilità e la crescita nell'Unione" (COM (2014) 144 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 31 marzo 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 224 del 3 aprile 2014 (Atto comunitario n. 28).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Un nuovo quadro della UE per rafforzare lo Stato di diritto" (COM (2014) 158 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 31 marzo 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 224 del 3 aprile 2014 (Atto comunitario n. 29).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª, la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea (COM (2014) 168 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 2 aprile 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 227 del 9 aprile 2014 (Atto comunitario n. 30).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Sfruttare il potenziale del *crowdfunding* nell'Unione europea" (COM (2014) 172 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 2 aprile 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 227 del 9 aprile 2014 (Atto comunitario n. 31).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª, la comunicazione della Commissione relativa all'iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!" (COM (2014) 177 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 24 marzo 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 224 del 3 aprile 2014 (Atto comunitario n. 32).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Verso elezioni più democratiche del Parlamento europeo. Relazione sull'attuazione delle raccomandazioni della Commissione del 12 marzo 2013 sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento

delle elezioni del Parlamento europeo" (COM (2014) 196 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 31 marzo 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 224 del 3 aprile 2014 (Atto comunitario n. 33).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª, la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla politica di rimpatrio dell'Unione europea (COM (2014) 199 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 28 marzo 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 224 del 3 aprile 2014 (Atto comunitario n. 34).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª, la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Per un settore marittimo globale aperto e sicuro: elementi di una strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea" (JOIN (2014) 9 definitivo), trasmessa dalla Commissione europea il 17 marzo 2014 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 224 del 3 aprile 2014 (Atto comunitario n. 35).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 aprile 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (n. 94).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 18 aprile 2014 - alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 maggio 2014. Le Commissioni 1a, 5a, 8a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 18 maggio 2014.

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 10 aprile 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Leporano (Taranto); Castel San Pietro Romano (Roma); Macra (Cuneo) e Remendello (Brescia).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 aprile 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Carmela Palumbo, Giuliana Pupazzoni, Diego Bouché e Marcello Limina, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, in data 18 ottobre 2013, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" (1450).

Il documento è stato inviato alle Commissioni permanenti riunite 5a e 6a.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 dicembre 2013, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla 14a Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Settima sezione) del 12 dicembre 2013. Causa C-523/12 (Direxta Alta Formazione Srl contro regione Puglia. Domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale amministrativo regionale per la Puglia). Rinvio pregiudiziale. Libera prestazione dei servizi - Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo in favore degli studenti iscritti a una specializzazione post

lauream - Normativa regionale preordinata a potenziare il livello locale di istruzione e che subordina la concessione delle borse a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream - Condizione dell'esperienza di dieci anni continuativi (Doc. LXXXIX, n. 31), alla 7a Commissione;
Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 12 dicembre 2013. Causa C-411/12 (Commissione europea contro Repubblica italiana. Ricorso per inadempimento). Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Tariffa elettrica agevolata - Decisione 2011/746/UE - Aiuti incompatibili con il mercato interno - Recupero - Omessa esecuzione entro il termine impartito (Doc. LXXXIX, n. 32), alla 10a Commissione;
Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 12 dicembre 2013. Causa C-327/12 (Ministero dello sviluppo economico, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture contro SOA Nazionale Costruttori - Organismo di attestazione Spa, con l'intervento di: Associazione nazionale Società organismi di attestazione (UNIONSOA), SOA CQOP Spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato). Articoli 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi - Imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale - Nozioni - Organismi incaricati di verificare e certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici - Articolo 49 del TFUE - Libertà di stabilimento - Restrizione - Giustificazione - Tutela dei destinatari dei servizi - Qualità dei servizi di certificazione (Doc. LXXXIX, n. 33), alla 8a Commissione;
Sentenza della Corte (Terza sezione) del 12 dicembre 2013. Causa C-361/12 (Carmela Carratù contro Poste italiane Spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale di Napoli). Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Principio di non discriminazione - Nozione di "condizioni di lavoro" - Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile all'illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (Doc. LXXXIX, n. 34), alla 11a Commissione;
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 dicembre 2013. Causa C-272/12 P (Commissione europea, ricorrente, altre parti: Irlanda, Repubblica francese, Repubblica italiana, Eurallumina Spa, Aughinish Alumina Ltd (ricorrenti in primo grado). Impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea). Impugnazione. Aiuti di Stato - Esenzione dalle accise sugli oli minerali - Ufficio di giudice - Motivo sollevato d'ufficio dal giudice dell'Unione - Rapporto tra armonizzazione fiscale e controllo degli aiuti di Stato - Competenze rispettive del Consiglio e della Commissione - Principio della certezza del diritto - Presunzione di legittimità degli atti dell'Unione (Doc. LXXXIX, n. 35), alla 6a Commissione;
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2013. Cause riunite da C-159/12 a C-161/12 (Alessandra Venturini contro azienda sanitaria locale (ASL) Varese e altri (C-159/12), Maria Rosa Gramegna contro ASL Lodi e altri (C-160/12) e Anna Muzzio contro ASL Pavia e altri (C-161/12). Domande di pronuncia pregiudiziale: tribunale amministrativo regionale per la Lombardia). Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Sanità pubblica - Normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica a carico del paziente (Doc. LXXXIX, n. 36), alla 12a Commissione.

Regioni e province autonome, trasmissione di documenti

Con lettere in data 31 marzo e 3 aprile 2014 sono state inviate, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2013 dal Difensore regionale della Lombardia (*Doc.* CXXVIII, n. 16) e dal Difensore civico della regione Basilicata (*Doc*. CXXVIII, n. 17).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 16 aprile 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al codice dei visti dell'Unione (COM (2014) 164 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 29 maggio 2014.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 22 maggio 2014.

Interrogazioni

DI BIAGIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

- Premesso che:

il problema della cosiddetta disoccupazione in età matura che coinvolge circa 1,5 milioni di italiani con un'età compresa tra i 40 e i 60 anni è stato da sempre relegato ad una piaga "di nicchia", non affrontata in maniera adeguata dalle istituzioni competenti;

negli ultimi anni, condizionati da una congiuntura economica complessa che ha messo in crisi il tessuto economico-produttivo del Paese, il numero dei disoccupati maturi è cresciuto notevolmente alimentato dalle dinamiche di licenziamento operate dalle aziende in crisi;

di contro, alla sussistenza della crisi, dunque alla difficoltà in capo alle imprese di procedere al coinvolgimento di ulteriori risorse umane, si aggiunge anche la sussistenza da parte delle stesse di notevoli pregiudizi nei confronti dei lavoratori maturi tanto da comprometterne l'eventuale reinserimento lavorativo;

la legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro introduceva all'art. 1, comma 1, lett. *f)*, «misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione» e tra queste vi era anche quella volta a favorire «nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro»;

nello specifico, prevedeva all'articolo 4, comma 8, incentivi all'occupazione consistenti nella riduzione, nella misura del 50 per cento, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi a favore dei lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;

sebbene il ricorso alle «misure incentivanti» si configuri come l'intervento più immediato sul versante della tutela di questi lavoratori, cumulandosi con altre formule incentivanti riconosciute ad altre categorie di lavoratori (donne, giovani e altro) si arriverebbe al paradosso dello svilimento e l'annullamento dell'effetto stimolante dell'incentivo perché previsto su troppe fattispecie ed il fatto che stesso che queste misure, in due anni, non hanno prodotto gli effetti sperati lasciano emergere dei forti dubbi circa l'opportunità e l'efficacia delle stesse;

le difficoltà di reinserimento dei disoccupati maturi (con un età maggiore di 40, 50 e 60 anni), che si configura come particolarmente variegata e composta da profili di varia formazione e di trascorso professionale, vanno ricercate oltre che nelle criticità attualmente sussistenti in capo alle aziende italiane di certo non facilitate dalla congiuntura economica complessa, anche nella sussistenza di stereotipi legati all'età da parte delle stesse aziende, che di fatto impediscono l'accesso e sviliscono ogni possibilità di un pieno ed operativo coinvolgimento di tali lavoratori rinunciando ad utilizzare a pieno le loro capacità ed esperienze;

il mancato reinserimento occupazionale della citata categoria sul breve, medio e lungo periodo determina dei riverberi complessi di tipo economico (mancate entrate e difficoltà di sostenere gli impegni presi), sociale (mancato sostegno ai figli) e assistenziale (mancato sostegno ai genitori, spesso anziani, che dal punto di vista assistenziale, e non solo, dipendono da tali lavoratori) e a tratti

drammatici condizionando le dinamiche del nucleo familiare, in considerazione del fatto che tali «ex lavoratori» rappresentano talvolta l'unica fonte sostentamento dell'intera famiglia;
i disoccupati appartenenti alla categoria sono «troppo giovani per la pensione» e considerati «troppo vecchi per un nuovo impiego» tanto da essere collocati in un limbo socio-lavorativo statico, nei confronti del quale non vi sono stati interventi fattivi;
non essendo stati elaborati interventi risolutivi volti alla tutela dei disoccupati maturi, sarebbe ipotizzabile intervenire su altri versanti come il miglioramento delle forme di flessibilità del lavoro, attraverso l'introduzione di una cosiddetta flessibilità tutelata che possa rappresentare un incentivo per il lavoratore maturo inoccupato, oltre che per l'azienda;
in considerazione della palese discriminazione anagrafica che attualmente di fatto condiziona l'approccio dei datori di lavoro alle dinamiche di reclutamento delle risorse umane, talvolta in aperta violazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 216 del 2003, sarebbe auspicabile procedere con un controllo reale, più serrato ed incisivo corredato da eventuali sanzioni più severe in caso di conclamata violazione al fine di esorcizzare la tendenza del mercato del lavoro all'eccessivo schiacciamento su una determinata fascia di età dei candidati;
appare opportuno evidenziare che in più occasioni il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi ha evidenziato l'esigenza di intervenire a favore della categoria in ragione degli elevati livelli di disoccupazione sussistenti tra i lavoratori *over* 40 e 50, e ha sottolineato che "La delega fiscale di maggio spero contenga elementi interessanti e intriganti che permetta di abbassare il costo del lavoro per chi voglia assumere una donna, un giovane, un cinquantenne",
si chiede di sapere quali misure nello specifico il Governo intenda predisporre al fine di facilitare ed agevolare l'inserimento dei disoccupati *over* 40 e 50, che si collochi ben oltre il riconoscimento degli incentivi ricordati sopra.
(3-00907)
CAMPANELLA, BOCCHINO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 17 aprile 2014 presso l'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, è stato audito il prefetto Franco Gabrielli, capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e commissario per l'emergenza per il naufragio della Costa "Concordia", in merito ai progressi sulla rimozione del relitto;
il prefetto, nel delineare lo stato dell'arte, ha affrontato il tema relativo alla scelta del porto in cui la nave verrà smantellata precisando che tale scelta ha seguito la stessa metodologia adottata per la selezione del progetto. Infatti, una società londinese, come ha proceduto alla selezione dei consorzi e delle aziende che si candidavano a rimuovere la nave, così ha proceduto per lo smantellamento contattando circa 30 tra porti e società in giro per il mondo, anche non tanto vicini, comunicando loro di manifestare il loro eventuale interesse a smantellare la nave;
considerato che:
alla richiesta inoltrata solo 13 porti hanno risposto positivamente, di cui 4 italiani (Civitavecchia, Piombino, Genova e Palermo) mentre i restanti sono esteri (Turchia, Norvegia, Gran Bretagna e Cina);
allo stato attuale, secondo quanto riferito dalla stesso commissario Gabrielli, le opzioni ricadrebbero verosimilmente o su un porto italiano o, al limite, su quello turco;
la soluzione turca, però, presuppone l'utilizzo del *vanguard*, la mega-chiatta sulla quale andrebbe caricata la Concordia mentre quella italiana, invece, implicherebbe una serie di accorgimenti tecnici che il consorzio che si occupa dello spostamento della nave ha ancora bisogno di approfondire in quanto presumibilmente sarà necessario il "traino";
tenuto conto che:
durante l'audizione Gabrielli esponeva una serie di dati inerenti ai porti le cui caratteristiche sono le più vicine alla possibile soluzione per accogliere la nave;
secondo il prefetto, infatti, la soluzione prospettata da Civitavecchia è fuori mercato per l'impegno economico esorbitante, pari a 200 milioni di dollari, a fronte dei 40 milioni chiesti dalla società per

l'utilizzo del *vanguard* necessario per il trasporto in Turchia;
interessanti sarebbero le soluzioni di Genova e Piombino, tra le quali non c'è una differenza economica significativa tranne per il fatto che Piombino presenta il problema dell'assenza di un bacino;
il porto di Palermo invece, sempre secondo lo stesso prefetto, avrebbe ritirato la propria disponibilità;
considerato inoltre che:
nella stessa data dell'audizione è stato diramato un lancio d'agenzia Ansa da parte l'Autorità portuale di Palermo che smentiva le dichiarazioni del prefetto Gabrielli in merito al ritiro della disponibilità, da parte della società candidata, delle aree del proprio cantiere interno al porto di Palermo, perché impegnate in altre attività con altre commesse;
successivamente il Dipartimento della protezione civile, sempre tramite un lancio Ansa, ha affermato: "non si può che confermare integralmente quanto riferito dal Prefetto Gabrielli nel corso dell'audizione alla Commissione VIII della Camera nella mattinata odierna: come può dichiarare l'Autorità portuale con una tale sicumera che un funzionario dello Stato - Commissario delegato del Governo per la gestione dell'emergenza Concordia - vada di fronte al Parlamento mentendo?",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare con tempestività la veridicità dei dati in possesso del Dipartimento della protezione civile, tenuto conto che potrebbero apparire poco credibili, allo stato attuale, le affermazioni secondo cui il cantiere navale di Palermo, il cui bacino risulta tra i più adatti a ricevere il relitto della Costa, si possa essere autoescluso da una commessa che invece avrebbe innegabili effetti positivi sulla situazione occupazionale dei lavoratori della Fincantieri;
quali opportune misure intenda adottare al fine di assicurare che la commessa per lo smantellamento della nave Costa "Concordia" rimanga in Italia anche in considerazione del fatto che la tragedia, avvenuta nei nostri mari, ha causato vittime e danni ambientali ed economici ingenti che hanno riguardato soprattutto il nostro territorio nazionale, oltre alla considerazione che sicuramente il nostro Paese non risulta inferiore ad altri né per attrezzature né per competenze necessarie.
(3-00908)
MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA, MOLINARI, AIROLA, DE PIETRO, PAGLINI, MORRA, VACCIANO, SERRA, MANGILI, DONNO, MORONESE, BLUNDO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, all'art. 11 prevede "Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza"; in particolare, al comma 1, reca tutta una serie di disposizioni per far fronte allo stato di precarietà in cui ancora oggi versano le fondazioni lirico-sinfoniche, patrimonio culturale del nostro Paese, sebbene lo stesso testo normativo definisca un piano di risanamento delle gestioni;
alla lettera *a)* si legge: "la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione";
tale inciso veniva già posto all'attenzione del Dicastero, attraverso l'atto di sindacato ispettivo 3-00556, ove tra le altre questioni veniva rappresentato che nel testo del decreto-legge n. 91 del 2013, all'art. 11, comma 1, lettera *g-bis)*, si prevede l'obbligo in seno alle fondazioni, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari all'esito della corresponsione degli affidamenti alle fondazioni;
considerato che:
su "il Fatto Quotidiano" del 16 aprile 2014, si legge «Delle 14 Fondazioni liriche (...) ben otto hanno chiesto di aderire al sostegno economico straordinario previsto dalla legge Valore cultura (legge n. 112

del 2013), ma le misure stentano a partire»;
le fondazioni come noto hanno accumulato negli anni uno stato di disavanzo economico e lo stato delle passività che si è accumulato è dovuto al taglio dei finanziamenti dello Stato (al Fondo unico per lo spettacolo) operato dai Governi succedutisi nel tempo, ma a parere degli interroganti è anche avallato da una politica incapace di nominare dirigenti idonei alla funzione da svolgere, incapaci e scarsamente qualificati;
considerato inoltre che:
le nomine sono da imputare alle amministrazioni locali, le quali per il tramite dei sindaci, sono i soggetti deputate a scegliere il sovrintendente dei teatri delle proprie città, quindi una responsabilità, come si suole dire, di tipo trasversale, di centro-destra e di centro-sinistra, spesso sostenute dal Governo e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
nello stesso articolo di stampa viene ribadito che: «Degli 8 teatri che hanno chiesto il finanziamento di Valore cultura, solo il Maggio fiorentino ed il Lirico di Trieste hanno avuto risposta affermativa», sebbene tuttavia non abbiano ancora ricevuto quanto richiesto;
si legge ancora che «Gli altri 6 teatri - Carlo Felice di Genova, Comunale di Bologna, Opera di Roma, San Carlo di Napoli, Petruzzelli di Bari, Massimo di Palermo - non hanno avuto risposta (...) E questo malgrado Valore cultura prescriva tempi rapidi e certi»;
la legge "Valore cultura" era prevista per far fronte a situazioni vicine allo stato di insolvenza, come il "Maggio musicale fiorentino", ma data l'adesione di 8 teatri il fondo stanziato potrebbe non essere sufficiente;
considerato infine che:
molti teatri, per fronteggiare lo stato di necessità e l'emergenza liquidità ai quali sono esposti, con banche e fornitori, stanno intentando la strada della rinegoziazione dei mutui, come ad esempio il Maggio musicale fiorentino che nell'estate 2013 ha rinegoziato i suoi mutui con uno sconto del 40 per cento;
la situazione è molto critica in quanto le banche hanno accettato perché rischiavano di non rientrare degli investimenti, ma per i fornitori si profila un epilogo diverso, poiché chi ha prestato la propria opera difficilmente sarà disposto ad accettare una rinegoziazione del compenso pattuito;
tutta la vicenda rischia di finire nelle aule di tribunale, mettendo in crisi un settore come quello del comparto lirico-sinfonico che è da sempre l'immagine raffinata della cultura italiana,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali siano i risultati delle verifiche relative agli accertamenti di cui all'art. 11, comma 1, lettera *g-bis)* , del decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto decreto Valore cultura, ottenuti in base al proprio potere di vigilanza e se non ritenga opportuno rendere pubblici i risultati delle stesse verifiche, nonché di rendere note le motivazioni in caso di mancato controllo del Ministero sull'operato dei legali rappresentanti;
se ritenga inoltre opportuno riferire in merito all'esito della relazione semestrale di cui al all'art. 11, comma 3, lettera *b)*.
(3-00910)
PICCOLI - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 dicembre 2013, recante "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale", pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2013, emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce le modalità di incentivazione per il biometano immesso nella rete dei gasdotti, in particolare nel caso dell'uso del biometano come carburante per autotrazione e per il suo uso in impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con la finalità di promuovere lo sviluppo di tale risorsa energetica;
il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dei combustibili e dei carburanti di

origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra e pertanto è interesse non solo degli operatori del settore, ma anche dei Ministeri competenti, a livello centrale e periferico, che si approdi in tempi rapidi ad un'efficace implementazione delle linee generali tracciate dal decreto;
esso promuove l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso la produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti, così da consentire una corretta integrazione dello stesso con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;
il decreto ad oggi sconta chiari limiti applicativi, determinati dalla mancata emanazione dei previsti decreti attuativi, con evidente danno, in particolare, verso gli operatori del settore che cercano, innanzitutto, certezza degli investimenti da sostenere, oltre che, più in generale, del sistema di gestione dei rifiuti organici;
constatato che:
il decreto porterebbe al settore ambientale non pochi vantaggi. Da alcuni dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), emerge che la frazione organica dei rifiuti (FORSU) rappresenta in Italia il 30 per cento circa del totale dei rifiuti urbani e che in Italia si producono ogni anno circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, la cui componente organica è pari a 9 milioni di tonnellate all'anno; di questa, nel 2011 la frazione organica recuperata mediante compostaggio è stata pari a 3.900.000 tonnellate all'anno e quindi 5.100.000 tonnellate vengono ancora smaltite in discarica. Occorre inoltre considerare che una tonnellata di FORSU equivale a circa 130 Nmcb di biogas composto al 58 per cento da metano e che una tonnellata di FORSU equivale a 286 kWh di energia elettrica prodotta ed immessa in rete;
il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha stabilito dei tagli rispetto alle tariffe in vigore sino al 31 dicembre 2012, i quali hanno avuto l'immediata conseguenza di arrestare un mercato che, soprattutto nel campo ambientale, dava risposta a 2 problemi: quello dei rifiuti e quello energetico;
a causa della congiuntura economica negativa, gli scenari energetici sono cambiati, determinando un notevole calo dei consumi di energie elettrica, e quindi dei fabbisogni. Ciò ha generato come effetto collaterale il blocco di ogni tipo di investimento nella corsa alla dotazione impiantistica che permettesse di recuperare la frazione organica dei rifiuti solidi urbani da parte sia dei privati che delle aziende pubbliche;
la concreta attuazione di iniziative nel settore del biometano è messa in dubbio anche da *iter* autorizzativi complicati e di lunga durata. Basti considerare a titolo di esempio che, nel settore ambiente, l'ottenimento di un'autorizzazione integrata ambientale, necessaria alla realizzazione dell'impianto, può arrivare addirittura a concludersi dopo ben 4 anni dal deposito dell'istanza, con chiari rischi legati alla possibilità di vedere confermate in un tempo così lungo le previsioni tecniche ed economiche ipotizzate dai richiedenti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle constatazioni esposte;
quali iniziative siano eventualmente in corso di valutazione, finalizzate alla prossima pianificazione dei sistemi incentivanti, tra gli altri, degli impianti a biometano e se ci si possa attendere una sostanziale conferma delle linee guida tracciate con il decreto ministeriale 6 luglio 2012;
se risulti prossima l'emanazione degli attesi decreti attuativi del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, di cui all'articolo 8 del decreto medesimo, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
se siano previsti aggiornamenti delle procedure autorizzative, allo scopo di consentire procedure più snelle e veloci per l'autorizzazione degli impianti.
(3-00911)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

da notizie di stampa si apprende che il 24 febbraio 2014 l'amministratore delegato della "Mediterranean oil & gas" Bill Higgs, in un intervento rivolto agli azionisti della "Medoilgas", avrebbe dichiarato che la società "è in costante dialogo con il Governo italiano e altri *stakeholder* chiave per cercare risoluzione su una via da seguire per il progetto Ombrina Mare al di fuori dei tribunali";
il Ministro dello sviluppo economico Guidi, già vice presidente di Confindustria, audita in sede di Commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato, il 27 marzo, ha dichiarato che: "io credo all'esigenza di dare corso agli investimenti privati per la ricerca e per la produzione di idrocarburi. Guardate, io qualche giorno fa ho avuto modo di incontrare l'amministratore delegato di una grossa compagnia, che mi diceva che ha più o meno 4 miliardi di euro di investimenti totalmente privati bloccati in una regione del Sud Italia dove, come dire, vorrebbero procedere a fare", configurando una consuetudine ad intrattenere rapporti diretti con le società petrolifere fuori dall'ufficialità dei ruoli istituzionali;
risulta agli interroganti che già in passato altri Ministri della Repubblica hanno intrattenuto rapporti costanti con gli amministratori delegati di società petrolifere anche non quotate nei mercati azionari, lasciando presumere che alcune azioni adottate dai Governi succedutisi nel corso degli ultimi anni siano il frutto di questi rapporti intrattenuti fuori dalla ufficialità dei richiamati ruoli istituzionali;
quanto precedentemente esposto è avvalorato dalla lettera protocollo DIVA - 2012 - 0016011 del 3 luglio 2012 rinvenuta presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel corso di un accesso agli atti; lettera nella quale la società Medoilgas Italia SpA esprimeva "un doveroso apprezzamento per il prezioso contributo apportato da Lei [dottor Corrado Clini - che in quel periodo era Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare] e dai suoi collaboratori per l'individuazione della soluzione poi adottata dal Governo al fine di porre riparo ad una situazione insostenibile oltre che ingiusta per gli operatori del settore" (petrolifero) auspicandone "un positivo completamento dell'*iter* alle Camere per una sua definitiva e rapida approvazione" a seguito di istanze "più volte rappresentate in passato" circa le "disposizioni introdotte con il decreto legislativo 128 del 2010" che ha determinato "drastiche restrizioni alle attività di esplorazione e coltivazione di idrocarburi nei mari italiani";
le modifiche introdotte dall'articolo 35 del decreto-legge n.83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che salvano in modo retroattivo tutti i procedimenti antecedenti alla data del 26 agosto 2010, tra i quali il progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi "Ombrina mare" nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD, alla luce di quanto evidenziato in precedenza, sollevano fondati dubbi sul fatto che il provvedimento sia effettivamente scaturito dai rapporti informali intrattenuti con le compagnie petrolifere, e segnatamente con la Medoilgas Italia;
oltre a queste modifiche normative, i Ministri *pro tempore* Passera e Clini individuarono l'Abruzzo come distretto petrolifero italiano, sancendo tale prospettiva nella strategia energetica nazionale;
considerato che:
ogni Ministro dovrebbe agire seguendo criteri di terzietà, imparzialità e indipendenza nelle decisioni;
ogni proposta di legge o mozione o atto di indirizzo che proponga un fermo definitivo alle attività estrattive e alla concessione dei permessi di trivellazione è stato sistematicamente misconosciuto dai Governi e dalle maggioranze parlamentari che li sostenevano;
la Regione Abruzzo, gli enti locali, le comunità territoriali, le realtà produttive e le associazioni sono orientate verso la realizzazione di un sistema regionale integrato mare-montagna come linea di sviluppo economico e sociale ecosostenibile che la presenza del progetto di coltivazione di idrocarburi di Ombrina mare, come quello di ricerca di Colle dei Nidi in provincia di Teramo o di trivellazione di Bomba in provincia di Chieti, come di tutte le altre attività di ricerca e coltivazioni di idrocarburi sia a terra che in mare, potrebbero fortemente compromettere (motivo per cui in sede di valutazione di impatto ambientale sono sistematicamente presentate numerosissime osservazioni sia dalle pubbliche amministrazioni che dalle comunità locali e dalle associazioni),
si chiede di sapere:
in che modo il Ministro in indirizzo intenda dare corso agli investimenti privati per la ricerca,

l'estrazione e la produzione di idrocarburi e se ciò, in particolare, riguardi anche l'Abruzzo;
se, effettivamente, intrattenga rapporti con gli amministratori delegati delle società petrolifere ed in particolare con quello della Medoilgas Italia SpA, al di fuori delle sedi e dei processi istituzionali, che potrebbero condizionare l'attività del Ministro stesso.
(3-00909)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PUGLIA, FUCKSIA, SIMEONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il giorno 17 marzo 2014, alle ore 9.44, il signor Gennaro Curci, nato a Portici e residente a San Giorgio a Cremano (Napoli), si è recato con mezzi propri presso il pronto soccorso, oggi unità operativa complessa di emergenza-urgenza, dell'ospedale evangelico "villa Betania", accusando un forte dolore toracico che si irradiava a braccia, spalle e schiena, come risulta da verbale di pronto soccorso n. 2014/10040;
dopo essere stato sottoposto ad elettrocardiogramma ed esami del sangue, il signor Curci è stato dimesso alle ore 17.19, con la diagnosi di "dolore toracico non specificato", nonostante egli continuasse ad accusare il dolore descritto ai sanitari al momento del suo arrivo al pronto soccorso, tanto da avere difficoltà nel firmare il foglio di dimissioni;
in data 19 marzo 2014, alle ore 18, il signor Curci, sempre con mezzi propri, si è recato presso il pronto soccorso dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli, dove è, purtroppo, deceduto alle ore 19;
la moglie del defunto ha sporto regolare denuncia al commissariato Arenella di Napoli, in seguito alla quale il pubblico ministero ha disposto l'autopsia. La signora, in particolare, ha denunciato i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale evangelico, ritenendo che il marito avrebbe potuto essere salvato se curato in tempo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda disporre, nell'ambito delle proprie competenze, un'ispezione all'ospedale evangelico villa Betania, al fine di verificare la correttezza dell'intervento di pronto soccorso, e in particolare il rispetto dei protocolli e delle procedure fissate per questo tipo di emergenze;
se intenda indagare in merito alla gestione del rischio clinico all'interno dell'ospedale, prendendo in considerazione anche altri eventi avversi verificatisi negli ultimi anni, al fine di evidenziare mancanze procedurali, responsabilità professionali ed organizzative della struttura, nonché di valutare casi specifici come quello descritto.
(4-02100)

BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, MUSSINI, PEPE, CASALETTO, BATTISTA, BOCCHINO, ORELLANA, BENCINI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, all'art. 12 reca disposizioni sulle detrazioni per carichi di famiglia e stabilisce che tutti i familiari con reddito inferiore a 2.840,51 euro sono considerati a carico;
ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi;
sono considerati a carico: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche adottivi, gli affidati, gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi con il contribuente;
in base alle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), i contribuenti che nell'anno fiscale 2013 hanno maturato, grazie alle detrazioni familiari previste, 4.000 euro o più di rimborsi, non li riavranno più indietro dal sostituto d'imposta nella busta paga o nel cedolino della pensione del prossimo mese di luglio 2014, ma dovranno attendere le verifiche dell'Agenzia delle entrate che avrà 6 mesi di tempo dalla presentazione del 730 per effettuare i controlli e liquidare la somma dovuta, con una considerevole dilazione dei tempi;
nello specifico la questione è trattata nei commi dal 586 al 589 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

il comma 586 dispone che: "Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni";
il comma 587 stabilisce: "il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi";
durante la conferenza stampa generale tenuta dall'Agenzia delle entrate il 18 marzo 2014 è stato precisato che, se l'esito del modello 730 del 2014 è un credito superiore a 4.000 euro, l'amministrazione sarà tenuta a effettuare il rimborso al contribuente una volta che siano verificate ulteriori condizioni: la fruizione del contribuente della detrazione per carichi di famiglie se risultano eccedenze dalla precedente dichiarazione;
considerato che:
da quanto si apprende da notizia di stampa, la stretta attuata sulle detrazioni punterebbe a colpire soprattutto quei contribuenti, in particolare immigrati, che con la complicità di alcuni centri di assistenza fiscale avrebbero truffato il fisco chiedendo detrazioni per carico familiare per figli formalmente residenti all'estero, ma in realtà mai esistiti;
secondo i dati ufficiosi dell'anagrafe Sogei sarebbero 360.000 i contribuenti che il prossimo mese giugno potrebbero dichiarare più di 4.000 euro per le detrazioni familiari, ma la platea di coloro che verrebbero sottoposti a controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle entrate sembrerebbe ben più ampia, in quanto coinvolgerebbe tutti coloro che hanno un credito superiore ai 4.000 euro derivante dalla somma dei carichi di famiglia e delle eccedenze derivanti da anni precedenti;
si andrebbero pertanto a colpire non soltanto coloro che hanno detrazioni derivanti esclusivamente da carichi di famiglia ma anche coloro che ai carichi di famiglia, che non superano i 4000 euro, sommano detrazioni dovute ad esempio ai lavori di ristrutturazione dell'abitazione che, per ovvi motivi, rappresentano la parte più significativa del credito d'imposta; rischiando, così, non solo di vanificare gli obiettivi alla base del rinnovo delle agevolazioni fiscali in tema di ristrutturazioni edilizie previsto dalla legge di stabilità per il 2014 ma anche di provocare pesanti ripercussioni sulle famiglie italiane principali destinatarie di questa misura,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire che l'Agenzia delle entrate sia tenuta ad effettuare dei controlli sui contribuenti che richiedono detrazioni che derivano esclusivamente dai carichi di famiglia superiori a 4.000 euro.
(4-02101)
MUNERATO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
la grave crisi internazionale che negli ultimi anni si è manifestata in tutti Paesi e, soprattutto, in Europa, ha avuto ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale italiano, colpendo quindi anche il settore del commercio, in particolar modo di quello operato dalla distribuzione medio-piccola, che da molti mesi manifesta ormai segnali evidenti di diminuzione del volume di fatturato;
il settore del commercio e degli esercizi commerciali, soprattutto quelli di dimensioni più ridotte, in termini sia di personale che di volume d'affari, rappresentano uno dei punti di forza dell'economia italiana, per il flusso economico che ogni anno generano, e perché, nei piccoli centri, sono parte integrante del tessuto urbano ed economico delle città italiane;
attraverso l'approvazione dell'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che prevede la liberalizzazione degli orari per gli esercizi

commerciali, viene messa a repentaglio la sopravvivenza dei negozi al dettaglio, che rischiano di scomparire perché schiacciati dagli operatori della grande distribuzione in grado, in ragione dei piccoli negozi a conduzione familiare, di usufruire del *turnover* del personale;
alcune Regioni italiane, come il Veneto, avevano impugnato il provvedimento, sulla base del fatto che la Costituzione italiana, all'articolo 117, delega alle Regioni stesse il commercio interno come materia di loro competenza esclusiva, e numerosi Comuni, sempre del Veneto, al tempo, avevano emanato apposite ordinanze sindacali per regolamentare il commercio fisso nel proprio territorio comunale, appoggiando così le istanze delle associazioni di categoria dei negozianti;
la normativa, così come concepita, rischia pertanto di creare un grave danno proprio al principio della libera concorrenza, ovvero quel principio che intende invece sostenere, danneggiando i piccoli esercizi commerciali e la loro pluralità di offerta di servizio che rappresentano invece una ricchezza, avvantaggiando così la sola grande distribuzione;
il combinato disposto delle disposizioni normative legate alle liberalizzazioni operate dal Governo Monti con il decreto-legge n. 201 del 2011 e il recente aumento dell'IVA hanno infatti messo ancora più in difficoltà i piccoli esercizi commerciali, a vantaggio esclusivo della sola grande distribuzione;
in questi ultimi giorni, in concomitanza con le festività pasquali, sono cresciute le proteste da parte degli operatori del settore del commercio, in particolar modo nello stesso Veneto, caratterizzato da un elevato numero di esercizi commerciali a conduzione familiare, a fronte del fatto che sono numerose le grandi catene di distribuzione, le quali, nonostante le forti polemiche anche delle associazioni di categoria dei lavoratori, costretti ad osservare turni di servizio in molti casi prolungati pur essendo giornate di festività, hanno deciso di mantenere aperti i loro centri commerciali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere iniziative nell'ambito delle proprie competenze per rivedere la disposizione della liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, così come attualmente prevista dalla legge nazionale, e quali misure intenda altresì adottare allo scopo di sostenere il rilancio degli esercizi commerciali di piccole dimensioni.
(4-02102)

CASALETTO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che la filiera agrumicola nella piana di Rosarno (Reggio Calabria) è molto apprezzata per la qualità dei frutti ed assorbiva un tempo 8.000 posti di lavoro; ancora oggi rappresenta l'unica fonte di reddito per numerosi agricoltori ma i prodotti, sottopagati, vanno spesso al macero per eccedenza, a fronte, anche, di complesse strategie di mercato;
considerato che le multinazionali dell'aranciata rendono difficile la rimozione delle cause economiche che vedono gli agrumi sottopagati e il cui ricavo non copre nemmeno il 50 per cento dei costi; le stesse multinazionali impediscono l'applicazione della normativa che prevede l'incremento di succo di arance nelle bibite al 20 per cento e bloccano i decreti attuativi per l'indicazione di origine delle materie prime in etichetta previsti dalla legge n. 4 del 2011;
ritenuto che la percentuale di succo di arancia presente nelle bibite sia esigua e sarebbe utile aumentarla, eliminando i coloranti, per salvaguardare al massimo le sostanze nutritive presenti, efficaci nella prevenzione e nella cura di diverse malattie, in particolare quelle da raffreddamento; l'aumento della quantità di succo nelle bibite favorirebbe l'utilizzo pieno di molti agrumeti;
rilevato che:
il Corpo forestale dello Stato ha sequestrato pochi mesi fa tonnellate di succhi provenienti dal Brasile che "si spacciano" poi per italiani;
le campagne pubblicitarie a favore del consumo di frutta fresca e di succhi di frutta volte ad assicurare l'apporto nella dieta di elementi fondamentali per il nostro organismo risultano vanificate,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo intenda promuovere, per quanto di competenza, iniziative volte all'applicazione della normativa che prevede l'incremento di succo di arance nelle bibite al 20 per cento e all'imposizione dei decreti attuativi per l'indicazione di origine delle materie prime in etichetta previsti dalla legge n. 4 del 2011;

se si possa attivare un'azione positiva e determinata, con coerenti politiche nei confronti di tutta la filiera agrumicola affinché i lavoratori, gli agricoltori ed i trasformatori possano continuare a lavorare, favorendo l'utilizzo pieno di molti agrumeti.
(4-02103)
CASALETTO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che il Governo spagnolo ha annunciato di voler acquisire una partecipazione nel capitale di "Deoleo", gruppo importante dell'olio d'oliva in Spagna, divenuto proprietario di alcuni dei più noti e diffusi marchi italiani; il pericolo è che milioni di litri di olio spagnolo continuino ad essere venduti come prodotti italiani;
considerato che il marchio "Bertolli" era finito in mani iberiche nel 2008 quando è stato acquisito dal gruppo spagnolo "Sos" che nel 2006 aveva già rilevato "Carapelli" e "Sasso";
risulta all'interrogante che all'inizio della crisi sono passati in mani straniere marchi storici dell'agroalimentare italiano per un valore di oltre 10 miliardi di euro e le politiche attuate precedentemente non sono riuscite ad evitare la svendita del patrimonio nazionale;
rilevato che il cambiamento di proprietà ha significato spesso lo spostamento delle fonti di approvvigionamento della materia prima a danno dei coltivatori italiani che offrono un prodotto di più alti *standard* qualitativi e sono state attuate diverse delocalizzazioni della produzione, la chiusura di stabilimenti e la perdita di occupazione;
ritenuto che il rischio è lo sfruttamento dei marchi italiani, in quanto 300 milioni di litri di olio spagnolo continuerebbero ad essere venduti come olio extra vergine italiano,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga utile intervenire onde evitare il rischio di sfruttamento dei marchi italiani;
se ritenga opportuno contrastare la delocalizzazione della produzione e la chiusura di stabilimenti onde evitare la svendita del patrimonio agroalimentare nazionale.
(4-02104)
DE POLI - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
un articolo del "Gazzettino di Padova" del 19 aprile 2014 ha denunciato l'ennesimo episodio a giudizio dell'interrogante increscioso da parte della macchina burocratica statale nei confronti dei cittadini;
un piccolo imprenditore agricolo si è visto recapitare una cartella di Equitalia di 395 euro. Approfondendo la questione, in apparenza senza spiegazioni, è emerso che la motivazione dell'ammontare di tale cifra è dovuto al ritardo di un solo giorno di un pagamento dovuto;
dunque per un giorno di ritardo sono state ricalcolate le sanzioni dal 10 per cento al 30 per cento con l'aggiunta di interessi e spese;
il peso eccessivo e la non funzionalità della burocrazia sono evidenti; le procedure dovrebbero essere snelle, elastiche ed a vantaggio dei cittadini. Il ritardo del pagamento di un giorno non può corrispondere ad una sanzione così severa, penalizzando pesantemente un cittadino che risulta essere onesto ed in regola con i pagamenti;
molte sono le lamentele da parte dei cittadini nei confronti delle procedure adottate da Equitalia. Procedure che spesso sono risultate fallaci e non corrispondenti alla realtà;
lo Stato deve essere di supporto ai cittadini tutelando gli interessi di tutti,
si chiede di sapere come il Governo intenda intervenire per evitare il ripetersi di simili episodi.
(4-02105)
DE POLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il problema di poter vendere e somministrare, sul luogo di produzione, ciò che l'artigiano gastronomo produce interessa da tempo chi opera nel settore;
per quanto attiene al consumo sul posto l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, nella segnalazione AS900 del 4 gennaio 2012, ha ritenuto che "agli esercizi di vicinato non debba essere preclusa la possibilità di utilizzare i propri arredi, ivi compresi tavoli e sedute, ai fini del consumo

immediato dei prodotti di gastronomia da parte della propria clientela". Inoltre nella medesima segnalazione l'Autorità richiama la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico n. 3063/C del 28 settembre 2006, la quale, se da un lato esclude che negli esercizi di vicinato possa essere ammesso il servizio assistito, dall'altro non vieta espressamente che il consumo sul posto possa svolgersi attraverso l'utilizzo di sedute;
la risoluzione n. 75893 dell'8 maggio 2013 del Ministero ha consentito la presenza di un numero limitato di panchine o altre sedute abbinabili ad eventuali piani di appoggio nel caso degli esercizi di vicinato che intendessero usufruire della possibilità del consumo sul posto dei propri prodotti alimentari. Per tale attività si avrebbe l'intenzione di utilizzare anche un'area esterna alla propria sede di produzione, la quale verrebbe attrezzata con una pedana in legno sulla quale poter collocare un numero limitato di semplici panchine o sedute in plastica che verrebbero poi ritirate nel locale alla chiusura;
la possibilità di consentire il consumo sul posto è attualmente disciplinata dall'art. 3, comma 1, lettera f-*bis* , del decreto-legge 4 aprile 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che lo riserva ai soli esercizi di vicinato legittimati a svolgere attività di vendita di prodotti alimentari e dall'art. 4, comma 2-*bis*,che lo consente anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative, cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato e quindi non estensibile alle attività artigianali di gelateria;
la disparità di trattamento tra artigiani che producono pizze, gelati ed altri prodotti di gastronomia e gli artigiani panificatori è evidente e priva di senso. Risulta infatti inaccettabile una disparità di trattamento normativo tra gli appartenenti ad una stessa categoria di imprese,
si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo al riguardo e se non sia il caso di avviare una valutazione finalizzata all'armonizzazione della normativa che disciplina le imprese artigiane che realizzano prodotti di gastronomia, permettendo il consumo degli alimenti all'esterno delle botteghe di produzione.
(4-02106)
SANGALLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il 23 agosto 2013 è entrata in vigore la legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, relativo ai primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva);
all'articolo 11, comma 22, prevede l'introduzione di un'imposta di consumo pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita. L'imposta è prevista tanto sulle sostanze atte a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, quanto sui cosidetti dispositivi, e le relative parti di ricambio, utili alla vaporizzazione dei succedanei. Prevede inoltre che la commercializzazione di questi prodotti sia assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67;
la relazione tecnica presentata dal Governo in occasione della discussione del decreto-legge ammetteva che "la misura è finalizzata alla salvaguardia delle entrate erariali derivanti dal consumo dei tabacchi lavorati, in particolare delle sigarette, le quali subiscono l'effetto sostituivo del consumo, in notevole espansione, di detti succedanei";
pertanto, essendo l'intento del Governo quello di salvaguardare le entrate erariali derivanti da un prodotto dannoso per la salute dei cittadini, la relazione dell'Esecutivo sull'imposta di consumo sulle "sigarette elettroniche" non forniva un quadro certo sugli introiti. Infatti, si leggeva nella relazione "In mancanza di dati e rilevazioni ufficiali in ordine al mercato delle cosiddette sigarette elettroniche, è possibile stimare, sulla base di valutazioni tuttora di natura induttiva e a condizione che si consolidi il *target* dei potenziali acquirenti, che il valore complessivo di questo specifico comparto sia attualmente pari a circa 150 milioni di euro. È stimabile che l'assoggettamento alla tassazione del 58,5 per cento, ipotizzando che non abbia un rilevante impatto sui consumi e fermo restando l'incertezza delle

variabili da considerare, dovrebbe portare il valore complessivo del comparto a circa 200 milioni di euro, con conseguenti entrate erariali nell'ordine di 117 milioni di euro su base annua";
il Servizio del Bilancio del Senato, nella propria nota di lettura n. 10 del luglio 2013, evidenziava come "non è stata fornita la fonte dei dati riportati, né si è chiarito in base a quali parametri, ovvero *trend* osservati, si sia giunti ad ipotizzare un mercato del settore di 200 mln di euro a partire dal 2014; non sembra inoltre che si sia tenuto conto di possibili effetti disincentivanti in relazione alle ricadute sul prezzo derivanti all'imposta introdotta", rendendo evidente la totale mancanza di dati reali (come emerso anche in seguito) rispetto all'analisi dell'impatto di una tale regolamentazione e tassazione inserite con la disposizione citata;
ciò posto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, gli schemi di atti normativi del Governo devono essere sottoposti all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, ciascuna amministrazione comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio in che modo intenda svolgere le attività connesse all'AIR, comprese le consultazioni dei soggetti privati coinvolti;
in uno studio reso pubblico dal Centro Arcelli per gli studi monetari e finanziari dell'università Luiss "Guido Carli" di Roma, "L'analisi economica del nuovo regime fiscale del fumo elettronico", si valuta che l'impatto dell'imposta di consumo introdotta comporterà un aumento dei prezzi pari al 250 per cento;
in occasione della discussione dell'Atto Senato 1120, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", la 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato, aveva approvato un emendamento con il quale si prevedeva un'imposta di consumo del 25 per cento del prezzo di vendita applicata sui soli liquidi per sigarette elettroniche, indicando altresì le coperture necessarie. Tale misura era stata poi eliminata dal maxi-emendamento, presentato in Aula, senza alcuna consultazione preventiva con la Commissione che aveva approvato il testo nella seduta n. 123 del 24 novembre 2013;
ad oggi non risulta che l'erario abbia incassato alcunché, facendo venire meno le coperture previste dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, e in più in data 3 aprile 2014, il TAR del Lazio ha sospeso gli atti relativi all'imposta di consumo, e ha "ritenuto (...) che detta normativa presenti profili di irragionevolezza tali da giustificare le sottoposizione della relativa questione alla Corte costituzionale",
si chiede di sapere:
se l'AIR relativa all'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche sia stata svolta ed eventualmente quale Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze fosse stato incaricato di svolgerla, visto che, *de facto* , i dati riportati nella relazione tecnica del Governo si sono rivelati privi di fondamento scientifico;
se il Ministro in indirizzo ritenga utile riprendere la proposta fatta dall'interrogante approvata dalla Commissione Bilancio del Senato, o comunque di simile tenore, posto che in quel caso le entrate fiscali risultavano essere certe;
se non ritenga utile rivedere l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche (riconsiderando una riduzione dell'imposta sui soli liquidi con nicotina, essendo questa sostanza l'unico possibile succedaneo del tabacco) con vigenza a partire dall'1° gennaio 2016, anno in cui si dovrà implementare la nuova "direttiva Tabacco" che andrà a regolamentare questo prodotto, e anticipando comunque l'eventuale pronuncia della Corte costituzionale;
se non ritenga utile dare al Dipartimento delle finanze indicazione di fornire un monitoraggio accurato delle presunte minori entrate da accise da tabacco imputabili alla vendita di sigarette elettroniche anche in considerazione del fatto che il Ministero nel comunicato del bollettino sulle entrate tributarie relativo al periodo gennaio-novembre 2013 riporta una flessione del 5,3 per cento (pari ad una perdita di 536 milioni di euro) delle entrate dei prodotti del tabacco, dovute, oltre che dal contrabbando, anche dalle sigarette elettroniche, senza però specificare il *quantum*;
se intenda verificare che venga avviata una consultazione con le principali associazioni del settore

come già correttamente fatto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in via preventiva.
(4-02107)
MANCONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
in data 5 settembre 2012 il deputato Maurizio Turco presentò un'interrogazione 4-17389 al Presidente del Consiglio dei ministri con cui si intendeva sapere in quali casi e in quali date nella storia repubblicana fosse stato apposto il segreto di Stato e per quali di questi fosse ancora valido;
quell'interrogazione non ha avuto alcuna risposta,
si chiede di sapere in quali casi e in quali date sia stato apposto il segreto di Stato e per quali di questi esso sia tuttora valido.
(4-02108)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00910, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla situazione di crisi delle fondazioni lirico-sinfoniche;
10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-00911, del senatore Piccoli, sulle misure di incentivazione del biometano immesso nella rete dei gasdotti;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-00908, dei senatori Campanella e Bocchino, sullo smantellamento della nave Costa "Concordia".
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 233ª seduta pubblica del 17 aprile 2014:
a pagina 131, al terzo capoverso, le parole da "a individuare" fino a "pubblica amministrazione;", sono sostituite dalle seguenti: "a individuare nel sistema previdenziale meccanismi di flessibilità in uscita, senza alterare l'andamento della spesa previdenziale, rispetto ai nuovi limiti anagrafici, per una soluzione strutturale del problema degli «esodati» e per i lavoratori del settore della scuola e della pubblica amministrazione;";
a pagina 95, all'ultima riga, sostituire le parole: "presentata dai senatori Romani Paolo e da altri senatori" con le seguenti: "presentata dai senatori Romani Paolo e Ferrara Mario";
a pagina 154, la proposta di risoluzione 6-00053 deve intendersi sottoscritta dai senatori Paolo Romani e Mario Ferrara.

1.5.2.3. Seduta n. 238 (ant.) del 29/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

238a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 29 APRILE 2014
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 11,02)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 aprile.*

Sul processo verbale

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, intuisco che chiede la parola per la verifica del numero legale.

Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Intuizione esatta.

Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richieste risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 11,25).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signora Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 11,27)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 24 aprile 2014 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» (1465).

Discussione del disegno di legge:

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*
(ore 11,28)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1450, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatrice Zanoni e senatore Zeller, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Zanoni. *(Brusìo)*.

Colleghi, vi prego di fare silenzio, per consentire alla relatrice di svolgere la relazione.

ZANONI, *relatrice*. Signora Presidente, senatrici, senatori, è con un po' di trepidazione che mi accingo a illustrare il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Sinteticamente soprannominato salva Roma 3, in realtà esso contiene numerose misure che riguardano gli enti locali e le Regioni che le stanno attendendo. Non è più lo stesso testo dei cosiddetti provvedimenti salva Roma 1 e 2; è stato fortemente migliorato da tutta la discussione avvenuta in questi mesi.

In via preliminare, si segnala che il provvedimento risulta fornito della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto riguarda i profili di interesse della 5a Commissione, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge prevede la copertura dell'incremento del contributo dello Stato ai Comuni, attraverso la riduzione di 118,156 milioni di euro del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili e di 6,844 milioni di euro del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 2-*bis* reca il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 degli enti locali, dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014. Consentitemi una battuta da ex assessore al bilancio: la proroga è necessaria per una colpa nostra, perché lo Stato non fornisce in tempo utile tutte le informazioni utili affinché gli enti locali adottino il bilancio di previsione. Ricordiamo che è un dovere, ma è anche un diritto dei Comuni essere in grado di poter esprimere il proprio bilancio e poter lavorare in modo ordinato all' interno delle proprie comunità.

L'articolo 3 reca numerose modifiche al testo unico degli enti locali, finalizzate a dare maggiore flessibilità alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali: si ammette la presentazione di un nuovo piano, anche a seguito del diniego da parte del consiglio comunale o della Corte dei conti; si ampliano i tempi nei quali l'ente locale può avvalersi della procedura per il riequilibrio; si consente l'attivazione di mutui oltre i limiti vigenti; si permette una rimodulazione dei piani in taluni casi. Inoltre, per i Comuni con più di 20.000 abitanti che programmino una riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi e la razionalizzazione delle società partecipate, si consente che raggiungano l'equilibrio entro un periodo massimo di tre anni. Si amplia, infine, la possibilità per le società controllate di applicare processi di mobilità tra società, eliminando il vincolo della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale. *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Senatore Romani, la invito ad abbassare il tono della voce.

ZANONI, *relatrice*. Grazie, signora Presidente.

L'articolo 3-*bis* riduce l'entità minima del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali e l'entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti pregressi maturati da tali enti, rispettivamente dal 25 al 20 per cento e dal 30 al 20 per cento dei residui attivi di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Questo è un provvedimento fortemente atteso dagli enti locali, che hanno grosse difficoltà ad esplicare questa norma in breve tempo, specialmente per ciò che riguarda gli enti molto grandi.

L'articolo 4 prevede una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle Regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa. I commi da 3-*bis* a 3-*quater* ammettono il pagamento, da parte di

Regioni ed enti locali, delle prestazioni dei lavoratori socialmente utili per le retribuzioni maturate nel periodo 2010-2013, nel rispetto del Patto di stabilità interno e garantendo, comunque, la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'articolo 5 consente agli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, di assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti dell'8 per cento delle entrate fissati dal testo unico degli enti locali per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti, rimborsate nell'esercizio precedente. Questa è una misura molto attesa, anche ai fini di innescare di nuovo la leva dello sviluppo nelle comunità.

L'articolo 7 introduce disposizioni di verifica del gettito IMU per l'anno 2013. Considerato che ovviamente i bilanci 2013 sono già chiusi, pregherei il Governo di fare attenzione sulle modalità di applicazione.

L'articolo 8 prevede l'erogazione ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario ed ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna di un anticipo del 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

L'articolo 9 riduce, a decorrere dall'anno 2014, il contributo ordinario spettante agli enti locali nella misura di 7 milioni per le Province e di 118 milioni di euro per i Comuni.

L'articolo 10 conferma, per l'anno 2014, le modalità di riparto alle Province del Fondo sperimentale di riequilibrio, già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Sono altresì confermate le riduzioni di risorse per la revisione della spesa ed i trasferimenti per le Province siciliane e sarde.

L'articolo 11 modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione. Permettetemi un inciso al riguardo: la relazione di fine mandato è uno strumento importante di trasparenza; renderlo più semplificato probabilmente agevola i Comuni nella sua redazione, che peraltro appare davvero importante ai fini della trasparenza politica e amministrativa.

L'articolo 12, comma 1, interviene sulla decorrenza dell'erogazione del contributo straordinario per le fusioni di Comuni; al comma 1-*bis* destina alla Regione Emilia-Romagna le somme iscritte in conto residui per l'anno 2014 sul fondo destinato all'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, quale contributo straordinario pari a 2 milioni di euro.

L'articolo 13 prevede che il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, venga interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune connessi all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

L'articolo 14 interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, stabilendo che il 10 per cento del Fondo in esame sia ripartito tra i Comuni sulla base dei fabbisogni *standard*, specificando che occorre tenere conto anche delle capacità fiscali. Anche questa è una disposizione importante, che riflette il lavoro fatto dalla Commissione bicamerale sul federalismo fiscale circa la definizione dei fabbisogni e dei costi *standard*.

L'articolo 15, comma 1, chiarisce che, per le Province che nel 2009 sono state interessate dallo scorporo di Province di nuova istituzione, l'obiettivo del Patto di stabilità interno è calcolato assumendo a riferimento la spesa corrente del biennio 2010-2011, anziché del triennio 2009-2011; al comma 1-*bis* prevede un'attenuazione delle sanzioni per le Province che non hanno rispettato il Patto di stabilità.

L'articolo 16 contiene le disposizioni su Roma Capitale. Credo si sia arrivati ad un giusto equilibrio fra la necessità di aiutare e sostenere il Comune di Roma a superare le difficoltà di bilancio e la necessaria assunzione di responsabilità da parte del Comune stesso con un piano triennale che prevede la riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale di bilancio, misure per la gestione dei rifiuti, sulle società controllate e partecipate, sull'evasione tributaria e tariffaria.

Infatti, si prevede che il Comune trasmetta, entro il 4 luglio 2014, un rapporto che evidenzi le cause

della formazione del disavanzo e adotti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, che deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si autorizza, inoltre, il commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma ad inserire, nella massa passiva del debito del Comune di Roma, ulteriori partite debitorie per complessivi 115 milioni di euro.

Si prevede, infine, la finalizzazione di risorse, pari a 12 milioni di euro nel 2014 e 10,5 milioni di euro nel 2015, per assicurare l'attuazione di interventi previsti per superare la crisi in atto nella gestione dei rifiuti nel territorio di Roma, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale sulla raccolta differenziata.

L'articolo 17 prevede il pagamento, da parte dello Stato, a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro per corrispettivo dei servizi resi nei primi sette mesi del 2014 in Valle d'Aosta.

L'articolo 18 reca, al comma 1, disposizioni volte a limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del Patto di stabilità nei confronti dei Comuni di Venezia e Chioggia. Il comma l-*bis* reca una norma di interpretazione autentica del comma 76 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, concernente le modalità di iscrizione in bilancio del debito e del ricavo derivante dai mutui.

L'articolo 19 proroga al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari. Il comma l-*bis* prevede che le risorse destinate dall'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013 alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, siano anche finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico. Si prevede, inoltre, che il decreto di attuazione non debba più individuare gli istituti cui affidare le predette attività.

L'articolo 20 reca alcune agevolazioni finanziarie in favore della Provincia e del Comune dell'Aquila, nonché degli altri Comuni del cratere, colpiti dal sisma dell'aprile 2009. L'articolo 20-*bis* destina una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 50 milioni di euro, che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

Per tutto quanto detto, e con la consapevolezza che il provvedimento ha tenuto conto del dibattito e delle osservazioni che il Senato ha espresso nelle discussioni sui cosiddetti provvedimenti salva Roma 1 e 2, ritengo che questo provvedimento sia necessario e urgente per gli enti locali, le Regioni e per il Paese e che vada votato nella sua interezza. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli allievi dell'Istituto comprensivo «Capraro-Scialoja» di Procida, in provincia di Napoli. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450 (ore 11,42)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zeller.

ZELLER, *relatore*. Signora Presidente, per quanto concerne le disposizioni di diretto interesse della 6a Commissione, si segnala anzitutto l'articolo 1, che modifica alcune disposizioni in materia di TARI e TASI introdotte dalla legge di stabilità del 2014.

Più in dettaglio, il comma 1, lettera *a)*, consente ai Comuni, per il 2014, di superare il limite del 2,5 per mille previsto per la determinazione delle aliquote TASI 2014, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille. Tale possibilità è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta o di altre misure sulle abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate che generino effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili.

La lettera *b)* modifica il comma 688 della legge di stabilità 2014, riguardante le modalità di pagamento della TASI e della TARI. In particolare, le modalità di versamento della TASI vengono rese omogenee a quelle dell'IMU, eliminando le altre modalità di pagamento previste dalla normativa originaria.

La Camera dei deputati ha apportato al testo una serie di modifiche secondo le quali: la TASI deve essere pagata in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l'IMU; il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi precedenti, mentre il saldo deve tenere conto degli atti pubblicati dal Comune entro il 28 ottobre; per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell'aliquota base TASI (pari all'1 per mille) qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale; per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo che, alla data del 31 maggio 2014, venga pubblicata nel Portale del federalismo fiscale la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.

La lettera *c)* introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti.

La Camera ha inoltre aggiunto la lettera c-*bis*), secondo cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, nel caso di immobili oggetto di multiproprietà il versamento dell'IMU è effettuato dall'amministratore del bene, il quale può prelevare l'importo necessario dal fondo comune, attribuendo le quote ai singoli titolari con addebito nel rendiconto annuale. Ciò comporta una evidente semplificazione.

La lettera *d)* dispone, per l'anno 2014, un contributo di 625 milioni di euro per i Comuni. Le modalità di ripartizione di tale contributo devono tenere conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e della TASI.

La Camera ha aggiunto inoltre il comma 1-*bis*, il quale dispone che per l'anno 2013 sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla precedente lettera *d)*, mentre il comma 3, modificato dalla Camera, disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU.

Sono pertanto esenti dal tributo: gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio, nonché gli immobili degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi; gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *i)* del decreto legislativo n. 504 del 1992, e cioè i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); i fabbricati con destinazione ad usi culturali; i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati; gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali.

L'articolo 2, comma 1, reca una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014. In particolare, la lettera *a)* elimina l'obbligo per chi intende acquistare servizi di pubblicità *online* ad acquistarli da soggetti

titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La lettera *a*-bis*),* aggiunta dalla Camera, reca tra l'altro disposizioni volte ad introdurre la facoltà di scioglimento incentivato, ovvero di alienazione di società controllate da pubbliche amministrazioni locali. La lettera *e)*, modificata dalla Camera, demanda al regolamento comunale eventuali riduzioni della TARI per rifiuti assimilati avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

La Camera ha altresì introdotto una nuova lettera *e-quater)* con cui viene abrogato il comma 661 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, che prevede che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La lettera *f)*, anch'essa importante, modifica il presupposto d'imposta della TASI ed esclude l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli. La lettera *g)* assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.

Anche io mi associo al giudizio espresso dalla relatrice della 5a Commissione permanente e ritengo che il provvedimento in esame sia urgente e vada convertito al più presto in legge in quanto la scadenza del decreto-legge arriverà in tempi ravvicinati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Mandelli per illustrarla. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, premetto che il decreto-legge in esame propone nuovamente una serie di norme, peraltro già contenute in altri provvedimenti governativi, successivamente decaduti, che non potrebbero essere oggetto di un provvedimento d'urgenza, essendo caratterizzate da un contenuto disomogeneo e privo dei presupposti costituzionali, anche in considerazione dei recenti richiami del Presidente della Repubblica.

Il contenuto del decreto-legge ripropone infatti una serie di disposizioni di assoluta eterogeneità, al cui interno si rilevano evidenti difformità, che pongono in modo manifesto l'assenza degli opportuni coordinamenti delle norme, che compromettono di conseguenza i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della decretazione d'urgenza e prefigurano un'evidente violazione del vincolo implicitamente disposto dall'articolo 77 della Costituzione, ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Analoghi rilievi possono essere formulati per quanto riguarda le singole norme, che si caratterizzano tutte per la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza. Sono state accostate infatti in maniera arbitraria disposizioni in materia di fiscalità locale; norme per la definizione dei rapporti finanziari tra Roma capitale e gestione commissariale, attraverso un piano triennale di rientro; disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle Regioni a statuto speciale; norme in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e, infine, norme per il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo avvenuto nell'aprile 2009.

Ulteriori profili di criticità e di complessa valutazione in ordine alla coerenza delle procedure legislative si rilevano dall'inosservanza del dettato costituzionale di cui all'articolo 81, quarto comma, con particolare riferimento all'articolo 16 del decreto in esame, nell'ambito delle disposizioni concernenti Roma Capitale, e, in particolare, le misure volte a regolare i rapporti finanziari di Roma Capitale con la gestione commissariale.

L'articolo 16, al comma 5, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 4, commi da 1 a 1-*quater*, del decreto-legge n. 151 del 2013, successivamente decaduto, trasferisce a carico della gestione governativa debiti certi iscritti nel bilancio del Comune di Roma, compensando la relativa posta con un generico riferimento a possibili crediti vantati dalla gestione commissariale nei confronti delle società partecipate dal Comune di Roma, senza individuare il relativo debitore, l'importo dei singoli crediti e soprattutto la loro solvibilità nel tempo; allo stesso tempo viene comunque posto a carico della gestione commissariale un ulteriore onere netto di 85 milioni di euro destinato ad aumentare il numero delle rate di ammortamento a carico del bilancio dello Stato senza predisporre i necessari mezzi di copertura finanziaria.

Le disposizioni in commento rilevano ulteriori elementi di complicazione che rafforzano la

convinzione per cui il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, contiene norme che non rispettano il requisito costituzionale previsto dall'articolo 81, quarto comma, ai fini del pagamento delle rate da parte delle società partecipate, derivanti dalla riacquisizione dei crediti da parte di Roma Capitale, attraverso l'utilizzo dei corrispettivi dovuti dall'ente alle proprie partecipate per i contratti di servizio.

La suindicata norma, delimitando gli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili presso il predetto ente, non precisa tuttavia l'eventualità che tali stanziamenti possano risultare inferiori all'ammontare dei corrispettivi dovuti. Una circostanza di evidente anomalia la cui mancata conciliazione tra poste debitorie e creditorie, determinata dalla presenza di una massa creditizia vantata dalla società in misura superiore ai debiti (residui passivi) dell'ente locale, è stata segnalata anche dalla Corte dei conti, nel rapporto sul coordinamento della finanza pubblica nel 2013.

Relativamente a tale articolo giova evidenziare che il Servizio del bilancio della Camera dei deputati ha segnalato preliminarmente che la norma, al pari di quelle di analogo oggetto contenute nei decreti-legge decaduti, opera uno spostamento di partite debitorie e creditorie tra i bilanci di Roma Capitale e la gestione commissariale, consolidando la posizione patrimoniale del primo soggetto a scapito del secondo soggetto cui sono trasferite partite debitorie e sono sottratte partite creditorie.

Il Servizio del bilancio ha altresì chiesto: di chiarire, non essendo modificata l'entità delle risorse trasferite annualmente dal bilancio dello Stato e dal Comune di Roma alla gestione commissariale, come all'aumento della massa passiva disposto dalla norma possa essere fronteggiato con le predette risorse che, pur avendo natura permanente, sono di importo annuo predeterminato; di disporre, in considerazione del succedersi di disposizioni di contenuto parzialmente difforme, benché disciplinanti la stessa materia, i cui effetti sono fatti salvi dal provvedimento in esame, del quadro complessivo delle poste movimentate nei rapporti finanziari tra il Comune di Roma e la gestione commissariale, chiarendo, sotto il profilo quantitativo, come il nuovo testo della disposizione intervenga rispetto alle norme previgenti; di fornire, in particolare, chiarimenti con riferimento alle diverse misure previste dal comma 5, sotto il profilo dei saldi di bilancio.

Il Servizio del bilancio ha, inoltre, segnalato che la norma risulta difforme rispetto alla corrispondente disposizione contenuta nei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126 e 30 dicembre 2013, n. 151, decaduti, che autorizzava il commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al Comune di Roma a titolo di anticipazione per l'anno 2009 e trasferite alla gestione commissariale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. Tale ultima disposizione faceva riferimento alla delibera CIPE del 30 settembre 2008, la quale assegnava a Roma la cifra di 500 milioni di euro per il 2009.

Nella risposta fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - in merito ai chiarimenti richiesti sul predetto articolo 16, dal Servizio del bilancio della Camera dei deputati, testualmente si legge: «Al riguardo, si rappresenta che l'incremento della massa passiva, in costanza di risorse finalizzate al finanziamento della stessa, determina esclusivamente un allungamento dei tempi per la definitiva liquidazione della massa passiva medesima. Relativamente all'importo da inserire nella massa passiva a titolo di ulteriori partite debitorie antecedenti al 28 aprile 2008, si rappresenta che la norma in esame ne ha determinato una riduzione da 115 a 30 milioni di euro. Si segnala, poi, che la definizione della natura delle partite debitorie da inserire nella predetta massa passiva è demandata ad apposite determine dirigenziali di Roma Capitale».

Circa la richiesta del Servizio del bilancio di un quadro aggiornato ed esplicativo delle partite creditorie nette sottratte alla gestione commissariale, si rinvia ai dati che potranno essere forniti in proposito dalla gestione commissariale. Con riferimento alle informazioni richieste sul contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008 e sui criteri di quantificazione delle risorse introitate in attuazione del contratto di servizio medesimo, si rinvia al Dipartimento del tesoro.

I nodi principali che si rilevano nel complesso dall'impianto normativo previsto dal presente decreto-legge, oltre al suindicato rilievo di incostituzionalità per quanto riguarda i profili finanziari, sono gli

stessi di una sequenza di decreti-legge sottoposti in precedenza all'esame del Parlamento: la disorganicità, l'occasionalità, l'eterogeneità del contenuto, evidenziato dallo stesso titolo, che reca, accostati tra loro senza alcuna connessione, misure considerate urgenti in materia di finanza di regioni ed enti locali, interventi sul trasporto ferroviario localizzati nel territorio e la presenza di numerose norme ordinamentali che costituiscono pertanto elementi non conformi a quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza.

Non si comprendono i motivi dell'abrogazione del comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); si rammenta che tale comma ha introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi che intendono acquistare servizi di pubblicità *online*, di effettuare tali acquisti da soggetti titolari di partita IVA italiana. Il medesimo obbligo è disposto per gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano, anche attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili.

Durante l'esame nelle Commissioni V e VI alla Camera dei deputati, è stato altresì aggiunto un comma che concerne la soppressione del comma 12-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, in materia di pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per il 2013. Il citato comma 12-*bis* prevedeva la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU qualora la differenza fosse stata versata entro il termine del 24 gennaio.

I sottoscrittori rilevano infine come il medesimo disegno di legge di conversione, oltre a mantenere la stessa eterogeneità nei contenuti dei precedenti decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013, successivamente decaduti, presenta disposizioni in realtà non reiterabili, perché già «ufficialmente» accertate attraverso la lettera del Capo dello Stato del 27 dicembre 2013, e di conseguenza inidonee ad essere veicolate attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza.

Per tutti questi motivi chiediamo il voto favorevole alla questione pregiudiziale presentata dal sottoscritto a nome dell'intero Gruppo di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, vorrei sottoscrivere la questione pregiudiziale in esame in quanto pienamente condivisibile, per le motivazioni che non ripeterò, ma che il senatore Mandelli ha ben colto e sviluppato.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, anch'io vorrei sottoscrivere la questione pregiudiziale, perché quanto esposto dal senatore Mandelli è pienamente condivisibile.

Mi permetta di aggiungere anche un'altra valutazione sul fattore di iniquità di questo provvedimento. È iniquo perché tratta i Comuni in modo diverso l'uno dall'altro: si tutelano le cattive amministrazioni e si penalizzano invece le buone amministrazioni. I cattivi amministratori hanno una grave responsabilità, perché se hanno portato il loro Comune in dissesto dovrebbero essere penalizzati e bisognerebbe muovere nei loro confronti delle azioni di responsabilità. Cosa facciamo invece con questo provvedimento? Praticamente andiamo ad aiutarli, come a voler dire loro: avete sbagliato ma non importa, continuate così che tanto non c'è problema, perché ci saranno sempre tutti gli altri Comuni che fanno i risparmi e pagheranno per voi.

Quindi questo provvedimento è altamente iniquo, e già da ora annuncio il voto contrario al disegno di legge e il voto favorevole alla questione pregiudiziale in esame. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avanzata dal senatore Mandelli e da altri senatori.

Non è approvata.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Broglia. Ne ha facoltà.

BROGLIA *(PD)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il provvedimento che ci apprestiamo a votare pone termine finalmente a un percorso tortuoso che ha impegnato questo ramo del Parlamento da diversi mesi. Oltre alle misure per Roma Capitale, cui speriamo di consegnare finalmente un quadro stabile per poter costruire un bilancio serio e rigoroso, il decreto disciplina l'introduzione delle varie imposte comunali, quali TARI e TASI; mette, cioè, finalmente tutti i Comuni nelle condizioni di non lavorare più in dodicesimi, ma di approvare i rispettivi bilanci.

È fondamentale la proroga contenuta nel decreto stesso, che stabilisce il termine ultimo al 31 luglio; ma questo, come ha già sottolineato la relatrice, va segnalato come un punto debole, e non come un punto forte. Già lo scorso anno siamo arrivati al paradosso per cui il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione coincideva con l'assestamento finale, addirittura con l'appendice della mini-IMU posticipata all'anno successivo. Tutto questo, tra l'altro, ha finito per creare un clima di confusione e di incertezza che poi non ha fatto percepire la reale portata del provvedimento dello scorso anno, che consisteva nell'abolizione dell'IMU sulla prima casa.

Credo che da oggi si debba ripristinare una stabilità e un'omogeneità dei provvedimenti che riguardano gli enti locali, tale da permettere ai sindaci di essere nelle condizioni sia di poter presentare il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'anno corrente sia di poter ricominciare a fare la programmazione triennale, potendo, cioè, contare su un quadro di riferimento normativo e impositivo stabile. Da questo punto di vista, c'è ancora molta strada da fare, e un ruolo decisivo lo possiamo giocare con il federalismo fiscale e l'applicazione dei costi*standard*. Un cammino che finalmente ci porti ad una reale autonomia fiscale e ad un sistema di federalismo solidale ed equo, in cui lo Stato sia controllare serio nel merito, ma non pretenda - come spesso capita - di sovranormare, fino ai minimi dettagli, le modalità di gestione dei tributi locali.

Crediamo che anche questo significherebbe semplificare, dare cioè un indirizzo, una norma primaria comune, che però lasci ai singoli territori la facoltà reale di stipulare dei patti di comunità tra i cittadini e le singole amministrazioni locali.

Oggi TARI e TASI, insieme all'IMU sugli immobili diversi dalla prima casa e i terreni, rappresentano il portafoglio dei Comuni per poter continuare ad erogare i servizi indispensabili. Credo che questo non debba mai essere dimenticato. Certo, è un portafoglio che deve essere usato con cura e parsimonia, in quanto va ad incidere direttamente nelle tasche dei cittadini. Per esempio, la possibilità di introduzione dell'0,8 per mille sulla TASI ai soli fini dell'applicazione delle detrazioni consegna nelle mani dei sindaci una misura fortissima per fare equità fiscale e giustizia sociale. È uno strumento che non deve essere disperso.

Concludo, signora Presidente, essendo firmatario di un ordine del giorno, il G7.100, illustrando brevemente il problema che riguarda specificamente tutti i Comuni del cratere emiliano colpiti dal sisma del 2012. La situazione che si sta ingenerando ha del paradossale, e per questo invito il Governo ad affrontarla anche in stretta concentrazione con l'ANCI e la commissione delegata nella ripartizione del Fondo di solidarietà. Si tratta della restituzione, appunto tramite il Fondo, dell'IMU non riscossa dai Comuni in seguito all'inagibilità di case e capannoni a causa del terremoto. Nel 2012 fu stanziato un apposito Fondo teso a ristorare i Comuni stessi rispetto al mancato gettito derivante dagli immobili inagibili. Il 2013, a causa dell'abolizione dell'IMU sulla prima casa, ha visto un calcolo tortuoso dei rimborsi, che ha finito per penalizzare i Comuni più colpiti. Il 2014, però, è ancora più complesso e ingenererà un paradosso molto strano. In primo luogo, detti Comuni, nel calcolare l'imposta della

TASI e dell'IMU non possono che tener conto di tutto il patrimonio a disposizione, agibile e inagibile. Non può che essere così, altrimenti vorrebbe dire che la parte di popolazione proprietaria del patrimonio agibile dovrebbe sovraccaricarsi delle imposte dovute anche dai proprietari del patrimonio inagibile.

Questo produce due effetti negativi: il primo è un mancato gettito reale nelle casse dei Comuni, per i quali chiediamo, attraverso il Fondo di solidarietà, un rimborso. Il secondo effetto è anche un mancato gettito dell'imposta sugli immobili ad uso produttivo, classificati nella categoria catastale D, nei confronti dello Stato. Il fatto curioso è che poi lo Stato, a causa di un minor gettito rispetto all'aliquota *standard*, taglia ulteriormente il Fondo di solidarietà nei Comuni in questione.

È molto importante che il Governo faccia un punto fermo su questo nodo, che abbiamo voluto affrontare non con un emendamento ma con un ordine del giorno, perché è importante la concertazione con il Fondo di solidarietà nazionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa poteva essere la svolta buona, o poteva essere comunque un esempio di come le cose vanno fatte in maniera differente. Nella realtà dei fatti così non è, anche perché questo provvedimento, con buona pace del relatore, al quale auguriamo buona sorte per questa sua incombenza, è la terza volta che torna in Aula. Non è un caso, perché nelle due precedenti occasioni, o per negligenze nella stesura del testo o per la vergogna che poi il Governo doveva sopportare, il provvedimento, come sappiamo, non è stato convertito. Esso si presenta oggi sotto le mentite spoglie di un falso rigore che vorrebbe portare il Comune di Roma a più miti consigli in merito alla spesa, mentre nella realtà dei fatti tutto ciò è nascosto sotto una coltre di fumo e, ancora una volta, ci sono spese sovrapposte a spese, con assoluta incertezza su quello che sarà il futuro dell'economia del Comune di Roma e, ovviamente, degli altri Comuni d'Italia che pagano il prezzo per il Comune di Roma.

Questo è ciò che va ricordato e va detto, perché in questo provvedimento sono previsti dei privilegi per Roma Capitale e sono, allo stesso tempo, previsti sacrifici per gli altri Comuni: questa è l'equazione di cui il Governo si sta rendendo responsabile. Ditemi voi se questa può essere chiamata «svolta buona»!

Come sempre, il provvedimento contiene poi una quantità di altre iniziative eterogenee, tra le quali quella, ormai assolutamente ridicola, della proroga dei bilanci per le amministrazioni pubbliche: l'anno scorso siamo arrivati a novembre, questa volta ci prefissiamo il mese di luglio. Sappiamo già che arriveremo al mese di luglio e non ci saranno i termini e che questi saranno prorogati ancora a settembre, e poi da settembre saranno portati ad ottobre e da ottobre a novembre, andando a prenderci in giro. Su queste cose deve esserci la «svolta buona»! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Nel dimostrare che i Comuni non sono solo delle semplici occasioni di spremuta ma delle realtà nelle quali, ancora oggi, i cittadini si impegnano con spirito civico, al contrario della politica di partito che, come sta avvenendo su questo provvedimento, fa ancora clientela. In questo provvedimento ci sono ancora tutti i presupposti della clientela, e ciò è anche lo specchio della decadenza di Roma. E mi spiace dirlo, perché Roma meriterebbe molto di più; i suoi cittadini onesti, quelli che pagano le tasse, meritano più rispetto di quello che dà un sindaco come Marino.

Ricordiamo che stiamo parlando di una città che non ha un problema da oggi, ma da anni, e dove gli ultimi dodici mesi non hanno prodotto alcuna iniziativa dell'amministrazione per andare in controtendenza. Nulla! Anzi, lo spettacolo indecoroso cui oggi assiste un turista quando si avventura in piazza del Pantheon è di non poter neanche fotografare un monumento senza inciampare in qualche venditore abusivo. Neanche su questi aspetti il Comune riesce ad essere credibile! Allora come si può pretendere che il Paese intero abbia credito rispetto alle politiche del Governo?

Nel provvedimento sono inseriti, tra l'altro, anche degli accorgimenti che potranno sfuggire alla stampa e all'opinione pubblica, ma non sfuggono certamente a una lettura meticolosa. Dove infatti doveva essere previsto l'obbligo per il Comune di Roma di fare iniziative di riduzione di spesa è stato inserito, come all'articolo 16, che le procedure, per perseguire l'equilibrio «ove necessario», saranno fatte. Grazie a questo «ove necessario», poiché, come dice il proverbio, è nei particolari che si

nasconde il demonio, ci troveremo tra un anno con le stesse situazioni inalterate e con le responsabilità che, questa volta, saranno in capo al Governo Renzi, e non al Governo Letta, come in passato.

Anche qui c'è una strana similitudine. Renzi fa passare questa come la «svolta buona»: peccato che i soggetti siano gli stessi, visto che coloro che hanno firmato le misure del primo decreto salva Roma e del secondo sono la stessa maggioranza e le stesse persone, che si ritrovano ancora in questo provvedimento. Qui sta la falsità: nel far passare un provvedimento come questo con una discussione che sarà limitata al minimo, con emendamenti che saranno ridotti, nella discussione, al minimo, in un periodo preelettorale in cui tutto deve essere ovattato perché non bisogna disturbare il manovratore. Un manovratore al quale fa anche comodo avere gente come il sindaco di Roma Marino al proprio guinzaglio. I Comuni oggi sono costretti a stare al guinzaglio del Governo, o perché hanno bisogno di soldi, come il Comune di Roma, oppure perché glieli tagliano. Perché allora non pensare che questo sarà il futuro del Senato della Repubblica, composto da questa gente? Gente al guinzaglio! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Questo è quello che vuole Renzi. Sindaci al guinzaglio della finanza del Governo, che possono essere ripresi a seconda della convenienza, dando o togliendo i soldi. Questo è quello che noi non vogliamo ed è per questo che diciamo ai cittadini di stare attenti e di aprire gli occhi rispetto a questi provvedimenti.

Poteva essere fatta la differenza, sì: ma come poteva essere fatta con le stesse persone? Devo dire che la «svolta buona» poteva venire, ad esempio, dando una risposta positiva non solamente ai cittadini dell'Aquila e del cratere aquilano colpiti dal terremoto, ma anche a quelli dell'Emilia, della Lombardia e del Mantovano, colpiti da un terremoto e da un'alluvione, che invece dovranno accontentarsi e fidarsi di una risoluzione approvata dalla Commissione agricoltura e di un ordine del giorno che ha presentato il nostro Gruppo a questo provvedimento, e che ci auguriamo sia quanto meno approvato dal Senato.

Fidarsi di questo Governo, però, è impresa ardua. Basti ricordare, signora Presidente, l'impegno assunto in quest'Aula dal Governo per l'assunzione di 512 agenti di Polizia, che poi non sono stati assunti. Qui si vede la credibilità: non si può dire che ci si impegnerà, anche accettando un ordine del giorno trasformato in raccomandazione e poi sparire come nascosti dietro al fumo. Su queste cose noi non perdoniamo il Governo, lo marchiamo stretto e diciamo chiaro e tondo che si deve assumere le proprie responsabilità.

Non facciamoci però prendere in giro, colleghi senatori. Siate onesti con voi stessi e guardate in faccia la realtà: ci troviamo di fronte a provvedimenti che prevedono che il Comune di Roma tagli. Ma tagli dove, se ci sono realtà come ATAC che non riescono neppure a svolgere il proprio servizio se non producendo un debito di 1,6 miliardi di euro? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. E mentre noi approviamo questo provvedimento, questo è quello che va nelle edicole della città. *(Il senatore Candiani mostra una copia del quindicinale «Roma Lavoro»)*. Signora Presidente, qui c'è scritto: «Ultim'ora. ATAC: 380 autisti di superficie».

PRESIDENTE. La prego di concludere perché il suo tempo è terminato.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, lo so che le dà fastidio, ma questa è la realtà.

PRESIDENTE. No, non mi dà fastidio, ma la prego di concludere.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Nuove assunzioni per ATAC nel momento in cui vengono richiesti invece i sacrifici agli altri cittadini per dare a Roma una soluzione. Questo è il rispetto che viene dato a tutti i lavoratori onesti di ATAC e di tutte le altre municipalizzate italiane. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ricordiamoci che Roma ha 50.000 dipendenti nelle proprie partecipate, tanti quanti tutti gli altri Comuni d'Italia messi insieme. È a partire da queste cose che si deve vedere la serietà del Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Malan e Zanettin. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI *(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentante del Governo, stando al merito del provvedimento, in realtà con la conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 vengono risolte alcune criticità di fondo nell'ambito della fiscalità locale. Come è stato sottolineato da altri colleghi e dalla relatrice che sono intervenuti prima di me, si va a migliorare il quadro normativo di

riferimento per i nostri amministratori, che nel corso degli ultimi anni, accanto alla riduzione delle risorse disponibili, hanno dovuto fare i conti con forti cambiamenti di natura normativa.

Desidero sottolineare alcuni aspetti oltre a quelli già evidenziati.

Con l'articolo 1, si consente ai Comuni di finanziare le detrazioni d'imposta sulla prima casa al fine di lasciare invariata l'incidenza del nuovo tributo sui servizi indivisibili rispetto a quanto pagato nel corso nel 2013 a titolo di IMU sulla prima abitazione e relative pertinenze. Oggi, i sindaci potranno finanziare le agevolazioni applicando l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille sulle altre fattispecie, imponibile al fine di assicurare l'equilibrio dei conti comunali. Per consentire di raggiungere questo fine sono state incrementate le risorse statali da trasferire alle amministrazioni comunali per 125 milioni di euro rispetto agli originari 500 milioni già stanziati.

Sempre in tema di imposte locali, è importante la disposizione che modifica le modalità di versamento della TASI, rendendole omogenee a quelle dell'IMU ovvero attraverso modello F24 e bollettino di conto corrente.

Al fine di evitare difficoltà organizzative in materia di affidamento del servizio di riscossione della tassa sui rifiuti, si concede alle amministrazioni comunali di affidare il servizio di accertamento e di riscossione del tributo ai soggetti affidatari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Nel corso del 2013 le novità in materia di tributi locali sono state numerose e a volte convulse, generando estrema difficoltà ai contribuenti. È pertanto positivo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, che estende a tutti i tributi locali la procedura prevista dall'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014, in caso di errori nei versamenti IMU.

È altresì importante la misura che, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni 2014 e 2015, dispone che i medesimi possono assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti fissati attualmente dall'articolo 204, comma 1, del Testo unico degli enti locali, per un importo non superiore alla quota di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi. Con questa norma si favorisce la capacità di spesa degli enti locali, promuovendo attraverso questo canale la ripresa degli investimenti pubblici e la riqualificazione dei territori comunali.

Per far fronte alle carenze di liquidità dei Comuni, con l'articolo 8 si provvede ad attribuire ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, per una misura, per ciascun Comune, pari al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo. Vorrei ricordare che a questa disposizione il Governo ha già dato attuazione, in quanto, in base al testo iniziale del decreto, ha provveduto al versamento delle somme alla data del 20 marzo 2014.

Inoltre, alcuni Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino sono i beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, che prevede un contributo straordinario per l'anno 2014, pari a 2 milioni di euro, per il finanziamento degli interventi di completamento del passaggio di alcuni Comuni dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna.

Infine, si affronta il tema delle attività di pulizia nelle scuole e quello relativo ai progetti di edilizia scolastica. Infatti, ai sensi dell'articolo 19, è stato prorogato al 31 marzo 2014 il termine per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari in essere al 31 dicembre 2013. In sede di esame alla Camera dei deputati, è stato inserito il comma 1-*bis,* che stanzia 3,5 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Quindi, il nostro giudizio sul provvedimento è positivo, perché esso interviene per dare una risposta di riordino e chiarezza sulla fiscalità ai nostri amministratori locali. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Barba. Ne ha facoltà.

DEL BARBA *(PD)*. Signor Presidente, colleghi senatori, questo provvedimento è un altro gradino importante nella lunga scala della ripresa che inevitabilmente passa, anche e soprattutto, dal territorio e dagli enti locali.

Finiti i «tempi d'oro», si è aperta una nuova stagione di responsabilità. Non c'è più tempo per le attese, perché il Governo Renzi ha impresso al Paese e al Parlamento una scossa profonda che trasmette le speranze di milioni di italiani ed italiane.

Le riforme sono l'unica strada percorribile: non c'è però riforma che non parta e non torni al territorio e ai cittadini. Per questo motivo era necessario affrontare con forza e impegno il tema della finanza degli enti locali. Vorrei ricordare brevemente che il mese scorso abbiamo assistito alla storica approvazione della cosiddetta riforma Delrio, che stabilisce il superamento delle Province come enti di primo livello e la nascita delle Città metropolitane, a quasi cinque lustri dalla loro previsione.

Oggi è il momento di porre l'attenzione sull'aspetto finanziario ed economico degli enti locali. Il decreto cui oggi daremo il nostro voto ha in sé misure concrete, soprattutto scritte e pensate non per i Comuni, ma con i Comuni. La parola chiave è certamente responsabilità. È questo il punto centrale del provvedimento in esame, che permette di redistribuire le tasse locali, alleggerire il carico fiscale per le famiglie meno abbienti e prevedere dei chiari obiettivi per i Comuni in situazione di debolezza finanziaria.

Tutte queste misure sono improntate al concetto di equità e sono necessarie non solo per motivi economici, ma soprattutto perché la fiducia dei cittadini e delle famiglie nello Stato e nelle istituzioni torni a crescere. Affinché ciò avvenga è necessario affidarsi agli enti locali, che devono quotidianamente interfacciarsi con i problemi e le specificità dei propri territori: ecco perché allora, ad esempio, viene consentito ai Comuni, in un'ottica di creazione di un sistema di esenzioni, parziali o totali, di aumentare la TASI dello 0,8 per mille.

Di particolare importanza (lasciatemelo dire da ex amministratore, da ex assessore al bilancio del mio Comune, che ben sapeva quanto fosse importante preparare i bilanci preventivi prima possibile) è il differimento della data ultima di approvazione del bilancio previsionale dei Comuni dal 30 aprile al 31 luglio. Chiunque tra noi, e siamo la maggior parte, abbia mantenuto un contatto diretto sul territorio con gli amministratori conosce benissimo le difficoltà e i problemi, visti gli strascichi della crisi economica e le necessità imposte dal Patto di stabilità e dai vincoli statali, che in questi mesi si sono accumulati, per la redazione del bilancio di previsione.

Noi parlamentari abbiamo spesso dovuto subire le critiche di chi ci ha accusato di stravolgere tutto nello spazio di un mese, vanificando spesso il lavoro fatto in precedenza dagli uffici e dagli amministratori. Allo stesso tempo però, di qui a un mese, sarà la volta delle elezioni amministrative, che vedrà coinvolta la maggior parte dei nostri Comuni: concedere una proroga all'approvazione del bilancio previsionale è un atto di responsabilità che molti amministratori ci chiedono, per evitare che un atto così importante cada troppo a ridosso delle elezioni, ma possa essere lasciato a chi subentrerà alle attuali giunte, dall'inizio di giugno. Questa importante norma, insieme alla riduzione del 30 per cento della quota degli accantonamenti al fondo di svalutazione crediti, alle norme sull'edilizia scolastica e a un più mite sistema di sanzioni circa le deroghe al salario accessorio per Comuni e Regioni, va incontro alle esigenze più volte sottolineate dai rappresentanti degli enti locali, pur mantenendo fermo e centrale il concetto di responsabilità della finanza pubblica.

Vorrei spendere infine alcune parole sui miglioramenti inerenti i piani di riequilibrio strutturali di quei Comuni in situazione di fortissima sofferenza, che sono purtroppo molti. Sebbene l'attenzione mediatica, alimentata da una campagna delle opposizioni, si sia concentrata sulla cosiddetta - per altro impropriamente - norma salva Roma, le misure a riguardo sono solo una piccola parte rispetto alla complessità e all'importanza dell'intero provvedimento che stiamo esaminando. Mi sia consentito di evidenziare, circa la definizione del provvedimento come salva Roma, che non si tratta di «salvare» una, due o tre città, ma di aiutare i loro abitanti e di valorizzare le funzioni che queste città svolgono per l'intero Paese. Credo che la scorsa domenica abbiamo avuto una dimostrazione visibile di quanto la nostra Capitale sia importante per il mondo intero.

Il nostro Paese, nel bene e nei male, si è sempre basato sul concetto fondante di solidarietà: una solidarietà che è data e garantita, ma che è anche vincolata ad un impegno importante, da parte delle amministrazioni temporaneamente aiutate dallo Stato, di elaborare e perseguire un piano virtuoso e

preciso di rientro, con la possibilità di mantenere uno spazio di manovra autonomo all'interno di un quadro più ampio, che è volto a ripagare non tanto i fondi, ma la fiducia concessa. Una fiducia che questa volta non viene data in bianco, ma chiede in cambio responsabilità. Questa è solidarietà vera, questa è responsabilizzazione degli enti locali, questo è quello di cui i cittadini hanno bisogno adesso: non soffrire di «solitudine» rispetto allo Stato, ma tornare a sentirlo, a vederlo, a percepirlo come una casa di tutti, che opera con equità, come un aiuto nel bisogno, ma anche come un dovere al tempo stesso di impegno costante.

Onorevoli colleghi, mentre mi accingo a concludere il mio intervento, vorrei soffermarmi proprio sulla questione dell'indebitamento diffuso di gran parte dei nostri Comuni. Quello di Roma, in questo caso, non è che il caso più evidente, e politicamente strumentalizzato, di una situazione che si trascina da anni e che ha visto diversi dei Governi fin qua succedutisi, di diversi colori e orientamenti politici, intervenire per coprire le buche - o peggio: le voragini - di molti bilanci comunali, in base alle sensibilità del momento o, talvolta, a calcoli elettorali o politici.

È innegabile che nel nostro Paese esista un problema di debito degli enti locali.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Del Barba.

DEL BARBA *(PD)*. Certo, vado a concludere.

Questo provvedimento è un atto di fiducia a tutti i Comuni italiani, specialmente quelli che - come ho già detto - hanno problemi di dissesto o pre-dissesto finanziario: è un patto che lo Stato sottoscrive, che tutti i cittadini, tutti noi sottoscriviamo. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, il provvedimento in esame, l'ennesimo con tipologia *omnibus*, denominato Roma-*ter*, presenta tutta la sua ridondante vacuità; è il solito sistema di titolo su scatola con osservazione d'interno: vuoto. Si prefigurano dei fondi di solidarietà, fondi per esigenze urgenti, fondi di riparto e, soprattutto, il fondo per la prosecuzione dei contratti dei lavoratori dei servizi di pulizia, che - manco a dirlo - recupererà i 20 milioni di euro dal fondo necessario per le risorse scolastiche, essenziali ai fini del miglioramento dell'offerta formativa, della didattica del sostegno, della vita della scuola stessa.

In questo continuo prorogare, rendendo il lavoro sempre più precario, sia che si tratti del lavoro di continuità didattica, sia che si tratti di rinsaldamento della parte di manutenzione edilizia, il lavoro e l'attenzione alle persone che sono coinvolte risultano inspiegabilmente lontani, ridicoli, in questa continua gestione emergenziale senza prospettiva futura, senza programma logico.

Si ipotizza un corso per i lavoratori delle ditte appaltatrici per un impegno sul riconoscimento dei danni strutturali che può presentare la scuola, senza comprendere come si possa conoscere la differenza tra fessura di stabilità dell'edificio e fessura di sistema causata dal territorio sismico. Sì, perché l'attenzione all'edilizia scolastica è questo: corso per piccola manutenzione e riparazione fessure della muratura danneggiata.

Com'è possibile che la scuola, i lavoratori nella scuola, gli alunni, i genitori, i cittadini tutti possano ancora permettere una così totale e inopportuna indifferenza nell'utilizzo di fondi, dunque spreco di soldi, e incompleta impossibilità a capire cosa e come evitare di prorogare con altisonanti annunci, senza adeguare con opportuni progetti un lavoro funzionale?

Noi del Movimento 5 Stelle, insieme ai cittadini, ai precari della scuola, agli alunni e ai genitori, chiediamo dignità e diciamo basta. Basta a inutili proroghe per cambi contrattuali con annessi corsi per piccola manutenzione di edilizia scolastica. Basta per fondi di solidarietà non stabiliti in legge di stabilità, per cui inesistenti e vani. Basta al continuo svalutare i debiti dello Stato nei confronti dei Comuni, così da trasformarli in crediti e togliendo ogni più piccola risorsa ai Comuni. E, ancora, basta con titoli di credito, per evitare il reale tracollo finanziario di una città, come quella di Roma, che non riesce a progettare dei servizi funzionali e a misura di cittadino: metropoli tanto bella quanto devastata dalla continua e inaccettabile incuria. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi della Scuola media statale «Alessandro Volta» di Ancona, che sono oggi in visita al Senato. Benvenuti. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450 (ore 12,31)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fornaro. Ne ha facoltà.

FORNARO *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, sui temi legati in particolare a Roma Capitale è già intervenuto il collega Moscardelli. Io vorrei riprendere le questioni relative alla tassazione immobiliare locale, provando anche ad eliminare dal dibattito alcune cose inesatte che sono state dette e scritte in queste settimane.

La TASI, cioè una tassa sui servizi indivisibili fondata sul patrimonio immobiliare, non è una tassa inventata in Italia, ma esiste in molti altri Paesi europei. Quindi, da questo punto di vista, siamo sulla strada giusta. L'impianto dell'imposta unica comunale, strutturata su IMU, TASI e TARI, è giusto: è la strada giusta in direzione di un avvicinamento il più possibile della tassazione ai cittadini.

Colgo però l'occasione del dibattito sul decreto in esame per porre con forza una questione al Governo: da parte dei Comuni, da parte di chi opera al fronte (mi si passi il termine un po' forte) c'è un segnale di profondo disagio.

C'è il disagio di chi vede ogni giorno modificate le normative: non è possibile che in ogni decreto ci sia una modifica, modesta o rilevante che sia, sulle questioni della tassazione locale. Questo comporta un problema grave, e lo ha già sottolineato nel suo intervento il collega Broglia; anche la relatrice ha giustamente posto l'accento su questo aspetto e sulla necessità di avere stabilità di norme per dare certezze nella predisposizione dei bilanci di previsione. Da questo punto di vista abbiamo notato, ad esempio, l'ulteriore proroga al 31 luglio 2014 della data per l'approvazione dei bilanci di previsione: chiediamo al Governo che non si vada oltre, il che vuol dire che i Comuni siano messi nelle condizioni di poter predisporre bilanci di previsione avendo certezza delle risorse trasferite da parte dello Stato.

C'è un altro versante che credo sia giusto sottolineare in termini di stabilità e certezza delle norme, e riguarda i cittadini, le code che abbiamo visto tutti noi sulla cosiddetta mini-IMU e la difficoltà di spiegare questo continuo andirivieni sull'interpretazione delle norme, da ultimo, per le aziende, quelle sulla TARI e sui rifiuti smaltiti autonomamente. Si tratta di una questione che il Governo deve porre al centro.

Ormai l'architettura è questa, dobbiamo dare continuità e certezza. Da questo punto di vista, credo che ci sia un'altra questione che è toccata dal decreto, cioè il tema dei Comuni in cosiddetto pre-dissesto. L'ho già detto in altre occasioni, e lo ribadisco ancora: mi pare che ci sia una volontà del Governo, che spero nella replica possa essere confermata dal sottosegretario Legnini, sulla necessità che si avvii una revisione della normativa esistente sui dissesti e sui pre-dissesti. Si affronti la questione nel suo complesso, evitando da questo punto di vista di avere Comuni di serie A e Comuni di serie B: Comuni più fortunati o meno fortunati a seconda della data in cui hanno dovuto dichiarare il dissesto, oppure perché sono stati ancora nelle condizioni di rimanere in questa sorta di limbo del pre-dissesto.

Ebbene, bisogna riaffrontare tutta la normativa: bisogna affrontarla con coraggio, ovviamente con l'obiettivo di avere Comuni risanati, ma evitando, come capita oggi nei Comuni in dissesto, di scaricare molte se non tutte le problematiche sui cittadini e le imprese che devono sopportare la tassazione massima prevista.

Esprimo apprezzamento infine sull'articolo 6 con riguardo alla contabilizzazione dell'IMU, che consente di "pulire" i bilanci e di evitare gonfiamenti della parte relativa alla spesa corrente da parte di quei Comuni cosiddetti incapienti (ricordo che sono 300 nel 2013), che hanno un fondo di solidarietà

comunale negativo: sono in altri termini i Comuni che danno allo Stato. Ebbene, fino all'introduzione di tale norma, questo importo finiva nella spesa corrente, gonfiava un dato che ha un'importanza molto significativa nella valutazione della gestione dei Comuni, soprattutto da parte della Corte dei conti.

Segnalo un altro aspetto sul tema delle Province che abbiamo discusso a lungo in fase di approvazione del decreto Del Rio con il quale abbiamo avviato una fase di trasformazione. Nella fase di trasformazione, però, le Province continuano ad avere un problema reale molto grave di taglio sconsiderato - uso questo aggettivo con forza - di trasferimenti. Con ogni probabilità, nel 2014, circa metà delle Province italiane andranno in dissesto, perché i trasferimenti sono stati tagliati in misura assolutamente incompatibile con la struttura dei costi degli enti. Credo che su questo il Governo possa impegnarsi a fare di più affrontando, insieme alle modifiche di carattere normativo, anche tale questione.

Concludo esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto, in particolare, se mi è consentito, dalla relatrice Zanoni, che ha sottolineato con forza i miglioramenti apportati in questo provvedimento e il quadro, che non riguarda soltanto Roma ma l'intero sistema delle autonomie locali, che però - ribadisco con forza al Governo - ha bisogno di norme certe e di una maggiore stabilità, altrimenti il rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni rischia di saltare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, come ho già avuto modo di illustrare in sede di esame della questione pregiudiziale, il decreto al nostro esame contiene una serie di misure che riguardano gli enti locali, ma è soprattutto il veicolo per varare norme a favore di Roma Capitale.

Esso contiene, è vero, alcune misure condivisibili, come l'esclusione del pagamento della TASI per i terreni agricoli, le proroghe necessarie e l'esclusione di sanzioni per i cittadini dell'Aquila. Tuttavia, queste poche misure buone non possono giustificare le tante assolutamente improponibili, a cominciare dall'aumento della TASI e dalla modifica della TARI, che portano il conto complessivo sulla casa a carico del cittadino italiano ad oltre 30 miliardi di euro di tasse. Un'autentica imposizione patrimoniale creata e modellata dai tre Governi non eletti: Monti, Letta e Renzi.

Ma la cosa più grave è che vengono ripresentate le disposizioni del cosiddetto decreto salva Roma-*ter,* che lo scorso dicembre era stato bloccato dal presidente Napolitano nella sua reiterazione.

Sono proprio queste norme a favore dell'amministrazione del sindaco Marino quelle su cui il Governo continua a forzare la mano. Si tratta di manomissioni pesanti della legge di contabilità e, soprattutto, di violazione dei vincoli previsti dall'articolo 81 della Costituzione, attraverso le norme previste dall'articolo 16 del decreto.

Alle obiezioni poste dalla Camera sulla quantificazione della massa debitoria del Comune di Roma, la Ragioneria generale dello Stato ha risposto, con una nota successiva alla presentazione del decreto-legge e della sua relazione tecnica, in maniera a dir poco evasiva. La struttura del Ministero dell'economia, infatti, non chiarisce quali siano i tempi per la liquidazione definitiva della massa passiva nelle mani del Commissario straordinario per Roma Capitale, né quale sia l'ammontare delle partite debitorie.

La definizione ad opera di apposite determine dirigenziali di Roma Capitale non può essere una risposta accettabile, perché i vincoli imposti dall'articolo 81 della Costituzione prevedono una quantificazione certa degli oneri: non prevedono il rinvio a data da destinarsi.

Gli oneri nuovi o maggiori debbono essere quantificati e l'ammontare degli oneri dipende dall'ammontare della massa passiva, non si può sfuggire a questa regola. È inaccettabile che Roma Capitale possa avvalersi di norme di favore, di cui non dispongono nemmeno le Regioni a statuto speciale.

Non è tollerabile che tutti i cittadini italiani debbano farsi carico di ripianare le gestioni disinvolte della città di Roma, senza nemmeno sapere quale sia l'ammontare esatto degli oneri che da questo decreto vengono spalmati su tutti i contribuenti.

Il sindaco Marino non può presentarsi come Alice nel Paese delle Meraviglie e scaricare tutto sulle amministrazioni precedenti, dagli anni Sessanta ad oggi. Non può richiedere per la terza volta un decreto per salvare la città di Roma senza essere in grado, dopo quasi dieci mesi di governo della Capitale e dopo aver approvato un bilancio per il rotto della cuffia, di quantificare i conti, quali siano i crediti e soprattutto quali i debiti.

Roma beneficia dei trasferimenti di cassa e il resto lo mettiamo nello zaino del debito pubblico a carico degli italiani. Che bello sarebbe se ogni ente potesse fare così: togliersi magicamente ogni debito e tenersi il forziere pieno di denari!

Il decreto, per approvare il quale in Senato corriamo contro il tempo, contro i vincoli di bilancio e contro il buon senso, scade il 5 maggio (una data già abbastanza famosa per chi arriva dal liceo!). L'augurio per i romani è quello di liberarsi al più presto di una gestione inconcludente, che costringe il Parlamento ad operare in un regime di continua emergenza, costringendo la Ragioneria generale dello Stato - quella che è sempre prudente nei giudizi, quella che cerca le pulci negli emendamenti di iniziativa parlamentare - ad approvare ciò che non può essere approvato: i conti sospesi di Roma Capitale.

Voglio solo ricordare che questo è uno dei primi atti del Governo Renzi, che alla Camera aveva provato, per fortuna senza successo, ad inserire oltre ad un salva Roma anche un salva Firenze.

Se questo è il modo di operare dell'Esecutivo Renzi, a partire da questo decreto passando dal Documento di economia e finanza per arrivare al decreto recante il *bonus* IRPEF, che esamineremo nei prossimi giorni, dobbiamo tutti stare con gli occhi puntati sul contatore in tempo reale del debito pubblico visibile su Internet: temo che purtroppo girerà a una velocità che nessuno aveva mai previsto! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, tra tutti i provvedimenti che il precedente Governo aveva emanato probabilmente il più infausto, alla luce delle incredibili disposizioni in esso contenute, è questo: il decreto salva Roma, anche se camuffato sotto altro nome. È palese come un provvedimento che salva una città, e purtroppo ne condanna tante altre (troppe), rappresenti un testo degno di un Paese antimeritocratico, dove le deroghe e le sanatorie costituiscono, purtroppo e con buona pace del significato della parola «virtuoso», la regola.

In Italia, grazie agli ultimi due Governi di centrosinistra, siamo, o meglio, siete pure riusciti a fare peggio, emanando non per una, non per due, ma per ben tre volte lo stesso vergognoso provvedimento, addirittura dopo lo stralcio voluto da parte del Presidente della Repubblica.

Invero, questo provvedimento si caratterizza per contenere anche altre disposizioni, alcune delle quali molto importanti, in materia di finanza locale.

L'articolo 1, ad esempio, finalizza la possibilità per gli enti locali di aumentare l'aliquota della TASI dello 0,8 per mille per finanziare detrazioni, a discrezione dei Comuni stessi. È evidente che tale norma non risolve affatto le numerose ed annose questioni poste dal nuovo tributo comunale TASI, che così come il suo predecessore IMU, nasce sotto una pessima stella. Non bastasse questo, l'aspetto forse più deplorevole è il fatto che il Governo ha dipinto questo nuovo rincaro ai danni dei cittadini come la soluzione, la risposta al caos normativo e finanziario creato da questo stesso Esecutivo. Così questa imposta era e resta una tassa incassata di fatto dallo Stato con una finta attribuzione ai Comuni, che dovranno subire i pesanti effetti, come il taglio dei trasferimenti, muovendosi all'interno di paletti normativi fissati dalla stessa legge statale che ne limita fortemente il campo d'azione. In pratica, i sindaci dovranno ancora sistemare nodi e limiti creati dal Governo centrale (sindaci che, ricordiamo, alla luce dei futuri decreti, nei centri abitati sotto i mille abitanti non saranno neanche retribuiti per il loro prezioso lavoro).

Il provvedimento oggi in esame, tuttavia, passerà alla storia anche per le disposizioni a favore dei Comuni in dissesto, o forse sarebbe meglio dire per il Comune in dissesto. Stiamo parlando dell'articolo 3, ovvero della norma per Napoli, salva Napoli. Il Comune partenopeo, sotto procedura

per disavanzo, ha infatti presentato un piano di rientro alla Corte dei conti: una procedura, giova ricordarlo, scritta appositamente per consentire a questa amministrazione di recuperare risorse fresche per salvarlo dall'inesorabile *default*. Peccato però che la Corte dei conti abbia sonoramente bocciato la procedura dell'ente campano.

Con la ormai (tristemente, oserei dire) celebre deliberazione n. 12 del 20 gennaio 2014, la stessa magistratura ha rilevato una situazione finanziaria di dissesto. Il bilancio di Napoli per la Corte - cito testualmente - «continuava a presentare una rilevante massa di residui attivi», sui quali però i magistrati contabili rilevano «l'insussistenza potenziale». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Tradotto per i comuni mortali, ciò vuol dire che i crediti relativi a imposte, trasferimenti o multe che il Comune dichiara di avere a bilancio non saranno mai riscossi. I giudici contabili hanno constatato che una delle fonti principali del cumulato dissesto dell'ente è infatti costituita dalla palese incapacità - e sottolineo tale termine - della stessa amministrazione comunale di procedere alla riscossione dei tributi locali. Non è un caso, del resto, se nel Comune campano si registra un tasso di evasione nell'ordine del 50 per cento. Quindi, ci chiediamo perché si debba agire sull'incapacità di questa amministrazione: lasciamo fare, tanto qualche buon'anima come sempre ci penserà, usando però risorse altrui!

Per essere più chiari ed efficaci, possiamo dire che IMU e TARSU non vengono pagati da più della metà dei partenopei, i quali ovviamente si guardano bene dal pagare anche le multe stradali. La stessa Corte dei conti ci informa infatti che oltre il 30 per cento delle contravvenzioni non viene pagato: fate le vostre considerazioni!

È evidente ad ognuno di noi che, a fronte di queste sentenze, la stessa magistratura contabile avrebbe dovuto dichiarare il dissesto, sciogliere il consiglio comunale ed avviare il commissariamento. E invece no! Con l'articolo inserito in questo provvedimento si permetterà all'ente napoletano di congelare la procedura, permettendo quindi allo stesso di presentare un nuovo piano di riequilibrio, bloccando, peraltro, ogni procedura esecutiva (ovviamente, stante le precedenti esperienze, senza introitare nulla e proseguendo nella situazione che questo Comune ha sempre avuto).

C'è poi l'articolo, sul quale tanto si è discusso, su Roma Capitale. È l'articolo 16 con il quale, di fronte ad un debito pregresso e milionario, si continua a permettere all'ente capitolino di inserire in una contabilità diversa, in una specie di *bad company*, il disavanzo cittadino. Una vergogna tutta italiana quella che continua a permettere ad un ente di essere continuamente rifinanziato ai danni di altri che invece gestiscono i loro bilanci in modo sano e corretto.

Non bastasse ciò, si consente anche ai Comuni terremotati della provincia dell'Aquila di escludere gli stessi dall'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l'esercizio 2013. Su questo nulla da dire. Anzi, questo passaggio è corretto. Quindi, nulla contro i Comuni terremotati dell'Aquila. Sarebbe però il caso che il Governo, anziché approvare ordini del giorno che restano lettera morta, iniziasse seriamente a considerare la possibilità di permettere tale esclusione anche a qualche Comune del Nord, come quelli veneti colpiti tra dicembre 2013 e gennaio 2014 da un'alluvione e da nevicate che hanno messo in ginocchio mezza Regione.

Per concludere, signora Presidente, ricordo che esistono ancora Comuni virtuosi che con dignità erogano servizi ai cittadini senza portar via loro il pane di bocca, e noi li difenderemo, ma non possiamo più accettare che a farlo siano Comuni allo sbando, Comuni spreconi che vivono delle altrui fatiche! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, è la terza volta che affrontiamo questo argomento.

Il provvedimento che abbiamo di fronte è leggermente diverso rispetto agli altri che sono stati esaminati, dove al centro c'è sempre stata la condizione finanziaria e un programma di rientro che riguarda, in modo particolare, Roma, città Capitale d'Italia.

Il provvedimento interviene in modo articolato, ma non certamente con profondità (seppure sarebbe necessaria), in materia di finanza locale. Interviene anche per risolvere alcune questioni di carattere

urgente che abbiamo già affrontato in Aula nel corso della discussione del precedente provvedimento, avente lo stesso oggetto e che è stato ritirato dal Governo per la seconda volta, per consentire alle nostre strutture scolastiche, e quindi agli studenti italiani, di continuare a svolgere le lezioni.

Come tutti gli strumenti di emergenza adottati in questa fase, anche questo non ci motiva in maniera particolare, non crea particolare entusiasmo. È una sorta di medicina che bisogna prendere tappandosi il naso, perché l'amaro è pressoché insopportabile. Ma la ragione di questo amaro non sta nel provvedimento. Peraltro, annuncio che, così come abbiamo fatto per il precedente analogo provvedimento, lo voteremo e che nel corso della discussione degli emendamenti cercheremo di ridurre al minimo ogni tipo di pressione, perché prima questa medicina si prende, amara come è e tappandoci il naso, meglio sarà.

Non lo facciamo perché ci piace e neppure per fare lo sconto al Governo, nei confronti del quale noi esprimiamo la nostra più convinta opposizione. Lo facciamo solamente perché siamo una formazione politica della sinistra, quella vera, quella che si pone i problemi del Paese. E sta proprio nei problemi del Paese, quelli veri, la ragione per la quale dobbiamo fare questo tipo di provvedimento, che non è il primo e non sarà l'ultimo.

Se prendessimo i dati e le serie storiche degli ultimi trent'anni (1984?2014) e fotografassimo il 1984, non solo perché c'è stata la morte di Enrico Berlinguer e quindi l'avvio del processo di ridimensionamento di quella formazione politica e di quei partiti così tanto aggrediti, che pure erano solidi pilastri di una società democratica anche capace di affrontare i problemi dell'economia del Paese, emergerebbe che nel 1984 il rapporto debito-PIL era al 74,4 per cento; adesso è al 132 per cento: 60 punti in più, due di media all'anno. Il tasso di disoccupazione era al 7,9 per cento; adesso è al 13,4: è raddoppiato. Oltre 2.100 miliardi di debiti in euro, molti meno nel 1994, ma il PIL reale oggi è a -1,9, mentre allora era a +3,23 (5 punti di differenza): oggi varrebbero mediamente circa 75 miliardi di euro.

Ne avremmo risolti di problemi se avessimo questo, se avessimo quella società organizzata e puntuale che attivava il confronto tra le parti politiche; non una società che andava a cercare il «tanto peggio, tanto meglio»; non quella del qualunquismo, che parla male della politica e vuole stare in politica; non quella dei partiti fatti e fondati sulla capacità di comunicazione del loro *leader*, ma una politica che governava il Paese, attraverso lo studio e l'impegno, trovando soluzioni, individuando percorsi, attivando relazioni. Non gli *spot* che anche il Governo e il Presidente del Consiglio ci continuano a sciroppare, per non dire tutti gli altri, quelli che i cittadini italiani votano, purtroppo, dimenticandosi che esiste anche altro in questo Paese: ci sono quelli che lavorano, non ci sono quelli che parlano!

E noi dobbiamo affrontare i problemi e le questioni relative ai Comuni: come Roma c'è Milano, come Milano c'è Napoli; c'è chi sta peggio, c'è chi sta meglio. Il Mezzogiorno è disperato. Un tempo il Mezzogiorno d'Italia era una questione, su cui originare politiche di sviluppo e superare le differenze: adesso no. Abbiamo un decreto all'ora (diciamo al giorno, ma stiamo lavorando per averne uno all'ora); abbiamo un decreto da ritirare quando vogliamo, perché non riusciamo neppure ad approvarlo, perché ha contenuti di cui ci pentiamo. Governi così, che durano settimane o mesi, non cambiano le politiche: l'aggressione verso l'occupazione, il lavoro, la stabilità del rapporto azienda-lavoratore, la combinazione di investimenti produttivi con capacità di ideazione, di progetto e anche di realizzazione, che è tipica del nostro mondo del lavoro, dei nostri lavoratori e anche dei nostri imprenditori. Noi lavoriamo su altro. Dopodiché, andiamo alle emergenze.

Ragioniamo sull'emergenza (questa è un'emergenza). Abbiamo l'acqua alla gola: non vogliamo affogare e non vogliamo vedere i cittadini più disperati di quanto già non siano. Non ci fa piacere che stiano male, vorremmo che stessero bene. Non stiamo lì a fomentare, come certa stampa fa: i forconi di qua e i forconi di là. Non siamo così noi, perché abbiamo la responsabilità della funzione pubblica, della capacità di esercitare la funzione di governo. Però non possiamo essere gli unici - e neppure quelli più disperati - che difendono le cose che devono essere difese.

Mi rivolgo al Partito Democratico, con il quale facciamo sempre le elezioni e che poi va a governare sempre con la destra: non è accettabile! Quando facciamo le elezioni, noi vogliamo originare il

cambiamento, non vogliamo la perpetuazione delle politiche sbagliate.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

URAS *(Misto-SEL)*. Sto concludendo, con questo richiamo e con questo appello, che è una critica, ma è una critica positiva a chi noi intendiamo debba essere un nostro compagno di viaggio. *(Applausi dai Gruppi Misto?SEL e PD)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LO GIUDICE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signora Presidente, ho chiesto di intervenire perché nei giorni scorsi a Roma è successo un fatto che considero molto grave, segno di un inquietante attacco alla libertà di pensiero, alla libertà di insegnamento, alla libertà delle scuole nel promuovere la costruzione di un ambiente educativo accogliente ed inclusivo per tutto e tutti.

Due associazioni fondamentaliste, Giuristi per la Vita e Pro Vita Onlus, hanno presentato un esposto in procura, denunciando per divulgazione di materiale osceno alcuni docenti del liceo «Giulio Cesare». La loro colpa è aver inserito, in una lista di ventuno libri da leggere e commentare con i loro studenti, «Sei come sei, il delicato romanzo di Melania Mazzucco, una delle migliori scrittrici della sua generazione, che racconta la storia di una famiglia omogenitoriale dal punto di vista di Eva, un'adolescente figlia di una coppa *gay*; una storia che parla di discriminazioni, di violenze psicologiche tra coetanei, della difficoltà di superare gli stereotipi a quell'età.

Quel libro contiene, per dieci righe su duecento pagine, una scena di sesso, non gratuita, ma inserita in un raccolto bello e delicato, come nei romanzi di Moravia, come in «La storia» di Elsa Morante, come nell'opera di Pasolini, come nelle poesie di Saffo e Catullo, tutti autori che hanno piena legittimità nelle nostre scuole e la cui descrizione letteraria del sesso rappresenta un contrappunto artistico ed etico al bombardamento di volgarità sessuali cui ogni adolescente è sottoposto tutti i giorni dai mezzi di comunicazione. Come un contrappunto che dà conto del fronte integralista all'opera nel nostro Paese contro la dignità sociale delle persone omosessuali e delle loro famiglie, ieri mattina sono stati esposti, davanti al liceo «Giulio Cesare», da giovani fascisti di Forza Nuova, due squallidi striscioni omofobi inneggianti ai «maschi selvatici», alla faccia dei principi della Convenzione di Istanbul, che quest'Aula ha votato anche come strumento per contrastare quella cultura violentemente machista di cui il nostro Paese è ancora intriso. Come da copione, si è riproposta la polemica contro l'UNAR, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali cui il Governo ha affidato, secondo gli impegni europei che aveva assunto, l'attivazione della strategia per i diritti e l'inclusione sociale delle persone LGBT.

Contro quello che è accaduto al Giulio Cesare sono intervenuti la Giunta comunale di Roma e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: non una parola è arrivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Insieme ad altri 32 senatori e senatrici del Partito Democratico abbiamo presentato più di un mese fa un'interpellanza urgente per conoscere le intenzioni del MIUR di fronte ad un attacco molto forte agli interventi contro l'omofobia nelle scuole italiane e non abbiamo ancora avuto notizia. Silenzio completo. Ma il silenzio, in una comunità democratica, non è mai tale: viene sempre riempito da voci fragorose e anche violente, come in questo caso.

Io mi auguro che questo silenzio possa essere riempito presto da un intervento istituzionale e da parole che parlino, non di violenza e di oppressione, ma di inclusione sociale e di accoglienza nelle nostre scuole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, sentiamo l'esigenza di denunciare un attacco, che questa volta viene dall'Europa, contro le rinnovabili.

Rifkin ha avuto modo di dire che il nostro oro è il sole, che il nostro petrolio è il sole. Sembra che la nostra Ministra, e ne ho già parlato in questa Aula, sia di diversa opinione e, come un dinosauro, ella sostiene che il nostro oro siano ancora i fossili. Ci accorgiamo però che la Ministra sente di avere le spalle forti, in virtù di questa posizione che la UE prende verso le industrie, che potranno non contribuire più alle rinnovabili. In seconda istanza, si allargano e si estendono quei limiti di aiuto di Stato che possono essere fatti alle industrie private.

Tutto questo avviene attraverso la pubblicazione delle linee guida della Commissione sulle politiche di concorrenza. In questa relazione si decide, appunto, di estendere ad altri soggetti la possibilità di ricevere quegli aiuti di Stato che, in generale, in Europa sono vietati, estendendoli alle grosse industrie energivore, che potranno, in questo modo, avere l'esenzione parziale o anche totale del pagamento della parte delle fatture elettriche dovute al sostegno alle rinnovabili. Questa misura potrà riguardare gran parte dei comparti industriali. In sostanza, tutte le aziende che consumano energia elettrica, con costi superiori al 10 per cento del loro fatturato, o che hanno una concorrenza internazionale, potranno esentarsi dal pagamento di quella quota parte che erano gli incentivi per le rinnovabili.

Ancora, sarà possibile anche finanziare le centrali termoelettriche, come veniva già richiesto in Italia da più parti ed era già previsto nel DEF dell'anno scorso, con fondi pubblici per le cosiddette capacità di riserva, installate per garantire un *backup* affidabile che compensi l'intermittenza delle fonti rinnovabili (ossia quella famosa riserva di energia che le centrali termoelettriche possono ancora fare e le rinnovabili no). Noi, invece di investire sulla capacità delle rinnovabili e di creare un fondo di riserva, investiamo ancora sul fossile.

Abbiamo avuto dimostrazione che c'era un cambiamento di forza e di potere già a maggio scorso, quando la Commissione per il cambiamento climatico ha pubblicato gli obiettivi al 2030. Tutte le *lobby* dei fossili si sono riunite e compattate in un gruppo che - guardate il caso - si chiama "Magritte": assolutamente surreale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, questa mattina si è svolto a Rimini un congresso del SAP, sindacato autonomo di Polizia, al quale erano presenti il ministro Alfano, il Capo della Polizia e molti altri esponenti politici.

Era una nuova occasione, nella quale ci attendevamo una pronuncia del Ministro sulla questione dei 512 allievi agenti di polizia non ancora assunti. I giorni stanno trascorrendo, e prossimamente scadranno i termini entro i quali questi agenti possono essere ancora utilizzati: chiediamo nuovamente al Governo che ci sia attenzione sul tema e una risposta chiara.

Non vorremmo, signora Presidente, che in questo momento elettorale fosse più comodo, per il ministro Alfano e per chi come lui la pensa, illudere 50.000 nuovi partecipanti a un concorso piuttosto che dare la giusta risposta a 500 vincitori.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,07)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (1450)
PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
MANDELLI, BARANI (*), COMAROLI (*)
Respinta
Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche,

premesso che:

il decreto-legge in oggetto, ripropone nuovamente una serie di norme peraltro già contenute in altri provvedimenti governativi, successivamente decaduti, che non potrebbero essere oggetto di un provvedimento d'urgenza, essendo caratterizzate da un contenuto disomogeneo e privo dei presupposti costituzionali, anche in considerazione dei recenti richiami del Presidente della Repubblica;

il contenuto del decreto-legge ripropone infatti una serie di disposizioni di assoluta eterogeneità, al cui interno si rilevano evidenti difformità, che pongono in modo manifesto l'assenza degli opportuni coordinamenti delle norme, che compromettono di conseguenza i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della decretazione d'urgenza e prefigurano una evidente violazione del vincolo implicitamente disposto dall'articolo 77 della Costituzione, ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

analoghi rilievi possono essere formulati per quanto riguarda le singole norme, che si caratterizzano tutte per la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza; sono state accostate infatti in maniera arbitraria disposizioni in materia di fiscalità locale; norme per la definizione dei rapporti finanziari tra Roma Capitale e gestione commissariale, attraverso un piano triennale di rientro; disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale; norme in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e, infine, norme per il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo avvenuto nell'aprile 2009;

ulteriori profili di criticità di complessa valutazione in ordine alla coerenza delle procedure legislative, si rilevano dall'inosservanza del dettato costituzionale di cui all'articolo 81, quarto comma, con particolare riferimento all'articolo 16 del decreto in esame, nell'ambito delle disposizioni concernenti Roma Capitale, e, in particolare, le misure volte a regolare i rapporti finanziari di Roma Capitale con la gestione commissariale;

l'articolo 16, al comma 5, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 4, commi da 1 a l-*quater* del decreto-legge n. 151 del 2013, successivamente decaduto, trasferisce a carico della gestione governativa debiti certi iscritti nel bilancio del Comune di Roma, compensando la relativa posta con un generico riferimento a possibili crediti vantati dalla gestione commissariale nei confronti delle società partecipate dal Comune di Roma, senza individuare il relativo debitore, l'importo dei singoli crediti e soprattutto la loro solvibilità nel tempo;

allo stesso tempo viene comunque posto a carico della gestione commissariale un ulteriore onere netto di 85 milioni di euro destinato ad aumentare il numero delle rate di ammortamento a carico del bilancio dello Stato senza predisporre i necessari mezzi di copertura finanziaria;

le disposizioni in commento rilevano ulteriori elementi di complicazione, che rafforzano la convinzione per cui il decreto-legge n. 16 del 2014 contiene norme che non rispettano il requisito costituzionale previsto dall'articolo 81, quarto comma, ai fini del pagamento delle rate da parte delle

società partecipate, derivanti dalla riacquisizione dei crediti da parte di Roma Capitale, attraverso l'utilizzo dei corrispettivi dovuti dall'ente alle proprie partecipate per i contratti di servizio;

la suindicata norma, delimitando gli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili presso il predetto ente, non precisa tuttavia l'eventualità che tali stanziamenti possano risultare inferiori all'ammontare dei corrispettivi dovuti;

una circostanza di evidente anomalia, la cui mancata conciliazione tra poste debitorie e creditorie, determinata dalla presenza di una massa creditizia vantata dalla società in misura superiore ai debiti (residui passivi) dell'ente locale, è stata segnalata anche dalla Corte dei Conti, nel rapporto sul coordinamento della finanza pubblica nel 2013;

relativamente a tale articolo giova evidenziare che il Servizio Bilancio della Camera dei deputati ha segnalato preliminarmente che la norma, al pari di quelle di analogo oggetto contenute nei decreti-legge decaduti, opera uno spostamento di partite debitorie e creditorie tra i bilanci di Roma Capitale e la gestione commissariale, consolidando la posizione patrimoniale del primo soggetto (a cui sono anche trasferite risorse di cassa) a scapito del secondo soggetto, cui sono trasferite partite debitorie e sono sottratte partite creditorie;

il Servizio del Bilancio ha altresì chiesto: 1) di chiarire, non essendo modificata l'entità delle risorse trasferite annualmente dal bilancio dello Stato e dal Comune di Roma alla gestione commissariale, come all'aumento della massa passiva disposto dalla norma possa essere fronteggiato con le predette risorse che, pur avendo natura permanente, sono di importo annuo predeterminato; 2) di disporre, in considerazione del succedersi di disposizioni di contenuto parzialmente difforme, benché disciplinanti la stessa materia, i cui effetti sono fatti salvi dal provvedimento in esame, del quadro complessivo delle poste movimentate nei rapporti finanziari tra il Comune di Roma e la gestione commissariale, chiarendo, sotto il profilo quantitativo, come il nuovo testo della disposizione intervenga rispetto alle norme previgenti; 3) in particolare, di fornire chiarimenti con riferimento alle diverse misure previste dal comma 5, sotto il profilo dei saldi e del debito;

il Servizio Bilancio ha, inoltre, segnalato che la norma risulta difforme rispetto alla corrispondente disposizione contenuta nei decreti-legge nn. 126 e 151 del 2013, decaduti, che autorizzava il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al Comune di Roma a titolo di anticipazione per l'anno 2009 e trasferite alla gestione commissariale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. Tale ultima disposizione faceva riferimento alla delibera CIPE del 30 settembre 2008, la quale assegnava a Roma la cifra di 500 milioni di euro per il 2009;

nella risposta fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - in merito ai chiarimenti richiesti sul predetto articolo 16, dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati, testualmente si legge: «Al riguardo, si rappresenta che l'incremento della massa passiva, in costanza di risorse finalizzate al finanziamento della stessa, determina esclusivamente un allungamento dei tempi per la definitiva liquidazione della massa passiva medesima. Relativamente all'importo da inserire nella massa passiva a titolo di ulteriori partite debitorie antecedenti al 28 aprile 2008, si rappresenta che la norma in esame ne ha determinato una riduzione da 115 a 30 milioni di euro. Si segnala, poi, che la definizione della natura delle partite debitorie da inserire nella predetta massa passiva è demandata ad apposite determine dirigenziali di Roma Capitale. Circa la richiesta del Servizio Bilancio di un quadro aggiornato ed esplicativo delle partite creditorie nette sottratte alla gestione commissariale, si rinvia ai dati che potranno essere forniti in proposito dalla gestione commissariale.

Con riferimento alle informazioni richieste sul contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008 e sui criteri di quantificazione delle risorse introitate in attuazione del contratto di servizio medesimo, si rinvia al Dipartimento del tesoro.»;

i nodi principali che si rilevano nel complesso dall'impianto normativo previsto dal presente decreto-legge, oltre ai suindicato rilievo di incostituzionalità per quanto riguarda i profili finanziari,

sono gli stessi di una sequenza di decreti-legge sottoposti in precedenza all'esame del Parlamento: la disorganicità, l'occasionalità, l'eterogeneità del contenuto, evidenziato dallo stesso titolo, che reca, accostati tra loro senza alcuna connessione, misure considerate urgenti in materia di finanza di regioni ed enti locali, interventi sul trasporto ferroviario localizzati nel territorio e la presenza di numerose norme ordinamentali che costituiscono pertanto elementi non conformi a quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

non si comprendono i motivi dell'abrogazione del comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); si rammenta che tale comma ha introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi che intendono acquistare servizi di pubblicità *on line*, di effettuare tali acquisti da soggetti titolari di partita IVA italiana. Il medesimo obbligo è disposto per gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano, anche attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili;

durante l'esame nelle Commissioni V e VI alla Camera dei deputati, è stato altresì aggiunto un comma che concerne la soppressione del comma 12-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, in materia di pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per il 2013. Il citato comma 12-*bis* prevedeva la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU qualora la differenza fosse stata versata entro il termine del 24 gennaio del corrente anno;

i sottoscrittori rilevano infine come il medesimo disegno di legge di conversione, oltre a mantenere la stessa eterogeneità nei contenuti dei precedenti decreti-legge nn. 126 e 151 del 2013, successivamente decaduti, presenta disposizioni in realtà non reiterabili, perché già «ufficialmente» accertate, attraverso la lettera del Capo dello Stato del 27 dicembre 2013, e considerate inidonee ad essere veicolate attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza;

risulta evidente che, in considerazione di quanto esposto, appare più che probabile un ulteriore intervento decisionale da parte della Corte costituzionale, organo di garanzia che, ripercorrendo il terreno meno «accidentato» del divieto di reiterazione, potrebbe cogliere, anche nella valutazione delle disposizioni previste dal presente disegno di legge di conversione, l'occasione per dare segnali di maggiore fermezza anche sulla coerenza interna ed omogeneità dei decreti-legge,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1450.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di sedut a

Allegato B

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla seconda votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Stefano non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Bignami, Bitonci, Bubbico, Carraro, Cassano, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Chiti, Ciampi, Colucci, Consiglio, D'Alì, D'Ascola, Della Vedova, De Monte, De Poli, D'Onghia, Donno, Fabbri, Fedeli, Galimberti, Giacobbe, Lezzi, Longo Fausto Guilherme, Maturani, Messina, Migliavacca, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Paglini, Perrone, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Santangelo, Scavone, Schifani, Sciascia, Sollo, Stucchi e Vicari.

Sono in missione i senatori: Bilardi, Buemi, Giarrusso, Lumia, Molinari, Ricchiuti e Vaccari, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Di Biagio, per attività della Conferenza dei presidenti dei parlamenti aderenti all'iniziativa Adriatico-Ionica; De Pietro, per attività dell'Assemblea parlamentare

NATO; Scoma, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE); Micheloni, Pagano e Turano, per attività della Commissione per le questioni degli italiani all'estero.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Mangili;

5a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Mangili.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 16 aprile 2014, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla situazione dell'Abbazia S. Salvatore a Settimo, in riva d'Arno (*Doc*. XXIV, n. 28).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Commissione parlamentare per la semplificazione, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, con lettera in data 1° aprile 2014, ha inviato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa, approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 31 marzo 2014 (*Doc*. XVII-*bis*, n. 1).

Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro economia e finanze
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi I)
Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (1465)
(presentato in data 24/4/2014);
senatore Marino Mauro Maria
Disposizioni in materia di locazione con riscatto (1466)
(presentato in data 24/4/2014);
senatore Scalia Francesco
Istituzione della Rete del lavoro in agricoltura (1467)
(presentato in data 24/4/2014);
senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme
Disposizioni a sostegno della promozione del libro, della lettura e della piccola e media editoria (1468)
(presentato in data 24/4/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
Commissioni 5° e 6° riunite
Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (1465)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento
(assegnato in data 24/04/2014).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 16 aprile 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge

28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 95).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 aprile 2014 - alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 18 maggio 2014.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 aprile 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (n. 96).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 aprile 2014 - alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 maggio 2014. Le Commissioni 1a, 5a e 10a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 18 maggio 2014.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della salute, con lettera in data 16 aprile 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, la gestione finanziaria e la dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori, relativa all'anno 2012.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Atto n. 303).

Con lettere in data 18 aprile 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Monte San Pietrangeli (Fermo); Arzano (Napoli); Cassolnovo (Pavia).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 15, 17, e 22 aprile 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

del Centro internazionale di studi di architettura "A. Palladio", per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 135). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

della Fondazione Casa Buonarroti, per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc*. XV, n. 136). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

dell'Istituto nazionale di studi verdiani (INSV), per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 137). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

dell'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INdAM), per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 138). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci", per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 139). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento (INSR), per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc*. XV, n. 140). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP), per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 141). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla

10a Commissione permanente;
della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM), per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc*. XV, n. 142). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 143). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente;
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS), per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc*. XV, n. 144). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Giarrusso ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02118 della senatrice Blundo ed altri.

Interrogazioni

VALENTINI, MANCONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il Comune di Verona ha emesso un'ordinanza che vieta la distribuzione di alimenti e bevande in alcune "aree di pregio" della città. Le violazioni sono punite con una sanzione compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 500 euro;
secondo le notizie riportate dalla stampa, in particolare "L'Arena" di Verona, si tratterebbe di piazza Viviani, piazza Indipendenza (compresi i giardini), cortile Mercato vecchio, cortile del Tribunale e piazza dei Signori;
l'ordinanza, firmata dal sindaco Flavio Tosi, resterà in vigore fino al 31 ottobre 2014;
risulta che il sindaco avrebbe dichiarato che «queste aree sono divenute negli ultimi mesi ritrovo e zona di bivacco permanente di numerose persone senza fissa dimora» e sarebbe «aumentato in modo preoccupante il degrado urbano, con veri e propri accampamenti formati da materassi, resti di cibo, sporcizia»;
l'iniziativa ha destato preoccupazione vivissima nelle associazioni di volontariato impegnate quotidianamente nelle attività di assistenza che, rese ancor più necessarie e urgenti dall'attuale crisi economica, fanno parte della grande tradizione solidaristica veneta e da sempre, proprio a Verona, sono svolte in costante contatto con l'amministrazione comunale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga legittimo che vengano elevate multe a singoli cittadini o associazioni di volontariato solo perché assistono i più bisognosi e ultimi nella società;
se tale misura non mortifichi l'attività della rete solidaristica in generale del nostro Paese, e in particolare della città di Verona, nonché le associazioni di volontariato laico e religioso che in questa delicatissima congiuntura economica costituiscono un'indispensabile griglia di sostegno e di protezione sociale rispetto alle nuove povertà;
se tale ordinanza sia in linea con i doveri di assistenza e di solidarietà che, alla base della convivenza civile, sono imposti dalla Costituzione italiana e da numerose convenzioni internazionali siglate dal nostro Paese.
(3-00920)

PUPPATO, CASSON, DALLA ZUANNA, CALEO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il 6 febbraio 2014, l'assemblea del Senato, a conclusione della discussione di mozioni sul transito delle grandi navi della laguna di Venezia, ha approvato l'ordine del giorno G1, sottoscritto da tutti i gruppi, che, in relazione al traffico crocieristico di Venezia e in particolare al divieto di transito delle navi traghetto nei canali di San Marco e della Giudecca e all'ipotesi di ampliamento del canale Contorta, impegna il Governo ad assicurare che tutte le soluzioni siano comparate e considerate in sede di valutazione ambientale a prescindere dallo stato di avanzamento progettuale, attraverso un processo trasparente e partecipato e sentita la commissione per la salvaguardia di Venezia, a porre al centro

della valutazione comparativa alcuni parametri, tra cui la compatibilità ambientale, la reversibilità, l'impatto economico, la sostenibilità nel lungo periodo e a concludere la valutazione entro 3 mesi e ad effettuare nel più breve tempo possibile, utilizzando la normativa vigente, i lavori conseguenti;
il 20 marzo la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha rivolto come prima firmataria un'interpellanza (2-00138) per chiedere al Governo di intervenire con la massima sollecitudine per fissare i limiti per l'accesso delle navi da crociera alla laguna di Venezia, tutelando e salvaguardando in tal modo una città unica al mondo, patrimonio inestimabile ed irripetibile per tutti gli italiani e per l'umanità intera;
considerato che:
a quanto risulta agli interroganti, a tutt'oggi il Governo non ha dato seguito agli impegni assunti con l'approvazione dell'ordine del giorno richiamato;
inoltre, alcuna risposta è stata fornita all'interpellanza,
si chiede d sapere:
se la procedura indicata dal Senato nell'ordine del giorno approvato lo scorso 6 febbraio 2014 relativamente al transito delle grandi navi della laguna di Venezia sia stata avviata e, in caso affermativo, in che fase del procedimento si trovi attualmente;
quali siano i motivi per cui a tutt'oggi non si è ritenuto di dover fornire alcuna risposta all'interpellanza richiamata e se il Governo non ritenga doveroso, necessario ed opportuno attivarsi con la massima sollecitudine per tutelare e salvaguardare la laguna di Venezia fissando i limiti per l'accesso delle navi da crociera alla laguna.
(3-00921)
AMATI - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il Servizio sanitario nazionale provvede a rimborsare ai farmacisti le ricette mutuabili evase;
secondo quanto indicato dalle associazioni di categoria, delle circa 18.000 farmacie esistenti sul territorio italiano, 3.000 sono in grave difficoltà finanziaria, 600 già sull'orlo del fallimento. Una situazione drammatica, complicata dai ritardi nei pagamenti dei rimborsi alle farmacie da parte delle Regioni, a fronte di una distribuzione intermedia che dalle farmacie, invece, esige il pagamento delle forniture in tempi brevi;
nel periodo gennaio-settembre 2013 le ricette sono state oltre 455 milioni, una media di 7,64 ricette per ciascun cittadino. Le confezioni di medicinali erogate a carico del SSN sono state oltre 834 milioni, con un aumento del 2,4 per cento rispetto ai primi 9 mesi del 2012. Ogni cittadino italiano, in media, ha ritirato in farmacia14 confezioni di medicinali a carico del SSN;
secondo un'indagine Censis del 2012, più di 9 milioni di italiani hanno dichiarato di non avere potuto accedere, per ragioni economiche, alle prestazioni sanitarie di cui avevano bisogno; dalla stessa indagine emerge che in Italia l'indice di vecchiaia ha raggiunto il 144 per cento nel 2011, al secondo posto in Europa, dopo la Germania; gli anziani non autosufficienti sono attualmente 2,1 milioni e si prevede che nel 2030 saranno 3,5 milioni, con un forte aumento della popolazione degli ultra 65enni: dal 30 per cento della popolazione del 2005 al 62 per cento del 2030;
la Corte costituzionale ha osservato che "sotto il profilo funzionale, i farmacisti sono concessionari di un pubblico servizio" (sentenza n. 448 del 2006) e che tale servizio è "preordinato al fine di assicurare una adeguata distribuzione dei farmaci, costituendo parte della più vasta organizzazione predisposta a tutela della salute" (sentenza n. 430 del 2007);
considerato che:
un'attività imprenditoriale con siffatte caratteristiche, che svolge un servizio di interesse pubblico estremamente importante, dovrebbe poter scontare in tempi rapidi i crediti accumulati dai ritardati pagamenti;
da decenni operano in Italia pochissime società finanziarie intermediarie specializzate in servizi ai farmacisti, che forniscono alle farmacie le risorse finanziarie necessarie alla loro attività;
la complessa situazione in cui versano le finanze pubbliche e regionali rende ancor più necessaria ed urgente la messa in discussione di sovrastrutture finanziarie che vengono stabilmente occupate da

alcuni operatori del sistema bancario, unici soggetti beneficiari delle conseguenze economiche del ritardato pagamento del SSN ai farmacisti,
si chiede di sapere:
quali siano i benefici per la comunità dell'attuale meccanismo di rimborso alle farmacie delle ricette mutuabili evase;
se esistano analisi o studi effettuati dai Ministeri, o proposte di modifiche normative, per stabilire un tetto massimo agli interessi sui crediti dello Stato, in favore dell'intermediario finanziario, applicando a base di calcolo il rendimento medio dei titoli pubblici (si veda il rendistato della Banca d'Italia), per il rischio che tali operatori economici sostengono nel finanziare le farmacie.
(3-00923)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, MOLINARI, VACCIANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
in data 14 aprile 2014 il Governo ha comunicato l'imminente deposito per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, presso la sede delle società Enel, Eni e Finmeccanica delle liste per il rinnovo dei rispettivi organi sociali in occasione delle prossime assemblee degli azionisti. Con riferimento all'assemblea: 1) degli azionisti di Enel SpA, convocata per il 22 maggio, il Ministero, titolare del 31,24 per cento del capitale, depositerà presso la sede della società la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: Patrizia Grieco, Francesco Starace, Alberto Pera, Alberto Bianchi, Salvatore Mancuso, Paola Girdinio; 2) degli azionisti di Eni SpA, convocata per l'8 maggio, il Ministero, titolare del 4,34 per cento del capitale e per il tramite di Cassa depositi e prestiti (partecipata al 80,10 per cento dal Ministero), di un ulteriore 25,76 per cento, depositerà le seguenti liste per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del collegio sindacale: per il primo Emma Marcegaglia, Claudio Descalzi, Fabrizio Pagani, Luigi Zingales, Diva Moriani, Andrea Gemma; per il collegio sindacale Paola Camagni (sindaco effettivo), Alberto Falini (sindaco effettivo), Marco Seracini (sindaco effettivo), Massimiliano Galli (sindaco supplente), Stefania Bettoni (sindaco supplente); 3) degli azionisti di Finmeccanica SpA, convocata per il 9 maggio in prima convocazione e il 15 maggio in seconda, il Ministero, titolare del 30,2 per cento del capitale, depositerà presso la sede della società la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: Gianni De Gennaro, Mauro Moretti, Marta Dassù, Guido Alpa, Alessandro De Nicola, Marina Calderone, Fabrizio Landi;
il Governo ha altresì comunicato che per "quanto riguarda la società Terna SpA, le cui nomine spettano al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, le proposte dei vertici CDP saranno coerenti con i criteri seguiti dal Governo nelle nomine di propria competenza";
come si può leggere sul sito del Ministero dell'economia, nell'area dedicata alle società partecipate, "le nomine dei componenti degli organi sociali delle società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono definite da un pacchetto di norme organiche con l'intento di stabilire processi trasparenti orientati a una selezione basata su merito e competenza nonché onorabilità e professionalità". Ed ancora che: "Il Ministro dell'economia e delle finanze designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società direttamente partecipate dal MEF, sulla base di una procedura curata dal Dipartimento del Tesoro con il supporto di società specializzate (Spencer Stuart Italia e Korn Ferry international) e previo parere del Comitato di Garanzia" (composto dal presidente professor Cesare Mirabelli, dal dottor Vincenzo Desario e dalla professoressa Maria Teresa Salvemini);
la società Spencer Stuart Italia risulta affidataria, in data 12 marzo 2014, da parte di Cassa depositi e prestiti SpA, dell'incarico di consulenza in materia di ricerca di candidati al ruolo di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società partecipate dalla stessa Cassa, per un importo pari a 210.000 euro;
risulta agli interroganti che il Dipartimento del tesoro aveva attivato una casella di posta elettronica, non in formato PEC (posta elettronica certificata), per consentire a chi fosse interessato di inviare la

propria candidatura, ma non è possibile sapere esattamente quante ne siano arrivate;

considerato che:

nella risoluzione approvata l'8 aprile 2014 (Doc. XXIV n. 26) dalla 10ª Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione, è stato chiesto al Governo di: impostare su base meritocratica la formazione delle liste per i consigli di amministrazione delle società nelle quali il Ministero esercita, direttamente o indirettamente, il controllo di diritto o di fatto, avendo particolare cura di evitare situazioni di conflitto di interesse; subordinare l'eventuale riconferma dei presidenti e degli amministratori delegati uscenti alla valutazione del ruolo di ciascuno e dei risultati della società sul piano industriale, su quello della remunerazione del capitale investito dall'azionista, nonché sui risultati dei bilanci di sostenibilità, e in ogni caso avendo come limite massimo quello di tre mandati; trasmettere al Parlamento una relazione che illustri le ragioni e le finalità delle scelte fatte nella formazione delle liste e nella designazione di presidenti e amministratori delegati, nonché degli obiettivi generali loro affidati; rispettare nella definizione delle liste i requisiti di onorabilità, oltre a quelli di professionalità, indicati nella mozione sulle nomine approvata il 19 giugno 2013 dal Senato (1-00060, testo 4);

la direttiva ministeriale del 24 giugno 2013, in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero, prevede, tra l'altro, che nella procedura di selezione e valutazione dei diversi profili di soggetti, non dipendenti dell'amministrazione azionista o vigilante, idonei a ricoprire le cariche negli organi societari in scadenza nelle società direttamente controllate, il Dipartimento del tesoro dovrà tener conto dei seguenti elementi: presenza dei requisiti di eleggibilità già previsti dalla legge, dagli statuti ovvero da direttive del Ministro; comprovata professionalità ed esperienza in ambito giuridico, finanziario o industriale; assenza di conflitti di interesse, anche in riferimento ad eventuali cariche in società concorrenti;

la direttiva esplicita che per la carica di presidente "occorrerà che i profili individuati assicurino in ogni caso la presenza di una adeguata autorevolezza per lo svolgimento dell'incarico". Si afferma, inoltre, che per la carica di amministratore delegato, si dovrà tenere conto, tra gli altri, dei seguenti parametri: esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato; esperienza, in via alternativa: 1) in conduzione di aziende nel settore industriale di riferimento; 2) in conduzione di aziende comparabili per dimensione o complessità; 3) nei mercati internazionali, qualora la società operi in misura consistente in contesti esteri; 4) in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie oggetto di processi di ristrutturazione e riorganizzazione; autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei mercati di riferimento;

prevede altresì per lo svolgimento delle procedure di selezione e di individuazione dei candidati alla carica di amministratore, di procedere, con il supporto delle società specializzate, allo svolgimento di "un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati, valutando anche le candidature pervenute", e, successivamente, di "sottoporre al Ministro dell'economia e delle finanze una lista ristretta di nominativi, accompagnata da una relazione di sintesi che illustri i criteri adottati, anche in relazione alle specifiche caratteristiche della singola società, nonché i profili dei candidati proposti, anche prevedendo la valutazione delle candidature pervenute";

nell'allegato alla direttiva, rispetto ai requisiti di onorabilità necessari per ricoprire le cariche, si evidenzia che "la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna";

considerato inoltre che:

il compito del comitato di garanti di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 2013 è anche quello di

verificare il rispetto dei criteri e delle procedure di selezione ed individuazione dei candidati medesimi;

il piano triennale di prevenzione della corruzione (triennio 2014-2016) del Ministero prevede al punto 3.5.2. (L'attribuzione di incarichi) che "Le misure attualmente adottate per il contenimento del rischio sono le seguenti: è stata emanata la direttiva del MEF del 24 giugno 2013, la quale regola, in modo dettagliato, i requisiti per la nomina e la relativa procedura; è previsto il supporto di società specializzate nella ricerca e selezione dei *top manager* nonché il parere di un comitato di garanzia e l'intervento di una commissione interna";

nel medesimo piano è previsto che "a seguito dell'acquisizione degli esiti dell'istruttoria, il Ministro dell'economia e delle finanze procederà alla designazione previa acquisizione di un parere positivo - relativo al rispetto dei criteri e delle procedure indicati nella Direttiva - da parte di un comitato di garanzia, costituito con carattere di stabilità e composto da personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica. All'esito delle relative assemblee, il DT pubblicherà nel sito del MEF [l'elenco] delle nomine effettuate, con indicazione del *curriculum vitae* dei componenti dei consigli di amministrazione";

considerato altresì che:

la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", prevede all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, che: "Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può (...) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici"; e, ai sensi del comma 4, tale incompatibilità perdura per 12 mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta;

la candidata designata per il consiglio di amministrazione di Finmeccanica SpA, dottoressa Marta Dassù, è stata Viceministro degli affari esteri nel Governo Letta fino al 21 febbraio 2014;

la dottoressa Marta Dassù, come riferisce il sito del Ministero degli affari esteri, "oltre ad aver fatto parte del Comitato scientifico di Confindustria e della Trilateral commission, è nel Comitato direttivo dello IAI (Istituto Affari internazionali) di Roma e nel *board* dei seguenti istituti: Centro di alti studi sulla Cina contemporanea di Torino, Istituto di Studi diplomatici di Roma, IISS (International institute for strategic studies) di Londra. È, inoltre, membro dell'Advisor Board della School of Government della Luiss Guido Carli di Roma";

la società Finmeccanica ha una solida presenza nei mercati esteri, tale da rendere, a parere degli interroganti, leso il principio di vincolo previsto dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215;

considerato infine che:

a fronte delle inequivocabili indicazioni contenute nella direttiva del 24 giugno 2013, nonché nella risoluzione approvata dalla 10ª Commissione permanente del Senato l'8 aprile 2014, è stata da più parti rilevata una serie di violazioni nelle liste predisposte. Anche gli organi di stampa ne hanno dato ampio risalto. A titolo di esempio, il giornale *on line* "Diritto di critica", il 15 aprile 2014 in un articolo titolato "Partecipate, dalle quote rosa al conflitto di interessi", segnalava una situazione di conflitto di interessi relativa alla scelta di Emma Marcegaglia alla presidenza dell'Eni, dato che le aziende di famiglia hanno, proprio su temi energetici, un rapporto strettissimo con l'azienda del "cane a sei zampe". Ma, soprattutto, la Marcegaglia e la sua famiglia (padre e fratello) sono stati protagonisti con l'Eni e con l'Enel della vicenda giudiziaria Eni power ed Enel power, relativa a presunte tangenti versate per aggiudicarsi alcuni appalti delle controllate del Ministero. Per quei fatti, il fratello, Antonio Marcegaglia, ha patteggiato nel 2008 una pena poi sospesa di 11 mesi per corruzione e pagato oltre 6 milioni di euro. Dalle indagini sono emersi alcuni conti cifrati intestati anche a Emma Marcegaglia e su cui erano transitati fondi neri. Suo fratello Antonio aveva ammesso candidamente che si trattava di risorse riservate che erano state sempre utilizzate nell'interesse del gruppo per le sue esigenze non documentabili;

l'articolo da ultimo citato riferisce altresì della scelta di Alberto Bianchi per il consiglio di

amministrazione di Enel. «Il più clamoroso è quello che porta nel Cda dell'Enel l'avvocato di Matteo Renzi e del suo braccio destro Marco Carrai, Alberto Bianchi, già presidente delle fondazioni del Presidente del Consiglio dei ministri: Big Bang e poi Open, sulla cui opera di raccolta fondi si è incentrato anche l'interesse della Guardia di finanza. Una società di Alberto Bianchi avrebbe finanziato la pubblicità per Renzi e lo stesso Bianchi avrebbe garantito un mutuo chiesto dalle fondazioni del premier. (...) Alberto Bianchi è stato condannato dalla Corte dei conti a pagare 4 milioni e 700.000 euro per danno erariale per una vicenda relativa alla liquidazione del carrozzone di Stato Efim SpA. In qualità di commissario liquidatore - è l'accusa - Bianchi avrebbe accettato di pagare parcelle milionarie (più di 9 milioni, poi ridotti a cinque e passa) per spese legali. E questo nonostante sapesse dell'arrivo prossimo (5 giorni dopo) di una legge - 296/06, art.1, comma 492 - che impone un tetto massimo molto inferiore al milione di euro per il patrocinio legale. La Corte dei conti ha condannato Bianchi a pagare la differenza per l'esborso alla società Ligresta subentrata alla Efim, in quanto, afferma il giudice - scrive Il Tirreno - "si attiva in prosieguo perché i difensori possano intascare effettivamente le somme così generosamente elargite"»;

con riferimento a Poste SpA, nell'articolo si evidenzia che: «a Finmeccanica approda il manager Fabrizio Landi ex della fondazione Big Bang e renziano della prima ora, nel cda Eni c'è Diva Moriani ex amministratrice del gruppo di proprietà di un amico e finanziatore di Renzi. Poi figura l'economista della scuola di Chicago, Luigi Zingales, che prima di arruolarsi con Oscar Giannino (poi abbandonato) era stato visto alla prima Leopolda, come pure il manager tv Antonio Campo dall'Orto, senza dimenticare l'ex commissario agli Uffizi di Firenze (nominato da Sandro Bondi), Elisabetta Fabbri, che Renzi l'ha conosciuto lavorando sul campo. Anche Fabrizio Pagani all'Eni è vicino al Pd, sembra a Letta e Padoan»,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga di voler rendere note le modalità dell'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei candidati, di composizione della lista definita anche con l'ausilio delle società Spencer Stuart Italia e Korn Ferry International, nonché la relazione di sintesi che illustri i criteri adottati, anche in relazione alle specifiche caratteristiche della singola società, i profili dei candidati proposti ritenuti compatibili e di quelli esaminati ma non ritenuti compatibili, il numero e l'elenco delle candidature pervenute all'indirizzo *mail* attivato e quelle valutate dalle due società esterne;

se ritenga compatibili i nominativi inseriti nelle liste con l'invito contenuto nella risoluzione Doc. XXIV n. 26 approvata dalla 10ª Commissione permanente del Senato l'8 aprile 2014, volto ad evitare situazioni di conflitto di interesse;

se consideri pienamente rispettati i criteri di onorabilità previsti dalla direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2013;

se sia compatibile la designazione della dottoressa Marta Dassù con quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215;

sulla base di quali criteri, vagliati anche dalle società specializzate, siano stati individuati i profili per la carica di presidente in grado di assicurare "una adeguata autorevolezza per lo svolgimento dell'incarico";

sulla base di quali elementi il comitato di garanti abbia verificato il rispetto dei criteri e delle procedure di selezione ed individuazione dei candidati medesimi;

quali siano stati gli elementi valutati ai fini della riconferma del presidente di Finmeccanica SpA e quelli per il diniego al rinnovo per Enel SpA ed Eni SpA.

(3-00922)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SCILIPOTI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da notizie di stampa riportate sul "Quotidiano della Calabria" e la "Gazzetta del Sud" del 23 aprile 2014, si apprende dell'imminente realizzazione, in località Saline, nel comune di Montebello jonico (Reggio Calabria), di una centrale a carbone;

il progetto, riferiscono i quotidiani, fu portato avanti, sin dai primi anni 2000, da parte della società SEI (Saline energie ioniche) SpA, la quale, infatti, aveva progettato di realizzare la centrale a carbone, della potenza di 1.320 MW, a circa 25 chilometri a sud della città di Reggio Calabria, a pochi metri dall'abitato di Saline e dal centro urbano di Melito Porto Salvo e nel cuore di tutti i comuni dell'area grecanica, così denominata per la significativa presenza del mondo greco, dove ancora oggi sono evidenti i segni del passato;

la centrale a carbone, tra l'altro, dovrebbe sorgere nell'area dove si produce il bergamotto, raro agrume, che costituisce un'esclusiva rarità non solo per il luogo ma per il mondo intero, fruttificando bene solo in questa fascia ristretta di costa jonica rispetto a tutto il globo terrestre;

l'impianto, a regime, dovrebbe accogliere solamente 140 dipendenti circa e senza considerare, peraltro, la chiusura, causata dalla presenza dell'impianto, delle attività in tutti i rimanenti settori, che spaziano dall'agricoltura al turismo;

sono azionisti della società SEI SpA: la Repower A.G. (57,5 per cento), gruppo svizzero con sede nel cantone dei Grigioni, fondato nel 1904 con capitali italiani e che è oggi attivo in tutta Europa, con una solida presenza in Italia. Repower A.G. è socio di maggioranza. Repower è controllata per il 58 per cento dal cantone svizzero dei Grigioni: pertanto, una società a partecipazione pubblica. Il gruppo Hera (20 per cento), prima *multiutility* italiana nel settore ambiente, la seconda nel settore idrico e la quarta nel *business* del gas. Il gruppo è l'ottavo operatore italiano dell'energia elettrica in termini di energia elettrica venduta. Foster Wheeler italiana Srl (15 per cento) è la società di ingegneria *leader* mondiale nella costruzione di impianti petrolchimici, chimici, raffinerie e impianti industriali per la produzione di energia elettrica. Apri Sviluppo SpA (7,5 per cento), *player* del mercato italiano del *venture capital* nel settore energetico e in quello ambientale per l'attrazione di investimenti esteri e assunzioni di capitale di rischio in aziende italiane in fase di internazionalizzazione;

del progetto si iniziò a parlare nel 2007 dopo una forte azione di Legambiente di Reggio Calabria e le istituzioni (Regione Calabria, Provincia e Comuni) espressero in più occasioni in modo ufficiale la loro contrarietà al progetto;

anche la chiesa reggina, attraverso la voce del suo arcivescovo della diocesi Reggio-Bova, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, ha ribadito il suo fermo "no" al progetto, come testimoniato dalla stampa;

sul territorio i cittadini, più volte, hanno ribadito di non volere la centrale a carbone con manifestazioni pubbliche, petizioni, concerti, mostre e molto altro ancora;

nel territorio si è alzato un vero e proprio fronte del "no", con tutte le associazioni in prima linea intente a ribadire la contrarietà al progetto, tanto che le stesse associazioni hanno istituito un coordinamento denominato "Coordinamento delle associazioni area grecanica" tale da riassumere tutte le espressioni culturali e le realtà territoriali contro la realizzazione della centrale;

le associazioni nazionali di Legambiente, Wwf, Greenpeace, Lipu eccetera si sono sempre espresse in modo contrario alla realizzazione del progetto;

istituzioni, cittadini e associazioni dichiarano chiaramente di essere "violentati" da multinazionali che intendono imporre un progetto di tale portata che inquinerebbe minacciando così la vita, il territorio e l'ambiente tutto;

la Regione e altri enti locali, associazioni ambientaliste nazionali e locali e il Coordinamento che riassume tutte le associazioni presenti hanno presentato formare ricorso avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2012 presso il TAR Lazio, il quale è privo di validità in quanto non registrato presso la Corte dei conti;

persino in Svizzera è nato un fronte compatto ed eterogeneo contrario alla partecipazione di Repower al progetto SEI e, quindi, alla costruzione della centrale a carbone. A Zukunft Statt Kohle, ben presto, si sono affiancati: WWF Svizzera; "Pro Natura" Svizzera; Greenpeace Svizzera; Commissione internazionale per la protezione delle alpi; fondazione Svizzera dell'energia SES; Partito socialista PS Svizzera; Partito dei verdi, Svizzera; Giovani verdi Svizzera; JUSO Gioventù socialista Svizzera; "*oeku* Chiesa e Ambiente", Svizzera; Medici per la protezione dell'ambiente, Svizzera; "myblueplanet" Svizzera; "Cinema per la terra"; Partito socialista Grigioni; Verda - Grigioni Verde; Partito dei verdi

liberali, Grigioni; Verdi Davos; JUSO Gioventù socialista Grigioni; Associazione delle organizzazioni ambientaliste grigionesi; WWF Grigioni; "Pro Natura" Grigioni; Medici per la protezione dell'ambiente, Grigioni; "myblueplanet" grigioni; "Amici della natura Grigioni"; Pro Bernina-Piz Palü; Società svizzera per l'energia solare SSES Svizzera orientale e Liechtenstein; "sun21"; "SolarSpar"; iniziativa civica salute e protezione del clima (Germania);

nell'agosto 2011, 24 scienziati svizzeri (personalità del mondo accademico) scrissero una lettera aperta dichiarando la propria contrarietà, con dati alla mano, all'investimento in centrali a carbone del proprio Governo, pubblicata sulla stampa;

il 19 ottobre 2011, vennero depositate presso la cancelleria di Stato del cantone dei Grigioni le innumerevoli firme raccolte in tempo di *record* con la petizione popolare "Si all'energia pulita, no al carbone", così come riportato nell'articolo "Centrale a carbone: 4427 firme. Repower adesso blocchi definitivamente il progetto";

in Svizzera, il 23 settembre 2013, si svolse un *referendum* popolare dove vinse il "no" alla centrale a carbone; con questa azione referendaria si è stabilito che non sarà più possibile per le aziende svizzere a partecipazione pubblica investire in centrali a carbone anche al di fuori dei confini nazionali;

il 4 marzo 2014, presso la Capitaneria di porto di Reggio Calabria, si è svolta la seconda ed ultima sessione della conferenza dei servizi (la prima risale al 12 dicembre 2013) in merito alla richiesta di concessione demaniale avanzata dalla SEI al fine di ottenere una zona di demanio marittimo a servizio della centrale;

considerato che:

nonostante la Regione Calabria nel proprio piano energetico regionale non preveda il carbone quale fonte per l'ottenimento di energia, malgrado poi la stessa Regione sia produttrice ed esporti energia e nonostante le opposizioni istituzionali e popolari (ricorsi), il progetto ha seguito comunque il suo *iter*;

la recente vicenda di Vado ligure (Savona) dovrebbe molto far riflettere in quanto è stato stabilito dalla magistratura, che ha determinato la chiusura di quell'impianto, il nesso di causalità tra le tante persone morte e ammalate e la centrale a carbone ivi presente;

in data 21 aprile 2014 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato il parere favorevole alla SEI in merito alla richiesta di concessione di una zona di demanio marittimo (di durata cinquantennale) al porto di Saline allo scopo di realizzare e gestire un terminale marino a servizio della centrale a carbone "nonostante ci fossero diversi dinieghi in tal senso e tra questi anche quello della Regione Calabria", per il quale il Ministero ha evidenziato che "il parere espresso è ritenuto inidoneo a fondare un provvedimento di diniego di concessione demaniale marittima e pertanto va in tal senso disatteso";

i vincoli già posti da alcuni settori della Provincia sono stati "considerati" superati dal parere favorevole della Provincia stessa, così come emerge dalla relazione del Ministero, in cui si legge che la Provincia di Reggio Calabria nel confermare la precedente nota n. 3 del 10 gennaio 2014 ha espresso parere favorevole, richiamando tuttavia, sotto il profilo strettamente tecnico, i rilievi posti da parte dell'ex settore 14 D.S.S.C. ed i pareri contrati riguardo i profili urbanistici e l'autorizzazione paesaggistica;

i pareri contrari sono stati così giustificati dallo stesso dirigente del Ministero Danilo Giaquinto: "essendo il parere reso in conferenza dal delegato del presidente, per esplicita statuizione, unico e positivo, non si può ritenere superabile da note prodotte da strutture sottordinate del medesimo Ente; tuttavia, essendo tali note esplicitamente richiamate nel parere conclusivo, non se ne può ignorare il contenuto". Non senza aver osservato che la volontà della Provincia non emerge con sufficiente chiarezza, ma la doverosa interpretazione dell'espressione dell'ente condurrebbe alle seguenti conclusioni: "a) i rilievi posti da parte dell'ex settore 14 D.S.S.C. sono da considerare quali prescrizioni nella redazione del progetto esecutivo, con la necessità di concordare preventivamente ogni intervento progettuale in relazione alle interferenze con le opere della Provincia; b) il parere contrario all'opera, in quanto non conforme con gli strumenti urbanistici di pianificazione regionale e provinciale, alla luce del parere globalmente positivo, è da intendersi come prescrizione di adeguare il

progetto esecutivo agli strumenti pianificatori fin dove è possibile senza snaturare l'essenza dell'opera, mentre ciò che va oltre deve implicitamente rappresentare la variante a tali strumenti; c) il parere contrario al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, a causa dell'insostenibile impatto dell'opera e della carenza della documentazione, è da intendersi subordinato a quello espresso in via globale e quindi non bloccante, tuttavia dovranno essere sottoposte al vaglio della Provincia ulteriori ipotesi progettuali, documentate conformemente a quanto previsto dal d.p.c.m. 12-12-2005. Tese a mitigare gli impatti percettivi, mentre quelli ambientali esulano dalla competenza del presente procedimento";

in data 23 aprile 2014, da un articolo pubblicato su "il Quotidiano della Calabria", a firma del giornalista Vincenzo Malacrinò e da un altro pubblicato sulla "Gazzetta del Sud" del giornalista Federico Strati, si è appreso che la Repower, soggetto con maggiori azioni nella SEI SpA, e soggetto proponente dice "no" al suo stesso progetto. Ciò risulta riscontrabile anche nel suo *report* annuale riferito al 2013 che, infatti, conferma quanto riportato dalla stampa ossia: "Non si intravede più alcuna possibilità di trarre guadagno dal terreno acquistato per la centrale a carbone e quindi si è proceduto a una svalutazione del fondo che sta in relazione al Progetto Saline Joniche"; "importanti motivi che hanno contribuito a questa decisione [di uscire dal progetto a Saline Joniche] sono stati le incertezze sul piano politico, il quadro normativo generalmente poco chiaro e la rapida evoluzione dei mercati" e "Il portafoglio progetti, svalutato per un ammontare di 21 milioni di franchi, subisce l'influsso delle voci seguenti: svalutazione di un terreno in relazione al Progetto Saline Joniche (13,3 milioni di franchi)". Ed infine cosa molto importante: "Attualmente la determinazione del fair value [cioè è il prezzo da ottenere nell'ambito di una transazione] è soggetta a incertezza. A causa del contesto di mercato che desta insicurezza e della prospettiva di prezzi dell'energia bassi anche per il futuro, osservatori esterni valuterebbero come bassa la possibilità che il progetto venga realizzato e questo verrebbe considerato nella determinazione di un prezzo d'acquisto, con la conseguenza che non attribuirebbero alcun valore materiale al progetto"; la Repower comunque uscirà dal progetto entro il 2015;

l'interrogante ha già presentato sulla stessa materia due atti di sindacato ispettivo, rispettivamente 3-00190 in data 2 luglio 2013 e 4-00353 in data 13 giugno 2013, rimasti senza risposta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, siano a conoscenza di quanto riportato;

quali siano le motivazioni che portano avanti il progetto considerate, tra l'altro, la recente presa di posizione della Repower, la quale intende abbandonare l'azione intrapresa in precedenza volta alla costruzione della centrale a carbone e l'opposizione al progetto delle Istituzioni, compresa la Regione Calabria che esclude, dal proprio piano energetico, il carbone quale fonte per l'ottenimento di energia;

chi usufruirà delle concessioni e a chi verranno rilasciate se il soggetto principale Repower, azionista per il 57,5 per cento, entro il 2015 abbandonerà il progetto e sin da ora ha evidenziato grandi perplessità, così come riportato nel proprio sito ufficiale;

se questa azione di investimento non stia, per l'ennesima volta, penalizzando il Sud ed in particolare quell'area della costa jonica che ha conosciuto già, intorno agli anni '70, la disavventura del "pacchetto Colombo", con la costruzione della Liquichimica entrata in funzione per qualche mese e poi chiusa perché non compatibile con la salute, con il territorio e con l'ambiente;

se questa azione speculativa sia in mano alle *lobby* dell'energia tanto da piegare lo Stato a rilasciare pareri ufficiali;

se ritengano che in un campo così delicato, quale la costruzione di una centrale a carbone, con emissioni che hanno interazione con la vita e con il corpo umano, i pareri tecnico-scientifici abbiano maggiore peso di quelli politici;

se ritengano possibile violare un piano energetico regionale, come quello della Calabria, che boccia il carbone a favore delle risorse alternative;

se nel nostro Paese, che è tra i sostenitori dell'energia derivante da fonti rinnovabili, sia possibile permettere la costruzione di una centrale a carbone, osteggiata dalle istituzioni e dai cittadini che intendono perseguire gli obiettivi e le finalità del protocollo di Kyoto;

se sia possibile rinnegare la vocazione naturale del territorio basata sul turismo, sulla pesca e sull'agricoltura per la presenza di oliveti, piccole e medie realtà agricole ivi inclusa, tra l'altro, la coltura del bergamotto, pianta rara che vegeta bene solo in questo angolo del pianeta terra, attorno alla quale ruota una fetta dell'economia calabrese e non solo;
se ritengano che 140 posti di lavoro promessi dalla SEI SpA, possano essere scambiati con la vita della gente, ciò anche in virtù di quanto emerso dall'inchiesta della magistratura di Savona sulla centrale a carbone di Vado Ligure;
se ritengano possibile annullare, contrarre o ridurre, tutte le attività economiche presenti in cambio di circa 140 posti di lavoro, considerati che quelli presenti allo stato sono, ovviamente, ben oltre questo limite, senza considerare il raggio di impatto di una centrale a carbone che va ben oltre l'area su cui insiste l'impianto.
(4-02124)

MUNERATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il quotidiano sforzo profuso dalle forze dell'ordine per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza a tutti i cittadini sul territorio nazionale è da sempre massimo, e pur tuttavia le piante organiche risalgono in molti casi ormai a decine di anni fa, quando le esigenze di tutela e della pubblica sicurezza erano indiscutibilmente diverse da quelle attuali;
organi di stampa locali di Rovigo di questi ultimi giorni riportano la notizia secondo la quale nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 aprile 2014, dei malviventi a volto coperto avrebbero fatto saltare, attorno alle ore 3.30 di notte, un *bancomat* utilizzando come detonatore l'acitilene;
i rapinatori, dopo aver recuperato il denaro, per un totale di circa 30.000 euro, sono scappati senza lasciare importanti tracce, tanto da avallare la tesi sempre più ricorrente per cui si tratterebbe di una banda di professionisti, la stessa che, presumibilmente, ha eseguito nelle ultime settimane furti, molto simili nelle dinamiche, in altre località del rodigino;
nonostante l'evoluzione della micro-criminalità, legata negli ultimi anni anche a crescenti fenomeni sociali come l'immigrazione straniera, il numero dei dipendenti in servizio alle locali forze di polizia della provincia di Rovigo appare non coerente con quello previsto dalle richieste del territorio e della cittadinanza;
da alcuni organi di stampa nazionali di queste ultime settimane, si apprende l'intenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di riprendere in mano il progetto di razionalizzazione delle risorse già preannunciato qualche anno fa: in particolare, si tratterebbe di chiudere numerosi commissariati, oltre alla cancellazione delle squadre nautiche e di presidi della Polizia stradale e ferroviaria;
risulta in effetti come la Direzione centrale degli affari generali della Polizia di Stato abbia, in data 3 marzo 2014, emesso una circolare, la 599/A/1/131.4.1/2701 recante il "Progetto di razionalizzazione delle risorse e dei presidi della Polizia di stato sul territorio", ove si apprende come, in ragione di "una condivisa esigenza di razionalizzazione della dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, che tenga in debito conto la conclamata carenza di organico in cui erano le Forze dell'Ordine e l'attuale congiuntura economica (...) è allo studio una riduzione di organici sia dei ruoli operativi che tecnici. A tali fini è stata approntata un'ipotesi progettuale";
un eventuale riordino dei presidi della Polizia di Stato sul territorio, così come ipotizzato, non appare peraltro nemmeno in grado di determinare alcun vantaggioso risparmio in termini di risorse economiche ed umane, alla luce del fatto che la ristrutturazione prevede il trasferimento del personale presso le squadre mobili, ovvero la collocazione in mobilità, cosicché non sarebbe superato il problema della carenza di organico ed anzi verrebbe privato il cittadino di un importante servizio per la sua tutela, vanificando, allo stesso tempo, i pluriennali investimenti fino ad oggi fatti dallo stesso Ministero per specializzare a livello tecnico il personale di Polizia delle specialità,
si chiede di sapere se, considerati i fatti descritti, la grave situazione venutasi a determinare e la preoccupazione dei cittadini di Rovigo, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare idonee iniziative nell'ambito delle proprie competenze per potenziare il controllo nei luoghi più sensibili della

provincia di Rovigo, specificando altresì se l'ipotesi progettuale oggi prevista dalla citata circolare determini una revisione di mezzi e uomini anche per la medesima provincia adottando altresì, qualora ciò fosse comprovato, le idonee iniziative al fine di mantenere operative le sedi e l'operatività dei reparti cui si prevede invece la soppressione o la rimodulazione, così da garantire l'operatività di tutti i reparti e la sicurezza dei cittadini stessi.
(4-02125)
MUNERATO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
secondo quanto pubblicato il 24 aprile 2014 sul quotidiano "Il Mattino" edizione di Padova mancano 125 milioni di euro a copertura della cassa integrazione guadagni in deroga in Veneto;
in particolare, l'articolo quantifica in 12.000 i lavoratori interessati dalla mobilità in deroga nel 2013, a cui è stata pagata solo metà dell'indennità prevista, mentre non c'è al momento copertura per circa 31.000 lavoratori potenzialmente coinvolti nelle oltre 6.500 richieste di cassa integrazione in deroga nei primi mesi del 2014;
secondo i sindacati, in tutto servirebbero circa 125 milioni di euro, di cui 90 milioni solo per pagare le indennità di mobilità in deroga del 2013 ed altri 35 milioni per far fronte alle domande di cassa integrazione in deroga pervenute alla Regione alla data del 18 aprile 2014;
il 19 marzo la Regione Veneto e le parti sociali hanno raggiunto l'accordo per la proroga della cassa in deroga fino al 30 giugno 2014, tuttavia il primo stanziamento del 2014 è servito a pagare gli arretrati del 2013; pertanto al momento le risorse disponibili per pagare le nuove richieste 2014 ammonterebbero a 4-5 milioni di euro, appena sufficienti a coprire un paio di settimane,
si chiede di sapere:
se le stime riportate sull'articolo corrispondano a realtà;
se il Governo non convenga sull'urgenza di reperire nuove ed ulteriori risorse a copertura delle richieste di cassa integrazione in deroga, senza tuttavia ricorrere a nuova tassazione, attesa l'importanza degli ammortizzatori sociali in deroga quale unica forma di sostegno al reddito in favore di lavoratori dipendenti da imprese escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, specie in questo periodo di grave crisi economica che ha colpito duramente le piccole e medie imprese, fondamento dell'economia italiana.
(4-02126)
BELLOT, BITONCI, ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36/E/2013, ha ridefinito il trattamento riservato agli impianti solari fotovoltaici, in termini fiscali e castali, a seconda della qualificazione degli stessi come beni mobili o immobili;
tale circolare è contraria alla posizione adottata dalla stessa Agenzia delle entrate in precedenti documenti, CC.MM. n. 46/E/2007, n. 38/E/2008 e n. 38/E/2010, nei quali ha sempre sostenuto la qualificazione mobiliare degli impianti fotovoltaici;
la mutata posizione, a detta dell'Agenzia, è dovuta alla necessità di uniformarsi ai concetti espressi dall'Agenzia del territorio dapprima con la risoluzione 3/T/2008 e da ultimo con la nota 22 giugno 2012 n. 31892, che sostengono l'accatastamento degli impianti fotovoltaici;
l'Agenzia delle entrate è ritornata sulla propria posizione affermando che le indicazioni contenute nei precedenti documenti, in base ai quali gli impianti fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili, sono state manifestate esaminando i casi di impianti dotati di facile amovibilità e senza che l'eventuale spostamento comportasse il sostenimento di costi rilevanti;
gli impianti solari fotovoltaici hanno una natura diversa dagli immobili fabbricato e sono soggetti, a differenza di questi ultimi, ad una rapida obsolescenza;
l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, voluta per porre fine alle divergenze con l'Agenzia del territorio, in realtà penalizza lo sviluppo di un settore strategico per la ripresa della nostra economia;
un'impresa proprietaria di un impianto fotovoltaico fino ad oggi poteva infatti dedurre dal suo reddito

di impresa una quota pari al 9 per cento dei costi dell'impianto; adesso, con i nuovi indirizzi, lo stesso impianto viene ammortizzato con un 'aliquota del 4 per cento per i beni immobili;
anche gli impianti, superiori a 3KW, al servizio di edifici posti sul tetto o su aree di pertinenza degli edifici stessi, se modificano la rendita catastale degli edifici presso cui sono istallati, sono soggetti ad accatastamento;
dagli ultimi dati del gestore servizi energetici, i contribuenti penalizzati dalla circolare n. 36/E/2013 sarebbero circa 312.000, i quali hanno istallato impianti con potenza compresa tra 3KW e 20 KW;
l'attuale situazione del mercato fotovoltaico in Italia è caratterizzata dalla presenza di più di 520.000 impianti. Nel 2013 ne sono stati installati 116.269, per una potenza totale di 1,475 GWp, in mercato che si risulta ancora in espansione;
la fonte solare fotovoltaica rappresenta una reale opportunità di sviluppo per le imprese nazionali, offrendo loro uno strumento efficace per affrontare la crisi e per aumentare i livelli di crescita e di occupazione in un settore strategico e ad alta tecnologia,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario che l'Agenzia delle entrate esamini la possibilità di riconoscere agli impianti fotovoltaici, in conseguenza della loro fattispecie, diversa dagli immobili fabbricato, e della rapida obsolescenza a cui gli stessi sono soggetti, uno specifico coefficiente di aliquota che sia più vantaggioso per i contribuenti, al fine di tutelare gli investimenti e più in generale di garantire lo sviluppo di un settore strategico per la ripresa economica del Paese.
(4-02127)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la mattina del 23 aprile 2014 al rientro dalle vacanze i bambini residenti in provincia di Pavia che frequentano la scuola materna di Casatisma non sono potuti entrare in classe a causa del pericolo di crollo del soffitto;
le insegnanti hanno provveduto a raggrupparli tutti in uno spazio comune più sicuro, ma la situazione sta creando non poche difficoltà, ad esempio per accedere alla mensa i bimbi sono costretti a passare dall'esterno;
il Governo deve intervenire per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, così come promesso da tempo,
si chiede di sapere se il programma di ristrutturazione degli istituti scolastici comprenderà anche le scuole materne.
(4-02128)

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
è di questi giorni la notizia che IntesaSanpaolo e Unicredit avrebbero stretto un accordo per la creazione di una piccola *bad bank*, una struttura a cui trasferire i crediti difficili da riscuotere, con la società di consulenza Alvarez & Marsal e il fondo di investimento newyorkese Kkr (si veda "il Fatto Quotidiano", 22 aprile 2014);
la notizia, anticipata dal "Financial Times", è stata confermata dagli istituti con una nota che informa della firma di un protocollo di intesa per sviluppare e realizzare insieme una soluzione innovativa finalizzata a ottimizzare le *performance* e massimizzare il valore di un selezionato portafoglio di crediti in ristrutturazione attraverso la gestione attiva degli *asset* e l'apporto di nuove risorse finanziare;
il valore complessivo del conferimento alla nuova società creata *ad hoc* si aggirerebbe intorno ai 2 miliardi di euro. Non si tratta di crediti comuni ma di crediti vantati dalle due banche nei confronti di una decina di grandi aziende industriali e dei servizi (i nomi devono ancora essere definiti), che verranno risanate e riportate alla redditività attraverso piani di ristrutturazione che potranno comprendere cessioni, ricapitalizzazioni e avvicendamenti del *management* . I crediti resteranno nei bilanci degli istituti;
si legge nell'articolo: «Da tempo i due istituti stanno valutando la cessione di crediti dubbi a una società comune, in modo da alleggerire i bilanci. L'11 marzo, in sede di presentazione dei conti 2013 (14 miliardi di perdite proprio in seguito alle "pulizie contabili") e del piano strategico al 2018,

Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit, aveva anzi già annunciato la "segregazione" in un portafoglio autonomo di 87 miliardi di crediti, due terzi dei quali deteriorati, con l'obiettivo di "ridurne il peso del 60 per cento al 2018". Nel dicembre scorso, poi, l'istituto aveva ceduto al fondo Cerberus un "pacchetto" di crediti non garantiti (legati a contratti di credito al consumo e prestiti personali) del valore di 950 milioni di euro e al fondo AnaCap un altro fardello dall'ammontare nominale di 700 milioni. E anche Intesa, che ha chiuso il 2013 in rosso per 4,55 miliardi ed è gravata da circa 55 miliardi di sofferenze, ne ha impacchettati 46 in un portafoglio chiuso che dovrebbe essere tagliato della metà nei prossimi quattro anni»;

considerato che:

stando ad una recente analisi del Centro studi Unimpresa su dati della Banca d'Italia il carico dei crediti in sofferenza delle banche complessivamente supererebbe i 162 miliardi di euro (nel dicembre 2013 consisteva in 156 miliardi), generato soprattutto dai grandi prestiti che difficilmente vengono rimborsati;

il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco si sarebbe detto favorevole ad una *bad bank* di sistema, soprattutto in un momento in cui, in vista dell'esame da parte della Banca centrale europea, le banche hanno necessità di rafforzare il capitale e migliorare la qualità degli attivi;

considerato che, a parere degli interroganti:

il governatore della Banca d'Italia, che guarda con favore l'operazione e sostiene la "purgazione" dei crediti in sofferenza o inesigibili delle grandi banche impegnate a rafforzare il capitale e migliorare la qualità degli attivi, dovrebbe, in qualità di massimo esponente dell'autorità di vigilanza, anche assicurarsi ed assicurare al Paese che questi crediti, dopo aver fatto il giro del mondo, non finiscano in qualche fondo d'investimento e/o emissioni obbligazionarie vendute poi magari dalle stesse banche alla propria clientela *retail (*clienti al dettaglio, ossia tutti coloro che non sono clienti professionali, né controparti qualificate);

in particolare dovrebbe immediatamente attivare l'ufficio di vigilanza affinché realizzi rapidamente un processo di tracciatura del credito ceduto, evitando destinazioni in frode ai risparmiatori e consumatori;

nel nostro Paese le banche sono in totale controllo dell'offerta di capitale di debito e di rischio alle imprese e controllano pressoché totalmente anche il risparmio attraverso le loro società di gestione del risparmio. Pertanto la vigilanza della Banca d'Italia deve essere esercitata con accuratezza e rigore, considerato che grandi e piccole banche hanno l'abitudine di servire e salvare grandi gruppi che storicamente sono intrecciati nei pochi patti di sindacato che più contano. In particolare a controllare le grandi banche sono patti di sindacato con soggetti atipici, le fondazioni bancarie private e insieme pubbliche, che rischiano di essere autoreferenziali, come lo diventano i *manager* ai vertici, per decenni, di grandi istituti creditizi;

l'Istituto di vigilanza della Banca d'Italia dovrebbe entrare nel merito degli affidamenti "relazionali" erogati da alcune grandi banche a soggetti senza alcuna meritorietà di credito, a volte concessi o per esigenze clientelari o per pressioni "amicali", per dare un segnale di sobrietà e rigore, anche con procedure sanzionatorie a quei comitati fidi che escono dai canoni della prudente gestione del credito e del risparmio,

si chiede di sapere:

quali iniziative, nel rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della Banca centrale ed entro i limiti di propria competenza, il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire ai risparmiatori trasparenza e correttezza nello svolgimento dell'operazione descritta in premessa;

se e quali iniziative di carattere normativo intenda intraprendere per rafforzare i necessari profili di trasparenza nell'attività della Banca d'Italia;

se non ritenga urgente e necessario adottare iniziative di competenza affinché venga effettuato un monitoraggio sulle sofferenze bancarie che in gran parte derivano da erogazioni ed affidamenti deliberati fuori dai criteri prudenziali sulle meritorietà del credito ad alcuni grandi gruppi industriali, da tempo decotti, ma tenuti in vita da robuste iniezioni di denaro, mediante fidi incautamente

rinnovati, se non aumentati.
(4-02129)
CONSIGLIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il 12 aprile 2014 a Roma c'è stata una giornata di violenti scontri avvenuti in occasione della manifestazione per il diritto alla casa che alla fine ha fatto contare, oltre ai numerosi danni alla città, feriti tra le forze dell'ordine e tra i manifestanti;
i movimenti sociali contro la precarietà e l'*austerity* sono tornati in piazza in una mobilitazione nazionale per il diritto all'abitare, contro il Governo Renzi, il "*jobs act*" e il piano casa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi;
nel corso del pomeriggio, infatti, alcuni manifestanti si sono diretti verso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via Veneto, ed hanno iniziato un fitto lancio di petardi, di ortaggi, bottiglie ed arance verso l'edificio;
le forze dell'ordine non hanno risposto alla provocazione dei manifestanti che con i caschi calzati e il volto coperto lanciavano oggetti e fumogeni contro i blindati posti all'entrata di via Veneto a protezione del vicino Ministero dello sviluppo economico;
quando i manifestanti, con casacche azzurre e caschi neri, molti dei quali armati di bastoni, hanno tentato di sfondare il cordone della Polizia, con un fitto lancio di petardi e fumo dei lacrimogeni, le forze dell'ordine sono state costrette a rispondere con alcune cariche di alleggerimento;
gli scontri tra Polizia e manifestanti hanno lasciato a terra i resti di scarpe e brandelli di abiti strappati, mazze, bastoni, bulloni;
alcuni scudi antisommossa degli agenti sono stati spezzati,
si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo e quali iniziative intenda porre in atto a favore delle forze dell'ordine a tutela del loro eccellente lavoro svolto, condannando gli episodi di violenza verificatisi.
(4-02130)
MINZOLINI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, è stato istituito con la legge n. 281 del 1998, confluita nel codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005;
il Consiglio ha sede presso la Direzione generale per il mercato, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico ed è presieduto dal Ministro o da un suo delegato;
è composto dalle associazioni dei consumatori riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'art. 137 del codice del consumo e da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
i compiti assegnati dal legislatore al CNCU sono finalizzati a contribuire al miglioramento e al rafforzamento della posizione del consumatore e utente nel mercato;
considerato che:
il Codacons è associazione italiana di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale *ex* art. 137 citato;
il Codacons, quindi, ai sensi del successivo art. 139, risulta legittimata "ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti" nell'ambito delle materie disciplinate dal codice del consumo;
al Codacons è affidata la tutela degli "interessi collettivi dei consumatori", e il compito di agire a tutela "dell'interesse comune ad un'intera categoria di consumatori" (si veda la sentenza della Corte di cassazione n. 17351 del 2011);
con missiva del 18 marzo 2014 il Codacons veniva convocato alla riunione del CNCU del 27 marzo 2014, al cui punto 4 dell'ordine del giorno si prevedeva: "Circolare 5 marzo 2014, recante integrazione delle istruzioni operative per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo): programmazione delle attività di controllo ed ispettive";
in base a quanto previsto dalla stessa circolare del Ministero dello sviluppo economico del 5 marzo

2014, recante "Integrazione delle istruzioni operative per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, alla luce del nuovo regolamento ministeriale di cui al DM 21 dicembre 2012, n. 260, e per le relative procedure di controllo", i controlli incrociati dovrebbero essere effettuati con priorità assoluta sulle associazioni che hanno effettivamente contenziosi in corso;

il rimando della circolare, nella parte relativa alle procedure di controllo, a "metodologie di individuazione di motivate priorità, connesse, ad esempio, a contenziosi in corso", non può che intendersi riferito soltanto ai contenziosi pendenti tra le associazioni iscritte al CNCU e terzi (ad esempio per iscrizioni illegali o per altre violazioni degli statuti e dei regolamenti);

ritenuto che, per quanto risulta all'interrogante:

i funzionari del Ministero sulla base di una presunta "commistione di iscritti" tra il Codacons e l'Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi, con comunicazione a tutte le associazioni aderenti al CNCU, ha disposto un controllo incrociato per il 13 maggio 2014, riferendo che le stesse sarebbero oggetto di un contenzioso non ancora risolto;

tale forma di controllo non trova alcun fondamento nella legge (art. 137 del codice di consumo), né nel regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale n. 260 del 2012, o nel parere del Consiglio di Stato n. 4938/2012 dell'8 novembre 2012 reso sullo schema del medesimo regolamento, né, ancora, nelle stesse circolari applicative, del 5 marzo 2013 e del 5 marzo 2014 e, comunque sia, è stato disposto in totale stravolgimento del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione e del principio della parità delle parti in giudizio;

non è stata in alcun modo chiarita e regolamentata, con assoluta carenza di trasparenza, la ragione per cui si dovrebbe procedere al controllo incrociato con priorità assoluta tra il Codacons e l'Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi e, in particolare, il motivo per cui nella lettera *b)* di cui al "Promemoria interno per sorteggio associazioni da sottoporre al controllo di cui al punto 4), della Circolare prot. n. 0038172 del 05 marzo 2014, da effettuare nella riunione del 27 marzo 2014 del CNCU" si parli di "contenzioso non ancora risolto" e di "iscrizione con riserva";

tali espressioni concernono esclusivamente il provvedimento del Ministero dell'11 gennaio 2013, di rigetto della domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo presentata dall'Associazione, in cui non vi è cenno alcuno alla commistione di iscritti e di sedi tra le due associazioni, essendo stato basato sul presunto mancato possesso del solo requisito richiesto dall'art. 137, comma 2, lett. *a)*, nella parte in cui prescrive l'obbligo del possesso di uno statuto che preveda da almeno 3 anni come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti;

non è pertanto pendente alcun contenzioso tra il Codacons e il CNCU e il Ministero così come risulta non ve ne siano tra l'Associazione utenti dei servizi radiotelevisi e il Codacons;

l'unico contenzioso che effettivamente era pendente tra l'Associazione e il Ministero è ormai definito, con sentenza immediatamente esecutiva, appellata dal Ministero con appello tardivo e, quindi, inammissibile, e, comunque, non sospesa dal Consiglio di Stato con conseguente avvenuta iscrizione al CNCU della stessa in data 15 aprile 2013;

si sarebbe pertanto stravolta la *ratio* stessa contenuta nella circolare del 5 marzo 2014, nella parte relativa alle procedure di controllo, a "metodologie di individuazione di motivate priorità, connesse, ad esempio, a contenziosi in corso", volendo intendersi, in via arbitraria ed illegittima, il riferimento a contenziosi pendenti non tra le associazioni iscritte al CNCU e terzi (ad esempio per iscrizioni illegali o per altre violazioni degli statuti e dei regolamenti) ma contenziosi pendenti tra l'organo controllante e l'associazione controllata, caso in cui, il controllante, lungi dal poter interferire nel contenzioso con poteri autoritativi, dovrebbe astenersi in base all'art. 323 del codice penale dall'adottare qualsiasi provvedimento e/o controllo nei confronti della controllata, avendo lo stesso un interesse diretto ed attuale nel contenzioso ed essendo lo stesso potenziale destinatario di domande risarcitorie, dalle quali vorrebbe, ma non può, difendersi, solo attraverso l'esercizio di un abnorme potere di autotutela e, così facendo, invaderebbe il campo riservato alle decisioni della magistratura, alterando la parità dei diritti

delle parti a favore di una delle due, la quale finirebbe, appunto, per rivestire la doppia veste di convenuto per la domanda risarcitoria e di accertatore della sussistenza degli stessi presupposti fattuali per i quali è stata convenuta a rispondere in via risarcitoria davanti a un giudice;
inoltre, ponendo alla base delle "punizioni" inflitte al Codacons e all'Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi l'esistenza di un contenzioso, si vorrebbe penalizzare chi ha agito in giudizio per la difesa dei propri diritti, che è proprio la missione principale delle associazioni di tutela dei consumatori ed utenti iscritte al CNCU, così autoeleggendosi abusivamente, al posto della magistratura, a soggetto che controlla e aggiusta i fatti del contenzioso, di cui si vorrebbe essere contemporaneamente parte interessata (in quanto citato in giudizio per risarcimento dei danni *ex* art. 28 della Costituzione) e soggetto decidente, con evidente violazione dell'obbligo di terzietà, che necessariamente viene in rilievo nei procedimenti di controllo, qual è il procedimento in questione, e dell'art. 323 del codice penale, che impone di astenersi in casi simili;
ritenuto altresì che:
non costituisce valida ragione, che legittimerebbe un controllo incrociato con priorità assoluta, il presupposto della comunanza di iscritti: la comunanza di iscritti tra associazioni non può giustificare l'esclusione di un'associazione né, tantomeno, il rifiuto di iscrizione al CNCU, soprattutto in considerazione del fatto che, come sancito dal Consiglio di Stato nel parere n. 4938/2012 dell'8 novembre 2012 e come disposto dallo stesso art. 3 del decreto ministeriale n. 260 del 2012 e ribadito nella circolare del Ministero del 5 marzo 2013, il controllo deve essere finalizzato a verificare la sola, effettiva, manifestazione della volontà da parte degli iscritti di aderire alla stessa associazione;
infatti, come affermato nel parere del Consiglio di Stato e disposto dallo stesso decreto ministeriale n. 260 del 2012, art. 3, comma 5, "in relazione alla libertà di associazione ed a tutela del pluralismo associativo, ai fini di cui al comma 4 anche gli eventuali iscritti a più associazioni possono essere considerati per il raggiungimento dei requisiti da parte di ciascuna delle associazioni cui aderiscono",
si chiede di conoscere:
se quanto rappresentato corrisponda al vero;
se il Ministro in indirizzo intenda prevedere un intervento di competenza, atto a contrastare fenomeni di illegittima ritorsione e discriminatori, posti in essere nei confronti del Codacons e dell'Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi che si traducono in un danno per la collettività;
se intenda rendere noti, a tutela delle stesse associazioni, le modalità e i parametri di individuazione del campione aggiuntivo di cui all'allegato 3 della circolare citata, che, allo stato, non risultano specificati;
se intenda rendere note le modalità con le quali tale controllo incrociato dovrebbe svolgersi risultando le stesse non trasparenti, non chiare, non regolamentate e non comprensibili;
quali risultino essere stati i criteri e parametri per i quali non si è optato per l'esercizio dei controlli incrociati su tutte le associazioni iscritte al CNCU e per cui non è stata prevista la partecipazione a tali controlli di un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni;
se ritenga di procedere ad una più dettagliata specifica in ordine alla formulazione contenuta nella circolare nella parte relativa alle procedure di controllo, a "metodologie di individuazione di motivate priorità, connesse, ad esempio, a contenziosi in corso", chiarendo che debba intendersi per contenziosi pendenti quelli tra le associazioni iscritte al CNCU e terzi (ad esempio per iscrizioni illegali o per altre violazioni degli statuti e dei regolamenti) e non certo tra l'organo controllante e l'associazione controllata.
(4-02131)
DONNO, PUGLIA, BUCCARELLA, LEZZI, BERTOROTTA, MOLINARI, PAGLINI, PETROCELLI, CRIMI - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
Amet SpA è un'azienda con sede legale a Trani (Barletta Andria Trani) soggetta, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, al controllo e al coordinamento di un socio unico, rappresentato dal Comune di Trani;

l'azienda è capofila di un gruppo che si pone come *leader* dei servizi pubblici in tutta l'area della provincia e che gestisce energia, trasporti, gas, servizi e manutenzioni. Nello specifico, Amet SpA si occupa di erogare i seguenti servizi: il trasporto urbano; la gestione della sosta a pagamento; la gestione della darsena; la distribuzione dell'energia elettrica; la manutenzione degli impianti;

Amet SpA negli ultimi 4 anni ha accumulato perdite per 5.121.891 euro e, solo nel 2012, la perdita è stata di 2.530.663 euro;

risulta agli interroganti che prima dell'anno 2010 Amet SpA non abbia regolarmente indetto ed espletato gare pubbliche per la fornitura di beni e servizi, con notevole aggravio per la stabilità economica dell'azienda;

nonostante la precarietà finanziaria, dal 2006 al 2011 l'azienda ha proceduto all'assunzione di nuove unità di personale, determinando un aumento non opportunamente giustificato dei costi di gestione e di mantenimento delle risorse umane;

a dimostrazione delle sconvenienti scelte gestionali, nel mese di gennaio 2014 lo stesso presidente di Amet SpA ha dichiarato pubblicamente che "dall'analisi dei crediti è emerso che è mancata un'attenta ed efficace azione di controllo, che negli anni ha determinato l'aumento di posizioni creditorie di dubbia esigibilità, determinando gravi perdite con conseguente ricaduta sull'equilibrio finanziario della società";

il decreto legislativo n. 33 del 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", afferma un principio di trasparenza volto a favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché l'accessibilità totale alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;

sebbene il decreto definisca l'obbligo da parte di ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni ed i documenti di interesse, attualmente sul sito ufficiale di Amet SpA non vi è alcuna traccia di questi dati;

da recenti articoli apparsi su testate di informazione *on line*, emerge che l'organo di vigilanza competente sia stato chiamato a prestare la dovuta attenzione sulla "gravissima situazione finanziaria in cui versa l'azienda; situazione che deve essere portata debitamente a conoscenza delle organizzazioni sindacali perché tutti i dipendenti si rendano conto dei gravi pericoli cui vanno incontro per quanto concerne il mantenimento del posto di lavoro" (si legga l'articolo su "Tranilive" del 9 aprile 2014);

considerato che, a giudizio degli interroganti:

in data 21 marzo 2014 l'associazione "Grilli di Trani" ha inoltrato agli enti interessati un'istanza di accesso agli atti, chiedendo di visionare, ricevendo riscontri meramente dilatori, i documenti riguardanti Amet SpA di seguito elencati: programma per la trasparenza e l'integrità; elenco delle consulenze e delle collaborazioni esterne degli esercizi contabili relativi agli anni 2010, 2011, 2012; personale non a tempo indeterminato; piano della *performance* e relazione sulla *performance* per gli esercizi relativi agli anni 2013 e 2014; ammontare complessivo dei premi; elenco delle società partecipate; sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: criteri, modalità e atti di concessione; bilancio preventivo e consuntivo per gli esercizi 2011, 2012, 2013; patrimonio immobiliare e canoni di locazione e di affitto; *curricula* e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;

sussiste allo stato dei fatti un'opacità informativa di Amet SpA riguardante numerosi aspetti, tra cui: le modalità di fornitura di beni e servizi; le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e le corrispondenti modalità di selezione del personale; l'ammontare dei compensi dei dipendenti di Amet SpA, con particolare riferimento alle figure dirigenziali-apicali; gli incarichi consultivi conferiti all'esterno;

inoltre, le società partecipate delle pubbliche amministrazioni non possono rappresentare per gli organi amministrativi locali degli strumenti tesi ad eludere le normative in materia di finanza pubblica, con particolare riguardo ai vincoli riguardanti la spesa per il personale;

ancora, la mancanza di trasparenza circa la gestione delle risorse umane ed economiche di Amet SpA appare indice della sussistenza di una situazione di incapacità amministrativa da parte dei soggetti preposti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano adottato o intendano adottare azioni volte ad ottenere il chiarimento e la divulgazione dell'intera documentazione relativa alle spese amministrative, di gestione e del personale di Amet SpA;

se ritengano opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, sanzionare l'inosservanza di Amet SpA delle vigenti normative in materia di trasparenza e degli obblighi ivi contenuti, nonché valutare la sussistenza di una responsabilità di tipo disciplinare, dirigenziale ed amministrativo che coinvolge, di fatto, anche i dirigenti e gli enti tenuti a fornire i dati per la corretta pubblicazione;

se ritengano opportuno intervenire con atti di competenza affinché venga data concreta attuazione al principio di trasparenza, soprattutto in riferimento alle narrate evidenze riguardanti Amet SpA, al fine di sostenere il corretto agire amministrativo, facilitando la cura tempestiva e funzionale delle esigenze dei cittadini e favorendo l'instaurazione di un approccio fiduciario tra cittadini e amministrazione.

(4-02132)

CATALFO, BERTOROTTA, PUGLIA, PAGLINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la società Obiettivo lavoro SpA (agenzia per il lavoro) svolge attività di somministrazione di lavoro presso il Comune di Torino nella qualità di fornitore accreditato all'albo dei prestatori di servizi sociali e socio sanitari;

i lavoratori somministrati eseguono mansioni di assistenza familiare e socio-sanitaria e sono inquadrati nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei domestici;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 20 ottobre 2010 (prot. n. E/016), ha comunicato al Comune di Torino e alle ASL, presso cui venivano somministrati i lavoratori, di aver accertato che la società Obiettivo lavoro SpA ha omesso di corrispondere a parte del personale somministrato la retribuzione prevista dal vigente contratto collettivo di lavoro per i lavoratori domestici, nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2010;

l'irregolarità, rilevata con verbale interlocutorio n. 016 del 19 ottobre 2010, consisteva in differenze di 0,6 euro, 0,8 euro, 0,49 euro, 0,68 euro, 0,01161 euro per ogni ora di lavoro prestato;

il Ministero ha provveduto contestualmente a richiedere alla competente Direzione provinciale del lavoro documentazione relativa agli ammanchi suesposti;

il 27 gennaio 2011 la Guardia di finanza di Torino ha ricevuto dal Ministero una segnalazione circa le discrepanze rilevate dagli ispettori ministeriali durante attività ordinarie di vigilanza presso la società Obiettivo lavoro SpA;

nella segnalazione, gli ispettori rilevavano che a fronte di alcune somministrazioni per la qualifica di assistente domiciliare i totali in busta paga non corrispondevano con quanto indicato nel piano assistenziale individuale stipulato tra la città di Torino e le aziende sanitarie per il settore famiglia. Inoltre segnalavano come altre irregolarità potessero interessare lavoratori impiegati nel periodo luglio 2006-ottobre 2010;

considerato che, a parere degli interroganti:

risulterebbero gravi irregolarità stante la dissonanza tra i DURC (documenti unici di regolarità contributiva) inviati ai lavoratori dal Comune di Torino e quelli consegnati loro da Obiettivo lavoro relativamente al pagamento di contributi previdenziali, e stante il fatto che la cooperativa Obiettivo lavoro di via Porta Palatina, n. 4 a Torino (referente per alcune delle posizioni lavorative lese dai tagli di stipendio) è chiusa dal 2003, cioè da prima che alcuni dei rapporti di lavoro contestati avessero inizio;

sussisterebbero diversi dubbi in relazione sia alle pratiche di Obiettivo lavoro sia in ordine ai controlli contabili che il Comune di Torino aveva l'obbligo di effettuare,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
se non intenda, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi affinché si intraprendano tutte le opportune iniziative al fine di restituire quanto dovuto ai lavoratori;
se non intenda verificare in modo approfondito se la Obiettivo lavoro SpA abbia adottato condotte simili a quelle descritte nel presente atto in altre occasioni;
quali iniziative di competenza intenda assumere in merito presso l'amministrazione di riferimento.
(4-02133)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00921, della senatrice Puppato ed altri, sul transito delle grandi navi nella laguna di Venezia;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-00923, della senatrice Amati, sul rimborso alle farmacie delle ricette mutuabili evase.

1.5.2.4. Seduta n. 239 (pom.) del 29/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

239a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 29 APRILE 2014
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 247 del 15 maggio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 aprile.*

Sul processo verbale

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere dei chiarimenti sul testo del processo verbale. Mi sembra che il senatore Segretario abbia detto che sono intervenuto, ma a me non risulta. Può verificare, per favore?

PRESIDENTE. La verifica la facciamo sicuramente e sarà agli atti. Nel frattempo, poiché non si fanno osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, avevo chiesto la parola, ma lei non se ne è accorto, per

chiedere la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore, purtroppo ormai è passata la fase in cui tale richiesta poteva essere avanzata.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 16,35)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1450, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, ancora una volta, com'è evidente, la navetta dei decreti-legge tra Camera e Senato si svolge in tempi che non sono compatibili con un esame approfondito da parte dei due rami del Parlamento, realizzando, almeno per questo tipo di provvedimenti, un monocameralismo di fatto, anche se, come meglio avrò modo di sottolineare più avanti, una parte fondamentale del provvedimento, cioè gli articoli riguardanti la capitale, portano il segno del lavoro fatto dal Senato sulle precedenti edizioni del decreto-legge.

Prima di soffermarmi su questa parte del provvedimento, vorrei però affrontare alcuni altri aspetti, in particolare quelli contenuti in due altre sezioni del decreto-legge, la prima delle quali riguarda la TASI. L'articolo 1 fa un'operazione che noi di Scelta Civica avevamo paventato e sulla quale già nel confronto con il precedente Esecutivo, il Governo Letta, avevamo espresso le più ampie riserve. Si tratta del meccanismo che autorizza i Comuni a disporre un ulteriore aumento della TASI fino allo 0,8 per mille, tale cioè da consentire la copertura integrale delle minori entrate realizzate dai Comuni stessi a seguito della pasticciatissima operazione IMU, un'esigenza connessa in parte al perverso accordo che obbligò il Governo Letta a subordinare la sua politica di bilancio per il 2014 all'eliminazione dell'IMU, ossessivamente richiesta da Forza Italia, ma anche a criticità derivanti dal fatto che, forse con qualche furbizia, i Comuni scontarono in bilancio l'assicurazione data dal Governo circa la neutralità che quell'operazione IMU avrebbe avuto per l'equilibrio dei loro conti: neutralità che ovviamente doveva riferirsi all'aliquota *standard* e non certo ad aliquote e detrazioni liberamente e generosamente indicate dai Comuni a spese del bilancio statale. Così non è accaduto, e così oggi ci troviamo a dover coprire con nuove tasse le minori imposte concesse dagli enti locali.

Ma è chiaro che l'operazione TASI, che ha reintrodotto la tassazione immobiliare locale sotto mentite

spoglie, facendo un *mix* di tassazione patrimoniale e di tassazione per il finanziamento dei servizi (imposte che, almeno per la parte patrimoniale, dovrebbero essere più fortemente collegate a una gestione dinamica del catasto e alla valorizzazione degli immobili connessa alla realizzazione di investimenti pubblici) dovrà essere oggetto di un'ulteriore riflessione collegata all'attuazione di un federalismo fiscale, che la crisi di questi ultimi anni ha almeno in parte reso obsoleto.

Altre norme contenute all'articolo 2 introducono poi una serie di disposizioni volte ad agevolare sul piano fiscale e su quello della ricollocazione del personale la messa in liquidazione e/o la cessione... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, sospendiamo la seduta? Mettetevi tranquilli, altrimenti sospendo la seduta. Ciò vale sia da una parte che dall'altra.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Parlavo, appunto, delle disposizioni volte ad agevolare la messa in liquidazione e la cessione di quote di società controllate direttamente o indirettamente.

Tuttavia, in attesa che queste agevolazioni possano costituire un incentivo reale, viene intanto prorogata di un anno l'efficacia di tutte le norme che obbligavano gli enti locali a procedere, entro il 2014, alla liquidazione e alla dismissione delle partecipazioni societarie. Si tratta di norme che sono già state dettate da numerosi provvedimenti; norme - però - sempre o abrogate o prorogate sotto la pressione dell'enorme sistema delle società locali. Bisognerebbe farne una cronistoria puntuale per verificare quante volte questo obbligo imperativo sia stato dettato e regolarmente disatteso.

Fino ad ora nulla è accaduto, e le migliaia di società locali e regionali continuano a proliferare e a produrre i loro devastanti effetti sulla finanza locale e sull'espansione del ceto politico e burocratico che, negli anni, si è installato dentro questa miriade di organismi, gestendo denaro pubblico, assunzioni ed appalti, al di fuori delle regole di trasparenza e di contabilità pubblica. Un incentivo molto forte e stringente a procedere nella direzione indicata dalla legge di stabilità 2013, e poi - ancora - in quella del 2014, saranno però le nuove norme di contabilità pubblica, cui ci vincola l'Unione europea, che obbligano, a partire dal 2015, le amministrazioni locali a consolidare nei loro bilanci il conto economico e patrimoniale delle società partecipate. In questo modo dovranno emergere i disavanzi e il debito di queste società, che molto spesso sono state utilizzate proprio allo scopo di occultare la vera situazione finanziaria degli enti controllanti. Il rischio è che ci saranno molte brutte sorprese, che dovranno essere gestite con cura anche a livello di equilibri contabili della finanza pubblica allargata. Questi fattori saranno valutati ai fini del rispetto dei parametri del Patto di stabilità che, anche se sarà opportunamente modificato per escludere taluni investimenti, imporrà comunque una forte disciplina di bilancio, e saranno valutati anche ai fini del rispetto dei vincoli di bilancio dell'intero Paese.

L'effetto ulteriore di questo processo di razionalizzazione sarà che i servizi gestiti da questa pletora di società dovranno rispondere a costi *standard* e non potranno più incorporare le inefficienze che venivano finanziate a piè di lista dai contratti di servizio stipulati con le società *in house*; contratti nei quali i Comuni azionisti hanno generalmente tutelato più gli interessi delle loro società che non quelli dei cittadini utenti.

Il decreto del Governo in materia fiscale - quello degli 80 euro, per intenderci - interviene in questa materia, indicando un percorso di riorganizzazione di tali soggetti mediante processi di aggregazione industriale e societari, da cui potranno scaturire pochi *player* del settore delle *utilities*, come già in passato è accaduto in molti Paesi (in particolare in Francia e in Germania), che hanno così dato vita ad imprese che oggi sono giganti industriali a livello europeo. Ma perché ciò avvenga davvero, occorrerà un'attenta ed attiva regia che il Governo dovrà attivare al più presto per far sì che la chiusura delle società locali sia anche un modo per creare nuove opportunità industriali e di lavoro sano.

Sarà bene, quindi, che come prima cosa si metta in piedi un monitoraggio sul rispetto delle norme relative allo scioglimento ed alle dismissioni e che tali obblighi vengano corredati da adeguate sanzioni. Diversamente, anche questa volta nulla accadrà.

Vi è poi nel decreto-legge un altro gruppo di disposizioni che contengono una sorta di salvagente per

numerose situazioni di assoluta e non più gestibile emergenza finanziaria di numerosi Comuni italiani, di grandi e medie dimensioni. Non più, dunque, un decreto «salva Roma», ma una sorta di decreto «salva tutti», con interventi che non possono non destare più di una perplessità, dal rallentamento delle norme relative alla predisposizione dei piani di rientro da parte dei Comuni in condizioni di predissesto che, come il Comune di Napoli, non hanno passato l'esame della Corte dei conti, alle misure per il recupero di trattamenti integrativi indebitamente erogati al personale. Norme che segnalano una tolleranza verso comportamenti illegali che penalizzano i Comuni virtuosi e indeboliscono il sistema delle regole. Si tratta di una cultura che ha caratterizzato e caratterizza spesso la nostra legislazione e che credo andrebbe abbandonata perché profondamente contraddittoria rispetto ai principi di autonomia e responsabilità propri del federalismo fiscale.

Ma il pacchetto più significativo riguarda Roma Capitale. Siamo alla terza versione del provvedimento per il salvataggio della città di Roma. Qui dobbiamo dare atto al Governo che rispetto alle precedenti versioni siamo di fronte ad una vera svolta, quanto meno sul piano del metodo e del principio, ma per molti aspetti anche per quanto riguarda il merito.

Il punto fondamentale è che, a fronte di un enorme ed eccezionale impegno finanziario che lo Stato e, quindi, tutti i contribuenti italiani stanno facendo per fare fronte al debito e al *deficit* del bilancio di Roma, la capitale deve avviare ora un processo di ristrutturazione radicale e profondo che elimini le cause strutturali del disavanzo. Non bastano più impegni generici, perché alcuni degli interventi necessari al raggiungimento di questo obiettivo sono indicati puntualmente dal decreto-legge e dovranno essere inseriti nel piano da elaborare entro centoventi giorni e da attuare sotto il monitoraggio di un tavolo interistituzionale cui spetterà, in definitiva, la responsabilità di garantire alla comunità nazionale che Roma non si ripresenterà tra pochi anni, come già accaduto più di una volta, con l'ennesimo buco da risanare.

Gli interventi indicati all'articolo 16 sono politicamente forti, impegnativi e costosi e coincidono in larghissima parte con quelli contenuti nell'emendamento da me presentato al primo decreto-legge approvato dal Senato ma poi non confermato alla Camera dei deputati, dove ancora si era riottosi ad accettare il principio della responsabilità.

Il fatto che il Governo abbia fatto propria questa logica, la logica dell'assunzione di responsabilità da parte degli amministratori di un Comune che, ancorché capitale d'Italia, riceve denaro dallo Stato per riparare alla *mala gestio* che ha prodotto debito e disavanzo - che era proprio il principio sotteso alla nostra proposta originaria - è un dato che va sottolineato come molto positivo.

Ora sarà il Governo a dare seguito al percorso descritto dal decreto-legge e a realizzare quel risanamento senza il quale non solo il Comune, ma l'intera città di Roma sarebbe destinata ad un processo di progressiva dequalificazione e di degrado della qualità urbana e dei servizi e, dunque, ad un penoso declino economico.

Certo, le nuove assunzioni nelle società municipalizzate annunciate in questi giorni e avviate proprio prima che entri in vigore e sia operativo il decreto-legge che è in discussione e alla vigilia delle audizioni, caro Sottosegretario che dovrà coordinare il tavolo interistituzionale, non sono un buon viatico. Ci aspettiamo che il Governo intervenga e vigili con tempestività prima che i buoi siano scappati dalla stalla, perché tutelare la capitale, evitare il suo dissesto ed il suo declino non è solo interesse di Roma ma è interesse dell'intero Paese.

Complessivamente dunque il nostro giudizio su questo provvedimento è positivo, anche se la sua natura emergenziale, la molteplicità delle situazioni di crisi della finanza locale su cui esso interverrà deve far riflettere su come il sistema degli enti locali e della loro finanza abbia gradualmente perso un equilibrio sostenibile senza che se ne sia costruito uno nuovo.

Occorre, io credo, avviare una riflessione su questi temi, una riflessione che guardi ad un nuovo assetto finanziario che, tuttavia, non può che partire da nuovi modelli organizzativi fondati sulle aggregazioni, sulla specializzazione delle funzioni, sulla sussidiarietà, modelli che riducano i costi senza comprimere la qualità, perché la qualità delle città, di tutti i centri urbani di medie e piccole dimensioni, è e deve restare l'elemento caratteristico e identitario del nostro Paese. *(Applausi dal*

Gruppo SCpI e del senatore Santini. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Chiavaroli. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che siamo oggi chiamati a discutere racchiude misure di estrema importanza e pertanto a lungo dibattute negli ultimi mesi. La necessità di uscire da una crisi che ha lungamente soffocato famiglie e imprese ci impone, con profondo senso di responsabilità, di non bloccare i seppur timidi segnali di ripresa che sembrano esserci.

Noi di Nuovo Centrodestra siamo da sempre vicini al mondo delle amministrazioni locali, dei corpi intermedi e soprattutto delle famiglie ed è a loro che dobbiamo dare celeri risposte. Pertanto, come non essere d'accordo sul tema della TARI e della TASI con cui si dà più autonomia ai Comuni attraverso meccanismi di esenzione che non erano previsti in precedenza o (per quanto riguarda in particolare la TASI) una maggiore libertà rispetto all'uso dell'extragettito?

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 16,50)**

(*Segue* CHIAVAROLI). Certo, maggiore autonomia e maggiore responsabilità significa anche che gli enti locali sono chiamati a una migliore capacità di controllo delle proprie azioni. Ciò significa lavorare celermente per mettere fine a quell'universo di quasi 8.000 aziende partecipate, metà delle quali con i conti in rosso, che troppo spesso sono poltronifici e centri di distribuzione di prebende e stipendi fuori mercato. Le famiglie non possono più pagare con i propri sacrifici gli errori troppo spesso realizzati in passato. Tra queste, però, vi sono aziende municipalizzate utili alla collettività e ben gestite.

È bene quindi fornire agli amministratori locali gli strumenti per applicare dismissioni e riordino del comparto dei servizi pubblici locali, come la possibilità di fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee o la mobilità interaziendale del personale.

Bisogna migliorare il sistema senza effettuare tagli lineari, ma mettere in atto piani di rientro per la riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale. Solo in questo modo si può avviare un percorso di efficienza virtuosa e premiale.

Le manovre contenute in questo provvedimento non sono solo aiuti di Stato (come qualcuno ha detto), non sono condoni agli errori del passato, ma rappresentano la possibilità per un miglioramento del comparto amministrativo locale, senza cedere sul rigore ed accompagnando i Comuni, parte fondante del nostro Paese, al rispetto e al raggiungimento dei piani di rientro. Va bene pertanto l'articolo 16 che, a fronte di erogazioni sanatorie per i debiti pregressi, imposta mediante scadenze precise il percorso di rientro dal *deficit*, a cui il Comune di Roma Capitale si dovrà sottoporre, sotto il rigido controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.

In questo provvedimento, però, non vi sono solo le manovre per i piani di rientro degli enti locali. Vi sono anche temi concreti che stanno a cuore a milioni di famiglie italiane. Si prevedono, infatti, per i Comuni risorse aggiuntive (125 milioni in più rispetto ai 500 già previsti nella legge di stabilità) per definire detrazioni sulla TASI per le abitazioni principali e per quelle date in uso ai familiari, che consentiranno di non pagare la TASI e di vedere affermato un diritto dei cittadini: quello alla prima casa.

Vi è la previsione di spesa di 150 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole. Sarebbe un controsenso avere scuole solide nelle fondamenta, ma prive dei servizi primari per i nostri figli, come la pulizia delle aule. Sottolineo, poi, il sostegno alla produzione agricola mediante l'esclusione della TASI ai terreni agricoli; così facendo, difendiamo la strategicità del settore agroalimentare, da sempre motore propulsivo del nostro Paese.

Questo provvedimento, per quanto finora esposto, va quindi nella direzione del cosiddetto principio di sussidiarietà verticale, con una responsabilizzazione dei livelli di governo più vicini ai cittadini e ai loro bisogni.

Plaudo, in tal senso, all'esclusione dai tagli previsti del Comune dell'Aquila e di quelli colpiti dal terremoto e alla destinazione di 50 milioni di euro al finanziamento del Fondo per le emergenze

nazionali. Tali stanziamenti saranno erogati a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione.

È doveroso sostenere le zone colpite da calamità naturali, ma, al contempo, è doveroso altresì controllare che siano in corso opere di ricostruzione di queste aree. Lo Stato in questo modo è costantemente presente e al fianco dei cittadini che hanno subito danni alle proprie abitazioni e alle proprie imprese, non solo economicamente ma anche e soprattutto fattivamente.

Il decreto che stiamo analizzando oggi - e concludo - racchiude quindi una serie di norme che vanno a favorire i cittadini e le imprese, ripristinano una cooperazione tra Stato centrale e enti locali nel processo di semplificazione amministrativa e di efficientamento del comparto, sempre meno burocratico e sempre più meritocratico, dove siano i risultati concreti ad avere la meglio per contribuire al progresso del nostro Paese.

La strada per uscire dalla crisi è lunga, vi è tanto ancora da fare, ma continuando su questa strada e alimentando positivamente i segnali di ripresa, riusciremo a ridare all'Italia e agli italiani il futuro che meritano. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, questo salva Roma-*ter*, già nel suo titolo (sia pure non ufficiale) denuncia un modo confusionario di legiferare. Qui le *défaillance* della maggioranza e la crisi di Governo voluta dal comitato di presidenza del Partito Democratico hanno causato la decadenza del secondo salva Roma. Così siamo al terzo salva Roma, il quale fin dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione denuncia di essere frutto di tanti pasticci. Questo comma 2, in modo molto generico, dice che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge miseramente naufragati negli scorsi mesi. Cosa voglia dire che sono fatti salvi lo vedremo in seguito con piogge di ricorsi, contenziosi e danni per lo Stato e per i soggetti che con lo Stato hanno a che fare.

Ma in mezzo a tanta confusione emergono due cose chiare. In primo luogo una grande eterogeneità. Abbiamo sentito gli alti moniti del Presidente della Repubblica sulla necessità dell'omogeneità dei decreti-legge; ci sono anche state sentenze - per la verità a volte anche sconcertanti - della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità di norme approvate da otto anni sulla base del fatto che otto anni dopo si è scoperto che non c'era omogeneità all'interno del decreto-legge. Qui abbiamo un decreto che già nel titolo denuncia una certa divaricazione, perché contiene disposizioni urgenti in materia di finanza locale e poi misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche: due aspetti estremamente distanti l'uno dall'altro. Ma va anche detto che sono state introdotte altre norme, come quelle relative a fondi per le emergenze nazionali e quelle sul trasporto ferroviario nelle Regioni a statuto speciale. Non si capisce se questi argomenti siano più distanti dalla finanza locale o dai servizi nelle istituzioni scolastiche.

Abbiamo pertanto una notevole eterogeneità nell'ambito della quale abbiamo però una certezza: l'aumento delle imposte sulla casa. La TASI non è solo un nuovo nome per l'IMU ma anche un nuovo modo di gestire l'IMU. C'è infatti un aumento dell'aliquota che originariamente, nelle *slide* del Presidente del Consiglio o in talune esibizioni propagandistiche, era giustificato dal fatto che con questi ulteriori proventi i Comuni avrebbero potuto effettuare delle detrazioni. Questo, però, nel testo è detto in modo molto confuso e si dà spazio ai Comuni per fare esattamente quello che vogliono e, in molti casi, di fronte ad amministrazioni che spendono e spandono e poi devono coprire, sarà utilizzato per fare poche detrazioni aumentando nel frattempo l'aliquota.

Va ricordato che l'IMU, pur reintrodotta con la contrarietà di Forza Italia, prevedeva almeno una detrazione di 200 euro sulla prima abitazione e di 50 euro per i figli a carico. Questa volta la previsione non c'è; la bontà dei Comuni, compatibilmente anche con la carenza di risorse e con la tendenza, che tuttora in alcuni casi permane, di determinare degli sprechi, verrà annullata, e di conseguenza fin da giugno gli italiani pagheranno un'imposta sulla casa più cara della vecchia IMU. Infatti arriverà un totale di 3 miliardi in più nelle casse dello Stato; e se arrivano nelle casse dello Stato vengono dalle tasche dei cittadini, che pertanto dovranno tirare fuori 3 miliardi in più dell'anno scorso,

quando già si è pagato due volte e mezzo le imposte sulla casa che si pagavano fino al 2011, ultimo anno del Governo presieduto da Silvio Berlusconi.

Un'altra disposizione che è stata approvata in Commissione alla Camera, che poi grazie all'intervento del Gruppo Forza Italia non è arrivata in Senato, è però degna di menzione. Evidentemente in Commissione alla Camera la maggioranza ha ritenuto di introdurre una norma molto importante, perché dietro il nomignolo di «salva Roma», con tutti i problemi di questa città in termini di debito, era stata inserita anche una norma «salva Firenze», o piuttosto «salva Firenzi», per sanare i problemi che sono emersi, con tanto di indagine della Corte dei conti, sulle erogazioni a favore dei dipendenti (erogazioni fatte con contratti al di fuori della legge, che la Corte dei conti ha ritenuto non applicative di una legge ed estranee anzi ai criteri fissati dalla legge), che avrebbe determinato un colpo di spugna su questi illeciti. Guarda caso, Firenze è il primo Comune implicato in queste indagini. L'intervento del Gruppo Forza Italia alla Camera ha impedito che questa norma restasse nel testo, e dunque non ci è arrivata; però va segnalato il volenteroso tentativo messo in atto dai due deputati del Partito Democratico, uno dei quali ha firmato quell'emendamento e l'altro un emendamento per consentire ai Comuni con determinate caratteristiche (nelle quali, detto per inciso, assieme probabilmente anche ad altri c'era naturalmente il Comune di Firenze) di aumentare il numero di dirigenti assumibili a tempo determinato e senza concorso, pratica che sembra in quella città sia già stata comunque applicata in modo piuttosto generoso.

Ebbene, tutto ciò per fortuna non c'è più grazie alla forte determinazione di Forza Italia, ma quello che è previsto è più che sufficiente per farci sostenere che bisogna votare contro, in quanto l'imposizione sulla casa colpisce i risparmi dei cittadini, il patrimonio dei cittadini: si tratta di un'imposta sulla prima casa, sul luogo dove si vive, che è indispensabile ad una famiglia. Oltre a colpire i privati, colpisce quelle decine o centinaia di migliaia di posti di lavoro del settore dell'edilizia, nonché dei settori che forniscono i materiali per l'edilizia, una delle eccellenze del nostro Paese, che indubbiamente vengono mortificati da una politica che tende ad ammazzare il mercato dell'edilizia e dunque a far diminuire la propensione degli italiani a spendere per costruire, per restaurare, per acquistare degli appartamenti che già esistono, con la cancellazione conseguente di decine e decine di migliaia di posti di lavoro che certamente non sono delocalizzabili. Si possono delocalizzare tante cose, ma il lavoro fatto per costruire o ammodernare case nel nostro Paese non andrà certamente all'estero.

Dunque viene colpito proprio uno dei settori fondamentali che dà lavoro a tantissime persone - ripeto - sia direttamente, sia indirettamente; viene colpito da questo aumento della tassazione sulla casa, che andrà di pari passo con l'aumento anche della tassazione sui risparmi dei cittadini contenuto nel famoso decreto-legge che dà 80 euro a ciascuno togliendo però a tutti quanti una somma ben maggiore.

Pertanto, la nostra posizione è certamente contraria. *(Applausi dal GruppoFI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha proceduto - a maggioranza - ad invertire l'ordine degli argomenti previsti dal calendario della prossima settimana, anticipando l'esame del decreto-legge in materia di rilancio dell'occupazione, approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al decreto-legge sull'emergenza abitativa, in prima lettura.

L'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con la deliberazione dell'Assemblea sui presupposti di costituzionalità di decreti-legge esaminati oggi dalla 1a Commissione permanente, ove pervenga per tempo la richiesta dal prescritto numero di senatori.

Il calendario della prossima settimana è integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione.

In relazione ai decreti-legge e agli altri argomenti in calendario, l'inizio della seduta pomeridiana di martedì 6 maggio è stato anticipato alle ore 15 ed è stata prevista seduta anche la mattina di martedì di 13 maggio, dalle ore 11 alle ore 13.

Infine, nella seduta pomeridiana di giovedì 8 maggio il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senatrice Giannini, risponderà ad interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposta di modifica

Martedì	29	aprile	pom.	h. 16,30-20,30	- Seguito disegno di legge n. 1450 - Decreto-legge n. 16, Enti locali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 5 maggio)* - Disegno di legge n. 112 - Responsabilità disciplinare dei magistrati
Mercoledì	30	"	ant.	h. 9,30	
Martedì	6	maggio	pom.	h. 15-20	- Disegno di legge n. 1464 - Decreto-legge n. 34, rilancio occupazione *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 19 maggio)* - Disegno di legge n. 1413 - Decreto-legge n. 47, emergenza abitativa *(Scade il 27 maggio)* - Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione
Mercoledì	7	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	8	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	8	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1464 (Decreto-legge n. 34, rilancio occupazione) e n. 1413 (Decreto-legge n. 47, emergenza abitativa) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 5 maggio.

Martedì	13	maggio	ant.	h. 11-13	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 36, tossicodipendenze *(Ove approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 20 maggio)* - Disegno di legge n. 1430 - Decreto-legge n. 58, misure per il regolare svolgimento servizio scolastico *(Scade il 7 giugno)* - Ratifiche di accordi internazionali
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	14	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	15	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	15	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione di emendamenti al decreto-legge n. 36 (tossicodipendenze) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1430 (Decreto-legge n. 58, misure per il regolare svolgimento servizio scolastico) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 8 maggio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1450
(Decreto-legge n. 16, Enti locali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'

Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1464
(Decreto-legge n. 34, rilancio occupazione)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1413
(Decreto-legge n. 47, emergenza abitativa)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		42'
Misto		36'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'

GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 36, tossicodipendenze)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1430
(Decreto-legge n. 58, misure per il regolare svolgimento servizio scolastico)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, purtroppo ho perso le prime battute della sua comunicazione. Vorrei avere la conferma che sia previsto il voto in Aula sull'inversione dei punti

all'ordine del giorno della settimana prossima, visto che in Conferenza dei Capigruppo l'espressione di volontà è stata a maggioranza e vi è stata l'opposizione di due Gruppi parlamentari, tra cui quello che rappresento.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, ho ricordato che il nuovo calendario è stato approvato a maggioranza e non all'unanimità. Se il suo Gruppo avanzerà una proposta di modifica di quanto deciso a maggioranza, tale proposta potrà essere messa in votazione. Naturalmente, la proposta di modifica deve essere limitata all'oggetto della decisione della Conferenza dei Capigruppo, cioè quella di confermare il calendario già votato salvo l'inversione tra i due decreti, quello sull'emergenza abitativa e quello sull'occupazione. L'oggetto della modifica è solo questo.

BUCCARELLA *(M5S)*. A questo punto, signora Presidente, formalizzo la proposta che si torni al calendario precedente.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, noi non abbiamo aderito alla proposta, poi approvata a maggioranza in sede di Capigruppo, di invertire e quindi anticipare in Aula l'esame del decreto sul lavoro e l'occupazione perché - ed approfitto di questa occasione per denunciarlo anche all'Assemblea - in Commissione lavoro è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per il 2 maggio nella prima mattinata.

Per quanto ci riguarda, visto che c'è anche la ricorrenza del 1° maggio di mezzo, pensiamo che ciò leda il diritto dei senatori ad avere la possibilità di presentare gli emendamenti nei termini utili. Riteniamo quindi assolutamente non comprensibile la richiesta di modifica del calendario che pure avevamo votato e chiediamo che l'Assemblea si esprima sul mantenimento del calendario precedente, esaminando quindi prima il decreto sull'emergenza abitativa e poi il decreto lavoro.

Chiediamo anche ufficialmente in quest'Aula che il termine per gli emendamenti fissato in Commissione sia spostato, per dare la possibilità a tutti di presentarli. Lo so che siamo in Aula, ma credo che l'Assemblea debba essere cosciente del problema.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, senatrice De Petris, come lei stessa ha rilevato, si tratta di una decisione che rientra nell'autonomia della Commissione.

Metto dunque ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Buccarella, volta a ripristinare l'ordine di esame dei decreti-legge contenuto nel precedente calendario, e quindi a discutere il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di emergenza abitativa prima del disegno di legge di conversione del decreto-legge per il rilancio dell'occupazione.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e comunicato all'Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450 (ore 17,11)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1450, brevemente interrotta.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Zanoni.

ZANONI, *relatrice*. Signora Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi di tutti i senatori, e molti li condivido essendo in parte correlati alle osservazioni fatte in occasione della mia relazione. Peraltro, molte osservazioni erano comunque state avanzate anche durante l'esame in Commissione. Vista la ristrettezza dei tempi a nostra disposizione, non mi dilungo ulteriormente, anche perché molte delle osservazioni erano già state oggetto di replica in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zeller.

ZELLER, *relatore*. Signora Presidente, mi associo alle considerazioni della collega, senatrice Zanoni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, desidero avanzare

pochissime considerazioni sui quesiti che sono stati proposti in alcuni interventi. Per il resto, la discussione è stata molto simile a quella che si è svolta in occasione del dibattito sui due precedenti decreti-legge. Il dibattito è stato ampio, soprattutto in questo ramo del Parlamento, e quindi non c'è molto da aggiungere. Prima però, signora Presidente, mi consenta di ringraziare i relatori per il lavoro che hanno svolto e le Commissioni competenti, sia per il lavoro svolto in questa fase di esame del decreto-legge, sia in occasione dell'esame dei due precedenti decreti. È vero quello che diceva nel suo intervento, signora Presidente, ovvero che il testo al nostro esame è stato molto influenzato dal lavoro, che recepisce largamente, che il Senato aveva fatto in occasione dell'esame sia del primo sia del secondo decreto decaduto. Quindi, il lavoro svolto da questo ramo del Parlamento è stato molto importante e ha consentito di ottenere un testo più completo, più preciso, più corrispondente alle istanze che ci proponevano i Gruppi parlamentari e la realtà complessa che le norme sono destinate a regolare.

Dico soltanto, signora Presidente e onorevoli senatori, che questo provvedimento consente di ottenere un assestamento spero sufficiente e definitivo per quello che riguarda il tema della fiscalità locale, affidando ai Comuni la regolazione di taluni degli aspetti di questa imposta, che sarà più bassa rispetto alla vecchia IMU, equa quanto la vecchia IMU - quanto meno relativamente ad alcune fasce di contribuenti - e che consentirà di restituire ai Comuni un quadro di certezza finanziaria, anche con l'integrazione del fondo di riequilibrio di 625 milioni, che è stata stanziata con lo stesso decreto-legge.

Si tratta dunque di un provvedimento che interviene su situazioni di difficoltà diffuse, anche sanando - è vero - situazioni estremamente difficili. Le difficoltà che i Comuni italiani hanno attraversato in questi anni non sono però tutte legate ad episodi o condotte di *mala gestio* finanziaria, ma anche a difficoltà oggettive, largamente presenti negli enti locali italiani, e alcune norme, introdotte soprattutto in occasione della lettura del provvedimento alla Camera dei deputati, consentono di ripristinare condizioni di sostenibilità finanziaria, anche per Comuni importanti.

Ugualmente, la disciplina, articolata, meditata, che ha recepito numerosissime indicazioni da parte di tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione, su Roma Capitale è una disciplina indiscutibilmente rafforzata con indicazioni cogenti relative, appunto, a Roma Capitale, la quale, seppur esercitando l'autonomia propria, dovrà corrispondere a questo interesse primario, che è di Roma ma anche del Paese, di restituire una condizione di equilibrio finanziario stabile e strutturale all'ente locale più importante del nostro Paese per entità e per funzioni.

Su tale punto sono state riproposte alcune obiezioni, sulle quali non mi soffermo, perché afferiscono per lo più a rilievi in ordine al trattamento differenziato che Roma avrebbe avuto rispetto agli altri enti locali. Faccio rilevare che alcuni dei senatori che hanno proposto queste obiezioni fanno parte di Gruppi che negli anni 2008, 2009 e 2010 sostennero misure ben più differenziate, diciamo così, rispetto all'ordinaria disciplina di quelle che oggi vengono proposte a seguito delle difficoltà ulteriori riscontrate per effetto degli accadimenti degli ultimi anni.

D'altra parte, una condizione di differenziazione dell'assetto finanziario di Roma Capitale è ampiamente supportata dalla specialità dello *status* del Comune di Roma e dalla funzione che Roma Capitale riveste, con riscontri e supporti normativi molto ampi, parte dei quali attende ancora di avere attuazione, ad esempio relativamente alla regolazione dei rapporti finanziari tra Stato centrale e Roma Capitale, regolazione largamente influenzata in negativo dall'esigenza di far fronte al debito pregresso confluito nella gestione commissariale stralcio.

Faccio soltanto una puntualizzazione relativamente al rilievo che è stato fatto in ordine alla circostanza che Roma Capitale, benché destinataria di queste misure che vanno incontro alle difficoltà ampiamente note, recentemente avrebbe proceduto (o meglio non l'ente comunale ma una delle società partecipate più importanti e quella più in difficoltà) all'assunzione di 350 autisti.

Per quel che risulta al Governo, si tratta di assunzioni rigorosamente a termine finalizzate a far smaltire le ferie alle migliaia di dipendenti di tale società. Pertanto, non vi è nessun aumento di organico: anzi, il Comune è obbligato a ridurre, o comunque a razionalizzare, l'utilizzo del personale nel contesto di una ristrutturazione profonda del sistema delle partecipate, che dovrà essere una delle decisioni

conseguenti alla disciplina che oggi stiamo qui esaminando.

Aggiungo soltanto, signora Presidente, che i quesiti proposti dal senatore Fornaro, relativamente ad esempio alla non ulteriore prorogabilità, o meglio alla richiesta al Governo di non prorogare ulteriormente il termine per l'approvazione dei bilanci comunali, trovano d'accordo il Governo. Faccio presente che il termine del 31 luglio è stato fissato su proposta dei Gruppi parlamentari e su sollecitazione dell'ANCI, e motivato ampiamente dal fatto che la disciplina delle principali imposte locali, la TASI e la TARI, perfezionata e integrata con questo provvedimento, richiede qualche settimana di assestamento e di regolamentazione in sede locale, quindi richiedeva e richiede un differimento nelle modalità disposte dalla Camera dei deputati del termine per l'approvazione del bilancio. L'opinione del Governo è che oltre il termine del 31 luglio non si può andare. Così come si condivide l'osservazione di mettere mano, con i modi e i tempi che saranno decisi, ad una ristrutturazione, una riforma della disciplina sul dissesto degli enti locali, che nel tempo ha visto innesti normativi e sedimentazione di interventi che richiedono un riordino complessivo della materia. Materia sulla quale - ripeto - torneremo sicuramente a discutere con un approccio di risistemazione complessiva.

Per il resto, stanti i tempi ristrettissimi che ci separano dalla scadenza del provvedimento (lo dirò poi in sede di espressione del parere), l'orientamento del Governo è quello di chiedere all'Aula del Senato (che - ripeto - è già intervenuta in modo molto esteso sul contenuto di questo provvedimento), anche se sicuramente i Gruppi e i singoli senatori sono portatori di proposte alcune volte condivisibili, di consentire un'approvazione senza modifiche del testo stesso, per evitare il rischio della terza decadenza di questo provvedimento, che sarebbe un problema non per il Governo o per la maggioranza, ma sarebbe un problema serio per il Paese.

Quindi, signora Presidente, auspico un esame conseguente a questa esigenza, che è un'esigenza obiettiva: è vero che la Camera si è presa un po' di tempo in più, ma non era mai entrata nel merito del provvedimento, mentre il Senato lo aveva fatto nelle due precedenti letture. Con queste considerazioni concludo, signora Presidente, auspicando un esame rapido degli emendamenti e, quindi, del testo nel suo complesso, e un'approvazione del provvedimento, che è importante per tutte le ragioni che sono state ampiamente illustrate dai senatori che sono intervenuti.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza, e sono in distribuzione, i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente - la quale ultima, oltre che sul disegno di legge in esame, ha espresso il parere sugli emendamenti fino all'articolo 3 - che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.1, 2.24, 2-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.200, 5.0.1, 6.2, 7.5, 7.0.1, 16.28, 19.7, 19.204 e 20-*bis*.0.1 per estraneità al contenuto del decreto-legge in esame, che reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale e di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

La Presidenza dichiara altresì inammissibili l'emendamento 1.56, diretto a modificare la legge n. 222 del 1985 recante norme di attuazione del Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984, e l'emendamento 20.6, che modifica una fonte di rango secondario.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signora Presidente, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, chiedo che gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4 siano messi in votazione con il sostegno di quindici colleghi.

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, non si tratta di emendamenti su cui vi è il parere contrario della

5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: sono improponibili per estraneità della materia. È una valutazione insindacabile della Presidenza, e non si può comunque procedere alla votazione, anche se su richiesta di un *quorum* di senatori.

FUCKSIA *(M5S)*. Signora Presidente, illustro gli emendamenti 1.200, 1.201 e 1.202.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.200, si propone la soppressione della lettera *a)*, in quanto non si ritiene opportuno consentire ai Comuni ulteriori innalzamenti delle aliquote TASI, che svantaggiano sempre i soliti, cioè le famiglie.

Per quanto concerne l'emendamento 1.201... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Non è possibile lavorare con questo brusio, bisogna abbassare la voce, altrimenti il Governo, i relatori e la Presidenza non riescono a seguire.

FUCKSIA *(M5S)*. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, con l'emendamento 1.201 si chiede di inserire, dopo la lettera *a)*, la lettera *a-bis)*, concernente il comma 679 della legge n. 147 del 2013, che consente ai Comuni la facoltà di prevedere delle riduzioni o esenzioni dell'imposta TASI per determinati immobili: l'emendamento integra l'elenco, aggiungendo anche gli immobili strumentali ad un'attività commerciale o d'impresa. La disposizione che si propone si inserisce sempre in un'ottica di *favor* della piccola e media impresa, che in un momento di criticità economica come l'attuale deve essere aiutata a rilanciarsi. Non si ritiene necessario inserire una copertura finanziaria in considerazione del fatto che la disposizione si limita a contemplare una facoltà per i Comuni di rimodulazione dell'aliquota, e non pertanto un obbligo.

Per l'emendamento 1.202 la motivazione è la seguente: in materia di pagamenti ed invio di modelli ai contribuenti è necessario adattare l'attuale disciplina IUC all'effettivo contesto gestionale delle due componenti TARI e TASI. La modifica proposta è volta all'abolizione dell'attuale previsione di ulteriore regolazione ministeriale dei pagamenti, con contestuale esclusione dell'ipotesi di obbligatorietà dell'invio di modelli precompilati. Tale ipotesi è inapplicabile all'intera IUC, come attualmente previsto, mentre è quella già costantemente praticata dalla grande maggioranza dei Comuni con riferimento alla componente rifiuti, TARI. Viene, pertanto, resa facoltativa e correlata ad un accordo con i Comuni presso la Conferenza Stato-città l'ipotesi di un'ulteriore regolamentazione dei pagamenti, che dovrebbe limitarsi a facilitare la precompilazione dei modelli, con particolare riferimento alla TARI.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo, però, che siamo nella fase di illustrazione degli emendamenti.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, chiedo la parola per chiedere di sottoscrivere tutti gli emendamenti che portano la firma delle senatrici Comaroli e Bellot. *(Applausi dal Gruppo LN?Aut)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZANONI, *relatrice*. Signora Presidente, come ho detto in Commissione, il parere su tutti gli emendamenti è contrario, nella logica del mantenimento del provvedimento nella sua integrità.

ZELLER, *relatore*. Concordo con la collega relatrice.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, per le ragioni che ho già specificato in sede di replica, con espressa disponibilità, ove i senatori proponenti segnalassero tale esigenza, di accogliere qualche ordine del giorno, ovviamente se condiviso.

PRESIDENTE. Sono, infatti, stati presentati alcuni ordini del giorno riferiti all'articolo 1, su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Signora Presidente, il parere sugli ordini del giorno, riferiti a tutti gli articoli, è favorevole all'accoglimento come raccomandazione.

ZELLER, *relatore*. Mi associo al parere espresso dalla collega Zanoni.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, prima di passare alle votazioni, vorrei fare una dichiarazione che comporta il ritiro di tutti gli emendamenti presentati nell'articolato a mia prima firma con altri colleghi. Io e il Gruppo Misto-SEL siamo arrivati a questa conclusione perché non vogliamo in alcun modo rischiare che questo provvedimento soccomba per la terza volta. Non saremo complici di manovre, più o meno sotterranee, che mettano a rischio questo provvedimento e quindi anche alcune cose che sono ormai indispensabili e che in esso sono contenute.

Pertanto, noi ritiriamo gli emendamenti a firma Uras ed altri e, al contempo, ci asterremo su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per quelli riferiti all'articolo 16, sui quali voteremo compattamente e convintamente contro. *(Applausi della senatrice De Petris)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, identico all'emendamento 1.200, presentato dalle senatrici Fucksia e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.2 e l'emendamento 1.3.

Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «per gli immobili».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.8 e l'emendamento 1.9.

Passiamo all'emendamento 1.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dalle senatrici Fucksia e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 1.11 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alla parola «entro».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.14 e l'emendamento 1.15.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202, presentato dalle senatrici Fucksia e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «dei comuni».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.20 e gli emendamenti 1.21 e 1.22.

Passiamo all'emendamento 1.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.26, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «d'intesa».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.27 e l'emendamento 1.28.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.30, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.32, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.35.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.37, su cui la 5a Commissione ha espresso parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.39, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.39, presentato dal senatore Perrone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 1.40 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.41, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.42.

*SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, avevo chiesto di intervenire anche su un altro emendamento, che portava sempre la firma delle senatrici Comaroli e Bellot.

Ad ogni modo, intervengo su questo, perché credo che qualche emendamento potrebbe essere preso in seria considerazione. Gli emendamenti presentati dai colleghi sono volti a tutelare i cittadini italiani. Sarebbe pertanto opportuno non avere un pregiudizio già scontato, facendo quadrato e non accettando alcun tipo di suggerimento. Questo comportamento, infatti, sicuramente non dà possibilità di dibattito e dialogo e non consente di aiutare a lavorare e a ragionare in termini positivi nell'interesse della collettività. Questo atteggiamento da parte del Governo e di coloro i quali stanno votando su tutto quello che viene presentato in modo negativo non porta ad una buona condotta per svolgere le proprie funzioni e attività nell'interesse della collettività.

Dico questo a voce alta e forte, sia ai rappresentanti del Governo che ai colleghi del PD, che stanno votando quasi più per fare un favore al partito di maggioranza e ad alcuni, che non ragionando in termini che potrebbero essere presi in seria considerazione ed utili per il Paese. Questo atteggiamento, signora Presidente, lascia intravedere che ci sono dei pregiudizi e che non c'è amore per creare dei progetti nell'interesse del Paese.

Ritengo che il comportamento attuato in questo momento dalla maggioranza, dai colleghi del Partito Democratico ma anche dai colleghi del Nuovo Centrodestra, sia strumentale e non dia adito a delle riflessioni positive in quest'Aula che noi rappresentiamo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.42, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.43, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.44.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.44, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.45.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.45, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.46.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.46, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «dall'articolo 3».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.46 e gli emendamenti 1.47, 1.48 e 1.50.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.49.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.49, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.51.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.51, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.52.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.53.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.53, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.54.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.54, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 1.56 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.57.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.57, presentato dai senatori Vacciano e Molinari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 1.58 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.59.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.59, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.60.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.60, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.61, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.61, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Senatore Vacciano, accetta l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G1.100?

VACCIANO *(M5S)*. No, signora Presidente, e ne spiego rapidamente il motivo.

L'ordine del giorno G1.100 raccoglie sollecitazioni che provengono dalla lettura del testo fatta dal Servizio del bilancio.

In particolare la seconda parte, quella che riguarda le fondazioni bancarie, è volta a dirimere una probabile difficoltà di interpretazione e di coordinamento con le norme già esistenti laddove si dovessero ritenere escluse dall'applicazione della TASI le fondazioni bancarie, giacché nella normativa precedente riguardante l'IMU questa tassa era da esse pagata. Per correttezza, quindi, deve continuare ad essere pagata.

C'è una differenza di interpretazione tra la nota del Servizio del bilancio e quella del Servizio studi che potrebbe essere chiarita accogliendo questo ordine del giorno così com'è formulato e non come raccomandazione.

La parte precedente invece, ossia il primo punto all'ordine del giorno, è la quantificazione degli oneri derivanti dall'esclusione dei terreni agricoli dalla tassazione Tasi, che probabilmente (anche se ancora non lo sappiamo bene) non sarà compensata dalla tassazione relativa alle aree condominiali scoperte.

Si tratta semplicemente di avere accolto alcune indicazioni provenienti dai Servizi del Senato. Quindi, l'ordine del giorno G1.100 potrebbe essere accolto direttamente, e non solo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se conferma il parere già espresso sull'ordine del giorno in esame.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, la raccomandazione implicava una valutazione di apertura. Poiché si tratta di un tema tecnicamente complesso e la stesura dell'ordine del giorno ne costituisce una prova evidente, propongo al senatore Vacciano, presentatore dell'ordine del giorno G1.100, una leggera riformulazione.

Il primo capoverso del dispositivo va bene e, quindi, il parere del Governo può diventare favorevole.

Il secondo capoverso, invece, ha un contenuto molto precettivo, che implica un impegno serio per il Governo da tradurre in norma, cosa che va verificata. Pertanto, chiedo al senatore Vacciano se è disponibile a sostituire le parole «a confermare» con le seguenti: «a verificare la possibilità».

PRESIDENTE. Senatore Vacciano, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.100?

VACCIANO *(M5S)*. Sì, signora Presidente, ma faccio presente che questa già dovrebbe essere l'interpretazione. Comunque, va bene anche questa formulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Panizza, l'ordine del giorno G1.101 è stato accolto dal Governo come raccomandazione, mentre sul G1.102 è stato rivolto un invito a riformularlo. È d'accordo?

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno G1.101.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.102, chiedo al rappresentante del Governo di ripensarci, perché questo problema di fatto sta bloccando molte opere pubbliche dei Comuni. Infatti, il cosiddetto decreto sul federalismo fiscale ha introdotto l'imposta di registro (minimo 1.000 euro) e l'imposta ipotecaria (minimo 200 euro) per tutti gli espropri e anche per le servitù da parte dei Comuni. Provate a pensare quanti espropri si devono effettuare per una strada; nel caso di consortilità, ciò significa aumentare ogni opera pubblica, anche minima, almeno di 20.000-30.000 euro, solo come sovrappiù di tasse per gli espropri. È una partita di giro di fatto assurda.

Spero veramente che il Governo si renda conto che tale situazione non ha alcun senso e sta davvero bloccando tutte le opere che prevedono molti espropri. In particolare, le strade sono tutte bloccate, perché la spesa per le imposte di registro e ipotecarie non era prevista all'interno dei fondi stanziati dai Comuni o dalle amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Temo che il rappresentante del Governo non possa che confermare l'invito alla riformulazione, perché comunque l'ordine del giorno richiede una copertura finanziaria. È così, sottosegretario Legnini?

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, l'ordine del giorno G1.102 prevede l'introduzione di un'esenzione fiscale, seppure con una motivazione condivisibile. In ogni caso, si determinerebbe una perdita di gettito rilevante.

L'unica riformulazione che mi viene in mente, senatore Panizza, è quella di valutare questo tema all'interno della revisione, che è imminente, del regime delle esenzioni, anche in sede di esercizio della delega fiscale e di emanazione dei decreti delegati. Dev'essere però una formulazione che non sia impegnativa. Bisognerà stimare la perdita di gettito, ma io non sono in grado di farlo in questo momento.

Potrei, dunque, suggerirle, senatore Panizza, una nuova riformulazione: nella parte iniziale si potrebbero sostituire le parole «a prevedere» con le parole «a valutare la possibilità, in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale, di» e aggiungere in fine le parole «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatore Panizza, accoglie la nuova formulazione proposta dal rappresentante del Governo?

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signora Presidente. Voglio però precisare al rappresentante del Governo che è pur vero che c'è una partita finanziaria, ma è altrettanto vero che ai Comuni i soldi per pagare le tasse devono essere comunque dati dallo Stato, perché altrimenti non hanno tali risorse. Quindi, è vero che incassano, me è anche vero che poi devono sborsare sui finanziamenti alle amministrazioni comunali.

In ogni caso, accolgo la formulazione proposta dal sottosegretario Legnini, che mi pare quanto meno pertinente e volta ad un impegno preciso.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.101 è accolto come raccomandazione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G1.103 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatore Fravezzi, insiste per la votazione?

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G1.103 non verrà posto ai voti.

Anche l'ordine del giorno G1.103 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatrice Serra, insiste per la votazione?

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, l'accoglimento come raccomandazione non lo trovo molto congruo, anche perché l'ordine del giorno G1.104 si occupa di versamenti dovuti ad errori. Accade sovente che, in caso di versamenti di imposte municipali eccedenti la quota dovuta, a causa di errori del contribuente o del Comune stesso che non dà indicazioni specifiche, le somme ulteriori non vengano rimborsate.

Si chiede, quindi, al Governo di porre in essere il decreto attuativo di cui al comma 4 dell'articolo 1 per definire la restituzione di questi importi.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di esprimersi nuovamente a tale riguardo.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, nessuna difficoltà in questo caso a modificare il parere che, ad una lettura più attenta, diventa favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.104 non verrà posto in votazione.

Gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Sugli emendamenti presentati all'articolo 2, come già preannunciato, il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il parere è favorevole, se trasformati in raccomandazioni.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, sull'ordine del giorno G2.100 il Governo esprime parere favorevole, poiché il dispositivo reca la formulazione in uso «a valutare l'opportunità», e quindi si può anche accogliere.

Lo stesso discorso vale per l'ordine del giorno G2.101, ma con riformulazione sostitutiva delle parole «ad adottare» con quelle «a valutare la possibilità di adottare».

Gli ordini del giorno G2.102 e G2.103 sono accolti come raccomandazione.

PRESIDENTE. Anche l'ordine del giorno G2.103 utilizza la formula «impegna il Governo a valutare la possibilità».

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signora Presidente, ma il prosieguo è molto impegnativo, perché valuta la possibilità di esentare dalla TASI. Su questo tema, senatrice Comaroli, c'è stato un amplissimo dibattito alla Camera. L'idea di rimettere mano a questa materia è sempre possibile, ma non in questo momento.

PRESIDENTE. Procediamo con le votazioni.

L'emendamento 2.1 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 2.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 18,01)**

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.11 e l'emendamento 2.12.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.13, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori,

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.11a, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.11a, presentato dai senatori Milo e Perrone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.13a, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.13a, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.15 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.17, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.18, presentato dai senatori Marino Luigi e Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.19, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.20 e 2.23 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 2.24 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 2.25, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BELLOT *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Bellot, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.27, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Bonfrisco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.29, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.30, 2.31 e 2.32 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 2.33, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BELLOT *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Bellot, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.33, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.34, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.35, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.35, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.36, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, la lettera *i)* dell'articolo 9 della cosiddetta delega fiscale prevede l'introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

Si tratta, in questo caso, di far pagare alle multinazionali con sede fiscale all'estero le tasse in Italia per la parte di ricavi che si stima sia stata prodotta nel nostro Paese. È la riproposizione della previsione che giornalisticamente era stata chiamata Google *tax* o *web tax*.

Coerentemente con l'abrogazione del comma 33 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, contenente la cosiddetta Google *tax* più volte richiesta dal Movimento 5 Stelle e finalmente prevista dal decreto-legge in esame, si chiede di sopprimere anche la disposizione contenuta nella delega fiscale che punterebbe, attraverso l'esercizio della delega, a reintrodurre la medesima tassa.

Vi chiediamo, quindi, di votare favorevolmente sull'emendamento 2.36.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ciampolillo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.36, presentato dal senatore Ciampolillo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.37, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Comaroli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.37, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G2.100 il relatore si è detto favorevole al suo accoglimento come raccomandazione, mentre il Governo si è detto disponibile al suo accoglimento.

Senatrice Zanoni, vuole precisare la posizione del relatore?

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G2.101 è stata avanzata una proposta di riformulazione. I presentatori la accolgono?

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G2.102 il Governo si è detto disponibile ad accoglierlo come raccomandazione. Senatore Fravezzi, insiste per la votazione?

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2.102 è accolto come raccomandazione.

Anche per l'ordine del giorno G2.103 il Governo propone un accoglimento come raccomandazione. Senatore Arrigoni, è d'accordo?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'ordine del giorno G2.103.

Le imprese, con l'emanazione del decreto, avevano tirato un sospiro di sollievo, perché un comma prevedeva che la TARI non fosse dovuta qualora avviassero a recupero i rifiuti assimilati agli urbani.

Peccato che in prima lettura alla Camera la norma sia stata modificata, ed ora venga demandato ai Comuni di dotarsi di un regolamento e si preveda non l'esenzione, ma un semplice sconto.

Questo assolutamente non va bene: le imprese hanno bisogno di certezza.

Il combinato disposto tra TASI, IMU e TARI rischia veramente di far chiudere le imprese, triplicando le spese da esse sostenute nel 2011, e questo non per colpa dei Comuni, ma perché questi ricevono continui tagli ai trasferimenti agli enti locali, non ultimo anche quello previsto dal decreto recante la disposizione sugli 80 euro, che contiene un taglio alle risorse dei Comuni di 360 milioni.

Le imprese chiedono certezza, e noi chiediamo che il Governo predisponga iniziative finalizzate all'esenzione della TARI qualora esse dimostrino di avviare a recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, cosa mi dice sul fatto che il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, avremmo voluto l'accettazione dell'ordine del giorno così come formulato. Tuttavia, in mancanza di questo, accettiamo l'accoglimento come raccomandazione.

PRESIDENTE. «Piutost che nient l'è mei piutost». Pertanto, l'ordine del giorno G2.103 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'emendamento 2.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DI BIAGIO *(PI)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Di Biagio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.1, presentato dai senatori Marino Luigi e Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 2-*bis*.0.1, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2-*bis*, è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CAMPANELLA *(Misto)*. Signor Presidente, con l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo 3, e con quelli successivi vorrei fermare un processo in base al quale i Comuni che si trovano in una situazione di dissesto finanziario possono avere altri 120 giorni per provare a proporre un nuovo piano di riequilibrio, anche quando il piano precedente sia stato rigettato dal consiglio comunale o, in una fase successiva del procedimento, dalla Corte dei conti.

Sostanzialmente si verrebbe a creare una situazione per la quale i Comuni che si trovano con i conti in disordine verrebbero comunque a far pagare ai cittadini più tasse e a fornire meno servizi, mentre gli amministratori che quel dissesto hanno provocato grazie a questa norma sarebbero immuni dalle conseguenze su di sé del dissesto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BELLOT *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Bellot, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAMPANELLA *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Campanella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.4, identico all'emendamento 3.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Comaroli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, identico all'emendamento 3.5, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

BELLOT *(LN-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bellot, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7, identico agli emendamenti 3.8 e 3.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Comaroli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Bertorotta, identico gli emendamenti 3.8, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, e 3.9, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAMPANELLA *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Campanella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BELLOT *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Bellot, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16.

BELLOT *(LN-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bellot, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.12.

CAMPANELLA *(Misto)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Campanella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Campanella, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.12 e gli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15, 3.17 e 3.18.

Passiamo all'emendamento 3.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Comaroli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.19, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAMPANELLA *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Campanella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.20, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Comaroli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.21, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.23, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.24, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.25, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.26, identico all'emendamento 3.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.26, presentato dal senatore Campanella, identico all'emendamento 3.27, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.28, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.29, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 3.30, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.31, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.32, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.33, identico all'emendamento 3.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.33, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, identico all'emendamento 3.34, presentato dal senatore Campanella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 3.35 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 3.36, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.36, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.37, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.37, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.38, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.39, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.39 e gli emendamenti 3.40 e 3.41.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 3.42, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.43, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.44.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.44, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.45.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.45, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.46.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.46, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.47.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.47, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.48.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.48, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.49.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.49, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.50.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.50, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.51.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.51, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.51 e l'emendamento 3.52.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.53.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.53, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.54.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.54, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.55.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.55, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.56.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.56, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.57.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.57, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 3.58 è stato ritirato.

L'emendamento 3-*bis*.0.200, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3-*bis*, è improponibile.

Colleghi, non essendo ancora pervenuti gli ulteriori pareri della Commissione bilancio, con dispiacere di tutti, dobbiamo concludere anticipatamente i nostri lavori. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta da parte del prescritto numero di senatori la richiesta - ai

sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento - di remissione all'Assemblea dei pareri favorevoli espressi dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza dei decreti-legge n. 34, in materia di rilancio dell'occupazione, e n. 66, in materia di competitività e giustizia sociale.

Pertanto, come già preannunciato in sede di lettura del calendario dei lavori, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con la deliberazione dell'Assemblea sui predetti pareri.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 30 aprile 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 30 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,23)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (1450)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MARZO 2014, N. 16

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a)*, dopo le parole:* «equivalenti» *sono inserite le seguenti:* «o inferiori»;

la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* il comma 688 è sostituito dal seguente:

"*688*. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"»;

dopo la lettera c) *è inserita la seguente:*

«*c-bis)* dopo il comma 728 è inserito il seguente:

"*728-bis*. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013»;

al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, la parola: «appartate» *è sostituita dalla seguente:* «apportate»;

dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:

"*568-bis*. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni"»;

alla lettera c), *le parole*: «entro il 31 marzo 2014» *sono sostituite dalle seguenti*: «Entro il 31 maggio 2014»;

dopo la lettera c) *sono inserite le seguenti:*

«*c-bis)* al comma 621, secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";

c-ter) al comma 622, le parole: "Entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2014"»;

alla lettera d), *le parole:* «31 marzo 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 2014» *e*

le parole: «15 aprile 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 giugno 2014»;

dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d-bis)* al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647"»;

la lettera e) *è sostituita dalla seguente:*

«*e)* al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;

dopo la lettera e) *sono inserite le seguenti:*

«*e-bis)* al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente:

"*660.* Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da *a)* a *e)* del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

e-quater) il comma 661 è abrogato»;

alla lettera h)*, la parola:* «soppressa» *è sostituita dalla seguente:* «abrogata»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il comma 12-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - *(Bilancio di previsione)*. - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:

"*573.* Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico.

573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater,* comma 7, del predetto testo unico.

573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis* e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese"»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al primo periodo del comma 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data successiva" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"*9-bis*. In deroga al comma 8, lettera *g)*, e al comma 9, lettera *d)*, del presente articolo e all'articolo 243-*ter*, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente"»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

3-*ter.* All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"*7-bis*. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di

monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-*bis*, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6".

3-*quater*. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"Art. 243-*sexies*. - *(Pagamento di debiti)*. - *1.* In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* .

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1"»;

al comma 4, capoverso:

al primo periodo, dopo le parole: «di riduzione» *sono inserite le seguenti:* «di almeno il 20 per cento»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio» *sono inserite le seguenti*: «e per i tre esercizi successivi»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Fondo svalutazione crediti)*. - 1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni».

All'articolo 4:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «devono obbligatoriamente adottare» *sono sostituite dalla seguente:* «adottano» *e le parole:* «nella misura» *sono sostituite dalle seguenti:* «in misura»;

al sesto periodo, dopo le parole: «gli enti locali trasmettono» *sono inserite le seguenti:* «entro il 31 maggio di ciascun anno» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «ovvero delle misure di cui al terzo periodo»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-*bis*, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis.* Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

3-*ter.* Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

3-*quater.* Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 7, al comma 1, capoverso 729-*ter*, le parole:* «di natura non regolamentare» *sono soppresse.*

All'articolo 10, al comma 1, primo periodo, le parole: «con decreto ministeriale del 4 maggio 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012».

All'articolo 11, al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati» *sono sostituite dalle seguenti:* «La relazione di fine mandato è pubblicata» *e le parole*: «in fine» *sono soppresse.*

All'articolo 12:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "successivi alla" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla"»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini».

All'articolo 14, al comma 1, lettera b)*, capoverso, le parole:* «sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di province».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «entro 90 giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro centoventi giorni», *le parole:* «e alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «, alle Camere e alla Corte dei conti» *e dopo le parole:* «negli anni precedenti» *sono inserite le seguenti:* «, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «e alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti: «*, alle Camere e alla Corte dei conti»;

dopo la lettera a) *sono inserite le seguenti:*

«*a-bis)* operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;

a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria»;

alla lettera c)*, dopo le parole:* «esistenti» *sono inserite le seguenti:* «, ivi inclusa la mobilità interaziendale» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «, nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali»;

alla lettera e)*, dopo le parole:* «riequilibrio finanziario del comune,» *sono inserite le seguenti:* «alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee,»;

dopo la lettera e) *è aggiunta la seguente:*

«*e-bis)* responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5» *sono sostituite dalle seguenti*: «del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo,»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-*bis*. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

4-*ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4-*quater*. All'articolo 1, comma 10-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16"»;

al comma 5:

al secondo periodo, dopo le parole: «obbligazioni od oneri del comune di Roma» *sono inserite le seguenti*: «, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»;

al quinto periodo, le parole: «del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «della presente disposizione»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa "Patto per Roma" del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-*ter*. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, lettera *a),* pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

All'articolo 17:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «e 23 milioni annui a decorrere dal 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «legge 7 dicembre 2012, n. 212» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 7 dicembre 2012, n. 213».

All'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1º gennaio 2005 con oneri a

totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

All'articolo 19:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "degli anni 2014, 2015 e 2016" sono inserite le seguenti: ", in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

b) al secondo periodo, le parole: "sono definiti" sono sostituite dalle seguenti: "sono definite" e le parole: "nonché gli istituti cui sono affidate tali attività" sono soppresse»;

al comma 2, dopo le parole: «"28 febbraio 2014"» *sono inserite le seguenti:* «, ovunque ricorrono,».

All'articolo 20, al comma 2, dopo le parole: «e n. 11 del 17 luglio 2009» *sono inserite le seguenti:* «, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009,».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. - *(Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)*. - 1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "programmazione 2007-2013," sono inserite le seguenti: "una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e" e dopo le parole: "dall'anno 2009" sono aggiunte le seguenti: ", individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri"».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di TARI e TASI)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

b) il comma 688 è sostituito dal seguente:

«*688.* Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura

corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

c) il comma 691 è sostituito dal seguente: «*691*. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

c-bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente:

«*728-bis.* A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni

attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale».

d) il comma 731 è sostituito dal seguente: «*731.* Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e della TASI.».

1-*bis.* Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

2. All'onere di cui al comma 1, lettera *d)* si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b), c), d), e), f),* ed *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera *i)* resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.200

FUCKSIA, BULGARELLI

Id. em. 1.1

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.2

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «0,8 per mille» con le seguenti: «0,5 per mille».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.3

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «0,8 per mille» con le seguenti: «0,6 per mille».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.4

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere superiore allo 0,2 per cento e che».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.5

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere e che».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.6

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili ad uso sanitario e di ricerca in ambito sanitario».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.7

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso e che».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.8

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «immobili» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,2 per cento e che».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.9

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Precluso

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,1 per cento e che».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.10

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «con riferimento all'IMU» aggiungere le seguenti: «effettivamente riscossa nell'anno 2013».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.201
FUCKSIA, BULGARELLI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«*a-bis)* al comma 679, dopo la lettera *e)*, inserire la seguente:
"*e-bis)* immobili strumentali all'esercizio dell'attività di superficie non superiore ai 100 metri quadri"».
1.11
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
«a-*bis)* il primo periodo del comma 684 è sostituito dal seguente: "I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta".
a-*ter)* il comma 685 è sostituito dal seguente:
"685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687".».
1.12
BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.13
COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «è effettuato» aggiungere le seguenti: «senza alcun costo aggiuntivo, commissione, o altra forma di versamento agli intermediari,».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.14
BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)
Le parole da: «*Al comma 1*» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera b), al quarto periodo, dopo le parole: «stabilisce» aggiungere le seguenti: «entro il 30 Aprile».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.15
COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)
Precluso

Al comma 1, lettera b), al quarto periodo, dopo le parole: «stabilisce» aggiungere le seguenti: «entro il 15 maggio 2014».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.16

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, prevedendo di norma» fino alla fine del periodo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.17

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), al quarto periodo sopprimere le parole: «di norma».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.18

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e in modo anche differenziato».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.202

FUCKSIA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* il comma 689 è sostituito dal seguente:

"689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI"».

1.20

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «dei comuni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «è attribuito ai comuni» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei comuni che abbiano già ottenuto negli anni 2012 o 2013 contributi statali a qualunque titolo finalizzati a ripianare debiti o disavanzi di gestione;».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.21

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Precluso

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «è attribuito ai comuni» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei comuni interessati da gestioni commissariali».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.22

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Precluso

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «è attribuito ai comuni» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei comuni che non dimostrino di essere in grado di riscuotere almeno il 60 per cento del gettito fiscale di propria competenza».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.23

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «625 milioni di euro» con le seguenti: «655 milioni di euro, da destinarsi per almeno il 10 per cento ad interventi per la sicurezza urbana».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «6,844 milioni» *con le seguenti:* «36,844 milioni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.24

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «625 milioni» con le seguenti: «655 milioni».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «6,844 milioni» *con le seguenti:* «36,844 milioni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.25

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), al secondo periodo, dopo le parole: «è stabilita», aggiungere le parole: «inderogabilmente entro il 30 aprile 2014».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.26

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), al secondo periodo, dopo le parole: «è stabilita», aggiungere le parole: «entro il 15 maggio 2014».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.27

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «d'intesa» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera d), è sostituita la parola: «sentita» con le parole: «d'intesa» ed aggiunto il seguente comma:

«*e)* In caso di mancata intesa, il contributo di cui al primo periodo viene ripartito entro il 30 aprile 2014 tra i Comuni sulla base dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.28

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Precluso

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «sentita» con le parole: «d'intesa».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.29

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «tenendo conto fino alla fine del periodo».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.30

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «tenendo conto fino alla fine del periodo» con le seguenti: «ed i rispettivi contributi sono trasferiti entro e non oltre il 30 aprile 2014».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.31

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: «e della necessità di attribuire un contributo maggiorato ai comuni che evidenzino un rapporto tra i dipendenti dell'ente ed il numero degli abitanti inferiore alla media nazionale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.32

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere infine le parole: «nonché della stima del mancato incasso, per ogni Comune, dell'imposta e derivante dall'abusivismo immobiliare, casi come desunto dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.33

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere infine le parole: «nonché del gettito degli immobili classificati in categoria catastale D, ripartito per ciascun Comune, ed incassato direttamente dall'erario».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.34

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere infine le parole: «nonché, laddove verificatesi negli ultimi tre anni, del mancato gettito conseguente ad imprevisti eventi calamitosi accaduti nel territorio comunale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.35

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: «e dei criteri di virtuosità della gestione degli enti stessi».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.36

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.37

PUGLIA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-*ter*. I Comuni provvedono a ridurre il pagamento della TASI e della T ARI nei confronti delle imprese che assumono personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in soprannumero rispetto alla forza lavoro a tempo indeterminato presente alla data del 31 dicembre 2013. A tal fine, il soprannumero è calcolato facendo la differenza tra il numero di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno, rispetto al numerò dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, in forza alla data del 31 dicembre 2013. La predetta riduzione è pari all'addizionale comunale che ciascun dipendente assunto in soprannumero è tenuto a versare allo stesso Comune che applica la riduzione. La riduzione non da diritto ad un credito d'imposta ed è calcolata fino a concorrenza degli importi dovuti a titolo di TASI e TARI.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma l-ter si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*quinquies*.

1-*quinquies*. All'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 62-*quater* ivi richiamato, al comma 1, le parole "nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura pari al 65,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico"».

1.38

PUGLIA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. Non sono in ogni caso dovute maggiorazioni, per applicazione di sanzioni e interessi di mora da parte dei contribuenti che hanno versato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il3l marzo 2014.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-*ter* si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*quinquies.*

1-*quinquies*. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 70 milioni di euro a decorrere dal 2014».

1.39

PERRONE

Respinto

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-*ter*. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione».

1.40

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-*ter*. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013».

1.41

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.42

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dai commi da 2 bis a 2-quinquies dell'articolo 1 del medesimo decreto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.43

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dai commi 5, 5-bis, 5-ter dell'articolo 1 del medesimo decreto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.44

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dal comma 10 dell'articolo 1 del medesimo decreto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.45

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dal comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.46

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «dall'articolo 3» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3 del medesimo decreto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.47

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del medesimo decreto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.48

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del medesimo decreto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.49

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.50

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.46

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.51

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio,» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dal comma 8 dell'articolo 2 del medesimo decreto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.52

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.53

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, comma 1».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.54

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, commi 2 e 3».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.56

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, sopprimere le parole: ", all'educazione cristiana"; ed all'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sopprimere le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed"».

1.57

VACCIANO, MOLINARI

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, ai fini dell'esenzione dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

1.58

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «tutti i tributi locali» con le seguenti: «tutti i tributi comunali».

1.59

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «locali» con la seguente: «comunali».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.60

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «d'intesa con la».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.61

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

G1.100

VACCIANO, MOLINARI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo l, disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU. La norma in commento precisa che sono esenti dal tributo, tra l'altro, gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere *b), c), d), e), f)* ed *i)* del D.Lgs. n. 504 del 1992, e cioè: *b)* i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); *c)* i fabbricati con destinazione ad usi culturali; *d)* i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; *e)* i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli arti. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; *f)* i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; *i)* gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali;

la disposizione in oggetto precisa che, per quanto riguarda gli enti non commerciali, resta ferma la specifica disciplina già dettata in materia di IMU (articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012); di conseguenza tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU;

per quanto concerne gli enti non commerciali, si rammenta che sono esenti da IMU gli immobili utilizzati dagli detti enti destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. È fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, i quali restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile (articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 149 del 2013);

l'articolo 91-*bis* del D.L. n. 1/2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività - pur dando luogo, in astratto, a esenzione - siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse sono assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-*bis*, comma 2). Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-*bis*, comma 3): dal 1º gennaio 2013 l'esenzione si applica secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'uso non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione. La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;

a seguito del parere del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2012 (parere n. 04180/2012), che aveva rilevato alcune carenze nella normativa primaria, il D.L. n. 174/2012 (articolo 9, comma 6) è dunque intervenuto affidando alla disciplina regolamentare il compito di individuare i requisiti atti a qualificare le attività insistenti sugli immobili stessi come svolte con «modalità non commerciali», al fine di applicare l'esenzione prevista dalla legge per tali cespiti. Per effetto delle norme introdotte, oltre

a individuare gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali insistenti sull'immobile, il regolamento del MEF deve individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con «modalità non commerciali» (in relazione alle quali sussiste l'esenzione);

in attuazione delle norme in esame il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 contiene in primo luogo le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività scolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente. al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive;

successivamente la risoluzione n. 1/2012 del Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al medesimo provvedimento, in particolare concernenti l'applicabilità dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali;

nel dicembre 2012 la Commissione VE ha riscontrato che l'IMU è conforme alle norme dell'VE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica. A parere della Commissione, tali salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell'IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato. La risoluzione n. 1/2013 del Dipartimento delle Finanze reca precisazioni sui termini per le dichiarazioni IMU relative a tale agevolazione;

con le risoluzioni n. 3/DF e 4/DF del 3 marzo 2013 il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito a due quesiti interpretativi della normativa sull'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali. In particolare è stata affermata la natura ordinatoria del termine del 31 dicembre 2012, previsto dal D.M. n. 200 del 2012, entro il quale devono essere adeguati gli statuti. Si chiarisce inoltre che i requisiti previsti dall'articolo 3 del regolamento citato integrano quelli di carattere soggettivo già previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992: la loro mancanza determina, quindi, la perdita del requisito di carattere soggettivo e di conseguenza quella del beneficio fiscale. Con la risoluzione 4/DF si precisa che, qualora l'ente non commerciale conceda in comodato gratuito un immobile ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di un'attività meritevole, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione l'esenzione dall'IMU;

con la risoluzione n. 7/DF il Dipartimento delle finanze ha fornito alcune precisazioni sul corretto assolvimento dell'Imu da parte degli enti non commerciali. Fino al versamento del saldo 2012 l'esenzione valeva solo per gli immobili interamente destinati ad attività non commercialmente dal 2013 deve essere rispettato il criterio dell'imposta proporzionale, previsto dal D.L. n. 1/2012,

per il quale sono sottoposte a tassazione le sole parti impiegate per le attività. commerciali. Pertanto le organizzazioni senza scopo di lucro che possiedono immobili a utilizzazione «mista» (commerciale e non) calcolano la prima rata Imu con gli stessi criteri dello scorso anno, determinandola «come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili». Considerate sia la difficoltà, del calcolo proporzionale sia l'indisponibilità. dei dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali relativi al 2013, il conguaglio dell'imposta per tale anno potrà essere effettuato insieme al pagamento dell'acconto 2014;

considerato altresì che:

l'articolo 9, comma 6-*quinquies* del D.L. n. 174 del 2012 ha escluso gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall'articolo 7,

comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività. non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni;

come rilevato dal Servizio di Bilancio del Senato, «La Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari ai commi in esame. Con riferimento al comma 3, essa evidenzia che la stima del gettito TASI ad aliquota di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità. per il 2014 considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU. Al riguardo, si osserva che, dal punto di vista metodo logico, l'affermazione della RT in base alla quale all'estensione alla TASI delle esenzioni già previste per l'IMU si ritiene di non ascrivere effetti finanziari, in relazione al fatto che la stima del gettito di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità. per il 2014 considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU, non appare esaustiva. La disposizione in esame, indipendentemente dai criteri adottati a suo tempo ai fini della stima in sede di relazione tecnica - degli effetti finanziari riferibili a disposizioni ormai approvate, comporta comunque, a causa dell'introduzione di una più vasta gamma di esenzioni, un effetto di minor gettito rispetto alla legislazione vigente; gli oneri corrispondenti dovrebbero dunque essere quantificati e coperti, come sancito dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità»,

impegna il Governo:

- a chiarire quali sono gli effetti finanziari del comma 3 dell'articolo 1 ed eventualmente ad apportarvi le opportune e necessarie modifiche al fine di corredare la norma in oggetto della necessaria copertura finanziaria dei maggiori oneri ascrivibili all'introduzione di una più vasta gamma di esenzioni;

- a confermare, nelle sedi e con i modi opportuni, che anche per gli immobili delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, su cui insistono attività. non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni, così come stabilito dall'articolo 9, comma 6-quinquies del decreto-legge n. 174 del 2012.

G1.100 (testo 2)

VACCIANO, MOLINARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo l, disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU. La norma in commento precisa che sono esenti dal tributo, tra l'altro, gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere *b), c), d), e), f)* ed *i)* del D.Lgs. n. 504 del 1992, e cioè: *b)* i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); *c)* i fabbricati con destinazione ad usi culturali; *d)* i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; *e)* i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli arti. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; *f)* i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; *i)* gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali;

la disposizione in oggetto precisa che, per quanto riguarda gli enti non commerciali, resta ferma la specifica disciplina già dettata in materia di IMU (articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012); di conseguenza tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU;

per quanto concerne gli enti non commerciali, si rammenta che sono esenti da IMU gli

immobili utilizzati dagli detti enti destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. È fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, i quali restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile (articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 149 del 2013);

l'articolo 91-*bis* del D.L. n. 1/2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività - pur dando luogo, in astratto, a esenzione - siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse sono assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-*bis*, comma 2). Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-*bis*, comma 3): dal 1º gennaio 2013 l'esenzione si applica secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'uso non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione. La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;

a seguito del parere del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2012 (parere n. 04180/2012), che aveva rilevato alcune carenze nella normativa primaria, il D.L. n. 174/2012 (articolo 9, comma 6) è dunque intervenuto affidando alla disciplina regolamentare il compito di individuare i requisiti atti a qualificare le attività insistenti sugli immobili stessi come svolte con «modalità non commerciali», al fine di applicare l'esenzione prevista dalla legge per tali cespiti. Per effetto delle norme introdotte, oltre a individuare gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali insistenti sull'immobile, il regolamento del MEF deve individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con «modalità non commerciali» (in relazione alle quali sussiste l'esenzione);

in attuazione delle norme in esame il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 contiene in primo luogo le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività scolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente. al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive;

successivamente la risoluzione n. 1/2012 del Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al medesimo provvedimento, in particolare concernenti l'applicabilità dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali;

nel dicembre 2012 la Commissione VE ha riscontrato che l'IMU è conforme alle norme dell'VE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica. A parere della Commissione, tali salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell'IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato. La risoluzione n. 1/2013 del Dipartimento delle Finanze reca precisazioni sui termini per le dichiarazioni IMU

relative a tale agevolazione;

con le risoluzioni n. 3/DF e 4/DF del 3 marzo 2013 il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito a due quesiti interpretativi della normativa sull'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali. In particolare è stata affermata la natura ordinatoria del termine del 31 dicembre 2012, previsto dal D.M. n. 200 del 2012, entro il quale devono essere adeguati gli statuti. Si chiarisce inoltre che i requisiti previsti dall'articolo 3 del regolamento citato integrano quelli di carattere soggettivo già previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992: la loro mancanza determina, quindi, la perdita del requisito di carattere soggettivo e di conseguenza quella del beneficio fiscale. Con la risoluzione 4/DF si precisa che, qualora l'ente non commerciale conceda in comodato gratuito un immobile ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di un'attività meritevole, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione l'esenzione dall'IMU;

con la risoluzione n. 7/DF il Dipartimento delle finanze ha fornito alcune precisazioni sul corretto assolvimento dell'Imu da parte degli enti non commerciali. Fino al versamento del saldo 2012 l'esenzione valeva solo per gli immobili interamente destinati ad attività non commercialmente dal 2013 deve essere rispettato il criterio dell'imposta proporzionale, previsto dal D.L. n. 1/2012,

per il quale sono sottoposte a tassazione le sole parti impiegate per le attività. commerciali. Pertanto le organizzazioni senza scopo di lucro che possiedono immobili a utilizzazione «mista» (commerciale e non) calcolano la prima rata Imu con gli stessi criteri dello scorso anno, determinandola «come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili». Considerate sia la difficoltà, del calcolo proporzionale sia l'indisponibilità. dei dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali relativi al 2013, il conguaglio dell'imposta per tale anno potrà essere effettuato insieme al pagamento dell'acconto 2014;

considerato altresì che:

l'articolo 9, comma 6-*quinquies* del D.L. n. 174 del 2012 ha escluso gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività. non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni;

come rilevato dal Servizio di Bilancio del Senato, «La Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari ai commi in esame. Con riferimento al comma 3, essa evidenzia che la stima del gettito TASI ad aliquota di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità. per il 2014 considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU. Al riguardo, si osserva che, dal punto di vista metodo logico, l'affermazione della RT in base alla quale all'estensione alla TASI delle esenzioni già previste per l'IMU si ritiene di non ascrivere effetti finanziari, in relazione al fatto che la stima del gettito di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità. per il 2014 considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU, non appare esaustiva. La disposizione in esame, indipendentemente dai criteri adottati a suo tempo ai fini della stima in sede di relazione tecnica - degli effetti finanziari riferibili a disposizioni ormai approvate, comporta comunque, a causa dell'introduzione di una più vasta gamma di esenzioni, un effetto di minor gettito rispetto alla legislazione vigente; gli oneri corrispondenti dovrebbero dunque essere quantificati e coperti, come sancito dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità»,

impegna il Governo:

- a chiarire quali sono gli effetti finanziari del comma 3 dell'articolo 1 ed eventualmente ad apportarvi le opportune e necessarie modifiche al fine di corredare la norma in oggetto della necessaria copertura finanziaria dei maggiori oneri ascrivibili all'introduzione di una più vasta gamma di esenzioni;

- a verificare la possibilità, nelle sedi e con i modi opportuni, che anche per gli immobili delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, su cui insistono attività. non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative)

è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni, così come stabilito dall'articolo 9, comma 6-quinquies del decreto-legge n. 174 del 2012.

_____

(*) Accolto dal Governo

G1.101

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

i contratti di locazione a canone agevolato o concordato sono a rischio di sopravvivenza con il venir meno, di fatto, dei vantaggi fiscali che ne hanno accompagnato l'istituzione;

questi contratti costituiscono l'unico strumento esistente per calmierate il mercato a favore degli inquilini più deboli e rappresentano un'opportunità essenziale per i locatori che intendono affittare a condizioni agevolate;

la proprietà diffusa, negli anni scorsi, firmando accordi territoriali con le organizzazioni degli inquilini, aveva messo in pista i canoni concordati che avevano dato una casa a tanti italiani non abbienti. Nel frattempo però IMU e fiscalità hanno reso questa disponibilità un capestro. Si parla di 218.891 affitti, quasi il 6 per cento del totale, qualcosa che riguarda, probabilmente, oltre un milione di italiani;

considerato che:

durante l'*iter* di conversione del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante «Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo», è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G1.102, di analogo contenuto,

impegna il Governo ad applicare per i contratti di locazione a canone agevolato o concordato l'aliquota massima del tributo per i servizi indivisibili (TASI) non superiore al 4 per mille.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.102

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota Il-bis, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1º gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1º gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1º gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strade diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consortalità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci saranno problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per sé gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo a prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, quindi, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché si tratta di espropri di pubblico interesse.

G1.102 (testo 2)

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e

A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota Il-bis, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1º gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1º gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1º gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strade diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consortalità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci saranno problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per sé gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo a valutare la possibilità, in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale, di prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché si tratta di espropri di pubblico interesse, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

_____

(*) Accolto dal Governo

G1.103

FRAVEZZI, BERGER

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1450 di conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, secondo periodo del decreto all'esame esclude dalla TASI i rifugi alpini non custoditi;

considerato:

che i rifugi alpini, anche quelli custoditi, sono per loro natura e ubicazione impossibilitati a godere dei servizi che la TASI è diretta a coprire (per es. illuminazione pubblica);

impegna il Governo a valutare la possibilità di escludere dalla TASI tutti i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti da leggi regionali in quanto edifici situati in alta montagna e di difficile accesso o, in alternativa, ad escludere solo quelli non custoditi stabilmente per l'intero arco dell'anno.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.104

SERRA, BERTOROTTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»;

premesso che:

la legge del 27 dicembre 2013, n. 147 all'articolo 1 commi da 722 a 725, come integrata dall'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, statuisce che nei casi in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo al pagamento di un'imposta municipale superiore nel *quantum* alla somma effettivamente dovuta, occorre presentare un'istanza di rimborso al Comune, il quale, previa istruttoria, provvede alla restituzione di quanto di competenza. Al contempo l'ente locale provvede a segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'Interno la quota del tributo erariale da rimborsare; tale ultimo rimborso, quindi, è a carico dello Stato;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, «le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni;

considerato che:

accade sovente che, in caso di versamenti di imposte municipali eccedenti la quota dovuta, a causa di errori da parte del contribuente o dei Comuni o per altre cause, le somme ulteriori, costituenti tributi erariali, non vengano rimborsate. Difatti, le modalità attraverso le quali restituire le eccedenze, applicative delle disposizioni di cui sopra, non sono ancora state stabilite;

impegna il Governo ad adottare immediatamente, senza ulteriori ritardi, il decreti attuativo di cui al comma 4 dell'articolo 1, al fine di determinare le modalità di rimborso delle quote di imposte municipali a carico dell'erario eccedenti le somme dovute.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Ripristino della deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-*bis*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

1.0.2

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione)

1. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1.0.3

CIAMPOLILLO

Improponibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni in materia di tassa di concessione governativa)

1. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutato nel limite massimo di 400 milioni di euro per il 2014 e 800 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 400 milioni di euro per il 2014 e a 800 milioni di euro a decorrere dal 2015».

1.0.4

CIAMPOLILLO

Improponibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni in materia di tassa di concessione governativa)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il comma 4 è abrogato».

1.0.5

BITONCI, COMAROLI, BELLOT

Respinto

Dopo l'**articolo 1,** aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. L'aliquota base della IUC di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili.

2. La disposizione di cui al comma precedente opera per un numero di esercizi finanziari definito dal Comune con apposita deliberazione di Consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al Comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:

a) della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficlenti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;

c) degli immobili strumentali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 è abrogato;

a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:

«*568-bis.* Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni»;

b) al comma 569 le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

c) al comma 620 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 31 maggio 2014»;

c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»;

c-ter) al comma 622, le parole: «Entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014»;

d) al comma 623 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il

31 maggio 2014» e le parole «15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 giugno 2014»;

d-bis) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647»;

e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»;

e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente:

«*660.* Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da *a)* a *e)* del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

e-quater) il comma 661 è abrogato;

f) il comma 669 è sostituito dal seguente «*669*. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;

g) il comma 670 è abrogato.

h) al comma 679 la lettera *f)* è abrogata.

1-*bis*. Il comma 12-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a.1)* al comma 139, lettera *d)*, n. 3), capoverso 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "etichetta energetica" sono inserite le seguenti: "e per le schermature solari esterne regolablli (mobili) o assimilablli";

2) è soppresso l'ultimo periodo».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

«1-*ter.* Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della lettera *a.1)* del comma 1, valutati in 13 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

2.2

LEZZI, BULGARELLI (*)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) al comma 427, al primo periodo, sostituire le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018." con le seguenti: "a 3.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8.874,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 11.874,7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.";

a-ter) il comma 430 è abrogato;».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.4

PUGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso 568-bis, lettera a), dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «La predetta disposizione non si applica nei confronti del personale dirigente fino al limite di uno ogni duecentocinquanta dipendenti; nel caso di più dirigenti si applicano i criteri di priorità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni».

2.5

STEFANI, BELLOT, COMAROLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

«a-*ter*) al comma 50, dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere le parole: "e per quelli locati per un periodo inferiore a quattro settimane"».

2.6

STEFANI, COMAROLI, BELLOT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

«a-*ter)* comma 50, dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere le parole "e per quelli situati in località Turistiche"».

2.8

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.11

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1 lettera b) sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «sei».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.12

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Precluso

Al comma 1 lettera b) sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «otto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.13

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «dodici mesi», aggiungere le parole: «in modo inderogabile».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.11a

MILO, PERRONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis)* al comma 618 le parole: "31 ottobre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013»;

Conseguentemente, dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

«*d*.1) al comma 624 le parole: "31 ottobre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

2.13a

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis)* dopo il comma 580 inserire il seguente:

"580-*bis*. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-*ter*, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.14

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.15

MILO, PERRONE

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* il comma 620 è sostituito dal seguente:

"620. Entro il31 maggio 2014 l'Agente della riscossione notifica ai debitori i carichi di cui al comma 618. Entro il 30 giugno 2014 i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano il dieci per cento delle somme dovute ai sensi del medesimo comma La somma rimanente può essere rateizzata in settantadue rate"».

2.17

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera d-bis, dopo le parole: «da sancire», aggiungere le parole: «entro il 31 ottobre 2014».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.18

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.19

COMAROLI, BELLOT, ARRIGONI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.20

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* il comma 661 è soppresso».

2.23

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «o la detenzione», conseguentemente dopo la stessa lettera aggiungere le seguenti:

«*f-bis)* il comma 671 è sostituito dal seguente: "671. La TASI è dovuta da chiunque possiede a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";

f-ter) il comma 673 è soppresso;

f-quater) il comma 681 è soppresso».

2.24

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Improponibile

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo l, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui

al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungi mento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

2.25

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.27

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.29

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis)* i commi 717 e 718 sono abrogati.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 137, legge 27 dicembre 1996, n. 296.

2.30

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«*h-bis)* al comma 659, primo periodo, le parole: "può prevedere" sono sostituite dalla parola: "prevede";

h-ter) al comma 679, primo periodo, le parole: "può prevedere" sono sostituite dalla parola: "prevede"».

2.31

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis) al comma 380*-ter*, lettera a)*, il quarto periodo è soppresso».

2.32

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis)* il comma 691 è sostituito dai seguenti:

"691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti

dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

691-*bis*. La gestione dell'accertamento e della riscossione della me, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del dI n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI"».

2.33

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«*i)* al comma 530 le lettere *b)* e *b-bis)* sono sostituite dalla seguente:

"*b)* entro il 31 dicembre 2014, con riguardo a tutte le altre funzioni fondamentali, previste dal comma 27"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.34

ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*i)* le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 737 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, trovano applicazione nei confronti anche degli atti e delle operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società o di altri enti partecipati».

2.35

ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*i)* gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società in adempimento delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 1, commi 561 e 562 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imp ste di registro, ipotecarie e catastali».

2.36

CIAMPOLILLO

Respinto

Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*.1. All'articolo 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, la lettera *i)* è abrogata».

2.37

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La TASI relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta in corso ai 31

Dicembre 2014.

All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.100

D'ALI', MANCUSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'attuale formulazione della TARI, cosi come modificata dall'articolo 2, ripropone le criticità sulla tariffazione dei rifiuti già rilevate con la TARES (nonché con la vecchia TIA), mantenendo criteri di calcolo basati su coefficienti di produzione potenziali, anziché tener conto dei reali quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti al servizio comunale;

il presente decreto, nell'originaria versione, aveva risolto la contraddizione presente nella Legge di stabilità 2014, confermando l'esenzione totale dalla TARI per i rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore avesse provveduto ad avviare autonomamente a smaltimento;

tale esenzione è stata eliminata durante l'esame alla Camera, che ha invece demandato ai regolamenti comunali eventuali riduzioni della TARI per rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

considerato che:

i suddetti criteri basati su un concetto di assimilazione presuntiva di rifiuti si tradurranno in condizioni di costo peggiorative per le imprese ed estremamente diversificate sul territorio a parità di attività economica;

l'attuale meccanismo di determinazione della TARI viola i principi comunitari del «chi inquina paga» e della responsabilità del produttore del rifiuto, secondo cui l'impresa deve poter optare per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio comunale anche nei casi in cui è consentita l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dal pagamento della tariffa per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, cosi come previsto dall'articolo 1, comma 661, della Legge di Stabilità 2014;

a valutare l'opportunità di intervenire sulla struttura del sistema di prelievo, in modo da riflettere, attraverso una tariffa puntuale, la reale produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche.

_____

(*) Accolto dal Governo

G2.101

FRAVEZZI, BERGER

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1450 di conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

l'articolo 1, commi da 618 a 624 della legge 27 dicembre 2013, n.147 disciplinano la

definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo;

il comma 618 prevede, in particolare, che relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora;

considerato che:

il comma citato fa riferimento solo ai «ruoli» senza tener conto di altre entità riscossive che introitano i tributi spettanti a terzi avvalendosi delle ingiunzioni fiscali e non del ruolo;

i debitori che hanno ricevuto una ingiunzione fiscale, a parità di requisiti con chi ha ricevuto la cartella esattoriale, non possono accedere al beneficio della rottamazione;

per porre rimedio a questo ingiusto trattamento, in Commissione Bilancio del Senato, durante la trattazione, in sede deliberante, del ddl 1322 d'iniziativa del Sen. Zanda è stato accolto, all'unanimità, uno specifico emendamento che estende alle ingiunzioni fiscali le disposizioni agevolative sulla rottamazione;

a tutt'oggi il disegno di legge sopra citato non ha ancora concluso il suo *iter* parlamentare per cui la disposizione volta ad estendere il beneficio della rottamazione non è ancora operante;

l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto all'esame differisce dal 28 febbraio 2014 al 31 maggio 2014 il termine per accedere al beneficio della rottamazione;

senza un'ulteriore proroga del termine per accedere al beneficio i debitori il cui debito tributario derivi da ingiunzione fiscale non potranno quindi beneficiare dell'agevolazione;

considerato altresì che:

nonostante il comma 618 faccia riferimento anche ai carichi inclusi in ruoli emessi dalle agenzie fiscali, sembra che l'Agenzia delle Dogane, a causa di una interpretazione letterale troppo restrittiva della norma, non ammetta a rottamazione i ruoli formati dall'Agenzia stessa;

impegna il Governo ad adottare quanto prima apposito provvedimento volto ad estendere il beneficio della rottamazione, di cui all'articolo 1, commi 618 e seguenti della legge di stabilità per il 2014, anche ai debitori il cui debito fiscale derivi da ingiunzione fiscale e da ruoli emessi dalla Agenzia delle Dogane.

G2.101 (testo 2)

FRAVEZZI, BERGER

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1450 di conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

l'articolo 1, commi da 618 a 624 della legge 27 dicembre 2013, n.147 disciplinano la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo;

il comma 618 prevede, in particolare, che relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora;

considerato che:

il comma citato fa riferimento solo ai «ruoli» senza tener conto di altre entità riscossive che introitano i tributi spettanti a terzi avvalendosi delle ingiunzioni fiscali e non del ruolo;

i debitori che hanno ricevuto una ingiunzione fiscale, a parità di requisiti con chi ha ricevuto la cartella esattoriale, non possono accedere al beneficio della rottamazione;

per porre rimedio a questo ingiusto trattamento, in Commissione Bilancio del Senato, durante

la trattazione, in sede deliberante, del ddl 1322 d'iniziativa del Sen. Zanda è stato accolto, all'unanimità, uno specifico emendamento che estende alle ingiunzioni fiscali le disposizioni agevolative sulla rottamazione;

a tutt'oggi il disegno di legge sopra citato non ha ancora concluso il suo *iter* parlamentare per cui la disposizione volta ad estendere il beneficio della rottamazione non è ancora operante;

l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto all'esame differisce dal 28 febbraio 2014 al 31 maggio 2014 il termine per accedere al beneficio della rottamazione;

senza un'ulteriore proroga del termine per accedere al beneficio i debitori il cui debito tributario derivi da ingiunzione fiscale non potranno quindi beneficiare dell'agevolazione;

considerato altresì che:

nonostante il comma 618 faccia riferimento anche ai carichi inclusi in ruoli emessi dalle agenzie fiscali, sembra che l'Agenzia delle Dogane, a causa di una interpretazione letterale troppo restrittiva della norma, non ammetta a rottamazione i ruoli formati dall'Agenzia stessa;

impegna il Governo a valutare la possibiltà di adottare quanto prima apposito provvedimento volto ad estendere il beneficio della rottamazione, di cui all'articolo 1, commi 618 e seguenti della legge di stabilità per il 2014, anche ai debitori il cui debito fiscale derivi da ingiunzione fiscale e da ruoli emessi dalla Agenzia delle Dogane.

_____

(*) Accolto dal Governo

G2.102

FRAVEZZI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1450 di conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto in esame interviene sul secondo periodo del comma 649 della legge di stabilità 2014 prevedendo obbligatoriamente che siano identificati dal regolamento comunale aree e magazzini di materie prime e merci funzionalmente collegati che producono rifiuti speciali;

considerato che:

il primo periodo del medesimo comma già prevede che: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»,

non si capisce quindi quale sia l'utilità dell'inserimento di un ulteriore obbligo che fra l'altro impone all'ente di conoscere le superfici che producono rifiuti speciali con l'aggiunta anche di magazzini merci che magari non hanno nulla a che vedere con la produzione di tale tipologia di rifiuti;

impegna il Governo a valutare la possibilità di eliminare quest'ulteriore obbligo a carico dei Comuni.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G2.103

ARRIGONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in conversione reca disposizioni riguardanti il debito pregresso e la gestione debitoria

corrente di Roma Capitale, contenendo altresì numerose disposizioni in materia dì finanza locale;

il decreto in conversione interviene altresì in materia di tributo sui rifiuti TARI ed in particolare, il provvedimento detta disposizioni definendo i criteri generali di quantificazione del tributo in relazione alla produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilabili;

considerato che:

per ragioni di equità, la tassa sui rifiuti dovrebbe essere correlata al servizio di raccolta e smaltimento effettivamente reso, e non piuttosto come mero strumento di prelievo fiscale a danno delle imprese,

impegna il Governo a valutare la possibilità di predisporre iniziative finalizzate a garantire l'esenzione dal pagamento della TARI in relazione ai rifiuti speciali che il produttore dimostri di aver avviato a recupero o smaltimento a proprie spese, evitando così che un prelievo fiscale aggiuntivo si sommi agli oneri già sostenuti dalle imprese.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'**articolo 2** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

Alla Legge di stabilità 2014, approvata con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 641, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» sono aggiunte le seguenti: "Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma".

b) Al comma 658 dopo le parole: "riferibile alle utenze domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche".

c) Al comma 660 le parole: "può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura" sono soppresse.

d) Il comma 667 è sostituito dal seguente:

"667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi *standard*) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi

dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

e) Il comma 668 è sostituito dal seguente:

"668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013"».

ARTICOLO 2-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2-*bis.*

(Bilancio di previsione)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2-*BIS*

2-bis.0.1

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*ter.*

(Istituzione di una tassa sui servizi)

1. È istituito, a decorrere dal 2015, un tributo sui servizi suddiviso nell'ambito, rispettivamente, degli utilizzatori e dei proprietari, sulla base di parametri di riferimento stabiliti dalla legge nazionale e la cui incidenza nella ripartizione del tributo e base imponibile saranno determinate con regolamento

da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 447».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie)

1. Al comma 5, dell'articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.»

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:

«*573.* Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico.

573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese».

2-*bis.* Al primo periodo del comma 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«*9-bis.* In deroga al comma 8, lettera *g)*, e al comma 9, lettera *d)*, del presente articolo e all'articolo

243-*ter*, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente».

3-*bis*. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

3-*ter*. All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«*7-bis*. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-*bis*, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6».

3-*quater*. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«Art. 243-*sexies*. *(Pagamento di debiti)*. *1*. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* .

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1».

4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«*1-ter*. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».

4-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.

EMENDAMENTI

3.1
BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)
Respinto
Sopprimere l'articolo.

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.2
CAMPANELLA
Id. em. 3.1
Sopprimere l'articolo.
3.3
CAMPANELLA
Respinto
Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«Art. 3. - 1. Le disposizioni in esame, concernenti le procedure di riequilibrio finanziario e di dissesto degli enti locali, non determinano effetti finanziari, in quanto di mera natura ordinamentale».
3.4
COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)
Respinto
Sopprimere il comma 1.

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.5
CAMPANELLA
Id. em. 3.4
Sopprimere il comma 1.
3.6
BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)
Respinto
Al comma 1 sopprimere la parole da: «e, nel caso» fino a: «relativa decisione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.7
BERTOROTTA
Respinto
Sopprimere il comma 2.
3.8
COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)
Id. em. 3.7
Sopprimere il comma 2.

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.9
CAMPANELLA
Id. em. 3.7
Sopprimere il comma 2.
3.10
CAMPANELLA
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

«573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto Testo Unico».

3.11

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2, capoverso 573, al primo periodo, prima delle parole: «possono», aggiungere la parola: «non».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.16

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2 capoverso 573, sostituire le parole: «di centoventi giorni dalla data in entrata in vigore dalla presente disposizione», con le parole: «del 30 aprile 2014».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.12

CAMPANELLA

Le parole: "*Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole:* «centoventi giorni», *con le seguenti*:" respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente, al medesimo capo verso, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

3.13

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.14

CAMPANELLA

Precluso

Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «quaranta giorni».

Conseguentemente, al medesimo capo verso, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni con le seguenti: quaranta giorni».

3.15

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «quaranta giorni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.17

CAMPANELLA

Precluso

Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

3.18

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Precluso

All'articolo 3, al comma 2, capoverso 573, sostituire la parola: «centoventi», con la parola: «sessanta».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.19

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2, capoverso 573, sostituire le parole: «nell'ultimo rendiconto approvato», con le parole: «negli ultimi tre rendiconti approvati».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.20

CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, sostituire il capoverso 573-bis con il seguente:

«573-*bis*. Per l'esercizio 2014, su richiesta degli enti locali, che abbiano presentato nel 2013 i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, la medesima può riesaminare un nuovo piano di riequilibrio rafforzato, da presentare entro novanta giorni dal diniego, giustificato da un miglioramento dell'avanzo di amministrazione, ovvero una riduzione del disavanzo, registrati nell'ultimo rendiconto approvato, che lo medesima Sezione ritenga idonei per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario. Nelle more del riesame della Sezione regionale della Corte dei conti, la Corte dei conti provvede all'adozione delle misure correttive di cui al comma 6 dell'articolo 243-*bis*.».

3.21

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2, capoverso 573-bis, al secondo periodo, prima della parola: «subordinata» aggiungere le parole: «obbligatoriamente».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.22

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2, capoverso 573-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «inteso sia» con le parole: «inteso» e le parole: «che come» con le parole: «e contemporanea».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.23

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché un aumento delle percentuali di riscossione dei tributi propri».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.24

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché una razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.25

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2, capoverso 573-bis, dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché una razionalizzazione delle spese».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.26

CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché una diminuzione della spesa per il personale».

3.27

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Id. em. 3.26

Al comma 2 dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché una diminuzione della spesa per il personale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.28

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 2, capoverso 573-bis, dopo le parole: «disavanzo di amministrazione», aggiungere le parole: «nonché come rispetto dei limiti all'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, di cui all'articolo 76 del decreto-legge n. 112/2008 e successive modificazioni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.29

CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «nell'ultimo rendiconto approvato» con le seguenti: «negli ultimi tre rendiconti approvati».

3.30

CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, capoverso 573-bis, sopprimere il terzo periodo.

3.31

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)
Respinto
Al comma 2, sopprimere il capoverso 573-ter.

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.32
BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)
Respinto
Al comma 2, capoverso 573-ter, sopprimere le parole da: «Nelle more del termine fino alla fine del periodo».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.33
BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)
Respinto
Sopprimere il comma 3.

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.34
CAMPANELLA
Id. em. 3.33
Sopprimere il comma 3.
3.35
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Ritirato
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
«*a)* al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La Predetta procedura non può essere iniziata fino a che il Prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i cOnsiglieri il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6. settembre 2011, n. 149"».
3.36
COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «sia decorso li termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata a singoli consiglieri, per lo deliberazione del dissesto» con le seguenti: «la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già proweduto, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive» e sopprimere dalle parole: «di cui all'articolo 6, comma 2,» fino alla fine del periodo.

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.37
COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)
Respinto
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.38
COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)
Respinto
Sopprimere il comma 4.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.39
BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)
Le parole da: «*Al comma 4*» a: «*seguente:*» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 4, sostituire la parola: «20.000» con la seguente: «4.000.000».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.40
BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)
Precluso
Al comma 4 sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti: «100.000 abitanti».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.41
COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)
Precluso
Al comma 4 sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti: «60.000 abitanti».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.42
BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)
Respinto
Al comma 4 sostituire le parole: «di almeno il 20» per cento con le seguenti: «di almeno il 70 per cento».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.43
BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)
Respinto
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «significativamente» con la seguente: «esclusivamente».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.44
COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)
Respinto
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «significativamente», aggiungere le seguenti: «così come comprovato dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.45
COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)
Respinto
Al comma 4 dopo le parole: «dei costi dei servizi» aggiungere le seguenti: «e dei costi di funzionamento dell'amministrazione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
3.46
BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)
Respinto

Al comma 4 dopo le parole: «dei costi dei servizi», aggiungere le seguenti: «anche di personale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.47

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 4 dopo le parole: «dalla razionalizzazione», aggiungere le seguenti: «e dismissione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.48

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «costi Incidono», aggiungere le parole: «, per una percentuale non inferiore al 60%».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.49

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati», e sostituire le parole: «tre anni», con le parole: «entro inderogabilmente un anno».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.50

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 4 dopo le parole: «organismi partecipati», aggiungere le seguenti: «nonché delle relative spese di personale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.51

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Le parole da: «*Al comma 4*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4 sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «diciotto mesi».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.52

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.53

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio», con le parole: «Per un periodo minimo di cinque esercizi a decorrere dal raggiungimento dell'equilibrio».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.54

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio», aggiungere le parole: «e per i tre esercizi consecutivi».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.55

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «trasmette», con le parole: «espone dettagliatamente», ed aggiungere, dopo le parole: «Ministero dell'Interno», le parole: «nonché alle competenti Commissioni Parlamentari».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.56

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «entro 30 giorni», con le parole: «entro 15 giorni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.57

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «La medesima relazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, viene altresì esposta alle competenti Commissioni Parlamentari».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.58

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-*ter*. Per Un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194 comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000».

ARTICOLO 3-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-*bis*.

(Fondo svalutazione crediti)

1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3-*BIS*

3-bis.0.200

DE PIN, GAMBARO, ANITORI

Improponibile

Dopo l'**articolo 3-bis**, inserire il seguente:

«Art. 3-*ter*.

(Ulteriori modificazioni e disposizioni per gli enti locali)

1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato».

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1450 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.200, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.30, 1.0.3, 1.0.4, 2.5, 2.6, 2.15, 2.25, 2.30, 2.34, 2.35, 2.36, 3.35 e 3.58, 1.10, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.61, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 2.2, 2.11a, 2.13a, 2.24, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.37, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.19, 3.20, 3.29, 3.33, 3.34, 3.36 e 3.37.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.22.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1450:

sugli emendamenti 1.14 (prima parte) e 1.16, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.29, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.35, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 3.4, identico all'emendamento 3.5, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 3.36, il senatore Airola avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Bignami, Bitonci, Bubbico, Carraro, Cassano, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Ciampi, Colucci, Consiglio, D'Ali', D'Ascola, Della Vedova, De Monte, De Poli, D'Onghia, Donno, Fabbri, Fedeli, Galimberti, Giacobbe, Lezzi, Longo Fausto Guilherme, Messina, Migliavacca, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Paglini, Perrone, Piano, Pizzetti, Puglia, Rizzotti, Santangelo, Scavone, Schifani, Sciascia, Sollo, Stefani, Stucchi e Vicari.

Sono in missione i senatori: Bilardi, Buemi, Giarrusso, Lumia, Molinari, Ricchiuti e Vaccari, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Di Biagio, per attività della Conferenza dei presidenti dei parlamenti aderenti all'iniziativa Adriatico-Ionica; De Pietro, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Scoma, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE); Micheloni, Pagano e Turano, per attività della Commissione per le questioni degli italiani all'estero; Palermo e Panizza, per attività di rappresentanza del Senato; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, in data 29 aprile 2014, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" (1326).

Il documento è stato inviato alla 3a Commissione permanente.

Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di documenti

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 17 aprile 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto *p*), della legge 12 luglio 2011, n. 112, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. CCI, n. 2).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della provincia autonoma di Trento, con lettera in data 8 aprile 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. CXXVIII, n. 18).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 17 al 28 aprile 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 40

CROSIO: sul ripristino della strada tra Bormio e Livigno in Valtellina (4-01761) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DIVINA: sullo sviluppo della rete radiofonica digitale da parte della Rai (4-00572) (risp. GUIDI, *ministro dello sviluppo economico*)

SCIBONA ed altri: sulla realizzazione della linea ferroviaria alta velocità "terzo valico dei Giovi" tra Milano e Genova (4-00211) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

Interrogazioni

DI BIAGIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

- Premesso che:

il problema della cosiddetta disoccupazione in età matura che coinvolge circa 1,9 milioni di italiani con un'età compresa tra i 40 e i 60 anni, è stato relegato nel corso degli anni ad una piaga "di nicchia" non affrontata in maniera adeguata dalle istituzioni competenti;

negli ultimi anni, condizionati da una congiuntura economica complessa che ha messo in crisi il tessuto economico-produttivo del Paese, il numero dei disoccupati maturi è cresciuto notevolmente alimentato dalle dinamiche di licenziamento operate dalle aziende in crisi;

di contro, alla sussistenza della crisi, dunque alla difficoltà in capo alle imprese di procedere al coinvolgimento di ulteriori risorse umane, si aggiunge anche la sussistenza da parte delle stesse di notevoli pregiudizi nei confronti dei lavoratori maturi tanto da comprometterne l'eventuale reinserimento lavorativo;

la legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro introduceva all'art. 1, comma 1, lett. *f)*, «misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione» e tra queste vi era anche quella volta a favorire «nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro»;

nello specifico, prevedeva all'articolo 4, comma 8, incentivi all'occupazione consistenti nella riduzione, nella misura del 50 per cento, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi a favore dei lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;

sebbene il ricorso alle «misure incentivanti» si configuri come l'intervento più immediato sul versante della tutela di questi lavoratori, cumulandosi con altre formule incentivanti riconosciute ad altre categorie di lavoratori (donne, giovani e altro) si arriverebbe al paradosso dello svilimento e l'annullamento dell'effetto stimolante dell'incentivo perché previsto su troppe fattispecie ed il fatto che

stesso che queste misure, in due anni, non hanno prodotto gli effetti sperati lasciano emergere dei forti dubbi circa l'opportunità e l'efficacia delle stesse;
le difficoltà di reinserimento dei disoccupati maturi (con un età maggiore di 40, 50 e 60 anni), che si configura come particolarmente variegata e composta da profili di varia formazione e di trascorso professionale, vanno ricercate oltre che nelle criticità attualmente sussistenti in capo alle aziende italiane di certo non facilitate dalla congiuntura economica complessa, anche nella sussistenza di stereotipi legati all'età da parte delle stesse aziende, che di fatto impediscono l'accesso e sviliscono ogni possibilità di un pieno ed operativo coinvolgimento di tali lavoratori rinunciando ad utilizzare a pieno le loro capacità ed esperienze;
il mancato reinserimento occupazionale della citata categoria sul breve, medio e lungo periodo determina dei riverberi complessi di tipo economico (mancate entrate e difficoltà di sostenere gli impegni presi), sociale (mancato sostegno ai figli) e assistenziale (mancato sostegno ai genitori, spesso anziani, che dal punto di vista assistenziale, e non solo, dipendono da tali lavoratori) e a tratti drammatici condizionando le dinamiche del nucleo familiare, in considerazione del fatto che tali «ex lavoratori» rappresentano talvolta l'unica fonte sostentamento dell'intera famiglia;
i disoccupati appartenenti alla categoria sono «troppo giovani per la pensione» e considerati « troppo vecchi per lavorare » tanto da essere collocati in un limbo socio-lavorativo statico, nei confronti del quale non vi sono stati interventi fattivi;
non essendo stati elaborati interventi risolutivi volti alla tutela dei disoccupati maturi, sarebbe ipotizzabile intervenire su altri versanti come il miglioramento delle forme di flessibilità del lavoro, attraverso l'introduzione di una cosiddetta flessibilità tutelata che possa rappresentare un incentivo per il lavoratore maturo inoccupato, oltre che per l'azienda;
in considerazione della palese discriminazione anagrafica che attualmente di fatto condiziona l'approccio dei datori di lavoro alle dinamiche di reclutamento delle risorse umane, talvolta in aperta violazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 216 del 2013, sarebbe auspicabile procedere con un controllo reale, più serrato ed incisivo corredato da eventuali sanzioni più severe ai trasgressori ed ad una corresponsabilità degli editori cartacei e *web* in caso di conclamata violazione al fine di esorcizzare la tendenza del mercato del lavoro all'eccessivo schiacciamento su una determinata fascia di età dei candidati;
appare opportuno evidenziare che in più occasioni il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi ha evidenziato l'esigenza di intervenire a favore della categoria in ragione degli elevati livelli di disoccupazione sussistenti tra i lavoratori *over* 40 e 50, ed in quella circostanza lo stesso ha sottolineato che "La delega fiscale di maggio spero contenga elementi interessanti e intriganti che permetta di abbassare il costo del lavoro per chi voglia assumere una donna, un giovane, un cinquantenne";
il ventilato intervento volto a ridurre il "cuneo fiscale" e quindi a ridurre la pressione fiscale sul costo del lavoro è auspicabile, ma potrebbe comportare delle criticità: sicuramente la riduzione del cuneo comporterebbe una riduzione del costo del lavoro, ma occorre anche dire che è possibile ottenere tale effetto se si riduce il costo lordo del lavoro, quindi a tutto vantaggio delle imprese che aumentano la loro competitività ma non toccano il netto dei lavoratori;
sarebbe dunque auspicabile introdurre correlate misure che, esorcizzando una strumentalizzazione della normativa da parte dell'imprenditore, consentano di dirottare i vantaggi della stessa anche sui lavoratori,
si chiede di sapere quali misure nello specifico il Governo intenda predisporre al fine di facilitare ed agevolare l'inserimento dei disoccupati *over* 40 e 50, che si collochi ben oltre il riconoscimento degli incentivi ricordati sopra.
(3-00924)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIGNAMI, BENCINI - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

come riportato dalla stampa, un giovane studente della Pennsylvania, Suvir Mirchandani, di 14 anni, ha dimostrato, in seguito ad una ricerca scolastica, che se negli Usa le pubbliche amministrazioni stampassero tutti i documenti nel carattere "Garamond" anziché in altri *font*, come il molto usato "Times New Roman", si potrebbero risparmiare quasi 400 milioni di dollari all'anno;
lo studente americano, svolgendo un progetto scolastico finalizzato a ridurre gli sprechi nella sua scuola, ha scoperto che l'inchiostro per una stampante "Helwett-Packard" costa 75 dollari all'oncia (circa 28.35 grammi);
nello specifico, utilizzando un *software* commerciale, ha messo a confronto la quantità di inchiostro necessaria per stampare lo stesso documento in quattro tipi di caratteri tra i più utilizzati: "Century Gothic", "Comic Sans", "Garamond " e "Times New Roman";
il font che permette il minor spreco di inchiostro è il "Garamond", anche in virtù dei suoi tratti più sottili;
i risultati di questa ricerca sono stati analizzati anche dalla rivista "Journal for emerging investigators", fondata da alcuni ex laureati di Harvard, i quali hanno avvalorato la bontà del lavoro;
lo studente ha poi ripetuto i propri test acquisendo 5 pagine casuali dei documenti del Governo, pubblicati *on line*; questa sperimentazione ha dimostrato che se i documenti federali fossero stampati in "Garamond", il Governo Usa risparmierebbe 136 milioni di dollari; se utilizzassero questo formato tutti gli Stati americani si arriverebbe ad un risparmio di 370 milioni di dollari,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare i risultati della ricerca americana ed adottare eventuali iniziative per favorire l'utilizzo del carattere "Garamond" in tutti i documenti prodotti dalla pubblica amministrazione.
(4-02134)

DIVINA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
nei mesi di aprile e maggio 2013, 3 pastori transumanti sono stati denunciati presso la Procura della Repubblica di Trento, rei di aver invaso a più riprese fondi del demanio idrico della Provincia autonoma di Trento;
il gregge, composto da circa 1.000 pecore, avrebbe brucato erba "senza autorizzazione" lungo gli argini del fiume Adige, violando così il regio decreto n. 523 del 1904, ed il regolamento del pascolo vagante (art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320), norme assai datate in un periodo in cui la pastorizia era probabilmente un'attività significativa nell'economia agricola del tempo;
raro è invece oggi assistere ad una transumanza al punto che quasi tutte le persone si fermano qualche minuto volentieri per godere lo spettacolo o per spiegare ai figli che cosa fosse la vita agreste prima che loro nascessero, in una scuola di vita;
i passaggi dei greggi dovrebbero (secondo le normative) essere preannunciati ed autorizzati almeno con 15 giorni di anticipo;
senonché non è difficile immaginare che i percorsi possono subire varianti dovute alle condizioni meteorologiche del momento: le piogge abbondanti rendono impraticabili alcune zone ed obbligano i pastori a cambiare percorso; lo stesso avviene in un momento di siccità, che obbliga i greggi a spostarsi dove si trovano foraggio ed acqua sufficienti. Insomma, di giorno in giorno il pastore valuta il da farsi;
si può capire che attraversando dei fondi coltivati gli animali possano arrecare dei danni alle colture, ed è proprio per questo che i pastori prediligono gli arginali dei fiumi, che, del resto, se ripuliti da sterpaglie, migliorano la funzione di trattenimento e di scorrimento delle acque; ci si chiede dove i greggi potrebbero passare se non possono transitare nemmeno lungo gli argini dei fiumi;
l'interrogante ritiene che, stante l'esiguo numero di pastori ancora operanti e le difficoltà che questi devono affrontare (dormire all'aperto), che di certo non avvicinano i giovani a questa antica professione, o si pensa di non mangiare più certi prodotti caseari, oppure si cerca di non rendere la vita a questi "eroici" allevatori ancora più complicata di quanto già non lo sia;

considerato che, a parere dell'interrogante, gli agenti rilevatori svolto correttamente il proprio lavoro, segnalando la presenza di pastori e bestiame lungo argini appartenenti al demanio; tuttavia l'interrogante ritiene anche che sarebbe molto più necessario ed opportuno che i Corpi forestali ed altri corpi addetti alla vigilanza concentrassero la loro azione in ambiti ove i controlli avrebbero maggiore rilevanza, ad esempio nel monitoraggio dei reati ambientali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'episodio descritto;

se non ritengano di attivarsi, per quanto di competenza, al fine di predisporre un provvedimento normativo che superi le normative citate, a giudizio dell'interrogante anacronistiche, anche in considerazione del fatto che non si può pensare che i conduttori di greggi non possano transitare su aree demaniali ma neanche spostarsi con GPS o altri strumenti tecnologici poco consoni al vecchio mestiere che praticano.

(4-02135)

CARDIELLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il liceo ginnasio statale "Giulio Cesare" è un liceo classico di Roma. Venne fondato il 1º ottobre 1933 col nome di regio liceo ginnasio Giulio Cesare ed ancor oggi, dopo 80 anni, rappresenta una delle scuole più rinomate dell'*hinterland* romano;

è stato fatto un esposto contro due insegnanti di questo storico liceo che hanno deciso di inserire nel programma di studi la lettura di "Sei come sei" di Melania Mazzucco, con lo scopo di avvicinare gli studenti al tema dell'omosessualità, delle diversità e della tolleranza;

come si evince dal titolo dell'articolo pubblicato sul "Corriere della sera" del 29 aprile 2014, "Denunciati i professori che fanno leggere il libro sul sesso gay", in cui si legge «è pornografia e loro sono quattordicenni», il tema trattato, per la precisione una scena di sesso *gay* tra adolescenti, ha scaturito una dura reazione da parte dei genitori degli alunni coinvolti;

i docenti sono stati accusati di aver istigato i propri studenti ad avere rapporti omosessuali e, per questa ragione, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per aver costretto gli allievi a leggere un romanzo a forte impronta omosessualista, con alcuni passaggi chiave di carattere pornografico;

a questo proposito si sono mossi anche Gianfranco Amato e Antonio Brandi, rispettivamente presidenti delle associazioni "Giuristi per la vita" e "Pro vita" *onlus*, che, dopo aver ricevuto molteplici sollecitazioni da parte dei genitori degli alunni coinvolti, hanno definito ignobili le parole che si trovano all'interno del romanzo e si sono chiesti come fosse stato possibile non avvertire le famiglie dei ragazzi prima di sottoporre loro la lettura;

oltre alla lettura del testo durante le festività natalizie, le insegnanti coinvolte, al ritorno dalle vacanze, hanno voluto aprire un dibattito nelle classi nonché lo svolgimento di un saggio breve sul tema;

a giudizio dell'interrogante quanto accaduto è un fatto gravissimo, atto a ledere l'immagine di questo storico liceo, avviare una battaglia ideologica nonché strumentalizzare dei giovani studenti,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché vengano presi duri provvedimenti nei confronti del preside del rinomato liceo in modo che non si ripetano situazioni di tale gravità.

(4-02136)

CARDIELLO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio alle Camere dell'8 ottobre 2013, ha sottolineato la drammatica situazione in cui versa il sistema carcerario italiano, anche alla luce del pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo la quale, definendo cronico il malfunzionamento del sistema penitenziario italiano, invita il Paese a ricorrere il più possibile a misure alternative alla detenzione e a riorientare la politica penale italiana verso il minimo ricorso alla carcerazione per porre rimedio, anche, all'annosa questione della crescita della popolazione carceraria;

a questo proposito, il Presidente della Repubblica ha ricordato come, dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il numero di persone detenute sia

superiore di circa 18.000 unità rispetto alla "capienza regolamentare" di 47.615;
anche il Ministro della giustizia *pro tempore* Cancellieri si è espressa in proposito affermando che la complessità del tema ha bisogno di una risposta articolata e modulata su più fronti, che parta da una nuova prospettiva culturale poiché quella esistente è una situazione che va a colpire e a creare disagio non solo alla popolazione carceraria ma anche agli uomini e alle donne della Polizia penitenziaria;
il Ministro ha aggiunto, in sintonia con quanto affermato dal Presidente della Repubblica, che la reclusione va limitata solo ai reati più gravi, con l'introduzione di sanzioni autonome, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, con una particolare attenzione nei confronti dei detenuti con delle gravi patologie in essere;
a questo proposito, la morte di Nicola S., detenuto di 32 anni al carcere di Giarre (Catania), alto un metro e 50 e con un peso di 150 chilogrammi, è solo l'ultimo episodio della grave incuria in cui versano gli istituti penitenziari italiani e la salvaguardia della vita umana al loro interno;
il signor Nicola S., cardiopatico e trattato con ossigenoterapia, è deceduto per soffocamento, per un probabile malfunzionamento del ventilatore meccanico atto alla produzione di ossigeno in suo aiuto;
dopo pochi giorni dalla sua morte era in programma una terza udienza (le prime due non erano andate a buon fine poiché la magistratura aveva preferito rinviare dando la precedenza ad altre questioni) in Tribunale per sancire l'incompatibilità della patologia con il regime carcerario;
il destino ha voluto che la tragedia maturasse ad un soffio dalla possibile liberazione per motivi di salute, anche se la fine della pena, per i reati commessi, sarebbe avvenuta nel 2019;
il direttore del dipartimento emergenza, Sergio Pintaudi, a giudizio dell'interrogante non si è voluto sbilanciare sulle cause del decesso avvenuto all'interno del suo penitenziario affermando che "la detenzione può essere stato soltanto concausa del decesso";
a giudizio dell'interrogante invece, questo decesso, dovuto tutt'al più al binomio detenzione-malattia, deve far molto pensare sulle tragicità delle presenti condizioni carcerarie. Le vittime di tali disagi sono le persone disagiate che evidentemente mai potranno beneficiare di aiuti istituzionali importanti per le loro condizioni di vita all'interno delle proprie celle,
si chiede di sapere:
se vi siano state omissioni da parte della struttura carceraria che avrebbe potuto salvare la vita di Nicola S. e per quale motivo il magistrato di sorveglianza di Catania non abbia concesso alcun beneficio al detenuto nonostante le gravissime condizioni di salute e il parere favorevole della struttura sanitaria addetta a tali compiti;
se il Ministro in indirizzo intenda affrontare, con dovuta serietà ed attenzione, la problematica del sistema carcerario italiano così come suggerito dal Presidente della Repubblica e dal Ministro *pro tempore*Cancellieri;
quali azioni intenda intraprendere affinché venga salvaguardata la vita umana all'interno delle carceri;
in che maniera pensi di risolvere il problema del sovraffollamento delle celle e, conseguentemente, come intenda favorire la conduzione di una vita dignitosa da parte dei detenuti.
(4-02137)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00907, del senatore Di Biagio.

1.5.2.5. Seduta n. 240 (ant.) del 30/04/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

240a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 30 APRILE 2014

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 241 del 6 maggio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento *(ore 9,33)*.

Sul processo verbale

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, già alla fine della lettura del processo verbale ne avevo chiesto la votazione, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore, ormai siamo in un'altra fase. Io ho anche guardato, ma non è stato segnalato tempestivamente ai senatori Segretari. Ormai il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 9,34)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1450, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza un ulteriore parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Poiché il rappresentante del Governo non è al momento presente in Aula, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,47).

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo.

Anticipo già da adesso che il parere è contrario anche sugli emendamenti riferiti ai successivi articoli.

PRESIDENTE. E sull'ordine del giorno G.4.100?

ZANONI, *relatrice*. Sull'ordine del giorno... *(La relatrice Zanoni consulta il fascicolo degli emendamenti)*... il parere è favorevole, perché è già scritto nel dispositivo «impegna il Governo a valutare la possibilità di».

ZELLER, *relatore*. Il parere è conforme a quello della relatrice Zanoni.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è conforme a quello dei relatori.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, per fare un po' di chiarezza: la relatrice parlava dell'articolo 14,

mentre lei ha parlato dell'articolo 4. A che articolo siamo?

PRESIDENTE. All'articolo 4.

BARANI *(GAL)*. Ma i pareri sono stati espressi sull'articolo 14.

PRESIDENTE. No, perché la relatrice si è riferita a pagina 56 del fascicolo, dove ci sono gli emendamenti all'articolo 4.

BARANI *(GAL)*. Infatti, ci ha messo un po' a capire qual era l'ordine del giorno, ed è dovuta ritornare indietro.

PRESIDENTE. Va bene; adesso penso che siamo tutti coordinati sugli emendamenti giusti.

Procediamo dunque alle votazioni.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 9,53).

Riprendiamo i nostri lavori.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «30 aprile».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.3 e l'emendamento 4.4.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, accogliendo con favore il parere positivo espresso dalla relatrice e dal Governo sull'ordine del giorno G4.100, invito l'Assemblea ad esprimersi in merito, insistendo per la votazione.

Esso consente agli enti locali, quindi a tutti nostri Comuni, per l'esercizio finanziario 2014, di superare il limite di spesa fissato nel decreto-legge n. 78 del 2010 per le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali per i Comuni (polizia locale e istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione).

Trattandosi di un problema fortemente sentito in molte realtà locali, auspico davvero che possa esservi la maggiore condivisione possibile (e, più avanti, vi sarà anche un emendamento specifico su questo tema). Purtroppo, i tempi contingentati dedicati all'esame di questo provvedimento non consentono

modifiche, ma è importante l'impegno assunto del Governo ad accogliere quest'ordine del giorno, perché alla prima occasione utile, quindi in un prossimo provvedimento, ci consentirebbe di proseguire su questa strada. Si darebbe così veramente respiro agli amministratori che si trovano in difficoltà per queste funzioni fortemente sentite dai cittadini.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, desidero soltanto precisare che il parere favorevole del Governo tiene conto di una formulazione il cui dato letterale è un pochino diverso da quanto rappresentato dalla senatrice Bisinella. Non voglio svilirne il contenuto, ma con questo ordine del giorno prendiamo l'impegno a valutare la possibilità di consentire agli enti locali il superamento della spesa, ma dentro i limiti del loro percorso di risanamento finanziario e del loro contributo alla revisione della spesa pubblica.

Il mio intervento è quindi finalizzato solo a chiarire che non vi è una posizione del Governo di impegno inderogabile a superare i limiti nell'assunzione del personale e a derogare alle regole vigenti. L'esigenza posta è reale, quindi siamo disponibili a valutare la suddetta possibilità, tutto qui.

PRESIDENTE. Conferma comunque l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno G4.100?

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, insiste comunque per la votazione?

BISINELLA *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G4.100, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre dell'ordine del giorno G5.100 si propone la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo ad avviare un percorso finalizzato a rivedere la metodologia» (poi il testo prosegue identico). Si propone inoltre di aggiungere la locuzione «, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Quando arriveremo all'esame dell'ordine del giorno G5.100 interpelleremo il presentatore per sapere se accoglie questa proposta di modifica.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo all'emendamento 5.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 5.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «gli enti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.6 e gli emendamenti 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.11, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 5.12 e dichiarare il mio voto favorevole. Ci troviamo dinanzi a un emendamento di buonsenso. Si parla molto spesso, anche in quest'Aula, del fatto che il Patto di stabilità non dovrebbe applicarsi ai Comuni per alcuni investimenti. In questo caso avete un'opportunità unica: possiamo fare in modo che il Patto di stabilità non venga applicato per alcuni investimenti fondamentali per i Comuni e le relative comunità cittadine. Nella proposta vi è anche un modo per evitare che dietro detti investimenti siano in qualche modo mascherate delle spese pazze.

Altro aspetto molto interessante dell'emendamento - ma forse è proprio questo che vi indurrà a votare in senso contrario - è che andiamo ad aumentare le tasse sul gioco d'azzardo. Dunque, se votiamo a favore di questo emendamento e facciamo in modo che le comunità cittadine possano finalmente disporre di quei soldi per investire nel proprio territorio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, intervengo soltanto per sottolineare e ribadire il parere contrario del Governo, poiché la deroga al Patto di stabilità sugli

investimenti è prevista in misura anche superiore a quella recata nell'emendamento in questione nel decreto che verrà esaminato a breve dal Senato: mi riferisco a quello contenente le misure sull'IRPEF e sulla revisione della spesa pubblica. Quest'emendamento, quindi, sarebbe addirittura peggiorativo rispetto a quel testo.

Inoltre, per quel che riguarda la fiscalità sui giochi, evidenzio che è in fase di avvio il lavoro di revisione della materia sulla base dei principi contenuti nella legge delega fiscale che questo ramo del Parlamento ha approvato di recente.

Per queste ragioni, invito i senatori proponenti a ritirare l'emendamento in esame, perché le istanze in esso contenute sono sostanzialmente accolte o comunque in fase di esame da parte del Governo. Non sarebbe giusto, per le ragioni che conosciamo, far pronunciare l'Assemblea del Senato in modo negativo su materie che sono sottoposte alla disciplina cui mi sono riferito.

PRESIDENTE. Chiedo ai proponenti se insistono per la votazione dell'emendamento 5.12.

VACCIANO *(M5S)*. Sì, signora Presidente, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Vacciano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.13.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, anche in questo caso sottoscrivo l'emendamento.

Ricordo a me stesso che noi del Gruppo Movimento 5 Stelle non siamo i signori del no, anzi più che altro dal PD e da Berlusconi (perché sono la stessa cosa), stiamo sempre ricevendo un no a emendamenti di buonsenso. Quindi non siamo noi i signori del no, ma lo sono coloro che hanno gestito questo Paese da sempre. Ecco perché non riusciamo ad andare avanti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad un emendamento concernente le operazioni finanziarie realizzate dalle pubbliche amministrazioni, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, le caratteristiche e una serie di altri parametri che fanno in modo che il cittadino, in maniera evidente e quindi trasparente, possa capire se il proprio Comune stia facendo o meno operazioni finanziarie che possano ledere il futuro economico della sua comunità cittadina. Più di buonsenso di così non riesco veramente a capire cosa ci sia.

È cronaca di tutti i giorni, e purtroppo dobbiamo venirne a conoscenza, il fatto che alcuni Comuni hanno in pancia dei prodotti finanziari cosiddetti «scuri» nel senso che sono prodotti finanziari scellerati; lo dobbiamo sapere dalla stampa. Ebbene, non vogliamo più saperlo dalla stampa: vogliamo saperlo direttamente noi cittadini, e con questo emendamento si dà la possibilità di avere, una volta per sempre, trasparenza su quello che fanno le singole amministrazioni con i nostri soldi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ho ascoltato con attenzione la riflessione del collega senatore Puglia con riferimento all'emendamento 5.13 e, con molto garbo, vorrei contraddirlo quando parlava del Gruppo di Berlusconi per dimostrare che quanto lui sosteneva non corrisponde alla realtà.

In questo momento parlo a nome personale, ma ritengo di poter interpretare anche il pensiero di alcuni colleghi che sono all'interno del Gruppo Forza Italia, che condividono il suo emendamento e manifestano apprezzamento per la sua riflessione nell'interesse della collettività. Ritengo che questo dimostri non solo a lei, ma a coloro i quali in questo momento ci ascoltano, che il nostro buonsenso va al di sopra delle logiche partitiche e che quando ci sono emendamenti che fanno l'interesse del Paese, dei cittadini italiani, dei nostri figli, siamo pronti e disponibili a sostenerli, a prescindere da chi li propone. Questo significa aprire una dialettica nell'interesse del Paese; questo significa fare gli interessi dei nostri cittadini.

Allora mi auguro, caro collega senatore Puglia, che i senatori che appartengono ad altri schieramenti politici oggi dimostrino, insieme a noi, di avere a cuore l'interesse del Paese, l'interesse dei nostri figli, votando a favore del suo emendamento, mettendo al secondo posto gli ordini di scuderia e privilegiando l'amore per la nostra Patria e per i nostri concittadini.

Concludendo, oltre a dichiarare il mio voto favorevole sull'emendamento 5.13 da lei sottoscritto, senatore Puglia, ed ad apprezzarne il contenuto, credo di interpretare anche il pensiero dei colleghi di Forza Italia che voteranno a suo favore.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.13, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G5.100 il relatore ha proposto una riformulazione. Senatore Consiglio, accoglie tale proposta?

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G5.100 (testo 2).

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo concorda con la riformulazione, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 5.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 6.2 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, desidero illustrare l'emendamento 7.5.

PRESIDENTE. Le segnalo che l'emendamento 7.5 è stato dichiarato improponibile per estraneità alla materia e pertanto non verrà posto in votazione.

I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZANONI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme.

PRESIDENTE. Vedo che anche il parere del relatore Zeller è conforme.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signora Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Sull'emendamento 7.4 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 7.5 è improponibile.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 7.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G7.100.

Qualora l'ordine del giorno G7.101 fosse accolto come raccomandazione, il parere sarebbe favorevole.

Il parere sull'ordine del giorno G7.102 è favorevole.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G7.101 ed esprime parere conforme a quello della relatrice per gli ordini del giorno G7.100 e G7.102.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G7.100 e G7.102 non verranno posti ai voti.

Senatrice Comaroli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G7.101?

COMAROLI *(LN-Aut)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G7.101 è accolto come raccomandazione.

L'emendamento 7.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Zeller, concorda con la relatrice.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.200, presentato dalle senatrici Serra e Montevecchi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal

senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Zeller, si associa.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.3, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.7, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Sugli emendamenti presentati all'articolo 13 il parere è contrario.

ZELLER, *relatore*. Mi associo al parere contrario della collega relatrice.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme ai relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, sottoscrivo anche l'emendamento 13.2 e dichiaro su di esso il mio voto favorevole.

Sottoscrivo questo emendamento perché qui si parla molto spesso, e tra poco se ne parlerà sempre di più, dei migranti che arrivano sulle nostre coste, soprattutto quelle siciliane. In questo caso, chiediamo che venga esteso anche ai Comuni della provincia di Ragusa il finanziamento destinato alla realizzazione di interventi urgenti destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi, perché anche quella provincia viene ad essere coinvolta nell'accoglienza ai migranti.

Riteniamo in ogni caso che l'Italia non vada lasciata sola. Facciamo o non facciamo parte dell'Unione europea? Allora c'è bisogno di chiedere in maniera forte e decisa, sbattendo i pugni sul tavolo, all'Unione europea di non prendere soltanto dall'Italia, ma di darle i fondi necessari per gestire l'accoglienza dei migranti che ovviamente, nel caso delle nostre isole, già attualmente ricevono una opportuna accoglienza. Sarebbe quindi opportuno chiedere all'Europa di darci una mano in questo. All'Europa non bisogna soltanto dare, ma anche chiedere, soprattutto in materia di immigrazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, noi non possiamo non votare a favore dell'emendamento 13.2, anche perché il Governo deve assumersi le proprie responsabilità. Le regole d'ingaggio che si sono date nell'operazione Mare Nostrum sono anch'esse funzionali al grande circo della politica vissuta mediaticamente. Le fregate che intercettano i migranti nel Mar Mediterraneo ormai da qualche mese fanno in modo che, anziché essere portati su Lampedusa o Linosa (che sarebbero le parti del nostro Stato geograficamente più vicine), questi migranti vengano dirottati verso il porto di Pozzallo e il porto di Augusta, in modo che dal punto di vista mediatico forse qualcuno potrà gridare e farsi bello dicendo che a Lampedusa il problema non c'è più, ma questo significa proprio nascondere la polvere sotto il tappeto.

C'è un problema serio e reale, che l'Italia fa bene ad affrontare dal punto di vista umanitario, ma andare ad escludere dal finanziamento proprio i Comuni che sono più colpiti dal fenomeno e che subiscono maggior disagio per via di una scelta nazionale ed europea è veramente un'ingiustizia profonda.

Mi appello a tutti i colleghi dell'emiciclo: non si può non votare a favore di questo emendamento, perché sarebbe una profonda ingiustizia, e sarebbe la negazione di ciò che sta accadendo in queste ore nel nostro Paese, dove appena l'altro ieri sera sono arrivati altri 852 migranti nella città di Pozzallo: e noi continuiamo invece a parlare ancora di Linosa e Lampedusa.

Rivolgo quindi un appello a tutti i colleghi affinché votino a favore di questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo anche su questo emendamento per prestare convinta adesione alla posizione dei colleghi Puglia e Mauro, la cui riflessione non solo è saggia, ma rispecchia effettivamente la realtà che viviamo sul territorio nazionale, in modo particolare sulle coste siciliane.

Il buonsenso allora oggi, senatore Puglia, porterebbe a votare a favore di questo emendamento per dare delle risposte concrete e reali nell'interesse di quello che noi chiamiamo il bene comune, il bene della collettività ed il bene del Paese. Il buonsenso, caro senatore Mauro, dovrebbe essere messo al primo posto, ma molte volte così non è e succede che collochiamo al primo posto gli interessi di gruppo e di partito in luogo degli interessi della collettività e del Paese, non amiamo la gente, non amiamo i nostri conterranei e conseguentemente, all'interno di quest'Aula, siamo portati più a votare non nell'interesse - scusate la ripetizione - di quello che dovrebbe essere la meravigliosa terra che noi rappresentiamo, l'Italia, quanto piuttosto nell'interesse di qualche gruppo o di qualche partito, non facendo così sicuramente gli interessi dei nostri figli, né dei nostri nipoti.

Oggi - ha ragione il collega Puglia - siamo chiamati ad un atto di grande responsabilità: siamo chiamati ad assumere una posizione per difendere nel modo più legittimo la nostra terra, ma anche quanti vengono da terre lontane e si trovano in difficoltà e spesso, per raggiungere le coste siciliane e dell'Europa - non dimentichiamo che la Sicilia è la prima barriera, la porta di entrata dell'Europa - ci rimettono la vita.

Oggi dunque - hanno ragione il senatore Mauro e il senatore Puglia - dovremmo sentire tutti una forza al nostro interno che ci porti a votare a favore di questo emendamento, decidendo così di fare, non già un atto di ribellione, ma una riflessione: una riflessione che dovrebbe portare non soltanto un futuro migliore, ma anche speranza, sia per quanti raggiungono la nostra terra, sia per i nostri connazionali che vivono in Sicilia e per tutti gli italiani.

Sono sicuro, però, caro senatore Puglia, che questo emendamento non troverà il consenso della maggioranza, perché gli interessi di schieramento saranno più forti di quelli del Paese. Noi di Forza Italia - lo dico qui con grande forza al senatore Puglia e al senatore Mauro - vogliamo contraddire fortemente quanto viene detto all'interno di quest'Aula circa il fatto che coloro che rappresentano Forza Italia ed appartengono al partito di Berlusconi antepongono gli interessi del Gruppo a quelli del Paese. Noi voteremo compatti per gli interessi del Paese e non per gli interessi del Gruppo, dando il nostro voto favorevole su questo emendamento. Dimostreremo così all'interno di quest'Aula il nostro amore nei confronti della terra siciliana, ma, più in generale, nei confronti dell'Italia: lo dimostreremo votando a favore di questo emendamento.

Chiediamo dunque anche ai colleghi degli altri Gruppi di votare a favore di questa proposta emendativa, anteponendo gli interessi del Paese e dei cittadini italiani agli interessi di partito, come faremo noi tra pochi minuti attraverso il nostro voto in quest'Aula. *(Applausi ironici dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Signora Presidente, credo che il riposizionamento degli sbarchi da Lampedusa ai Comuni della provincia di Ragusa vada senza dubbio considerato e ritengo che il Governo dovrà anche spostare risorse in tal senso, anche se non penso che sia questo il provvedimento la sede per fare un'operazione di questo tipo.

Volevo svolgere però una riflessione più generale rispetto a ciò che è stato detto sul fatto che l'Europa avrebbe abbandonato l'Italia sul problema dei flussi migratori.

Non so se avete letto quanto dichiarato dal commissario europeo per gli affari interni Cecilia Malmström, secondo cui l'Italia è uno dei Paesi che ha ricevuto le somme maggiori per il pattugliamento e per i richiedenti asilo: quasi mezzo miliardo di euro nel periodo 2007-2013. Una cifra simile verrà data al nostro Paese per il periodo 2013-2020: con più di 310 milioni di euro l'Italia sarà il secondo Paese con più alta remunerazione per quanto riguarda il Fondo per l'asilo e l'integrazione degli stranieri. Solo per il pattugliamento è stato deciso di destinare all'Italia 156 milioni di euro, mentre per la Polizia riceverà 57 milioni di euro.

Ho voluto dire questo solo per ricordare ai colleghi di andare prima a guardare i numeri e cosa succede veramente quando si parla di Italia abbandonata dall'Europa, perché talvolta la propaganda vince su

ciò che effettivamente accade. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo la votazione dell'emendamento 13.2 su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.2, presentato dalla senatrice Bertorotta e dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.3, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.5, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.7, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno G14.100.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con la relatrice.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento

elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.3, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.5, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.7, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.8, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, con l'emendamento 16.25 chiediamo con forza che venga effettuata una azione di controllo ed una indagine mirata sull'assenteismo dei dipendenti del Comune di Roma e delle sue controllate e partecipate di primo e secondo livello.

Come riportato dalla stampa ed anche come dimostrato dagli eventi, vi è una percentuale di assenteismo molto elevata. Non si può assolutamente giustificare il disservizio di queste partecipate e le prestazioni che non vengono date alla cittadinanza, considerati i costi e il personale impiegato. Sappiamo che i numeri sono elevatissimi: il Comune di Roma con le partecipate ha più di 60.000 dipendenti, che in realtà non danno un servizio, ma - ripeto - hanno una percentuale altissima di assenteismo.

Vogliamo quindi che venga effettuata una indagine accurata e mirata, al fine di ottimizzare i servizi e le risorse, evitando che si sprechi e che si facciano poi pagare agli altri tali mancanze.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ZANONI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.1, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.2, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 16.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 16.3, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.3 e l'emendamento 16.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.5, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.7, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.8, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.9, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.10, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.11, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.12, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.13, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 16.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 16.14, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alla parola «successivi».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.14 e l'emendamento 16.15.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.16, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.17, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.18, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.19, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.20, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 16.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 16.21, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole «almeno il».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.21 e l'emendamento 16.21a.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.22, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.23, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.24, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.25, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.26, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.27, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 16.28 è improponibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 16.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 16.29, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «almeno il».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.29 e l'emendamento 16.30.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.31, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.32, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.33.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo emendamento perché a nostro parere esso è molto importante.

Siccome Roma Capitale deve predisporre un piano di rientro, vorremmo che costi analoghi venissero comparati, non dico con quelli di altri Comuni d'Italia, perché Roma è la Capitale, ma almeno con quelli delle altre capitali d'Europa.

Visto che guardiamo sempre all'Europa, facciamolo anche in questo caso, perché è inaccettabile che per percorrere la stessa distanza a Roma Capitale si spenda il triplo di quanto spenda l'omologa azienda a Londra.

Ciò è importante per cercare di realizzare effettivamente un concreto piano di rientro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.33, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.34, identico all'emendamento 16.35.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.34, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, identico all'emendamento 16.35, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.36, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.37, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.38, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 16.39 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.40, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.41, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 16.42, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.43, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.44.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.44, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.45.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.45, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.46.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.46, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.47.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.47, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.48.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.48, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.49.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.49, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.50.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.50, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.51.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.51, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.52.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.52, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.53.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 16.53, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.54.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.54, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.55, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.55, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.56, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.56, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.57, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.57, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.58, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.58, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.59, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.59, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.60, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.60, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.61, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.61, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.62, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.62, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.63.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.63, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.64, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.64, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.65, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.65, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.66.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.66, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.67.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 16.67, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.68.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.68, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.69.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.69, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.70.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.70, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.71, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.71, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.72, su cui la 5a Commissione ha espresso parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.72, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.73.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.73, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

ZANONI, *relatrice*. Signora Presidente, propongo che gli ordini del giorno siano accolti dal Governo come raccomandazione.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, accolgo gli ordini del giorno in esame come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G16.100?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno che ho presentato e colgo l'occasione per illustrarlo.

Il primo decreto salva Roma, il n. 126, ossia il «nonno» di questo che ci apprestiamo a convertire - che è decaduto perché conteneva tante ignobili «marchette», ed anche una norma vergognosa che andava a punire Comuni e Regioni che si erano dotati di regolamenti e leggi fatti per opporsi al gioco d'azzardo - aveva comunque una norma positiva, ovvero quella che consentiva al Comune di Roma di innalzare l'addizionale comunale IRPEF per ripianare il proprio bilancio, in deroga al tetto dell'8 per mille vigente per tutti gli altri Comuni.

Quella norma importante è scomparsa in questo decreto, e quindi, dal momento che riteniamo opportuno rafforzare il rapporto tra i cittadini ed i propri amministratori comunali e che i problemi del *deficit* finanziario di Roma, a nostro avviso, rimarranno nei prossimi anni, onde evitare fra pochi mesi o fra un anno di ritrovarci qui ad approvare l'ennesimo decreto salva Roma, chiediamo al Governo di impegnarsi affinché il Comune di Roma possa aumentare l'addizionale comunale IRPEF. Non è giusto che per ripianare i buchi di Roma debbano pagare tutti gli italiani, mentre riteniamo opportuno che debbano essere chiamati ad essere corresponsabili solo i cittadini romani, pagando di più l'addizionale IRPEF.

Ci dispiace che la relatrice ed il Governo vogliano annacquare ancora di più un ordine del giorno che chiedeva al Governo solo di «valutare un'opportunità». Quindi, come Gruppo della Lega Nord,

insistiamo per la votazione per l'ordine del giorno G16.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G16.100, presentato dal senatore Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G16.101?

BELLOT *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G16.101, presentato dalla senatrice Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G16.102.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, premesso che il dispositivo dell'ordine del giorno G16.102 impegna il Governo «a valutare la possibilità», formulazione che sappiamo non conta più di tanto e che lascia spazio al Governo, vorrei ricordare ai relatori ed al rappresentante del Governo che chiediamo semplicemente di valutare una specie di costi *standard* delle capitali europee. Non ci sembra nulla di così trascendentale da dover portare ad assumere tale impegno solo e soltanto come una raccomandazione: anzi, a mio parere, è importante finalmente poter fare una cosa del genere. Si tratta solo di un invito a valutare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, se la senatrice Comaroli lo desidera, possiamo anche cambiare il parere, ma rischiamo di prenderci in giro: i costi *standard* dalle altre capitali europee, per le caratteristiche di queste ultime, sono necessariamente molto diversi da quelli di Roma e di altre città. Quindi, francamente, non si comprende quale possa essere l'elemento di comparazione tra la situazione di Roma relativamente alla gestione dei servizi pubblici, che è quella che è, è quella delle altre capitali europee.

Ma c'è di più, senatrice Comaroli. Probabilmente se adottassimo questo criterio, ammesso che sia adottabile, si verificherebbe un effetto che è l'esatto contrario di ciò che lei e il suo Gruppo avete sostenuto in occasione di questo decreto. Mi risulta infatti, ma è un dato riscontrabile, che ad esempio il Governo francese attribuisca alla capitale della Francia, Parigi, risorse aggiuntive per circa un miliardo e mezzo di euro in più rispetto agli altri comuni, per fare in modo che Parigi svolga la sua funzione di capitale della Francia, che è esattamente l'approccio che voi contestate.

Pertanto, se vuole cambiamo parere, ma questo è il senso della contrarietà del Governo ad un ordine del giorno di questo tipo.

PRESIDENTE. Quindi, sostanzialmente il Governo rivede il parere e accoglie l'ordine del giorno G16.102, che pertanto non verrà posto ai voti.

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione degli ordini del giorno G16.103 e G.16.104.

DIVINA *(LN-Aut)*. No, signora Presidente.

COMAROLI *(LN-Aut)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G16.103 e G16.104 sono accolti come raccomandazione.

Passiamo all'ordine del giorno G16.105.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, con quest'ordine del giorno volevamo chiedere, come farebbe una qualsiasi famiglia, che non si spendano risorse che non esistono. Sappiamo che uno dei fattori che ha causato un debito tanto smisurato nella città di Roma (stiamo parlando di miliardi e miliardi) è stato la partecipazione della capitale alle Olimpiadi del 1960. Quindi, oggi come oggi non siamo in grado di poter sostenere alcuna candidatura. È una questione di semplice responsabilità.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, chiedo perdono ma su questo ordine del giorno cambio il mio parere in senso contrario e non lo accolgo più come raccomandazione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, a questo punto chiedo che venga messo in votazione, perché è una cosa assurda!

PRESIDENTE. Pertanto, con il parere contrario del Governo e del relatore, che si adegua al parere del Governo, procediamo alla votazione dell'ordine del giorno G16.105.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G16.105, presentato dalla senatrice Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, desidero solo puntualizzare che l'emendamento 17.2 ha già visto l'approvazione di un ordine del giorno in una seduta di febbraio durante l'esame del decreto destinazione Italia. Lo dico per evidenziare una questione di principio in ordine al valore degli ordini del giorno in quest'Aula e alla concretezza che il Governo riconosce agli stessi. Mi auguro, a questo punto, che l'emendamento venga approvato, altrimenti sarebbe una presa in giro in relazione all'ordine del giorno che il Governo stesso ha accolto, esprimendo parere favorevole, in relazione ad un altro provvedimento. Non vorremmo che tutti gli ordini del giorno, che con sforzo accettiamo di presentare per non vedere respinti completamente gli emendamenti che voi non volete approvare, facessero la stessa fine.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, nel comma 5 si prevede una possibilità per un caso particolare, e sappiamo benissimo che ci sono dei casi particolari in Campania.

Volevo sottoscrivere un emendamento presentato da un collega della Lega, che prevedeva un tetto al numero dei dirigenti rispetto al numero degli impiegati. Ci sono dei casi particolari, casi di aziende a partecipazione statale o regionale che stranamente hanno un numero di dirigenti sovrabbondante rispetto al numero degli impiegati, cosa che veramente mi fa pensare che più che dirigere qualcuno

sono lì, da un lato, per riscaldare la poltrona e, dall'altro lato, perché il politico di turno ha dato loro il posto all'interno di queste aziende; e noi paghiamo. Come diceva il nostro buon Totò: «E io pago!».

In questo caso, al fine di rendere più celere il piano di rientro che viene citato nel comma 5, con l'emendamento 17.3 fissiamo un tetto di 40 milioni di euro al fine di pagare le aziende che hanno crediti verso questi enti. Ovviamente le aziende hanno fornito un servizio, hanno dato un bene e devono pur essere pagate; ebbene, mettiamo sul tavolo 40 milioni di euro al fine di consentire alle aziende che hanno crediti quanto meno di pagare, se non lo hanno ancora fatto, i propri dipendenti e soprattutto i contributi previdenziali e assistenziali. Queste somme vanno a soddisfare i creditori in maniera proporzionale all'ammontare della capacità contributiva della Regione di ubicazione della sede legale. Quindi, non vogliamo nessun regalo per la Campania, però sappiamo che ci sono delle aziende che hanno questi crediti; ebbene, li andiamo a soddisfare in proporzione alla capacità contributiva della sede legale ove è ubicata l'azienda.

Inoltre, se lo Stato non mi paga come faccio a pagare i contributi? E se lo Stato non mi paga e io non ho pagato i contributi, ci sono anche delle sanzioni e degli interessi; poi la colpa non è dell'imprenditore ma dell'amministrazione che ha questo debito verso di me e io non riesco a soddisfare l'INPS, non riesco a soddisfare l'INAIL, non riesco a soddisfare il fisco.

Pertanto chiediamo una sospensione in questo periodo delle sanzioni, degli interessi, dei ruoli, dell'aggio, delle more che Equitalia applica a queste aziende. Ricordo prima di tutto a me stesso che sono aziende che non riescono a pagare perché è lo Stato che non le paga. Quindi, almeno per un periodo limitato, il periodo in cui queste aziende non possono chiedere giustamente il fallimento delle aziende a partecipazione locale, dobbiamo avere quanto meno la buona capacità di comprenderle e sospendere le sanzioni e gli interessi. Ripeto, non è colpa loro, ma è colpa di enti pubblici che ritardano il pagamento.

Questo è ciò che dice l'emendamento, niente di più e niente di meno. Si tratta quindi di una proposta, come sempre sono quelle del Movimento 5 Stelle, di buonsenso e senza alcun muro ideologico: se un'azienda ha un credito verso lo Stato, almeno fintantoché non può chiedere il fallimento dell'azienda partecipata dall'ente pubblico, per lo meno sospendiamo il calcolo delle sanzioni, degli aggi e degli interessi a suo carico, fermando anche questa Equitalia che sta sempre sulle spalle delle aziende.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Scilipoti?

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Sull'emendamento 17.3 del collega Puglia, al quale vorrei aggiungere la firma dando una motivazione e svolgendo una riflessione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, mi spiace che da parte del Governo ci sia stato un atteggiamento - chiedo scusa per le parole, che vanno intese virgolettate - di ira, di superbia e anche di arroganza nei confronti della collega Comaroli, che aveva illustrato il suo ordine del giorno con tanto amore, cercando di spiegare le motivazioni che l'avevano spinta a portarlo all'attenzione dell'Assemblea. Da parte del Governo si sono susseguite prima una disponibilità di massima e poi una presa di posizione che - chiedo scusa ancora una volta - di ira, di superbia e di arroganza.

Ognuno di noi è chiamato a rispondere di quello che dice non solo all'interno di quest'Aula ma anche fuori, ma mi è sembrato un po' eccessivo.

PRESIDENTE. Scusi senatore Scilipoti, siamo nella fase dell'illustrazione degli emendamenti, dovrebbe caso mai intervenire successivamente in dichiarazione di voto.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Concludo e vengo subito all'emendamento del collega Puglia.

PRESIDENTE. Sì, ma non è questa la fase.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Stavo cercando di parlare dell'ordine del giorno, se lei cortesemente...

PRESIDENTE. Siccome siamo in fase di illustrazione e l'emendamento è già stato illustrato dal primo sottoscrittore, lei potrà intervenire in dichiarazione di voto su questo emendamento.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Sull'emendamento credo io per una frazione di minuto possa parlare, no?

PRESIDENTE. No, potrà parlare in dichiarazione di voto dieci minuti, quindi avrà tutto il tempo.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Posso parlare ora?

PRESIDENTE. Non ora, dopo.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Posso parlare dopo. Chiudo allora in una frazione di secondo la mia riflessione per dire che l'atteggiamento del Governo mi sembra non collaborativo e leggermente non corretto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

PRESIDENTE. Vedo che il relatore Zeller si associa.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.1, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 17.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.2, presentato dai senatori Bellot e Scilipoti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 17.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.3, presentato dai senatori Puglia e Scilipoti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18.

PRESIDENTE. Vedo che il relatore Zeller si associa al parere espresso dalla relatrice.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, mi sarei aspettato che il rappresentante del Governo, che stimo moltissimo, si rimettesse all'Aula sull'emendamento 18.1. In questi ultimi anni, noi abbiamo portato avanti una legislazione che mirava a dare una diversa concezione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, affermando, nel contempo, che tutti quelli che esercitano nella pubblica amministrazione, sbagliano e non tengono conto della regolarità delle spese dovrebbero avere addirittura il fallimento politico. È quanto abbiamo predisposto con il federalismo fiscale, e gravi responsabilità hanno i Governi che si sono succeduti a non aver ancora predisposto i decreti attuativi di quella legge.

Ebbene, con questo emendamento non solo non applichiamo la sanzione ai Comuni che hanno avuto i finanziamenti pluriennali e che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno, ma addirittura una delle sanzioni si applica all'ente, cioè, ai cittadini. Pertanto, non incidiamo sugli amministratori scorretti, ma sui fondi di solidarietà dei cittadini.

Fosse anche che la Camera dovrà riunirsi il 5 maggio per votare questo emendamento, io non credo che possiamo far passare un testo del genere! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.1, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.2, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 18.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.4, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.0.1 e 18.0.2 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, l'emendamento 19.200 è teso a cambiare la copertura per il provvedimento che riguarda la proroga dei termini per i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e i progetti di edilizia scolastica.

Ancora una volta la copertura di 20 milioni di euro si prende dai fondi per la scuola e, per l'esattezza, dal Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Vorrei ricordare a cosa è finalizzato tale fondo e, quindi, a cosa stiamo togliendo le risorse. Questo fondo serve per la realizzazione dell'autonomia scolastica, per l'introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media, per l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, per la formazione del personale della scuola, la formazione *post*-secondaria non universitaria e la formazione continua e ricorrente, per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi d'istruzione, per gli interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico e per tutti quelli tesi a migliorare l'offerta formativa, anche attraverso l'integrazione degli organici e, non ultimo, anche per il sostegno.

Ora, ancora una volta si cerca di introdurre un'ulteriore proroga, quindi di mettere una pezza, che non andrà a risolvere il problema della pulizia nelle scuole nella sua complessità e nel lungo termine e i soldi, ancora una volta, si vanno a prendere dalla scuola. L'emendamento 19.200, invece, individua una copertura alternativa.

Prego pertanto i relatori ed il Governo di riflettere sul parere che daranno su questo emendamento ed eventualmente di esprimersi favorevolmente e di votarlo, perché si smetta così di attingere risorse dalla scuola, anche in linea con quello che è stato dichiarato dallo stesso Presidente del Consiglio, quando si presentò qui in Senato per incassare la fiducia. Disse, allora, di aver messo la scuola al centro della sua

politica, quindi mi pare che togliere risorse alla scuola sia in contrasto con la sua stessa dichiarazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SERRA *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 19.201, con il quale si chiede che, nel caso ci fossero entrate maggiori per gli anni 2015, 2016 2017 e 2018, queste possano essere finalizzate a ripristinare il Fondo unico per l'edilizia scolastica.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,22)**

(*Segue* SERRA). Il Fondo unico per l'edilizia scolastica deve essere un fondo stabile, stabilito e strutturale, e non finto. Per cortesia, quindi, chiediamo ai relatori ed al Governo se in qualche modo, se anche non è possibile inserirlo ora come emendamento, sia possibile almeno trasformarlo in un ordine del giorno da accogliere come raccomandazione. In qualche modo dobbiamo infatti cercare di ripristinare questo fondo, se è vero che teniamo alla scuola e se è vero che vogliamo occuparci di questo problema gravoso dell'edilizia scolastica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 19.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Invito a pronunziarsi anche sugli ordini del giorno.

ZANONI, *relatrice*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G19.100, sono favorevole ad un accoglimento come raccomandazione.

Per l'ordine del giorno G19.101, propongo una riformulazione con l'aggiunta finale delle seguenti parole: «, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Vorrei chiedere educatamente cosa significa accogliere un ordine del giorno che già nel *petitum* e nell'impegno che chiede reca le parole: «a valutare l'opportunità di», quindi è già stato abbastanza annacquato rispetto agli ordini del giorno normali. L'impegno a valutare l'opportunità viene accolto addirittura come raccomandazione?

PRESIDENTE. Se lo ritiene, può insistere per la votazione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Mi scusi, signor Presidente, ma lei non è relatore, quindi non è tenuto a rispondermi: io sto ponendo una domanda alla relatrice e al Governo.

PRESIDENTE. La Presidenza è tenuta disciplinare i lavori.

MONTEVECCHI *(M5S)*. In questo momento lei non è relatore sul provvedimento, quindi non è tenuto a rispondermi nel merito, ma è soltanto qui per dirigere i lavori dell'Assemblea. Chiedo alla relatrice cosa significa raccomandazione.

PRESIDENTE. Bene, ha illustrato la sua posizione. Alla luce di questo, i relatori ed il rappresentante del Governo confermano il parere espresso?

ZANONI, *relatrice*. Mi rimetto al Governo.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, la motivazione di questo parere è la seguente. Come la senatrice Montevecchi sa, con ogni probabilità, su questo tema serio degli appalti per le pulizie scolastiche, che coinvolgono moltissimi lavoratori ex LSU, il Governo, in particolare con i Ministeri del lavoro e dell'istruzione, ha di recente concluso un accordo con le organizzazioni sindacali finalizzato a risolvere questo problema. La soluzione del problema - come lei saprà e come i senatori sanno - è stata individuata nella possibilità di utilizzare questi lavoratori anche per attività di manutenzione, oltre che per altre attività nell'ambito della scuola, impiegando una parte delle risorse destinate all'edilizia scolastica e già stanziate dal Governo, che avrebbero in questo modo un utilizzo proprio, perché finalizzate, appunto, a lavori di piccola manutenzione scolastica. La destinazione dei lavoratori allo svolgimento di tali attività sarebbe preceduta, se necessario, dal ricorso per qualche periodo agli ammortizzatori sociali e da attività di

formazione, attingendo alle risorse a tal fine stanziate anche dalle Regioni.

È un accordo complesso, che si dovrà tradurre in provvedimenti concreti nei modi, nelle forme e nei tempi che i Ministeri competenti stanno valutando.

Impegnare quindi oggi il Governo, come fa legittimamente l'ordine del giorno in esame, «a valutare l'opportunità di» riconsiderare il vecchio sistema basato sulle convenzioni Consip, contraddice questo nuovo indirizzo e questa concreta possibilità che si è determinata.

La decisione di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione è motivata, dunque, solo dal fatto che vi è attenzione su questo tema, ma la soluzione difficilmente può essere quella prospettata e, rispetto a questa motivazione, poco cambia se nel dispositivo dell'ordine del giorno si dice: «a valutare l'opportunità di».

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Mi scusi, signor Presidente, ma ci tengo a precisare che l'ordine del giorno è stato pensato poiché associazioni di operatori del settore, in sede di audizione in 7a Commissione, hanno dichiarato di aver fatto presente al Ministero che, sulla base di un calcolo da loro eseguito, le esternalizzazioni costerebbero di più rispetto a quello che è invece il costo di questi servizi con il vecchio sistema, a fronte poi anche di un servizio peggiore.

L'ordine del giorno tendeva proprio a questo, cioè a valutare l'opportunità di riconsiderare il sistema in base alle osservazioni avanzate dalle associazioni degli operatori del settore.

Mi permetto di fare anche una chiosa linguistica: ormai è da un anno che sono in quest'Aula e tante volte gli ordini del giorno presentati sono stati accolti proprio con una riformulazione del dispositivo mediante il ricorso all'espressione «a valutare l'opportunità di», intesa già come raccomandazione. Dobbiamo, quindi, chiarire se l'espressione «a valutare l'opportunità di» è da considerarsi quale formula di raccomandazione in tutti i casi oppure no: è bene saperlo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha fatto le sue precisazioni.

L'ordine del giorno G19.100 resta dunque tecnicamente accolto dal Governo come raccomandazione. Lei, senatrice Montevecchi, può decidere se insistere sulla votazione o ritenersi soddisfatta dai chiarimenti che le sono stati offerti.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta, della quale si terrà conto quando si passerà alla votazione degli ordini del giorno riferiti all'articolo 19.

Procediamo ora con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Gli emendamenti 19.1 e 19.2 sono ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiedo la votazione e le chiedo di poter intervenire su questo emendamento in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

A questo punto, senatore Petrocelli, ha facoltà di intervenire in dichiarazione di voto.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, ha fatto bene la collega Montevecchi a ricordare l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio, signor Renzi, per mettere la scuola - immagino quella pubblica, soprattutto - al centro delle sue politiche di governo. La senatrice Montevecchi, però, ha dato forse troppo peso a quella dichiarazione.

Ritengo infatti che, da scaltro venditore di pentole qual è, il signor Presidente del Consiglio abbia

giustamente detto di aver messo la scuola al centro della sua politica di governo soprattutto per continuare ad applicare quei tagli che i precedenti Governi hanno sempre applicato alla scuola pubblica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per questo motivo e per la reiterazione del parere negativo della relatrice e del rappresentante del Governo, mi asterrò dal votare questo emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.200, presentato dalle senatrici Montevecchi e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Gli emendamenti 19.3 e 19.4 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 19.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.201, presentato dalle senatrici Serra e Montevecchi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Gli emendamenti 19.5, 19.6 e 19.8 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 19.7 e 19.204 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 19.202, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.202, presentato dalle senatrici Serra e Montevecchi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.203, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.203, presentato dalle senatrici Serra e Montevecchi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G19.100: avendone la senatrice Montevecchi chiesto la votazione, il parere dei relatori e del rappresentante del Governo è contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G19.100, presentato dalle senatrici Montevecchi e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo ora all'ordine del giorno G19.101, su cui la relatrice aveva espresso parere favorevole all'accoglimento, ove riformulato nella parte dispositiva.

Chiedo pertanto ai presentatori se accettano la riformulazione proposta dalla relatrice.

GIROTTO *(M5S)*. La accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 20 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

SERRA *(M5S)*. Signor Presidente, insieme alla relatrice e al Governo avevamo ipotizzato la possibilità di trasformare l'emendamento 20.201 in un ordine del giorno, la cui formulazione dovrebbe ormai essere stata stabilita.

MILO *(GAL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 20.8 e lo trasformo in un ordine del giorno.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 20.9 è riferito alla questione del pignoramento dei fondi destinati alla ricostruzione, che sta continuando ad avvenire.

Chiedo al Governo di poter trasformare questo emendamento in un ordine del giorno, perché la situazione è abbastanza importante. Vi sono fondi per la ricostruzione che sono già stati assegnati e vengono pignorati... *(Il sottosegretario Legnini parla con la relatrice Zanoni)*. Questa volta chiedo al Governo almeno l'ascolto.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Legnini la sta sicuramente ascoltando.

Prego, lei vada avanti: prosegua il suo intervento.

BLUNDO *(M5S)*. Abbiamo notato il contrario in precedenza.

Dunque, i fondi assegnati per i territori colpiti dai terremoti vengono pignorati, qualora le ditte abbiano difficoltà, a volte anche precedenti. Ciò deve essere assolutamente impedito.

Allora, chiedo di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Poi ascolteremo i pareri.

BLUNDO *(M5S)*. Chiedo il parere del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Ha presentato adesso questo ordine del giorno. Dopo la fase dell'illustrazione, il rappresentante del Governo esprimerà i pareri. Ogni cosa a suo tempo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, crediamo che sull'ordine del giorno G20.100 possa essere espresso un voto favorevole dall'Assemblea, visto che con esso si dà un segnale forte e si tende a impegnare il Governo nei confronti dei territori della zona tra l'Emilia e la Lombardia colpiti prima dal terremoto e poi dalla recente alluvione.

Tale ordine del giorno riprende una discussione ed una risoluzione già portata in Commissione e valutata favorevolmente. Si tratta di un segnale importante. Signor Presidente, avremmo voluto avere un titolo forte, come è accaduto per l'Abruzzo. Crediamo che il Governo non abbia avuto tale sensibilità, ma che si possa ugualmente dare un segnale forte.

Da ultimo, mi sia consentito un accenno serioso, e non serio: la nostra intenzione è quella di dare sostegno all'agricoltura e non certamente quella di modificare l'assetto agroalimentare producendo «l'Ambrusco» al posto del «Lambrusco», come indicato nel testo. Tale errore andrà corretto.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «San Vittorino-Corcolle», in provincia di Roma, ai quali diamo il benvenuto in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450 (ore 11,38)

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 20.0.200 - che so non potrà essere approvato perché è contenuto in altro disegno di legge - tende a ricordare al Governo, e precisamente al Ministero dell'economia e delle finanze (oggi qui rappresentato dal sottosegretario Legnini), che il 30 giugno, data entro la quale i cittadini e le imprese dovevano pagare i tributi sospesi a seguito dell'alluvione, è un termine che sta arrivando a scadenza.

Ancora, l'Atto Senato n. 1322, attualmente all'esame della Camera dei deputati, che speriamo possa essere esitato con un voto favorevole, non garantisce che i provvedimenti si possano attuare nell'arco di tempo che va da qui al 30 giugno.

Nel provvedimento che sta per essere esitato sono previsti i finanziamenti da parte dello Stato e la copertura degli interessi da parte della Cassa depositi e prestiti per 90 milioni di euro, che servirebbero per abbattere gli interessi passivi gravanti sui soggetti che ricorrono alle banche per un finanziamento.

Dunque, trasformerò questo emendamento in un ordine del giorno di "sapore" corrispondente a quanto ho appena illustrato, e chiedo al Governo un'attenzione affinché, laddove la Camera non dovesse esitare il provvedimento nei tempi previsti, possa prevedere una ulteriore copertura o uno scivolo rispetto alla data prevista del 30 giugno 2014.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati

all'articolo 20 con le seguenti precisazioni.
Sull'emendamento 20.201, trasformato in ordine del giorno, il parere è favorevole all'accoglimento.
Quanto all'ordine del giorno G20.100, suggerisco di accoglierlo come raccomandazione. Inoltre, esprimo parere favorevole sulla trasformazione dell'emendamento 20.0.200 in ordine del giorno, che però suggerisco di accogliere come raccomandazione.
Anche per quanto riguarda gli emendamenti 20.8 e 20.9, trasformati in ordini del giorno, suggerisco di accoglierli come raccomandazioni.
Suggerisco, infine, di accogliere come raccomandazione anche l'ordine del giorno G20.101.
Sugli altri emendamenti il parere è contrario.
LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello della relatrice, con due eccezioni.
Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 20.0.200, se l'ordine del giorno che andrebbe scritto è finalizzato a precisare - come il senatore Floris diceva - che, nel caso il provvedimento già licenziato da questo ramo del Parlamento non fosse definitivamente approvato entro il termine del 30 giugno, bisognerà adottare dei provvedimenti su questa materia, allora il parere può essere favorevole. Al riguardo il Senato si è già espresso e credo che la Camera dei deputati si esprimerà nel senso auspicato.
Idem per la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 20.9, che in tale forma per il Governo può essere accolto. Come la senatrice Blundo sa, c'è bisogno di un intervento normativo più ampio in questa materia, all'interno del quale questa esigenza potrà essere valutata ed accolta.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 20.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
COMAROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Comaroli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.1, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 20.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.200, presentato dalle senatrici Serra e Montevecchi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 20.201 è stato trasformato nell'ordine del giorno G20.201 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

L'emendamento 20.2 è sostanzialmente identico all'emendamento 20.201 e, quindi, lo possiamo considerare assorbito dall'accoglimento dell'ordine del giorno. Vero, senatore Calderoli?

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. In questo caso, però, immagino vi sia un parere contrario perché - ripeto - c'è stato l'accoglimento, come ordine del giorno, di un testo analogo.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Lo votiamo come ordine del giorno, Presidente.

PRESIDENTE. Vuole votarlo come ordine del giorno: i relatori e il rappresentante del Governo confermano, quindi, un parere favorevole.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G20.2, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.202, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.202, presentato dalle senatrici Serra e Montevecchi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BELLOT *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Bellot, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.3, presentato dalla senatrice Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 20.203, presentato dalle senatrici Serra e Montevecchi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Colleghi, la votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, andava richiesta e ne andava verificato l'appoggio da parte del prescritto numero di senatori, non essendo stata avanzata per le votazioni relative all'articolo 20 (le verifiche effettuate in precedenza riguardavano la richiesta di votazione, stante il parere contrario della 5a Commissione): però, la votazione elettronica in più abbonda, e ciò che abbonda non fa danno. Pertanto, per decisione della Presidenza, proseguiamo d'ufficio con la votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 20.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.4, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
PELINO *(FI-PdL XVII)*. Lo sottoscrivo e ne chiedo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Pelino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.5, presentato dai senatori Matteoli e Pelino.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 20.6 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
PELINO *(FI-PdL XVII)*. Lo sottoscrivo e ne chiedo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Pelino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.7, presentato dai senatori Matteoli e Pelino.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'emendamento 20.8 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G20.8: poiché i presentatori non insistono per la votazione, è accolto come raccomandazione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.9 non verrà posto ai voti.

Chiedo al senatore Candiani se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.100.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, su questo non ci troviamo d'accordo: in primo luogo, perché si tratta di una liturgia che ormai veramente sta stancando. *(Il sottosegretario Legnini si allontana dai banchi del Governo e si avvicina ai banchi del Gruppo PD).*

Signor Presidente, vediamo se il Governo ci ascolta.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Legnini ascolta. Deambula, ma ascolta.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne siamo convinti.

Dicevo che, in base a questa liturgia, si presentano emendamenti che vengono poi tradotti in ordini del giorno e si presentano ordini del giorno che vengono poi accolti come raccomandazioni. Che dire? Se presentiamo delle raccomandazioni, le stracciamo direttamente e le buttiamo al vento.

La questione paradossale, però, è che su questo tema la Commissione agricoltura si è espressa unanimemente a favore. Come può oggi l'Aula non dire la stessa cosa e anzi addirittura rafforzarla? Come può il Governo accogliere come raccomandazione ciò che lo stesso vice ministro Olivero in Commissione ha accolto come risoluzione? Si tratta della stessa identica cosa.

Allora io dico che qui o si leggono gli ordini del giorno o si prende posizione per partito preso. Per favore, guardiamo la realtà e il contenuto. Se all'Aquila è stata data l'attenzione che le è stata prestata, addirittura con un articolo del decreto ad essa dedicato, non capisco perché non si possa approvare favorevolmente un ordine del giorno che parla dell'agricoltura e delle imprese che si trovano in difficoltà a causa del terremoto in Emilia e in Lombardia.

Questo è inaccettabile. A questo punto è bene che l'ordine del giorno sia posto in votazione e vediamo se sarà approvato oppure respinto.

CUCCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, avevo chiesto in precedenza la parola semplicemente per chiedere al senatore Floris l'autorizzazione ad aggiungere la firma di tutti i senatori sardi del PD all'ordine del giorno G20.0.200.

VACCARI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei intervenire su quanto ha detto il collega Candiani, che ringrazio per la presentazione dell'ordine del giorno G20.100.

La Commissione agricoltura - come giustamente egli sottolineava - ha approvato una risoluzione all'unanimità, che, da quelle che sono le mie informazioni, il Governo ha raccolto ed ha tradotto in un decreto specifico, che è stato portato all'esame del Consiglio dei Ministri la settimana scorsa.

Penso di interpretare la volontà espressa sia dalla relatrice che dal rappresentante del Governo dicendo che l'accoglimento come raccomandazione va nella direzione auspicata dalla Commissione agricoltura. Come diceva il Presidente prima, tuttavia, un voto in più non guasta, visto il contenuto approvato all'unanimità.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, quello posto dall'ordine del giorno G20.100 del senatore Candiani è un tema serio.

Prendo atto del fatto che la Commissione agricoltura si è espressa in senso totalmente favorevole. L'accoglimento come raccomandazione era ed è esclusivamente motivato dal fatto che, trattandosi sostanzialmente di fiscalità di vantaggio, bisogna verificare la fattibilità sotto il profilo sia finanziario che... *(Commenti della senatrice Comaroli).*

Sì, ma agli ordini del giorno almeno io cerco di annettere una qualche rilevanza, avendo fatto il lavoro

che fate voi per molto tempo. Quindi, non mi va di fare degli accoglimenti che poi rimangono lettera morta.

Possiamo cambiare il nostro parere purché, a conclusione del dispositivo, si aggiungano le parole «nel rispetto della disciplina comunitaria e dei vincoli di finanza pubblica», nel senso che, se questa fiscalità di vantaggio fosse in contrasto - ad esempio - con il regime degli aiuti di Stato, sarebbe difficilmente proponibile.

Quindi sono favorevole, con questa specificazione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, capiamo l'imbarazzo del Governo, e quindi non insistiamo.

Va bene quello che sta dicendo il sottosegretario Legnini. Faccio presente, tuttavia, che è ovvio che nessun provvedimento potrebbe andare in direzione contraria, ed è addirittura superfluo ribadirlo.

Lo stesso discorso vale per L'Aquila e l'articolo 20, che tratta di una fiscalità di vantaggio, anche se francamente, signor Sottosegretario, parlare di fiscalità di vantaggio per chi è stato colpito dal terremoto o dall'alluvione sembra un po' ipocrita.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Poiché il senatore Candiani utilizza termini molto marcati, faccio rilevare che sulla fiscalità riguardante le aree colpite da calamità naturali vi è una procedura d'infrazione dell'Unione europea molto pesante, che riguarda tutte le calamità naturali degli ultimi vent'anni e che mi auguro si chiuda. È in corso una trattativa molto delicata tra il Governo e l'Unione europea, per cui non si può scherzare con queste cose, né si può parlare di imbarazzo.

Non vi è alcun imbarazzo, ma semmai la volontà di far fronte a queste esigenze, nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, che è ciò che si chiede di apporre in calce all'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, accetta la riformulazione proposta e insiste per la votazione?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G20.100 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G20.100 (testo 2), presentato dal senatore Candiani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G20.101 è stato accolto come raccomandazione.

Senatrice Bellot, insiste per la votazione?

BELLOT *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi aggancio a quanto il mio collega Candiani ha appena detto: o c'è una forte volontà di promettere e non dare o ve n'è anche una di prendere in giro aree e regioni che hanno subito danni enormi.

Chiediamo che siano sollevati dal Patto di stabilità quei comuni del Veneto che hanno subito ingenti danni a seguito dell'alluvione di fine dicembre 2013 e di gennaio e febbraio 2014. Chiediamo di non dover sottostare assolutamente ad un'Europa che, come dice il Governo, impone addirittura dei vincoli sul dare a chi ha subito danni. Crediamo che siano altre le situazioni sulle quali l'Europa può dare vessazioni, anche per verificare il nostro comportamento ed il nostro modo di attuare le regole europee. Di fronte, però, alle gravi situazioni di disagio ambientale e di dissesto delle aree che hanno subito danni, riteniamo veramente inaccettabile che il nostro Governo debba piegarsi e chinarsi al volere dell'Europa. Abbiamo delle aree economicamente sviluppate che hanno sempre dato, portano ricchezza e hanno il diritto di rialzare la testa, e non chiedono nulla se non uno svincolo dal Patto di

stabilità. Non accettiamo assolutamente, per l'ennesima volta, la richiesta di riformulazione del testo mirata ad un'accettazione blanda da parte del Governo.
Chiediamo che una volta per tutte sia data la possibilità a queste aree di produrre, anche nell'interesse delle aree che in questo momento stanno succhiando le nostre risorse.
LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, vorrei chiedere al proponente o ad altri colleghi, non disponendo delle relative informazioni, se per quest'evento calamitoso è già stata fatta o meno la dichiarazione dello stato di emergenza.
È una notizia che eventualmente potrebbe cambiare il parere laddove ne siate a conoscenza.
BELLOT *(LN-Aut)*. Sì, certo. Questo quantificando anche i danni sia di tutta la situazione, in particolare nel bellunese, a seguito degli eventi alluvionali e delle nevicate che hanno piegato la regione. Chiediamo il suddetto svincolo dal Patto di Stabilità.
LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Questo è chiaro, senatrice, perché è scritto nel testo che ha appena illustrato, ma le avevo chiesto un altro dato: per quest'evento specifico cui lei si riferisce, non disponendo di informazioni in tal senso, vorrei sapere se vi è stata la dichiarazione dello stato di d'emergenza.
BELLOT *(LN-Aut)*. Sì, signor Sottosegretario.
LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Allora, sul presupposto che vi sia stata la dichiarazione dello stato di emergenza, si può cambiare il parere in senso favorevole, ponendo in relazione, però, quest'impegno alla dichiarazione dello stato di emergenza e, quindi, con questa riformulazione.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G20.101 (testo 2) e G20.0.200 non verranno posti ai voti.
L'emendamento 20-*bis*.0.1 è improponibile.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione, che si danno per illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
LEGNINI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme.
PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento X1.1, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento X1.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento X1.2, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento X1.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento X1.3, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1450

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

MARAN *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, rinvio per le osservazioni di merito alle considerazioni svolte nel corso della discussione generale.

Confermo il giudizio positivo di Scelta Civica su questo provvedimento. Rilevo che una parte fondamentale del provvedimento, vale a dire gli articoli che riguardano la Capitale, porta il segno del lavoro fatto dal Senato nelle precedenti edizioni del decreto.

Confermo il giudizio positivo sul provvedimento, anche se la sua natura emergenziale e la molteplicità delle situazioni di crisi della finanza locale su cui interviene devono far riflettere su come il sistema degli enti locali e della loro finanza abbia gradualmente perso un equilibrio sostenibile, senza che se ne sia costruito ancora uno nuovo.

Occorre, pertanto, avviare una riflessione che guardi ad un nuovo assetto finanziario, che tuttavia non può che partire da nuovi modelli organizzativi fondati sulle aggregazioni, sulla specializzazione, sulla sussidiarietà: modelli che riducono i costi senza comprimere la qualità, perché la qualità delle città e di tutti i centri urbani, di medie e piccole dimensioni, è e deve restare l'elemento caratteristico ed identitario del nostro Paese.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie, che già esso aveva espresso in occasione dei due precedenti decreti su analoghe materie.

Arriviamo a questa conclusione perché - come illustrato molto bene dai relatori e nel corso della discussione generale - nel decreto vengono affrontate diverse problematiche complesse, che riguardano non solo Roma Capitale (quindi le difficoltà della città, la sua situazione finanziaria e la necessità prioritaria di dare una risposta diretta al Comune di Roma) ma anche altre questioni come le imposte locali e la declinazione puntuale della TARI, della TASI e dell'IMU. Pertanto, tutte le modifiche che sono state fatte non possono che essere condivise in quanto sicuramente consentiranno, soprattutto agli enti locali, di applicarle in maniera più elastica e più adeguata anche alle singole situazioni.

A nostro parere, c'è un piccolo neo per quanto riguarda l'aspetto più strettamente normativo, ossia il fatto che molte di queste norme e regole sono state distribuite su più interventi legislativi, e questo potrebbe creare dei problemi per quanto riguarda l'applicazione concreta dell'imposta.

Peraltro, va aggiunto che molte disposizioni non disciplinano solo il problema di Roma Capitale, ma anche aspetti che riguardano altri Comuni, altre realtà del Paese: dai Comuni di Lampedusa e Linosa, alle questioni del trasporto ferroviario della Regione Valle d'Aosta e della Regione Campania, ai problemi legati al sisma del 2009 in Abruzzo, all'Aquila. Quindi è apprezzabile che nel decreto il Governo abbia voluto dare risposta alle emergenze che ci sono nel Paese e che meritavano un immediato intervento da parte del Parlamento.

Abbiamo anche apprezzato l'accoglimento di alcuni ordini del giorno, in certi casi anche come raccomandazione, anche alla luce di alcune questioni che erano state sollevate nelle Commissioni competenti. Chiaramente questa è una seconda lettura che deve chiudere giustamente il provvedimento, vista l'urgenza e la necessità che esso sia convertito in legge, però c'è un po' di rammarico, perché ulteriori migliorie si potevano prevedere ed inserire.

In alcuni specifici ordini del giorno abbiamo sollecitato anche interventi che riguardano le questioni, sempre di tipo fiscale e di imposte, che erano state inserite nel famoso disegno di legge del senatore Zanda ed altri senatori; provvedimento che abbiamo sollecitato e sollecitiamo affinché venga esaminato in Commissione in sede legislativa anche alla Camera, perché completerebbe il quadro generale, visto che appunto è l'insieme di più norme, di più decreti. Auspichiamo che il Governo se ne faccia carico anche nell'altro ramo del Parlamento, affinché quel disegno di legge, che è già stato approvato in sede deliberante al Senato, venga approvato al più presto anche alla Camera e quindi diventi legge. È importante, dal momento che vi sono state inserite molte delle norme che riguardano gli enti locali, in modo da avere un quadro più completo per quanto riguarda questa materia.

Non ripeto altri concetti che ho già avuto modo di annunciare nelle precedenti dichiarazioni di voto. Ovviamente l'auspicio (questo lo dico soprattutto per la collega Zanoni, che in maniera sempre puntuale si è fatta carico dei precedenti provvedimenti, e anche di quello in esame) è che finalmente si possa portare a termine, visto l'impegno che vi è stato messo, questo provvedimento, che è molto atteso da Roma, ma non solo.

Quindi, a nome del Gruppo Per le Autonomie PSI-MAIE dichiaro il voto favorevole. *(Applausi dei senatori dei senatori Laniece e Tonini).*

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, voteremo contro il provvedimento in esame senza alcuna esitazione, invitando anche il resto dell'Assemblea a farlo, ma sappiamo che loro hanno l'ordine di partito di votarlo assolutamente. Pazienza, vedremo le conseguenze; conseguenze che poi, senza ombra di dubbio, verranno riversate su tutti i cittadini italiani.

Oggi però non convertiamo solo il salva Roma 3. Chiariamo bene, per chi non è avvezzo a tutte queste magie delle Aule parlamentari, che oggi stiamo votando anche una specie di sanatoria totale degli effetti che hanno determinato il salva Roma 1 e il salva Roma 2, perché quello di oggi è il 3. Questo elemento è stato considerato solo marginalmente dalle Commissioni referenti, ma comporta effetti sostanziali e incostituzionali. È stata presentata una questione pregiudiziale che evidenziava proprio queste particolarità, ma anche in questo caso, siccome bisogna tirar dritto, si è votato contro.

A tal proposito, vorrei ricordare, signor Presidente, che il Governo ha compiuto un atto incostituzionale, perché ha esercitato un potere che non gli compete. L'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione stabilisce infatti che sono le Camere l'unica istituzione che può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Oltre allo strumento adottato (il decreto-legge, ovvero un provvedimento urgente, impellente, perché bisogna far subito) e al metodo seguito (la reiterazione), contestiamo anche i contenuti di questo provvedimento, che interviene in materia sia di TARI che di TASI. Si tratta di imposte introdotte solo tre mesi fa, con la legge di stabilità 2014, ma già bisognose di manutenzione. Quindi, avete adottato un provvedimento tre mesi fa e già adesso, cioè subito, bisogna provvedere a correggerlo! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

E, ovviamente, cosa si fa? Si opera un ritocco in aumento delle tariffe, procedendo con il metodo proprio di un sistema di imposizione immobiliare del tutto schizofrenico, ingestibile sia per i cittadini che per i Comuni. Un metodo che al momento crea caos, incertezza di gettito ed incertezza di pagamento: in altre parole, un vero «casino»!

Si creano nuove tasse senza che ad esse corrisponda direttamente, come dovrebbe, un miglioramento dei servizi. Quindi, i cittadini più pagano meno servizi ricevono! E non può che essere così, perché fino a che non si realizzerà un vero federalismo fiscale che associ all'imposizione locale l'assunzione di

responsabilità da parte degli enti, purtroppo ci saranno sempre amministratori che continueranno ad aumentare le tasse ai loro cittadini - e abbiamo visto che le imposte locali sono salite a livelli vertiginosi - e magari, non dico l'anno prossimo ma sicuramente fra un paio d'anni ci ritroveremo in quest'Aula, se esisterà ancora il Senato, o in quella della Camera a votare un altro decreto salva Roma.

Non è stata accolta nessuna delle nostre proposte volte a fissare il principio che nella ripartizione delle risorse assegnate ai Comuni debbano essere premiati quelli virtuosi. Nessun criterio di virtuosità è stato premiato, mentre numerosi sono stati i premi dati a chi male ha amministrato.

Prendiamo, ad esempio, la norma che nessuno sa: il salva Comune di Napoli (tutti infatti parlano del Comune di Roma, ma all'interno del provvedimento c'è anche il salva Napoli). Il Comune di Napoli è ormai infatti sull'orlo del dissesto: ebbene, riteniamo sbagliato intervenire in favore di questi Comuni senza far sì che gli amministratori si assumano la responsabilità - ripeto: la responsabilità - di quello che hanno fatto.

I dispositivi per salvare Napoli sono la reazione del Governo contro l'attività di un organo di Stato: la Corte dei conti della Campania, che il 20 gennaio 2014 ha sancito il dissesto del Comune di Napoli.

Per la Corte il bilancio del Comune partenopeo è costruito sui residui attivi, imposte, multe e sanzioni che non saranno mai riscossi: in altre parole è falso. E invece cosa succede? I giudici contabili hanno contestato la formulazione adottata nel bilancio; il Comune di Napoli ha presentato un piano di riequilibrio, ma la Corte dei conti, attenta, ha capito che anche questo non andava bene e non risolveva nulla: nulla. La Corte dei conti ha stigmatizzato anche i costi che sono inseriti, perché si sono dimenticati di inserire anche un costo del personale che varia dai 50 ai 100 milioni. La Corte, infatti, per quanto riguarda questo piano di riequilibrio, ha affermato che il Comune di Napoli esprime l'assenza da parte dell'ente di un effettivo controllo delle operazioni poste in essere e di quelle da intraprendere (ovvero: è amministrato male). E il Governo cosa fa? «Ma no, non preoccupiamoci»: la risposta del Governo non è stata di imporre un immediato commissariamento per porre fine a questo scempio, ma di allungare i tempi e dare alla stessa amministrazione, quella che ha portato il Comune di Napoli a questo punto, la possibilità di proporre un nuovo piano, alla faccia anche della Corte dei conti.

L'unica reazione del sindaco di Napoli alla deliberazione della Corte dei conti, che attesta la palese incapacità dell'amministrazione comunale di assolvere ai propri doveri, è stata quella di invocare il salva Napoli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. E tale misura c'è, lo ripeto, nel provvedimento al nostro esame, insieme al salva Roma.

Siamo ovviamente contrari a questo provvedimento perché l'articolo 16 reca tutte quelle norme che portano a salvare il Comune di Roma. Vorrei ricordare che a tale Comune si è permesso di porre i suoi debiti, che già hanno raggiunto una cifra esorbitante, fuori bilancio *ante* 2008!

VOCE DAL GRUPPO *LN-Aut*. Vergogna!

COMAROLI *(LN-Aut)*. È una cosa vergognosa, gli si dice: «No, mettili nella gestione commissariale straordinaria del debito: tanto...» Oltre al fatto che per il debito *ante* 2008 già allora sono stati dati al Comune di Roma quasi 20 miliardi e che quindi noi tutti gli anni dobbiamo sborsare 500 milioni, il commissario di questa *bad company* dice che questi soldi non sono sufficienti e che presto ne dovremo dare altri 200 milioni all'anno, per un totale di 700 milioni annui. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Tutto questo debito è stato bello perché adesso anche il Governo dice: «No non diamo soldi a Roma, non c'è un esborso». Si tratta però di un artifizio contabile, Presidente, perché si tolgono questi debiti dal bilancio di Roma e si mettono nella gestione commissariale. Faccio presente a tutti voi, colleghi, che ciò è presente anche nella relazione tecnica: quindi non siamo noi della Lega, brutti e cattivi, ad avercela con Roma, ma lo dice anche la relazione tecnica, quando afferma che nel lungo periodo questi debiti cadranno, ancora una volta, su tutti noi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Signor Presidente, dispiace che non si voglia capire la differenza fra chi amministra bene e chi amministra male: ci sono tanti amministratori che, nonostante tutte le nuove regole imposte dal Patto di stabilità, nonostante tutti i tagli che il Governo ha effettuato a questi Comuni, nonostante tutto, riescono a dare servizi ai loro cittadini e riescono a chiudere il loro bilancio in pareggio.

Ecco, Presidente, noi vorremmo che tutti i Comuni, tutti gli amministratori fossero in grado di gestire in questo modo, perché i cittadini se lo meritano. E gli amministratori che non sono in grado di gestire i soldi pubblici devono andare a casa! Bisogna far loro l'azione di responsabilità, perché gestire i soldi dei cittadini è una cosa importante. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà convintamente contro la conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Si tratta, infatti, della solita strenna, cui ormai i catto-comunisti, il Partito Democratico ci ha abituati, per il Comune di Roma. Viene chiamato salva Roma, ma è piuttosto il salva clientelismo dei posti, delle assunzioni, degli appalti e dei subappalti dati per i vari servizi, che sono di gran lunga superiori alla media nazionale, ma vorrei dire anche alla media europea, se non a quella mondiale.

È da un certo periodo che ogni tanto, quando c'è un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, c'è la norma salva Roma. Ormai sono mesi che dibattiamo di questi contributi straordinari, dati ad una città che ovviamente merita, in quanto città capoluogo e Capitale, certe attenzioni, ma i suoi amministratori e l'attuale sindaco, che non è in grado di amministrare, non meritano che anche gli altri cittadini italiani vengano a spendere per Roma. *(Applausi del senatore Candiani).* Che si alzi l'IRPEF per i suoi cittadini, che almeno la prossima volta ci penseranno due volte prima di votarlo. *(Applausi del senatore Candiani).*

E poi cosa si fa per il Sud? Si diceva prima con il senatore Compagnone che si danno i soldi a Roma o all'Expo o al Maggio fiorentino e ad altri eventi del genere, ma al Sud non si dà mai nulla. Anzi, al Sud si dà qualcosa: si dà la possibilità che arrivino decine di migliaia, centinaia di migliaia di clandestini. Questa è la risorsa del Sud. Addirittura, con l'operazione Mare Nostrum, li andiamo a prendere: gli scafisti non devono neanche fare tanta fatica per portarli sulle coste, perché ce li portiamo noi, togliamo agli scafisti un po' del lavoro.

Perché arrivano? I clandestini arrivano perché non si fa della prevenzione, perché non esistono un Governo, un Presidente del Consiglio e un Ministro degli affari esteri che siano riconosciuti come tali a livello internazionale, perché sono dei gregari, sono servi sciocchi dei potenti, della Merkel o di Sarkozy. Ma che vergogna vedere che siamo in mano a delle tribù della Libia. Non esiste più un Governo, non esistono più Presidenti del Consiglio né Ministri come - per ricordarne qualcuno - Andreotti, De Michelis, Craxi o lo stesso Berlusconi, che erano riusciti a interloquire con Mubarak, con Gheddafi, con Ben Alì, ed era lì che si faceva la prevenzione. Adesso invece siamo in mano a dei comici, genovesi o fiorentini, che ovviamente non hanno questo prestigio, questa capacità di intervenire sul problema fin dalle sue origini, come con un vaccino che non ci faccia ammalare.

Mi viene però un dubbio (il dubbio è laico): non ci sarà mica l'interesse da parte di qualcuno a far arrivare queste centinaia di migliaia di clandestini? Se è vero, com'è vero, che arriva mezzo miliardo dall'Europa, ma noi ne spendiamo molti di più, è ancor più vero che ad ogni clandestino noi diamo 35 euro, e guarda caso ci sono le associazioni, gli appalti, c'è un grande *business* sul caro clandestino, e noi lo portiamo avanti. Non possiamo lasciare al Sud solo questo onere, che poi è gestito ovviamente a livello di associazioni e di certe culture catto-comuniste. Ecco perché riteniamo che si debba fare di più ed investire di più nel Sud, ma non per far arrivare gli stranieri clandestini nel disinteresse completo dell'Europa.

Quanto ai Comuni virtuosi, diceva prima la senatrice Comaroli, a ragione, che li si penalizzano: ma perché? Perché di norma i Comuni virtuosi non sono amministrati da una cultura catto-comunista. Si cerca quindi di proteggere il loro substrato, che non riesce a portare i Comuni ad avere autonomia finanziaria, continuando a penalizzare i Comuni virtuosi a favore di quelli meno virtuosi, o addirittura in fase di dissesto finanziario, per assegnare a questi poi ovviamente i contributi, perché è lì che si deve fare clientelismo politico. Altro che voto di scambio politico-mafioso: non si fa solo al Sud, ma ovunque in Italia, soprattutto nelle città e nei Comuni rossi dell'Italia centrale. Ma di questo ho già

avuto modo di parlare ampiamente.

Quanto poi ad Equitalia, ma che vergogna darle il potere di vita e di morte delle nostre imprese!

E ancora, poi, la malagiustizia, che ha potere di vita e di morte sulle nostre imprese. Ieri ho assistito all'ennesimo tonfo della giustizia e del garantismo in Italia: mi riferisco al cosiddetto accordo Grasso tra Partito Democratico giustizialista e Movimento 5 Stelle che regna nella Commissione giustizia. È stata affossata anche la responsabilità civile dei magistrati: il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle - ma io dico Renzi e Grillo, che vogliono avere *benefit* dai magistrati - non li vogliono toccare. Non tutti i cittadini sono uguali: c'è chi appartiene ad una casta che, se anche sbaglia e porta al dissesto economico una Nazione, non paga. Ricordo che lo scorso anno abbiamo avuto solo 9 miliardi di investimenti stranieri in Italia, mentre la vicina Spagna ne ha avuti 42, perché lì non c'è una magistratura politicizzata.

Riteniamo quindi che, per questi e per altri motivi che sono emersi nel corso della discussione generale, non ci siano proprio le condizioni per approvare questo provvedimento, del quale avevamo già votato l'incostituzionalità. In particolare, ritenevamo che non lo si dovesse neanche portare all'esame dell'Aula, trattandosi della conversione di un decreto-legge - come il collega Mandelli ha ben illustrato - senza capo né coda, che è solo una strenna per certe città e certi Comuni male amministrati dall'attuale sinistra e dall'attuale gruppo dirigente, che ovviamente non ha prestigio internazionale.

Tutto questo ci fa rimpiangere ovviamente i nostri Padri fondatori, chi cioè ha portato l'Italia ad essere la quinta potenza economica al mondo, una potenza che si faceva sentire quando arrivava in Europa, in Commissione o ai vertici dei Capi di Stato e di Governo, o al G7 o al G8. Questo ovviamente dava noia, ed ecco allora la mancanza di prestigio internazionale.

A ulteriore dimostrazione della mancanza di prestigio internazionale dell'Italia basti pensare al fatto che i nostri marò si trovano ancora in India e nessuno vede ancora la luce alla fine del tunnel: non si vede nulla, c'è buio completo, perché a livello internazionale ci considerano dei vassali, tant'è che i nostri ultimi Presidenti del Consiglio, prima di essere eletti a guidare il Governo, si sono dovuti andare ad accreditare dalla Merkel o da Hollande.

Per questi e per centomila altri motivi voteremo convintamente contro questo provvedimento. *(Applausi del senatore Compagnone)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, finalmente il decreto-legge salva Roma 3 verrà approvato, e forse ci eviteremo un salva Roma 4 (o sarà un 3-*bis*, dovesse verificarsi nei prossimi mesi e nel prossimo anno l'inadeguatezza delle misure prese per superare la condizione di crisi finanziaria della città Capitale d'Italia).

Noi abbiamo difeso questo provvedimento, anche limitando la nostra azione di opposizione in questa circostanza, e non soltanto in questa, ma anche nell'esame del precedente decreto-legge poi ritirato dal Governo in fase di discussione alla Camera. Lo abbiamo difeso perché pensiamo ai problemi della città Capitale d'Italia, di Roma, che non è solo la Capitale d'Italia, ma è una delle città più importanti del mondo e rappresenta la culla di una cultura così penetrata nelle altre culture e nelle relazioni con altre identità, con altre comunità e con altri popoli: è una città sentita da tutti come qualcosa di più della Capitale di un Paese. È sentita da tutti in questo modo, anche perché è il centro di una delle religioni più diffuse al mondo, quella cristiana cattolica, una delle religioni più attente ai diritti degli uomini e delle donne del nostro pianeta e che tanti meriti, oltre ad altri limiti, ha comunque acquisito nei secoli.

Pertanto, porsi i problemi di Roma, la città Capitale d'Italia, che ha un valore culturale economico, sociale e politico che trascende i confini nazionali, è un qualcosa che abbiamo sentito come un dovere, atteso che non facciamo l'opposizione solamente per contrastare qualcuno ma per costruire. A distruggere, infatti, sono capaci tutti, signor Presidente, mentre a costruire siamo capaci in pochi: ripeto, a costruire siamo capaci in pochi. Oggi gira la moda che è meglio distruggere. Altri si sarebbero accontentati molto di più dell'ennesimo fallimento di questo provvedimento; molti altri lo avrebbero

voluto e lo vorranno e si manifesteranno col voto; molti fanno la rincorsa al tanto peggio tanto meglio. Noi non siamo di questa partita, non ci interessa.

Non siamo passati al Partito Democratico, lo dico tanto per chiarire, e in campagna elettorale sosteniamo convintamente la lista «L'altra Europa con Tsipras»; l'altra Europa, quella che a voi non piace, perché è un'Europa più giusta: parte dalle comunità, dai cittadini, dalle persone, dagli uomini e dalle donne di questo Continente. Parte dalla prospettiva che bisogna estendere e non comprimere i diritti; parte dalla prospettiva che bisogna dare stabilità occupazionale, lavoro, possibilità di crescita, affermazione della personalità umana, piuttosto che spingere verso la precarietà, sostenere i profitti, anche quelli degli ingordi.

Io so che questa Europa non vi piace. A noi piace così, piace pensarla in questo modo, piace pensarla come rispettosa delle identità e dei bisogni di tutti.

Signor Presidente, il decreto salva Roma, che sta per essere approvato, è stato spogliato di tutti gli articoli relativi all'emergenza della Sardegna dopo l'alluvione. Non c'è comunità che sia stata trattata peggio dal Governo e dal Parlamento della Sardegna: di fronte alle decine di morti - e lo sottolineo - per l'evento calamitoso del novembre scorso, ad oggi la risposta è zero! È una responsabilità politica gravissima! Non basta l'ennesimo ordine del giorno che abbiamo votato.

In attesa che alla Camera i deputati facciano il loro dovere (solo per questo, io sarei per l'abolizione di quel ramo del Parlamento), giace il disegno di legge che gran parte di noi senatori abbiamo sottoscritto e che è stato approvato in sede deliberante dalla 5a Commissione permanente del Senato... *(Il microfono si disattiva)*.

PRESIDENTE. Non funziona il microfono, temo, e questo crea un problema ai nostri collaboratori.

URAS *(Misto-SEL)*. Posso anche fare a meno di proseguire. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD e M5S)*.

PRESIDENTE. No, le chiedo caso mai di usarne un altro. È per i nostri collaboratori che devono seguire l'intervento. Io la sento bene, forse anche i colleghi, ma è per il resoconto stenografico.

URAS *(Misto-SEL)*. È chiaro che questa è una tecnica per contenermi nel momento in cui stavo colpendo chi dovevo colpire.

Come dicevo, questo disegno di legge giace lì. Signor Presidente, penso che tutti noi, a cominciare dalla Presidenza del Senato, si debba prendere contatto con il presidente della Camera Boldrini e con il presidente della V Commissione Boccia e sottolineare che la Sardegna sta aspettando. Tra un po', noi metteremo dei manifesti - lo dico io - a Roma, nella città Capitale (per la quale abbiamo votato e voteremo questo provvedimento), in cui sarà scritto: «Non ci sono solo i romani, anche i sardi hanno diritti». Farò l'elenco di tutte le Regioni che disgraziatamente hanno subìto calamità naturali, ma che hanno avuto risposte anche per eventi che si sono verificati successivamente a quello dello scorso novembre.

Penso che noi tutti ci dovremmo fare carico della vicenda, senza lasciar passare il mese di maggio. Tra tutte le urgenze che ha posto il Governo Renzi, metta anche quella della Sardegna e dell'alluvione che l'ha colpita! Noi siamo pronti a venire in quest'Aula anche il sabato e la domenica per approvare quel provvedimento, e molto più volentieri che per approvare il *Job act* o altri strumenti di questa natura. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD. Congratulazioni)*.

MANCUSO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(NCD)*. Signor Presidente, ci apprestiamo finalmente ad approvare questa normativa, che è stato oggetto di un *iter* parlamentare particolarmente travagliato, laborioso e sofferto. Nonostante porti con sé le incongruenze che sono state lamentate da chi mi ha preceduto, il decreto è stato fortemente voluto dal Governo attuale e da quello precedente e fa uno sforzo per rattoppare alcune falle che servono a dare stabilità ad una nave già di per sé poco stabile.

Parlo di rattoppi, perché è evidente che buona parte della materia contenuta in questo decreto-legge necessita di una revisione complessiva e di una strutturazione organica (per esempio, la materia che riguarda i tributi locali o lo stesso Salva Roma) per evitare, come si è detto, che ci sia la riproposizione

in futuro degli stessi argomenti e che, quindi, ci sia il salva Roma *ter, quater* e così via.

Il decreto-legge contiene delle misure che sono oggettivamente utili a mettere ordine in alcuni settori soprattutto degli enti locali, a risanarne i bilanci, ad armonizzarne la spesa senza ricorrere alla sanatoria di rito che potrebbe inficiare, vanificare il principio della responsabilizzazione degli amministratori e il criterio del buon governo.

Chiaramente, Roma è la città più beneficiata da questo decreto-legge. Noi vogliamo sottrarci alla caccia alle streghe che si è fatta circa le responsabilità dello sfascio in cui è stata portata Roma dai governi degli ultimi vent'anni, anche perché si sono fatte delle speculazioni politiche a volte contraddittorie che sono state spesso costruite ad arte anche dagli stessi artefici (e dai loro amici) dello sfascio di Roma, giusto per fare un gioco a scarica barile e per confondere le idee alla gente. Ma non vogliamo per questo sottrarci ad una verifica di ordine politico e gestionale.

L'intervento su Roma, a mio avviso, è sbagliato considerarlo un salvataggio. È un intervento assolutamente corretto, che si deve fare perché Roma è una città che non può essere paragonata ad altre, in quanto è la Capitale, è il centro politico e istituzionale del Paese e su essa gravano una serie di oneri anche imprevedibili che altre grandi città non sono costrette a sopportare.

Ma proprio per questo ruolo centrale che Roma riveste sarebbe utile che le amministrazioni future si ispirassero a principi di buon governo, a modelli che siano un esempio per il resto della Nazione. Roma non può essere il centro di una dilagante cultura di malgoverno fondata sul clientelismo e sugli interessi di partito, ma deve essere attraversata da una trasformazione di pensiero e di principi che coinvolga la classe politica e anche l'apparato burocratico.

In questa logica non possiamo non esprimere apprezzamenti per le norme che impongono al Comune di Roma una ricognizione sulle cause che hanno prodotto la formazione del debito, del disavanzo di bilancio nella parte corrente negli anni precedenti e di prevedere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio del bilancio.

Si tratta di un vero e proprio piano di rientro assolutamente rigoroso, a scadenze precise a cui il Comune di Roma si dovrà sottoporre sotto la costante verifica e il monitoraggio del Ministero dell'economia.

Si tratta di una manovra finanziaria che genererà risparmi per decine di milioni, taglierà decine di poltrone e colpirà, finalmente, gli aspetti degenerativi delle aziende partecipate, che a Roma, come nel resto dell'Italia, hanno prodotto prevalentemente danni alla pubblica amministrazione perché utilizzate come veicolo di collocazione clientelare a discapito delle stesse aziende, tradendo il principio per cui erano nate.

Il decreto è chiamato salva Roma, ma non è chiaramente limitato alle misure a favore della città di Roma. Apprezziamo anche le misure a favore di altri enti locali, che individuano percorsi capaci di unire rigore e sostenibilità per accompagnare il difficile lavoro di risanamento e riconquista di un equilibrio di bilancio di centinaia di Comuni che si trovano in precarie condizioni finanziarie, salvaguardando il pagamento dei crediti delle imprese per quei Comuni che aspettano il piano di rientro: ciò, al fine di non far ricadere sui bilanci delle imprese i costi derivanti da una cattiva amministrazione.

Vi sono poi gli interventi sui tributi locali, nelle more di una risistemazione organica della finanza locale, di cui ci dobbiamo occupare rapidamente per fare chiarezza, semplificare ed alleggerire il sistema dei tributi comunali, ricostruendo le basi di una corretta autonomia impositiva che ripristini chiarezza nel rapporto tra sindaci e cittadini.

È valida anche la correzione sulla TARI, che introduce il principio di proporzionalità tra i rifiuti prodotti e quelli conferiti, e che agirà sicuramente come deterrente per la produzione di rifiuti. Infine, vi è anche l'intervento sulla TASI, con dei vantaggi per i possessori di abitazioni principali e per quelle date in uso ai familiari.

Noi del Nuovo Centrodestra rivendichiamo con orgoglio il successo ottenuto per l'esclusione della TASI sui terreni agricoli. Riteniamo che questo possa essere un modo per dare una spinta ai fini della ripresa di questo importante settore produttivo.

Anche le altre misure di cui si è parlato riteniamo siano utili: penso alle disposizioni che si riferisco agli edifici scolastici, a Lampedusa e all'Aquila.

Per concludere, signor Presidente, rifiutiamo totalmente l'impostazione che vede questo decreto-legge come portatore di aumenti di imposizione per cittadini e imprese, oppure di sanatorie per quei Comuni ed enti locali che nel passato hanno avuto una gestione dissennata dei propri bilanci. Il decreto-legge contiene una serie di norme e di misure, buona parte delle quali concordate anche con l'ANCI, che vanno a favore dei cittadini e delle imprese e che ristabiliscono un rapporto equilibrato e sano tra Stato e amministrazioni locali. Tutto ciò, in linea con lo spirito di una pubblica amministrazione più efficiente ed efficace, attenta alla semplificazione e - soprattutto - al recupero del rapporto con i cittadini, le imprese e le famiglie, a favore dei quali va sostanzialmente questo decreto-legge.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Nuovo Centrodestra voterà a favore della conversione in legge di questo decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo NCD e dei senatori Sangalli e Zanoni)*.

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, il provvedimento in votazione mantiene sicuramente il suo carattere controverso, non soltanto in ragione del suo contenuto, ma anche e soprattutto per i precedenti politici e parlamentari che hanno condizionato la trattazione dei decreti omologhi nei mesi passati e che hanno dato adito alle solite strumentalizzazioni politiche, di cui siamo stati vittima anche oggi.

Sicuramente il provvedimento si inserisce in un discorso di emergenza, soprattutto per far fronte alle criticità di finanza locale e alla situazione di crisi finanziaria degli enti territoriali. Ma sarebbe stato più opportuno individuare delle forme diverse di intervento, eventualmente differenziando quelle strettamente urgenti da quelle degne di maggiore approfondimento, senza procedere con l'ennesimo decreto d'urgenza, anche in considerazione del fatto che questo arriva dopo ben due decreti?legge, entrambi non convertiti e la cui *impasse* parlamentare è stata sicuramente una delle pagine meno virtuose.

Parlare poi di decreto salva Roma ritengo sia abbastanza strumentale, considerando il *mare magnum* che questo provvedimento rappresenta. Potremmo più che altro parlare di salva Italia, in ragione della varietà geografica e funzionale degli interventi, ma preferisco non plagiare vecchi appellativi di decreti. Sicuramente, sul versante romano, ritengo sia doveroso mettere sotto il riflettore dell'attenzione istituzionale e pubblica soprattutto le società partecipate, in merito alle quali il decreto prevede una relazione, considerando il *deficit* di cui le stesse sono state veicolo. E fa particolarmente riflettere - permettetemi questa lecita divagazione - il fatto che proprio oggi siano stati pubblicati dei bandi di assunzione da parte di alcune di queste (ATAC ad esempio), per circa 400 nuovi posti di lavoro. Questa non vuole essere assolutamente una condanna del giusto ed auspicabile *turnover* lavorativo, ma in una società in difficoltà ci aspettiamo delle manovre sicuramente differenti.

Si continua a sentir parlare di interventi di salvataggio a vantaggio di Roma, condannati da più parti. Ma - e credo che in tanti converranno - non potrebbe essere altrimenti, considerando che parliamo della capitale, di un centro politico e istituzionale, sulla quale pesano maggiori oneri in termini di gestione ed organizzazione; e dunque, misure eccezionali possono essere tranquillamente previste.

Questo però non vuol dire legittimare o lasciar correre; significa invece creare le condizioni per un'inversione di rotta da parte dell'amministrazione capitolina. In questa direzione ben si inserisce l'approccio del sindaco Marino circa la sua volontà di procedere ad un massiccio piano di dismissione, razionalizzazione e riorganizzazione delle aziende, che potrebbero essere sottoposte alla cabina di regia sul piano di rientro in corso, introducendo misure in grado di operare dei risparmi reali sul versante nazionale, come è stato già sottolineato da alcuni colleghi. Vale la pena evidenziare che molte derive poco virtuose sono state alimentate anche da un'evidente confusione normativa, in ragione delle continue novellazioni di norme in materia di TARI, TASI ed IMU, che hanno prodotto un'incertezza nelle previsioni delle entrate.

Come accennavo prima, dunque, non si può far ruotare il decreto intorno alle misure per Roma

capitale, anche perché veicoleremmo un messaggio errato all'opinione pubblica, togliendo adeguata attenzione anche ad alcune questioni rilevanti oggetto del decreto. Mi riferisco alle norme che prolungano i tempi per i Comuni per la predisposizione, la rimodulazione e la conseguente deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ampliando la liquidità in mano ai Comuni per pagare i loro debiti.

I limiti finanziari dei Comuni sono un problema chiaro e sotto gli occhi di tutti, che si riflette inevitabilmente e dolorosamente sulle potenzialità del Comune e sulla qualità dei servizi e degli impegni presi con i cittadini. Non possiamo permettere che su questo fronte si proceda con misure d'urgenza, prive dunque di una certa progettualità e lungimiranza.

Pertanto, sarebbe auspicabile ragionare insieme al Governo per la definizione di uno strumento specifico, che dia ai Comuni gli strumenti necessari per definire un rientro dallo stato di dissesto, assicurando ai cittadini un'amministrazione in grado di garantire servizi essenziali e adeguati alle loro necessità.

Meritano attenzione anche le disposizioni che includono l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno nei confronti del Comune dell'Aquila per l'esercizio 2013 e che dispongono la non applicazione per l'anno 2014 dei tagli derivanti dalla *spending review* nei confronti della provincia e dello stesso Comune dell'Aquila, nonché degli altri Comuni del cratere interessati dal sisma dall'aprile 2009.

Appare comunque abbastanza chiaro che il provvedimento in esame include molte, troppe misure che avrebbero meritato tempi e modalità di approdo diversi, perché si rischia di fraintendere il carattere di inderogabilità di alcune misure, legittimando quella speculazione politica e quell'ostruzionismo parlamentare che, motivati da una o più disposizioni, finiscono per colpire anche quelle di buonsenso.

Questo è il punto su cui voglio chiamare a riflettere il Governo: in nome della responsabilità e della chiarezza che ci contraddistinguono, vogliamo votare a favore di questo provvedimento, con il serio auspicio che provvedimenti del genere non siano più collocati all'ordine del giorno del Parlamento, ma che di contro si proceda a definire strumenti legislativi specifici in grado di evitare l'emergenza o comunque di gestirla in maniera efficace, senza creare nuove e inutili occasioni di scontro e speculazione politica.

Ribadisco pertanto il voto favorevole da parte del Gruppo Per l'Italia, ma condizionato al provvedimento in votazione, certo che una maggiore responsabilità e progettualità di lungo periodo possa alimentare modalità d'intervento nuove e più fattive per le esigenze delle amministrazioni locali e, più in generale, di una società civile in evoluzione. *(Applausi dal Gruppo PI. Congratulazioni)*.

BERTOROTTA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Cari colleghe e colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare è un decreto-legge che in parte dovremmo conoscere a memoria. In effetti, è la terza volta che quest'Aula si riunisce per convertire in legge un decreto che dovrebbe risolvere la grave situazione del bilancio del Comune di Roma, già commissariato.

Tuttavia, sino ad oggi, non siamo stati capaci di farlo, perché non si va mai alla causa del dissesto: su 335 pagine di emendamenti, nessuno di questi ha ricevuto parere positivo da parte del Governo. È possibile che il Governo Renzi, come il precedente, il Governo Letta, non riesca a trovare neanche una proposta di modifica utile proveniente dall'opposizione (e quando parlo di opposizione non mi riferisco solo al Movimento 5 Stelle, che abbiamo capito risultarvi un Gruppo ostile, ma anche alla Lega e a Forza Italia, con cui siete alleati in molte scelte politiche)? Forse i provvedimenti proposti dal Governo sono perfetti?

La verità, comunque, è sempre la stessa: questo decreto avrebbe dovuto salvare Roma, mentre non la salverà affatto e fra qualche mese ci ritroveremo ad intervenire nuovamente sugli stessi provvedimenti. Vuole salvare il trasporto ferroviario nelle Regioni a statuto speciale, le Regioni colpite dal sisma, come l'Abruzzo, gli LSU delle istituzioni scolastiche e perfino Chioggia e Venezia. Scusate colleghi, ma cosa ci trovate di diverso dagli altri Atti Senato (come l'1149 e il 1215), cioè i primi due

provvedimenti denominati salva Roma? Certo, qualcosa di diverso c'è: questa volta il decreto-legge contiene disposizioni in materia di TARI e TASI o qualche proroga dei termini in materia di definizione agevolata delle cartelle di pagamento. E queste sono novità? O forse dovremmo dire che sono modifiche a quella legge di stabilità che avete approvato con tanto fervore votando la fiducia al Governo Letta?

Non vi accorgete che questi decreti-legge che si stanno susseguendo non sono capaci di trovare le vere soluzioni ai problemi di quest'Italia dilaniata dalla super disoccupazione e dalla super tassazione?

Sappiamo che questo decreto-legge è il primo del nuovo Governo, quello con il quale Renzi si sta giocando la credibilità davanti agli Italiani. Lo sappiamo.

A proposito di Roma, vorrei capire come mai un Comune come questo, che ci ospita, ha accumulato un debito così alto: saranno state tutte le società partecipate, costituite solo per il consenso politico, ma che spesso non svolgono neanche i servizi essenziali? Saranno stati gli stipendi dei dirigenti? Vi ricordo che su quattro dipendenti, uno è dirigente. Che facciamo di questi dirigenti? Li teniamo a gestire società che nemmeno svolgono servizi pubblici essenziali? Se questi dirigenti riuscissero magari a realizzare profitti e a raggiungere gli obiettivi per i quali sono stati assunti, allora potremmo ritenere meritevole quell'esborso, ma sinceramente non mi pare che questa sia la realtà, visto che Roma è una città commissariata e che neanche il commissario è in grado di capire le cause del disavanzo o forse non può solo dichiararle apertamente.

Con questo provvedimento si chiede al commissario di emanare un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo del bilancio di parte corrente e la natura e l'entità della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale. E ad ogni modo, di sicuro è importante che il commissario evidenzi quali siano le cause che hanno portato Roma ad avere un simile debito; ma credo che al momento dovremmo trovare le soluzioni per abbatterlo. Questo debito si potrebbe ridurre, ad esempio, eliminando tutti quegli enti pubblici inutili che - non è difficile capire - sono un coacervo di clientelismi e ritorni elettorali.

Il buco di bilancio di Roma è la dimostrazione della mala politica all'italiana, quella che dimentica che un efficiente trasporto pubblico, una costante pulizia delle strade, un'equa gestione delle risorse idriche, sono pochi ma buoni *input* per il turismo, per l'economia della città e per il benessere dei cittadini.

Questo provvedimento, quindi, se davvero voleva essere la novità, il cambiamento, doveva partire dalle soluzioni concrete e non dai proclami elettorali. Piuttosto che frequentare gli studi televisivi, il *Premier* dovrebbe studiare una strategia seria per ridare una ventata di speranza, ma quella vera. Certamente la finisca col dire che 80 euro salveranno gli italiani! La finisca di prendere in giro la gente!

Questo Esecutivo dovrebbe avere il coraggio di dare un taglio alle proroghe dei termini e finirla di fare il passo più lungo della gamba. Ad oggi, le previsioni troppo ottimistiche hanno causato lo svuotamento delle casse dello Stato e non il contrario.

Poi non lamentiamoci se i nostri Comuni sono costretti a gestire la cosa pubblica con mille difficoltà e contraddizioni. Se si stringe la corda, ovviamente sono sempre i cittadini a strozzarsi, e questo noi dobbiamo impedirlo. Così come dobbiamo impedire che amministratori incapaci di gestire con senno e responsabilità la cosa pubblica non vengano puniti per la loro cattiva gestione.

L'articolo 3 di questo decreto rende nulle le procedure di controllo da parte della Corte dei conti, come se quest'ultima fosse una nemica delle istituzioni pubbliche e non colei che indica le soluzioni. La tendenza politica è quella di derogare o rendere nulle le norme vigenti in materia di controlli contabili con l'adozione di specifiche disposizioni *ad hoc* per favorire determinati enti locali.

Ma a questo punto ci chiediamo: chi dovrebbe vigilare sui conti di questi ultimi? Lasciamo libero arbitrio, lasciamo che gli amministratori degli enti locali dissennati continuino a dilapidare quel poco di patrimonio che gli è dato in gestione?

Questo Governo non può impedire ad un organo costituzionale di svolgere il proprio compito, riconosciuto dalla Carta costituzionale, non potendo e non dovendo avere la presunzione di sostituirsi

ad esso.

Un Comune che non è capace di sostenersi tramite una politica locale equilibrata e ponderata, deve essere aiutato e spetta alla Corte dei Conti dichiarare quali siano le condizioni di salute di quella realtà e quali ambiti di azione finanziaria dovrebbero essere rimessi in gioco.

Questo provvedimento è espressione di una frenesia di errori di valutazione, ma soprattutto è frutto di una politica a favore delle *lobby* e di coloro che alle elezioni portano voti e consenso fasulli e condizionati. È un decreto-legge approssimativo e confusionario, che riunisce in sé quei provvedimenti cosiddetti bandiera, esprimendo in tutto e per tutto l'incapacità di fare politica con responsabilità, modestia e prudenza. Il titolo stesso del decreto racchiude disomogeneità ed eterogeneità, ma soprattutto esprime la mancanza dei presupposti di necessità, urgenza e straordinarietà, che qualora fossero positivamente riscontrati, risulterebbero viziati da una frequenza di reiterazione tale da alterare la natura necessariamente straordinaria e provvisoria del decreto-legge. La vera urgenza risiede nella volontà di rimediare agli errori commessi durante la sessione di bilancio.

Comunque per concludere, le necessità degli italiani sono ben diverse da quelle evidenziate in questo decreto. Per quanto dite di essere ligi e ossequiosi ai moniti del Presidente della Repubblica, anche in questa occasione avete dimostrato di essere come il figlio ribelle che non vuole ascoltare i richiami del padre. Anche questa volta avete dimostrato che vi piace sguazzare - passatemi il termine - nel *mare magnum* dell'abuso della decretazione d'urgenza e della disomogeneità dei decreti, mostrando fondamentalmente una indifferenza agghiacciante verso le pronunce della Corte costituzionale.

Noi non ci stiamo; riconosciamo a quest'ultima un ruolo di giudice delle leggi costituzionali, e ci atteniamo ai suoi moniti.

Pertanto, coerentemente con quanto sino ad ora detto e fatto, annuncio il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle e ricordo al Presidente del Consiglio che a questo Paese non serve il salvatore del mondo, ma una politica retta da uomini onesti. Ed oggi abbiamo l'ulteriore conferma che per ottenere questo dobbiamo urgentemente mandarvi tutti a casa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghi, il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, che stiamo discutendo, reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale e tanto altro che non ha nulla a che vedere con la materia. Molte disposizioni sono le stesse che erano contenute nel decreto-legge n. 126 del 2013, lasciato decadere perché alcuni emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare ne avevano reso i contenuti disomogenei alla luce della giurisprudenza costituzionale. Tali norme erano poi state inserite nel decreto-legge n. 151 del 2013, che non aveva conseguito migliore sorte.

Questo decreto presenta evidenti violazioni dei princìpi costituzionali, sia quelli della necessaria copertura, sia quelli che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza. È auspicabile pertanto da parte del Governo un più attento e rigoroso rispetto delle regole. Questo modo di procedere mostra tutti i limiti di questa maggioranza, formidabile sul piano della comunicazione, della propaganda e degli annunci, ma incapace di affrontare i problemi veri e di trovare le soluzioni. I problemi debbono essere affrontati con onestà intellettuale, con trasparenza e correttezza, per trovare soluzioni adeguate e non solo per ottenere consenso.

L'argomento più importante contenuto nel decreto, anche se relegato all'articolo 16, è la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune di Roma. A nostro avviso, le problematiche del Comune di Roma andavano affrontate con un provvedimento *ad hoc*, definitivo e risolutivo. Il Comune di Roma è un ente ingestibile e la responsabilità è tutta delle Giunte di sinistra che si sono avvicendate dal 1975 ad oggi.

Lo spreco di denaro pubblico, la malagestione, il clientelismo, le ruberie, le malversazioni, la corruzione che caratterizza il funzionamento del Comune di Roma sono un caso di scuola. La spesa corrente è sempre fuori controllo e di molto superiore alle entrate; i costi dei contratti di servizio gonfiati; per non parlare della gestione del personale, che è addirittura pirotecnica.

Il Comune di Roma ha il più alto rapporto dipendenti-popolazione d'Italia; premi e incentivi sono distribuiti ai dipendenti in aperta violazione di norme e contratti collettivi; le assunzioni effettuate in palese contrasto con regole e requisiti di accesso. A tal proposito, infatti, continuano le assunzioni di collaboratori di *staff* quando sarebbe possibile utilizzare l'abbondante personale a disposizione, per di più con stipendi doppi rispetto alle retribuzioni tabellari.

Con questo provvedimento si dispone ancora una volta - perché uguali disposizioni al riguardo in passato sono state largamente disattese e ignorate - che Roma Capitale, entro 120 giorni, trasmetta un rapporto ai Ministeri competenti che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale. Contestualmente si prevede anche la redazione, finalmente, di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio attuale, prevedendo a tale fine l'adozione di specifiche azioni amministrative anche per le società controllate. Ciò poi dovrà essere approvato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il bilancio corrente del Comune di Roma è intorno ai 6-7 miliardi di euro; le entrate correnti sono circa 5 miliardi di euro. Sicuramente la differenza è in parte, dovuta anche ai minori trasferimenti operati dallo Stato agli enti locali in questi anni per circa 500-600 milioni, ma la restante parte dipende sopratutto dalla mancata adozione di misure di razionalizzazione e contenimento della spesa che tutti i Comuni con gestioni serie e corrette hanno adottato. Ma non il Comune di Roma. Misure non assunte, ovviamente, per mancanza di senso di responsabilità, di coraggio e per gli indubbi riflessi che avrebbero avuto sul consenso.

È davvero incredibile che dopo sei anni dal decreto-legge n. 112 del 2008 sia ancora necessario un rapporto per stabilire cosa è successo e cosa bisogna fare.

Dall'audizione del commissario straordinario per il rientro del debito del Comune di Roma, Varazzani, svolta il mese scorso in Commissione bilancio, abbiamo potuto apprendere che il saldo provvisorio della massa passiva al 15 gennaio 2014 ammonta ancora a 14,97 miliardi, dopo cancellazioni, rettifiche e pagamenti avvenuti nel corso dell'anno 2013. Tutto per debiti *ante* aprile 2008; Alemanno non centra nulla su questo.

Il decreto-legge autorizza una serie di artifizi contabili tra i bilanci di Roma Capitale, società partecipate dal Comune e gestione commissariale, spostando partite creditorie e debitorie tra i rispettivi bilanci. In sostanza, si consolida la posizione patrimoniale del Comune di Roma, al quale sarebbe stato impossibile far quadrare il proprio bilancio corrente, a scapito delle società partecipate alle quali si trasferiscono le partite debitorie. Che importa? Intanto si va avanti e si evita il commissariamento del Comune di Roma, tanto le partecipate saranno sul mercato, e poco importa se varranno un po' di meno per i debiti che hanno sulle spalle. Ovviamente, le maggiori somme disponibili per il Comune di Roma sono esonerate dal vincolo del Patto di stabilità per gli anni 2013-2014.

Ricordo ancora che il piano di rientro è stato finanziato dallo Stato con 500 milioni di euro negli anni 2008, 2009 e 2010, mentre per gli anni successivi il contributo si è ridotto a 300 milioni e la differenza è stata coperta con risorse proprie del Comune di Roma reperite mediante addizionali. Ricordo che 500 milioni per tre anni e 300 milioni per quattro anni sono 2,7 miliardi di euro.

È incredibile e intollerabile il fatto che il Comune di Roma sprechi risorse attraverso gestioni disinvolte e scellerate e a pagare siano sempre e solo i cittadini, attraverso lo Stato o attraverso la tassazione diretta. Il Comune di Roma fa i debiti e i cittadini pagano.

Mentre nell'ultimo anno gli enti locali hanno avuto tagli ai trasferimenti per 2 miliardi di euro e altri tagli sono stati annunciati dl Governo, Roma continua a sprecare denaro pubblico.

Il decreto continua a prevedere, sempre per il Comune di Roma, per il biennio 2014-2015, la bella somma di 22,5 milioni di euro al fine di contribuire al superamento della crisi nel ciclo di gestione integrato dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale.

Caro senatore Uras, qui non si tratta di non voler bene a Roma, ma si tratta di pretendere un corretto utilizzo del denaro pubblico nell'interesse anche dei cittadini romani, costretti a subire tassazioni

aggiuntive pesantissime.

Un altro argomento contenuto nel provvedimento concerne i correttivi alla legge di stabilità riguardanti le disposizioni sulla TARI e sulla TASI.

Come abbiamo più volte sottolineato, la TASI, il nuovo tributo sui servizi indivisibili, non è altro che un espediente per reintrodurre l'IMU sulla prima casa.

In occasione dell'esame della legge di stabilità ci siamo battuti per contenere il tetto massimo dell'aliquota alla quale può essere sottoposto l'immobile adibito ad abitazione principale non oltre lo 0,25 per cento. Per le altre tipologie di immobili era stato previsto che la TASI non potesse superare 1' 1,06 per cento.

Con questo provvedimento si consente ai Comuni di applicare, senza alcun controllo e senza alcun limite di introito, un'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per cento sia sull'abitazione principale che sugli altri immobili; tassazione che determinerà un prelievo superiore a quello determinato dall'IMU (si parla di 32 miliardi complessivi).

Tale possibilità è stata giustificata con lo scopo di finanziare le detrazioni sulla prima casa che i Comuni, bontà loro, vorranno concedere senza comunque alcun obbligo di corrispondenza.

Sia alla Camera che in Commissione abbiamo chiesto che tutti i Comuni che applicano la maggiorazione TASI fossero obbligati almeno ad allegare al bilancio consuntivo uno specifico prospetto a garanzia e difesa dei cittadini, indicante analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente a fronte dell'incremento di aliquota e le modalità con cui tali risorse sono state utilizzate per le detrazioni alle famiglie.

Anche su questo, ancora una volta, avete fatto orecchie da mercante. A nostro avviso, sarebbe stato meglio stabilire, come per la vecchia IMU, la detrazione di 200 euro per la prima casa e di 50 euro per ogni figlio a carico fino ai 26 anni. Giustamente, il presidente di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani ha fatto rilevare che il passaggio dall'ICI all'IMU, con il contestuale e spropositato aumento dei moltiplicatori catastali, ha generato a carico di famiglie e imprese l'effetto di una patrimoniale straordinaria di 355 miliardi di euro, causando una massiccia caduta oltre che del numero di compravendite, anche del valore degli immobili. Con l'introduzione della TASI, sugli italiani graverà una patrimoniale pari al 25 per cento del PIL.

Ricordo che durante il Governo Berlusconi le entrate ICI sugli immobili arrivavano a male pena a 9 miliardi.

Infine, consentitemi di esprimere il massimo disappunto per la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci comunali al 31 luglio; bilanci che dovrebbero essere preventivi, ma che anche quest'anno finiscono per essere consuntivi. Mi domando allora che senso abbia approvare un bilancio preventivo a oltre metà anno.

Per quanto illustrato e per tutte le ragioni che hanno rappresentato i colleghi che mi hanno preceduto, confermo che il nostro voto sarà assolutamente contrario. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sul disegno di legge che stiamo esaminando. Un provvedimento dai numerosi aspetti che, fondamentalmente, individua e disciplina in maniera concreta soluzioni capaci di contribuire ad una significativa ripresa e al risanamento di decine di enti locali in precarie condizioni finanziarie.

Il decreto su cui oggi daremo il nostro voto positivo reca misure concrete scritte e pensate assieme ai Comuni, che hanno trovato la condivisione oltre che la co-progettazione da parte dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

Il periodo nel quale presentiamo e votiamo questa terza stesura del decreto-legge certamente non favorisce un confronto obiettivo sui temi oggetto di questo intervento. È infatti un periodo pre-elettorale: gli animi si scaldano, i termini del confronto si enfatizzano, molte delle cose che vengono dette rappresentano più il frutto di una necessaria rappresentazione teatrale alla quale bisogna

accondiscendere in un periodo in cui si fa campagna elettorale. Pur tuttavia, la prima questione teatrale nella valutazione di questo intervento è il fatto che lo si sia continuato a chiamare salva Roma. Ricordo che si tratta di un intervento complesso e composito, fatto di 22 articoli, e solamente l'articolo 16 riguarda interventi su Roma Capitale. Tutti gli altri articoli intervengono su un insieme di comunità, di amministrazioni, di aree colpite da calamità naturali o da eventi di particolare gravità. Tali articoli intervengono sull'edilizia scolastica - cosa che non si faceva da tantissimi anni - non soltanto per rimettere in moto la necessaria sicurezza delle scuole che frequentano i nostri ragazzi, ma anche per applicare una leva di investimenti che consenta la riapertura del mercato delle costruzioni e degli interventi di risanamento ambientale.

Vi dico con molta sincerità che quando pensiamo ai Comuni pensiamo ad istituzioni che amministrano e curano la vita di comunità e a cui bisogna rapportarsi in qualunque momento con molta lealtà, avendo cura non agli interessi politici del momento - perché potrei altrimenti ricordare a molti gli interventi che, in modo estemporaneo, sono stati fatti negli anni su Roma e su varie parti del nostro Paese - ma ai destini di quelle comunità, ai bisogni e agli interessi degli uomini e delle donne che le abitano; e ciò non in relazione all'appartenenza politica di quelle comunità, più o meno amica, o di chi temporaneamente le amministra. Questo si chiama senso delle istituzioni e dello Stato: quello che molte volte io sento presente nel dibattito del nostro Senato e delle Aule parlamentari ma che altre volte lascia lo spazio alla polemica faziosa, alla strumentalizzazione, forse anche alla falsificazione dei termini. Molto spesso ciò lascia, nel rapporto con i cittadini a cui mi rivolgo, quella sensazione che lo Stato non ci sia, non funzioni, e che il nostro Paese sempre, in tutte le circostanze, vada raccontato - guarda un po' - da chi ha il dovere di rappresentarlo, nella maniera peggiore, come un Paese pieno solo di degrado, di incapacità di affrontare i problemi, di rimozione degli stessi, come un Paese che non è in grado di affrontare le emergenze, ma anche l'ordinaria amministrazione.

No, l'Italia non è questa roba qua, l'Italia non è un Paese allo sbando e non è nemmeno un Paese che non sa affrontare con serietà e con responsabilità i problemi che ha di fronte. Lo abbiamo dimostrato in occasione di eventi straordinariamente gravi, come il terremoto dell'Aquila; lo abbiamo visto in momenti gravissimi per le nostre comunità territoriali, in Emilia, in Veneto, nel Meridione d'Italia. Lo abbiamo visto in tante circostanze, nelle quali abbiamo saputo essere all'altezza delle necessità che avevamo.

Quando si parla di Comuni che sono in dissesto, si parla di amministrazioni comunali talvolta - ed ha ragione chi lo dice - male amministrate. E queste amministrazioni comunali male amministrate devono essere aiutate, per i loro cittadini, ad uscire dal dissesto, ma contemporaneamente devono anche essere indicate per le responsabilità che vi sono, per l'incapacità dei loro amministratori, per il fatto che quegli amministratori, quei dirigenti, quei *commis*, che le dirigono devono lasciare il posto a chi è capace più di loro di gestirle. *(Applausi dei senatori Comaroli e Candiani)*.

Ma non parliamo solo di queste, amici miei, non parliamo soltanto di amministrazioni di questo tipo; parliamo anche di amministrazioni che hanno problemi realmente più grossi della loro dimensione da affrontare; parliamo di amministrazioni che si sono fatte carico, negli anni della crisi, del suo impatto sociale; parliamo di amministrazioni comunali che hanno fatto fronte, come prima linea d'intervento, ad un fabbisogno sociale di sostegno che non trovava risposta a nessun altro livello, nemmeno a livelli privati di comunità. Parliamo anche di questo, quando parliamo di dissesto. Parliamo anche di amministrazioni che sono in questa condizione.

E poi parliamo di Roma, e ne dobbiamo parlare con franchezza. Da questo punto di vista, va reso merito al Parlamento ed ai relatori, e mi permetto in questa sede di ringraziarli per il lavoro intenso che hanno svolto e che, devo dire sinceramente, non è stato gratificato come avrebbe dovuto essere né dal Parlamento, né dal Governo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Azzollini)*. Questo lavoro intenso che è stato fatto ha migliorato, ad esempio, l'articolo 16, il cosiddetto salva Roma.

Parliamoci con franchezza: io sono in Senato dal 2008 e ricordo che nel 2008 abbiamo votato l'intervento straordinario per Roma di 500 milioni di euro, reiterato nel 2009 e nel 2010. Poi il Governo Monti lo ha ridotto a 350 milioni di euro, ma sta di fatto che, con buona pace anche degli

amici della Lega, che non hanno frapposto nessun ostacolo allo stanziamento di 500 milioni all'anno, si è intervenuti a babbo morto sul Comune di Roma. *(Applausi della senatrice Zanoni)*.

Lo si faceva perché c'era un'amministrazione amica? Io credo di no. Credo che lo si facesse perché si intendeva intervenire su Roma e, nonostante i pranzi che si facevano davanti a Montecitorio, scambiandosi polenta e amatriciana, in quella circostanza si affrontava il problema di una grande città, di una grande capitale, cosa che fanno tutti i grandi Paesi europei. Non sono bastati, perché non c'è stato risanamento. Sono stati anni bui, anni di crescita di mega-aziende non produttive, anni di dissesto, anni di non governo, anni di clientela, anni di qualcosa che ha modificato l'atteggiamento anche dei cittadini nei confronti del Comune.

Ebbene, noi non diciamo che diamo altri soldi a babbo morto; diciamo che il Comune di Roma, in un periodo prescritto, deve presentare quello che in un'azienda si definirebbe un piano di risanamento, nel quale esso non soltanto computa i bilanci, ma fa una disamina attenta anche dell'ipertrofia di tante aziende che sono cresciute negli anni inutilmente in questa città, secondo una logica clientelare, per colpa degli uni e per colpa degli altri.

Queste situazioni vanno corrette, e noi proponiamo che vengano corrette. Non daremo più soldi a babbo morto ad una situazione di quel tipo. Questo dice il provvedimento in esame: non dice altre cose. In questo modo forse potremo cercare di avere - anche con un provvedimento come quello del quale stiamo discutendo oggi, certamente straordinario e che certamente mette insieme varie cose - quella spinta innovatrice e riformista di cui il nostro Paese ha bisogno.

Capisco che se un partito - consentitemi di dirlo - esprime un Presidente del Consiglio più giovane e dinamico di tanti uomini politici italiani ciò possa far maturare in tanti un senso di ritrosia, di preoccupazione e invidia, che muove anche un atteggiamento sempre e costantemente offensivo. Non abbiamo tuttavia bisogno di offenderci a vicenda: abbiamo bisogno di lavorare nella stessa direzione per il nostro Paese. Non abbiamo nessun bisogno di avere un contrasto di questo tipo.

La spinta riformista di cui ha bisogno l'Italia è una spinta che serve agli italiani, alle aziende italiane, alle piccole imprese, al mondo del lavoro, ai giovani che non trovano occupazione e ai Comuni, soprattutto per dare senso di comunità, oltre che di nazionalità.

Noi voteremo a favore di questo decreto, non perché è il decreto perfetto - ci saranno ancora molte altre cose e altri richiami da fare nel governo di tutti i giorni - ma perché ci pare un cambio di marcia, anche nell'atteggiamento verso le amministrazioni locali: rispetto per le comunità, ma le comunità devono avere rispetto per lo Stato.

Per questi motivi voteremo a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Zeller)*.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, non capisco francamente perché la richiesta di responsabilità venga fatta sempre a noi parlamentari, e lo dico avendo ascoltato gli interventi del mio collega di Gruppo e del collega ed amico Mancuso del Gruppo Nuovo Centrodestra. Credo che la richiesta di responsabilità la si potrebbe rivolgere molto più spesso a quegli enti istituzionali che spendono e sperperano il denaro pubblico.

Vorrei anche rassicurare il collega Sangalli che non c'è alcun sentimento di invidia nei confronti del *Premier*.

Proverò ad approfittare anche dell'esperienza che sto facendo presso la Commissione giustizia, e anche della finezza giuridica del presidente Palma, per suggerire un argomento di discussione che a me pare molto fascinoso: è possibile immaginare il reato di estorsione politica? Ecco, io trovo arroganza, invece, nel nostro Presidente del Consiglio. Se un Presidente del Consiglio si presenta ai suoi senatori dicendo: «O voi mi votate le riforme o vi mando a casa», la domanda penso possa sorgere spontanea. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVI e LN-Aut e del senatore Campanella)*. Trovo appunto fascinoso verificare se questa possa essere una nuova fattispecie.

Voi direte, gentili colleghi (e faccio mia la *vulgata*): «Ma cosa c'azzecca con il salva Roma?». Presto

detto. Se il Senato va chiuso perché siamo in regime di *spending review*, perché la stessa regola non viene applicata per quei Comuni e quelle Regioni che sono il buco nero della spesa pubblica? *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut e M5S)*.Perché «salvare Roma», che dimostra candidamente ed amabilmente di non avere imparato la lezione, se è vero, com'è vero, che sul periodico «Roma Lavoro» ancora oggi vengono messi a bando 380 nuovi posti per la più spendacciona della municipalizzate romane, che va sotto il nome di ATAC? Non sarebbe forse meglio accompagnare il Comune di Roma verso un più salutare e rivitalizzante commissariamento? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Endrizzi)*. Provo a pensare male: sarà forse perché il segretario del PD questa volta deve pagare una cambiale al sindaco Marino per i favori ricevuti per primarie e segreteria? *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO FI-PdL XVII. Bravo!

DI MAGGIO *(PI)*. Chiedo a questa parte dell'emiciclo: fino a quando dobbiamo continuare a permettere che lo Stato funga da ufficio di collocamento degli elettori del PD? Fino a quando? *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut)*.

In conclusione, signor Presidente, credo che il Paese abbia bisogno di provvedimenti seri, rigorosi e coerenti; con questo, invece, ritengo che la rivoluzione renziana mostri l'impresentabile faccia di una restaurazione.

Sono un senatore della Repubblica non ricattabile: per tutti questi motivi voterò contro il provvedimento. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	213
Senatori votanti	212
Maggioranza	107
Favorevoli	132
Contrari	71
Astenuti	9

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD)*.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1464) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(ore 13,31)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione

permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1464: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese», approvato dalla Camera dei deputati.

Nel corso della seduta di ieri la 1a Commissione ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti. Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto, sul parere in questione, il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatore Russo, se intende intervenire.

RUSSO, *estensore del parere*. Signor Presidente, vorrei solo comunicare ai colleghi che mi rimetto alla relazione svolta in Commissione, che è ovviamente a disposizione.

PRESIDENTE. Ricordo che su tale richiesta potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi già ieri in Commissione abbiamo espresso un parere contrario proprio in merito ai presupposti di costituzionalità del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, cosiddetto decreto lavoro, e già nella serata di ieri abbiamo presentato la richiesta, a norma dell'articolo 78, comma, 3 del nostro Regolamento, di far esprimere l'Aula in merito alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge.

Questo provvedimento, liberalizzando i contratti a termine, divenuti ormai sempre acausali, estende il precariato a tutti i lavoratori, giovani e anziani, che troveranno o cambieranno lavoro. Infatti, nel testo non si distingue più tra primo contratto a termine e contratti successivi tra le stesse parti e non si richiede più nessuna causale obiettiva né per il contratto né per le sue proroghe o rinnovi. Il contratto a termine, dunque, si può utilizzare sempre per tutti, senza spiegare il perché e senza collegamento a un'esigenza temporanea, così come sempre si possono utilizzare i contratti di somministrazione, diventati così null'altro che contratti a termine indiretti. L'unico limite è quello di non oltrepassare, nel complesso, i trentasei mesi di utilizzo a termine dello stesso lavoratore, per non far scattare una trasformazione a tempo indeterminato: un limite che peraltro già esisteva. Tale limite si ritorce contro i lavoratori in quanto i datori di lavoro sono attenti a non superare questa soglia temporale.

Un altro limite - questo più teorico che reale - è rappresentato dal tetto del 20 per cento per i lavoratori che un'azienda può assumere con contratti a tempo determinato sul complesso dei lavoratori occupati in azienda. Il provvedimento alza così il tetto già previsto dai contratti collettivi di lavoro (in media 10-15 per cento dell'organico), limite che peraltro non ha mai funzionato, giacché le aziende e i centri per l'impiego tengono riservati e non accessibili i dati numerici relativi.

Il motivo alla base di queste nuove disposizioni non è dunque riferibile alla necessità di un periodo di prova nel corso del quale valutare le capacità professionali del lavoratore: nel contratto a tempo indeterminato il periodo di prova c'è già, e può esservi anche nei contratti a termine «regolari». A nostro avviso, il vero motivo è un altro: con il contratto a termine il lavoratore vive e lavora sotto il ricatto permanente della mancata proroga e, dunque, mai può alzare la testa o rivendicare alcunché. Tale ricatto, invece, non funziona con il contratto a tempo indeterminato, che può essere risolto solo in presenza di una giusta causa.

Pertanto, le disposizioni del decreto-legge sono in evidente contrasto con la normativa europea sui contratti a termine (direttiva n. 70 del 1999), la quale fu recepita proprio con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che ora il provvedimento in esame ha stravolto e devastato. La direttiva europea richiede infatti «ragioni obiettive» per la stipula di un contratto a termine o almeno per le sue proroghe o rinnovi, ed impedisce con una «clausola di non regresso» peggioramenti della disciplina di recepimento della stessa direttiva, e quindi proprio del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Emergono motivi di incostituzionalità, per violazione, anzitutto, degli articoli 2 e 4 della Costituzione, che tutelano i diritti fondamentali dei lavoratori, ed anche per la irragionevolezza che questo decreto induce nel sistema dei rapporti di lavoro. Infatti, il contratto a tempo indeterminato viene ancora proclamato «forma comune di rapporto di lavoro» dalle premesse dello stesso decreto legislativo n. 368 del 2001, ma poi, al contrario, viene incentivato al massimo, con la «acausalità», proprio il contratto a termine, e in simili contraddizioni all'interno di una stessa legge la Corte ravvisa - appunto - motivo di incostituzionalità.

Così come sono scritte, le disposizioni del decreto-legge verrebbero, peraltro, impugnate in sede giudiziaria, davanti alla Corte costituzionale e all'Unione europea, ma anche di fronte ai normali giudici del lavoro, i quali a nostro avviso potrebbero avere tutti gli elementi per disapplicare, semplicemente, queste norme contrarie a precise previsioni del diritto europeo.

Considerato, inoltre, che il Consiglio dei ministri del 12 marzo 2014 ha approvato due distinti e contraddittori provvedimenti - una proposta di legge delega che propugna un contratto a tutele crescenti ed il presente decreto-legge che stabilisce nei fatti periodi di prova lunghissimi - e considerato che lo strumento della legge delega è stato utilizzato dal Governo per semplificare e riordinare le diverse figure contrattuali, introducendo «eventualmente in via sperimentale» un contratto «a tutele crescenti per i lavoratori coinvolti», con il decreto-legge in esame è, invece, possibile assumere per cinque volte nell'arco di tre anni un lavoratore con un contratto a tempo determinato, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Una norma di questo tipo introduce un periodo di prova di tre anni in cui il datore può licenziare senza pagare un'indennità, senza dare un minimo di preavviso e senza neanche motivazione.

Il decreto-legge con la nuova prova triennale rende improponibile un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Un periodo di prova così lungo spiazza, infatti, qualsiasi altra tipologia contrattuale nel periodo di inserimento. Dopo un periodo di prova di tre anni, non si può immaginare di avere un contratto di inserimento a tutele crescenti che allungherebbe la fase iniziale del contratto a sei anni, quando l'anzianità aziendale media in Italia è attorno ai quindici anni.

Il decreto, inoltre, aumenta il dualismo nel mercato del lavoro e innalza le barriere che separano i contratti temporanei da quelli a tempo indeterminato.

Il contratto di lavoro a tutele crescenti avrebbe la filosofia opposta: ridurre le barriere e unificare laddove oggi c'è segmentazione. Invece, con il decreto a nostro esame si è scelto di aumentarla ulteriormente: così il mercato del lavoro italiano sarà ancora più spaccato a metà.

Le disposizioni del decreto-legge citate rendono improponibile la previsione della legge delega che introduce il contratto a tutele crescenti. Si verrebbe quindi a creare una totale incoerenza tra le disposizioni in merito al contratto unico e le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame.

Per questo motivo riteniamo che non vi siano, per l'Atto Senato 1464, tutti i presupposti di costituzionalità. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Paglini).*

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata oggi, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, ad esaminare i presupposti di costituzionalità di un decreto-legge molto importante, in materia di occupazione e adempimenti a carico delle imprese. Non si tratta di una procedura rituale, attuata su impulso dell'opposizione, ma di un momento importante della vita parlamentare in quanto, tra i problemi della decretazione d'urgenza, va considerato anche il mancato rispetto dei presupposti di necessità e di urgenza, cioè dei requisiti posti dall'articolo 77 della Costituzione.

Sul punto dobbiamo dire che, con la sentenza n. 29 del 1995, la Consulta ha ammesso la possibilità di valutare il vizio dei presupposti del decreto-legge, nei casi di evidente mancanza, anche dopo la legge di conversione, ammettendo il difetto della straordinaria necessità e urgenza quale vizio formale (quindi, ripeto, anche successivamente alla conversione in legge). Il Parlamento è chiamato dalla

Costituzione e dai Regolamenti a svolgere questo ruolo di controllo preventivo, cui troppo spesso abdica.

La Commissione affari costituzionali ieri ha ritenuto sussistenti i presupposti di necessità e urgenza. Qui, signor Presidente, mi permetta un inciso: il voto in Commissione affari costituzionali si è tenuto immediatamente dopo che due Capigruppo erano stati convocati in Conferenza dei Capigruppo, consentendo così, con il voto della stessa Presidente, di avere comunque un voto al limite. Con la presenza dei due Capigruppo assenti per la riunione della Conferenza dei Capigruppo, infatti, il Governo sarebbe andato sotto sui requisiti di costituzionalità di questo provvedimento. Quindi, forse c'è stata anche una scorrettezza in questo senso. Dicevo che il Governo ha impropriamente utilizzato l'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, come all'articolo 3, comma 1. Questo è quanto rileva la Commissione. All'articolo 4, invece, commi 2 e 3, il Governo ha affidato a una fonte di rango secondario il compito di incidere su atti di rango legislativo. Di fatto, si è creato una specie di *caos* di tipo legislativo in una delle materie più delicate: appunto, il lavoro.

Ad avviso del nostro Gruppo, non ricorrono i presupposti di straordinaria necessità e urgenza per l'adozione del decreto in esame, e ciò a prescindere da una serie di valutazioni nel merito, che saranno adeguatamente illustrate.

La materia è molto delicata e dovrebbe essere trattata con il ricorso alla legislazione ordinaria, che consente tempi congrui per un esame accurato, benché celere, dell'articolato. Ci si trova, invece, di fronte a tempi strettissimi, con emendamenti in scadenza alle 9 di venerdì, e a lunedì per l'Aula. Questo è legato al sistematico ricorso alla decretazione. All'interno di questo ricorso, si innestano divisioni e contrasti all'interno della maggioranza, che spesso obbligano ai doppi, ai tripli e anche ai quadrupli passaggi parlamentari. Sappiamo bene, infatti, che tale provvedimento è stato approvato con il ricorso alla fiducia alla Camera, ed è arrivato qui con l'obbligo di modificarlo da parte di un pezzo di maggioranza e riportarlo poi alla Camera per modificarlo ancora. Quindi, abbiamo tempi stretti per questo motivo, per una tematica come quella del lavoro, che avrebbe bisogno di tempo congruo.

C'è il ricorso sistematico e reiterato alla decretazione d'urgenza in materia di lavoro, nella quale si vanno a toccare istituti fondamentali e con effetti pluriennali che dovrebbero consigliare una meditazione attenta degli interventi normativi e delle loro conseguenze, che viene invece così impedita. Tra l'altro, sono passati pochi mesi dall'esame di un altro decreto?legge sulla medesima materia proposto dall'allora ministro Giovannini. Se abbiamo attivato l'abolizione delle due Camere di fatto, ditelo pure; se l'obiettivo è «un uomo solo al comando», se andiamo verso un «piano di rinascita democratica», come voleva la P2, ditelo, e gettate la maschera. Però, ditelo apertamente. Perché, di fatto, è questo che sta avvenendo in questo mese! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il ricorso al decreto?legge appare in questo caso ancor più improprio, in presenza di un articolo - mi riferisco all'articolo 1 - che reca modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, fissando una durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di proroghe. Stiamo parlando di proroghe e rinnovi che si innestano uno dietro l'altro. Le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di cinque volte nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Quindi, avremo una quantità innumerevole di rinnovi e di conseguenti proroghe. In trentasei mesi i lavoratori diventeranno schiavi dei datori di lavoro e di contratti a tempo determinato.

La giurisprudenza costituzionale - mi riferisco alla sentenza n. 41 del 2000 della Corte costituzionale - ed anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 23 aprile 2009, prefigurano infatti la incompatibilità, con lo scopo dell'effettività dell'accordo quadro comunitario, di parte fondamentale del decreto-legge in esame, in particolare quando si elimina la clausola di causalità per l'utilizzo dei contratti a tempo determinato. L'Europa, quindi, in questo caso ci richiama ad inserire delle clausole che tutelino i diritti dei lavoratori. L'Europa la richiamiamo sempre quando si tratta di imporre vincoli, tasse e burocrazia, mentre ve ne dimenticate sempre quando arrivano richieste di garanzie e diritti per il popolo, i cittadini ed i lavoratori, in questo caso. Quella direttiva europea aveva appunto l'obiettivo di contrastare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o

rapporti di lavoro a tempo determinato. Quindi, non sussistono le ragioni di eccezionalità e straordinarietà che consentirebbero una modifica di tale portata con atto del Governo con forza di legge.

Attraverso il ricorso alla legge parlamentare ordinaria sarebbe invece possibile accertare i profili di incompatibilità di tale norma con l'ordinamento comunitario e procedere alle necessarie correzioni, onde evitare possibili procedure di infrazione, che ci saranno sicuramente, e porre rimedio a una grave violazione dell'articolo 10 della nostra Costituzione. Se il vizio della reiterazione riguarda una modalità di esercizio di un potere legittimamente attivato, il vizio sui presupposti di necessità e urgenza si configura coma una vera e propria carenza di potere: l'inidoneità della legge di conversione a sanare un decreto che sia stato adottato in assenza dei presupposti costituzionali rappresenta un punto fermo della giurisprudenza costituzionale in tema di decretazione d'urgenza.

Per questo, è sempre necessario un attento controllo parlamentare, poiché, come ricorda sempre la sentenza n. 171 del 2007, negli Stati che si ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi e all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo (e non ad un Consiglio dei ministri, frutto di un accordo avvenuto tra il presidente Napolitano e Silvio Berlusconi). Pertanto, l'attribuzione dei poteri normativi al Governo ha carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale.

Ancora una volta, quello che notiamo è che si fa campagna elettorale sulla pelle dei lavoratori. Si annunciano provvedimenti e li si impone al Parlamento con l'unico obiettivo di favorire le grandi aziende e precarizzare i lavoratori. Con la scusa di attrarre investimenti dall'estero tendete ad appiattire i diritti dei lavoratori italiani a quelli dei Paesi in cui i diritti sono stati calpestati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Anziché esportare i risultati ottenuti dai nostri padri dopo una dura lotta, noi importiamo l'assenza dei diritti dei lavoratori.

Ormai da molto tempo il decreto-legge ha sviato la sua funzione da quella prevista dalla Costituzione, diventando un disegno di legge governativo rafforzato e quindi con tempi ristretti. Ma non era un vizio che era stato deplorato dal Presidente della Repubblica, dalla Commissione affari costituzionali, dal Presidente della Commissione affari costituzionali e da questo Parlamento, l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza reiterata in assenza dei requisiti?

Il problema non è l'assenza di urgenza delle tematiche occupazionali, perché si tratta di un tema fondamentale, ma sono i provvedimenti tampone, che continuano ad esautorare il Parlamento delle prerogative ad esso proprie su una materia socialmente fondamentale, che avrebbe bisogno di un dibattito ampio e serio, per arrivare a norme che possano essere applicabili. Ricordo che la legge Fornero è stata approvata in quindici giorni, con la conversione di un decreto-legge vergogna, e ancora adesso ne paghiamo le conseguenze. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non facciamo lo stesso errore con questo decreto?legge: blocchiamolo, finché siamo in tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, anche noi interveniamo per dichiarare il voto contrario della Lega Nord su questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 (Atto Senato n. 1464), già espresso in Commissione affari costituzionali e che intendiamo ribadire con forza in Aula.

Questo decreto-legge non rispetta il dettato costituzionale ed è illegittimo dal punto di vista costituzionale, perché non rispetta i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, nemmeno quanto a corrispondenza tra contenuto e titolo. Il contenuto dovrebbe essere favorire il rilancio dell'occupazione e produrre semplificazioni per gli adempimenti a carico delle imprese, mentre in realtà il contenuto del provvedimento è completamente il contrario.

Con un decreto-legge, con un continuo utilizzo e abuso della decretazione d'urgenza, si interviene in una materia che richiederebbe invece - e ci sarebbero tutti i tempi per farlo - un approfondimento serio

e motivato e un dibattito parlamentare approfondito. Viene quindi utilizzato lo strumento della decretazione d'urgenza solamente per sottrarre, con un atto di imperio di questo Governo, all'esame parlamentare e ai giusti e necessari approfondimenti una materia così delicata e per nascondere che questo provvedimento reca solo fumo, getta solo fumo negli occhi della gente.

Molte delle disposizioni contenute non presentano i caratteri di straordinaria necessità ed urgenza; vi sono più proroghe e addirittura norme che contengono delle deleghe al Governo, cosa che non può essere fatta con lo strumento della decretazione d'urgenza. Quanto al provvedimento - mi rivolgo anche al collega Crimi del Movimento 5 Stelle - è vero che si vorrebbe in qualche modo favorire il rilancio dell'occupazione, ma, in realtà, si introducono delle misure assolutamente inefficaci, dimostrando anche molta incompetenza da parte di questo Governo, e assolutamente non rispondenti alle reali esigenze del mondo dell'occupazione, dei giovani, ma anche di coloro che hanno perso il posto di lavoro e non riescono a rioccuparsi.

Nulla si dice invece per far fronte all'emergenza vera della disoccupazione e al caso degli esodati, lasciati sempre soli e dimenticati. L'unica vera risposta - mi rivolgo anche a voi, collega Crimi e senatori del Movimento 5 Stelle, che l'avete richiamata - è la cancellazione totale della vergognosa legge Fornero *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*, che ha creato l'impossibilità di nuovi ingressi nel mondo del lavoro, che ha reso ancora più difficoltosi i contratti per i giovani, che ha lasciato soli ed abbandonati, senza alcun sussidio, migliaia e migliaia di esodati, per i quali anche questo Governo nulla dice.

Noi quindi invitiamo tutti a sottoscrivere il nostro *referendum*, che abbiamo già proposto, per l'abolizione della legge Fornero. Questa è l'unica vera risposta per dare veramente un po' di respiro e un po' di rilancio al lavoro e all'occupazione. Invito i colleghi del Movimento 5 Stelle, che stanno facendo propaganda, a venire da noi, nei nostri banchetti, a sottoscrivere e ad apporre la loro firma alla nostra proposta. Questo è l'unico vero modo per dare ascolto alla voce dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, stiamo esaminando un decreto?legge che contiene certamente delle disposizioni normative importanti, delle disposizioni di cui questo Paese ha bisogno, delle disposizioni che il presidente Renzi, anche in occasione delle sue dichiarazioni avanti a questa Aula parlamentare, ha considerato come una priorità. Signor Presidente, colleghi, non possiamo però pensare che tutto ciò possa essere fatto passare sotto la categoria della generica urgenza del provvedere, in particolare queste modifiche agli sciagurati disposti - e alcuni lo sono veramente, soprattutto con riferimento a tipologie contrattuali e ulteriori vincoli burocratici - che la norma ha posto rispetto a rapporti di lavoro che, soprattutto in tempi di crisi, debbono essere non già complicati, bensì semplificati e fluidificati.

L'articolo 77 della Costituzione sul punto è estremamente chiaro, come abbiamo sottolineato più volte in quest'Aula e come pure è stato fatto alla Camera dei deputati (in un gioco delle parti che dipende anche dall'interpretazione dei ruoli che volta a volta chi interviene in questa sede esercita): per dare al Governo un potere parificato a quello del Parlamento, ossia dare forza di legge ad un proprio atto, non possiamo fingere che tutto sia straordinariamente necessario e urgente. Lo abbiamo sentito anche in occasione degli interventi che mi hanno preceduto: i contenuti di questo decreto non sono straordinariamente necessari e urgenti sotto un profilo costituzionale, nel senso dell'articolo 77 della Costituzione, ma contengono disposti che sono - essi sì - necessari e urgenti, per errori che sono stati commessi con Governi peraltro non eletti dal corpo elettorale.

Tutto questo, però, non ci può indurre a far passare sotto silenzio patologie costituzionali che la Corte costituzionale continuamente stigmatizza. Non possiamo dire che sia necessaria ed urgente la rivisitazione - anzi, la bonifica, per così dire - del contratto a termine e a tempo determinato, che è una condizione essenziale per creare flessibilità in accesso nel mondo del lavoro, proprio da parte di coloro che non ne fanno parte e devono entrarvi. Tutto ciò non può essere definito necessario ed urgente,

sotto il profilo dell'articolo 77 della Costituzione: è un tema di cui parliamo da tempo e che è stato oggetto di riforme; è un tema importante, ma non caratterizzato dalla straordinaria necessità ed urgenza che il citato articolo della Costituzione ci richiede. Non possiamo dire che il contratto di apprendistato inserito in questo provvedimento, che è stato oggetto di disposizioni governative rivisitate progressivamente in tutti questi anni, è straordinariamente necessario ed urgente.

Ci troviamo ancora una volta in questa situazione, colleghi, proprio per questa brutta abitudine che sta prendendo anche il Governo in carica, che è venuto qui, nella persona del presidente Renzi, a dire che ci stava salutando per l'ultima volta, perché non ci avrebbe mai più richiesto la fiducia in una prossima legislatura (peraltro chiedendoci ora di emendare un testo su cui ha chiesto la fiducia alla Camera, pur considerandolo non perfetto nei suoi contenuti). Questo, signori e colleghi, è il sintomo di una responsabilità politica che il Governo si sta assumendo, che non possiamo ignorare.

Questo decreto arriva fiduciato dalla Camera e dev'essere migliorato, bonificato ed emendato da noi, che non dovremo più esistere nella prossima legislatura, almeno non in questa composizione. Noi, come sempre, non ci sottraiamo a responsabilità che, soprattutto in questo tempo di difficoltà, di crisi e di recessione ormai depressiva, sono nell'interesse comune. Non facciamo discorsi solo di casacca o d'interesse partigiano, ma non possiamo sottrarci, soprattutto noi - e qui parla la sottoscritta, come componente della 1ª Commissione - ad un vaglio di costituzionalità, rispetto al quale questo provvedimento risulta sicuramente opaco.

Che questo risulti come un avvertimento anche da parte nostra, che siamo un'opposizione che continua ad essere responsabile nel sostenere il Governo sulle riforme costituzionali, ma che non può astenersi dal sottolineare patologie che stanno diventando sistemiche: non possiamo proprio avallare in maniera acritica un uso indiscriminato dei decreti-legge, quando noi stessi - all'epoca in cui eravamo forza di Governo - abbiamo subito sanzioni implacabili sull'uso del decreto-legge.

Ci rendiamo conto che il Paese ha bisogno di provvedimenti sul lavoro e che tutti i Paesi - anche la Germania, grande malato d'Europa nel 2001 - hanno ricominciato a produrre, crescere e portare posti di lavoro nel momento in cui si è impostata in maniera corretta una riforma del lavoro basata sulla flessibilità, peraltro anche salariale, non solamente delle tipologie contrattuali.

Siamo consapevoli di tutto questo, signor Presidente, colleghi, come siamo consapevoli del fatto che questo provvedimento rischia seriamente di prestarsi - anzi, dovremmo dire si presta - a delle sanzioni di costituzionalità sotto i profili indicati. Siamo consapevoli che le fattispecie trattate nel decreto non sono caratterizzate da originalità. Si parla di Garanzia giovani, un progetto di cui ci ha lungamente parlato e su cui ci ha lungamente intrattenuto anche il Governo Letta, con un'idea di cofinanziamento partita bene ma che purtroppo, passando attraverso centri per l'impiego tendenzialmente inesistenti nel nostro Paese, rischia di spiaggiarsi o comunque di arrivare molto peggio di come sia partita.

Tutto ciò premesso, Presidente, colleghi, Forza Italia come sempre non si sottrarrà alle proprie responsabilità e alle proprie capacità di emendare. Porteremo le nostre migliorie, faremo le nostre battaglie perché riteniamo - lo ripeto - che il comparto del lavoro sia assolutamente indispensabile per garantire lo sviluppo, la crescita e quindi la ripresa della produzione, ma per quanto riguarda questo provvedimento dichiaro il nostro voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni.)*

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, solo poche parole per richiamare i dati ISTAT rilasciati oggi che, nella periodica rilevazione, indicano per la prima volta un'inversione di tendenza in un mercato del lavoro che nel corso degli ultimi cinque anni ha registrato una contrazione del tasso di occupazione di ben sei punti e mezzo, vale a dire il peggior andamento tra i Paesi industrializzati.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 14)**

(Segue SACCONI). Per la prima volta registriamo un incremento di occupati su mese e per la prima volta scende, seppure in misura molto bassa, il tasso di disoccupazione. Ma guai a noi se non

apprezzassimo questa inversione di tendenza e soprattutto se non ne deducessimo una ragione in più per incoraggiare la propensione ad assumere attraverso norme semplici e certe: quelle contenute nell'originario testo del decreto-legge, che poi, a mio avviso, è stato diffusamente peggiorato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati e, devo ricordarlo alla collega Bernini, anche con il concorso della rappresentante di Forza Italia (ma mi fa piacere avvertire oggi una propensione diversa anche del suo Gruppo parlamentare).

Operiamo quindi in tempi brevi per riavvicinarci quanto più al testo originario e per incoraggiare quanto più i datori di lavoro, iniziando con il negare la contestazione dei presupposti di necessità ed urgenza che oggi hanno voluto sollevare coloro che hanno assunto tale iniziativa parlamentare, che ci apprestiamo, mi auguro, a bocciare con l'approvazione del parere della 1a Commissione in merito alla sussistenza dei presupposti *ex* articolo 77 della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere favorevole della 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34.

È approvato.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, chiediamola magari sulla prossima votazione, perché questa non lascia proprio dubbi.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1465) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*** **(ore 14,04)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1465: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale».

Nel corso della seduta di ieri la 1a Commissione ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti. Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto, sul parere in questione, il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatore Cociancich, se intende intervenire o si rimette alla relazione svolta in Commissione.

COCIANCICH, *estensore del parere*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Ricordo che su tale richiesta potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

ZANETTIN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia considera questo provvedimento palesemente incostituzionale, innanzitutto per violazione del principio di uguaglianza.

Il famoso *bonus* fiscale, che serve a Matteo Renzi per vincere le elezioni, è destinato ad una sola categoria di contribuenti: i lavoratori dipendenti. Qualcuno ha parlato di voto di scambio, e non credo che in questo caso questo termine sia errato o esagerato. Per quale motivo escludere da tale beneficio i lavoratori autonomi, che in questa fase economica stanno soffrendo anche più dei lavoratori dipendenti? Solo perché in genere i dipendenti votano a sinistra e gli autonomi a destra? La disparità di

trattamento è evidente, e le ragioni che portate per questa scelta non la giustificano, né convincono.

Peraltro, il simpatico tassatore Matteo Renzi non cessa di stupirci. Oggi, per fare cassa, per finanziare questo *bonus* fiscale di 80 euro, che reputa necessario per vincere le elezioni europee, commette un ulteriore gravissimo abuso a danno dei contribuenti che deve essere segnalato a chi ci sta ascoltando: dopo aver aumentato la tassazione del risparmio delle famiglie italiane a livelli quasi confiscatori, in questo decreto il Governo aggiunge un'ulteriore perla, imponendo alle imprese che hanno rivalutato volontariamente i propri beni, ai sensi della legge di stabilità 2013, a bilanci già chiusi, vice ministro Morando, di versare subito in un'unica soluzione ciò che invece erano state autorizzate, solo pochi mesi fa, a versare in tre rate annuali senza interessi. State quindi calpestando brutalmente e senza alcuna esitazione l'articolo 3 dello Statuto del contribuente, che prevede l'irretroattività delle norme tributarie, tradendo la fiducia dei contribuenti, che volontariamente hanno rivalutato i propri cespiti aziendali contando su una disciplina fiscale nel frattempo mutata a loro danno.

Conosciamo la giurisprudenza della Corte costituzionale: è particolarmente benevola nei confronti dell'erario italiano, al quale è stato consentito in tanti anni di violare più volte ogni principio a tutela dei contribuenti. Ma questa volta, vice ministro Morando, la violazione che stiamo denunciando è senza precedenti. Ribadisco: in questo caso le aziende hanno rivalutato volontariamente, senza obblighi, i propri beni aziendali, e hanno chiuso i bilanci contando su un regime fiscale che oggi viene retroattivamente modificato *in peius*. È inaudito.

Per questo motivo il Gruppo Forza Italia ritiene tale provvedimento palesemente incostituzionale e, quindi, voterà contro il parere della 1a Commissione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere favorevole della 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

I senatori che intendono conformarsi al parere della 1a Commissione, e quindi riconoscere la sussistenza dei presupposti e requisiti, dovranno votare sì.

I senatori che non intendono conformarsi al parere della 1a Commissione dovranno votare no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sull'ordine dei lavori

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, in relazione alla necessità prospettata da molte Commissioni che si devono convocare per concludere l'esame di provvedimenti urgenti (le Commissioni 1a, 11ª e 14ª), e per accordi credo condivisi fra i Gruppi, proponiamo di posporre ad altra seduta la discussione del provvedimento recante disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei giudici, di cui è firmatario il senatore Palma.

PRESIDENTE. Colleghi, se non dovesse esserci l'unanimità, si deve procedere ad un voto. Lo dico per chi sta partendo per altri lidi.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, sul tema della giustizia, come abbiamo visto ieri in 2a Commissione, quando si tratta della responsabilità civile dei giudici e soprattutto della responsabilità disciplinare dei magistrati e del trasferimento d'ufficio, che non è altro che l'applicazione del codice dell'Associazione nazionale magistrati, i senatori del Gruppo del Partito Democratico sono schierati *pro*-giudici. Non gliene importa niente, non vogliono portare avanti questo disegno di legge, ed è la seconda volta che la senatrice Ghedini propone di rinviarlo.

Ci dicessero che non lo vogliono fare, così almeno la piantiamo di spostarlo continuamente!

Il Partito Democratico è il partito dei giudici, eccolo lì. Pensano che, con i giudici, riescono a togliere politicamente gli avversari dal loro percorso di governo della Nazione.

PRESIDENTE. Quindi, senatore Barani, la sua non è un'opposizione, ma una valutazione.

La fissazione della trattazione dell'argomento viene pertanto demandata alla Conferenza dei Capigruppo.

Per la calendarizzazione delle mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare

MICHELONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI *(PD)*. Signor Presidente, desidero ricordare che la settimana scorsa era all'ordine del giorno la discussione di una mozione, la 1-00187, sulla ristrutturazione della rete consolare del Ministero degli affari esteri, depositata oltre quattro mesi fa, che però è stata rinviata su richiesta degli amici del Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà per sospendere i lavori dell'Assemblea.

Abbiamo concordato, con l'impegno dell'insieme dei Capigruppo, di mettere la discussione della mozione all'ordine del giorno delle sedute del 7 o dell'8 maggio, ma nel calendario delle prossime due settimane che ho ricevuto non c'è traccia della mozione.

Chiedo, quindi, alla Presidenza di ricordare l'impegno preso nella prossima riunione dei Capigruppo e di calendarizzare il più presto possibile la discussione di questa mozione.

PRESIDENTE. Senatore Micheloni, lei ha perfettamente ragione.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, il senatore Micheloni ha perfettamente ragione: c'era un impegno unanime dei Capigruppo.

Quindi, anche noi sollecitiamo l'inserimento della mozione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Purtroppo, è stata proprio una dimenticanza nella discussione di ieri. In ogni caso, c'è l'impegno di tutti di poter calendarizzare di nuovo tale mozione.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, in questi giorni ho avuto il tempo di guardare qualche trasmissione televisiva. Solitamente non dedico alla televisione molto spazio, anche perché ritengo che, anche se apparentemente oggi ci troviamo in un Paese democratico, non è un caso che l'Italia sia al 60° posto nella classifica mondiale sulla libertà di stampa.

Normalmente, quindi, non dedico il mio tempo a guardare trasmissioni che parlano di politica, anche perché sono un continuo lavaggio del cervello e non fanno la vera informazione. La vera informazione la si fa qui, all'interno delle istituzioni, e fortunatamente i cittadini oggi possono verificare, attraverso i siti del Senato e della Camera, quello che avviene qui, quello che si dice e quello che si fa.

E a proposito di come la televisione dica una cosa e poi la realtà sia tutta un'altra, guardando la televisione ho potuto ascoltare un'altra balla del signor Silvio Berlusconi. Egli ha detto che il *fiscal compact* è qualcosa di abominevole e che Forza Italia (e quindi lui) rappresenta la resistenza contro l'austerità e, quindi, combatterà contro di esso.

Questo è quello che egli dice a voce. Al contrario, le azioni sono quelle che avvengono all'interno delle istituzioni e, quindi, sono i voti che questi signori danno nelle Aule parlamentari. Ricordo che il *fiscal compact* è stato ratificato alla Camera dei deputati il 26 luglio del 2012 e il Popolo della Libertà, il partito di questo signore che dice balle in televisione, come sempre, ha votato in questo modo: 105 voti favorevoli, 5 contrari, 43 astenuti, 4 assenti e 12 in missione.

Questo signore deve smetterla di utilizzare la nostra televisione per dire balle! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei ricordare che oggi sono in corso nel nostro Paese, a partire dalla città di Palermo, tante iniziative per ricordare Pio La Torre e Rosario Di Salvo, che furono uccisi il 30 aprile del 1982.

Pio La Torre è stato un politico, un parlamentare, un uomo sano e giusto, che ebbe la grande intuizione di proporre al Parlamento due norme fondamentali della lotta alle mafie: l'articolo 416-*bis* e, altro aspetto altrettanto importante, l'aggressione ai patrimoni con il sequestro, la confisca e il riutilizzo sociale e produttivo.

Egli mostrò una straordinaria capacità di cogliere la minaccia mafiosa come attacco alla democrazia e anche all'economia e alla società. Fu anche un grande esponente della Commissione parlamentare antimafia. Ricordo che la sua relazione di minoranza è ancora un testo validissimo, studiato e completo.

Oggi in tutto il nostro Paese è una giornata della memoria; altre ne abbiamo avute e altre ne avremo. Penso, però, che debba essere anche la giornata dell'impegno. Presidente, ho chiesto quindi la parola per sollecitare - e lo farò anche attraverso il mio Capogruppo - i Gruppi parlamentari a dedicare una sessione dell'Aula alla legislazione antimafia. Ritengo infatti che il Parlamento sia pronto e debba fare un salto di qualità.

Abbiamo sino ad ora operato con l'antimafia del giorno dopo. Fu infatti il giorno dopo, il 13 settembre 1982, che quelle norme vennero approvate. Non bastò la morte di Pio La Torre. Il 3 settembre cadde anche il prefetto, generale Dalla Chiesa, che condivideva quelle norme con Pio La Torre. Il Parlamento intervenne solo dopo.

Dobbiamo spostarci invece all'antimafia del giorno prima. Penso allora ad una sessione dedicata - come facciamo, ad esempio, con la sessione finanziaria - dove si potrebbero raccogliere le istanze della società civile organizzata.

In questa giornata ha un ruolo particolare il «Centro Pio La Torre», ma ricordo anche la «Fondazione Caponnetto», «Libera» e tante associazioni che hanno un sapere elaborato e progettuale sulla

legislazione.

Si potrebbe raccogliere il lavoro della Commissione parlamentare e chiedere a tutti i Gruppi, dando un tempo congruo, di depositare le proprie proposte di legge nelle Commissioni giustizia di Camera e Senato e, poi, chiamare la Camera ad approvare quei testi che ci facciano fare un salto di qualità.

Questo salto di qualità metterebbe in moto un entusiasmo senza precedenti nel nostro Paese. Sarebbe altresì un fattore di sviluppo senza precedenti, perché legalità e sviluppo debbono procedere insieme, e anche il modo per prepararci ad altre giornate della memoria. Avremo, infatti, la giornata della memoria dedicata a Falcone e alla strage di Capaci, a Borsellino e alla strage di Via D'Amelio, il 3 settembre quella dedicata al generale Dalla Chiesa e tanti altri momenti della memoria altrettanto importanti. Penso però che, oltre a ricordare con le giornate della memoria, dovremmo passare all'impegno. Il Parlamento, con la sua funzione istituzionale, dovrebbe assumere tale impegno per consentire alla normativa antimafia di fare un salto di qualità con quell'elaborazione che i Gruppi e la società civile hanno già in loro possesso. Potremmo così finalmente rendere il nostro Paese libero dalle mafie. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 6 maggio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 6 maggio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 14,20)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (1450)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. anche seduta n. 239.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MARZO 2014, N. 16

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a)*, dopo le parole:* «equivalenti» *sono inserite le seguenti:* «o inferiori»;

la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* il comma 688 è sostituito dal seguente:

"*688*. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante

inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"»;

dopo la lettera c) *è inserita la seguente:*

«*c-bis)* dopo il comma 728 è inserito il seguente:

"*728-bis*. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013»;

al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, la parola: «appartate» *è sostituita dalla seguente:* «apportate»;

dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:

"*568-bis*. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per

esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni"»;

alla lettera c), *le parole*: «entro il 31 marzo 2014» *sono sostituite dalle seguenti*: «Entro il 31 maggio 2014»;

dopo la lettera c) *sono inserite le seguenti:*

«*c-bis)* al comma 621, secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";

c-ter) al comma 622, le parole: "Entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2014"»;

alla lettera d), *le parole:* «31 marzo 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 2014» *e le parole:* «15 aprile 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 giugno 2014»;

dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d-bis)* al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647"»;

la lettera e) *è sostituita dalla seguente:*

«*e)* al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;

dopo la lettera e) *sono inserite le seguenti:*

«*e-bis)* al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente:

"*660.* Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da *a)* a *e)* del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

e-quater) il comma 661 è abrogato»;

alla lettera h)*, la parola:* «soppressa» *è sostituita dalla seguente:* «abrogata»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il comma 12-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - *(Bilancio di previsione)*. - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:

"*573.* Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico.

573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater,* comma 7, del predetto testo unico.

573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis* e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese"»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al primo periodo del comma 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data successiva" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"*9-bis*. In deroga al comma 8, lettera *g)*, e al comma 9, lettera *d)*, del presente articolo e all'articolo 243-*ter*, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano

l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente"»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

3-*ter.* All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"*7-bis*. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-*bis*, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6".

3-*quater*. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"Art. 243-*sexies*. - *(Pagamento di debiti)*. - *1.* In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* .

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1"»;

al comma 4, capoverso:

al primo periodo, dopo le parole: «di riduzione» *sono inserite le seguenti:* «di almeno il 20 per cento»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio» *sono inserite le seguenti*: «e per i tre esercizi successivi»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis.* Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Fondo svalutazione crediti)*. - 1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni».

All'articolo 4:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «devono obbligatoriamente adottare» *sono sostituite dalla seguente:* «adottano» *e le parole:* «nella misura» *sono sostituite dalle seguenti:* «in misura»;

al sesto periodo, dopo le parole: «gli enti locali trasmettono» *sono inserite le seguenti:* «entro il 31 maggio di ciascun anno» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «ovvero delle misure di cui al terzo periodo»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-*bis*, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis.* Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

3-*ter.* Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

3-*quater.* Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

All'articolo 7, al comma 1, capoverso 729-ter*, le parole:* «di natura non regolamentare» *sono soppresse.*

All'articolo 10, al comma 1, primo periodo, le parole: «con decreto ministeriale del 4 maggio 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012».

All'articolo 11, al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati» *sono sostituite dalle seguenti:* «La relazione di fine mandato è pubblicata» *e le parole*: «in fine» *sono soppresse.*

All'articolo 12:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "successivi alla" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla"»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini».

All'articolo 14, al comma 1, lettera b)*, capoverso, le parole:* «sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di province».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «entro 90 giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro centoventi giorni», *le parole:* «e alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti:* «, alle Camere e alla Corte dei conti» *e dopo le parole:* «negli anni precedenti» *sono inserite le seguenti:* «, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «e alle Camere» *sono sostituite dalle seguenti: «*, alle Camere e alla Corte dei conti»;

dopo la lettera a) *sono inserite le seguenti:*

«*a-bis)* operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;

a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria»;

alla lettera c)*, dopo le parole:* «esistenti» *sono inserite le seguenti:* «, ivi inclusa la mobilità interaziendale» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «, nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali»;

alla lettera e)*, dopo le parole:* «riequilibrio finanziario del comune,» *sono inserite le seguenti:* «alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee,»;

dopo la lettera e) *è aggiunta la seguente:*

«*e-bis)* responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5» *sono sostituite dalle seguenti*: «del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo,»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-*bis*. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

4-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4-*quater*. All'articolo 1, comma 10-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16"»;

al comma 5:

al secondo periodo, dopo le parole: «obbligazioni od oneri del comune di Roma» *sono inserite le seguenti*: «, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»;

al quinto periodo, le parole: «del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «della presente disposizione»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa "Patto per Roma" del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-*ter*. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, lettera *a),* pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

All'articolo 17:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «e 23 milioni annui a decorrere dal 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «legge 7 dicembre 2012, n. 212» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 7 dicembre 2012, n. 213».

All'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1º gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

All'articolo 19:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "degli anni 2014, 2015 e 2016" sono inserite le seguenti: ", in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

b) al secondo periodo, le parole: "sono definiti" sono sostituite dalle seguenti: "sono definite" e le parole: "nonché gli istituti cui sono affidate tali attività" sono soppresse»;

al comma 2, dopo le parole: «"28 febbraio 2014"» *sono inserite le seguenti:* «, ovunque ricorrono,».

All'articolo 20, al comma 2, dopo le parole: «e n. 11 del 17 luglio 2009» *sono inserite le seguenti:* «, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009,».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. - *(Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)*. - 1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "programmazione 2007-2013," sono inserite le seguenti: "una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e" e dopo le parole: "dall'anno 2009" sono aggiunte le seguenti: ", individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri"».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo

di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-*bis*, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3-*bis.* Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

3-*ter.* Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono

in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

3-*quater*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

LEZZI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: a) indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; b) intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; c) specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; d) attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui le Amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti dalla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di spesa di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro».

4.2

LEZZI, CAPPELLETTI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere il primo periodo, nonché, al secondo periodo, sostituire le parole: «Nei predetti casi, le regioni adottano» con le seguenti: «Le regioni e gli enti locali che non abbiamo rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa adottano».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «I risparmi di spesa di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro».

4.3

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «30 aprile» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1 dopo le parole: «enti locali trasmettono» aggiungere le seguenti: «entro il 30 aprile 2014».

4.4

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «enti locali trasmettono» aggiungere le seguenti: «entro il 30 aprile di ciascun anno».

G4.100

BISINELLA

Approvato

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

il decreto in conversione reca disposizioni riguardanti il debito pregresso e la gestione debitoria corrente di Roma Capitale, e che al suo interno sono altresì numerosi le disposizioni normative in materia di enti locali;

l'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, al comma 28, estende agli enti locali il principio generale in forza del quale, a decorrere dall'anno 2012, la spesa per il personale assunto a tempo determinato, con contratti di somministrazione lavoro, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata continuativa non possa superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

l'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012 è intervenuto con una deroga alla disposizione generale prevedendo che dall'anno 2013 gli enti locali possano superare il suddetto limite di spesa per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non possa comunque superare quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

la vigente normativa crea comunque evidenti difficoltà agli enti locali per l'assolvimento di funzioni fondamentali ed in particolare non consente di intervenire, con la necessaria tempestività e flessibilità, allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali in servizi che debbono essere obbligatoriamente garantiti;

per servizi, come quelli educativi, ad esempio nidi per l'infanzia, piuttosto che servizi scolastici o servizi ausiliari di assistenza, refezione e mensa, sussiste infatti la necessità di garantire costantemente i livelli essenziali delle prestazioni ed il principio di continuità dei servizi, anche in ragione del fatto che in assenza degli educatori ed insegnanti titolari per motivi di salute, maternità o per altre legittime cause, è previsto che gli enti debbano garantire, attraverso l'istituto della supplenza o della sostituzione, le condizioni *standard* del servizio ed il rapporto insegnante/educatore bambino,

impegna il Governo a valutare la possibilità di consentire agli enti locali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il superamento del limite di spesa, con riferimento al livello del 2009, per le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Mutui enti locali)

1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Dopo le parole: «degli enti locali» aggiungere le seguenti: «in materia di edilizia scolastica».

5.2

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Dopo le parole: «degli enti locali» aggiungere le seguenti: «in materia di sicurezza urbana».

5.3

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Dopo le parole: «degli enti locali» aggiungere le seguenti: «per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico».

5.4

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Sostituire le parole: «per gli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2014».

5.5

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «i medesimi enti», aggiungere le parole: «purché negli ultimi 5 esercizi abbiano rispettato i vincoli del Patto di Stabilità Interno».

5.6

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Le parole da: «*Dopo il comma 1*» a: «gli enti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3 del presente decreto».

5.7

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti i cui consigli comunali, negli ultimi 10 anni, sono stati sciolti per ragioni di cui all'articolo 143 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

5.8

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti che, a decorrere dal 1º novembre 2012, hanno aderito, ai sensi degli articoli 243-*bis*, 243-*ter* e 243-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale».

5.9

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti sciolti, negli ultimi 10 anni, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

5.10

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti, definiti negli ultimi 3 esercizi, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, strutturalmente deficitari,».

5.11

BISINELLA, COMAROLI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente comma:

«2. All'articolo 9, comma 28, del decreto legislativo n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nel testo modificato all'articolo 4 comma 102 lettera *b)* della legge n. 183/2011 e dall'articolo 4-*ter* comma 12 del decreto legislativo n.16/2012 convertito in legge n. 44/2012, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica - ivi compresi I servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione."».

5.12

VACCIANO, MOLINARI, PUGLIA (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 66 milioni di euro i pagamenti effettuati nel corso del 2014 e 2015 a valere sugli investimenti di cui al comma 1.

1-*ter*. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web *http://pattostabilitainterno.tesoro.if* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1-*bis*. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

1-*quater*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-*ter*, entro il 15 giugno 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-*bis* si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*sexies*.

1-*sexies*. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per l'anno 2014 non inferiore a 70 milioni di euro e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.13

VACCIANO, MOLINARI, PUGLIA (*)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al comma 1, dopo la lettera *d)*, inserire la seguente:

"*e)* operazioni finanziarie realizzate dalle pubbliche amministrazioni, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, delle caratteristiche del prodotto acquistato, dell'ammontare complessivo delle somme coinvolte e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento, il tasso d'interesse effettivamente applicato, la durata del contratto.";

1-*ter*. All'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"3. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione o di pubblicazione parziale, al vertice politico dell'amministrazione ed ai dirigenti responsabile del relativo procedimento amministrativo, è ridotto di un terzo, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente,

l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti, il vertice politico dell'amministrazione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G5.100

CONSIGLIO

V. testo 2

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

ricordata la grave difficoltà nelle quale si ritrovano oggi numerosi enti locali, e che tali problematicità sono da imputare per lo più ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno (PSI) il quale impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;

considerato come le attualità modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti d posticipare queste spese,

impegna il Governo:

a rivedere la metodologia con la quale viene oggi calcolato il Patto di Stabilità Interno per gli enti locali, allo scopo di consentire come questi possano utilizzare maggiori risorse per investimenti in conto capitale.

G5.100 (testo 2)

CONSIGLIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

ricordata la grave difficoltà nelle quale si ritrovano oggi numerosi enti locali, e che tali problematicità sono da imputare per lo più ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno (PSI) il quale impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;

considerato come le attualità modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti d posticipare queste spese,

impegna il Governo ad avviare un percorso finalizzato a rivedere la metodologia con la quale viene oggi calcolato il Patto di Stabilità Interno per gli enti locali, allo scopo di consentire come questi possano utilizzare maggiori risorse per investimenti in conto capitale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Estensione dell'esenzione lMU per gli immobili invenduti)

1. All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché i fabbricati posseduti dà imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Contabilizzazione IMU)

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-*ter* , lettera *a)* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

EMENDAMENTI

6.1

BISINELLA, BELLOT, COMAROLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

Improponibile

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis* A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria IMU gli immobili dichiarati inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali che hanno colpito il Veneto tra gennaio e febbraio 2014. L'impossibilità di utilizzare gli stessi è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva al sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla copertura degli oneri si provvede fino all'onere massimo di 10 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare lo liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Verifica gettito IMU anno 2013)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti:

«*729-bis.* Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-*bis*.

729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-*ter*, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-*bis*, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.1

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire le parole: «sentita lo», con le parole: «d'intesa con lo».

7.2

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire dalle parole: «con particolare», fino alla fine del periodo, con te parole: «con prioritaria considerazione del gettito, incassato in ciascun Comune, relativo ai fabbricati D».

7.3

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire la parola: «particolare», con la seguente: «prioritario».

7.4

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Per l'anno 2014, è sospesa lo modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Agli oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

7.5

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Improponibile

Dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente comma:

«2. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 30 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2014. All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

G7.100

BROGLIA, BERTUZZI, COLLINA, Rita GHEDINI, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VACCARI, CALEO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (A.S. 1450),

premesso che:

nell'anno 2013 le risorse assicurate alle Amministrazioni Comunali, riferite al gettito IMU e al Fondo di solidarietà comunale, sono state definite con riferimento a stime effettuate a livello centrale, in base agli accertamenti dell'IMU del 2012 e alla sostituzione dei precedenti «trasferimenti»;

i Comuni coinvolti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stata disposta la sospensione degli obblighi fiscali, anche a livello locale, hanno potuto contare su risorse assegnate con riferimento all'andamento dell'anno precedente, senza che la situazione che si è venuta a creare, riferita ad inagibilità sopravvenute, abbia di fatto inciso sui fondi a disposizione,

preso atto che:

il comma 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recita « ...Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D»;

il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione, all'articolo 7 prevede l'inserimento di ulteriori tre commi relativi alla materia, nei quali viene ribadita la verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, «con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D»;

nel caso in cui all'esito delle verifiche di cui sopra, il Comune si tenuto a versare importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, le somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa per l'esercizio 2014,

considerato che:

tale operazione incide sull'andamento delle entrate relative all'esercizio 2013, già concluso, pertanto necessariamente avrà un riflesso sul bilancio dell'esercizio 2014;

i Comuni coinvolti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 saranno senz'altro interessati da significative riduzioni del gettito dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, tenuto conto dell'alto numero degli edifici inagibili,

impegna il Governo:

ad individuare una metodologia di calcolo dei gettiti dell'imposta municipale propria relativa all'anno 2013, per i Comuni coinvolti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. in grado di neutralizzare gli effetti negativi conseguenti all'elevato numero di edifici inagibili determinato dal terremoto;

a definire stime di gettito che non penalizzino in maniera eccessiva gli enti locali interessati, ponendoli nella condizione di poter approvare gli strumenti di programmazione per l'anno 2014 e seguenti, potendo contare su risorse certe e definite;

nel valutare i gettiti relativi agli immobili di categoria D, riferiti all'esercizio 2013. a neutralizzare il mancato gettito derivante da edifici inagibili a seguito del sisma, con conseguente non applicazione del «conguaglio» sul fondo di solidarietà definito per l'anno 2013.

_____

(*) Accolto dal Governo

G7.101

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

premesso che:

il decreto in conversione reca disposizioni riguardanti il debito pregresso e la gestione debitoria corrente di Roma Capitale, contenendo altresì, numerose disposizioni in materia di finanza locale;

l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera *b)* ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarietà comunale il

quale è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;

la legge di stabilità 2014, ai commi da 729 a 731, aveva modificato il comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 ed inserito in essa i nuovi commi 380-*ter* e 380-*quater*, intervenendo sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale che, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio soppresso dal citato comma 380, rappresenta il nuovo fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni stessi, con finalità di perequazione;

in particolare alla lettera *a)* del comma 380-*ter* viene fissato l'ammontare annuale del Fondo di solidarietà comunale, mentre la lettera *b)* si rinvia ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014;

in caso di mancato accordo, in sede di Conferenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi e che il comma 380-*quater* prevede come il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario a titolo di Fondo di solidarietà sia accantonato per essere redistribuito, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto, tra i comuni sulla base dei fabbisogni *standard*, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

con la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 14 del provvedimento in esame si dispone la modifica del comma 380-*quater,* stabilendo che la quota accantonata del 10 per cento sia ridistribuita tra i comuni anche sulla base delle capacità fiscali oltre che dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

impegna il Governo a prevedere come le risorse complessive del Fondo di Solidarietà Comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge n. 228 del 2012 siano distribuite utilizzando i fabbisogni *standard*, valutando altresì come, nella ripartizione del medesimo fondo di solidarietà comunale, sia adeguatamente considerato anche il gettito generato dagli immobili di categoria D situati nel singolo Comune.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G7.102

BELLOT

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

considerato che il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ha disposto ulteriori riduzioni ai bilanci dei Comuni e che la situazione della finanza pubblica locale risulta estremamente complessa, tanto che gli enti locali si sono trovati in grande difficoltà nella costruzione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, proprio a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificazione del gettito dell'imposta municipale unica;

sottolineato come l'articolo 7 del provvedimento in esame intervenga sulla nota questione della verifica del gettito IMU 2013 al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale e stabilendo, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la verifica di detto gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assegnare maggiori risorse ai Comuni che hanno evidenziato criticità nelle assegnazioni 2013 a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale 2013, in particolar modo per quei Comuni dove è notevole il valore del gettito degli immobili catastali D.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

BLUNDO

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Trasferimento in capo ai Comuni delle competenze in materia di riscossione della tassa automobilistica)

1. Dopo il comma 20, aggiungere, infine, il seguente:

"20-*bis*. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:

'10. A decorrere dal 1º gennaio 2014 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati ai Comuni e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale i Comuni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.'"».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014)

1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.

EMENDAMENTI

8.200

SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'Interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna l'importo spettante relativo all'anno 2014 - sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 15 marzo 2014».

8.1

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «è pari, per» fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: «è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, misurata in termini di più basso rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente ed il numero dei cittadini residenti nel comune».

8.2

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Sostituire le parole da: «è pari, per«, fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base delle maggiori disponibilità di cassa di ciascun ente, indipendentemente dai limiti al loro impiego derivanti dal Patto di stabilità interno».

8.3

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Sostituire le parole da: «è pari, per», fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base dei minori costi di funzionamento pro capite legati dell'amministrazione».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

EMENDAMENTI

9.1

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Dopo le parole: «a tutti gli enti», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale».

9.3

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Dopo le parole: «a tutti gli enti», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli con un rapporto tra spese di funzionamento del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale».

9.4

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Dopo le parole: «a tutti gli enti», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune e di tutte le controllate ed abitanti inferiore alla media nazionale».

9.5

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «a tutti gli enti», con le parole: «solo agli enti, definiti negli ultimi 3 esercizi, strutturalmente deficitari, così come definiti ai sensi dell'articolo 242 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267».

9.6

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a tutti gli enti», aggiungere le parole: «che non hanno rispettato il Patto

di Stabilità Interno negli ultimi 3 anni».

9.7

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a tutti gli enti», aggiungere le parole: «i cui consigli comunali sono stati sciolti in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO 1

Articolo 10.

(Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio)

1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

Allegato 1

(Articolo 10, comma 1)

Provincia	Anno 2014
AGRIGENTO	6.309.436
ALESSANDRIA	11.090.439
ANCONA	10.613.324
AREZZO	8.732.333
ASCOLI PICENO	4.929.274
ASTI	5.370.186
AVELLINO	7.962.256
BARI	30.125.857
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	7.243.728
BELLUNO	5.160.365
BENEVENTO	6.967.338
BERGAMO	15.187.126
BIELLA	4.764.707
BOLOGNA	20.018.556
BRESCIA	21.228.877
BRINDISI	9.966.073
CAGLIARI	16.619.769
CALTANISSETTA	5.416.452
CAMPOBASSO	8.190.033
CARBONIA-IGLESIAS	3.861.369

CASERTA	17.682.418
CATANIA	26.605.724
CATANZARO	14.005.792
CHIETI	7.757.366
COMO	11.176.134
COSENZA	14.905.603
CREMONA	7.137.419
CROTONE	5.599.452
CUNEO	14.190.484
ENNA	3.312.504
FERMO	2.960.207
FERRARA	5.953.442
FIRENZE	24.018.671
FOGGIA	12.315.090
FORLÌ-CESENA	7.460.049
FROSINONE	16.998.042
GENOVA	20.257.707
GROSSETO	6.266.195
IMPERIA	4.904.282
ISERNIA	3.691.583
LA SPEZIA	5.118.081
LATINA	13.346.321
LECCE	15.482.196
LECCO	7.960.884
LIVORNO	7.575.953
LODI	5.363.183
LUCCA	10.780.136
MACERATA	7.163.679
MANTOVA	9.244.508
MASSA	4.919.702
MATERA	4.154.843
MEDIO CAMPIDANO	3.613.485
MESSINA	10.428.821
MILANO	53.848.308
MODENA	11.069.091
MONZA E DELLA BRIANZA	8.799.152
NAPOLI	43.732.934
NOVARA	8.548.660
NUORO	5.241.107
OGLIASTRA	2.433.739
OLBIA-TEMPIO	5.206.277
ORISTANO	5.354.321
PADOVA	14.266.771

PALERMO	25.861.029
PARMA	8.985.546
PAVIA	13.449.267
PERUGIA	12.939.020
PESARO E URBINO	10.785.563
PESCARA	5.946.576
PIACENZA	8.476.195
PISA	12.682.941
PISTOIA	4.742.177
POTENZA	16.020.608
PRATO	6.381.401
RAGUSA	6.071.930
RAVENNA	6.282.730
REGGIO CALABRIA	12.823.780
REGGIO EMILIA	9.927.689
RIETI	6.573.931
RIMINI	6.733.372
ROMA	79.332.441
ROVIGO	4.033.488
SALERNO	28.283.796
SASSARI	9.027.167
SAVONA	6.856.430
SIENA	10.561.909
SIRACUSA	10.452.508
SONDRIO	4.370.112
TARANTO	12.101.354
TERAMO	5.641.401
TERNI	4.749.010
TORINO	39.391.981
TRAPANI	8.055.923
TREVISO	15.246.615
VARESE	15.433.375
VENEZIA	15.941.283
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	6.793.328
VERCELLI	6.101.547
VERONA	13.604.320
VIBO VALENTIA	5.139.635
VICENZA	15.008.825
VITERBO	8.581.983

.

ARTICOLI 11 E 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11.

(Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province)

1. I commi 2, 3, 3-*bis*, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».

Articolo 12.

(Contributo straordinario)

1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «successivi alla» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla».

1-*bis.* Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini.

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Isole minori)

1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

EMENDAMENTI

13.1

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.2

BERTOROTTA, PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Lampedusa e Linosa» aggiungere le seguenti parole: «nonché ai comuni della provincia di Ragusa interessati dal fenomeno dei flussi migratori,» e sostituire le parole: «del

Comune» con le seguenti: «dei Comuni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.3

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «realizzazione di interventi» aggiungere le seguenti: «in conto capitale».

13.4

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «destinati a far» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici e parascolastici».

13.5

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «destinati a far» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «la messa in sicurezza del territorio».

13.6

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «profughi» con la seguente: «migranti».

13.7

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e ai bisogni» fino alla fine dell'articolo.

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14.

(Applicazione fabbisogni standard *per il riparto del Fondo di solidarietà comunale)*

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 380-*quater* è sostituito dal seguente: «*380-quater.* Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 380-*ter*, tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera *b)* del predetto comma 380-*ter.*»;

b) dopo il comma 380-*quater* è inserito il seguente: «*380-quinquies.* Ai fini dell'applicazione del comma 380-*quater*, le modalità e i criteri di attuazione sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-*ter* e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-*quater.*».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

14.1

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

14.2

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «delle regioni a statuto ordinario».

14.3

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a)*, sostituire le parole «10 per cento» con le parole «40 per cento»;
- alla lettera *a)*, sopprimere le parole «delle regioni a statuto ordinario»;
- alla lettera *a)*, sopprimere le parole «delle capacità fiscali»;
- alla lettera *b)* sostituire le parole «15 marzo 2014» con le parole «15 aprile 2014».

14.4

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «50 per cento», e sopprimere le parole: «sulla base delle capacità fiscali nonché».

14.5

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «10 per cento», con le parole: «40 per cento».

14.6

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento», e sopprimere le parole: «sulla base delle capacità fiscali nonché».

14.7

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera al, sopprimere le parole: «delle capacità fiscali».

14.8

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.9

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «15 aprile 2014», con le parole: «15 Maggio 2014».

G14.100

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto in conversione reca disposizioni riguardanti il debito pregresso e la gestione debitoria corrente di Roma Capitale, contenendo altresì numerose disposizioni in materia di finanza locale;

la grave difficoltà nelle quale si ritrovano oggi numerosi enti locali è da imputare sia ai numerosi e pesanti tagli governativi operati in questi ultimi anni, sia ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno (PSI) il quale impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;

la riforma federalista del 2009 prevede il superamento del criterio della spesa storica attraverso

la determinazione e la piena applicazione dei fabbisogni *standard;*

attraverso la rapida introduzione del criterio dei fabbisogni *standard* sarà possibile il riequilibrio di funzioni fondamentali così da eliminare le enormi disparità generate in questi decenni dal criterio della spesa storica che, nel corso degli anni, ha determinato gli sprechi e gli sperperi di numerose amministrazioni, soprattutto nelle regioni meridionali;

la SOSE, società degli studi di settore che si sta occupando dei fabbisogni *standard* degli enti locali, oltre che dei costi *standard* delle regioni, *in primis* detta Sanità, ha fornito dei dati che possono consentire di impostare la *spending review* sui fabbisogni *standard* di spesa, evitando almeno per certe funzioni tagli indiscriminati;

in particolare sono stati già elaborati e presentati da SOSE documenti relativi alla determinazione di alcuni fabbisogni *standard*, ed è certamente interessante l'intendimento espresso da SOSE di mappare il posizionamento dei singoli enti in relazione al differenziale tra spesa storica e fabbisogno *standard* teorico e *output* storici e livelli quantitativi delle prestazioni;

all'interno del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2014, sono inserite disposizioni per il concorso delle Regioni e dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica attraverso la revisione lineare delle risorse a disposizione degli enti stessi,

impegna il Governo ad attivarsi fattivamente, in materia di revisione della spesa pubblica, a rivedere e rimodulare le disposizioni basate sulla logica dei tagli lineari stabilite dai recenti provvedimenti, dando immediata esecuzione dei fabbisogni *standard* così da giungere ad un rapido compimento della riforma in senso federalista legata alla definizione dei costi *standard* sulla base del principio della responsabilità, dell'efficienza e dell'efficacia nell'impiego delle risorse pubbliche.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 15 E 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di province)

1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.».

1-*bis*. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a),* della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

Articolo 16.

(Disposizioni concernenti Roma Capitale)

1. Roma Capitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche

azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

a-bis) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;

a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria;

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli *standard* dei grandi comuni italiani;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, ivi inclusa la mobilità interaziendale, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune;

e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio.

3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-*bis*. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

4-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis,* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4-*quater*. All'articolo 1, comma 10-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16».

5. Al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.».

5-*bis*. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa «Patto per Roma» del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-*ter*. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, lettera *a),* pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

16.1

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

16.2

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «centoventi giorni», fino a: «presente decreto», con le seguenti: «il 30 aprile».

16.3

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1 sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «60 giorni».

16.4

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le parole: «cento giorni».

16.5

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «evidenzi», aggiungere le parole: «dettagliatamente».

16.6

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «negli anni precedenti», con le parole: «dall'anno 2000 all'anno in corso».

16.7

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «negli anni precedenti», aggiungere le seguenti:» ed i soggetti responsabili».

16.8

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «negli anni precedenti» aggiungere le seguenti: «le azioni risarcitorie intraprese o da intraprendersi nei confronti dei soggetti responsabili».

16.9

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «negli anni precedenti» aggiungere le seguenti: «il sistema delle società controllate e partecipate, anche di secondo livello, del Comune e le relative situazioni debitorie, ed il costo della loro Governance».

16.10

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi del comma 5» aggiungere le seguenti: «nonché le azioni intraprese nel medesimo periodo per la riduzione della medesima parte debitoria».

16.11

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2 sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «biennale».

16.12

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «sono indicate» aggiungere la seguente: «precisamente».

16.13

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Il contenimento» con le seguenti: «l'abbattimento».

16.14

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «successivi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2 dopo le parole: «l'adozione» aggiungere le seguenti: «entro i successivi 6 mesi».

16.15

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Precluso

Al comma 2 dopo le parole: «l'adozione» aggiungere le seguenti: «entro i successivi 12 mesi».

16.16

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: «società controllate» aggiungere le seguenti: «e alle partecipate, anche di secondo o ulteriore livello».

16.17

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: «società controllate» aggiungere le seguenti: «anche di secondo o ulteriore livello».

16.18

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere dalle parole: «con esclusione» fino alla fine del periodo.

16.19

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con esclusione» con le seguenti: «comprese».

16.20

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «con esclusione», aggiungere le parole: «, solo per l'anno 2014,».

16.21

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «almeno il» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis)* ridurre di almeno il 70 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello».

16.21a

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Precluso

Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis)* ridurre di almeno il 50 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello».

16.22

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, alla lettera a-bis, dopo le parole: «le somme», aggiungere le parole: «e gli eventuali benefits».

16.23

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2 alla lettera a-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parle: «e il rapporto tra il numero di dirigenti e di quadri rispetto al totale dei dipendenti, e tra il personale impiegato in mansioni d'ufficio e quello operativo».

16.24

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-*quater)* operare la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, anche di secondo od ulteriore livello, del Comune, verificando per ciascuna di esse la regolarità di tutte le assunzioni operato dall'anno 2000».

16.25

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-*quater)* operare una indagine mirata sull'assenteismo dei dipendenti del comune e delle controllate di primo e di secondo livello e sulle misure per prevenirlo, contrastarlo e sanzionarlo».

16.26

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-*quater)* operare una ricognizione di tutte le opere infrastrutturali e gli investimenti in conto capitale programmati, avviati e non conclusi ed avviare la razionalizzazione dei progetti e degli obiettivi».

16.27

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-*quater)* avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione degli utenti dei pubblico locale».

16.28

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Improponibile

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-*quater)* rendere pubblici gli esiti della commissione d'inchiesta istituita dal Comune di Roma sulla truffa dei falsi biglietti ATAC, chiarendo al contempo se la commissione stessa da luogo ad emolumenti e/o gettoni di presenza per i componenti».

16.29

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «di almeno il» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-*quater)* Ridurre di almeno il 50 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello».

16.30

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Precluso

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-*quater)* Ridurre di almeno il 30 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello».

16.31

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2 lettera b) dopo le parole: «per riportare», aggiungere le seguenti: «entro 12 mesi».

16.32

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, alla lettera b), sostituire le parole: «grandi», con le parole: «più efficienti».

16.33

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere alla fine del periodo le parole: «e delle capitali europee di analoghe dimensioni territoriali e demografiche».

16.34

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis)* operare la ricognizione del costo medio per dipendente di tutte le società controllate, anche di secondo livello, e adottare entro 12 mesi misure per adeguarlo al costo medio dei dipendenti di altre realtà nazionali ed internazionali per lo stesso servizio pubblico».

16.35

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Id. em. 16.34

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis)* operare la ricognizione del costo medio per dipendente di tutte le società controllate, anche di secondo livello, e adottare entro 12 mesi misure per adeguarlo al costo medio dei dipendenti di altre realtà nazionali ed internazionali per lo stesso servizio pubblico».

16.36

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «il necessario», con le parole: «l'obbligo di».

16.37

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole da: «nel quadro» fino alla fine del periodo.

16.38

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, alla lettera d), sopprimere la parola: «anche».

16.39

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: «anche ricorrendo alla liberalizzazione».

16.40

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, alla lettera e), sostituire la parola: «ove» con la parole: «in quanto».

16.41

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, alla lettera e), sostituire la parola: «ove» con la parole: «in quanto» ed aggiungere, dopo le parole: «in liquidazione», le parole: «entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2014».

16.42

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, alla lettera e), sopprimere la parola: «ove» ed aggiungere, dopo le parole: «in liquidazione», le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

16.43

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, alla lettera e), sopprimere le parole: «ove necessario» ed aggiungere, dopo le parole: «in liquidazione», le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

16.44

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, alla lettera e), sopprimere le parole: «che svolgono funzioni omogenee».

16.45

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*f)* disporre, in particolare, le direttive necessarie all'adozione di tutti gli interventi necessari al conseguimento del riequilibrio finanziario ed economico-gestionale delle società controllate operanti nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale e, ove necessario, prowedendo anche ad una ridefinizione dei contratti di servizio che sia ispirata alla riduzione del medesimo con modalità di gestione "diretta"; ivi stabilendosi la concentrazione dell'operatività dell'operatore pubblico sulle sole tratte diurne e/o notturne che presentino adeguati margini di ristoro degli effettivi costi di espletamento del servizio. Nel con tempo, autorizzando, per le rimanenti tratte di collegamento del trasporto urbano, l'indizione di apposite procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del relativo servizio di trasporto pubblico in concessione ad imprese private».

16.46

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'amministrazione di Roma riferisce semestralmente alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione del piano triennale di cui al comma 2 e sull'evoluzione della massa debitoria affidata alla gestione commissariale».

16.47

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

16.48

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «piano triennale», aggiungere le seguenti: «entro improrogabilmente 30 giorni dalla presentazione dello stesso».

16.49

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole da: «tenendo anche conto» fino alla fine del comma.

16.50

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «tenendo anche conto dei» con le seguenti: «escludendo i».

16.51

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 4, prima della parola: «sentita» aggiungere le seguenti: «e anche qualora non fosse stata sentita».

16.52

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 4 sopprimere le parole: «sentita l'amministrazione capitolina».

16.53

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

16.54

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

16.55

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

16.56

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: «30 milioni» con la seguente: «10 milioni».

16.57

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: «30 milioni» con la seguente: «20 milioni».

16.58

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 5 sopprimere le parole da: «Roma Capitale può riacquisire fino alla fine del periodo».

16.59

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: «può riacquisire», aggiungere le parole: «fino all'importo massimo di 10 milioni di euro».

16.60

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 5, al secondo periodo, sopprimere dalle parole: «anche compensando» fino alla fine del periodo.

16.61

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 5, al terzo periodo, sostituire la parola: «autorizzata» con la parola: «obbligata» e la parola: «pluriennali» con la parola: «biennali».

16.62

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «appositi piani pluriennali» con le seguenti: «piani biennali».

16.63

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

16.64

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai periodi precedenti» aggiungere le seguenti: «nonché di quelle che i comuni utilizzeranno per spese in conto capitale negli anni 2014 e 2015» e sopprimere le parole da: «tra le entrate» fino a: «n. 183».

16.65

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Dopo il comma 5, è aggiunto infine il seguente comma:

«6. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il camma 18, è inserito il seguente: "18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera *b)*, non rileva ai fini della determinazione dei limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni"».

16.66

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione, ai sensi del comma 4, del piano triennale di cui al comma 2».

16.67

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.

16.68

DIVINA, COMAROLI, BELLOT

Respinto

Al comma 5-bis, sopprimere la lettera a).

16.69

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 5-bis, alla lettera a), sostituire le parole: «6,5 milioni» con le parole: «0,5 milioni» e le parole: «7,5 milioni» con le parole: «1,5 milioni».

16.70

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 5-bis, alla lettera b), sostituire le parole: «5,5 milioni» con le parole: «0,5 milioni» e le parole: «3 milioni» con le parole: «1 milione».

16.71

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Sopprimere il comma 5-ter.

16.72

DIVINA, COMAROLI, BELLOT

Respinto

Sostituire il comma 5-ter con il seguente:

«5-*ter.* Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, lettera *a)*, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifIcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.73

COMAROLI, BELLOT, BITONCI, SCILIPOTI

Respinto

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-*quater*. Il comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche delibere volte a:

a) estendere i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente;

b) dismettere ulteriori quote di sodetà quotate ln borsa;

c) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

d) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del Comune».

G16.100

ARRIGONI

Respinto

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

evidenziato come l'articolo 16 del provvedimento in discussione autorizzi il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008;

considerato che il decreto-legge 31 ottobre 2013 n. 126, poi decaduto, recava già allora al suo interno analoghe disposizioni a favore del Comune di Roma e che anzi, allo scopo di sostenere con più vigore la difficile situazione delle casse comunali lo stesso introduceva un nuovo comma 18-*bis* all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale prevedeva che l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita al comune di Roma non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di

compartecipazione dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di, in ragione della difficile situazione finanziaria dell'ente comunale e allo scopo di non utilizzare ulteriori misure legislative di finanza pubblica, consentire l'incremento della misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF.

G16.101

BELLOT

Respinto

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

il decreto in conversione reca disposizioni riguardanti il debito pregresso e la gestione debitoria corrente di Roma Capitale;

a partire dal 2008 più di 20 miliardi di debito di Roma sono stati progressivamente spostati sulla gestione commissariale della Capitale, laddove verranno gradualmente ripianati con fondi a carico del Bilancio dello Stato;

Roma Capitale ha partecipazioni dirette in 21 società, per lo più S.p.A. e S.r.l. (due delle quali oggi in liquidazione) una mutua assicuratrice e due Aziende Speciali. Tra queste imprese, una è quotata in borsa (ACEA S.p.A.) e nove sono comunali al 100 per cento (tra le più note ATAC S.p.A. e AMA S.p.A.). Nelle imprese partecipate direttamente sono impiegate circa 37.000 persone, mentre il Comune impiega circa 25.000 dipendenti,

impegna il Governo a disporre, all'interno delle misure finalizzate alla riduzione del disavanzo e del riequilibrio strutturale del bilancio di Roma capitale, le direttive necessarie per il raggiungimento del riequilibrio finanziario ed economico gestionale delle società controllate operanti nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale anche attraverso una ridefinizione dei contratti di servizio mirata ad una gestione più diretta del servizio medesimo autorizzando, laddove necessario, l'indizione di apposite procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del relativo servizio di trasporto pubblico in concessione ad imprese private.

G16.102

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

il decreto in conversione reca disposizioni riguardanti il debito pregresso e la gestione debitoria corrente di Roma Capitale;

a partire dal 2008 più di 20 miliardi di debito di Roma sono stati progressivamente spostati sulla gestione commissariale della Capitale, laddove verranno gradualmente ripianati con fondi a carico del Bilancio dello Stato;

Roma Capitale ha partecipazioni dirette in 21 società, per lo più S.p.A. e S.r.l. (due delle quali oggi in liquidazione) una mutua assicuratrice e due Aziende Speciali. Tra queste imprese, una è quotata in borsa (ACEA S.p.A.) e nove sono comunali al 100 per cento (tra le più note ATAC S.p.A. e AMA S.p.A.). Nelle imprese partecipate direttamente sono impiegate circa 37.000 persone, mentre il Comune impiega circa 25.000 dipendenti;

l'articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all'ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo nel contempo un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, e che lo stesso articolo prevede altresì la redazione da parte del Comune medesimo di un piano triennale per la riduzione del disavanzo

e per il riequilibrio strutturale di bilancio prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte ad operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli *standard* dei grandi comuni italiani;

il Comune di Roma, come noto, è il più grande d'Italia, così che il rapporto con gli altri comuni italiani potrebbe essere distorsivo e non efficiente, in ragione del fatto che i livelli di servizi offerti negli altri Comuni potrebbero risultare difficilmente confrontabili,

impegna il Governo a valutare la possibilità di integrare l'attuale disposizione, adottando misure finalizzate a riportare i costi dei servizi resi da Roma capitale al livello dei costi sostenuti dalle capitali europee di analoghe dimensioni territoriali e demografiche.

_____

(*) Accolto dal Governo

G16.103

DIVINA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

il decreto in conversione reca disposizioni riguardanti il debito pregresso e la gestione debitoria corrente di Roma Capitale;

a partire dal 2008 più di 20 miliardi di debito di Roma sono stati progressivamente spostati sulla gestione commissariale della Capitale, laddove verranno gradualmente ripianati con fondi a carico del Bilancio dello Stato;

il comma 5-*bis* dell'articolo 16 del provvedimento dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato (nel limite di 22,5 milioni di euro per il biennio 2014-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (cosiddetto Patto per Roma) e che una parte delle risorse per tale finalità, pari a complessivi 14 milioni di euro nel biennio suddetto, sono quelle iscritte in bilancio per i medesimi anni ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti alle regioni a statuto speciale in attuazione del federalismo amministrativo,

impegna il Governo a prevedere, per le finalità di cui al citato comma 5-*bis* dell'articolo 16, una copertura finanziaria diversa da quella oggi stabilità dal provvedimento, recuperando le necessarie risorse dalla dismissione delle società partecipate e controllate del Comune di Roma.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G16.104

COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

il decreto in conversione reca disposizioni riguardanti il debito pregresso e la gestione debitoria corrente di Roma Capitale;

a partire dal 2008 più di 20 miliardi di debito di Roma sono stati progressivamente spostati sulla gestione commissariale della Capitale, laddove verranno gradualmente ripianati con fondi a carico del Bilancio dello Stato;

Roma Capitale ha partecipazioni dirette in 21 società, per lo più S.p.A. e S.r.l. (due delle quali oggi in liquidazione) una mutua assicuratrice e due Aziende Speciali. Tra queste imprese, una è

quotata in borsa (ACEA S.p.A.) e nove sono comunali al 100% (tra le più note ATAC S.p.A. e AMA S.p.A.). Nelle imprese partecipate direttamente sono impiegate circa 37.000 persone, mentre il Comune impiega circa 25.000 dipendenti;

al 30 giugno 2012 gli amministratori di nomina capitolina erano circa cinquanta e nel complesso percepivano compensi pari a euro 4.600.000 euro;

a fronte di tali remunerazioni, i risultati, soprattutto nelle società interamente partecipate da Roma Capitale, si sono rivelati molto negativi, in particolare per il gruppo ATAC il cui debito ammonta oggi a 1,6 miliardi di euro,

impegna il Governo a prevedere, all'interno delle misure finalizzate alla riduzione del disavanzo e del riequilibrio strutturale del bilancio di Roma capitale, l'adozione di specifiche azioni amministrative volte ad operare una indagine sull'assenteismo dei dipendenti delle partecipate del Comune di Roma capitale, indicando altresì le misure per prevenirlo, contrastarlo e sanzionarlo.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G16.105

COMAROLI

Respinto

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

il decreto in conversione reca misure inerenti il bilancio del comune di Roma e la gestione dei debiti e dei crediti di tale ente;

la stessa Capitale ha a più riprese manifestato l'ambizione di ospitare grandi eventi sportivi internazionali, da ultimo come sede per i giochi olimpici del 2024;

l'ambizione della città ad ospitare i giochi risale già al 1996, quando la candidatura proposta dall'allora sindaco Rutelli per l'anno 2004 fu scartata dal CIO a favore di Atene;

la nuova candidatura di Roma come sede per i giochi olimpici del 2020 è stata bloccata dal governo Monti nel febbraio 2012, quando il *premier* tecnico non ha ritenuto di firmare la necessaria lettera di impegno economico da parte del Governo anche per non gravare sui contribuenti mentre si approntavano misure restrittive in termini di tasse, di lavoro e di pensioni;

a seguito della nomina (articolo 78 del decreto-legge 112/2008) di un Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune di Roma e delle società da esso partecipate, nel 2010 era stato accertato un debito fuori bilancio pari a 22,4 miliardi. Al 31 dicembre del 2012 il debito lordo del comune di Roma risulta di 16,8 miliardi di euro, di cui 4 miliardi e 432 milioni di oneri non finanziari e 12 miliardi e 370 milioni di debiti finanziari;

con il decreto-legge 78/2010 (art. 14) è stato definito un contributo a carico del bilancio dello stato a decorrere dall'anno 2011 a favore della città capitolina pari a 500 milioni all'anno, fino al completo ripianamento del debito e dei relativi oneri finanziari,

impegna il Governo a non appoggiare alcuna candidatura della città di Roma ad alcun evento internazionale fino a quando non saranno ripianati tutti i debiti della gestione commissariale di Roma capitale.

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale)

1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in

data 11 novembre 2010 come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.

2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze è altresì autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.

4-*bis*. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non è consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.

EMENDAMENTI

17.1

COMAROLI, BITONCI, SCILIPOTI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

17.2

BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza del servizio pubblico ferroviario sulle tratte

Padova-Calalzo e Venezia- Calalzo, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 2 milioni di euro, nell'anno 2014 per la manutenzione della rete infrastrutturale delle tratte medesime».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «13,4 milioni» con le seguenti: «11,4 milioni» e al comma 3, sostituire le parole: «del comma 1» con le seguenti: «dei commi 1 e 5-bis».

17.3

PUGLIA, SCILIPOTI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di rendere più celere il piano di rientro di cui al comma precedente a copertura dei debiti è autorizzata la spesa, per l'anno 2014, entro il limite massimo di 40 milioni di euro. Le predette somnie devono essere utilizzate per soddisfare i creditori in maniera proporzionale all'ammontare della capacità contributiva della regione di ubicazione della sede legale. Con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, ai creditori vengono sospesi i calcoli delle sanzioni ed interessi previdenziali e fiscali dovute per il mancato pagamento dei contributi, premi e ritenute non versate alle scadenze, e nel caso di somme iscritte a ruolo la sospensione si applica sempre con la stessa decorrenza sugli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali. Alle imprese creditrici fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'emissione del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007, si considerano ostative al rilascio solo le irregolarità di cui all'articolo 9 del decreto stesso secondo le condizioni ed i termini ivi stabiliti.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5-*bis* si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 5-*quater* e 5-*quinquies*.

5-*quater*. All'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 62-*quater* ivi richiamato, al comma 1, le parole: "nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura pari al 65,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico".

5-*quinquies*. A decorrere dal 1º maggio 2014, le spese sostenute per i voli di Stato ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, devono essere ridotte per un ammontare almeno pari al 30 per cento delle medesime spese sostenute nel 2013».

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 18.

(Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d)*, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera *a)*, del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

1-*bis*. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1º gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli

investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

EMENDAMENTI

18.1

BISINELLA, COMAROLI, BELLOT

Respinto

Sopprimere il comma 1.

18.2

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e».

18.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Al comma 1 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2014, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti».

18.4

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate allo scioglimento, entro il 30 Giugno 2014, dei consigli degli enti e alla nomina di un Commissario Prefettizio secondo le vigenti disposizioni previste dal Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi)

1. I commi 8-*bis* ed 8-*ter* dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:

"8-*bis*. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi ca1mitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

8-*ter*. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:

a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;

b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

8-*quater*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

18.0.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi)

1. I commi 8-*bis* ed 8-*ter* dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:

«8-*bis*. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.

8-*ter*. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:

a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;

b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

8-*quater*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."».

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica)

1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, è prorogato al 31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, è incrementato di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

1-*bis*. All'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «degli anni 2014, 2015 e 2016» sono inserite le seguenti: «, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

b) al secondo periodo, le parole: «sono definiti» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite» e le parole: «nonché gli istituti cui sono affidate tali attività» sono soppresse.

2. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «28 febbraio 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2014».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

19.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Al comma 1 le parole: «31 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014», e le parole: «euro 20 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «euro 80 milioni», e sostituire l'ultimo periodo è con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli .effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attulizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, di 80 milioni di euro per l'anno 2014».

19.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, di 20 milioni di euro per l'anno 2014».

19.200

MONTEVECCHI, SERRA

Respinto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, di 20 milioni di euro per l'anno 2014».

19.3

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Ritirato

Dopo il comma 1-bis. aggiungere il seguente:

1.*ter* sostituire l'ultimo periodo del comma 748 della Legge del 27 dicembre 2013, n.147, con il seguente:

«Il Governo deve attivare entro il 30 aprile 2014 un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati e dei lavoratori della scuola al fine di individuare inderogabilmente entro la data del 30 giugno 2014 soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali e di funzionamento delle istituzioni scolastiche connessi alla utilizzazione delle suddette convenzioni».

19.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Al comma 2, le parole: «30 aprile 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

19.201

SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

2-*ter*. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 1º settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 2-*bis*».

19.5

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

2-*ter*. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risu1tanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 2-*bis*».

19.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento

del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

2-*ter*. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 2-*bis*».

19.7

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Improponibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 *Lightning* II-JSF (Joint Strike Fighter) pari rispettivamente a 500, 3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657, 2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli *Joint Strike Fighter* (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della Difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

19.204

SERRA, MONTEVECCHI

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 *Lightning* II-JSF (Joint Strike Fighter) pari rispettivamente a 500, 3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli *Joint Strike Fighter* (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

19.8

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

19.202

SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 1º settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

19.203

SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di istituto».

G19.100

MONTEVECCHI, SERRA

Respinto

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1450, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», premesso che:

almeno a far tempo dall'anno 2000 si è diffusa ed è stata viepiù consolidata una politica di «esternalizzazione» dei servizi nella Pubblica amministrazione;

in particolare, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, tale politica è basata sulle convenzioni stipulate con la Consip: una società che, sorta nel 1997, ha come azionista unico il Ministero dell'economia delle finanze (MEF) e che opera per l'appunto al servizio della Pubblica amministrazione svolgendo attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi, occupandosi nello specifico di gestione accentrata di contratti e appalti;

le convenzioni che vengono stipulate - e che teoricamente dovrebbero garantire qualità del servizio erogato, affidabilità e risparmio - costituiscono accordi-quadro, sulla base dei quali le imprese

fornitrici (aggiudicatarie di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche) s'impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli *standard* di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche amministrazioni, fino al limite massimo previsto;

considerato che:

col presente decreto-legge si è stabilito che, nei territori in cui non è attiva la convenzione Consip (Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia), gli istituti scolastici continueranno ad acquistare servizi dalle imprese che li hanno forniti fino al 31 dicembre u.s., ai medesimi costi e condizioni in essere a quella data; allo stesso tempo, nei territori in cui sempre al 31 dicembre 2013 risulta invece attiva la convenzione Consip, le scuole potranno richiedere e acquistare servizi ulteriori (vale a dire: servizi straordinari di pulizia e/o servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione), avvalendosi dell'impresa che si è aggiudicata la gara, entro un limite di spesa complessivo pari a 34,6 milioni di euro;

considerato tuttavia che:

dalle Audizioni svolte presso l'Ufficio di presidenza della 7ª Commissione permanente del Senato, tenute si in data 24 aprile u.s., è da più parti emerso che, nelle Regioni ove si è proceduto alla stipula della convenzione Consip notevoli sono state le criticità riscontrate sia sul versante occupazionale del personale delle imprese di pulizia, sia sulla qualità dei servizi di pulizia delle scuole interessate, generando pertanto una serie infinita di problematiche sia sotto il profilo dei costi per il bilancio dello Stato sia sulla qualità dei servizi erogati;

la politica legata alle convenzioni Consip rischia di precarizzare sempre più tanto i lavoratori socialmente utili (LSU) che vengono all'uopo impiegati (essendo state decurtate le risorse a essi destinate) quanto il personale ATA giacché, a fronte dei circa 12.000 posti accantonati per le esternalizzazioni, l'organico dei collaboratori scolastici si è di fatto ridotto di 30.000 unità nel triennio 2009-2011 (per effetto della legge 6 agosto 2008, n. 133),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di riconsiderare il sistema basato sulle convenzioni Consip, e più in generale su meccanismi e procedure di esternalizzazione, e nello stesso tempo di potenziare l'organico del personale collaboratore scolastico a garanzia della funzionalità e di un migliore espletamento del servizio.

G19.101

GIROTTO, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1450, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»,

premesso che:

l'articolo 19, comma 2, interviene in materia di ristrutturazione e manutenzione ordinaria delle scuole, differendo (dal 28 febbraio 2014) al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici - previsto dall'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 69 del 2013 -, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data;

secondo i dati raccolti dal Cresme nello studio per il Forum Ri.U.So., in Italia si spendono per consumi termici ed elettrici 644 milioni di euro per i 13.700 edifici direzionali pubblici, 1,3 miliardi di euro per i 52mila plessi scolastici, 45,2 miliardi per gli 11,824 milioni di edifici residenziali. In tutto, la spesa ammonterebbe ad oltre 47 miliardi di euro, una cifra consistente, dovuta al fatto che la maggior parte degli edifici ha un'età superiore ai 40 anni, il 63 per cento delle scuole e il 61 per cento delle case;

a fronte della spesa consistente che emerge dal quadro delineato in precedenza, appare necessario, anche ai fini dell'adozione di un Piano nazionale di edilizia scolastica di cui il Presidente

del Consiglio ha più volte parlato, fissare degli obiettivi prestazionali per ottenere i fondi, quali il miglioramento sismico e il raggiungimento almeno della classe energetica B di consumi;

il Cresme stima che investendo nel venti per cento di scuole più «energivore» si debbano spendere 3,6 miliardi di euro. In tal modo si potrebbero far scendere i consumi da 351 a 181 milioni di euro l'anno, quindi 169 milioni di euro in meno (- 48 per cento);

tra le proposte del Forum Ri.U.So. figura innanzitutto quella di escludere dal patto di stabilità gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio pubblico (non solo di edilizia scolastica), finanziati dalle Regioni e dagli enti Locali;

anche le Regioni, nel parere reso in Conferenza unificata il 10 aprile 2014, hanno chiesto al Governo di modificare l'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) al fine di scomputare dal patto di stabilità interno le spese effettuate per gli interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici,

impegna il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, anche attraverso l'esclusione di tutte le spese finali delle Regioni, qualunque sia la fonte di finanziamento, dal computo per il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno.

G19.101 (testo 2)

GIROTTO, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1450, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»,

premesso che:

l'articolo 19, comma 2, interviene in materia di ristrutturazione e manutenzione ordinaria delle scuole, differendo (dal 28 febbraio 2014) al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici - previsto dall'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 69 del 2013 -, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data;

secondo i dati raccolti dal Cresme nello studio per il Forum Ri.U.So., in Italia si spendono per consumi termici ed elettrici 644 milioni di euro per i 13.700 edifici direzionali pubblici, 1,3 miliardi di euro per i 52mila plessi scolastici, 45,2 miliardi per gli 11,824 milioni di edifici residenziali. In tutto, la spesa ammonterebbe ad oltre 47 miliardi di euro, una cifra consistente, dovuta al fatto che la maggior parte degli edifici ha un'età superiore ai 40 anni, il 63 per cento delle scuole e il 61 per cento delle case;

a fronte della spesa consistente che emerge dal quadro delineato in precedenza, appare necessario, anche ai fini dell'adozione di un Piano nazionale di edilizia scolastica di cui il Presidente del Consiglio ha più volte parlato, fissare degli obiettivi prestazionali per ottenere i fondi, quali il miglioramento sismico e il raggiungimento almeno della classe energetica B di consumi;

il Cresme stima che investendo nel venti per cento di scuole più «energivore» si debbano spendere 3,6 miliardi di euro. In tal modo si potrebbero far scendere i consumi da 351 a 181 milioni di euro l'anno, quindi 169 milioni di euro in meno (- 48 per cento);

tra le proposte del Forum Ri.U.So. figura innanzitutto quella di escludere dal patto di stabilità gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio pubblico (non solo di edilizia scolastica), finanziati dalle Regioni e dagli enti Locali;

anche le Regioni, nel parere reso in Conferenza unificata il 10 aprile 2014, hanno chiesto al Governo di modificare l'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) al fine di scomputare dal patto di stabilità interno le spese effettuate per gli interventi di

ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici,

impegna il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, anche attraverso l'esclusione di tutte le spese finali delle Regioni, qualunque sia la fonte di finanziamento, dal computo per il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 20.

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009)

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, né le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

20.1

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «comune dell'Aquila» aggiungere le seguenti: «e dei Comuni del Veneto e dell'Emilia colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014».

20.200

SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «e nella provincia dell'Aquila» inserire le seguenti: «nonché, nei Comuni del Veneto, della Sardegna e dell'Emilia colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014,».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle alluvioni verificatesi nei comuni del Veneto, della Sardegna e dell'Emilia nei mesi di gennaio e febbraio del 2014)».

20.201

SERRA, MONTEVECCHI

Ritirato e trasformato nell'odg G20.201

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-*bis*. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Sardegna tra novembre 2013 e dicembre del 2013, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata lo spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013 destinando tale importo ad interventi

in conto capitale nei territori colpiti dal predetti eventi calamitosi.

2-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 3, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle alluvioni verificatesi in Sardegna tra novembre e dicembre 2013)».

G20.201 (già em. 20.201)

SERRA, MONTEVECCHI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1450,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 20.201.

(*) Accolto dal Governo

20.2

BITONCI, BELLOT, COMAROLI, CALDEROLI (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G20.2

All'articolo 20, sono infine aggiunti i seguenti commi:

«3. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra dicembre 2013 e febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata lo spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e lo coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013 destinando tale importo ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dal predetti eventi calamitosi.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'Intesa con lo Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e lo coesione. Con lo stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G20.2 (già em. 20.2)

BITONCI, BELLOT, COMAROLI, CALDEROLI

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1450,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 20.2.

20.202

SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2014, sono escluse dai vincoli del Patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali della Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi tra novembre 2013 e dicembre 2013 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali.

2-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-*bis* si provvede, fino all'importo massimo di 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui

all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché delle alluvioni verificatesi in Sardegna tra novembre e dicembre 2013)».

20.3

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

Respinto

All'articolo 20, sono infine aggiunti i seguenti commi:

«3. Per l'anno 2014, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno le spese sostenute dagli enti locali del Veneto colpiti dagli eventi calamitosi tra dicembre 2013 e febbraio 2014 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede, fino all'importo massimo di 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

20.203

SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni colpiti dall'evento alluvionale del 19 novembre 2013 nei territori della regione Sardegna, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono la documentazione fotografica e le valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eccezionali eventi atmosferici, oltre alla valutazione economica del danno».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché delle alluvioni verificatesi in Sardegna nel novembre 2013)».

20.4

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

All'articolo 20, è infine aggiunto il seguente comma:

«3. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni colpiti dall'evento alluvionale del 17 e 19 dicembre 2013 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 20 dicembre 2013 al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono lo documentazione fotografica e le valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eccezionali eventi atmosferici, oltre alla valutazione economica del danno».

20.5

MATTEOLI, PELINO (*)

Respinto

All'articolo 20 è aggiunto infine il seguente comma:

«2-*bis*. Dopo il comma 348 dell'articolo l della legge n. 147 del 2013, è aggiunto il seguente comma:

"348-*bis*. Le proroghe e i rinnovi di cui al precedente comma sono autorizzati a valere sulle

economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, nonché su quelle derivanti da risorse già attribuite ai beneficiari di trasferimenti per fronteggiare l'emergenza e successivamente riversate sulla contabilità dell'Ufficio speciale o su quelle eventualmente accertate. A valere sulle medesime risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni dei cratere è altresì autorizzato alla copertura degli oneri derivanti dal funzionamento, organizzazione e concrete modalità di svolgimento delle attività da parte degli uffici territoriali per la ricostruzione e dell'Ufficio speciale. Per le finalità atte a garantire la celerità e la qualità della ricostruzione, l'Ufficio speciale è autorizzato a prorogare sino e non oltre il 30 novembre 2015 i contratti di collaborazione e gli incarichi conferiti ad esperi di provata esperienza, in corso, con allocazione sulla dotazione finanziaria di cui alle risorse già assegnate alla contabilità speciale dell'Ufficio. I contributi assegnati nell'anno 2013 ai comuni del cratere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito nella legge n. 71 del 2013, sono rendicontati entro e non oltre il 30 aprile 2014"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

20.6

MATTEOLI

Inammissibile

All'articolo 20 è aggiunto infine il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 4 del DPCM 4 febbraio 2013, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "così calcolato", sono aggiunte le seguenti: ", con riferimento al livello di danno ed al grado dì vulnerabilità,"».

20.7

MATTEOLI, PELINO (*)

Respinto

All'articolo 20 è aggiunto in fine il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito nella legge 134 del 2012, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, nei casi di edifici singoli in regime di comproprietà indivisa, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale, ubicate nei comuni del cratere, è riconosciuto un contributo sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

20.8

MILO

Ritirato e trasformato nell'odg G20.8

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015"».

Conseguentemente, alla copertura del relativo onere, pari a l milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

G20.8 (già em. 20.8)

MILO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1450,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 20.8.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

20.9

BLUNDO

Ritirato e trasformato nell'odg G20.9

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a), f), g), h)* ed *i)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli».

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis* si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-*quater*.

2-*quater*. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dal 2014».

G20.9 (già em. 20.9)

BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1450,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 20.9.

_____

(*) Accolto dal Governo

G20.100

CANDIANI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

le alluvioni del 17-19 gennaio 2014 in Provincia di Modena hanno riguardato i territori emiliani già colpiti dal sisma del maggio 2012, aggravando ulteriormente la situazione già fortemente critica della popolazione e del contesto economico e produttivo della zona;

i dati sui danni subiti in provincia di Modena rilevano che la superficie alluvionata è di circa 6.500 Ha dei quali la superficie utilizzata 5.500 Ha di cui arboree 500 e seminativi 5.000 Ha; le aziende agricole interessate sono 350 e quelle danneggiate 302;

il giorno 31 marzo 2014 una delegazione della 9ª Commissione agricoltura Senato si è recata in missione a Modena per incontrare i rappresentanti degli imprenditori agricoli e gli altri attori istituzionali delle zone del modenese, interessate da eventi sismici e da calamità naturali;

i componenti della delegazione hanno interloquito con il Presidente della provincia di Modena, con l'Assessore all'agricoltura della provincia di Modena, con l'Assessore all'ambiente e affari generali del comune di Modena, con il Presidente dell'Unione comuni area Nord Modena, con il Sindaco del comune di Bonporto, con il Sindaco del comune di Bastiglia e con l'Assessore regionale all'agricoltura dell'Emilia Romagna. Erano altresì presenti rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e del settore delle cooperative;

durante l'incontro è stata rappresentata nel dettaglio la difficile congiuntura che si è venuta a

creare a seguito del terremoto del 2012 e dell'alluvione del 17-19 gennaio del 2014. I danni sono stati ingentissimi a livello di produzione lorda vendibile, di strutture agricole e di infrastrutture idrauliche e di collegamento (la produzione vendibile dell'area alluvionata ammonta a 20.750.600 euro; il totale dei danni subiti alle Strutture ammontano a 52 milioni di euro e alle infrastrutture 2 milioni per un totale di 54 milioni di euro). Ciò ha posto fortemente a rischio una regione trainante dal punto di vista delle produzioni DOP e IGP. Il settore più colpito è stato quello vitivinicolo, per i danni alle zone di produzione del Lambrusco di Sorbara, oltre a quelle del seminativo per la produzione di pere;

è stata rilevata l'esigenza di un intervento immediato a sostegno del riavvio delle produzioni agroalimentari: i componenti della delegazione hanno concordato sulla necessità di raccogliere il pressante invito ad intervenire con sollecitudine in tale delicata zona, con gli strumenti legislativi e con gli atti di indirizzo che saranno più opportuni;

ravvisata la necessità della difficile situazione che interessa le zone terremotate del modenese, con le successive esondazioni che hanno messo in crisi le imprese agricole locali,

impegna il Governo ad attivarsi con ogni iniziativa utile al fine di alleggerire la pressione fiscale per agevolare il riavvio delle attività agricole ed economiche, sia pubbliche che private, nelle aree del modenese e del mantovano ancora in crisi colpite dagli eventi sismici del 2012 e dalle recenti alluvioni del gennaio 2014.

G20.100 (testo 2)

CANDIANI

Approvato

Il Senato,

premesso che:

le alluvioni del 17-19 gennaio 2014 in Provincia di Modena hanno riguardato i territori emiliani già colpiti dal sisma del maggio 2012, aggravando ulteriormente la situazione già fortemente critica della popolazione e del contesto economico e produttivo della zona;

i dati sui danni subiti in provincia di Modena rilevano che la superficie alluvionata è di circa 6.500 Ha dei quali la superficie utilizzata 5.500 Ha di cui arboree 500 e seminativi 5.000 Ha; le aziende agricole interessate sono 350 e quelle danneggiate 302;

il giorno 31 marzo 2014 una delegazione della 9ª Commissione agricoltura Senato si è recata in missione a Modena per incontrare i rappresentanti degli imprenditori agricoli e gli altri attori istituzionali delle zone del modenese, interessate da eventi sismici e da calamità naturali;

i componenti della delegazione hanno interloquito con il Presidente della provincia di Modena, con l'Assessore all'agricoltura della provincia di Modena, con l'Assessore all'ambiente e affari generali del comune di Modena, con il Presidente dell'Unione comuni area Nord Modena, con il Sindaco del comune di Bonporto, con il Sindaco del comune di Bastiglia e con l'Assessore regionale all'agricoltura dell'Emilia Romagna. Erano altresì presenti rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e del settore delle cooperative;

durante l'incontro è stata rappresentata nel dettaglio la difficile congiuntura che si è venuta a creare a seguito del terremoto del 2012 e dell'alluvione del 17-19 gennaio del 2014. I danni sono stati ingentissimi a livello di produzione lorda vendibile, di strutture agricole e di infrastrutture idrauliche e di collegamento (la produzione vendibile dell'area alluvionata ammonta a 20.750.600 euro; il totale dei danni subiti alle Strutture ammontano a 52 milioni di euro e alle infrastrutture 2 milioni per un totale di 54 milioni di euro). Ciò ha posto fortemente a rischio una regione trainante dal punto di vista delle produzioni DOP e IGP. Il settore più colpito è stato quello vitivinicolo, per i danni alle zone di produzione del Lambrusco di Sorbara, oltre a quelle del seminativo per la produzione di pere;

è stata rilevata l'esigenza di un intervento immediato a sostegno del riavvio delle produzioni agroalimentari: i componenti della delegazione hanno concordato sulla necessità di raccogliere il pressante invito ad intervenire con sollecitudine in tale delicata zona, con gli strumenti legislativi e con gli atti di indirizzo che saranno più opportuni;

ravvisata la necessità della difficile situazione che interessa le zone terremotate del modenese,

con le successive esondazioni che hanno messo in crisi le imprese agricole locali,

impegna il Governo ad attivarsi con ogni iniziativa utile al fine di alleggerire la pressione fiscale per agevolare il riavvio delle attività agricole ed economiche, sia pubbliche che private, nelle aree del modenese e del mantovano ancora in crisi colpite dagli eventi sismici del 2012 e dalle recenti alluvioni del gennaio 2014, compatibilmente con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato ed i vincoli di finanza pubblica.

G20.101

BITONCI

V. testo 2

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

tra gli articoli del decreto in esame, si recano disposizioni agevolative rispetto al Patto di stabilità interno in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009;

considerato che è sempre più indispensabile, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza dell'intero territorio nazionale, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica;

valutato come sono stati numerosi i Comuni del Veneto colpiti da eccezionali eventi atmosferici avvenuti nel periodo compreso tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite dagli stessi per le opere finalizzate alla difesa idraulica ed ambientale in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il Veneto tra dicembre 2013 e febbraio 2014.

G20.101 (testo 2)

BITONCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premesso che:

tra gli articoli del decreto in esame, si recano disposizioni agevolative rispetto al Patto di stabilità interno in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009;

considerato che è sempre più indispensabile, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza dell'intero territorio nazionale, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica;

valutato come sono stati numerosi i Comuni del Veneto colpiti da eccezionali eventi

atmosferici avvenuti nel periodo compreso tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite dagli stessi per le opere finalizzate alla difesa idraulica ed ambientale in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il Veneto tra dicembre 2013 e febbraio 2014, nel presupposto della previa dichiarazione dello stato di emergenza.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20 E ORDINE DEL GIORNO

20.0.200

FLORIS

Ritirato e trasformato nell'odg G20.0.200

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 20.1

(Misure per la regione Sardegna)

1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2013, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2013, sono effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subìto danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

4. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale del novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal l gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 aprile 2014, è approvato il modello indicato al comma 4, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e alloro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.

7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013 verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

G20.0.200 (già em. 20.0.200)

FLORIS (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche,

premesso che:

è in discussione alla Camera un disegno di legge (Atto Camera n. 2256, già approvato in prima lettura in sede deliberante dal Senato) recante, tra le altre, misure per la regione Sardegna;

la suddetta disposizione prevede che i pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi, ai sensi

del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013 (Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna) e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2013, siano effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi;

la data del 30 giugno è ormai prossima e, in caso di mancata approvazione del citato disegno di legge da parte della Camera dei deputati, non sarebbe possibile consentire l'applicazione delle misure di cui sopra, a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare in tempi brevi i provvedimenti necessari a garantire una ulteriore proroga dei termini per effettuare i pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi di cui in premessa.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Cucca, Lai e Angioni

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 20-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 20-*bis*.

(Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)

1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «programmazione 2007-2013,» sono inserite le seguenti: «una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e» e dopo le parole: «dall'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20-*BIS*

20-bis.0.1

BUEMI

Improponibile

Dopo l'**articolo 20-bis,** aggiungere il seguente:

«Art. 20-*ter*.

(Contributo straordinario all'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana)

1. Allo scopo di consentire all'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana, ATAM, unico organismo di distribuzione teatrale operante sin dal 1975 nel territorio di riferimento e soggetto dotato di personalità giuridica privata, di ripristinare per intero la propria attività svolta, oltre che all'Aquila anche in numerosi altri Centri delle regioni Abruzzo e Molise, è assegnato un contributo straordinario di 500 mila euro per l'anno 2014, anche a parziale ristoro degli ingenti danni subiti, soprattutto in seguito al crollo della sede operativa del Teatro S. Agostino dell'Aquila, in seguito all'evento sismico del 6 aprile 2009, con conseguente aggravio della situazione finanziaria e di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 mila euro, si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 21 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 21.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.1

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

x1.2

BELLOT, COMAROLI, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dei decreti legge» con le seguenti: «del decreto-legge» e sopprimere le parole da: «31 ottobre 2013» fino al: «territorio, e».

x1.3

COMAROLI, BELLOT, SCILIPOTI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dei decreti legge» con le seguenti: «del decreto-legge» e sopprimere le parole da: «, e 30 dicembre» fino alla fine del comma .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1450

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 4 e seguenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.2, 5.4, 7.4, 7.5, 8.200, 16.64, 16.71, 19.1, 19.2, 19.200, 19.201, 19.5, 19.6, 19.8, 19.202, 19.203, 20.1, 20.200, 20.202, 20.3, 20.5, 20.7, 20.8 e 20.9, 4.1, 5.11, 5.12, 5.0.1, 6.1, 6.2, 7.0.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 16.1, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.65, 16.72, 17.2, 17.3, 18.3, 18.0.1, 18.0.2, 19.7, 19.204, 20.201, 20.2, 20.6 e 20.0.200.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1417:

sull'ordine del giorno G4.100, il senatore Lepri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 6.1 e 7.2, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 7.2 e 13.7 la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendament0 16.14 (prima parte), il senatore Pegorer avrebbe voluto esprimere un voto contrario; la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto contrario sull'emendamento 16.19 e favorevole sull'ordine del giorno G20.2; sugli emendamenti 20.5 e 20.7, la senatrice Stefani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Battista, Bignami, Bilardi, Bitonci, Bottici, Bubbico, Cantini, Caridi, Carraro, Cassano, Castaldi, Centinaio, Ciampi, Colucci, Consiglio, D'Ali', Della Vedova, De Monte, De Poli, D'Onghia, Donno, Fabbri, Fedeli, Filippin, Giacobbe, Lezzi, Longo Fausto Guilherme, Migliavacca, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Perrone, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rizzotti, Santangelo, Scavone, Schifani, Sciascia, Sollo, Stefano, Stucchi e Vicari.

Sono in missione i senatori: De Pietro, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Micheloni, Pagano e Turano, per attività della Commissione per le questioni degli italiani all'estero.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Cardiello Franco

Disposizioni in materia di ricongiungimento familiare del personale militare legato da vincolo matrimoniale con altro appartenente alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza, ovvero con appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile (1469)
(presentato in data 30/4/2014).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Hans Berger ha dichiarato di ritirare il disegno di legge:
Berger. - "Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese " (551).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 2, 8, 10 e 15 aprile 2014, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 67, n. 69 e n. 70 del 26 marzo 2014, n. 79, n. 80, n. 85, n. 86, n. 87 e n. 88 del 7 aprile 2014, e n. 94 del 9 aprile 2014, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:
dell'articolo 22, comma 2, della legge della regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 56);
dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 57);
dell'articolo 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013), che ha inserito l'articolo 85-*ter*, rubricato "Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni", nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), limitatamente alle lettere *d)* ed *e)* del suo comma 2. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 58);
del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze "è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno", "sino all'anno 2015";
dell'articolo 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012;
dell'articolo 16, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente alle parole "e del terzo periodo". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 59);
dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291, 38. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 60);
dell'articolo 6, comma 1, della legge della regione Abruzzo del 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni

finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2012). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 5a, alla 12a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 61);
dell'articolo 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 62);
dell'articolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali), nel testo sia originario, sia come sostituito dall'articolo 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 (Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale);
in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertà e interventi vari). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 63);
dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nella parte in cui non prevede la parola "tecnica", dopo le parole "criteri e modalità di attuazione" e prima delle parole "del presente articolo";
dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012, nella parte in cui prevede che "Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica", anziché "Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 64);
degli articoli 133, comma 1, lettera *l)*, 134, comma 1, lettera *c)*, e 135, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69), recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia;
dell'articolo 4, comma 1, numero 17), dell'Allegato 4 al medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga l'articolo 145, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
dell'articolo 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga gli articoli 187-*septies*, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 6a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 65).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 7 aprile 2014, ha inviato il testo di cinquantacinque risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 10 al 13 marzo 2014:
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il

regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure (*Doc*. XII, n. 417). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (*Doc*. XII, n. 418). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (*Doc*. XII, n. 419). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) (*Doc*. XII, n. 420). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (*Doc*. XII, n. 421). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2012 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (*Doc*. XII, n. 422). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (*Doc*. XII, n. 423). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e dei Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (*Doc*. XII, n. 424). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (*Doc*. XII, n. 425). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (*Doc*. XII, n. 426). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (*Doc*. XII, n.

427). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (*Doc*. XII, n. 428). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (*Doc*. XII, n. 429). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (*Doc*. XII, n. 430). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (*Doc*. XII, n. 431). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti (*Doc*. XII, n. 432). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (*Doc*. XII, n. 433). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 (*Doc*. XII, n. 434). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (*Doc*. XII, n. 435). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla Banca europea per gli investimenti (BEI): relazione annuale 2012 (*Doc*. XII, n. 436). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7, del regolamento) tra il 2011 e il 2013 (*Doc*. XII, n. 437). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione su uno scudo antimissile per l'Europa e sulle sue implicazioni politiche e strategiche (*Doc*. XII, n. 438). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 4a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul patrimonio gastronomico europeo: aspetti culturali ed educativi *(Doc*. XII, n. 439). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali

dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (*Doc*. XII, n. 440). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. .../2012 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (*Doc*. XII, n. 441). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (*Doc*. XII, n. 442). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (*Doc*. XII, n. 443). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul regolamento delegato della Commissione del 12 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto concerne la definizione di «nanomateriali ingegnerizzati» (*Doc*. XII, n. 444). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (*Doc*. XII, n. 445). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo (rifusione) (*Doc*. XII, n. 446). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (*Doc*. XII, n. 447). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (*Doc*. XII, n. 448). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (*Doc*. XII, n. 449). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (*Doc*. XII, n. 450). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la

direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (*Doc*. XII, n. 451). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure (*Doc*. XII, n. 452). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (*Doc*. XII, n. 453). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (*Doc*. XII, n. 454). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni (*Doc*. XII, n. 455). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione, Cittadini UE: i vostri diritti, il vostro futuro (*Doc*. XII, n. 456). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia (*Doc*. XII, n. 457). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per la regione artica (*Doc*. XII, n. 458). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (*Doc*. XII, n. 459). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad essa, da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea (*Doc*. XII, n. 460). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (*Doc*. XII, n. 461). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (*Doc*. XII, n. 462). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce,

nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (*Doc*. XII, n. 463). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,alla 1a, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (*Doc*. XII, n. 464). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 (*Doc*. XII, n. 465). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (*Doc*. XII, n. 466). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul ruolo dei diritti di proprietà, del regime di proprietà e della creazione di ricchezza per l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo (*Doc*. XII, n. 467). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulle priorità dell'UE per la 25a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (*Doc*. XII, n. 468). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione sulla Russia: condanna dei manifestanti coinvolti nei fatti di Piazza Bolotnaja (*Doc*. XII, n. 469). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione sulla sicurezza e sulla tratta di esseri umani nel Sinai (*Doc*. XII, n. 470). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2013 (*Doc*. XII, n. 471). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Assemblea parlamentare della Nato, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 28 aprile 2014, ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato il deputato Roberto Morassut, in sostituzione della deputata Alessia Mosca, dimissionaria.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Elena Ferrara ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00901 del senatore Morgoni ed altri.

Interrogazioni

MANCONI, GOTOR, FINOCCHIARO, MARTINI, TRONTI, LO GIUDICE, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, COMPAGNA, VALENTINI, GRANAIOLA, SERRA, ORELLANA, MUSSINI, PEPE, BENCINI, CASALETTO, ALBANO, PEZZOPANE, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, PADUA, ORRU', LO MORO, GATTI, FORNARO, Maurizio ROMANI, LAI, IDEM, CAMPANELLA, SCIBONA - *Ai Ministri della difesa, della giustizia e dell'interno* - Premesso che:
qualche minuto prima delle ore 01.30 della notte tra il 2 e il 3 marzo 2014, nel quartiere fiorentino di

Borgo San Frediano, Riccardo Magherini è morto mentre subiva, o appena dopo aver subito, un'operazione di fermo e di contenimento attuata da militari dell'Arma dei Carabinieri;
Riccardo Magherini aveva perso il controllo di sé, presumibilmente a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti e di un successivo attacco di panico, ed era stato bloccato da militari;
una volta prono a terra, i carabinieri lo hanno fermato al suolo bloccandolo di peso, ed hanno applicato le manette di sicurezza ai polsi dietro la schiena;
in questa posizione innaturale Magherini è rimasto per un lungo periodo, certamente superiore ai 15 minuti, prima che gli venisse prestato soccorso;
nel quartiere, dove Magherini era molto conosciuto, molti hanno potuto ascoltare le sue grida d'aiuto; numerose testimonianze hanno riferito di calci ed altri maltrattamenti che lo stesso Magherini avrebbe subito a terra;
la sequenza dell'operazione di contenimento è stata ripresa da almeno due video registrazioni tramite telefono cellulare;
con una semplice operazione, al *computer*, è stato possibile schiarire le immagini e il sonoro e riconoscere parole inizialmente non distinguibili: alle richieste di aiuto di Magherini si alternano frasi come "lo prendi a calci", e "vuoi ancora un altro po' (...)?". D'altra parte, le immagini mettono in evidenza il fatto che, per diversi minuti, 4 militari hanno gravato con tutto il loro peso sul corpo di Magherini, e che, per tutto questo tempo, lo stesso era riverso per strada, con il volto sull'asfalto, il corpo senza forze e le braccia dietro la schiena con i polsi ammanettati;
nella sentenza passata in giudicato relativa al caso Aldrovandi, si afferma che: "subito dopo l'ammanettamento la persona deve essere rimessa nella posizione più comoda per essere accompagnata dove deve essere condotta. La raccomandazione fondamentale è che l'operazione deve essere condotta nel più breve tempo. Un errato calcolo dei tempi necessari e un prolungarsi delle fasi di contenzione, aumentano i pericoli legati all'intrinseca pericolosità di ogni aspro scontro fisico. L'obbiettivo deve essere accompagnare il soggetto dopo avergli fatto riacquistare uno stato di calma e tranquillità; ciò implica un costante monitoraggio delle sue condizioni fisiche" (pag. 545) ed inoltre che "la persona deve essere immobilizzata ma non deve essere colpita od offesa, tanto meno devono essere prodotte lesioni strumentali all'immobilizzazione. L'idea di ferire, colpire, ledere come passaggio necessario all'immobilizzazione è non solo rifiutata nei protocolli operativi imposti agli operatori di polizia ma non è neppure necessaria o inevitabile neppure in situazioni eccezionali" (pag. 544);
secondo numerose e convergenti notizie di stampa, il pubblico ministero incaricato delle indagini avrebbe inviato all'avvocato di una delle parti coinvolte nel procedimento (il legale cui la famiglia Magherini si è inizialmente rivolta) un'*e-mail* nella quale, anticipando l'esito delle indagini, sosteneva che vi fosse il fondato motivo di ritenere che "almeno uno dei militari intervenuti [avesse] colpito il ragazzo con dei calci al fianco mentre era a terra ammanettato", e avrebbe prefigurato a carico di quel militare "quanto meno" l'applicazione "dell'articolo 581 c.p.";
non si comprende come tale *e-mail*, se autentica, possa conciliarsi con una nota fatta pervenire all'Ansa il 24 aprile scorso dalla Procura di Firenze nella quale si sosterrebbe che "nei filmati in possesso di questo ufficio, che concernono esclusivamente la fase degli accadimenti successivi alla immobilizzazione del giovane, non si evidenziano violenze di alcun genere contro il medesimo"; e nel medesimo comunicato si anticiperebbero presunti risultati della autopsia, prima che tali risultati siano stati ufficializzati e trasmessi alle parti,
si chiede di sapere:
quale sia il numero esatto dei militari coinvolti nell'operazione;
se le modalità di immobilizzazione di Riccardo Magherini fossero compatibili con quanto disposto nei protocolli operativi imposti agli operatori di pubblica sicurezza, così come rilevato nei passi citati della sentenza sul caso Aldrovandi;
se risulti la ragione per cui le prime testimonianze dell'accaduto siano state raccolte da questi stessi militari, posto che durante l'operazione, o subito dopo, si è verificato il decesso della persona fermata;
per quale ragione i primi soccorsi siano stati prestati a Magherini solo dopo moltissimi minuti

dall'inizio dell'operazione di contenimento;
se si siano verificate fughe di notizie e se il Ministro della giustizia intenda attivare i propri poteri ispettivi per accertarlo;
se, alla luce del fatto che l'autopsia non avrebbe dato riscontro di violenze, in evidente distonia rispetto alla documentazione video raccolta sul momento, non sia opportuno favorire una seconda autopsia sul corpo di Riccardo Magherini;
se i Ministri in indirizzo possano fornire elementi ulteriori in ordine ai fatti esposti e quali provvedimenti urgenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare per far luce sulla vicenda e per verificare (anche indipendentemente dall'accertamento di reati) irregolarità o violazioni di legge e le correlate responsabilità disciplinari.
(3-00926)
BLUNDO, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BENCINI, Maurizio ROMANI, FUCKSIA, CASALETTO, MORONESE, LEZZI, NUGNES, FATTORI, TAVERNA, CIAMPOLILLO, PUGLIA , COTTI, BUCCARELLA, MUSSINI, BULGARELLI, PETROCELLI, MOLINARI, GAETTI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI, CATALFO, VACCIANO, BATTISTA, GIARRUSSO, SIMEONI, AIROLA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
(3-00927)
(*Già* 4-00732)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
FASANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con un comunicato stampa del Libero sindacato Rai TV-spettacolo (Libersind Conf.sal), ripreso e pubblicato dall'agenzia ASCA, dal titolo "Il Governo vuole fare la cresta sul canone Rai", manifesta l'estrema preoccupazione e inquietudine per le disposizioni riguardanti la Rai SpA previste all'art. 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", derivante dalla "*spending review*" che, per effetto delle minori entrate dell'azienda televisiva costituite dal canone di abbonamento (a causa della consolidata evasione e morosità) e dalla minore raccolta pubblicitaria, rischiano di infliggere un colpo durissimo alla complessa situazione aziendale;
in particolare si vuole evidenziare la preoccupazione che ha esistenza nei riguardi delle "autorizzazioni" per la vendita di "Raiway" e la "riorganizzazione" delle sedi regionali;
tutto ciò ha portato Libersind Conf.sal a chiedere e rivendicare un incontro con i vertici aziendali per verificare le azioni e la compatibilità delle stesse al fine di studiare un percorso comune a tutela del servizio pubblico radiotelevisivo e del personale;
considerato che:
sembra accertato, tra le preoccupazioni del sindacato, che per "carpire" risorse economiche che servano a dare copertura a quella che secondo l'interrogante è una "scelta elettorale" degli 80 euro in busta paga, il Governo, come precisano i rappresentanti dei lavoratori, abbia "messo gli occhi" sul canone Rai;
da anni la Rai, legittimamente, attende un intervento legislativo mirato a risolvere il fenomeno dell'evasione del tributo come pagamento del canone televisivo, un danno economico che il sindacato, e non solo, ha stimato in 500-600 milioni di euro annui;
l'interrogante ha appreso da alcuni organi di stampa che esisterebbe una lettera (nonostante la smentita del Governo) scritta dal commissario per la *spending review* dottor Carlo Cottarelli al direttore generale Rai Luigi Gubitosi, in cui si prefigura, a partire dal 2015, una trattenuta annua del 10 per cento sul totale degli introiti da canone (circa 170 milioni di euro) per finanziare la misura degli 80 euro promessa dal Presidente del Consiglio dei ministri;
Gubitosi avrebbe risposto con una lettera in cui sosterrebbe che distrarre risorse economiche per scopi estranei al servizio pubblico radiotelevisivo (anche con rinunce e sacrifici da parte dei lavoratori) ad un'azienda che sta cercando di eliminare i debiti e ripianare le esposizioni finanziarie, dovute agli investimenti sul digitale terrestre sopportati senza un aiuto di Stato, porterebbe ad una "situazione

insostenibile e paradossale";
tenuto conto che:
giustamente, gli utenti (almeno quelli che pagano il canone) pretendono un servizio pubblico radiotelevisivo pluralista, che investa sulla qualità dei programmi e che sia degno del mandato, come missione, affidato alla più grande azienda "culturale" del Paese;
il canone Rai è destinato ad assolvere la giusta pretesa degli utenti di far svolgere alla Rai, nel migliore dei modi, quanto previsto nel contratto di servizio con lo Stato e non certo a riparare gli ammanchi di copertura finanziaria per ridurre l'Irpef entro il mese di maggio 2014; si teme inoltre che vengano subito sottratte alla Rai le risorse di cui al canone versato dagli utenti, senza poi dar effettivamente seguito all'azione di recupero dell'evasione,
si chiede di sapere:
se il Governo ritenga di adottare ogni iniziativa di propria competenza idonea per la modifica dell'art. 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal citato decreto-legge n. 66 che mira a ridurre le somme da versare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per l'anno 2014, 150 milioni di euro;
se ritenga di assicurare che le preoccupazioni che crescono, giorno dopo giorno nel sindacato e nei lavoratori del servizio pubblico di Stato, non siano altro che "voci di corridoio" rispetto al riproporsi di una possibile vendita di Rai Way e di ciò che può prefigurarsi in relazione alla parcellizzazione del canone Rai in occasione del rinnovo della concessione pluriennale prevista a maggio 2016;
se non ritenga necessario, per quanto di competenza, allinearsi alle aspettative degli utenti paganti il canone sul tema della tutela del servizio pubblico radiotelevisivo, che lo intendono quale presidio di pluralismo informativo e missione culturale per la nazione;
se non ritenga di attivarsi, per quanto di competenza, affinché la richiesta di maggiore efficienza, di qualità della programmazione e di accesso democratico al mezzo da parte di tutte le forze politiche, venga inquadrata nell'ottica di uno sviluppo e non di uno smantellamento, anche in relazione alla possibile chiusura di sedi regionali sul territorio, con inevitabili riflessi di crisi occupazionale.
(3-00925)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
SERRA, MORRA, PUGLIA, MORONESE, MOLINARI, LEZZI, SANTANGELO, CIOFFI, NUGNES, VACCIANO, GAETTI, ENDRIZZI, BUCCARELLA, BERTOROTTA, MANGILI, AIROLA, GIARRUSSO - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
si apprende da notizie di stampa (si veda "L'Unione Sarda", 29 aprile 2014) che Giorgio Alimonda, sindaco di Portoscuso (Carbonia-Iglesias, nella regione dell'iglesiente), ha emanato un'ordinanza di distruzione delle confezioni di latte caprino prodotto in un allevamento in località "Terra Noa";
a spingere il primo cittadino a prendere il provvedimento, che prevede la distruzione e lo smaltimento, secondo le normative, del latte contaminato, è stata la nota della Asl 7 di Carbonia con cui si comunica che "l'Istituto zooprofilattico sperimentale ha trasmesso il rapporto di prova (il numero 58190 del 24 aprile 2014) che evidenzia i superamenti dei limiti delle norme di legge per quanto riguarda la presenza di diossine, furani e PCB e Diossina-simile nel latte prodotto nell'allevamento caprino";
l'ordinanza è l'ultima di uguale tenore in ordine cronologico emanata dal sindaco. L'11 aprile erano state firmate 3 analoghe ordinanze per la presenza di piombo nel latte di allevamenti ovini;
il caso è stato portato anche al Consiglio regionale, mentre lo stesso sindaco aveva sollecitato un intervento delle istituzioni affinché si potesse affrontare il problema e, allo stesso tempo, andare incontro alle esigenze degli allevatori;
considerato che:
l'allarme sull'inquinamento ambientale a Portoscuso continua ad essere fonte di forti preoccupazioni per le popolazioni che abitano ed operano in quell'area;
precedentemente l'amministrazione di Portoscuso ha dovuto provvedere al divieto di commercializzare prodotti orticoli di produzione nel territorio del comune del Sulcis-Iglesiente;

in particolare la Asl 7 di Carbonia ha indicato, come potenzialmente dannosi per la salute, il vino, le uova, le olive, i pomodori, i peperoni, le zucchine, il latte e i derivati dalla macellazione animale prodotti nelle aree prossime al polo industriale di Portovesme a causa del tasso elevato di metalli pesanti ed in particolare di piombo riscontrato nei prelievi effettuati dalla stessa Asl presso numerose aziende locali;
già nel gennaio 2012 la Asl di Carbonia aveva informato la popolazione di Portoscuso sul pericolo derivante dal consumo di prodotti ortofrutticoli locali per i bambini da 0 a 3 anni;
dagli studi effettuati dall'università di Cagliari sull'allarme da inquinamento ambientale nel territorio intorno al polo industriale di Portovesme sono emersi dati allarmanti. In particolare risulta che il mare di quella zona non è esente da inquinamento: nelle alghe intorno all'isola è stata riscontrata la presenza di metalli pesanti, tra cui cadmio e piombo; inoltre, nei terreni e nelle acque superficiali dell'Isola di San Pietro è stata rilevata la presenza di metalli pesanti, tra i quali elevate concentrazioni di stagno (con valori superiori a 40 volte i limiti di legge), berillio, tallio, antimonio, la concentrazione di ferro (15 volte superiore ai limiti di legge), manganese (quasi 4 volte i limiti di legge), selenio (oltre 30 volte superiore ai limiti di legge) e fluoruri (pari a: 2,7 milligrammi per litro; il valore limite è di 1,5 milligrammi per litro); altri metalli, come cadmio e arsenico, sono stati rilevati nelle acque con concentrazioni vicine al limite previsto per legge;
le industrie responsabili della compromissione ambientale e sanitaria hanno in gran parte beneficiato per decenni dei finanziamenti del piano di disinquinamento per la bonifica del territorio del Sulcis-Iglesiente, sulla base della dichiarazione di "zona ad alto rischio ambientale", ma, nonostante le annunciate azioni di risanamento del territorio, di fatto, continuano ad intensificarsi le cause dell'inquinamento,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intendano assumere al fine di fare chiarezza sulla situazione ambientale e sanitaria per tutelare la salute dei cittadini e dare più precisa cognizione all'opinione pubblica locale;
quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di acquisire elementi in relazione al livello di inquinamento nel territorio di Portoscuso e zone limitrofe che causa gravi danni alla salute della popolazione;
se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivarsi presso gli enti competenti affinché sia garantito un monitoraggio delle produzioni agricole-zootecniche presenti nel territorio e siano messi in atto gli interventi necessari per arrestare il gravissimo danno ambientale e provvedere alla bonifica del territorio;
quali iniziative inoltre vogliano intraprendere per individuare strategie risolutive che possano sostenere il lavoro degli allevatori e dei contadini, trasformati dalle industrie inquinatrici in "avvelenatori" inconsapevoli e costretti per questo a smaltire le loro produzioni, frutto del loro lavoro.
(4-02138)
GASPARRI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
nello storico liceo classico "Giulio Cesare" di Roma, gli studenti di due classi di V ginnasio hanno dovuto leggere durante le vacanze natalizie il libro "Sei come sei" di Melania Mazzucco;
tali studenti hanno un'età compresa tra i 14 e i 16 anni e la storia che viene raccontata è quella di una bambina undicenne figlia di due papà, quindi a giudizio dell'interrogante decisamente toccante e inadatta, vista l'età dei ragazzi;
il testo è stato in seguito oggetto di una discussione in classe e, successivamente, le insegnanti hanno fatto svolgere un saggio breve ai ragazzi;
sempre nel corso della discussione in aula è stato letto un passo del libro della Mazzucco in cui viene narrato un rapporto orale omosessuale consumato all'interno di uno spogliatoio;
alcuni genitori, venuti a conoscenza dell'episodio, hanno sollevato il caso e le docenti sono state denunciate per pubblicazione di spettacoli osceni e corruzione di minorenni ed è stato presentato un esposto in procura;

interrogata sui fatti, la preside dell'istituto ha dichiarato, in difesa delle insegnanti: "Abbiamo mai bandito dalle scuole le poesie di Catullo o di Saffo, notoriamente omosessuali?",
si chiede di sapere:
se risponda al vero che l'acquisto del libro "Sei come sei" sia stato "imposto" dalle docenti come lettura propedeutica al dibattito in classe e quindi al saggio breve;
se risponda al vero che la lettura del testo rientri in un preciso piano perseguito dalle docenti che punti alla diffusione della cultura omosessuale;
se sia vero che di tale intendimento non siano state avvertite le famiglie degli studenti, né la preside dell'istituto;
se risponda al vero che la preside stessa abbia poi paragonato il testo della Mazzuco a classici della letteratura latina e greca come Catullo e Saffo;
se rientri nei programmi didattici delle scuole superiori l'educazione sessuale attraverso la lettura di pagine pornografiche in aula;
se il Ministro in indirizzo ritenga che compito della scuola non sia quello di educare al rispetto dell'altro senza distinzione di sesso, razza o religione ma si debba concentrare sull'educazione alla sessualità di genere;
se non ritenga che su temi sensibili sia necessario chiedere il coinvolgimento dei genitori degli studenti;
se non ritenga che la divulgazione di materiale pornografico possa urtare la sensibilità degli studenti minorenni;
se ritenga che rientri nel compito dell'educatore scolastico far cadere tabù e se l'ottenimento di questo scopo sia più importante del modo con il quale si raccontano le cose.
(4-02139)

DE SIANO - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
Piedad del Socorro Zuccardi Porras, nata a Sincelejo (Colombia), sessantaduenne, sposata, con tre figli, è una cittadina colombiana, di origini e cittadinanza italiana, in particolare avellinese, di Morra de Sanctis;
è laureata in scienze della comunicazione ed ha svolto attività professionale nel settore. Nel 1998 la Zuccardi è stata eletta senatrice della Repubblica di Colombia, e confermata nel 2002, 2006 e 2010;
è stata prima sostenitrice del presidente *pro tempore* Alvaro Uribe e successivamente dell'attuale, Juan Manuel Santos;
negli ultimi anni era divenuta vice coordinatrice nazionale del "partito della U", il principale della Colombia e perno della precedente e odierna coalizione di maggioranza;
nella sua lunga ed intensa carriera politica numerosi sono stati gli impegni nei principali temi sociali ed economici del Paese. Punto saliente della sua azione politica è sempre stato la risoluzione del conflitto sociale che dilania il Paese da tempo immemorabile e che negli ultimi 50 anni è esploso in un violentissimo conflitto armato;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
sicuramente questo tema le ha causato la drammatica situazione che sta vivendo. Nei confronti infatti della senatrice Zuccardi è stato emesso, nel febbraio 2013, un ordine di arresto per essere ascoltata in fase investigativa dalla Fiscalia general (le cui funzioni possono in un certo senso essere equiparate a quelle che in Italia esercita la Procura della Repubblica) su fatti risalenti al 2000-2003, ma privata della libertà da più di 12 mesi, dopo essersi presentata volontariamente ai funzionari di Polizia di Bogotà;
l'accusa era quella di avere avuto contatti con i gruppi di Audifesa, i cosiddetti paramilitari, e di aver loro promesso favori in cambio dell'appoggio elettorale. Ma, dalla documentazione pervenuta ed in possesso delle autorità consolari italiane a Bogotà, parrebbe evidenziarsi che: la senatrice ha tenuto incontri, sempre e solo in forma ufficiale ed in delegazione con altri colleghi parlamentari, sia con i paramilitari che con i guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia; nessuno dei testi citati dall'accusa ha mai assistito direttamente ad alcuno dei presunti incontri "segreti"; i fatti addebitati

alla Zuccardi, quand'anche fossero veri, all'epoca non costituivano reato nella forma contestata, e tali da giustificare la grave misura restrittiva adottata;

l'Italia ha già mostrato sensibilità al caso e l'ambasciata a Bogotà ha più volte sollecitato informazioni alla Corte suprema di giustizia della Colombia. Lo ha fatto, attraverso 3 note verbali n. 1850 del 21 febbraio 2013, n. 8937 del 5 agosto 2013 e n. 00055 del 2 gennaio 2014, indirizzate alla Direzione degli affari giuridici internazionali del Ministero degli affari esteri, secondo la prassi abituale, traendo origine dalle preoccupanti notizie divulgate dai mezzi di informazione sulla situazione della senatrice Zuccardi, che permane oramai da oltre un anno in carcere, per detenzione preventiva, senza diritto a libertà su cauzione né agli arresti domiciliari;

la Corte Suprema, organo giudiziario preposto a giudicare i parlamentari colombiani (caso unico nel panorama giuridico delle democrazie sviluppate, in quanto è un tribunale molto particolare, che giudica con regole *sui generis*, in completa contraddizione con i principi fondamentali del giusto processo, e con un solo grado di giudizio) si è sempre rifiutata di fornire qualsivoglia informazione alla nostra Ambasciata, trincerandosi dietro il fatto che le indagini fossero coperte da segreto istruttorio;

la fase procedimentale per cui vi sarebbe tale impedimento è, allo stato, assolutamente terminata, essendo stata fissata la prima udienza del processo per il giorno 30 aprile 2014;

la senatrice Zuccardi si è rivolta nuovamente all'ambasciata italiana in Colombia, sottoponendo il fatto che le è stato negato il riconoscimento come vittima da parte della Fiscalia general della Colombia, alla quale aveva chiesto che si riaprisse il caso di un'indagine penale che era iniziata a seguito della denuncia di uno "smobilitato" dei gruppi di Autodifesa, il quale (in una versione rilasciata ad un funzionario della stessa Fiscalia) aveva denunciato di essere stato sottoposto a pressioni affinché testimoniasse contro la senatrice Zuccardi;

in effetti, Oscar David Villadiego Tordecillas, *alias* "Never", che ha usufruito di una legge che applica una serie di benefici tra cui forti sconti di pena ai "desmovilizados" una volta che questi riconoscano i propri delitti e che è prossimo a terminare la condanna ad 8 anni di reclusione, aveva chiesto perdono pubblicamente alla parlamentare colombiano-italiana e nella sua dichiarazione presso la Corte suprema di giustizia nel luglio 2013, aveva reiterato la denuncia contro i funzionari di polizia giudiziaria della Corte, per le pressioni che avrebbero esercitato su di lui, durante le loro frequenti visite al centro di reclusione, a partire dall'anno 2009;

sulla vicenda della Zuccardi è ripetutamente intervenuta anche l'Unione internazionale parlamentari (UIP), con sede a Ginevra, organismo internazionale che riunisce, rappresenta e tutela i parlamentari di tutte le assemblee legislative del mondo, evidenziando forti perplessità sulla legittimità delle procedure processuali seguite nei confronti dell'indagata, con seri dubbi della violazione dei principi a base del giusto processo;

il caso della senatrice Zuccardi ricorda moltissimo quello dell'ex senatore francese-colombiano Carlos Garcia Orjuela il quale, arrestato nel 2008 per lo stesso reato, detenuto fino alla fine del processo nel 2010, alla fine venne assolto e vide la partecipazione pressante e costante delle autorità francesi,

si chiede di sapere:

di quali elementi disponga il Ministro in indirizzo in relazione alla vicenda e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo;

se non ritenga legittimo sollevare le questioni di violazione del principio del giusto processo e violazione dei principi della Carta dei diritti dell'uomo;

se non ritenga opportuno valutare attentamente la possibilità di far seguire da vicino il processo a carico della Zuccardi, sin dalle fasi di avvio, da funzionari dell'ambasciata italiana a Bogotà, al fine di dimostrare tutto l'interesse dell'Italia alla corretta applicazione dei principi del giusto processo e del rispetto dei diritti umani;

se non ritenga altresì opportuno investire del caso anche le competenti autorità della UE con la quale la Colombia intrattiene intensissimi rapporti.

(4-02140)

PUGLIA, AIROLA, BERTOROTTA, BOTTICI, CAPPELLETTI, CRIMI, MARTON, MORONESE, PAGLINI, SANTANGELO, SERRA, NUGNES - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
il Comune di Santa Maria la Carità (Napoli) ha istituito il nucleo di valutazione, in esecuzione del regolamento sul funzionamento del nucleo di valutazione e del controllo di gestione, approvato con delibera della Commissione straordinaria n. 57 del 2002, riapprovata con successiva delibera n. 89 del 2002, a sua volta integrata con la delibera n. 63 del 2003;
a tutt'oggi non è stato adottato nessun altro atto in materia, come risulta dall'ultimo decreto di nomina sindacale dei membri del nucleo, prot. n. 45/89 del 27 marzo 2014;
il nucleo di valutazione ha continuato a lavorare anche successivamente a tale disposizione, senza che il Comune soddisfacesse l'obbligatorio adeguamento normativo richiesto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modifiche e integrazioni, che allo stato è l'unica normativa applicabile al caso di specie unitamente alle conseguenti delibere dell'ex Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), ora Anac (Autorità nazionale anti-corruzione);
infatti il previsto adeguamento doveva avvenire entro il 31 dicembre 2010, così come recita l'articolo 16 del decreto legislativo: "Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale";
pertanto, ai sensi della normativa e delle delibere dell'ANAC, per il funzionamento del nucleo occorreva adottare un regolamento conforme alla nuova normativa;
in assenza di approvazione del nuovo regolamento, in quanto il vecchio (verbale n. 89/CS del 16 luglio 2002) non risulta più legittimo rifacendosi ad una normativa non più vigente, risultano applicabili soltanto la legge e le conseguenti delibere dell'ANAC;
tale pacifica conclusione risulta avvalorata anche dalla deliberazione della Corte dei conti della Basilicata n. 96 del 2011;
considerato che, a parere degli interroganti:
appare necessario chiedersi se tale funzionamento sia legittimo, anche perché i decreti di nomina del nucleo di valutazione si sono succeduti a tutt'oggi, sulla scorta di quanto sopra;
è opportuno evidenziare, peraltro, che il contenuto dei regolamenti citati legittimava il nucleo di valutazione ad una tipologia di attività di controllo di gestione e di controllo strategico, che successivamente è stato oggetto di regolamentazione da parte del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, che per i Comuni con popolazione sotto i 15.000 abitanti entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015;
vi è, peraltro, da aggiungere come non venga attuata la necessaria trasparenza della procedura di nomina del presidente e dei componenti dell'organo. Per tale ragione, il locale gruppo del MoVimento 5 Stelle, in data 7 marzo 2014, si vedeva costretto ad una richiesta di intervento sostitutivo al responsabile della trasparenza del Comune in esito alla quale l'ente pubblicava esclusivamente il regolamento del 2002 e i *curricula* relativi alle nomine dei membri del nucleo per il periodo dal giugno al dicembre 2013. Peraltro, per molte nomine non si conoscono i requisiti dei soggetti ed altresì si evidenziano situazioni a dir poco dubbie che dovrebbero essere oggetto di opportuni approfondimenti. In particolare: a) il presidente Antonio Ruocco, ex funzionario della Prefettura in quiescenza dal 1° novembre 2012, così come pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito *web* del Comune di Torre Annunziata, è stato nominato componente dell'OIV (Organismo indipendente di valutazione) dell'ente, con decreto n. 86 del 9 maggio 2013, pur essendo già componente del medesimo organismo del Comune di Santa Maria la Carità, risulterebbe l'incompatibilità tra i due ruoli ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009; b) il dottor Francesco Paolo Manzo è laureato in medicina come risulta dal *curriculum* presentato; c) per il componente Gaetano Longobardi, dalla documentazione presentata e pubblicata sul sito *web* del Comune di Santa

Maria la Carità, non risulta specificato il titolo di studio posseduto; non risultano pubblicate le autorizzazioni rilasciate dai datori di lavoro di Longobardi e di Manzo, pure essendo richiamate nel decreto di nomina del 12 giugno 2013; d) manca altresì la stessa autorizzazione per la dottoressa Anna Annunziata e Longobardi e Ruocco per il decreto di nomina del 23 dicembre 2011, essendo andato in quiescenza il dottor Ruocco il 1° novembre 2012. Lo stesso si dica per il decreto n. 4948 del 18 marzo 2010 relativo alle stesse persone di Ruocco, Longobardi, Annunziata. Anche per la dottoressa Annunziata non risulta chiarito dagli atti pubblicati il titolo di studio posseduto;

l'aspetto ancora più sorprendente è che la stessa dottoressa Anna Annunziata, già componente della commissione di accesso nominata dal prefetto per la verifica di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel Comune, insediatasi tra il 2008 e il 2009, è stata poi con decreto del sindaco nominata per due anni (2010 e 2011) membro del nucleo di valutazione, organo deputato a verificare proprio le prescrizioni date con relazione dalla commissione di accesso, in palese conflitto di interesse controllato-controllore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di dover intervenire, per quanto di sua competenza, al fine di eliminare le gravi anomalie segnalate.

(4-02141)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00927, della senatrice Blundo ed altri, sulla tutela dell'area di Tor Chiesaccia nell'agro romano.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.